

***rassegna
penitenziaria
e criminologica***

1/3
2001

***rassegna
penitenziaria
e criminologica***

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE RESPONSABILE

GIOVANNI TINEBRA – *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

VICE DIRETTORE

EMILIO DI SOMMA – *Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI CONSO

COMITATO SCIENTIFICO

SALVATORE ALEO – AUGUSTO BALLONI – RENATO BREDI – LUIGI CANGRINI
– ADOLFO CERETTI – FRANCESCO DE FAZIO – GAETANO DE LEO –
FRANCO DELLA CASA – GIUSEPPE DI GENNARO – EMILIO DOLCINI
– LUCIANO EUSEBI – PAOLO GIORDANO – VITTORIO GREVI – GIUSEPPE
LA GRECA – FRANCESCO MAISTO – ALESSANDRO MARGARA – TULLIO
PADOVANI – MASSIMO PAVARINI – EMILIO SANTORO – ERNESTO SAVONA

REDATTORE CAPO

GIOVANNI TAMBURINO – *Direttore dell'Ufficio Studi, Ricerche,
Legislazione e Rapporti internazionali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria.*

COMITATO DI REDAZIONE

ASSUNTA BORZACCHIELLO – PAOLO CANEVELLI – LAURA CESARIS – SALVATORE
CIRIGNOTTA – FRANCESCO SAVERIO FORTUNA – MARIA GRAZIA GRAZIOSO
– PAOLO IORIO – MARCELLO MARINARI – LUIGIA MARIOTTI CULLA
– GEMMA MAROTTA – RITA MONTANARI – ANTONIO PARENTE – PATRIZIA
PATRIZI – MASSIMO REALI – GIOVANNI ROSSI – FRANCO SALVI – ERMENEGILDA
SCARDACCIONE – RICCARDO TURRINI VITA

SEGRETERIA DI REDAZIONE

ASSUNTA BORZACCHIELLO – LUCIA MARZO

PREZZI DI VENDITA 2002

	ITALIA	ESTERO
- un fascicolo:	€ 15,49	€ 25,82

Prezzi doppi, tripli per tutti quei volumi che sostituiscono altrettanti numeri della rivista periodicità annuale.

Le annate ed i fascicoli arretrati vengono ceduti al prezzo dell'anno di edizione in corso.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di € 38,73 per l'Italia e € 56,81 per l'estero. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n° 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato – per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale – a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia – Largo Luigi Daga, n° 2 – Roma – Tel. +39 06 6659 1480/81 – Fax +39 06 6616 0961 – e-mail: rassegn.dap@libero.it.

ERRATA CORRIGE

Sulla copertina del numero 1-3/2000 erroneamente è scritto: Nuova Serie - Anno III – Gennaio-dicembre 2000. L'esatta edizione è: Nuova Serie - Anno IV – Gennaio-dicembre 2000.

AVVERTENZA PER GLI AUTORI

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta agli studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi originali (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale essi dovranno essere inviati, su floppy disk formato Word e in copia cartacea conforme. I contributi dovranno contenere nell'ordine: titolo; nome (per esteso) e cognome degli Autori; Ente di appartenenza; riassunto: in italiano, inglese e francese; testo; bibliografia; note.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione e non verranno restituiti.

N.B. – Per la compilazione degli articoli, delle note e dei riassunti si consiglia di attenersi alle seguenti norme:

a) I riferimenti bibliografici nel testo, tra parentesi, conterranno soltanto il cognome degli Autori in maiuscoletto e l'anno di pubblicazione: seguirà l'eventuale riferimento alla pagina del preceduto dal segno di due punti (:). Es. (DI PAOLO-FIUME, 1989: 115). Si useranno le indicazioni a, b, c, etc., per opere dello stesso Autore con lo stesso anno di pubblicazione. Es. (LAMBERTI 1988a; LAMBERTI 1988b). Qualora gli Autori siano più di due, la prima volta si citeranno tutti; nelle citazioni successive si può usare l'abbreviazione *et al.* Si eviterà la dizione AA.VV.

b) Nella bibliografia finale si seguirà l'ordine alfabetico degli Autori, citando cognomi e iniziali dei nomi in maiuscoletto; le diverse opere di uno stesso autore saranno in ordine cronologico, con l'indicazione a, b, c, etc. già usata nel testo, per opere pubblicate nello stesso anno.

I titoli di articoli e saggi citati, di libri e testate di riviste saranno in corsivo. L'indicazione delle riviste comprenderà il volume o annata in numeri romani e il fascicolo in numeri arabi. I quotidiani si citeranno con riferimento alla data.

Esempi:

DI PAOLO M.C. – FIUME S. (1989), *Il tatuaggio*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, XI, 1-3, pp. 115-139);

SALES I. (1983), *Relazione introduttiva*, in *Che cos'è la camorra*, Ed. Sintesi, Salerno;

(1998), *La camorra, le camorre*, Editori Riuniti, Roma;

LAMBERTI A. (1988a), *Il modello mafia*, in *Il Manifesto*, 1/4/1988;

(1988b), *L'economia criminale*, in TAMBURINO L. – VILLARI M.

(a cura di), *Questioni del mezzogiorno*, Editori Riuniti, Roma.

c) le parole in lingua straniera saranno in corsivo; per le citazioni letterali da altri Autori si userà il segno « » (caporali); per termini usati in accezione metaforica o in particolare evidenza si userà il segno “ ” (doppi apici).

d) Mentre i riferimenti bibliografici saranno riuniti alla fine dell'articolo o saggio, eventuali note esplicative e/o discorsive potranno essere poste a piè di pagina.

SOMMARIO

<i>Vittorio Frosini</i>	Pag.	XI
<i>In ricordo di Francesco Sclafani</i>	»	XIII
<i>Editoriale</i>	»	1

DOTTRINA E RICERCHE

G. MOSCONI – <i>La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull’istituzione penitenziaria</i>	»	3
F.S. FORTUNA, R. TODINI – <i>La Riforma del diritto penale e penitenziario della Federazione russa. Cenni comparatistici al progetto italiano di riforma del codice penale</i>	»	37
M. PAVARINI – <i>Dalla pena perduta alla pena ritrovata? Riflessioni su una “recherche”</i>	»	113

DIBATTITI

C. M. MARTINI – <i>Etica e punizione</i>	»	143
R. PEGORARO, D. CESARO, L. BACCARO – <i>Pena ed Etica: quale senso?</i>	»	151
C. BORI – <i>Pena, detenzione, etica, culture</i>	»	175
L. CULLA, S. ZINNA – <i>Lotta alla pedofilia per una comunità più sicura: il contributo dell’Amministrazione penitenziaria</i>	»	195
G. DE LEO, V. CUZZOCREA, M.S. DI TULLIO D’ELISHS, G.L. LEPRI – <i>L’abuso sessuale sui minori</i>	»	219

D. MIDDLETON – <i>Rendere più sicura la società – Prassi efficaci con i delinquenti sessuali nel Regno Unito</i>	Pag. 245
G. LA GRECA – <i>Itinerari penitenziari: il direttore e il nuovo modello organizzativo</i>	» 253
A. RACITI – <i>Le attività lavorative svolte durante l'esecuzione di pene privative della libertà personale</i>	» 265
E. MAUCERI – <i>Pedagogia e contesto penitenziario: alcune riflessioni sul significato e il ruolo dell'educazione in prigione</i>	» 295
L. CESARIS – <i>Osservazioni in margine al regolamento di esecuzione della legge penitenziaria</i>	» 329
L. SCARCELLA, D. DI CROCE – <i>Gli spazi della pena nei modelli architettonici.</i>	» 341

GIURISPRUDENZA

Giurisprudenza Costituzionale

(a cura di Giuseppe La Greca) » 381

Corte Cost. – Sentenza 5 luglio 2001, n. 273 – Pres. Ruperto – Rel. Onida » 381

Ordinamento penitenziario - Condannati per i delitti indicati nel primo comma dell'art. 4-*bis* ordinamento penitenziario – Condanna antecedente all'entrata in vigore della legge di modifica - Mancata collaborazione con la giustizia – Ammissibilità alla liberazione condizionale – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Non fondatezza – Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 2, comma 1; legge 26 luglio 1975, n. 354.

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, come modificato dall'art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 - Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa -, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 4-*bis*, primo comma; Cost., art. 25, secondo comma)

- Corte Cost. – Ordinanza 5 luglio 2001, n. 280 – Pres. Rupertò – Rel. Neppi Modona** » 390
- Ordinamento penitenziario - Condannati per i delitti indicati nel primo comma dell'art. 4-*bis* ordinamento penitenziario – Condanna antecedente all'entrata in vigore della legge di modifica - Mancata collaborazione con la giustizia – Ammissibilità al permesso premio – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*; Cost., art. 25, secondo comma)
- Corte Cost. – Ordinanza 12 luglio 2001, n. 307 – Pres. Rupertò – Rel. Neppi Modona** » 394
- Ordinamento penitenziario - Condannati per i delitti indicati nel primo comma dell'art. 4-*bis* ordinamento penitenziario – Condanna antecedente all'entrata in vigore della legge di modifica - Sottoposizione alla misura di sicurezza della casa di lavoro - Mancata collaborazione con la giustizia – Ammissibilità al permesso premio – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta inammissibilità.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*; Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)
- Corte Cost. – Ordinanza 12 luglio 2001, n. 308 – Pres. Rupertò – Rel. Neppi Modona** » 399
- Ordinamento penitenziario - Condannati per i delitti indicati nel primo comma dell'art. 4-*bis* ordinamento penitenziario – Condanna antecedente all'entrata in vigore della legge di modifica - Mancata collaborazione con la giustizia – Ammissibilità al permesso premio – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*; Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)
- Corte Cost. – Sentenza 21 marzo 2001, n. 95 – Pres. Rupertò – Rel. Mezzanotte** » 403
- Processo penale – Interrogatorio di garanzia – Misure cautelari personali – perdita di efficacia delle misure coercitive -, diverse dalla custodia cautelare, e di quelle interdittive, in caso di omesso interrogatorio dell'indagato entro il termine (di dieci giorni) previsto dall'art. 294, comma 1-*bis*, cod. proc. Pen. – Mancata previsione – violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza – Identità di funzione dell'interrogatorio per tutte le misure cautelari personali – Illegittimità costituzionale in parte qua.
(Artt. 302 e 294, c. 1 e 1-*bis* c.p.p.; Cost., artt. 3 e 24)

Corte Cost. – sentenza 19 marzo 2001, n. 73 – Pres. Rupertò – Rel. Zagrebelsky » 410

Esecuzione penale – Esecuzione di condanne emesse da uno Stato estero – Sentenze emesse, nella specie, dalla giurisdizione degli Stati Uniti d’America – Trasferimento della persona condannata – in virtù della Convenzione di Strasburgo – Condizioni stabilite nell’accordo sul trasferimento tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione – Ritenuta inapplicabilità del rinvio facoltativo dell’esecuzione di pena, in presenza di grave infermità fisica del condannato – Conseguente, lamentata, violazione di diritti inviolabili, nella specie del diritto alla salute, del principio della finalità rieducativa della pena, di principi di legalità della pena e di eguaglianza-Non fondatezza della questione.

(Legge 25 luglio 1988, n. 334, art. 2; Cost., artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma e 32, primo comma)

Giurisprudenza di merito

Tribunale di sorveglianza Trieste - ord. 24 novembre 1998- Pres. Mangoni – Cond. Caiulo » 433

Procedimento di sorveglianza – Deposito degli atti - Non necessità.

(Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 127, 486, c. 5, e 678 c.p.p.)

Tribunale di sorveglianza Trieste - ord. 12 gennaio 1999 - Pres. Mangoni – Cond. Caiulo » 436

Procedimento di sorveglianza – Deposito degli atti - Non necessità.

(Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 127, 666 e 678 c.p.p.)

Tribunale di sorveglianza di Trieste- Ord. 14 novembre 2000 - Pres. Mangoni – Est. Manazzone - Cond. Musto » 438

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale- Revoca per violazione delle prescrizioni imposte- Concessione di altro beneficio.

(Artt. 47, 58-*quater* legge 26 luglio 1975, n. 354; 666 e 678 c.p.p.)

- Tribunale di sorveglianza di Trieste – ord. 6 giugno 2000 – Pres. Cunial – Cond. Radioni** » 445
- Libertà vigilata – Violazione delle prescrizioni e guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) – Conversione della libertà vigilata nella misura di sicurezza della casa di cura e custodia – Ammissibilità - Esclusione
(Art. 231 c.p.; art. 680, comma 1 c.p.p.)
- Tribunale di sorveglianza di Trieste – ord. 19 giugno 2001 – Pres. Mangoni – Est. Del Tedesco – Cond. Marchesini** » 448
- Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al servizio sociale – Riduzione del danno – Mancata effettuazione – Impossibilità oggettiva a risarcire il danno – Insussistenza – Assenza di volontà a ridurre per quanto possibile il danno – Sussistenza – Processo di revisione critica delle condotte delittuose – Non ravvisabilità – Abbandono stessa attività professionale che ha occasionato la commissione dei reati – Insussistenza – Non idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo né a prevenire il pericolo di recidiva – Concedibilità della misura – Esclusione.
(Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)
- Ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia – ord. Del 21 maggio 2001 – Magistrato Gattuso – Cond. Gagliano** » 456
- Misura di sicurezza – Soggetto ricoverato in O.P.G. – Riesame della pericolosità sociale. Cessazione della infermità psichica precedentemente diagnosticata – Persistenza della pericolosità sociale dell'internato. Trasformazione della misura di sicurezza dell'O.P.G. in quella dell'assegnazione ad un a colonia agricola o casa di lavoro – Obbligo – sussistenza.
(Art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 208, 212, comma 3, 216 e 222 c.p.; art. 679 c.p.p.)
- Magistrato di sorveglianza di Cuneo- ord. 13 ottobre 1999 – Magistrato Braggion – Cond. Monello . .** » 459
- Ordinamento penitenziario- Permessi premio - Reati ostativi –Diniago.
(Artt. 4-*bis* , 30-*ter* e 58-*ter* legge 26 luglio 1975, n. 354)

- Tribunale di sorveglianza di Torino – ord. 2 novembre 2000, Pres. est. Vaudano – Cond. Furnò . . .** » 461
 Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare generica – Diniego.
 (Artt. 47-ter comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 284., 666 e 678 c.p.p.)
- Tribunale di sorveglianza di Torino – ord. 4 marzo 1998 - Pres. Vaudano - Cond. Pillitu.** » 462
 Riabilitazione. Inammissibilità della istanza
 (Artt. 179 c.p.; 666 e 678 c.p.p.)
- Tribunale di sorveglianza di Torino – ord. 25 ottobre 2000 – Pres. Vaudano – Cond. Bordino** » 462
 Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare per ragioni di salute – Diniego - Detenzione domiciliare generica – Diniego.
 (Artt. 47-ter comma 1 e 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; 666 e 678 c.p.p.)
- Tribunale di sorveglianza di Torino – ord. 25 ottobre 2000 – Pres. Vaudano – Cond. Rotterdam . .** » 464
 Ordinamento penitenziario – Riduzioni di pena – Revoca.
 (Art 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; 666 e 678 c.p.p.)
- Tribunale di sorveglianza di Torino- 20 novembre 2000- Pres. Vaudano- Cond. Pesenti** » 464
 Gratuito patrocinio- Fase esecutiva- Ammissibilità.
 (Artt. 15 legge 30 luglio 1990, n. 217; artt. 660, 666 e 678 c.p.p.)
- Tribunale di sorveglianza di Torino - 14 novembre 2000- Pres. Vaudano- Cond. Bulcari** » 466
 Ordinamento penitenziario- Regime di sorveglianza particolare - Annullamento.
 (Artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater legge 26 luglio 1975, n. 354)
- Tribunale di sorveglianza di Torino – 14 novembre 2000- Pres. est. Vaudano- Cond. Graneris** » 469
 Ordinamento penitenziario- Liberazione condizionale della pena- Concessione.
 (Artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; 176 c.p.; 666 e 678 c. p.p.)
- Tribunale di sorveglianza di Torino - 28 giugno 2000 - Pres. est. Vaudano - Cond. D'Argento** » 469
 Ordinamento penitenziario- Permessi premio- Reati ostativi – Diniego.
 (Artt. 4-bis, 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; 666 e 678 c.p.p.)

- Tribunale di sorveglianza di Torino- 28 giugno 2000- Pres. est. Vaudano- Cond. Ghanam** » 470
 Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare generica – Concessione.
 (Artt. 47-ter comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; 666 e 678 c.p.p.)
- Tribunale di sorveglianza di Torino- 30 maggio 2000- Pres. est. Vaudano- Cond. Biasi** » 470
 Ordinamento penitenziario – Status di collaboratore di giustizia-Riconoscimento.
 (Artt. 58-ter e 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; 666 e 678 c.p.p.)
- Tribunale di sorveglianza di Torino – 30 maggio 2000- Pres. est. Vaudano- Cond. Speranza** » 475
 Ordinamento penitenziario - Status di collaboratore di giustizia – Sussistenza.
 (Artt. 4-bis e 58-ter legge 26 luglio 1975. n. 354; 13-ter legge 15 marzo 1991. n. 82: 666 e 678 c.p.p.)
- Tribunale di sorveglianza di Torino- 28 marzo 2000- Pres. Vaudano - Cond. Gaddò** » 476
 Misure di sicurezza- Valutazione della pericolosità sociale- Poteri del giudice
 (Artt. 230 c.p.: 579 c.p.p.)
- Ufficio di sorveglianza di Catania – provvedimento del 22 marzo 2001** » 480
 Autorizzazione alle conversazioni telefoniche dei detenuti e internati – Diritto – Esclusione – Limitazioni al numero di colloqui telefonici fruibili da chi sia detenuto per uno dei delitti previsti dal primo periodo del c. 1 dell'art. 4-bis O.P. – Asserita illegittimità – Esclusione.
 Reclamo dei detenuti e degli internati – Decisione del magistrato di sorveglianza – Atto sostanzialmente amministrativo e non giurisdizionale, privo di forza giuridica cogente per l'Amministrazione penitenziaria.
 (Artt. 4-bis, comma 1. 18 e 35 legge 26 luglio 1975. n. 354; art. 39. comma 2 D.P.R. 30 giugno 2000. n. 230)
- Ufficio di sorveglianza di Palermo – Ordinanza 15 maggio 2001 – Magistrato Mazzamuto – Cond. N.N.** . . . » 482
 Regolamento penitenziario -Colloqui e corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati -Limitazioni ai suddetti benefici per i detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art.4-bis

O.P. e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto - Reclamo avverso tali previsioni normative - Mancata indicazione da parte del reclamante di un concreto provvedimento applicativo di tali previsioni normative - Inammissibilità.

Regolamento Penitenziario - Colloqui e corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati - Limitazioni ai suddetti benefici per i detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal 1° periodo del 1° comma dell'art. 4-bis O.P. e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto - Configurabilità della posizione soggettiva del detenuto in ordine al numero dei colloqui visivi e telefonici quale interesse legittimo - Competenza esclusiva del giudice amministrativo - Difetto di giurisdizione del Magistrato di sorveglianza.

(Artt. 4-bis, comma 1: 14-ter, 18 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 37, comma 8 e 39, comma 2, D.P.R. 30 giugno, n. 230)

Nota del 30 gennaio 2001 - Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia » 486

DOCUMENTAZIONE

Circolare n. 3542/5992 del 16 febbraio 2001 » 489

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

L. TARABORELLI - *Relazione sui rapporti di cooperazione con i Paesi caucasici e la Russia* » 497

Amministrazione penitenziaria rumena in numeri e diagrammi » 507

Il sistema penitenziario in Polonia » 519

RECENSIONE

I. MERZAGORA BETSOS - *Lezioni di criminologia. Soma, Psiche, Polis.* (Lucia Marzo) » 543

VITTORIO FROSINI

Il 24 settembre 2001 ci ha lasciati Vittorio Frosini, componente del Comitato scientifico della Rassegna.

Filosofo e giurista, professore emerito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza", Vittorio Frosini è stato il giurista italiano che tra i primi comprese, sin dagli anni '70, gli effetti irreversibili che la rivoluzione informatica era destinata a proiettare nel mondo del diritto. Egli ne scrisse più volte, a partire dal lontano 1973 ("I calcolatori elettronici e il nuovo mondo civile"), quando il computer era un oggetto sconosciuto ai più, ponendone in luce le potenzialità e la novità rispetto ai precedenti strumenti inventati dall'uomo non soltanto in termini di efficienza, ma anche di evoluzione del linguaggio e, dunque, della stessa logica giuridica. Con l'espressione "giuritecnica", che precedette il lavoro su "Giustizia e informatica" (1977), Frosini intese segnalare che il dato informatico avrebbe d'ora innanzi modificato il modo di operare del giurista.

La Sua capacità di cogliere il nuovo non si ferma però all'informatica. Frosini fu anche pioniere nel campo del diritto alla riservatezza ("L'informazione pubblica e la riservatezza privata", 1975), riconoscendone la collocazione centrale nell'ambito dei "Diritti umani nella società tecnologica" (1982).

La Sua vasta produzione scientifica - che spazia dalla filosofia del diritto al diritto dell'impresa giornalistica in Europa, dalla problematica del trapianto degli organi al tema del tempo in relazione alla giustizia, dai rapporti tra diritto interno e diritto internazionale al vivo del dibattito sulle riforme costituzionali - attesta l'intuito che portò Vittorio Frosini a percepire con largo anticipo le trasformazioni del diritto grazie all'acuta sensibilità per le trasformazioni sociali, delle quali sapeva antivedere i segni.

Non si può dimenticare che Egli animò un'importante iniziativa editoriale che contribuendo, fin dagli anni '70, a far conoscere in Italia autori, quali Ross, Hart, Green e Rawls,

appartenenti ad altre esperienze giuridiche, giovò non poco al superamento del provincialismo che affligge spesso gli studi giuridici nel nostro Paese.

Il Suo impegno non si è fermato alla produzione scientifica. La Sua partecipazione al Consiglio Superiore della Magistratura negli infuocati anni dal 1981 al 1986 lo vide fermamente schierato a fianco dei componenti togati – Egli che era di provenienza universitaria ed eletto nell'alto Consesso per voto del Parlamento - nella difesa dell'indipendenza dei giudici, che considerava, conformemente alla Sua formazione politica repubblicana, di interesse vitale per la società e le sue istituzioni.

Da quell'esperienza Vittorio Frosini ricavò motivi di costante attenzione per i temi della giurisdizione e dell'ordinamento giudiziario, ai quali ha dedicato numerosi interventi fino agli anni più recenti.

Siamo stati testimoni, durante quella consiliatura, dell'interesse affatto peculiare che Vittorio Frosini prestò ai problemi della Magistratura di sorveglianza. Anche in quel caso la Sua capacità di antivedere lo indusse ad adoperarsi, organizzando convegni di studio, incontri e sedute consiliari, per la crescita delle funzioni di quei magistrati nel ruolo dei quali Egli scorgeva il completamento essenziale dell'opera, altrimenti vana e talora persino controproducente, della giustizia penale.

*La **Rassegna penitenziaria e criminologica**, che ha avuto il privilegio di annoverare Vittorio Frosini tra i propri indimenticabili collaboratori, vuole ricordarlo specialmente per questa Sua sensibilità verso i problemi della pena e del recupero del reo dei quali seppe riconoscere l'importanza cruciale nella prospettiva di quella società più civile alla quale Egli agognava, vero filosofo e vero giurista.*

GIOVANNI TAMBURINO

**IN RICORDO DI
FRANCESCO SCLAFANI**

Quando mi è stato chiesto di tracciare un profilo del compianto amico Franco Sclafani ho avvertito una immediata reazione di gioia trasformatasi subito in imbarazzo. Cosa scrivere, cosa ricordare di una persona amica la cui scomparsa ci lascia sgomenti ed increduli.

Aver goduto dell'amicizia e della stima di una personalità poliedrica qual'era quella di Franco è stato per me un onore ed una gioia immensa. Le sue doti umani, la discrezione, la riservatezza, la simpatia e la peculiare napoletanità, il suo stile di vita, sempre pronto a porgere una mano a chi sovente a lui si rivolgeva, sempre disponibile nel consigliare e nell'accettare suggerimenti, erano tratti ben noti ad amici, studenti, colleghi cattedratici e a tutti coloro con i quali aveva motivo di collaborare.

Conobbi il professore Francesco Sclafani circa dieci anni fa allorché si presentò presso l'Ufficio Studi e Ricerche per proporre un suo lavoro (in collaborazione) per una eventuale pubblicazione su questa Rassegna, pubblicato poi come numero speciale (n. 3 -1997 - Bibliografia penitenziaria italiana 1975 - 1996) a completamento del primo anno di rinnovata attività della rivista medesima, in occasione della quale Francesco Sclafani entrò a far parte del Comitato Scientifico.

Cultore delle materie criminologiche e penitenziarie, riuscì immediatamente, dopo il conseguimento della laurea, a farsi conoscere nel mondo scientifico ed accademico per le sue straordinarie doti di valente ed acuto studioso, di ricercatore attento e meticoloso.

Da assistente ordinario, nel 1973, presso la Cattedra di Antropologia criminale dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli a titolare della cattedra di Criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza del medesimo Ateneo napoletano, la via fu abbastanza breve.

Le ricerche socio-criminologiche, le numerose pubblicazioni, l'attività che andava svolgendo con le Università italiane ed

estere, con l'Istituto di Ricerche Sociali delle Nazioni Unite, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il Consiglio d'Europa e con i Governi di alcuni Paesi dell'Europa dell'est, con la Direzione generale degli Istituti di Prevenzione e Pena gli hanno consentito una brillante carriera nell'Università Federiciana, fino a fargli raggiungere il titolo di Direttore del Dipartimento di Scienze Penologiche, Criminologiche e Penitenziarie.

Gli studi, le ricerche e gli scritti di criminologia comparata, particolarmente quelli riferiti ai Paesi dell'ex Unione Sovietica hanno trovato consenso di critica da parte di scienziati russi che lo hanno voluto annoverare, appunto, tra i migliori specialisti di criminologia che studiano i problemi vecchi ed attuali della criminalità in Russia e nei Paesi dell'Unione degli Stati Indipendenti (CSI): "... porto come esempio questa pubblicazione ai giovani scienziati russi affinché apprendano dai loro esperti colleghi stranieri a cercare ciò che è realmente necessario per la teoria e la pratica della criminologia (Prof. G. V. DASKOV – Ordinario di criminologia e Vice rettore dell'Accademia statale di giurisprudenza di Mosca). "... di Sclafani io preferisco sottolineare di più il contributo eccezionale sul piano internazionale nel campo della criminologia comparata ... la sua personalità aperta e liberale, la sua capacità di empatia comunicativa hanno fatto di lui se non un portaparola, almeno un esperto ascoltato dei lavori scientifici condotti in Europa Centrale e Orientale. Grazie a lui numerose collaborazioni si sono allacciate tra i membri delle comunità scientifiche delle due metà dell'Europa" (Prof. Denis SZABO – Emerito di criminologia – Università di Montreal).

Il mondo scientifico, gli amici si sentono, sinceramente, vicini alla famiglia e meditano sulla scomparsa di Francesco Sclafani che sarà ricordato per le doti umane, per l'onestà intellettuale e morale e per il rigore scientifico che ha accompagnato la sua carriera accademica.

ANTONIO PARENTE

EDITORIALE

La Rassegna deve ancora una volta – e contiamo sia una delle ultime - concentrare in un solo volume i tre numeri dell'anno 2001. Una decisione che è sembrata necessaria per non ritardare la pubblicazione dei contributi sulla produzione dottrinale e sull'evoluzione della giurisprudenza, costituzionale, internazionale e di merito, per i quali il requisito dell'attualità è particolarmente importante.

Questo numero della Rassegna realizza, almeno in parte, gli impegni presi in occasione del precedente editoriale. Abbiamo seguito il proposito di orientare gli articoli su alcuni temi identificati dalla Rivista.

Il primo che questo numero propone al lettore attiene al rapporto tra punizione ed etica. Gli interrogativi sul fondamento della punizione, essenziali per valutarne con atteggiamento critico le direzioni di sviluppo, vengono proposti sia in una prospettiva universale e personalistica, come nello scritto dettato dall'alta autorità morale del Cardinale Carlo Maria Martini, sia attraverso esperienze – come quelle del prof. Bori e della Fondazione Lanza – che attingono quotidianamente ai fenomeni di multiculturalità, anche religiosa, legati alla proliferazione delle etnie presenti nell'universo carcerario. Va sottolineata l'attualità di queste prospettive, giacché l'impressionante rapidità dello sviluppo dei fenomeni migratori degli ultimi decenni, oltre a lasciare ancora in parte impreparata la nostra Amministrazione, ha finito per riversare nell'universo carcerario troppe delle situazioni di anomia che accompagnano la clandestinità e l'irregolarità dell'immigrato.

Il secondo tema attiene all'argomento della criminalità sessuale. Qui occorre anzitutto che la parola "rimuova la rimozione".

Occorre, cioè, un discorso capace di affrontare senza reticenza un argomento carico di orrore, evitando, al tempo stesso, lo scandalismo e la demonizzazione. Ci sembra che i contributi che presentiamo rechino un segno di razionalità della

quale avverte tuttora la carenza un campo insidioso e insondato quale quello della pedofilia, che meglio dovremmo abituarci a chiamare, come merita, "misopedia": affatto paradossale essendo l'applicazione di un termine la cui radice storica ed etimologica è del tutto incongrua rispetto a comportamenti che rendono i minori vittime di spaventose violenze.

Accanto a questi temi centrali, la Rassegna propone una serie di contributi che spaziano dall'edilizia al lavoro penitenziario, dall'educazione in carcere alla figura del direttore nel rinnovato ordinamento del DAP, dal nuovo codice penale russo, all'interno del quale viene dedicata specifica attenzione alla parte relativa alle sanzioni, ai riflessi della crisi – definita "postmoderna" nel lavoro di Giuseppe Mosconi che apre questo numero della Rassegna – del diritto penale sul sistema penitenziario. Si tratta di approfondimenti che, esplorando aspetti attuali o poco noti dell'esecuzione penale, offrono strumenti di conoscenza non facilmente reperibili e, dunque, particolarmente pregiati.

È stato ampiamente rinnovato il Comitato Scientifico della Rivista. Lo presiede Giovanni Conso presidente emerito della Corte costituzionale. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine, a nome dell'Amministrazione penitenziaria, a lui e ai componenti tutti del Comitato ed il benvenuto agli studiosi di chiara fama che hanno accettato di farne parte. È un buon segno per la vitalità della Rassegna che potrà mantenere e accrescere quel prestigio che tanti anni di lavoro le hanno meritato.

L'Amministrazione, stretta nella morsa del sovraffollamento – se è vero che il numero di 58 mila detenuti presenti non è stato mai raggiunto da circa mezzo secolo in qua –, attraversa un momento carico di difficoltà. Anche la Rassegna vuol contribuire ad affrontarle diventando una sede sempre più aperta di riflessione e confronto.

15 dicembre 2001

GIOVANNI TAMBURINO

**LA CRISI POSTMODERNA DEL DIRITTO PENALE
E I SUOI EFFETTI
SULL'ISTITUZIONE PENITENZIARIA**

GIUSEPPE MOSCONI *

SOMMARIO: 1. Le astrazioni del diritto penale – 2. Pena, opinione pubblica e vendicatività – 3. Conflitti e crisi del diritto penale – 4. La crisi dei tre principi fondativi della pena – 5. Funzioni attuali del carcere. Altri paradossi – 6. L'uscita dal penale: contrasti e mutamento – 7. Proposte e prospettive.

1. Le astrazioni del diritto penale

Se il diritto in quanto tale consiste in una forma di astrazione della realtà che gli consente di operare ovunque i presupposti astrattamente definiti siano empiricamente riscontrabili, ciò è particolarmente vero per il diritto penale. A fronte infatti della realtà particolarmente complessa degli elementi e dei problemi che lo stesso è destinato a gestire, esso opera attraverso un sistema di astrazioni orientate a riassumere e ricomprendere l'universo di quella realtà. Esse sono riassumibili essenzialmente in tre settori, così definibili.

a) Astrazioni dogmatico formali. Riguardano esplicitamente o implicitamente i beni oggetto di tutela, il loro valore, materializzato nella definizione delle fattispecie dalla gradualità delle sanzioni, i fatti e i comportamenti, gli attori degli stessi e dell'iter processuale; le motivazioni e gli atteggiamenti psicologici che reggono i comportamenti perseguiti; i loro effetti; l'efficacia, il senso, le funzioni delle sanzioni; il valore del tempo come unità di misura delle stesse; i valori e i beni oggetto di tutela.

b) Astrazioni contestuali. Si riferiscono alla rappresentazione del complessivo contesto sociale in cui il diritto penale si colloca e al rapporto esistente tra il primo e il secondo. La società in cui

* Università di Padova

il diritto penale si pone è immaginata come una società in cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge; in cui i valori tutelati dalle norme penali sono valori comunemente condivisi dalla stragrande maggioranza dei cittadini, che perciò li rispettano. In secondo luogo la rappresentazione secondo cui la violazione degli stessi, o comunque la lesione della sfera soggettiva di diritti per effetto dell'atto delittuoso, comporterebbe una reazione vendicativa violenta e incontrollabile da parte delle persone offese e della stessa collettività, che il diritto penale è chiamato a prevenire e controllare, avocandosi il monopolio delle funzioni reattive contro gli illeciti. (CASTELLI, 1967; CAVALLA-TODESCAN, 2000).

In terzo luogo il diritto penale viene presentato come strumento insostituibile per garantire la sicurezza tra i cittadini, per rispondere in modo rassicurante ai diffusi sentimenti di insicurezza. Tra allarme per la criminalità, senso di insicurezza, bisogno di reazione punitiva e incapacitante contro il crimine, funzione rassicuratrice del diritto penale viene immaginato, a giustificazione e legittimazione della pena, un continuum univoco, solido e lineare, tale da individuare nella stessa l'unica risposta adeguata alla criminalità, sempre immaginata come dilagante.

Ancora il diritto penale viene immaginato come lo strumento più adeguato per la tutela preventiva e la soddisfazione delle vittime reali o potenziali del reato.

c) Astrazioni fondativo-funzionali della pena. Si riferiscono alle funzioni classiche della pena, in particolare di tipo detentivo. La stessa viene rappresentata come avente carattere retributivo, in quanto rappresenta una afflizione proporzionale al disvalore del reato e al danno sociale dallo stesso provocato; rieducativo, in quanto atta a instaurare un processo trattamentale del soggetto capace di rimediare ai fattori che ne hanno influenzato il comportamento deviante; emendativo, in quanto, la pena è idonea a mutare l'atteggiamento mentale e il sostrato valoriale del reo, riabilitandolo davanti alla società; preventivo, in quanto si immagina che la pena svolga una funzione deterrente tanto rispetto alla collettività, orientandone i comportamenti (prevenzione generale), quanto rispetto ai singoli, posti di fronte alle conseguenze della scelta di un comportamento illecito (prevenzione speciale).

La crisi di coerenza strutturale e di efficacia che caratterizzano oggi il diritto penale non possono sottrarci al compito di porre

l'insieme di queste astrazioni a confronto con la complessità dei rapporti e delle situazioni concrete cui il diritto penale si rivolge.

Per quanto riguarda le astrazioni dogmatico-formali, senza poter qui sviluppare una disamina sistematica della distanza tra le stesse e la realtà cui si riferiscono, è sufficiente considerare, a mò di esempio, la differenza incolmabile tra la tipizzazione dell'elemento soggettivo, cioè psicologico, del reato, operata da diritto (il dolo e la colpa) e la grande differenziazione di motivazioni, di processi mentali, di valutazioni, di criteri, di esperienze che caratterizzano la sfera psichica del comportamento soggettivo, anche sotto il solo profilo della consapevolezza dell'azione. Oppure a come i beni oggetto di tutela da parte delle varie fattispecie, che fanno riferimento a valori generali ed astratti che si pretendono condivisi dalla collettività, non possano non confrontarsi con le differenze e le stratificazioni culturali presenti all'interno della società cui il diritto penale si rivolge, nonché con i mutamenti culturali, recentemente sempre più rapidi, che l'attraversano. Nei paragrafi successivi tratteremo, per quanto schematicamente, un confronto tra le due successive aree di astrazione e la realtà fattuale cui si riferiscono.

2. Pena, opinione pubblica e vendicatività

L' accenno ora fatto alle possibili sfasature tra i beni e i valori tutelati dalla norma e quelli presenti nella cultura diffusa merita un approfondimento.

In primo luogo non si possono non considerare i riflessi che le trasformazioni generali sul piano generale della legittimazione del diritto in rapporto all'opinione pubblica esercitano sul terreno specifico del diritto penale. Il passaggio da un modello di legittimazione di tipo etico-valoriale, fondato su valori generali ed astratti, e decisamente formalizzabili, ad uno di carattere performativo, fondato sulla materialità di esigenze pragmatiche e sull'efficienza dei mezzi adottati a determinati fini riguarda ovviamente anche il diritto penale. In questo senso, esso non è più tanto espressione di valori più o meno presuntivamente diffusi all'interno della collettività, quanto strumento di gestione di emergenze e di problemi più o meno particolari

ed urgenti. D'altra parte esso condivide con il diritto in genere quelle caratteristiche di complessificazione, di disapplicazione, di estraneità, di astrusa tecnicità che determinano una situazione di sostanziale scucitura tra contenuti normativi e opinione pubblica, favorendo una diffusa disaffezione dei cittadini verso le norme.

In secondo luogo va considerato come tutta la più recente analisi sociologica sul mutamento culturale focalizzi e descriva un ampio e profondo processo di allontanamento dell'opinione pubblica da riferimenti di valore, quantomeno stabili e generalizzati. Citiamo, a mò di esempio, l'analisi della secolarizzazione (LUCKMANN, 1969), quella della massificazione monodimensionale della scuola di Francoforte (HORKHEIMER, 1969; MARCUSE, 1970), il modello del consenso-non dissenso (HABERMAS, 1975; OFFE, 1977) i fenomeni di implosione analizzati da Boudrillard (BOUDRILLARD, 1979), fino all'analisi dei valori post-materiali di Inglehart (INGLEHART, 1983), o al nascondimento del senso normativo nel modello sistemico di Luhmann (LUHMANN, 1977, 1979). Complessivamente, da contributi di questo tipo, emerge una situazione in cui è evidente la tendenza ad abbandonare criteri di valore generali ed astratti, ideologicamente o istituzionalmente precostituiti, insieme all'orientamento verso comportamenti rivolti alla soluzione pratica dei problemi posti dalla vita quotidiana, al raggiungimento di un benessere sempre in via di ridefinizione, all'espressione dell'originalità soggettiva sulle definizioni istituzionali, all'attuazione di forme solidaristico-partecipative, come terreno di espressione di una nuova soggettività sociale. L'interiorizzazione delle norme, anche quelle di diritto penale, trova in questo spazio un terreno sempre più problematico.

La seconda astrazione richiamata in questo ambito fa riferimento a un diffuso e incontrollabile bisogno di vendetta violenta contro i comportamenti criminali, che il diritto penale ha la funzione di prevenire e controllare, assumendosi il monopolio del potere sanzionatorio. Essa rimanda al paradosso che sta all'origine del fondamento stesso del diritto penale, così come concepito dalla filosofia giusnaturalista: nel momento stesso in cui lo Stato moderno (e quindi il diritto) si assume il compito di eliminare la violenza dai rapporti sociali, si arroga il potere di esercitarla. A tale paradosso se ne associa, come naturale

implicazione, un altro: o il diritto penale si assume, per delega da parte della società, il compito di reprimere e retribuire in modo razionale e misurato, gli autori dei reati, e allora bisogna presumere che tale disponibilità alla moderazione della risposta già esista nel sentire diffuso, così da privare di fondatezza quel pericolo di distruzione e di violenza incontrollabile cui il diritto penale deve ovviare, e in riferimento al quale si legittima. Oppure esiste un'effettiva possibilità di riconoscimento del bisogno diffuso di ritorsione e di afflizione nella reazione penale, e allora anch'essa non può che essere sostanzialmente violenza e vendetta, al di là delle forme con cui si legittima. Di fronte a questi paradossi è inevitabile trovare una soluzione attraverso l'esame empirico del livello di violenza potenzialmente presente nelle attitudini reattive e vendicative della collettività, attraverso l'analisi, quindi, degli atteggiamenti diffusi verso la criminalità e la pena. Solo la dimostrazione che il bisogno di reazione violenta e vendicativa diffuso nella società è davvero più intenso e distruttivo della sofferenza indotta e della violenza somministrata dalla reazione penale può concretamente rivelare l'esistenza del fondamento della pena, in termini coerenti alla concezione della sua originaria legittimità e legittimazione. In assenza di tale dimostrazione non si potrebbe che dedurre che il diritto penale, anziché strumento di limitazione della violenza nella società, è uno strumento di amplificazione della stessa, con l'effetto, nell'ipotesi più estrema, di risultare privo di ogni ragione d'esistere.

Nella prospettiva di questa verifica, va innanzitutto ricordata l'ambivalenza profondamente connaturata nel sentire collettivo attorno al bisogno di punire. Se all'atto del reo si associa un senso di colpa motivato dall'inconscia identificazione con la sua capacità trasgressiva, la punizione inflitta assume la valenza di un rito purificatore e catartico, che al tempo stesso consente di dare sfogo a quella aggressività che non si vuole e non si può riconoscere. Chi punisce è dunque, a un tempo, trasgressore e giustiziere, assumendo nella propria esperienza la stessa ambivalenza dello strumento punitivo, inteso come *pharmakon*. (GIRARD, 1980, 1987; RESTA, 1992). Un rimedio, appunto, che a un tempo, avvelena (affligge) e cura (purifica). Se questa ambivalenza è dunque messa a fuoco dall'antropologia già come incongruenza costitutiva della stessa punitività,

possiamo a maggior ragione cogliere il senso e l'importanza delle distonie tra legittimazione ufficiale della pena e contraddizioni e incongruenze diffuse nell'opinione pubblica cui la stessa si riferisce, che l'attuale complessità e diversificazione sociale oggi irreversibilmente determinano.

Ma consideriamo poi soprattutto il fatto che le ricerche sul rapporto tra pena e opinione pubblica rivelano molte contraddizioni e sfasature che possono avvalorare questo esito. Molti sono i fattori che portano a non denunciare un reato, compresa una minore gravità attribuita allo stesso, rispetto a quella definita dalla legge. Diversa è assai spesso la scala di gravità dei comportamenti illegali nell'opinione diffusa, rispetto a quella risultante dalla legge penale. Mentre alcuni comportamenti spesso neppure definibili come reati destano disapprovazione, senso di insicurezza e reattività, altri, considerati relativamente gravi dalla legge penale, non raccolgono la stessa disapprovazione da parte dell'opinione pubblica. Diverse sono le sfasature emergenti tra la paura, la disapprovazione morale e le richieste punitive. Ancora molto contraddittorie sono le valutazioni verso la pena e il carcere, così come spesso questa forma di sanzione, tanto frequentemente invocata, secondo i media e i politici, per raggiungere una maggiore sicurezza, finisce agli ultimi posti nelle graduatorie dei mezzi possibili per combattere la criminalità. Questo tipo di rilevazioni già può dare l'idea di quanto astratti e ideologici siano i presupposti che costituiscono il fondamento della legge penale.

Se tutto ciò è vero, come spiegare l'aumento vertiginoso del numero dei detenuti negli ultimi dieci anni, presentato come pretesa rassicurazione rispetto al diffuso senso di insicurezza dell'opinione pubblica?

Sicuramente assai più complicato e articolato è il panorama dell'insieme dei fattori che determinano oggi questo fenomeno, al di là di un diffuso allarme sociale e di una diffusa richiesta repressiva, anche come possibili espressioni del riflusso politico seguito alle tensioni e alle aperture degli scorsi decenni. Crisi politica complessiva, disorientamento istituzionale e sociale di fronte al cambiamento degli equilibri politici precedenti, crisi e disorientamento socioculturale, irrompere di nuove emergenze dalla natura e dagli esiti sconosciuti (vedi immigrazione, guerre, disoccupazione diffusa, catastrofe ambientale, corruzione

politica, criminalità organizzata), in genere il diffondersi di un esteso e incontrollabile senso di incertezza, di una cultura da “stato d’assedio”, possono essere considerati elementi di una profonda crisi sociale (BAUMAN, 1998, 1999). L’incremento del numero dei detenuti può essere indicatore indiretto di questo quadro complessivo.

L’insieme di questi aspetti pongono dunque al centro la questione di ciò che concretamente è l’opinione diffusa, la concreta reazione verso la devianza, di fronte all’intervento penale, al suo estendersi e indurirsi, come possibile riferimento critico, di riscontro empirico, a questo processo. La distanza inevitabile delle norme dal consenso va assunta come dato problematico, motivo continuo di tensioni, conflitti aggiustamenti tra le due dimensioni, probabilmente in continuo movimento e insuperabili, ma tali da meritare più di qualche attenzione analitica.

3. Conflitti e crisi del diritto penale

Uno degli aspetti più significativi che caratterizzano oggi la crisi del diritto penale è la coesistenza, in esso, di due termini che danno luogo ad un’evidente ambivalenza: produzione simbolica e pragmatismo operativo. Da un lato anche questo settore del diritto si particularizza e si pragmatizza, intervenendo nelle situazioni più specifiche e disparate, con l’intento di offrire soluzioni pratiche, attraverso l’espedito punitivo, applicato come rimedio polivalente; dall’altro esso svolge una funzione fondamentale di produzione simbolica, rappresentando le emergenze di turno e costruendo, di volta in volta, figure di pubblici nemici, che solo esso appare in grado di combattere. La coesistenza di questi aspetti pone il problema se questi due termini siano destinati a comporsi in un quadro di complementarietà funzionale, o se non possano che produrre contraddizioni ingovernabili. Così posta, l’alternativa è probabilmente troppo schematica, dal momento che la situazione appare assai più complicata di questa rigida dicotomia.

Infatti, ad una lettura più approfondita, l’individuazione dei termini di ambivalenza ora richiamati appare assai più complessa e problematica, piena di ambiguità, sovrapposizioni

e sfaccettature. Se consideriamo infatti le norme penali che più chiaramente rivestono una funzione strumentale, come quelle che tendono ad attenuare il carattere repressivo ed afflittivo del diritto penale, (forme di depenalizzazione, di amministrativizzazione delle sanzioni, di attenuazione dell'afflittività e restrittività della pena, di mutamento in senso garantista, o meno ritualista, delle procedure), esse rappresentano un livello del diritto penale in cui alla permissività si unisce il carattere prettamente pragmatico delle disposizioni, molto più orientate ad amministrare adeguatamente la quantità dei problemi sollevati dall'applicazione di un qualche tipo di sanzione restrittiva alla complessità della realtà sociale di oggi; a raggiungere su questo terreno risultati pratici, più che ad affermare o realizzare principi teorici astratti. È però evidente il carattere anche simbolico di questi provvedimenti, in quanto rappresentano il volto riformatore, democratico, laico e garantista delle istituzioni, in particolare dell'apparato del controllo penale. Per altro verso i provvedimenti che rivestono un valore prevalentemente simbolico restrittivo, come le produzioni legislative di carattere emergenziale, non sono esenti da una certa pragmaticità, in quanto essi pure mirano ad attuare tecniche di controllo e a raggiungere risultati concreti, quali la produzione di un clima di allarme sociale, la definizione di pubblici nemici, la rappresentazione della capacità e dell'efficacia repressiva delle istituzioni.

Il punto limite di questa tendenza è rappresentato dall'assunzione, da parte del diritto penale, di funzioni puramente pragmatiche di gestione della devianza come rischio sociale, attraverso una gamma disparata e diversificata di interventi, accomunati dall'unica coerenza della congruità rispetto allo scopo. Questo orientamento mette in luce come il diritto penale operi sempre meno come risposta individualizzata a singoli soggetti e comportamenti, con il compito di retribuire, o rieducare, mentre tende ad amministrare interi gruppi, settori e processi sociali, con provvedimenti che rispondono ad un calcolo statistico delle probabilità di successo o di fallimento nella gestione della devianza (WILSON, 1983; FEELEY, 1994; DE GIORGI, 2000; WACQUANT, 2000).

Incapacitare, differenziare, dislocare, individualizzare, razionalizzare, revocare, allargare o restringere misure o bene-

fici, riformare pragmaticamente sono tutte tecniche di gestione della devianza come fenomeno sociale complessivo, secondo il paradigma del controllo del rischio.

Si direbbe in definitiva che la delicatezza della materia con cui il diritto penale ha a che fare, la crucialità della stessa sotto il profilo del senso collettivo di sicurezza, del controllo e dell'amministrazione della violenza, dell'organizzazione del consenso, favoriscano il complicarsi, il sovrapporsi, lo scontrarsi dei termini di ambivalenza del modello considerato. A causa di ciò più precaria ne risulta l'integrazione e la capacità operativa. Il campo del diritto penale si presenta infatti particolarmente soggetto a continue e contraddittorie variazioni, come effetto di evidenti manifestazioni di conflitto, di strumentalità e di contrattazione politica, il che rende la situazione altamente instabile e contraddittoria.

Ciò appare tanto più evidente se si considera la tendenza da tempo in atto a rispondere ai problemi più disparati in termini penalistici. Una innumerevole quantità di norme, orientate a risolvere pragmaticamente singole questioni, secondo i caratteri prevalenti assunti oggi dal diritto, contengono disposizioni di carattere penale, a garanzia dell'efficacia della norma. Di fronte alla sempre maggior difficoltà dell'iperproduzione normativa a risultare incisiva presso i settori cui si rivolge, la norma penale appare assumere la funzione di un feticcio, riassuntivo in sé delle possibilità di applicazione; come si è già ricordato, di una ricetta valida per tutte le malattie. Ma ciò non può che sortire un triplice effetto negativo: la produzione di un insieme caotico e faragginoso di norme, non riconducibili ad un sistema organico, difficilmente coordinabili e interpretabili tanto sul piano della coerenza logica e valoriale, quanto su quello operativo. L'impossibilità, da parte delle agenzie preposte a rilevare le violazioni e a far rispettare le norme, di svolgere efficacemente i propri compiti. Lo stato di saturazione dei tribunali penali e delle strutture penitenziarie, oberate di un carico che rischia di determinare una definitiva paralisi. Inefficacia ed estrema selettività dell'intervento penale, a svantaggio dei soggetti più deboli e marginali, appare essere il risultato più evidente di questo stato di cose. (MOCCIA, 1995; PAVARINI, 1996). Eppure esso appare innescare una spirale destinata ad aggravare progressivamente la situazione. Quanto

più la legge penale si rivela inefficace, tanto più tende ad essere prodotta in termini quantitativamente più estesi e qualitativamente più afflittivi, amplificando la contraddittorietà del rapporto tra crisi e indurimento dello strumento penale. Quanto più si vorrebbero trovare soluzioni ispirate a criteri di razionalità tecnica, tanto più si rivela la tendenza a ricorrere a soluzioni irrazionali e repressive. Le tendenze riformatrici in senso liberale e garantistico, vengono così periodicamente vanificate da nuove svolte restrittive, indotte da retoriche e climi allarmistici, che nessun orientamento di apertura appare in grado di prevenire. Tutto ciò in definitiva non può che tradursi in ulteriore crisi di legittimazione dello strumento penale, di sfiducia da parte della pubblica opinione, il che appare ulteriormente rilevante e significativo ai fini del problema del rapporto tra pena e sentire diffuso, la cui rilevanza nell'economia del nostro discorso abbiamo poco più sopra considerato.

4. La crisi dei tre principi fondativi della pena

È da tempo acquisita la consapevolezza della crisi dei tre classici principi fondativi della pena; ma ai riferimenti più noti su cui si basa tale constatazione, la crisi attuale del carcere e del diritto penale aggiungono ulteriori, più particolari elementi. Consideriamoli in successione:

A) Crisi del principio retributivo. Esso sancisce, come noto, la proporzionalità della pena alla gravità del reato, cosicché reati di uguale gravità dovrebbero essere puniti con sanzioni altrettanto gravi. Tale principio appare da sempre disapplicato, data, da un lato, la grande varietà di regimi carcerari, a seconda delle linee amministrative e delle caratteristiche strutturali delle diverse istituzioni; dall'altro la diversa afflittività della pena, in relazione allo status sociale del condannato. Ma la proporzionalità della pena è andata ulteriormente in crisi con il superamento dell'economia di mercato in cui la stessa si era sintonicamente definita. La postmodernizzazione dell'economia si può porre in relazione con un analogo processo in materia penale, per cui, sulla proporzionalità e la retributività, che segnavano l'equilibrio dello scambio mercantile, sono le

sopra ricordate funzioni simboliche e pragmatiche a prevalere. Così, ad esempio, la condanna pare assumere una maggiore importanza sotto il profilo simbolico, a conclusione della fase processuale, che sotto quello concretamente applicativo (MOSCONI, 1992, a; PAVARINI, 1996: 83-85).

Ma il criterio di retribuitività proporzionale appare messo definitivamente in crisi dall'introduzione delle misure alternative. La modulazione della durata della pena non sulla più solo base della gravità del reato, ma della condotta del detenuto in carcere e delle condizioni oggettive del suo ipotetico reinserimento, spostano definitivamente i criteri di quantificazione dell'afflittività penale.

Il fatto è che le stesse misure alternative, sul piano applicativo, non appaiono rispondere ad alcun criterio di certezza e di razionalità, così da rispettare un pur minimo livello di garantismo. Infatti possiamo osservare, in proposito, due fenomeni:

1) Non esiste nessuna relazione tra l'assunzione di provvedimenti che introducono nuove misure alternative o che ne estendono l'applicabilità, e l'andamento della popolazione detenuta. Ad esempio, dopo la riforma del '75, che ha introdotto le prime misure, la popolazione detenuta ha continuato gradualmente, ma costantemente, a crescere fino al 1986, quando venne approvata la legge Gozzini, e tale tendenza riprese nel periodo immediatamente successivo, fino a livelli di molto superiori a quelli precedenti all'introduzione della legge stessa. Neppure la recente legge Simeone-Saraceni, che pure ha esteso l'ottenibilità in astratto delle misure alternative, appare aver calmierato la crescita della popolazione detenuta, che ha recentemente raggiunto, dal dopoguerra, i massimi storici (53.000 unità).

2) Non è affatto scontato che l'estensione, in termini di legge, dei presupposti che consentono l'applicazione delle misure alternative, si traduca in un effettivo aumento della loro concessione. Si può infatti notare come, all'indomani dell'approvazione della legge Gozzini, nonostante l'introduzione di modifiche normative atte ad ampliare, in astratto, la concedibilità dei vari benefici, la maggior discrezionalità attribuita ai giudici si sia tradotta in una contrazione generalizzata della

concessione degli stessi e in un corrispondente aumento, sia relativo che assoluto, dei rigetti.

Nel suo complesso, comunque, in termini assoluti, l'area di applicazione delle misure alternative tende a crescere, nel senso che, al di là delle fasi alterne nell'andamento delle concessioni, sempre maggiore è il numero di soggetti che risultano affidati, agli arresti o in detenzione domiciliare, sottoposti a libertà vigilata o controllata. Tale area cresce parallelamente e in concomitanza con il crescere della popolazione reclusa, delineandosi così una crescita complessiva dei soggetti sottoposti a controllo penale, all'interno e all'esterno del carcere.

In sintesi l'idea che l'estensione dell'intervento penale "soft" segni una decisa tendenza nella prevedibile riduzione dei massimi di pena, all'insegna di una nuova, più contenuta retributività, appare del tutto infondata, inserendosi il fenomeno in una più ampia ridefinizione del sistema di controllo sociale.

Una spiegazione può essere ipotizzata a due livelli:

a) Il carcere resta costantemente al centro della struttura e della natura delle cosiddette misure alternative. Infatti, sia che le stesse siano pensate come strumento di reintegrazione graduale del soggetto nella normalità dei rapporti sociali, sia che vengano concepite come strumento di controllo interno all'istituzione, in quanto l'aspettativa della loro concessione induce il detenuto a comportamenti più disciplinati e a spirito di sopportazione, il carcere resta al centro del discorso. Nel primo caso come costante minaccia in caso di violazione delle regole trattamentali o di recidiva; mezzo perciò di azione preventiva. Nel secondo come oggetto e centro della funzione disciplinare che la potenziale concessione di benefici riveste.

b) A un livello di maggiore profondità si può pensare che, al di là delle estemporanee variazioni legislative, si annidino, nel sommerso del rapporto che connette il carcere all'organizzazione sociale, molti fattori e processi, cui già abbiamo accennato nel corso del par. 2, i quali fanno del carcere un indicatore particolarmente significativo della crisi della società, del suo sistema di controllo, dei processi di destabilizzazione e di disgregazione sociale che l'attraversano, delle culture variamente emergenziali che si diffondono, tanto all'interno delle

istituzioni preposte all'applicazione del diritto (magistratura, polizia, amministrazione penitenziaria) (MELOSSI, 1988), quanto più in generale, anche se in termini, come si è visto, assai più complessi e distonici rispetto alle retoriche del controllo sociale, dell'opinione pubblica nel suo complesso.

B) Crisi del principio preventivo. È altamente controverso il fatto che la minaccia rappresentata dalla sanzione penale svolga un'efficace opera di deterrenza verso i comportamenti illegali. Basti considerare, sul piano della prevenzione speciale, cioè rivolta ai singoli soggetti, l'elevato tasso di recidività, all'interno dell'area di soggetti che hanno sperimentato gli effetti afflittivi della violazione della legge. Sul piano della prevenzione generale non possiamo non trascurare il fatto che molto spesso, proprio nelle realtà in cui si adottano inasprimenti di pene, si registrano tendenze all'incremento della criminalità e di aggravamento delle sue manifestazioni. Così come non è difficile, quando si riscontra una simultaneità tra indurimento dell'intervento repressivo e diminuzione della criminalità, come nella recente realtà nord-americana, associare quest'ultimo aspetto a variabili diverse dal primo.

Del resto non è difficile intuire come un indurimento dell'intervento repressivo non appare linearmente destinato a rafforzare sentimenti di sicurezza. Anzi esso appare destinato a rafforzare un circolo vizioso in base a cui quanto più cresce il numero dei denunciati, dei condannati e dei detenuti, tanto più si enfatizza l'immagine del pericolo criminalità, che, in via repressiva, si vorrebbe combattere, e tanto più possono crescere i sentimenti di insicurezza. Questi, a loro volta, possono incrementare l'attitudine denunciatoria diffusa, un ulteriore inasprimento delle pene, come risposta alle istanze sottese alla stessa, con conseguente rappresentazione di un più elevato livello di criminalità e l'induzione di un più intenso allarme sociale; e via di seguito, in una spirale repressiva potenzialmente senza limiti. Per non dire, d'altra parte, degli effetti destabilizzanti della crescita della popolazione detenuta, possibile fonte di conflitti e tensioni, nonché condizione ottimale per il radicarsi e il diffondersi di futuri comportamenti devianti.

C) Crisi della funzione rieducativa. Questo è l'aspetto forse più significativo della crisi della pena, perché intacca la

sua immagine più progressista e avanzata. Eppure anch'essa appare appartenere ad una fase ormai superata dell'evolversi della cultura istituzionale, e più in generale, sociale. Il quadro di sfondo è costituito da quella crisi delle motivazioni valoriali, che abbiamo più sopra descritto. Se non esiste una corrispondenza univoca tra valori tutelati dalla norma penale e valori diffusi, è da chiedersi a quali valori debbano essere rieducati i condannati, che senso abbia pretendere dagli stessi un modello di normalità che nella cultura diffusa appare sempre più precario. In secondo luogo la stessa crisi del Welfare State, la riduzione delle spese per interventi sociali, l'enfasi attribuita alla libera iniziativa individuale tolgono spazio economico e culturale alle tematiche assistenzialistiche, quindi anche agli interventi di tipo rieducativo e pedagogico; tanto più che, nella nuova logica di distribuzione della spesa pubblica, essi, se efficacemente attuati, appaiono eccessivamente costosi.

Ciò è aggravato dal fatto che lo stato di sovraffollamento del carcere rende assolutamente ingestibile la disparità tra risorse disponibili, in termini di operatori ed attività trattamentali, e numero di "utenti". Per non dire del fatto che elementari concetti pedagogici fanno dubitare dell'efficacia di un trattamento educativo cui il discepolo è forzatamente e autoritativamente sottoposto, quindi contro sua voglia; tanto più in un ambiente deteriore e deteriorato, artificiale ed estraneo rispetto al contesto in cui si dovrebbe venire reintegrati (MOSCONI, 1991).

Ma soprattutto è il tipo di composizione che caratterizza oggi la popolazione detenuta a dimostrare lo scarso fondamento che può oggi presentare l'idea di rieducazione. Essa è infatti costituita, per oltre il 70%, da soggetti imputati o condannati per più o meno piccoli reati contro il patrimonio; per oltre il 30% da soggetti il cui comportamento deviante è connesso allo stato di tossicodipendente; per una percentuale ormai superiore al 25% da immigrati extracomunitari.

Con riferimento ai primi, si possono dare due situazioni opposte. Soggetti alle prime esperienze, per i quali il comportamento illegale ha carattere sostanzialmente occasionale; che quindi non richiedono interventi rieducativi in

senso pieno; mentre, al contrario, l'esperienza del carcere può costituire causa di rottura traumatica del proprio sistema di relazioni e del proprio equilibrio esistenziale, nonché di socializzazione reattiva a valori socialmente negativi, imperanti nella cultura carceraria. Cosicché il carcere, lungi dal rieducare, tende a radicalizzare le tendenze criminogene.

Oppure soggetti da tempo dediti ad attività delinquenti, elette a sistema di vita. Per questi, un episodio detentivo in più o in meno non fa molta differenza, rispetto a un modello esistenziale che ormai fa del carcere un elemento di routine. La stessa offerta di un lavoro dignitoso e consistentemente retribuito, ammesso che sia ottenibile, nell'attuale struttura del mercato del lavoro, difficilmente distoglierebbe questi soggetti dalle loro attività decisamente più redditizie, quantomeno in termini brevi. Solo i "raggiunti limiti di età" li indurranno a cambiare sistema di vita, per salvare il salvabile di una vita totalmente dissestata, tra disordini comportamentali e affezioni penali.

Se poi l'attività delinquentia contro il patrimonio si connette all'affiliazione ad un'organizzazione criminale, si può ritenere che essa sia espressione di una "scelta di criminalità", volontaria e motivata, tale da non essere facilmente destrutturabile, tanto più se si tiene conto delle precarie risorse trattamentali dell'istituzione. Anche in questi casi, a far cambiare atteggiamento da parte del soggetto sono più le dinamiche interne all'orfanizzazione di appartenenza che la possibile influenza dell'intervento rieducativo.

Per quanto riguarda i tossicodipendenti, lo stesso legislatore, con la normativa orientata a sostituire l'intervento terapeutico all'esperienza detentiva, ha evidenziato la inadeguatezza della sanzione detentiva a carico degli stessi. È evidente che il carcere, nel quale peraltro, come noto, circola tranquillamente ogni tipo di droga, non può rappresentare un valido strumento per la disintossicazione di questi soggetti, né tantomeno un mezzo efficace per ricostruire in modo adeguato il loro sistema di relazioni, tanto che si potrebbe dubitare che per gli stessi siano rispettati (e rispettabili) i principi dell'art. 27 della Costituzione.

Quanto agli immigrati, è la stessa normativa che ne prevede l'espulsione in caso di imputazione o che ne incentiva la scelta di ritorno in patria, a testimoniare quanto la detenzione a carico degli stessi non venga concepita in chiave rieducativa, ma puramente incapacitativa; per non dire di quanto più difficile sia attivare per gli stessi risorse trattamentali, in termini di opportunità di lavoro o di adeguati riferimenti sociali di relazione.

A riscontro dell'inconsistenza della funzione rieducativa della pena rileviamo altri due elementi: a) l'alto numero di recidivi presenti in carcere (mediamente circa il 70% della popolazione detenuta), per i quali l'iterazione della "terapia penitenziaria" assume i tratti di una ossessiva, quanto improduttiva "coazione a ripetere". b) Il fatto che, nella concessione delle misure alternative si tiene molto più conto del carattere rassicurante delle condizioni esterne di cui l'ex-detenuo potrà fruire, che del suo comportamento e dei progressi trattamentali in carcere, cosa di cui i giudici non sembrano, a buon diritto, particolarmente fidarsi, rivelando così la cattiva coscienza del diritto e dell'istituzione (MOSCONI-PAVARINI, 1993).

La crisi evidente dei tre principi di legittimazione della pena, resa irreversibile dal logorarsi delle condizioni storiche, economiche e culturali, che ne erano all'origine, si inserisce a buon diritto nella recente più generale trasformazione culturale più sopra richiamata: dalle ideologie e le teorie, come spiegazioni generali ed astratte della realtà e grandi narrazioni sui mezzi necessari alla soluzione dei problemi dalla stessa sollevati, alla adozione di saperi tecnologici e di mezzi pragmatici per la gestione degli stessi. Così anche la pena detentiva risulta legittimarsi oggi principalmente in base a criteri di efficienza, di razionalità tecnica, di progressismo laico e pragmatico-operativo. Ma la questione della criminalità, della violazione della sfera di integrità soggettiva, patrimoniale e fisica, della minaccia alla sicurezza, costruita ed enfatizzata come bene collettivo messo in pericolo da vari stereotipi di "straniero", non è questione facilmente risolvibile con meri espedienti tecnici. L'irrazionalità, l'emotività che permeano questa sfera dell'esperienza, insieme alla crisi definitiva delle ideologie e

delle filosofie, lasciano il campo al pragmatismo di processi regressivi informali, che sembrano avanzare in direzione opposta ai raggiunti standard di civiltà e di tutela dei diritti soggettivi. D'altro canto l'inevitabile deteriorarsi delle condizioni interne, connesso al rafforzarsi delle istanze disciplinari, fondate sulla premialità, e soprattutto al sempre più elevato sovraffollamento, rimanda a criteri di legittimazione assai più generici e primitivi dei tre, classici, sopra riportati: quelli dell'inevitabilità del carcere in ogni forma di società, della necessità della vendetta sociale, come ritorsione giusta e necessaria contro chi mette in pericolo la convivenza civile, dell'imposizione coattiva di un modello di normalità sopra chi ha manifestato il proprio disadattamento, senza attenzione alla qualità ed all'adeguatezza dei mezzi usati.

In questo contesto prevenzione, rieducazione, retribuzione, se perdono, ripetiamo, la loro fondatezza storica e teorica, possono continuamente riemergere, tradotti in chiave strumentale-simbolica, sacrificati tra molte contraddittorietà, prodotti episodicamente per rassicurare, giustificare, decidere, sperimentare, reprimere, promettere, in un caleidoscopio di messaggi e di simboli tanto incoerente quanto proteso a conservare una realtà sempre più cupa, quanto tendenzialmente inamovibile.

Ciò può determinare, nei rapporti tra i tre principi, dinamiche particolari, con particolare riguardo alle funzioni della pena, Pavarini sottolinea come la crisi di uno o più di essi, causata da limiti strutturali o da mutamenti culturali, determini la sua sostituzione con una maggior enfasi attribuita a uno o più degli altri (PAVARINI, 1996).

Ad es. l'evidente crisi della funzione rieducativa, causata dalle inadeguatezze strutturali e da una nuova enfasi posta sugli elementi di controllo, viene compensata dall'assunzione di maggiore importanza delle funzioni di prevenzione generale. Ma, in realtà tutte le funzioni e i criteri di legittimazione della pena restano in astratto possibili, e si conservano come intercambiabili. Una volta che rimanga come irrinunciabile la necessità di punire, come dato di fatto istituzionale e culturale inevitabile, avulso da ogni verifica di realtà, tutte le giustificazioni sono plausibili,

necessarie e intercambiabili, al di là dell'evidente inapplicabilità e incongruenza dei principi su cui si reggono. Emerge qui un evidente paradosso, per cui, ancora una volta è il livello di astrazione e di schematizzazione predefinito, che caratterizza i fondamenti del diritto penale e della pena, a consentire, insieme all'irrilevanza degli elementi di realtà, l'intercambiabilità/coesistenza di tutte le giustificazioni della stessa, in quanto tutte, in linea di principio, ritenute necessarie, fondate ed operanti. Una volta acquisita stabilmente la dimensione della necessità fondante dell'astrazione nel diritto penale, diviene paradossalmente impossibile fondarne la coerenza teorica, in termini di funzioni e di valori. È d'altra parte quella stessa astrazione a produrre effetti contrari ai principi che dovrebbero legittimarla. Essa infatti consente l'applicazione della pena a masse di soggetti rispetto ai quali, se considerati nella loro concreta dimensione di vita, la pena stessa risulta misura del tutto estranea e inadeguata, cosicché, oltre ad apparire strutturalmente sproporzionata alla loro dimensione motivazionale, non può che risultare incapace tanto di rieducare, quanto di prevenire, quantomeno nel senso della prevenzione speciale.

Per altro verso, il conflitto tra funzioni dichiarate e funzioni latenti del diritto penale, coincidenti con la sua operatività di fatto, determina da parte del diritto penale stesso, insieme alla incapacità di prendere concretamente in considerazione i soggetti cui si rivolge e il contesto culturale cui intende riferirsi e che dà per acquisito, anche la violazione di diritti soggettivi, il disconoscimento di bisogni sostanziali, l'incapacità di tutelare gli interessi dei più deboli, la selettività, a loro svantaggio, tanto delle fattispecie di delitto, quanto dell'operatività concreta delle stesse.

5. Funzioni attuali del carcere. Altri paradossi

Cosa si annida nel sommerso del rapporto tra diritto penale, carcere e società, tale da dar luogo alle contraddizioni e agli ingovernabili deflussi più sopra descritti? Una via di ricerca può essere tracciata dalle rilevazioni di altri paradossi che

caratterizzano l'istituzione carceraria e il suo rapporto con la realtà sociale. Consideriamo i seguenti:

- Il carcere è un residuo marginale, anonimo e poco considerato della società, ma, al tempo stesso, ne è lo specchio più fedele e significativo, apparendo al suo interno rappresentate, per quanto spesso in modo mostruosamente deformato, molte delle caratteristiche e delle tendenze che la contrassegnano. Così esso rappresenta un sintomo pregnante della continua tensione tra cambiamento e conservazione, tra progresso e regresso delle istanze democratiche.
- È significativo rilevare come questi conflitti, che riguardano i fondamenti dell'organizzazione sociale e la sua continua evoluzione, si sviluppano in realtà attorno a una questione primitiva e ancestrale, quale quella della violenza, della vendetta, per quanto legalizzata, della sofferenza, per quanto legalmente irrogata.
- Il carcere concretizza uno degli effetti più significativi, quanto drammatici, del rapporto tra diritto e società. Esso rappresenta certamente, da un lato, un impatto fisico delle norme scritte sui rapporti sociali, una materializzazione del diritto penale e penitenziario in strutture, organizzazioni, rapporti, gerarchie; eppure esso rappresenta il dominio del non diritto, dove tutto accade per rigidità fisica delle strutture, dei processi, delle connessioni; dove su tutto regna l'arbitrio, l'inerzia, la ragione ferrea del controllo e della sicurezza, la non giustiziabilità delle norme e dei diritti pur affermati in linea di principio.
- Il carcere se da un lato sfugge, è ignorato e rimosso, dall'altro riassume in sé un enorme e variegato potenziale di produzione simbolica. Ad esso si riferiscono infatti le immagini del pericolo, della sicurezza, del castigo, del nemico, dell'autorità e dell'autorevolezza del diritto e dello stato, dell'onestà, della giustizia, ed altro ancora. Una specie di rimosso collettivo, che proprio perché tenuto nascosto e dimenticato, può emergere all'improvviso, destando le suggestioni e le emozioni più disparate e incontrollabili.
- Nonostante l'analisi e la denuncia degli aspetti più retri e meno accettabili dell'istituzione carceraria, e il deli-

nearsi di una serie di proposte riformatrici, volte al loro superamento, il processo di sovraffollamento ha raggiunto limiti senza precedenti, quantomeno negli ultimi decenni, con un deciso deterioramento delle condizioni di vita interne. Nonostante, dalla legge Gozzini in poi, grande enfasi sia stata attribuita alle funzioni e ai possibili effetti delle misure alternative, si sono radicate, sia sul piano normativo che applicativo, tendenze restrittive, che ne hanno determinato il sostanziale svuotamento.

- La nuova importanza attribuita, a partire dalle misure alternative stesse, alla funzione rieducativa della pena, con relativo approfondimento degli aspetti assistenzialistici e tecnico-pedagogici ad essa connessi, ha coinciso con una maggiore enfasi ai meri aspetti custodialistici, repressivi, incapacitanti, dell'istituzione carceraria.
- In senso ancora più deciso il contrasto tra il fatto che, mentre si legittima l'estensione delle misure alternative al carcere con il fatto che è necessario fare sempre più a meno dello stesso, in quanto criminogeno, poi nuova enfasi viene data alla reclusione, in quanto necessaria a assicurare la popolazione dal diffondersi sempre più preoccupante della micro-criminalità, affrontabile solo con le politiche della "tolleranza zero"

Se, come si è sottolineato più sopra, crisi e sovraffollamento dell'istituzione, da un lato, e disposizioni legislative, dall'altro, non sono particolarmente correlate, entrambe sono piuttosto il sintomo dei legami strutturali che connettono il carcere alla società, del clima culturale in cui questo rapporto si colloca, dell'ambivalenza che caratterizza questi aspetti. Il continuo bisogno di produrre nuove figure di nemico, di controllare fasce emergenti di marginalità, non è che un aspetto della complessità e dell'oscurità di queste relazioni.

Ma è proprio riferendoci a questa dimensione del rapporto sommerso tra carcere e società che è possibile indagare più a fondo sui motivi della non riformabilità del carcere, del progressivo deteriorarsi dell'istituzione, così come delle ambivalenze e delle contraddittorietà che hanno caratterizzato la legislazione penitenziaria nell'arco degli ultimi vent'anni.

In sintesi, nella prospettiva di questa ricerca, potremmo rilevare che, quanto più il carcere appare attraversare una crisi di legittimità, che ne pone i fondamenti al centro di ricerche e dibattiti, tanto più la sua realtà tende ad indurirsi e a deteriorarsi. Così assistiamo al paradosso che, tanto più il carcere si deteriora e rivela la sua irrazionalità ed inutilità, tanto più appare come legittimato ed accettabile, in base a criteri sempre più estranei alla razionalità classica dei fondamenti dell'istituzione. È in questo contrasto che la coerenza della fondatezza della pena si infrange; nello scontro di queste opposte tensioni, essa si frammenta in una miriade di funzioni e di aspetti, che ne definiscono non solo la polifunzionalità, ma anche la crisi di credibilità.

Attorno alla pena detentiva si agitano e si esprimono luoghi comuni della vecchia e della nuova cultura, necessarietà ancestrali, residui ideologico-istituzionali, inamovibili concrezioni burocratico-amministrative, conflitti tra settori amministrativi per il controllo delle rispettive aree di influenza, sperimentazioni operative e innovative, processi di ristrutturazione tecnico-organizzativa, di ridefinizione dei problemi d'intervento, aperture e innovazioni, frammenti di proposte di riforma in senso progressista, aspettative di reale cambiamento. Il tutto circolante in una caotica mescolanza.

È in questo contesto che si aprono tensioni e dialettiche tutte da verificare, comunque non riducibili alla banalità del dato di fatto acquisito, per cui si pretenderebbe che a maggiore repressione penale debba corrispondere maggiore sicurezza, all'insegna di un ottimismo funzionale e ideologico. Qui i principi di prevenzione, rieducazione, retribuzione possono continuamente riemergere, tradotti in chiave strumentale-simbolica, sacrificati tra molte contraddittorietà, prodotti episodicamente per assicurare, giustificare, decidere, sperimentare, reprimere, promettere, in un caleidoscopio di messaggi e di simboli tanto incoerente quanto proteso a proteggere una realtà sempre più cupa e tendenzialmente inamovibile.

In sintesi potremmo dire che, nell'incertezza di riferimenti teorici e dottrinali, di linguaggi, nel guazzabuglio contrastante di orientamenti normativi, di tentativi e di discorsi, di modelli

e metodi di intervento che caratterizzano oggi il sapere sulla pena e sul carcere, prevalgono di fatto i seguenti aspetti:

- Un atavico, malcelato bisogno di vendetta, che induce a ritenere il carcere come strumento inevitabile e necessario per infliggere sofferenza a chi ha violato le leggi della società.
- La convinzione che il carcere costituisca lo strumento più efficace per garantire la sicurezza nei rapporti sociali, per prevenire il dilagare della criminalità e per rispondere in modo rassicurante alle paure e ai bisogni di reazione al crimine diffusi nella popolazione.
- Il bisogno di proteggersi da determinate figure sociali considerate come particolarmente pericolose, quali gli immigrati clandestini o irregolari, i tossicodipendenti, la manovalanza della criminalità organizzata.
- La necessità di garantire, nel carcere, condizioni ordinate e disciplinate di convivenza, come essenziali a prevenire più estesi disordini e il compimento di nuovi reati dopo l'uscita dall'istituzione.
- Il concetto di normalità come affidabilità sociale, intesa come disponibilità di mezzi materiali, culturali e di status che facciano ritenere il soggetto come autosufficiente e incapace di azioni imprevedibili ed antisociali.
- La difficoltà economica e organizzativa di attivare, attraverso le misure alternative, interventi assistenziali e risorse abitative, lavorative, relazionali, in termini adeguati ad un reale reinserimento.
- Il tentativo, a tratti sussultorio ed esasperato, di ricucire un consenso tra le istituzioni e il sentire collettivo, per cui quanto più lo stesso appare indecifrabile, imprevedibile, astinente e disaffezionato, tanto più si crede comunque, da parte delle forze politiche, di rispecchiarne le aspettative, promuovendo scelte definitivamente repressive.
- L'uso del carcere per gestire le relazioni problematiche che si determinano nel quadro complessivo della globalizzazione del mercato del lavoro tra occupazione e disoccupazione, inclusione ed esclusione, riqualificazione e dequalificazione dei ruoli produttivi.
- Il probabile riemergere, in un certo senso, delle funzioni del carcere come strumento di controllo del mercato del

lavoro della forza lavoro immigrata, ai fini di garantirne la disponibilità dell'offerta.

È questo concorrere di elementi che può dare ragione delle inadeguatezze e delle contraddittorietà più sopra rilevate.

6. *L'uscita dal penale: contrasti e mutamento*

Se nel panorama ora delineato ci chiediamo quali prospettive si aprano per il diritto penale, appare evidente un progressivo ridimensionamento dell'attenzione data all'interpretazione della lettera della norma, alla coerenza della sua applicazione, per gestire di fatto, in modo ondivago tra la dimensione simbolica e quella pragmatico-funzionale, i sistemi di relazione che si svolgono e si sviluppano attorno allo strumento penale, nel rapporto tra istituzioni e società. Questi vanno letti tanto nella loro dimensione funzionale, rispondente all'insieme contrastante di elementi che abbiamo appena più sopra richiamato, quanto in quella più propriamente relazionale, come contesto di rapporti tra soggetti e tra ruoli.

In questo quadro caotico e contraddittorio il carcere, nonostante abbia toccato, ancora una volta paradossalmente, i massimi livelli storici di sovraffollamento, pur restando un elemento fondamentale, sotto il profilo simbolico, dell'enfasi attribuite ai temi della sicurezza e della lotta alla criminalità, vede in parte ridimensionata, su questo terreno, la propria egemonia, per l'emergere, al suo fianco, di altre dimensioni. Se dovessimo definire quali prospettive, da questo punto di vista si stanno effettivamente delineando, sembrano oggi contrapporsi due diversi modelli di gestione della devianza penale e di attuazione di politiche di sicurezza:

a) Le politiche attuariali (zero tolerance), già più sopra considerate, consistono in una serie di interventi di controllo, di sorveglianza e di repressione dislocati nel territorio, in base ai quali non è più tanto l'illegalità come comportamento e responsabilità soggettiva ad essere oggetto del controllo, quanto un calcolo del rischio, rappresentato dalla presenza di gruppi, categorie di soggetti, fenomeni pericolosi o inquietanti, condizioni di insicurezza, ad ispirare il tipo di interventi. Gli stes-

si vengono perciò differenziati per diversi livelli e contesti di pericolosità, orientandosi perciò verso particolari zone o categorie di persone. Tutto ciò si traduce in operazioni di valutazione delle probabilità del verificarsi di fenomeni criminali o insicurizzanti, di selezione delle aree di rischio da sottoporsi a particolare sorveglianza, di intervento selettivo, contenitivo o incapacitante, verso determinate categorie di soggetti, a prescindere dal loro effettivo comportamento e da eventuali responsabilità, di differenziazione delle forme di controllo e repressive, a seconda dei gruppi di soggetti, delle aree, delle situazioni, delle condizioni, nell'ottica della prevenzione e della neutralizzazione.

Tali politiche si dispiegano tra una prassi tecnico-informale e la rappresentazione di interventi di elevato carattere simbolico, con il fine di eliminare dal territorio tutto ciò (e tutti coloro) che può rappresentare insicurezza, disordine, alterazione della normalità quotidiana e dei modelli di comportamento acquisiti e socialmente adeguati.

È ovvio che l'arresto, la custodia, la punizione assumono in questo metodo un ruolo cruciale, ma passano in secondo ordine i fondamenti teorici e le garanzie cui dovrebbero ispirarsi, e anche l'evidenza della loro utilizzazione e dei suoi effetti sui reclusi, mentre assumono un ruolo centrale selettività e differenziazione, nell'organizzazione di diverse forme di contenimento, sostenute da un uso spregiudicato di qualsiasi vecchio o nuovo criterio di giustificazione, all'insegna della massima fungibilità (WILSON, 1983; FEELEY, 1994; DE GIORGI, 2000; WACQUANT, 2000).

b) le politiche di nuova prevenzione.

Esse appaiono ispirarsi, in linea di principio, a una prospettiva di ridimensionamento progressivo della materia penalmente rilevante e dell'uso del carcere, per dare spazio ad altre forme di intervento, che prevengano appunto il determinarsi e il diffondersi di comportamenti criminosi. Ciò dovrebbe in primo luogo comportare l'intervento preventivo sopra le cause socioeconomiche e i processi culturali che determinano il diffondersi della criminalità, ma anche la sua stigmatizzazione sociale, oltre che istituzionale. Tale prospettiva comporta preliminarmente, da un lato, l'analisi empirica del determinarsi

dei fenomeni devianti nei processi di trasformazione socioeconomica e del diffondersi delle economie illegali. Dall'altro l'analisi empirica dei fenomeni di vittimizzazione, dei sentimenti di insicurezza, delle reazioni diffuse verso la criminalità e degli atteggiamenti verso gli strumenti istituzionali di gestione della stessa (attitudini punitive), a partire dalla pena e dal carcere. Nel quadro analitico così ricostruito varie misure potranno essere attuate. A livello generale, varie forme di sostegno e assistenza verso le aree sociali più deboli, attenuazione delle differenze sociali, riduzione della disoccupazione, attività di mediazione culturale tra gruppi socialmente o etnicamente diversi, tutela delle garanzie e soddisfazione dei diritti e delle esigenze fondamentali di aree di soggetti marginali o a vario titolo svantaggiate, con particolare riferimento agli immigrati.

A livello territoriale gli interventi possono comportare il risanamento strutturale e relazionale di intere aree territoriali, l'attivazione di centri di aggregazione e di partecipazione sociale, a diversi livelli, l'attivazione di vigili di quartiere, di operatori di strada, di tecniche e strategie di riduzione del danno verso aree di soggetti problematici (tossicodipendenti, prostitute, giovani disoccupati, anziani soli, ecc...), attraverso strutture di servizio sociale mirate, centri di assistenza per le vittime, case di giustizia di prossimità e di mediazione. Nell'ottica più specifica di ridurre l'intervento del diritto penale e l'applicazione di misure detentive, nelle politiche di nuova prevenzione possono rientrare provvedimenti di depenalizzazione, che riducano perciò la quantità di fattispecie penalmente rilevanti, di abbassamento dei massimali di pena, per accelerare l'attivazione di processi di reinserimento sociale, lo sviluppo di misure alternative al carcere, di sanzioni diverse dalla detenzione, applicate già da parte del giudice del processo di merito, mantenendo il carcere come "extrema ratio"; lo sviluppo di esperienze di privatizzazione del conflitto, di mediazione, di riparazione del danno; la tutela degli interessi materiali della vittima.

Non è questa la sede per approfondire le questioni teoriche e applicative implicate dallo sviluppo e dall'attuazione di questa strategia, i cui risultati, per diversi aspetti positivi, potrebbero essere verificati alla luce di diverse esperienze. Ma la questione di fondo è quella che si pone oggi nel contrasto tra i due

modelli, cioè nel rapporto tra il diffondersi di un atteggiamento in linea di principio favorevole a questi metodi preventivi, e l'affermarsi, d'altro lato, delle sopra descritte politiche attuariali, insieme all'intensificarsi dell'uso del carcere, che di esse costituisce la naturale conseguenza, come testimonia l'attuale sovraffollamento.

Si assiste infatti oggi all'affermarsi di una serie di luoghi comuni di carattere progressista attorno alla questione della pena e del carcere. L'introduzione di riforme del diritto penale ispirate ai principi del diritto penale minimo; l'affermazione di forme di depenalizzazione e di sanzioni alternative, tali da riservare al carcere la funzione di "extrema ratio"; l'applicazione diffusa di forme di prevenzione e di interventi di carattere extra-penale; lo sviluppo di esperienze di mediazione per la soluzione dei conflitti impliciti a varie forme di criminalità; il rafforzamento della tutela dei diritti umani in carcere, anche attraverso figure specializzate, quali il difensore civico dei diritti dei detenuti. Tutto ciò appare, quantomeno recentemente, essere entrato a far parte di ogni dibattito e di ogni proposta che abbia a che fare con la questione carceraria e penale, dalle più diverse fonti. Eppure non vengono introdotte neppure le misure più tradizionali di attenuazione dell'intervento penale, quali l'amnistia e l'indulto; il sovraffollamento e il deterioramento delle condizioni interne appaiono senza limite, anziché alla riduzione efficace e reale della popolazione detenuta, si pensa alla costruzione di nuove carceri e all'espulsione dei detenuti extracomunitari. Questa ennesima ambivalenza del linguaggio carcerario rischia di attribuire alle parole d'ordine progressiste il ruolo di semplice copertura e di rinnovamento del lessico istituzionale, a fronte del radicalizzarsi delle rigidità più tradizionali.

Per cercare di uscire dalle ambivalenze di questa empassé è necessario riprendere le questioni sostanziali che stanno alla base del persistere dell'afflizione penale e della costruzione sociale della sua necessità. In quest'ottica, superare le ambiguità e i paradossi che mantengono il carcere saldamente ancorato ad un processo di progressivo deterioramento, senza logica e prospettive, vorrebbe dire sviluppare una politica che operi la sintesi dei seguenti aspetti:

- l'attuazione di interventi concreti verso gli episodi di devianza che, abbandonando le astrazioni penalistiche, elaborino delle misure adeguate alla specificità dei casi.
- La ridefinizione delle categorie scientifiche e giuridiche idonee ad un'analisi della devianza più vicina alla concretezza e alla complessità dei fatti, per proporre nuove forme di conoscenza e di percezione degli stessi, e, più in generale, di nuovi significati e riferimenti di senso.
- Il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte in essi, certo, e in primo luogo, delle vittime, ma anche degli autori, considerati nelle specificità delle loro esperienze, personalità ed umanità.
- Lo sviluppo di una comunicazione congruente tra istituzioni e opinione pubblica, che dia il senso della razionalità ed adeguatezza degli interventi.
- L'affermazione di un modello di sicurezza come sicurezza complessiva, che ponga al centro l'esigenza del miglioramento della qualità della vita, della qualità delle relazioni e della comunicazione tra i soggetti, della tutela dei soggetti più deboli.
- In quest'ottica, la prevenzione e la persecuzione dei crimini più gravi e socialmente più dannosi (contro la persona, la natura, l'onestà istituzionale, i beni fondamentali) deve avvenire nelle forme insieme più efficaci e più equilibrate.

La sintesi di queste esigenze, che di per sé, singolarmente e nel loro insieme, potrebbero trovare riscontro nell'opinione pubblica, almeno a livello di ipotesi, appare nei fatti particolarmente difficile e distante dalle logiche prevalenti che abbiamo più sopra sintetizzato. Il fatto è che la coesistenza di sfere contrastanti di senso rappresenta non solo il segno di un empassé all'interno delle istituzioni e dei potenziali processi innovativi, di una incapacità comunicativa all'interno dello spazio pubblico, ma è anche il riflesso delle ambiguità e ambivalenze che attraversano l'opinione pubblica. Tra le ambivalenze della stessa, più sopra illustrate, e i paradossi della pena, di cui ci siamo occupati poco sopra, esiste un'evidente sintonia, che se ne rafforza i termini rispettivi, rende la situazione del

rapporto pubblico-istituzioni attorno al carcere particolarmente torbida, confusa e indecifrabile.

7. *Proposte e prospettive*

Di fronte ad un quadro così complesso e incerto, si pone l'esigenza di trovare una via d'uscita che, abbandonando le suggestioni allarmistiche e falsamente rassicuranti delle politiche attuariali, ed evitando di perdersi in utopistiche prospettive di rapido superamento dell'afflizione penale e penitenziaria, individui forme concrete e realistiche d'intervento, idonee a sviluppare un concreto processo di trasformazione.

Si tratta cioè di entrare più decisamente nell'ordine di idee che il problema della criminalità e delle devianze si può gestire in altro modo, cercando di chiudere, per quanto possibile, le vie di accesso al carcere. Prendendo a riferimento le misure già accennate a proposito del modello di nuova prevenzione, si può pensare di avvicinarci a questo risultato nei seguenti modi:

- Ridimensionare drasticamente la materia oggetto di tutela penale, definendo i valori e i beni fondamentali meritevoli di tale protezione, secondo i principi del diritto penale minimo e della riserva di codice.
- Procedere corrispondentemente ad ampie forme di depenalizzazione, che non si limitino, come nella legge recentemente approvata, ad abrogare le fattispecie desuete, ma rispondano ad una diversa filosofia dell'intervento penale, partendo dalle fattispecie cui si associa il maggior numero di detenzioni.
- Limitare la durata delle pene entro limiti massimi tali da non pregiudicare un adeguato reinserimento sociale del reo come soggetto attivo nei rapporti sociali.
- Introdurre una vasta gamma di misure alternative e sostitutive della reclusione, come già applicabili in sede di patteggiamento o di giudizio di merito: oltre alle attuali, pene pecuniarie, ridefinizione delle attuali pene accessorie come principali, lavoro socialmente utile, detenzione di fine settimana, attività riparatorie, assegnando effettivamente alla pena detentiva il ruolo residuale di "extrema ratio". È evi-

dente che il ruolo della stessa è tale solo se rappresenta effettivamente il limite estremo dell'intervento sanzionatorio; se si riferisce cioè ai casi più gravi e risulta applicabile solo dopo una vasta gamma di misure alternative.

- Sviluppare quelle esperienze di privatizzazione del conflitto, di risarcimento del danno, di mediazione, di attività risarcitorie che, oltre ad evitare all'attore l'esperienza distruttiva e traumatica del carcere, vadano nel senso di una tutela più sostanziale degli interessi della vittima, muovendosi però in un ambito di estraneità strutturale alla competenza penale.
- Attuare in senso ampio politiche di nuova prevenzione orientate a ridefinire le condizioni sociali della produzione della devianza. Si tratta cioè di intervenire sulle cause socio-economiche, sui processi di etichettamento, sulle norme culturali repressive, sul degrado delle città e del territorio, sulle definizioni sociali negative, sulle rappresentazioni reciproche tra aree socioculturali diverse, sul sistema di relazioni che tra di esse si sviluppa.
- Decodificare, con gli strumenti dell'indagine empirica, i sentimenti di insicurezza e le richieste d'intervento da parte dell'opinione pubblica, così da individuare, in modo differenziato ed articolato, le risposte più adeguate
- In particolare, di fronte al nodo cruciale del rapporto tra immigrazione, mercato del lavoro e carcere, si tratta di dare a queste dinamiche una nuova visibilità, di organizzare nuove forme di sindacalizzazione, di definire nuovi diritti e nuovi status, di eliminare e prevenire ogni discriminazione legislativa, o interna alle prassi di controllo.

Più in generale si tratta di approfondire l'idea che la questione della devianza e del carcere è una questione di cultura, di mentalità, di riorganizzazione di un sapere e di categorie diverse nella costruzione e nella rappresentazione sociale del problema, di destrutturazione di pregiudizi, di analisi di processi economici e di dinamiche sociali.

Alcune cose si stanno muovendo in tale direzione: il progetto di legge Grosso per la riforma dei codici penali, i progetti e le politiche di nuova prevenzione ed in materia di sicurezza attiva-

te da molte amministrazioni locali, i centri e le esperienze pilota in materia di mediazione penale e sociale, che si stanno diffondendo (FAGET, 1997; PISAPIA, 1997, 2000). La scommessa è se tutto ciò è destinato a rimanere un rumore, al di sotto del quale, come diverse esperienze all'estero hanno dimostrato, il rapporto strutturale tra carcere e società continua a sviluppare le sue oscure e irriducibili dinamiche; o se si trova il modo di intaccare una buona volta fattivamente quelle concrezioni e quei sotterranei processi, individuandone i punti più vulnerabili.

RIASSUNTO

Questo articolo si propone di cogliere il rapporto che intercorre tra la crisi che caratterizza oggi il diritto penale, come effetto della più generale trasformazione postmoderna del diritto, e la crisi dell'istituzione penitenziaria, come principale strumento contro la devianza penale.

Inizialmente viene focalizzato il nesso che collega i vari livelli di astrazione del diritto penale. Tra le astrazioni dogmatiche (principi, categorie, fattispecie), astrazioni contestuali (valori penalmente tutelati come interiorizzati dalla collettività; reazione vendicativa potenzialmente distruttiva alla violazione degli stessi) e astrazioni fondativo funzionali (le tre classiche funzioni della pena, retributiva, preventiva, rieducativa) esiste un rapporto originario di sostanziale coerenza, che dà ragione della profonda distanza del diritto penale dalla realtà, della sua incapacità di dialogare con essa. La complessità della realtà sociale contemporanea e il coinvolgimento del diritto penale nei processi di trasformazione e complessificazione del diritto danno ragione degli effetti problematici che quelle astrazioni producono all'interno del diritto penale e nel suo campo applicativo. Essi consistono in una serie di ambivalenze, di distonie, di paradossi, di contraddizioni, tra cui spiccano quelle tra linguaggio simbolico e funzioni pragmatiche del diritto penale, tra tendenze alla dissipazione e alla riorganizzazione, tra impotente iperproduzione ed esigenze di legittimazione, tra pretese di rassicurazione e produzione di maggiore insicurizzazione. Coinvolto in queste tensioni, il diritto penale non può che essere interessato da una crisi profonda, che lo spinge ad essere mero strumento di repressione e di riorganizzazione del controllo sociale, concentrato verso le aree marginali e "a rischio di criminalità come emerge dalle teorie attuariali e dalle pratiche della zero tolerance".

Idea centrale di questo scritto è l'invito a rileggere l'attuale crisi dell'istituzione carceraria come effetto diretto della crisi che caratterizza il diritto penale. Si assiste infatti, in ambito carcerario, allo stesso processo appena ora riscontrato in ambito penalistico. Da un lato non solo la crisi ormai da tempo rilevata, ma oggi con caratteri nuovi e più complessi, dei tre prin-

cipi fondativi astratti della pena detentiva, ma anche il determinarsi di una serie di contraddizioni e di paradossi; dall'altro il riaffermarsi del carcere in quanto tale, come necessità irrinunciabile per l'ordine sociale. Sotto il primo profilo si pone, tra gli altri, con particolare evidenza, il paradosso tra un carcere sempre più in crisi di efficacia, e però usato in modo sempre più massivo e afflittivo. Sotto il secondo, il carcere rischia di legittimarsi in via residua come semplice vendetta sociale e forma di incapacitazione di aree di soggetti definiti come pericolosi. In questo quadro complessivo, è comprensibile come si facciano strada approcci estranei allo strumento penale: da un lato le politiche attuariali di controllo territoriale; dall'altro le politiche di nuova prevenzione, in particolare quelle orientate al risanamento sociale. Ma può anche accadere che nuove categorie e proposte (diritto penale minimo, carcere come *extrema ratio*, ecc...) vengano minimizzate e strumentalizzate per la conservazione dell'esistente. In questo quadro si delinea come irrinunciabile la necessità di sperimentare nuovi metodi e misure di risposta al fenomeno criminale, come forma di progressivo ridimensionamento dello strumento penale.

SUMMARY

This article is intended to seize the relation between the crisis characterising nowadays criminal law, as a result of the most general post-modern changing of law, and the crisis of the prison institution, as the main instrument against criminal deviance.

It is focused at first the connection between the different levels of abstraction of criminal law. Among the dogmatic abstractions (principles, categories, legal paradigm), contextual abstractions (values, criminally protected as interiorized by the community; a vindictive potentially destructive reaction against the breach of such) and grounding functional abstractions (the penalty three classical functions, retributive, preventive (precautionary), re-educational) there exist a substantial coherence primary relation, that gives reasons for the profound distance of criminal law from reality, for its incapacity to dialogue with it. The complexity of the contemporary social reality as well as the criminal law implication in the process of law transformation and complexification give reasons for the abstractions problematic effects on criminal law; on its inside and on its implementation field.. They consist of a series of ambivalences, of distonias, of paradoxes, of contradictions, within which there stand out those ranging from symbolic language and pragmatic functions of criminal law, from tendencies to dissipation and reorganisation, from powerless hyperproduction and legitimisation exigencies, from claims of assurance and production of a greater insecurity. Being involved in these pressures, the criminal law may only be affected by a profound crisis driving it to be a mere instrument of repression and reorganisation of social control, concentrated towards the marginal and "at risk of criminality" areas as it appears from actuarial theories and zero tolerance practices.

The core idea of this contribution is constituted by the invitation to see the existing crisis of the prison institution as a straight result of the crisis characterising criminal law. It is assisting, as a matter of fact, in prison ambit, at the same process just now noticed in criminal ambit. On the one hand not only the long since noticed crisis, but today with new and more complicated features of the three abstract promoting principles of the penalty to imprisonment, but also the determination of a series of contradictions and paradoxes, on the other hand the reaffirmation of prison as such, as an inalienable need for social order. From the first profile, it is stressed in particular, among others, the paradox of a prison, still in a serious efficiency crisis, yet used in a more and more massive and afflicting way. From the second, prison runs the risk to legitimise itself in a residual way as a simple social revenge and a form of incapacitation of areas of individuals defined as dangerous. In this comprehensive picture, one can understand how approaches from outside the criminal instrument make (find) their way: on the one hand the actuarial policies for territorial control, on the other the new prevention policies, in particular those social recovery oriented. Yet it may occur that new characteristics and proposals (minimum criminal law, imprisonment as "extrema ratio", etc.) are minimised and exploited for the existing conservation. In this picture the need to try out new methods and measures for answering the criminal phenomenon, as a form of a progressive streamlining of the criminal instrument, it is delineated as inalienable.

RÉSUMÉ

Cet article se propose de toucher le rapport entre la crise qui caractérise aujourd'hui le droit pénal, comme effet de la plus générale transformation post-moderne du droit, et la crise de l'institution pénitentiaire, en tant que principal instrument contre la déviance pénale.

Initialement on focalise le rapport entre les différents niveaux d'abstraction du droit pénal. Entre les abstractions dogmatiques (principes, catégories, cas d'espèce), abstractions contextuelles (valeurs pénalement sauvegardées comme intériorisées par la communauté ; réaction vindicative en puissance destructive à la violation des mêmes) et abstractions fondatives et fonctionnelles (les trois classiques fonctions de la peine, rétributive, préventive, rééducative) il existe un rapport originaire de substantielle cohérence, qui donne raison de la profonde distance du droit pénal de la réalité. de son incapacité de dialoguer avec elle ; La complexité de la réalité sociale contemporaine et son implication du droit pénal dans les procès de transformation et de complexification du droit donnent raison des effets problématiques que les abstractions produisent en dedans du droit pénal et dans son milieu applicatif ; ils consistent dans une série d'ambivalences, de dystonies, de paradoxes, de contradictions, parmi lesquelles on distingue celles entre le langage symbolique et les fonctions pragmatiques du droit pénal, entre tendances à la dissipation et à la réorganisation, entre impuis-

sante hyperproduction et exigences de légitimation, entre prétentions de sécurisation et production d'une plus grande insécurisation. Impliqué dans ces tensions, le droit pénal peut seulement être concerné par une crise profonde, qui le rend un pur instrument de répression et de réorganisation du contrôle social, concentré vers les aires marginales et " à risque de criminalité ", comme il émerge des théories actuarielles et des pratiques de la zéro tolérance.

L'idée centrale de cette contribution est l'invitation à relire l'actuelle crise de l'incarcération comme effet direct de la crise qui caractérise le droit pénal. On assiste, en effet, dans le milieu carcéral, au même procès qui vient d'être relevé dans le domaine pénal. D'un côté pas seulement la crise désormais depuis longtemps relevée, mais aujourd'hui avec des caractères nouveaux et plus complexes des trois principes fondateurs abstraits de la peine détentive, mais aussi la détermination d'une série de contradictions et de paradoxes; de l'autre la réaffirmation de la prison en tant que telle, comme nécessité incessible pour l'ordre social. Sous le premier profil, on pose, parmi les autres, avec particulière évidence, le paradoxe entre une prison de plus en plus en crise d'efficacité, mais utilisée de façon de plus en plus massive et affligeante. Sous le deuxième, la prison risque de se légitimer à titre résiduel, comme simple vengeance sociale et forme d'incapacitation d'aires de sujets définis dangereux. Dans ce tableau completif, c'est compréhensible comme des approches étrangères à l'instrument pénal font leur chemin : d'un côté les politiques actuarielles de contrôle territorial; de l'autre les politiques de nouvelle prévention, en particulier, celles orientées au redressement social. Mais il peut encore arriver que de nouvelles catégories et propositions (droit pénal minimum, prison comme extrema ratio, etc.) viennent minimisées et exploitées pour la conservation de l'existant. Dans ce tableau on délinee comme incessible la nécessité d'exploiter de nouvelles méthodes et mesures de réponse au phénomène criminel, comme forme de progressive réorganisation de l'instrument pénal.

**LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE E PENITENZIARIO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA.
CENNI COMPARATIVISTICI AL PROGETTO ITALIANO
DI RIFORMA DEL CODICE PENALE**

F. SAVERIO FORTUNA*, ROBERTO TODINI**

INTRODUZIONE ⁽¹⁾

La Federazione Russa, nata agli inizi degli anni '90 in seguito alla dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ha vissuto nel primo decennio della sua storia una intensa attività legislativa, volta ad adeguare il diritto in vigore in epoca sovietica alla nuova forma di Stato venutasi a creare.

Infatti, contemporaneamente al consolidarsi del nuovo scenario socio – politico, venivano rapidamente ad essere individuati i nuovi valori sociali considerati meritevoli della massima tutela, poi cristallizzati nella Costituzione adottata con plebiscito universale il 13 dicembre del 1993 e volti ad essere finalmente compatibili con la concezione di uno Stato democratico di diritto, nonché con le norme internazionali poste a tutela dei diritti dell'uomo ⁽²⁾.

Come logica conseguenza di tale cambiamento venne a mutare gran parte della legislazione positiva in vigore nella disciolta Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa (R.S.F.S.R.); si

* Università di Cassino

** Già addetto all'ambasciata italiana a Mosca

(1) Il lavoro utilizza la traduzione integrale del codice penale e del codice penitenziario della Federazione russa a cura di Roberto TODINI. Allo stesso Autore è da attribuire la parte storico-introductiva. Mentre di F. Saverio FORTUNA è la rassegna dei principali istituti di parte generale, quella delle fattispecie criminose più qualificanti, l'analisi del codice penitenziario e i cenni di genere comparatistico.

(2) Vedi U.A. USMANOV, "Kommentarij Sledovatelja", Mosca 1999, p. 3.

procedette pertanto alla riscrittura del codice civile (1994), del codice di famiglia (1995), del codice delle acque (1995), del codice dell'aria (1997), del codice doganale (1993), del codice processuale di arbitrato (1995), del codice dei boschi (1997), del codice urbanistico (1998), del codice di bilancio (1998), del codice tributario (1998-2000) e del codice dell'esecuzione penale (1997). Altre importanti raccolte normative (codice di procedura civile e codice delle violazioni amministrative) vennero invece profondamente novellate. Inoltre, il 1° luglio 2002 entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale.

Per quanto attiene la normativa penale sostanziale, alla quale questa trattazione dedicherà un breve *excursus* di carattere storico, come avanti più diffusamente si illustrerà, il 1 gennaio 1997 è entrato in vigore il nuovo codice penale della Federazione Russa, che ha sostituito il codice penale della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa⁽³⁾, entrato in vigore il 27 ottobre 1960.

IL PERIODO SOVIETICO

Il diritto sovietico e la dottrina del comunismo

La vasta opera di rielaborazione delle leggi alla quale si è accennato, e che – come si è detto – verrà meglio illustrata più avanti per quanto attiene ai radicali mutamenti avvenuti nel

(3) È forse opportuno chiarire che l'U.R.S.S. si definiva Stato federale, costituito dall'unione volontaria di Repubbliche Socialiste Sovietiche (R.S.S.) sovrane e pari in diritto. Ciascuna R.S.S. (erano in totale 15 al momento della dissoluzione dell'URSS) aveva una propria Costituzione (che non doveva essere in contrasto con quella dell'URSS), bandiera ed inno, ed esercitava la propria sovranità su quelle materie che costituzionalmente non erano di competenza dell'URSS. Per le materie di competenza dell'URSS, tra le quali si ricomprendeva la legislazione penale, essa ne determinava i "principi fondamentali di regolamentazione legislativa" ai quali le R.S.S., al momento di compilare o mutare i propri codici, dovevano attenersi. (vedasi in merito T.NAPO-LITANO, "Istituzioni di diritto sovietico", UTET, Torino, 1975, pp. 132 e 133).

Più in dettaglio, e per quanto attiene l'oggetto di questa esposizione, sino al 1957 l'attività legislativa in ambito penale e penale processuale rientrava nelle competenze del massimo organo legiferante dell'URSS (il Soviet Supremo) che emanava direttamente anche i codici per ognuna delle Repubbliche. Dopo il 1957, ai Soviet Supremi delle singole R.S.S. è stato consentito di adottare propri codici, in stretta conformità ai sopracitati "principi fondamentali" emanati dal Soviet Supremo dell'URSS.

Sull'enorme influenza esercitata dal PCUS in materia legislativa si dirà in seguito.

ramo del diritto penale sostanziale, sta indubbiamente costringendo i giuristi russi ad uno sforzo notevole, nel quale va compreso anche l'adattamento a dover lavorare per la tutela di valori socio-politici assai diversi da quelli ai quali costoro erano stati educati durante il regime sovietico⁽⁴⁾; i fondamenti del cui sistema normativo non possono essere compresi se non alla luce della dottrina del comunismo⁽⁵⁾.

Il regime sorto con la rivoluzione d'ottobre nel 1917 conteneva nel proprio programma come fine ultimo il completo annientamento di quegli strati della società (c.d. classi borghesi) che, secondo la predetta dottrina politica, sin dal diciottesimo secolo, a seguito del vistoso aumento della produzione derivante dall'industrializzazione, avevano provveduto ad instaurare un regime capitalistico e classista, escludendo cioè dalla proprietà dei mezzi di produzione coloro i quali con tali mezzi lavoravano e materialmente producevano (classi lavoratrici) e procedendo così, in sintesi, al loro sfruttamento.

La classe lavoratrice, pertanto, una volta conquistato il potere politico, avrebbe dovuto immediatamente imporre la propria dittatura (dittatura del proletariato) sulle altre classi che in precedenza la sfruttavano (le classi borghesi) come in effetti in Russia avvenne. Nel corso della dittatura del proletariato si sarebbe poi dovuto perfezionare il completo annientamento delle classi borghesi con il conseguente ritorno dei mezzi di produzione a coloro i quali lavoravano e quindi producevano. Avvenuto ciò, la società sarebbe risultata finalmente composta da un'unica classe trionfante, quella dei lavoratori, avverso la quale non avrebbe più avuto senso il perdurare del regime dittatoriale⁽⁶⁾.

(4) Anche se, per molti di essi, tale sforzo dovette costituire una liberazione: scrive difatti A.N. IGNATOV "Ugolovnoe Pravo Rossii", parte generale, Mosca, 1997, p. 18, che "in un recente passato gli studiosi del settore (scienza del diritto penale, n.d.r.) erano costretti ad attenersi ai fondamenti del marxismo, agli interventi dei dirigenti del Partito Comunista dell'URSS e dei più elevati esponenti dello Stato e del Partito. Ciò limitava l'espressione del proprio pensiero, impoveriva il contenuto teorico dei lavori scientifici...".

(5) T.NAPOLITANO, "Vocabolario giuridico russo-italiano", prefazione, Giuffrè 1981.

(6) Vgs. T.NAPOLITANO, op.cit., UTET 1975, pp. 3 sgg..

Ed anche il perdurare dell'esistenza dello Stato e delle regole del diritto – creazioni entrambe, secondo gli studiosi marxisti, della classe più forte in quanto strumenti e regole indispensabili di dominio, e soprattutto di continuità del dominio, sulla classe più debole – non avrebbe più avuto senso in un mondo caratterizzato dalla scomparsa delle classi e dei conflitti tra esse, ove tutte le forme sociali sarebbero finalmente divenute mature per il loro autogoverno (società comunista)⁽⁷⁾.

Nell'attesa di tale desiderato momento, per quanto riguarda l'esperienza sovietica, il ruolo di guida nel cammino che dalla rivoluzione di ottobre avrebbe dovuto portare al comunismo realizzato costituiva appannaggio esclusivo del partito comunista dell'URSS, che per assolvere tale supremo compito di "faro politico" dell'intera società poteva servirsi degli strumenti ritenuti più idonei, inclusivi un pesante condizionamento nella formazione delle leggi⁽⁸⁾ – non eccettuate quelle di carattere penale – finendo così per relegare le stesse da strumento per la conciliazione di interessi vari a strumento per la repressione di classe, al prezzo anche di affievolire alquanto la tutela degli interessi e dei diritti delle persone⁽⁹⁾.

LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PENALE E DEL DIRITTO PENITENZIARIO.

La codificazione penale sostanziale in epoca sovietica ha vissuto tre momenti: il codice del 1922, quello del 1926 e quello entrato in vigore nel 1960.

Da un loro esame comparato può dirsi che ogni nuovo codice – in verità in quello licenziato nel 1960 più di quello licenziato nel 1926 –, in perfetta sintonia con le teorie della dottrina politica già sinteticamente esposte, tese ad abrogare, oppure a mitigare, le rigide norme ritenute in precedenza necessarie

(7) Vgs. T.NAPOLITANO, op.cit., UTET 1975, pp. 117 sgg..

(8) Stucka, Commissario del Popolo alla Giustizia del periodo staliniano, asserì che "la direttiva di partito costituisce il fondamento di ogni legge". Inoltre, il Comitato Centrale del PCUS era solito esaminare con qualche giorno d'anticipo quanto poi veniva discusso in seno al Soviet Supremo. Vgs. T.NAPOLITANO, op.cit., UTET 1975, pp. 255 sgg..

(9) Vgs. T.A.KOSTAREVA, "Ugolovnoe Pravo Rossii", parte generale, Mosca 1997, pp. 570 sgg..

alla completa eliminazione di quanto risultasse ancora sopravvissuto delle classi sociali nemiche (classi borghesi). L'abrogazione avveniva ovviamente solo qualora la suprema autorità politica avesse ritenuto che l'intera società sovietica aveva conseguito una maturazione tale verso l'era comunista da non necessitare più della loro permanenza in vigore.

Così il codice del 1926 sottolineò con maggior forza il carattere di straordinarietà della pena di morte, mentre è solo con il codice del 1960 che venne abrogata l'analogia nel diritto penale (sulla importante questione dell'analogia si tornerà più avanti).

Nei fatti però la transizione dalla dittatura del proletariato all'edificazione del comunismo non avvenne affatto in tempi ragionevolmente prevedibili, principalmente perché Stalin negli anni '30 prolungò oltremisura il regime eccezionale dittatoriale, anche ricorrendo alla eliminazione (politica e fisica) di coloro che, constatata l'ormai avvenuta eliminazione delle classi nemiche, iniziavano a reclamare l'inizio della nuova fase politico-sociale.

La tragica involuzione è ben riflessa nelle vicissitudini che, in tale epoca, ha conosciuto la normativa sul trattamento dei condannati⁽¹⁰⁾. Il 16 ottobre 1924 venne adottato il primo "codice correzionale-lavorativo" della storia della Russia. Con tale denominazione si diede riflesso all'indirizzo più importante della strutturanda politica penitenziaria sovietica, cioè la considerazione del lavoro come uno dei mezzi fondamentali di correzione e di rieducazione, anche politica, dei condannati, che indusse il commissariato popolare alla giustizia ad introdurre, con disposizione del 24 gennaio 1918, il "lavoro socialmente utile". Tale indirizzo trovò conferma nei contenuti dell'Istruzione temporanea "*Sulla privazione della libertà come tipo di pena e sulla procedura di sua espiazione*", emanata il 23 luglio 1918 sempre dal precitato commissariato. Con il codice del 1924 si intese, tra l'altro, promuovere una più incisiva azione di prevenzione generale, come pure accompagnare l'esecuzione della pena con misure correzionali-lavorative e favorire l'ulteriore sviluppo della rete degli istituti correzionali-lavorativi.

(10) vgs. PONOMARJOV, "Ugolovno- ispolnitel'noe pravo", Mosca 2000, pp. 43 sgg.

Il 28 marzo 1928 venne adottata la disposizione del supremo comitato esecutivo centrale e del soviet dei commissari del popolo "*Sulla politica punitiva e sullo stato dei luoghi di carcerazione*" che, tra l'altro, puntualizzò la necessità di un approccio differenziato ai reï nonché l'esigenza di eliminare alcune carenze sussistenti.

Più avanti, l'influenza dello stalinismo iniziò a condizionare fortemente anche la normativa del settore. Con disposizione del comitato esecutivo centrale e del soviet dei commissari del popolo del 6 novembre 1929 venne introdotta la privazione della libertà nei campi correzionali-lavorativi in luoghi remoti dell'URSS onde favorire, con l'isolamento ed il lavoro, l'adattamento dei condannati alle condizioni della convivenza socialista.

Il 1° agosto 1933 venne emanato il nuovo *Codice correzionale-lavorativo*. Tale atto normativo ben riflette il ritorno ad atmosfere di quindici anni prima quando, in condizioni di piena guerra civile, con disposizione del soviet dei commissari del popolo del 5 settembre 1918 ("*Sul terrore rosso*") si intese difendere il neonato stato sovietico impiegando misure repressive estreme nei confronti di coloro che fossero stati riconosciuti nemici di classe. E infatti, con il codice del 1933 venne individuato nella difesa della dittatura del proletariato dagli attentati dei nemici di classe il principale compito della politica criminale (articolo 1), e vennero evidenziati gli scopi della politica correzionale-lavorativa, ponendo i condannati in condizione di non commettere atti pregiudizievoli all'edificazione socialista, e rieducando e riadattando gli stessi tramite l'indirizzo del lavoro verso scopi socialmente utili.

Nello stesso periodo, la funzione di infliggere sanzioni penali venne attribuita ad organi del potere pubblico diversi dai tribunali e la regolamentazione dell'esecuzione delle pene operata dal Codice iniziò ad essere modificata da semplici atti normativi ministeriali.

Con la morte di Stalin vennero gradualmente abbandonate le più estreme manifestazioni dittatoriali, e ciò portò conseguenze anche nel ramo del diritto. Con disposizione sui campi correzionali lavorativi e sulle colonie del Ministero degli Interni dell'URSS approvata nel 1954 venne tolta efficacia a molti dei precitati atti normativi ministeriali.

Il pieno ripristino della regolamentazione su basi legislative dell'esecuzione delle pene si ebbe con l'entrata in vigore del Codice correzionale-lavorativo della RSFSR il 10 dicembre 1970, rimasto in vigore sino al 1997.

Comparazione operata dagli studiosi russi tra alcune norme del diritto penale sovietico con le norme oggi in vigore.

I moderni lavori scientifici che illustrano i contenuti degli istituti penali in vigore nella Federazione Russa spesso si soffermano a descrivere, a volte anche in comparazione con le norme ora vigenti, gli istituti del diritto sovietico ritenuti più significativi per la loro scarsa considerazione dei diritti della persona.

Così, nel commentare la vigente normativa che dà concretezza al principio di legalità⁽¹¹⁾, sulla quale si tornerà più avanti, viene sottolineato che “durante il periodo sovietico erano adottati atti normativi costitutivi di responsabilità penale senza procedere alla loro pubblicazione e che spesso recavano la dicitura ‘segreto’. Tali atti, nonché i chiarimenti per la determinazione della responsabilità penale, spesso provenivano non dall'organo legislativo ma, ad esempio, dall'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista”⁽¹²⁾. E relativamente all'abrogazione dell'analogia in diritto penale, consentita sino al 1958⁽¹³⁾, si rileva che anche dopo tale data comunque “i tribunali colmavano le lacune legislative applicando gli articoli del codice penale contemplanti i fatti più similari per caratte-

(11) Il principio di legalità trova la sua massima tutela nell'art. 54, 2° comma, della Costituzione della Federazione Russa, che recita: “Nessuno può essere ritenuto responsabile per un fatto, che al momento della sua commissione non era considerato come violazione del diritto. Se dopo la commissione di una violazione del diritto la responsabilità per esso viene rimossa od attenuata, si applica la nuova legge”. Traduzione dal russo dell'autore: si prende occasione per precisare che tutti i testi normativi russi riportati in questa trattazione sono stati tradotti dal russo dall'autore.

(12) Vgs. I. A. KRASIKOV, “Ugolovnoe pravo Rossii”, parte generale, Mosca 1997, p. 8.

(13) In tale anno il Soviet Supremo dell'URSS emanava i “principi generali” che venivano tradotti nel codice della RSFSR del 1960. Vgs. la nota 2.

re, dando una applicazione estensiva alle norme del diritto penale⁷⁷ (14-15).

Nel commentare la disposizione costituzionale che vieta l'adozione di sanzioni penali per quegli atti che costituiscano manifestazione delle libertà e dei diritti dei cittadini russi⁽¹⁶⁾, viene osservato che durante il periodo sovietico l'art. 190 del codice penale della RSFSR. reprimeva la dissidenza, mentre l'art. 121 sanzionava la pederastia⁽¹⁷⁾.

Nel commentare la normativa che sancisce l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge⁽¹⁸⁾ si rileva, ancora, che durante il periodo sovietico i vertici del partito comunista non rispondevano penalmente per alcuni gravi crimini, quali la corruzione o l'abuso della posizione di servizio, ed i membri del partito comunista non potevano essere arrestati senza il consenso degli organi del partito⁽¹⁹⁾.

Nel commentare il principio di irretroattività della legge penale oggi in vigore⁽²⁰⁾ si rileva come, nel 1929, fosse stata adottata una legge volta a sanzionare i funzionari sovietici all'estero che rifiutavano di tornare in patria, alla quale venne data efficacia retroattiva⁽²¹⁾.

Nel commentare l'importanza massima che viene attribuita, nella scala dei valori meritevoli di tutela, ai diritti della persona, si sottolinea che il vecchio codice della RSFSR puniva il furto di quantità assai grandi di proprietà statali e pubbliche

(14) Vgs. I.A. KRASIKOV, op. cit., p. 9.

(15) Il commissario del popolo per la giustizia Krylenko, famigerato accusatore dei processi staliniani degli anni Trenta, sosteneva la necessità di emanare un codice penale sprovvisto di parte speciale, che prevedesse unicamente i caratteri generali del reato e della pena e che lasciasse ai tribunali la valutazione, in concreto, del fatto e l'applicazione della pena.

(16) Art. 55, 2° comma della Costituzione della Federazione Russa: "Nella Federazione Russa non debbono essere pubblicate leggi che aboliscano o diminuiscano i diritti e le libertà della persona e del cittadino".

(17) I.A. KRASIKOV, op.cit., p. 9 sgg.

(18) Tale principio è sancito dall'art. 19, 1° comma della Costituzione della Federazione Russa, che recita: "Tutti sono eguali dinanzi alla legge ed al tribunale"

(19) I.A. KRASIKOV, op.cit., p. 10.

(20) Anche questo principio è costituzionalmente tutelato all'art. 54, 1° comma Cost., che recita: "La legge che stabilisce od aggrava la responsabilità non ha forza retroattiva".

(21) A. I. IGNATOV, op. cit., p. 17.

con la privazione della libertà da 8 a 15 anni, mentre puniva più lievemente l'omicidio volontario senza aggravanti (privazione della libertà da 3 a 10 anni)⁽²²⁻²³⁾.

La volontà, più volte manifestata dalle autorità della Federazione Russa, di voler ampliare la collaborazione ed il dialogo costruttivo con le organizzazioni internazionali e con le nazioni a regime democratico, ha prodotto ovviamente conseguenze, tra le quali va inclusa la completa rielaborazione del principio giuridico c.d. dell'internazionalismo così come era inteso in epoca sovietica.

Oggi difatti l'art. 15 4° comma della Costituzione della Federazione Russa stabilisce che "I principi e le norme di diritto internazionale universalmente riconosciuti e gli accordi internazionali della Federazione Russa sono parte integrante del suo sistema giuridico. Se con un accordo internazionale della Federazione Russa sono stabilite regole diverse da quelle previste dalla legge, si applicano le regole dell'accordo internazionale". La normativa internazionale deve, però, essere recepita dal diritto interno, che può subordinarne l'adozione a precise condizioni⁽²⁴⁾.

In epoca sovietica, invece, l'ideologia comunista considerava espressione del principio dell'internazionalismo il mutuo sostegno tra i paesi dello schieramento socialista. Così, per quanto attiene il settore giuridico – penale, l'art. 73 del codice penale della RSFSR stabiliva che "in forza della solidarietà internazionale dei lavoratori i reati particolarmente pericolosi commessi contro un altro Stato dei lavoratori vengono puniti in base agli artt. 64-72 del vigente codice", cioè ad esempio, un'attività di spionaggio contro gli interessi di un altro Paese del blocco socialista da parte di un cittadino sovietico veniva ad essere considerata come tradimento alla propria patria⁽²⁵⁾.

(22) L'art. 2. 1° comma della Costituzione recita: "La persona, i suoi diritti e libertà costituiscono il valore supremo. Il riconoscimento, il rispetto e la tutela dei diritti e delle libertà della persona e del cittadino – sono doveri dello stato."

(23) A.I. IGNATOV, op. cit., p. 26.

(24) L'art. 3, punti 1 e 4, del codice penale dell'esecuzione subordina alla sussistenza delle indispensabili "possibilità economiche e sociali" l'applicazione degli "accordi internazionali della Federazione Russa che riguardano l'esecuzione delle pene ed il trattamento dei condannati" o delle "raccomandazioni (dichiarazioni) delle organizzazioni internazionali sui problemi dell'esecuzione delle pene e del trattamento dei condannati".

(25) vgs. A.I. IGNATOV, op. cit., p. 7.

LE ORIGINI, IL PERIODO ZARISTA, L'INFLUENZA DEL PENSIERO DI CESARE BECCARIA SULLA SCIENZA PENALE IN RUSSIA

Le origini

Antecedentemente al periodo sovietico la Russia era stata governata per secoli dall'autocrazia imperiale zarista dei Romanov che, salita al trono nel 1613 con lo zar Michele, vi rimase ininterrottamente sino al 1917, con poche o punto aperture liberali concesse ai propri sudditi, differentemente da quanto invece durante lo stesso periodo di tempo si verificò – più o meno traumaticamente – in altri Stati d'Europa (per non parlare dell'esperienza americana).

Relativamente alla compilazione normativa penale, per trovare la prima raccolta di norme punitive in Russia, bisogna risalire alla "Russkaja Pravda" dell'undicesimo secolo, che in sostanza codificò le pratiche e gli usi sanzionatori venutisi a formare sino ad allora. La rigidità, peraltro non eccessiva, del sistema di sanzioni in essa previsto, andò gradatamente inasprendosi con il trascorrere dei secoli, subendo indubbiamente l'influenza del lungo dominio tartaro che, più in generale, tenne isolati i territori delle odierne Russia ed Ucraina dalle più importanti evoluzioni artistiche, sociali ed intellettuali (ad esempio, il fenomeno delle nascenti università non si estese a questi Paesi) che all'inizio del secondo millennio iniziarono a fiorire sempre più numerose in Europa.

In tale angusto contesto non si è neanche potuta sviluppare un'opera organica di formazione delle leggi⁽²⁶⁾, per la quale si dovrà attendere il 1649, quando lo zar Alessio M. emanò un codice (Ulozenie) col quale finalmente vennero riordinate (in verità semplicemente raccolte) le norme dei secoli passati. Anche tale atto inasprì le precedenti sanzioni, prevedendo la pena di morte e pene corporali ed infamanti per una vasta serie di casi ed introducendo la nuova specie sanzionatoria della deportazione. Esso istituì, inoltre, la servitù della gleba e riuscì a rimanere in vigore sino al 1835, anche se dovette subire, all'inizio del 18° secolo, gli stravolgimenti apportati dalle riforme di Pietro il Grande, tendenti ad ampliare la sfera di intervento del governo imperiale in quei setto-

(26) Scrive M. RAEFF, "La Russia degli zar", p. 119, Laterza 1999 che in epoca zarista non vide mai la luce un codice di leggi completo e concretamente utilizzabile.

ri della vita della Russia che maggiormente necessitavano di impulso affinché venisse a formarsi una società finalmente moderna ed attiva, secondo l'ambizioso programma del vigoroso zar, non condotto a realizzazione a causa della grande arretratezza del paese. In materia penale, anche Pietro il Grande, con l'*Artikul'* del 1715, inasprì le sanzioni e ne introdusse di nuove, tra le quali è interessante segnalare la deportazione sulle navi, indubbiamente funzionale alla costituzione coatta di equipaggi per la neonata flotta del Baltico, creata dallo zar per contrastare la potenza svedese nel corso della grande guerra nordica degli inizi del '700.

Caterina II e l'influenza del pensiero di Cesare Beccaria sul diritto penale russo dalla fine del Settecento alla rivoluzione d'ottobre.

Qualche decennio più tardi la zarina Caterina II, intenzionata a non lasciare il Paese totalmente al di fuori delle nuove idee ormai in fermento in Europa, ma anche nel tentativo di mitigare la confusione generata dai cambiamenti apportati da Pietro il Grande, convocò nel 1767 una "Grande Commissione Legislativa" composta da 564 deputati, dei quali 28 furono nominati tra i rappresentanti delle istituzioni dello Stato mentre gli altri risultarono eletti dagli ordini e dalle classi libere dell'impero: 161 tra la nobiltà terriera, 208 tra gli abitanti delle città, 79 tra i contadini di stato, 88 tra i cosacchi ed altre minoranze nazionali. Il clero vi risultò rappresentato da un solo deputato (ciò era in linea con l'interesse nutrito dalla sovrana nei confronti dell'esperienza illuminista). Furono esclusi i servi della gleba, che non avevano diritto ad essere rappresentati⁽²⁷⁾.

A tale Commissione la risoluta sovrana⁽²⁸⁾ assegnò il compito di elaborare un nuovo codice delle leggi russe; come base

(27) Vgs. per la composizione della Commissione N.V. RIASANOVSKY "Storia della Russia", Bompiani 1997, p. 262.

(28) Pare opportuno accennare che Caterina II nacque non in Russia ma a Stettino nel 1729, nella nobile ma non influente famiglia di un generale dell'esercito prussiano (il principe Cristiano Augusto di Anhalt-Zerbst). Ella stessa ammise di avere sposato il futuro zar Pietro III al solo scopo di detronizzarlo e di impadronirsi della corona imperiale, cosa che le riuscì alla perfezione (v. E. DONNERT, "La Russia degli zar" EGIC 1992, pp. 187-188).

per i lavori, essa stessa approntò una “*Istruzione*” (Nakaz) che i 564 rappresentanti avrebbero dovuto esaminare e discutere, per fornire poi alla sovrana le considerazioni finali.

Per la preparazione di tale compendioso documento (l’*Istruzione* nella sua versione definitiva consta di 655 articoli raggruppati in 22 capitoli) Caterina II attinse ampiamente (anzi, come essa stessa ammise, copiò) dalle opere tradotte dei più insigni pensatori europei della sua epoca, con i quali amava intrattenere fitte corrispondenze.

Il documento spazia in molteplici settori del diritto (forma dello Stato russo, istruzione, religione)⁽²⁹⁾ e per ognuno di essi riporta i punti di vista e le esortazioni dell’augusta autrice, che si rivelò assai sensibile a recepire le nuove idee, non senza però averle prima adattate, qualora lo avesse ritenuto necessario, alle esigenze di un regime assolutista quale era restato quello zarista, nonché alle particolari condizioni di arretratezza e di isolamento caratterizzanti la società russa dell’epoca.

Relativamente alla parte dedicata alla materia penale, la sovrana vi inserì concetti rivoluzionari da poco tempo elaborati in Europa occidentale, mai espressi prima in Russia, tanto che la genesi della scienza del diritto penale in questo paese viene oggi praticamente ricondotta all’*Istruzione* approntata da Caterina II⁽³⁰⁾.

L’imperatrice rimase infatti assai favorevolmente impressionata dall’opera del Montesquieu, “*L’esprit des lois*”, e soprattutto dall’opera “*Dei delitti e delle pene*” che Cesare Beccaria aveva pubblicato nel 1764, con “immediato clamore in tutta Europa, in quanto si scagliava contro la legislazione e la pratica della giustizia, allora fondata pressoché ovunque sull’uso sistematico della tortura, sulla pena di morte inflitta anche per delitti minori e su una generalizzata crudeltà degli apparati repressivi”⁽³¹⁾.

Lo spazio che l’opera di Beccaria occupa nell’*Istruzione* è superiore a quello concesso ad ogni altro autore; difatti dei 227

(29) Vgs. a tal proposito I. JUMASEV, “Beccaria e la Russia” in “I Russi e l’Italia”, Banco Ambrosiano Veneto 1995, p. 26.

(30) I. JUMASEV, op. cit., 1995, p. 27.

(31) Vgs. R. ZORZI, “Cesare Beccaria”, Mondadori 1996 - prefazione.

articoli dedicati al diritto penale sono ben 114 quelli ispirati allo scrittore italiano⁽³²⁾.

In materia penale, Caterina II si pronunciò pertanto per una decisa umanizzazione. Non c'è quindi da stupirsi che il liberalismo espresso nell'*Istruzione* abbia prodotto una forte impressione in diversi paesi europei, tanto che l'opera venne vietata in Francia⁽³³⁾.

Dopo circa un anno e mezzo di lavoro, la Commissione venne congedata senza che l'auspicato nuovo codice avesse preso corpo. Motivo ufficiale di tale interruzione fu l'imminente guerra contro la Turchia. Va detto in verità che i contrasti interni (es. tra i rappresentanti dei nobili e quelli dei contadini per il problema della servitù della gleba) resero i lavori più difficoltosi. Per il giurista russo dell'Ottocento A. Kristjakovskj, invece, la ragione principale del fallimento della Commissione era da ricercarsi nell'arretratezza e barbarie della società russa, non pronta – almeno per quanto attiene la materia penale – a ricevere i principi propugnati dal Beccaria e dal Montesquieu. Tale opinione trova buon riscontro nel giudizio sprezzante che lo stesso successore al trono di Caterina II, il principe Paolo, formulò sull'*Istruzione*, da lui considerata un bel gioco i cui contenuti erano però di impossibile attuazione⁽³⁴⁾.

In effetti nella Russia dell'epoca il grado di autoritarismo e di arbitrio nell'esercizio del potere erano tali (in alcuni luoghi i contadini venivano obbligati a pagare persino per potere giurare fedeltà allo zar) da rendere assai improbabile l'accogliimento delle nuove idee di stampo illuminista. Per dare un'idea di tale situazione, basti dire che quando Caterina II propose di abolire la tortura, le fu risposto che “in tal caso nessuno si sarebbe più potuto addormentare certo di potersi risvegliare l'indomani”. E la tortura rimase⁽³⁵⁾.

Ma se all'*Istruzione* non seguì l'adozione del nuovo codice di leggi per il quale essa era stata espressamente redatta dalla sovra-

(32) Per l'articolazione dell'*“Istruzione”* vgs. I. JUMASEV, op.cit., 1995, pp. 26-27.

(33) Vgs. N.V. RIASANOVSKY, op. cit., p. 262.

(34) Vgs. E.DONNERT, op.cit., p. 198.

(35) Vgs. JUMASEV, op. cit., p. 27.

na, nondimeno, e nonostante la sua limitata possibilità di circolazione nel paese ⁽³⁶⁾, con essa vennero ad introdursi nella società russa le nuove idee ad ispirazione profondamente umanitaria già in fervente elaborazione in Europa. E tra queste, l'importanza – già ricordata – delle intuizioni di Cesare Beccaria ha fatto scrivere che l'opera dello scrittore italiano “ha allevato il diritto penale russo sin dalla culla, preparando gradualmente il terreno per una trasformazione delle leggi in senso democratico” ⁽³⁷⁾.

Vari studiosi dell'epoca, influenzati dalle idee del Beccaria, espressero nelle loro opere la necessità di umanizzare il diritto penale. Tra essi si collocano F.Usakov, A. Radiscev ed il criminalista G. Solncev, autore di uno dei primi trattati di diritto penale russo.

Le nuove idee umanitarie dispiegarono i propri effetti anche nel settore dell'esecuzione delle pene e del trattamento dei condannati. Già Caterina II aveva iniziato ad interessarsi al miglioramento della vita nelle carceri. Nel 1819 a S. Pietroburgo venne fondata l'“Associazione di tutela per le carceri”, il cui statuto prevedeva, tra l'altro, l'assistenza alla rieducazione morale dei delinquenti ed il miglioramento delle condizioni di detenzione ⁽³⁸⁾.

Anche la *Raccolta delle leggi dell'impero russo*, approntata durante il regno dello zar Nicola I da M.M Speranski, recepì alcune idee di ispirazione umanitaria. La *Raccolta* entrò in vigore nel gennaio 1935, in sostituzione dell'ormai secolare codice di Alessio, e rimase in vigore sino al 1917.

Maggiore influenza esercitarono i principi a contenuto umanitario sulle riforme giudiziarie che, incluse in un più vasto piano riformatore ⁽³⁹⁾, ebbero inizio nel 1864 sotto il regno dello zar Alessandro II ⁽⁴⁰⁾. Il sistema giudiziario venne reso indipendente da quello esecutivo, compresavi la procedura di trasferi-

(36) L'“Istruzione” di Caterina II era difatti un documento il cui contenuto costituiva segreto di stato.

(37) JUMASEV, op.cit., p. 27.

(38) Vgs. PONOMARJOV, op.cit., p. 36.

(39) Tra le riforme a carattere sociale più importanti va ricordata la soppressione della servitù della gleba.

(40) Vgs. N.V. RIASANOVSKJ, op. cit., p. 378.

mento dei giudici. Il processo acquisì buoni connotati di oralità e di pubblicità. Le parti dinanzi al giudice dovevano essere assistite da legali (sino a tale momento la professione di avvocato in Russia aveva avuto importanza assai marginale). Vennero razionalizzati i ben ventuno tipi di rito dibattimentale esistenti. Per giudicare dei delitti più gravi si prevede la costituzione di una giuria. Tutti i russi vennero dichiarati uguali dinanzi alla legge.

Sempre nell'ambito di tali riforme venne emanato, nel 1863, un decreto col quale vennero abolite alcune delle pene più crudeli. Nel 1864 venne emanato un *Regolamento* sulle pene che pose limiti temporali all'arresto ed alla carcerazione, e che all'epoca fu apprezzato per l'umanità delle disposizioni introdotte.

L'opera di Cesare Beccaria ispirò gli artefici di queste riforme a tale punto che uno dei più illuminati tra essi, Serghei Zarudnij, collaboratore del ministro della giustizia Zamjatnin, arrivò a dire che "il libro del Beccaria non è un libro italiano, ma un libro russo scritto però in italiano".

L'ottusità, forse non emendabile del sistema zarista nel suo complesso, portò purtroppo non ad un miglioramento ma ad una perdita di significato del contenuto liberale di tali riforme⁽⁴¹⁾, sino al drastico cambiamento di regime sul quale si è accennato in precedenza.

Il periodo attuale

"Rispondere con la testa", cioè con la propria vita: tale è l'antica espressione dalla quale deriva l'odierno termine che in Russia definisce il "diritto penale" (*ugolovnoe pravo*; e difatti, in russo *golova* significa testa) ed alla quale letteralmente meglio si adatterebbe, in lingua italiana, l'espressione "diritto capitale".

(41) Le aperture alle quali venne costretto l'ultimo zar Nicola II all'indomani della prima rivoluzione russa del 1905, e tra le quali va menzionata la creazione, per la prima volta in Russia, di un organo parlamentare, la Duma, furono concesse assai malvolentieri e strutturate in maniera tale da non privare il monarca di pressochè alcuno dei propri poteri assoluti.

Se i contenuti delle legislazioni penali della Russia zarista e di quella sovietica potevano, in grado diverso, riflettersi in tale severa espressione, lo stesso non può dirsi per i contenuti della complessa ristrutturazione legislativa ancora in fermento nella Russia di oggi la quale, come accennato, si sta sforzando di adeguare i propri strumenti legislativi ed istituzionali affinché siano garantiti al massimo grado quei valori ora, finalmente, considerati meritevoli della più elevata tutela: i diritti e le libertà della persona ⁽⁴²⁾.

Già nei *Principi della legislazione penale dell'URSS* adottati nel 1991, e che ovviamente non furono mai tradotti in norme vigenti a causa della successiva dissoluzione dell'Unione Sovietica, vennero inseriti importanti elementi innovativi, in seguito inclusi nei progetti per l'elaborazione del codice penale della Federazione Russa.

La legislazione penale attualmente in vigore è stata elaborata, come già accennato, nel quadro di una più ampia riforma legislativa resa necessaria dai radicali cambiamenti sociali, politici ed economici avvenuti nel paese sin dai primi anni '90, con i quali il sistema normativo precedente non poteva più confrontarsi.

Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione (la prima dopo il disfacimento dell'URSS) nel 1993 ⁽⁴³⁾ furono introdotti, tra gli altri, fondamentali principi ai quali il legislatore penale ha dovuto iniziare ad attenersi nell'adottare nuove norme o nel modificare norme vigenti, sia di carattere sostanziale che di carattere processuale. Più in dettaglio, oltre a stabilire i principi esposti in precedenza ⁽⁴⁴⁾, la Costituzione si premura di tutelare il diritto di ognuno alla vita ed alla propria dignità, libertà e riservatezza (artt. 20, 21, 22 e 23 della Costituzione); riceve tutela costituzionale i diritti e le libertà della persona, e ne viene garantita la tutela giudiziaria presso il tribunale pre-costituito per legge (artt. 45, 46 e 47 della Costituzione). Ad

(42) Vgs, alla nota 22, l'art. 2, 1° comma, della Costituzione della Federazione Russa.

(43) Si vedano i "cenni introduttivi".

(44) Vgs. note 11, 16, 18, 20, 22.

ogni imputato sono garantiti i diritti all'assistenza legale, alla presunzione di innocenza, a non essere condannato più volte per lo stesso reato, alla raccolta legale delle prove ed all'appello (artt. 48, 49 e 50 della Costituzione). Non può imporsi l'obbligo di testimoniare contro se stesso ed i propri congiunti (art. 51 della Costituzione); inoltre, sono riconosciuti i diritti delle vittime nonché l'eventuale diritto al risarcimento statale (artt. 52 e 53 della Costituzione).

I progetti per l'elaborazione di un nuovo codice penale inizialmente erano due. A seguito dei lavori dei comitati della *Duma*, essi confluirono in un unico progetto che, nella sua prima presentazione al Presidente della Federazione Russa nel 1995, non venne approvato⁽⁴⁵⁾; anzi, con decreto del 6 luglio 1995 (*"Sull'elaborazione del concetto della riforma giuridica del paese"*) il Presidente della Federazione Russa indicò tra i supremi indirizzi di questa riforma⁽⁴⁶⁾ la predisposizione di un sistema normativo che fornisse reali garanzie ai diritti ed agli interessi della persona, nonché di un sistema normativo e di istituzioni per il rafforzamento delle misure di contrasto al fenomeno criminale⁽⁴⁷⁾.

La *Duma* di Stato continuò i propri lavori ed il 24 maggio 1996 adottò il Codice Penale della Federazione Russa, che entrò in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Esso consta di 360 articoli (104 per la parte generale) ripartiti in 12 titoli e 34 capitoli.

Un suo approfondito commento di carattere scientifico esula evidentemente dalla misura del presente lavoro nondimeno, anche un sommario *excursus* della parte speciale rivela come non siano state dimenticate importanti tematiche dell'era attuale (come, ad esempio, reati contro l'ecologia, reati informatici, reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità). Si

(45) Ai sensi dell'art. 107 della Costituzione il Presidente della Federazione può rigettare una legge federale adottata dalla *Duma*, la quale procede al suo riesame. Se il testo respinto viene di nuovo adottato dalla *Duma* a maggioranza non inferiore ai due terzi, il Presidente lo sottoscrive e lo approva nel termine di 14 giorni.

(46) Tale decreto presidenziale va inteso come espressione del diritto di iniziativa legislativa, riconosciuto al Presidente della Federazione Russa dall'art. 104, 1° comma della Costituzione.

(47) Vgs. ICNATOV, op.cit., parte speciale., p. 2.

reputa opportuno sottolineare inoltre che i giuristi russi ritengono tale impianto normativo più vicino alla concezione legislativa romano – germanica che a quella anglosassone (di importante ispirazione sarebbe stato, tra l'altro, il recente codice penale francese del 1992 anche se non tutti i principi fondamentali ne sono stati recepiti, ad iniziare dall'abbandono dell'ipotesi, nel corso dei lavori della *Duma*, di introdurre anche nella legislazione russa la responsabilità penale per le persone giuridiche).

Alcuni studiosi russi considerano poi i seguenti cambiamenti tra i più significativi, se posti a confronto con la ormai abrogata normativa penale sovietica⁽⁴⁸⁾.

In primo luogo vengono, con la nuova legislazione penale, codificati principi che sono posti a garanzia dei diritti della persona. Essi sono i principi di legittimità, eguaglianza, colpevolezza, equità ed umanismo.

Viene poi codificato un sistema di categorizzazione dei reati, assente nel precedente codice, sulla base della gravità del fatto commesso.

Inoltre il nuovo codice penale introduce una più vasta specie di pene, che meglio possono adattarsi ai differenti gradi di responsabilità.

All'entrata in vigore del codice penale ha fatto immediato seguito, il 1° luglio 1997, quella del **nuovo codice penale dell'esecuzione** (c.d. codice penitenziario) anch'esso fortemente ispirato ai principi di umanizzazione del diritto e della pena. In applicazione di tali principi, con decreto presidenziale emanato il 1° settembre 1998, l'amministrazione delle carceri è passata dalle competenze del Ministero degli Interni a quelle del Ministero della Giustizia; successivamente, nel 1999, è iniziata l'elaborazione della riforma del sistema penitenziario, che dovrebbe compiersi entro il 2005.

Il codice consta di 190 articoli. La parte generale ne comprende 24 e si articola in tre capitoli, dei quali il primo disciplina le disposizioni generali (artt. 1 – 9); il secondo disciplina lo stato giuridico dei condannati (artt. 10 – 15) ed il terzo disciplina gli istituti e gli organi che eseguono la pena ed il controllo sulla loro attività (artt. 16 – 24). La parte speciale com-

(48) Vgs. U.A. USMANOV, op.cit., pp. 3-4.

prende 166 articoli ripartiti in 7 titoli e 21 capitoli, e disciplina sin nei dettagli le modalità di esecuzione di ogni singola specie di pena.

Secondo alcuni studiosi russi del settore, la novità di maggior rilievo introdotta dal codice penitenziario nel diritto russo è rappresentata dal controllo del tribunale – peraltro, limitato e parziale – sulle attività degli enti che eseguono la pena. Inoltre, la normativa contenuta nelle molteplici convenzioni internazionali che si occupano di salvaguardare i diritti dei condannati avrebbe esercitato una notevole influenza sulla sua elaborazione⁽⁴⁹⁾.

IL CODICE PENALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

La parte generale del codice (artt. 1-104)

Le linee portanti del nuovo codice penale della Federazione russa. I principi fondamentali

Il primo titolo (*La legge penale*) della *Parte generale* del codice enuncia i principi di fondo, ispiratori della nuova codificazione, e parametro inderogabile per l'interprete (e per il legislatore del futuro).

Di particolare interesse l'enunciato di cui all'art. 1, secondo il quale “*la legislazione penale della Federazione russa consiste nel presente codice. Le nuove leggi che prevedano responsabilità penale sono soggette all'inserimento nel vigente codice*”. Ciò che costituisce una opzione netta in favore della codificazione e, di converso, indicazione sfavorevole alla legificazione mediante norme speciali.

L'articolo 2 elenca beni e interessi meritevoli di tutela penale: quali soprattutto, la libertà e i diritti soggettivi della persona e del cittadino, ordine e sicurezza pubblica, proprietà, ambiente, ordinamento costituzionale, la prevenzione dei reati,

(49) MIHILIN A.S e SELIVERSTOV V.I. “Ugolovno- ispolnitel'noe Pravo”, Mosca 2000, p. 13.

la pace sociale. La mancanza di oggetto giuridico, inteso per tale la reale esistenza di un bene o interesse di apprezzabile rilievo viene, considerata nel secondo comma dell'art. 14, ove è stabilito che *“non costituisce reato l'azione formalmente comprensiva degli elementi costitutivi di una fattispecie prevista dal codice, ma che in virtù della sua particolare tenuità non rappresenta un pericolo sociale”*.

Risultano espressamente sanciti: **il principio di legalità e il divieto di analogia** (art. 3); **il principio di colpevolezza e l'esclusione della responsabilità oggettiva** (art. 5); **il principio di proporzionalità**, con divieto del *bis in idem*; **il principio di materialità** con divieto della punizione di mere opinioni e **il principio di tipicità** (art. 8).

Appartengono al rango di precetti costituzionali ma, perché compresi nel codice, hanno valore di indirizzo per il legislatore, **il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge** (art. 4) e **il principio di umanismo** (art. 7) per effetto del quale *“la pena e le altre misure penali applicate al soggetto autore di un reato non possono essere finalizzate a procurare sofferenze fisiche oppure all'umiliazione della dignità umana”*.

Seguono criteri non diversi da quelli adottati nel nostro codice (come in quelli dell'Europa occidentale) le regole di *efficacia della legge penale nel tempo e nello spazio*.

Il tempo del commesso reato viene identificato con riguardo al *momento della condotta*. (art. 9).

Affermato espressamente (art. 10) è **il principio di irretroattività** della norma penale incriminatrice, o di quella che *“in altra maniera peggiora la posizione del soggetto”*. Quale corollario di quello di legalità, risulta sancito, altresì, il criterio della retroattività della legge più favorevole.

Seguono il consueto riferimento allo *ius soli* i criteri (articoli 11-13) che postulano l'efficacia della legge della Federazione. Con l'avvertenza – indicativa della importanza che il codice, qui e altrove, conferisce allo *status* di militare – che la legge russa si applica ai reati commessi dagli appartenenti alle unità militari della F.R. che operino sul territorio di Stati esteri (quando non diversamente previsto da convenzioni internazionali). Il cittadino che abbia commesso un reato all'e-

stero non è sottoposto a estradizione, ma, ove si trovi sul territorio della Federazione, sarà sottoposto a giudizio penale e subirà una pena se il fatto è previsto quale reato anche dallo Stato nel cui territorio esso è stato commesso.

Nozione e struttura del reato

La definizione di reato, quale “*atto socialmente pericoloso, commesso colpevolmente, vietato dal vigente codice sotto minaccia di pena*” (art. 14) risponde ai principi di **legalità** e **materialità**, a quello di **offensività**, a quello di **colpevolezza**. I reati sono classificati secondo una *quadripartizione*: reati di non grande gravità (pena edittale massima, la privazione della libertà fino a due anni); reati di media gravità (fino a cinque anni di privazione della libertà); reati gravi (fino a dieci anni); reati particolarmente gravi (oltre gli anni dieci, o pena più grave). Le prime tre categorie comprendono *anche fatti colposi*; l'ultima, solamente fatti dolosi (art. 15).

Il concorso dei reati (*ripetizione*: art. 16) può essere considerato come circostanza aggravante la pena. Il criterio generale, stabilito all'art. 17, è quello del *cumulo materiale* delle pene corrispondenti ad ogni singolo reato, equiparandosi al concorso materiale il concorso di reati realizzato con una sola azione od omissione (*concorso ideale*).

La classificazione di cui all'art. 14 viene in considerazione nella individuazione dei casi di recidiva, differenziati (*recidiva pericolosa e particolarmente pericolosa*) in relazione alla precedente commissione di più reati (dolosi) di gravità diversa (art. 18).

Le conseguenze derivanti dalla ripetizione dei reati o dall'applicazione della recidiva sono analiticamente considerate nel capitolo 10 della parte generale.

L'autore del reato

Il codice non definisce espressamente l'*imputabilità* dell'autore di un reato. Stabilisce, nondimeno, che la *responsabilità penale* presuppone il compimento dei sedici anni di età.

Per alcuni gravi delitti – espressamente indicati nel comma 2° dell'art. 20 – viene fissato il limite inferiore di anni quattordici (in evidente relazione alla normale possibilità di comprendere il significato antisociale di fatti configurabili come *delitti naturali*). La norma (art. 20 c. 3) considera anche la condizione del minorenne che presenti un *ritardo dello sviluppo psichico*, ancorché non dipendente da malattia, statuendo in tali casi il difetto di imputabilità.

Gli articoli 21 e 22 definiscono le condizioni di non imputabilità ovvero di imputabilità ridotta, dipendenti da disturbo psichico, *cronico o temporaneo*, stabilendo che, nei casi di imputabilità ridotta, se ne debba tenere conto sia quanto alla determinazione della pena che alla possibilità di sostituzione della sanzione detentiva con misure di carattere medico. Mentre la sanzione verrà, *ex origine*, sostituita per gli infermi di mente affetti da malattia tale da escludere interamente la “*capacità di rendersi conto dell'effettivo carattere e della pericolosità sociale*” della condotta realizzata (art. 21 c. 1).

Gli *stati di ubriachezza* non escludono né diminuiscono l'imputabilità (art. 23).

L'elemento soggettivo

Nell'ambito della **colpevolezza**, il codice della Federazione russa esclude ogni forma di *responsabilità obiettiva*, stabilendo che la responsabilità per un fatto diverso, o più grave, di quello voluto sorge solo nei casi in cui “*il soggetto avesse previsto la possibilità del loro verificarsi*” ma “*senza sufficienti motivi... avesse fatto assegnamento sulla mancata realizzazione*” dell'evento. Il criterio della *prevedibilità*, espressamente sancito, riconduce i casi di responsabilità senza colpevolezza in situazioni di responsabilità per negligenza o imprudenza (art. 27).

Risultano, secondo il consueto schema, ben distinti i fatti dolosi da quelli colposi, stabilendosi che quest'ultima forma di colpevolezza deve essere espressamente considerata quale singola fattispecie di parte speciale.

Il *dolo* è distinto in dolo diretto e indiretto. Il *dolo diretto* viene definito come consapevolezza della pericolosità della condotta e volontà della realizzazione dell'evento. Quello *indiretto*, che presuppone la coscienza dell'antisocialità, consiste nella previsione della possibilità del verificarsi di conseguenze della condotta lesive di beni tutelati, che l'agente nondimeno "*considera con indifferenza*".

La *colpa* viene ricondotta alla generale categoria dell'*imprudenza*, alla quale l'art. 26 connette le situazioni di *superficialità* (previsione della possibilità del verificarsi l'evento socialmente pericoloso, che però, *senza sufficienti motivi*, l'agente confidava non dovesse verificarsi) ovvero le situazioni di *negligenza*, consistente nella mancata previsione di effetti che avrebbero potuto essere previsti adoperando le necessarie attenzioni.

L'articolo 28 introduce una generale causa esimente, che può essere agevolmente collegata alla dottrina dell'*inesigibilità*. Applicabile nei casi in cui l'agente non era in grado di prevedere, per le *circostanze del fatto*, le conseguenze dannose o pericolose della condotta. Ovvero dove il soggetto, pur avendo potuto prevedere tale possibilità, non è stato in grado di scongiurarle "*a causa della discordanza tra le sue qualità psicofisiologiche e le esigenze di situazioni estreme*".

Forme di manifestazione del reato.

Gli articoli 29-31 (capo 6: *reato non compiuto*) regolano la *consumazione*, definita con riguardo al criterio di conformità al tipo legale, la *preparazione del reato* e il *tentativo*.

Con riferimento alle due più gravi categorie di reato (pena da cinque a dieci anni o superiore) viene sottoposta a sanzione anche la *preparazione del reato*: vale a dire l'apprestamento dei mezzi, la ricerca dei partecipi, l'accordo concluso per la commissione del reato, quando il reato non sia portato a termine.

Per tentativo il codice russo intende ogni "*azione diretta alla commissione del reato, quando il reato non sia portato a termine per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente*" (art. 30).

L'interruzione nella preparazione e nell'esecuzione del fatto (*desistenza volontaria*: art. 31) comporta esclusione della responsabilità penale, a meno che le azioni compiute non costituiscano *ex se* diversa fattispecie di reato. L'organizzatore o istigatore è richiesto di fornire una condotta attiva, anche mediante informazione alle autorità di polizia. Nel caso in cui l'intervento risulti tardivo, e non idoneo ad impedire la commissione del reato, tale condotta costituisce circostanza attenuante della pena.

Nel regolare il *concorso di persone* (capitolo 7; articoli 32-36) il codice penale della Federazione russa segue il criterio dell'*equivalenza delle condizioni*, statuendo che il concorso di più persone in reato doloso è dato dalla "partecipazione comune e volontaria di due o più soggetti" (art. 32). Pur respingendo la teoria della natura accessoria della partecipazione, il codice, soprattutto ai fini della graduazione del trattamento sanzionatorio, differenzia tra *esecutore, organizzatore, istigatore e complice* (quest'ultimo definito in ragione della fornitura di mezzi materiali ovvero di consigli o informazioni). Viene disciplinata quale forma di fattispecie plurisoggettiva (art. 35) la realizzazione del reato da parte di un *gruppo di persone*: con gravità crescente nel caso in cui i soggetti facenti parte del gruppo si fossero preventivamente accordati. Il reato concorsuale attribuito ad un *gruppo organizzato* creato stabilmente per la realizzazione di uno o più reati, viene considerato di gravità maggiore. Infine, è contemplata l'ipotesi di una *comunità criminale* allorché reati gravi e particolarmente gravi siano progettati e realizzati da un gruppo criminale stabile. Lo spinoso problema del *concorso anomalo* (regolato dal nostro codice all'art. 116) viene risolto, con qualche nota di ottimismo, sulla base del criterio della prevedibilità (volontaria previsione) della condotta diversa e più grave del partecipe rispetto al programma concordato.

Non si discosta dal modello del codice Rocco la disciplina delle **cause obiettive di giustificazione**. Peraltro, l'eccesso di reazione (nella *difesa necessaria*, nell'*uso di mezzi di coazione nella cattura di un soggetto autore di un reato*, come pure nella *estrema necessità*) viene regolato con riguardo al criterio

di *proporzionalità*, a titolo di dolo. Nella *esecuzione di un ordine dell'autorità*, chi esegue l'ordine è scriminato a meno che non riceva un ordine palesemente illegale. Presenta carattere di originalità la generale causa scriminante del *rischio motivato*: nel caso di lesione di un bene protetto finalizzata al raggiungimento di uno *scopo socialmente utile*, allorché detto fine non poteva essere perseguito in modo diverso senza esporre a lesione il bene (art. 41).

Nozione e scopi della pena. Tipologia delle sanzioni.

Come rilevato, il codice russo enuncia principi d'ordine generale, la corretta collocazione dei quali sarebbe in testi normativi d'indirizzo. Quanto alla pena, ne viene indicato lo *scopo*, sia di retribuzione (*“ripristinare la giustizia sociale”*) che di prevenzione generale e speciale (*“correzione del condannato e prevenzione dalla commissione di nuovi reati”*).

Il sistema della pene risulta articolato sopra *tredici specie di pene*. In ordine di gravità decrescente: 1) pena pecuniaria; 2) interdizione dall'esercizio di determinate funzioni o attività; 3) privazione di onorificenze civili o militari; 4) lavori obbligatori; 5) lavori correzionali; 6) limitazione (della libertà) per servizio militare; 7) confisca del patrimonio; 8) limitazione della libertà; 9) arresto; 10) consegna in unità disciplinare militare; 11) privazione della libertà per un periodo determinato; 12) ergastolo; 13) pena di morte.

La *pena di morte* (art. 59) intesa come misura eccezionale, è stabilita per i reati particolarmente gravi contro la vita. Essa non viene inflitta alle donne, ai minori di 18 anni e maggiori di 65. Per effetto di grazia può essere commutata in ergastolo o nella reclusione (privazione della libertà) per 25 anni.

La pena dell'*ergastolo*, prevista per i reati più gravi contro la vita e l'incolumità individuale, non può essere inflitta alle medesime categorie di soggetti (donne, minori infradiciottenni, soggetti di età superiore a 65 anni).

La pena della reclusione (*privazione della libertà*) stabilita tra un *minimo di sei mesi e un massimo di 20 anni*, viene scontata in istituti differenziati (colonie-confino, ovvero colonie correzionale a regime comune o speciale, oppure in carcere) a

seconda della gravità del reato commesso e della pericolosità del soggetto (articoli 56 e 58). In caso di cumulo di sentenze, la pena detentiva non può superare i 30 anni.

La pena dell'*arresto* consiste nella privazione della libertà *in condizioni di rigido isolamento* per un periodo da uno a sei mesi. In questa specie di pena possono essere commutate le pene meno afflittive dei lavori obbligatori e dei lavori correzionali nei casi di inosservanza delle prescrizioni.

La pena della *limitazione della libertà*, prevista per i reati colposi e per i reati dolosi meno gravi se il colpevole non ha precedenti penali, consiste nell'assegnazione ad un istituto da uno a tre anni *senza isolamento dalla società*, ma con sottoposizione a controlli. In tale specie di pena possono essere commutate quelle dei lavori obbligatori e dei lavori correzionali; in caso di rifiuto o inosservanza, essa viene commutata in quella della privazione della libertà. Non sono soggetti a questa sanzione gli invalidi, le donne in stato di gravidanza e con bambini di età inferiore di anni otto, i soggetti che abbiano compiuto i 60 anni.

La pena dei *lavori obbligatori* consiste nell'esecuzione da parte del condannato (per un periodo da 60 a 240 ore) *di lavoro gratuito, socialmente utile, per non meno di 4 ore al giorno*. In caso di rifiuto o di inadempimento, la pena si converte in arresto o il privazione della libertà (art. 49).

La pena dei *lavori correzionali* consiste nella trattenuta dallo stipendio del condannato di una percentuale, stabilita dal giudice in misura variabile dal 5 al 20 per cento. La pena è commutata, in caso di rifiuto, in quella della limitazione della libertà con rapporto di 1/1, in quella dell'arresto (1/2) o in quella della privazione della libertà (1/3).

La pena della *limitazione per servizio militare* viene applicata per i reati militari (pure previsti nella parte speciale del codice) e comporta la riduzione dello stipendio al condannato militare in misura non inferiore al 20 per cento, nonché il ritardo nella promozione al grado superiore (art. 51). Del pari, per i più gravi reati militari, è anche prevista la pena della *consegna in unità disciplinare militare*, riservata peraltro ai militari di truppa e ai sottufficiali ancora in servizio di leva al momento della sentenza (art. 55).

La *pena pecuniaria* viene inflitta in rapporto agli *ammontari minimi della retribuzione* (da 25 a 1000) unità, oppure in riferimento ad altri redditi del condannato, per un periodo da due settimane ad un anno. La determinazione concreta della sanzione deve tenere conto, oltre che della gravità del fatto, delle *condizioni economiche del condannato*. È prevista la commutazione della pena pecuniaria in lavori obbligatori, correzionali o nell'arresto nel solo caso di *volontario rifiuto* da parte del condannato (art. 46).

Infine, le sole specie di *pena accessoria* (art. 45, c. 3) consistono, ai sensi dell'art. 47, nella inabilitazione professionale, nella privazione del grado militare e onorifico, nella inabilitazione a svolgere determinate attività economiche e funzioni. La pena può essere irrogata anche *in difetto di espressa previsione della norma speciale* (con lesione del principio di legalità) in ragione del carattere del reo e della sua pericolosità sociale.

Criteria per la determinazione della pena concreta

Nel capo decimo, il codice russo comprende, oltre alle regole d'uso del potere discrezionale nella individuazione della pena giusta, anche le circostanze attenuanti e aggravanti, nonché i criteri per la individuazione della pena nei casi di delitto tentato, di concorso di reati, di reato plurisoggettivo.

L'articolo 60 stabilisce, quale canone per una *pena giusta*, l'applicazione di una sanzione corrispondente allo scopo, di tal che un tipo di pena più rigido può essere applicato nei casi di concorso di reati ovvero di più sentenze di condanna, ma non quando esso risulti inutile al raggiungimento delle due principali finalità indicate nell'art. 43 del codice. Come criterio concreto, la norma non considera specificamente la *gravità del fatto* (già qualificata nella norma di parte speciale, anche sulla base di un complesso sistema di circostanze). Indica invece (art. 60, c. 3) "*il carattere ed il grado della pericolosità sociale e la personalità del colpevole... e l'influenza della pena sulla correzione del condannato e sulle condizioni di vita della sua famiglia*".

Tra le *circostanze attenuanti*, il codice inserisce situazioni di eccesso nelle cause di giustificazione, la commissione del

reato in presenza di pesanti condizioni di vita o per motivi di pietà, la confessione e l'attiva partecipazione nella scoperta di complici, il risarcimento volontario del danno materiale e morale.

Sono qualificate *circostanze aggravanti*, l'uso di armi, esplosivi o sostanze venefiche, essersi servito di persone di età minore o sofferenti di gravi disturbi mentali, il motivo di odio razziale, religioso o nazionalista, avere cagionato lesione a donna in stato di palese gravidanza, l'abuso di fiducia ovvero della qualità di funzionario, la commissione del reato con uso di uniforme militare o dei documenti di un rappresentante dell'Autorità.

L'articolo 64 del codice consente la irrogazione di una pena anche in misura inferiore al minimo edittale "*in presenza di circostanze eccezionali legate agli scopi e ai motivi del reato, alla condotta del colpevole durante e dopo la commissione del reato... ovvero nei casi di attivo contributo reso dal partecipe ad un gruppo di concorrenti*". La presenza di più circostanze attenuanti può essere equiparata alla detta circostanza eccezionale.

L'articolo 66 stabilisce i criteri per la determinazione della pena nei casi di *preparazione del reato e di reato tentato*.

Nel *reato concorsuale*, ai fini della irrogazione di pena sono da considerare "*il carattere e il grado dell'effettivo concorso... il ruolo del soggetto e la sua influenza sul carattere e sulla misura del danno cagionato*" (art. 67).

La disciplina delle conseguenze penali nel *concorso di reati* comporta l'applicazione del criterio del *cumulo giuridico* nei soli casi di concorso di reati classificati come *non gravi*, con l'assorbimento della pena meno grave. Negli altri casi (concorso tra reati di media gravità, gravi o particolarmente gravi) è seguito il criterio del *cumulo materiale*, temperato dalla fissazione di un limite massimo per la specie di pena detentiva più severa. Un diverso limite è fissato nel caso di pene inflitte con più sentenze di condanna (articoli 69-70).

Il codice della Federazione non contiene un istituto equiparabile alla *sospensione condizionale* di cui agli articoli 163 sgg. del codice Rocco. Disciplina invece, negli articoli 73-74 la *condanna condizionale*, nei termini della *messa alla prova* (*probation*) di matrice anglosassone. Sulla base della gravità del fatto e della personalità del colpevole, anche per effetto delle circostanze del reato, il giudice può sospendere la concreta applicazione della pena per un periodo stabilito dalla norma (fino a cinque anni) in ragione del reato commesso e della personalità del colpevole. Con la condanna condizionale, possono essere imposti obblighi di riparazione del danno, nonché fissate linee per la condotta futura del condannato, sottoposto al controllo di un ente statale specializzato (art. 73). Il codice prevede la revoca anticipata del periodo di prova in caso di condotta tale da far considerare raggiunto lo scopo dell'emenda. Di contro, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, il tribunale potrà revocare la condanna condizionale ovvero prorogare il periodo di prova.

Le cause che estinguono o modificano la responsabilità penale e la pena

Nel titolo 4 della parte generale il codice russo considera le cause che estinguono o modificano per qualità e durata, la pena inflitta ed anche le cause, secondo la letterale locuzione adottata, di *liberazione dalla responsabilità penale*.

Il reato sussiste, e viene dichiarato dal giudice, ma il colpevole potrà andare esente da pena nei casi di *ravvedimento operoso*: allorché il reo, oltre a confessare e a consentire l'accertamento della responsabilità, abbia risarcito il danneggiato o comunque riparato il danno (art. 75: la causa opera solo con riguardo ai reati di non grande gravità). Del pari, opera quale causa di non punibilità obiettiva per l'autore di un primo reato di non grande gravità, l'essersi egli conciliato con il danneggiato ed avere riparato il danno (art. 76). Risponde al criterio della *offensività*, la causa di non punibilità contemplata nell'art. 77: che impone di accertare, nel momento del giudizio, se la condotta era da considerarsi socialmente pericolosa.

La prescrizione del reato (art. 78) si consuma con il decorso di termini diversi a seconda che il fatto ricada in una delle quattro categorie di reato. La prescrizione si interrompe per il periodo in cui l'imputato si sottrae al giudizio o alla cattura. Sono imprescrittibili i reati contro la pace e sicurezza dell'umanità. Mentre per i reati punibili con l'ergastolo, l'applicabilità della prescrizione è rimessa alla valutazione del giudice.

L'istituto della *liberazione condizionale* è regolato secondo lo schema di cui al nostro articolo 176 c.p. È prevista l'avvenuta espiazione di un periodo di pena, crescente a seconda della categoria del reato (di anni 25 per i condannati all'ergastolo) e l'accertamento dell'avvenuta rieducazione del condannato. È altresì contemplata la revoca del beneficio nel caso di commissione di ulteriori illeciti ovvero di inosservanza degli obblighi imposti (art. 79).

In relazione al comportamento del condannato, scontato almeno un terzo della pena inflitta, essa può essere commutata in altra meno afflittiva (art. 80).

Ove, dopo la commissione del reato, insorga una *malattia mentale* tale da impedire al colpevole di percepire la "pericolosità sociale delle azioni compiute", il reo non è sottoposto a sanzione ma, eventualmente, a "misure coercitive di carattere medico". Analogamente, nel caso di *grave malattia* insorta dopo la condanna, il colpevole potrà essere sottratto all'esecuzione della pena, che riprenderà dopo la guarigione, a meno che non sia decorso il termine di prescrizione.

Per le donne in stato di gravidanza e con figli di età minore di otto anni, la donna (eccetto le ipotesi di condanna a pena superiore a cinque anni per reati gravi contro la persona) beneficia della *sospensione dell'esecuzione*. La condannata può essere liberata dall'espiazione della pena, o questa può essere commutata in altra meno afflittiva al momento del compimento da parte del bambino degli otto anni di età (art. 82)

Il codice contempla (art. 83) anche ipotesi di prescrizione della pena, nei casi di mancata esecuzione di sentenza di condanna irrevocabile.

Sotto la rubrica di “*amnistia*” il codice russo (art. 84) configura sia ipotesi di estinzione del reato che ipotesi di riduzione totale o parziale della pena inflitta al condannato (indulto).

I *precedenti penali* (art. 86) sono considerati, per espressa indicazione, sia quanto alla pericolosità (capacità) criminale del colpevole, che alla commisurazione della pena, sia per fondare l’aumento della pena nei casi di recidiva. La condizione di pregiudicato può essere eliminata nei casi che il codice considera come “*liberazione dalla responsabilità*”; oppure a seguito del decorso della prova nei casi di *probation*; sia, su istanza del condannato, per corretto comportamento dopo l’espiazione della condanna. L’annullamento o l’estinzione dei precedenti penali eliminano tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse alla qualità di pregiudicato.

Diritto penale minorile

Il titolo 5 del codice fissa i criteri della responsabilità penale per i minori e determina la tipologia delle sanzioni penali e delle misure applicabili.

La piena capacità penale è stabilita al compimento degli anni 18; al di sotto degli anni 14 il minore non è imputabile. L’età minore degli anni 18 è da considerare quale circostanza attenuante, ed è previsto che si tenga conto, nello stabilire il trattamento sanzionatorio, *delle condizioni di vita e d’istruzione, del livello dello sviluppo psichico, dell’influenza eventualmente esercitata dagli adulti.*

Al minore possono essere applicate una sanzione penale ovvero *misure coercitive a carattere educativo.*

Le pene applicabili al minorenni variano dalla pena pecuniaria, alla inabilitazione dal diritto di esercitare date attività, ai lavori obbligatori, ai lavori correzionali, all’arresto (da uno a quattro mesi) alla privazione della libertà per un periodo non superiore a dieci anni (art. 88).

Le *misure coercitive ad effetto educativo*, limitatamente ai casi nei quali il minore ha commesso per la prima volta un reato non grave, consistono *nell’ammonimento, nell’affidamento al controllo dei genitori oppure ad un ente statale specializ-*

zato, nell'imposizione dell'obbligo di risarcire il danno, nell'imposizione di obblighi e limitazione del tempo libero. (articoli 90, 91): in questo caso il minore è liberato dalla responsabilità penale.

L'effetto della rinuncia alla punizione è previsto anche nei riguardi del minore, ancorché recidivo, il quale abbia commesso un reato di media gravità, se il giudice ritiene che lo scopo della educazione del colpevole può essere raggiunto mediante l'assegnazione ad un Istituto specializzato (art. 92).

Entro limiti più favorevoli è regolato (art. 93) l'istituto della *liberazione anticipata condizionale e il termine di annullamento dei precedenti penali*. Per i minorenni i termini di prescrizione si riducono della metà.

Il regime previsto per i minori può essere esteso, in casi eccezionali, a ragione del carattere della condotta e della personalità del colpevole, per i soggetti che, al momento del fatto, avevano compiuto gli anni diciotto e non ancora i venti.

Il regime degli infermi di mente

Ai responsabili di un reato i quali versino in condizione di menomazione psichica in ragione di malattia ovvero in dipendenza da alcoolismo o narcomania, il giudice può applicare *misure coercitive di carattere medico*. E precisamente: *osservazione ambulatoriale coercitiva; cura coercitiva presso uno psichiatra; cura coercitiva presso un ospedale psichiatrico di tipo comune o specializzato; cura coercitiva presso un o.p. specializzato ad osservazione intensiva* (quest'ultima misura nei casi di pericolosità particolare: articoli 97-101).

Quando la malattia insorga in pendenza di esecuzione della pena, questa viene sospesa e sostituita dalla misura a carattere medico. Intervenuta la guarigione, l'espiazione della pena riprende, ma il periodo trascorso presso l'o.p. viene computato nel periodo di espiazione.

Il ricovero in ospedale psichiatrico in luogo della pena (nei casi di imputabilità esclusa) può essere sostituito, cessata l'espiazione, con ricovero in strutture ospedaliere e/o di assistenza sociale.

Nei casi di imputabilità ridotta, le misure di carattere medico si eseguono presso l'istituto di detenzione per i condannati alla privazione della libertà. È prevista la possibilità del ricovero in o.p. su richiesta del condannato, computandosi in questo caso il periodo di ricovero in quello della condanna.

La parte speciale del codice della Federazione russa (artt. 105-360)

Criteri generali

La parte speciale del codice della Federazione russa si sviluppa su 255 articoli di legge, suddivisi in sei titoli (7-12) e in 19 capi (16-34).

Il titolo 7 (*reati contro la persona*) comprende gli articoli 105-156. Il titolo 8 (*reati nella sfera dell'economia*) gli articoli 158-204. Il titolo 9 (*reati contro la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico*) gli articoli 205-274). Il titolo 10 (*reati contro l'autorità dello Stato*) gli articoli 275-330. Il titolo 11 (*reati contro il servizio militare*) gli articoli 331-352. Il titolo 12 (*reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità*) gli articoli 353-360.

Non è naturalmente possibile commentare la parte speciale del codice, considerando i singoli articoli e le disposizioni che compongono ciascuna norma. Le indicazioni che seguono si riferiscono alle fattispecie più idonee a qualificare un codice senza dubbio moderno, in linea con i più recenti approdi delle legislazioni dei Paesi occidentali. Prima di questo, è opportuno fornire alcuni dati d'ordine generale.

a) Come accennato, il codice penale della Federazione russa esaurisce, almeno tendenzialmente, l'ambito della tutela con riguardo ai beni indicati nella rubrica dei titoli e dei capi. Le fattispecie, molto numerose, riservate nel sistema penale del nostro Paese alla *legislazione penale speciale*, risultano invece configurate e sanzionate nel codice. Nel quale, dunque, è da comprendere il *diritto penale tributa-*

rio (articoli 198-199), il *contrabbando* (art. 188) e la *sottrazione al pagamento dei diritti doganali* (art. 194). Come pure il *diritto penale del lavoro* (artt. 237-238. Viene configurato come delitto contro la sicurezza pubblica la violazione delle regole di sicurezza in impianti energetici nucleari: art. 215). Del pari, sono previsti da norma codicistica le condotte di preparazione, acquisto o vendita di sostanze stupefacenti (art. 228-233). Il *diritto penale commerciale* (capo 22: artt. 169-183; 196-7 quanto ai reati di *bancarotta*) contempla anche norme a tutela dell'attività bancaria (art. 185) e una norma di *diritto penale sportivo* (art. 184). Un intero capo (capitolo 26: artt. 246-262) concerne i *reati contro l'ecologia*: con riguardo sia alla violazione delle norme per la tutela dell'ambiente nel corso di attività industriali, sia alla violazione delle norme per il trattamento dei rifiuti pericolosi, all'inquinamento delle acque e dell'atmosfera, alla presa illegale di animali e piante acquatiche e alla violazione di norme a tutela delle riserve ittiche, alla caccia illegale, alla distruzione o danneggiamento dei boschi, alla violazione delle tutela di aree protette da punto di vista naturalistico.

Salvo quanto verrà in seguito osservato, la tendenziale completezza del codice penale è possibile in ragione dell'esistenza parallela di norme e prescrizioni tutelate mediante sanzioni amministrative.

b) Con riguardo alla *tecnica di formazione delle fattispecie*, si rileva l'uso frequente di reati di *pericolo astratto o presunto*. I risultati di possibile sostanziale iniquità, qualora la situazione di pericolo non sia concretamente realizzata, sono temperati dalla generale clausola di *non lesività* della condotta. Come accennato, viene anche largamente adoperata la tecnica della *norma a più fattispecie*. Frequente la previsione di *circostanze speciali e/o ad effetto speciale*. Non mancano ipotesi di *delitti aggravati dall'evento*.

c) Quanto alla *tecnica sanzionatoria*, il codice contempla, in alternativa tra loro, una serie articolata di pene, con preferenza, fino ai reati di media gravità, per la pena pecuniaria prevista con il sistema dei tassi (*ammontari*) minimi della

retribuzione. La forbice tra minimo e massimo edittali delle diverse specie di pena non è marcata (come, in genere, nel codice Rocco). Né sono elevati i *massimi edittali*: basterà porre mente alla pena massima per il delitto di omicidio volontario non aggravato, fissata in anni 15.

La scelta del legislatore russo può essere ricondotta, per un lato, alla frequente applicazione del cumulo materiale tra condanne riferibili a reati gravi e di media gravità. Dall'altro, al criterio di *effettività della sanzione*: la quale, ancorché rivolta (come si vedrà in appresso) soprattutto al recupero sociale del colpevole, non dismette il suo carattere di retribuzione giuridica e morale.

Dal *codice penitenziario* della Federazione russa risulta, infatti, che la pena inflitta, ancorché obiettivamente di durata apprezzabile, può essere ridotta, o commutata in pena di diversa specie, in ragione del comportamento del condannato e della valutazione apprezzata nella prospettiva del suo recupero sociale. Inoltre, ciascun tipo di pena detentiva può essere espiata con applicazione di un *regime* più o meno rigido (qui, solo in ragione della condotta durante l'espiazione).

d) Il *principio di colpevolezza* risulta affermato con sufficienti rigore e precisione, a preferenza del *criterio dell'offesa*. Le ipotesi fattuali riconducibili nell'ordinamento penale italiano, alla *responsabilità senza colpa*, sono regolati con riguardo, almeno, alla *prevedibilità dell'evento* da parte dell'agente, ovvero (nei reati aggravati dall'evento) all'*imprudenza* del colpevole.

Struttura della parte speciale del codice. Le fattispecie di rilievo

1) Il capo 16 del **titolo 7** (*reati contro la vita e la salute*) contiene l'articolata previsione delle fattispecie di omicidio.

A) L'ipotesi base (art. 105) commina una pena modesta (da sei a quindici anni di privazione della libertà) per l'ipotesi non aggravata. Peraltro, la norma configura una ampia serie di circostanze aggravanti in presenza di una o più delle quali, viene comminata la pena di morte o la più grave pena detentiva da anni otto a venti.

Con pena modesta viene punito l'*omicidio del neonato commesso dalla madre* in condizioni di disturbo psichico transeunte, subito dopo il parto, e l'*omicidio in preda a fortissima emozione*, commesso da soggetto sottoposto a violenza o a maltrattamenti in danno dell'autore di quello che viene definito come *sistematico comportamento illegale o amorale* (art. 107). L'omicidio commesso per *eccesso di legittima difesa* è punito con pena inferiore a quella prevista per l'*omicidio colposo* (art. 110). Peraltro, è configurato come ipotesi di maggiore gravità l'omicidio colposo (e le lesioni colpose) derivanti dalla *violazione degli obblighi professionali* (colpa del sanitario).

Una previsione originale investe la *coartazione al prelievo di organi o tessuti a scopo di trapianti* (art. 120) volta a combattere un fenomeno criminale oggi diffuso sia nei Paesi che compongono la Federazione che negli Stati satelliti.

Previsto con distinte fattispecie, il contagio di malattia venerea e il contagio di AIDS, anche laddove esso derivi dalla mancata osservanza colposa di obblighi professionali da parte del medico o del sanitario (art. 122).

Il delitto di *aborto* (art. 124) si realizza nei soli casi in cui l'aborto venga eseguito da parte di soggetto sprovvisto di qualificazione specialistica. Se dall'aborto, *per imprudenza*, deriva la morte o una lesione grave, la pena consiste nella privazione della libertà fino a cinque anni.

Il reato di *omissione di soccorso* è posto a carico di quanti avevano doveri di cura, assistenza o custodia sul malato. Di contro, costituisce *fattispecie a pericolo presunto* il reato di *abbandono al pericolo*, a carico dei soggetti obbligati all'assistenza o di quanti avevano causato il pericolo.

B) Il capo 17 (*reati contro la libertà, l'onore e la dignità della persona*) disciplina il *sequestro di persona* con l'impiego di una serie di aggravanti (il sequestro con finalità di profitto è sanzionato con la privazione della libertà da sei a quindici anni; la pena è fissata da otto a venti anni nei casi in cui, *per imprudenza*, sia derivata la morte dell'ostaggio o altre gravi conseguenze). Il codice prevede anche una causa speciale di *liberazione dalla responsabilità penale* in favore di chi abbia volontariamente liberato l'ostaggio. Il sequestro (art. 126) è

distinto dall'*illegale privazione della libertà* (art. 127) e dall'*illegale ricovero in ospedale psichiatrico* (art. 128).

La *difamazione* (art. 129) è definita come “diffusione di notizie consapevolmente false che denigrano l'onore e la dignità della persona”. La condotta, realizzata con l'uso di un mezzo di pubblica comunicazione, costituisce forma aggravata. La falsa attribuzione di un reato grave o particolarmente grave è posta come figura autonoma di reato, punita sempre con la sanzione detentiva.

L'*ingiuria* viene tipizzata come “umiliazione dell'onore e della dignità realizzata in forma indecente”. Nella forma aggravata, è l'uso di mezzo di pubblica comunicazione (anche spettacoli o lavori letterari).

C) I *reati contro la libertà sessuale* sono considerati nel capo 18 del codice. L'ipotesi base (*violenza carnale*: art. 131) è qualificata da una serie di circostanze aggravanti, che comprendono la minore età nota al colpevole e il contagio di malattia venerea o di AIDS. Allo stesso modo, ma con riguardo a distinta fattispecie (art. 132) sono puniti gli atti di violenza su persona dello stesso sesso (non l'omosessualità in sé). Sottoposta a pena meno grave la *violenza morale* diretta a costringere la vittima a soggiacere a richieste di carattere sessuale (art. 134). Si presume compiuto senza il consenso della vittima, ed è assoggettato a pena, ogni atto sessuale compiuto su persona minore di anni 14, quando la minore età sia nota al colpevole. Il compimento di semplici *atti osceni*, in presenza del minore di anni 14 è egualmente punita, ma con pena meno severa.

D) Il capo 20, sotto il titolo di *reati contro i diritti costituzionali e le libertà della persona e del cittadino* comprende ipotesi di reato che rispondono ad interessi oggetto di tutela di specie non omogenea. Di rilievo la *violazione dell'inviolabilità della vita privata* (art. 137) che sanziona la “raccolta o la diffusione illegali di notizie sulla vita privata di un soggetto ... senza il suo consenso”, ipotesi aggravata nei casi in cui la raccolta è favorita dalla posizione di ufficio del colpevole. Gli articoli 137 e 138 sanzionano la violazione della corrispondenza e

delle comunicazioni postali e telefoniche e quella del domicilio della persona.

Originale, rispetto al sistema di parte speciale del codice Rocco, la previsione dell'art. 140, che sanziona il rifiuto del pubblico ufficiale di fornire al cittadino notizie o informazioni o di consegnare documenti o materiali, nei casi in cui dall'omissione sia derivato un pregiudizio per i diritti o per gli interessi legittimi della vittima. L'art. 144 punisce l'*ostacolo alla legittima attività professionale dei giornalisti*, tramite la coartazione o l'impedimento alla diffusione di notizie.

Gli articoli 145-147 sono invece posti a tutela della regolarità della prestazione lavorativa, comprendendo il rifiuto di assunzione o il licenziamento di donna in stato di gravidanza o con prole di età inferiore a tre anni; il mancato pagamento del salario, pensioni, sussidi e altri pagamenti previsti dalla legge; la violazione dei diritti di autore e di brevetto.

Gli articoli 147-8 sanzionano l'impedimento alla libertà di culto e alla libertà di riunione.

E) Il capo 20 (*reati contro la famiglia e i minori*) regola, quale autonoma fattispecie di reato, la induzione di persona dei 18 anni a commettere un reato (evidentemente, in concorso materiale con l'istigatore o il correo: art. 150). Sotto distinta rubrica (art. 151) il codice sanziona l'induzione del minore alla prostituzione, all'accattonaggio o all'uso di alcolici. In entrambi i casi, il reato è aggravato se commesso dal genitore o dal soggetto al quale il minore era affidato per motivi di assistenza o educazione. Una pena più elevata è stabilita per l'autore di *commercio di minori* (art. 152) con previsione di aggravanti ad effetto speciale nel caso in cui il minore sia stato portato all'estero. Distintamente è sanzionata la condotta di *adozione illegale* (art. 154). L'*intenzionale sottrazione al pagamento dei mezzi di mantenimento* è sanzionata nei riguardi dei genitori per figli minori di 18 anni, ovvero, se maggiorenni, ove siano inabili al lavoro. Analogo obbligo, se stabilito con sentenza del giudice in favore dei genitori inabili, è sanzionato a carico dei figli maggiorenni abili al lavoro.

2) Il **titolo ottavo** (reati nella sfera dell'economia) comprende tre capi (numeri 21-23) e 46 articoli.

A) Il *furto occulto* (art. 158) viene descritto quale "occulta acquisizione di beni altrui". Costituiscono aggravanti la realizzazione da parte di un gruppo di persone, la violazione dell'altrui domicilio, il danno grave. Ulteriormente aggravato il furto di "grandi dimensioni" per tale stabilendosi un valore che superi di oltre 500 volte l'ammontare minimo di retribuzione del lavoro stabilito dalla legge. Con pena meno grave è sanzionato il *furto palese* (palese acquisizione di beni altrui: art. 161)

La *truffa* (art. 159) è tipizzata quale "acquisizione di beni altrui ovvero di diritti su beni altrui tramite inganno o abuso di fiducia"

L'*appropriazione indebita* (art. 160) consiste "nell'acquisizione di beni altrui affidati al colpevole".

La *rapina* viene definita come "aggressione a scopo di acquisizione di beni altrui, commessa con impiego di violenza pericolosa per la vita o per la salute oppure con minaccia di impiegarne". Il confine con il furto consiste, dunque, nell'esercizio o nella minaccia di violenza qualificata (art. 162).

L'*estorsione* (art. 163) è tipizzata quale "richiesta della consegna di beni o di diritti su beni o della esecuzione di attività a carattere patrimoniale sotto minaccia di impiego di violenza oppure di distruzione o danneggiamento di beni ovvero con la minaccia di divulgazione di notizie disonoranti o di altre notizie idonee a procurare un danno rilevante alla vittima o ai suoi congiunti".

Con la privazione della libertà da sei a dieci anni è punita l'*acquisizione di beni di rilevante valore artistico e storico*, indipendentemente dalla modalità della condotta. Il reato concorre dunque con quelli di furto, appropriazione indebita o rapina (art. 164) Del pari, come fattispecie autonoma è punito l'*impossessamento illecito di autovettura o di altro mezzo di trasporto* senza scopo di acquisizione (quindi, come fatto prodromico ad altro reato: art. 166). Il *danneggiamento o distruzione* di beni altrui (art. 167) sono puniti solo in caso ne derivi un "danno rilevante". È anche punito il *danneggiamento colposo di beni altrui* se avente per oggetto materiale beni

altrui in grande quantità; una ipotesi aggravata contempla l'uso imprudente del fuoco o di altre fonti di elevato pericolo.

B) Il capo 22 (*reati nella sfera dell'attività economica*) raggruppa ipotesi di reato riconducibili al *diritto penale commerciale*. Non mancano fattispecie originali rispetto alle previsioni del sistema italiano (prevedute da noi, in larga parte, in leggi speciali, comunque esterne al codice).

Alcune previsioni di reato investono la condotta del pubblico ufficiale officiato della registrazione di un'impresa il quale opponga ingiustificato rifiuto (art. 169) oppure operi illecitamente nel Catasto statale la registrazione di contratti relativi a terreni ovvero ne alteri i dati (art. 170).

L'art. 171.1 sanziona la produzione, acquisto, custodia, trasporto o vendita di *prodotti non marcati*. Del pari è punito l'*illecito esercizio di attività imprenditoriale* quando ne sia derivato un danno rilevante, ovvero sia stato prodotto un reddito di grandi dimensioni (la norma espressamente indica il parametro quantitativo del reddito rilevante, qui, come in altre previsioni, limitando il ricorso a nozioni e concetti di libera interpretazione giudiziale). Allo stesso modo è punita l'*attività bancaria illecita* (art. 172). Distinta previsione investe l'*attività imprenditoriale fittizia*, finalizzata all'ottenimento di crediti o sovvenzioni e all'esenzione di tributi (art. 173).

Come *riciclaggio* (art. 174) il codice definisce "l'effettuazione di operazioni finanziarie e altri contratti con l'impiego di mezzi monetari o altre risorse consapevolmente acquisiti in modo illegale (art. 174). La *ricettazione* consiste "nell'acquisto o vendita, non promessi in anticipo, di beni consapevolmente procurati mediante reato".

Con previsioni autonome sono puniti l'*illecito ottenimento di credito*, l'*intenzionale sottrazione al pagamento di debiti*, le *attività monopolistiche* (artt. 176-178).

La fattispecie della *coartazione alla conclusione del contratto oppure alla rinuncia a concluderlo* (art. 179) indica come manchi nel sistema del codice russo la generale ipotesi di violenza di cui all'articolo 610 del nostro codice.

Con pena non modesta è punita la *pubblicità consapevolmente falsa* (art. 182) e l'*illecito ottenimento o divulgazione di*

notizie costituenti segreto commerciale o bancario (art. 183). Meno gravemente sanzionata è la condotta di *abuso in occasione dell'emissione di titoli*, consistente nella *divulgazione di notizie inattendibili nel prospetto di emissione*. Fattispecie autonoma è la *fabbricazione e vendita di denaro e titoli falsi* (art. 186) e la *produzione o vendita di carte di credito o altri mezzi di pagamento falsi* (art. 187).

Compresa tra i reati economici è la previsione della *corruzione di partecipanti ed organizzatori di competizioni sportive professionistiche e di concorsi commerciali pubblici* (art. 184): che investe sia l'attività del corruttore che la condotta dell'atleta o giudice sportivo che riceva denaro, titoli o altri beni per influire sui risultati delle gare.

Il *contrabbando* (art. 188) oltre al trasferimento di merci ed oggetti (purché in grande quantità) attraverso il confine doganale della Federazione, contempla come previsione autonoma (rispetto a quelle comprese nel titolo dei reati contro la salute) l'importazione di stupefacenti, di armi anche biologiche e di esplosivi. Con pena non lieve è punita la *sottrazione al pagamento dei diritti doganali*. Del pari, è severamente punito il *mancato rientro nel territorio della Federazione di beni del patrimonio artistico, storico e archeologico*, come il *commercio illecito di metalli preziosi e gioielli* (artt. 190-192). Il *mancato rientro dall'estero di strumenti in valuta estera* è punito solo se avente ad oggetto "grandi quantità" di denaro (art. 193).

Sotto la rubrica di *attività ingiustificate in caso di bancarotta*, sono comprese sia l'occultamento di beni dell'impresa che l'occultamento, distruzione e falsificazione delle scritture contabili. La punizione è sottoposta alla condizione della causazione di un *danno di grandi dimensioni* (art. 195). Per *bancarotta fraudolenta* (art. 196) il legislatore russo tipicizza "l'intenzionale causazione o aggravamento della situazione di insolvenza". Per *bancarotta fittizia*, la "dichiarazione consapevolmente falsa sullo stato di insolvenza allo scopo di trarre in inganno i creditori" (art. 197). In tutti i casi di bancarotta è contemplata la *condizione di punibilità del danno rilevante*.

La *omessa o infedele dichiarazione fiscale, ovvero dei contributi assicurativi*, è punita solo se l'evasione conseguente superi prefissate soglie di punibilità. La *frode fiscale* (art. 199) consiste nell'evasione consumata mediante la falsificazione dei

documenti contabili. In questo caso, l'importo rilevante dell'evasione funge da circostanza aggravante.

La *frode in commercio* (art. 200) comprende una varia tipologia di condotte, che incidano sulla qualità, ma anche sul peso e sui caratteri merceologici del prodotto venduto. Costituisce aggravante il danno rilevante, espressamente commisurato a parametri.

C) *il capo 23 (reati contro l'interesse del servizio in imprese commerciali)* comprende l'*abuso di mandato* da parte di chi copre funzioni direttive in imprese al fine di profitto personale, con espressa estensione del precetto nei riguardi del gestore di fatto (art. 201). Comprende altresì ogni *abuso delle funzioni* da parte di notai e revisori dei conti. In entrambi i casi la punibilità è condizionata alla causazione di un danno. L'art. 203 prevede l'*abuso delle funzioni da parte di impiegati in servizi di protezione e investigazione*, ove il fatto sia commesso con violenza o minaccia. L'art. 204 disciplina la *corruzione commerciale*: ovvero l'illecita dazione e percezione di denaro o altra remunerazione da parte di soggetti che rivestano funzioni direttive in un'impresa al fine di compiere fatti contrari agli interessi dell'impresa medesima. È prevista una specie di *ravvedimento operoso*, ove il percipiente fornisca notizie sul fatto corruttivo all'organo preposto all'esercizio dell'azione penale.

3) Il **titolo 9** (*reati contro l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica*) si articola in quattro capi (24-27) e su 69 articoli (204-275)

A) I *reati contro la sicurezza pubblica* (**capo 24**, artt. 205-227) comprendono fattispecie di reato di creazione normativa, nelle quali non agevole è la individuazione della condotta secondo il criterio della tipicità

Per *terrorismo* (art. 205) il codice indica fatti di "esplosione, incendio doloso o altre azioni facenti insorgere il pericolo di strage" caratterizzate dal dolo specifico di "terrorizzare le popolazioni, turbare la sicurezza pubblica, o esercitare pressione per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità".

Anche la *presa di ostaggio* (art. 206) è caratterizzata dal fine di “costringere lo Stato, organizzazioni o cittadini a compiere una data attività o ad astenersi dal compierne, quale condizione per la liberazione dell’ostaggio”. Costituisce aggravante il fatto commesso in danno di un minorenne, ovvero per motivi di lucro. Se il sequestratore libera volontariamente l’ostaggio, egli è “liberato dalla responsabilità penale” se le sue azioni non costituiscano diverso reato.

L’art. 208 regola la *costituzione e partecipazione a formazione illegale armata*. È nuovamente prevista causa di non punibilità per il soggetto che abbia interrotto la sua partecipazione, consegnando le armi.

Sotto la rubrica di *banditismo* il codice contempla la “costituzione di un gruppo armato a scopo di aggressione” ovvero la semplice partecipazione (art. 209). *Teppismo* è la “manifesta violazione dell’ordine pubblico esprime una aperta mancanza di rispetto verso la società, accompagnata dall’impiego di violenza nei confronti dei cittadini oppure dal danneggiamento di beni su trasporti pubblici”. *Disordini di massa* (art. 212) è “l’organizzazione di disordini, ovvero la minaccia di impiegarne” (art. 213). *Vandalismo* (art. 214) è il “deturpamento di un edificio o di altre costruzioni, accompagnati da violenze, incendi dolosi, *pogrom*, uso di armi da fuoco o esplosivi o da resistenza armata ai rappresentanti dell’autorità”. La pena detentiva comminata per tutte le fattispecie è severa.

L’art. 210 sanziona la “*costituzione di una comunità criminale*” diretta alla commissione di reati gravi o particolarmente gravi, ovvero la partecipazione ad essa. La fattispecie che corrisponde a quella di cui all’art. 416 del nostro codice (con la limitazione derivante dalla specifica della gravità dei reati) è sanzionata con la pena della privazione della libertà da 7 a 15 anni e, per i partecipi, da 3 a 10 anni.

L’art. 211 sanziona, come fattispecie autonoma, il “*furto di mezzo di trasporto aereo, ovvero di nave o di materiale rotabile ferroviario*”. L’art. 227, sotto la rubrica di *pirateria*, punisce l’aggressione ad un battello marittimo o fluviale a scopo di impossessamento di beni altrui.

Gli articoli 215-223 contengono articolate previsioni in tema di *sicurezza del lavoro*, con riferimenti all’erogazione del-

l'energia elettrica (art. 215); alla conduzione di attività minerarie ed edilizie (art. 216); ad impianti con pericolo di esplosione (art. 217); al trattamento di materiali radioattivi (art. 220); alla prevenzione degli incendi (art. 219).

L'art. 221 sanziona l'*illecito impossessamento anche in forma di estorsione di materiali nucleari e di sostanze radioattive*.

Gli articoli 222-226 contengono norme sul *controllo delle armi*. Il porto non autorizzato di arma da fuoco o di arma bianca sono sanzionati, ancorché in modo differenziato, con pena relativamente elevata. È prevista la non punibilità del detentore che volontariamente consegna l'arma. Distintamente è punita l'*illegale fabbricazione o riparazione* di arma da fuoco (art. 223). Due diverse previsioni investono la *negligente custodia di arma da fuoco* (art. 224) e l'*inadeguato adempimento agli obblighi di custodia*, qualora ne derivi il furto di armi da fuoco, o di loro componenti, di esplosivi o altre gravi conseguenze (art. 225).

B) Il **capo 25** (*reati contro la salute della popolazione e la moralità pubblica*) comprende 17 articoli (228-245)

Gli articoli 228-233 regolano la disciplina penale degli stupefacenti. La detenzione di stupefacenti senza fine di vendita è punita solo se commessa su *grandi quantità di sostanza*. Con la privazione della libertà da tre a sette anni è punita la detenzione (come l'acquisto, il trasporto, la vendita) di sostanze stupefacenti o psicotrope. Costituisce aggravante ad effetto speciale il commercio di sostanze in quantità rilevanti, o la commissione dei fatti vietati da parte di un'organizzazione. Condotta ulteriormente aggravata forma il commercio di quantità assai grandi di stupefacenti art. 228). Distintamente sono puniti il *furto e l'estorsione di stupefacenti* (art. 229); l'*induzione al consumo* (art. 230); l'*illegale coltivazione di piante contenenti sostanze narcotiche* (art. 231); la *tenuta di bische per il consumo di stupefacenti* (art. 233).

I successivi articoli attuano la *tutela penale del diritto alla salute*. Contemplando il *traffico e l'omessa custodia di sostanze velenose* (art. 234); l'*esercizio illegale di attività medica o farmaceutica privata* (fattispecie aggravata se dal fatto, *per imprudenza*, sia derivata la morte di una persona: art. 235); la

violazione delle norme sanitarie-epidemiologiche (art. 236); *l'occultamento di informazioni in merito a fatti costituenti pericolo per la pubblica salute* (ipotesi aggravata se riferibile agli obblighi di un pubblico ufficiale: art. 238).

La produzione e la vendita di *merci pericolose*, ovvero l'*esecuzione di lavori non rispondenti alle regole di sicurezza* sono punite all'art. 238.

L'articolo 239 sanziona la costituzione di associazioni la cui attività comporti violenza, anche di tipo morale sui cittadini, finalizzata sia alla causazione di danni alla salute sia al rifiuto di adempiere ai doveri civici

La *tutela penale della pubblica moralità* prevede l'*induzione, con violenza o minaccia, all'esercizio della prostituzione* (art. 240); l'*allestimento o la tenuta di locali per l'esercizio della prostituzione* (art. 242); la *diffusione illegale di materiali pornografici*.

Il *danneggiamento di monumenti della storia e della cultura*, (art. 243) è aggravato se l'oggetto materiale della condotta è formato da "oggetti o monumenti a carattere panrusso di particolare pregio".

Il *vilipendio di cadavere e la profanazione di sepolcro e il trattamento crudele di animali*, quando ne derivi morte o mutilazione, "se tale atto è compiuto per motivi teppistici, per fine di lucro o in presenza di minori" sono sanzionati con pena non modesta (anche se le previsioni sanzionatorie medie consentono al giudice di scegliere, oltre che l'entità, il tipo della pena da irrogare).

C) Il **capo 26** sotto la rubrica di *reati contro l'ecologia*, comprende 17 norme (246-262).

Ma in realtà le prime quattro norme configurano violazioni a regole di prevenzione e di sicurezza, con riferimento alla progettazione, messa in esercizio ed esercizio di impianti industriali, agricoli e scientifici, ove ne derivi la variazione del tasso di radioattività, ovvero un danno alla salute o la massiva morte di animali (art. 246). Sono anche considerati la produzione, il deposito o lo smaltimento di *rifiuti pericolosi*, qualora ne derivi "la minaccia di notevole danno alla salute e all'ambiente". Evento aggravatore della pena è dato dalla morte di cittadini o dalla causazione di una epidemia.

Sorretta da colpa specifica, per violazione di norme di cautela, le condotte di diffusione di contagio da agenti microbiologici (art. 248) anche con riguardo a norme di profilassi veterinaria (art. 249).

Gli articoli 250-252 contemplanò, distintamente, l'*inquinamento delle acque* (reato di pericolo concreto, presupponendo l'accertamento di un notevole danno del mondo animale o vegetale); l'*inquinamento dell'atmosfera* (nel quale l'evento di danno funge da circostanza aggravante); l'*inquinamento dell'ambiente marino*, con particolare riferimento allo scarico di sostanze nocive. La causazione di un danno alla salute, a riserve di pesca, all'ambiente in località di villeggiatura costituisce circostanza di aggravamento della pena.

Previsione autonoma investe la *tutela del terreno* (art. 254) per effetto del versamento di sostanze chimiche o biologiche dannose. Del pari, è sanzionata la violazione di norme a tutela dell'ambiente nelle attività di sfruttamento del sottosuolo (art. 255).

La *pesca illegale di pesci, di animali marini o di piante acquatiche* è punita a seconda del mezzo usato, della quantità di prodotto, della specie animale (vietata la pesca di otarie, castori marini o mammiferi marini in mare aperto: art. 256). Sono vietati lavori (fluitazione del legname, costruzione di ponti e dighe) in violazione delle norme di tutela delle *riserve ittiche*, qualora ne derivi la moria di pesci e animali acquatici.

Una particolare forma di protezione è assicurata per *gli esseri viventi in pericolo di estinzione iscritti nel libro rosso della Federazione* (art. 259).

Con riferimento, ancora, ai mezzi usati e alla qualità degli animali protetti è regolata la *caccia* (art. 258).

Vietato il taglio di alberi in quantità rilevanti, ovvero il taglio di piante, arbusti e liane protetti (art. 260) nonché la *distruzione o danneggiamento di boschi* per effetto di un "disattento impiego del fuoco o di altre fonti di elevata pericolosità". L'incendio doloso di boschi è punito con la privazione della libertà da tre a otto anni. (art. 261). Distintamente prevista la *violazione del regime dei parchi naturali, riserve ecologiche, monumenti naturali* (art. 262).

D) Il **capo 27** regola i *reati contro la sicurezza della circolazione e dei trasporti* (articoli 263- 271).

Le previsioni fondamentali in tema di morte o lesioni derivanti da sinistro stradale investono la responsabilità di chi è tenuto, in ragione della funzione rivestita, ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione (stradale, fluviale, aerea, marittima e ferroviaria). Ed anche la posizione del conducente di autoveicoli il quale, abbia causato un danno alla salute grave o di media gravità per imprudente violazione delle norme di sicurezza sulla circolazione stradale. Nel caso che dal fatto sia derivata la morte, la pena edittale consiste nella privazione della libertà fino a cinque anni con la pena accessoria del divieto di condurre veicoli fino a tre anni. (articoli 263-4)

Previsione autonoma costituisce l'*abbandono del luogo di incidente stradale*, da parte di un conducente che abbia violato le norme di circolazione, qualora dal sinistro derivi lesione grave o la morte di taluno.

Rappresenta il rafforzamento di un obbligo di garanzia la previsione, penalmente sanzionata, della *riparazione scadente di mezzi di trasporto e la loro messa in esercizio con avarie tecniche*, punita a titolo di colpa generica, ma sottoposta alla condizione del danno alla salute della persona (art. 266).

Le due ultime previsioni sanzionano l'*omissione di soccorso da parte del comandante della nave* in favore di chi "in mare o su un corso d'acqua si trovi in stato di pericolo, se il soccorso avrebbe potuto essere prestato senza serio pericolo per la nave" (art. 270) e la *violazione delle norme sui voli internazionali* che sanziona il mancato rispetto degli itinerari, dei posti di atterraggio, dei corridoi di volo (art. 271).

Anche il **capo 28** (*reati informatici*: articoli 272-274) comprende fattispecie di reato consone allo sviluppo della produzione di dati informatici, di programmi, della comunicazione informatica.

L'accesso illecito ai dati informatici contenuti in un elaboratore elettronico, ovvero la distruzione o modifica o il blocco delle comunicazioni è sanzionato con pene diversificate, compresa anche quella più severa della privazione della libertà (art. 272). Distintamente è punita la creazione o utilizzazione di programmi finalizzati alla distruzione alla modifica o alla

copia di programmi o dati contenuti in computer (art. 273) e la creazione di programmi non autorizzati (art. 274).

Il **Titolo 10** (*reati contro l'autorità dello Stato*) comprende quattro capi (29-32) e 55 articoli (275-330).

Il **capo 29** (*reati contro l'ordinamento costituzionale*) comprende fattispecie quali l'*alto tradimento* (art. 275: è prevista una ipotesi speciale di non punibilità per il caso di recesso attivo); di spionaggio (art. 276); rivolta armata (279); sabotaggio (281). Costituiscono *reati di attentato* con la previsione di una condotta volta alla realizzazione dell'evento, l'*attentato alla vita di una personalità pubblica* per fini di terrorismo (fatto sanzionato, nei casi di maggior gravità, con la pena di morte: art. 277) e le condotte dirette alla *presa o alla conservazione violenta del potere* (278). Distinte previsioni attengono alla *pubblica istigazione al mutamento violento dell'ordinamento costituzionale* (art. 280) e all'*eccitamento dell'ostilità nazionalistica, razziale o religiosa* (art. 282). Quanto alla tutela del *segreto di Stato*, merita rilevare come sia prevista, e sanzionata con pene non molto diverse per gravità, sia la *divulgazione* (quando il fatto non sia conducibile alla fattispecie di alto tradimento) che la *perdita, per imprudenza, di documenti costituenti segreto di Stato*. ove dal fatto siano derivate gravi conseguenze.

Il **capo 30** (*reati contro l'autorità dello Stato, gli interessi del servizio statale e del servizio presso gli organi di autonomia locale*) regola in nove articoli la complessa materia dei reati contro la pubblica amministrazione. Il codice russo (art. 285) prevede quattro categorie di soggetti. *Pubblici ufficiali* sono coloro che esercitano funzioni di rappresentanza dello Stato ovvero svolgono funzioni di organizzazione o di gestione sia presso organi statali che presso organi autonomi istituiti localmente. Dai pubblici ufficiali sono distinti i *soggetti che ricoprono una carica pubblica nella Federazione russa* svolgendo funzioni connesse alla "diretta esecuzione dei poteri degli organi pubblici". Una terza categoria comprende i soggetti investiti di funzioni regolate dagli Statuti e dalle Costituzioni degli Stati federati. Infine, gli

impiegati statali e degli organi di autonomia locale, ai quali non pertiene la qualifica di pubblico ufficiale, sono penalmente responsabili nei casi previsti dal codice.

La distinzione tra categorie di soggetti investiti di funzioni pubbliche rileva quanto alla qualificazione di gravità del fatto. Così, il reato di *abuso dei poteri d'ufficio* (art. 285) che consiste nella condotta contraria ai doveri d'ufficio, punibile alla duplice condizione della finalità di lucro e della notevole violazione dei diritti dei cittadini, è più gravemente sanzionata se riferita ad un soggetto che ricopra una "carica pubblica nella Federazione russa, ovvero sia dirigente di un organo di autonomia locale". Con la stessa pena è sanzionato (art. 286) l'*eccesso nell'uso dei poteri d'ufficio*, consistente nella "commissione da parte del pubblico ufficiale di azioni chiaramente travalicanti i limiti dei suoi poteri che abbiano causato una sostanziale violazione dei diritti dei cittadini", condotta punita più gravemente rispetto al semplice pubblico ufficiale se riferibile ai soggetti investiti di cariche pubbliche.

La particolare attenzione nel definire la specie di illeciti attribuibili a soggetti investiti di responsabilità pubbliche è giustificata in relazione al compito straordinario che investe l'Amministrazione dello Stato dopo la controriforma del 1989. Nondimeno, le due figure di reato esaminate difettano di tipicità intrinseca e reciproca, ciò che non può che preoccupare se si consideri come venga in entrambe comminata la pena di anni sette di privazione della libertà (nell'ipotesi più grave) e siano anche previste aggravanti ad effetto speciale.

Riflettono l'accennata esigenza di normalizzazione le due fattispecie di *rifiuto di comunicazione di dati (documenti e materiali)*: art. 287) e di *illecita partecipazione ad attività imprenditoriale* da parte del pubblico ufficiale (art. 289).

Il codice russo distingue tra la *corruzione (dazione di tangente)*: art. 290) per atto d'ufficio e quella per atto contrario ai doveri d'ufficio (che la norma definisce come "commissione di azioni e omissioni *illegali*"). La condotta di violenza o minaccia, che nel nostro codice integra la *concussione*, viene configurata come aggravante ad effetto speciale, per cui è comminata la pena (nella forma più severa) della privazione della libertà da sette a dodici anni.

Parimenti è sanzionata la *corruzione attiva (dazione di tangente)*: art. 291) con pene articolate a seconda che l'illecita retribuzione sia finalizzata alla commissione di un atto dell'ufficio ovvero di

un *atto illecito* del pubblico ufficiale. Come di consueto, è contemplata una forma di ravvedimento operoso, ove il privato corruttore fornisca notizie in ordine al fatto. Il privato non è comunque punibile in caso di *estorsione della tangente* (concussione). Da rilevare come non sia autonomamente punita la semplice *promessa della retribuzione illecita*, configurabile, però, per titolo di *tentativo*.

Al *falso del pubblico ufficiale*, il codice dedica una sola previsione (*falso in servizio*: art. 292) configurato come il consapevole inserimento in documenti ufficiali, da parte di un p.u., ovvero di un impiegato pubblico, di notizie consapevolmente false. La condotta è sorretta da *dolo specifico* consistente in *motivi di lucro o altri interessi personali*.

L'*omissione o rifiuto di atti d'ufficio* nel codice russo sono qualificati come "mancata o inadeguata esecuzione degli obblighi del p.u., quando ne sia derivata una sostanziale violazione dei diritti dei cittadini" (*negligenza*: art. 293).

Seguono (**capo 31**) *i reati contro l'amministrazione della giustizia* (articoli 294-316).

La *ratio puniendi* nei reati in oggetto può riferirsi: *all'interesse per le indagini istruttorie; alla protezione delle persone di giudici e pubblici ministeri; alla tutela dei cittadini riguardo a false denunce e incriminazioni; a provvedimenti emessi in difetto dei presupposti di legge*.

Con pena detentiva non lieve è sanzionata l'*ingerenza di taluno nelle attività del Tribunale, del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore* (art. 294); la *divulgazione di notizie dell'investigazione preliminare* (art. 310); la *divulgazione di notizie sulle misure di protezione adottate nei confronti di un soggetto che partecipi al processo penale* (art. 311); la *falsificazione di prove* (art. 303); la *diffamazione nei confronti di un giudice, di un giurato, procuratore o giudice istruttore* (art. 298). È sempre prevista, quale aggravante, la produzione di effetti di speciale dannosità. Con pene egualmente severe è punita la *falsa testimonianza, falsa perizia o traduzione consapevolmente errata* (art. 307) nonché la *coartazione al rilascio di una deposizione* (art. 302) la *corruzione finalizzata alla deposizione o perizia falsa* (art. 309) e la *istigazione alla corruzione*, punita anche in forma di tentativo di dazione di utilità illecita al fine di introdurre prove artefatte nel giudizio (art. 304)

A pena meno grave è sottoposto il *rifiuto di deporre del testimone o della vittima* (è contemplata però l'esimente del *nemo tenetur se detegere*, estesa al rifiuto di deporre contro il coniuge e i prossimi congiunti: art. 308). Distintamente è punita (con pena lieve) la *mancaza di rispetto verso il tribunale* manifestata con ingiurie verso il giudice o altro operatore di giustizia (art. 297).

Con pena minore rispetto a quella prevista nel nostro codice per il delitto di calunnia, è punita la *denunzia consapevolmente falsa* (art. 306) e l'*occultamento di reati*, fattispecie corrispondente in parte al nostro favoreggiamento (art. 316). Di contro, con pene più severe sono punite l'*evasione dal luogo di privazione della libertà* e, considerato distintamente, il *mancato rientro dopo un permesso* (articoli 314-315). Sono anche previsti, oltre alla *mancata esecuzione dolosa di una sentenza* (art. 315) l'*appropriazione, sottrazione, occultamento di beni sottoposti a sequestro, pignoramento o confisca* (art. 312).

Il **capo 32**, quale comune oggetto di tutela nelle quindici fattispecie che esso comprende, indica il *corretto funzionamento dell'apparato*. Si tratta, in sostanza, dei reati dei privati contro la p.a., intesa sia quale organizzazione, sia con riferimento ai soggetti investiti di funzioni di rappresentanza organica.

Con le sanzioni più severe (fino a quella capitale) è sanzionato l'*attentato alla vita di un rappresentante dello Stato* ovvero di suoi congiunti, "allo scopo di ostacolare la legittima attività del soggetto nella tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica" (art. 317). Parimenti è punita la *violenza o minaccia di violenza* nei confronti di un p.u. (art. 318), l'*ingiuria ad un rappresentante dell'Autorità* nell'esercizio delle funzioni (art. 319) e la *divulgazione di notizie sulle misure di sicurezza* adottate per la protezione dell'incolumità del funzionario (art. 320).

Attengono alla disciplina del *falso* l'articolo 324 (vendita di documenti ufficiali che attribuiscono diritti ovvero onorificenze); l'art. 327 (fabbricazione e vendita di documenti e certificati falsi); l'art. 327.1 (falsificazione di marche per le imposte indirette o di segni di conformità); l'art. 326 (falsificazione o distruzione di targhe per mezzi di trasporto).

Con pena non lieve è punita la *diserzione*. Meno grave la pena nei casi di *sottrazione al servizio civile alternativo* (art. 328).

Una condotta apparentemente del tutto sprovvista di determinatezza è contemplata sotto la rubrica di *arbitrio* nell'art. 330. Trattasi della violazione di regolamenti o di norme, rilevata e contestata da organizzazioni o cittadini, nei casi in cui ne sia derivato un "sostanziale danno"; il reato è aggravato in presenza di violenza o minaccia.

Il titolo 11 (e il capo 33) comprendono in 22 norme i *reati contro il servizio militare*.

Il codice della Federazione russa, come già rilevato, tende ad essere *onnicomprendivo*, secondo espressa clausola di esclusione della legislazione speciale. L'undicesimo titolo regola, dunque, la materia dei codici penali militari, prevedendo condotte riferite a militari in servizio e comminando, in aggiunta o in alternativa alle sanzioni comuni, una speciale tipologia di pene.

Le fattispecie di reato tipizzate investono sia la regolarità dei rapporti gerarchici (*mancata esecuzione di un ordine, violenza e resistenza nei confronti di un superiore*: articoli 332-224) sia condotte riconducibili a *violenza o prevaricazione in danno di subordinati* (art. 335) sia i rapporti tra militari (*ingiuria*: art. 336).

Le violazioni dei doveri di fedeltà e di quelli funzionali sono rubricata sotto la specie della *diserzione* (art. 338); dell'*abbandono non autorizzato dell'unità o del luogo di servizio* (art. 337); della *simulazione di infermità* finalizzata al mancato adempimento di obblighi (art. 339), alla *violazione delle norme regolamentari sul turno di allarme, sul servizio di frontiera, sul servizio di guardia, sul servizio per fini di ordine pubblico, sul servizio interno di pattugliamento* (articoli 340-344).

Con pena non lieve è punito l'*abbandono della nave* da parte del comandante art. 345).

A tutela dei *beni militari* il codice sanziona la *distruzione o danneggiamento dolosi o colposi* (artt. 346-7). Mentre investono la sicurezza dei militari e dei cittadini le norme che puniscono la *violazione di regole per l'uso di armi e mezzi altamente pericolosi* (art. 349), la *violazione delle regole sulla guida di mezzi da combattimento o da trasporto, di aerei o navi militari* (articoli 350-352).

Il titolo 12 (capo 34) comprende i *reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità* (articoli 353-360). Il legislatore russo ha elencato fattispecie che in qualche misura rispecchiano le tensio-

ni e i timori delle etnie che compongono la vasta società; mentre la previsione sull'uso di mezzi di guerra vietati e sul *trattamento dei prigionieri di guerra* (art. 356) e quella sul *genocidio* (art. 357) che commina le pene più gravi hanno anche la funzione di esplicitare il definito ripudio di metodi di contenimento dei conflitti largamente usati in un passato ancora recente.

Il titolo comprende anche la condotta di *ecocidio*, qualificata come "distruzione massiva del mondo vegetale o animale, l'avvelenamento dell'atmosfera e delle risorse di acqua", condotte intese come lesive del bene collettivo della sicurezza dell'uomo (mentre i reati a tutela dell'ecologia, già esaminati, investono lesioni di portata minore).

Con pene severe è sanzionata la *pianificazione, preparazione, conduzione di una guerra di aggressione* (art. 353). Altre previsioni investono le condotte di *pubblica istigazione a condurre una guerra di aggressione* (art. 354) e *l'aggressione a soggetto coperto da tutela internazionale* (art. 360) al fine di provocare una guerra o di influire sulle relazioni internazionali.

Infine, forma oggetto di autonoma considerazione il *mercenarismo*, consistente nel reclutamento e addestramento o finanziamento per arruolamento di mercenari (non cittadini dello Stato). L'impiego di mercenari in operazioni di guerra forma circostanza aggravante.

IL MOVIMENTO PER LA RIFORMA DEL CODICE PENALE IN ITALIA

I tentativi di riforma organica del codice penale⁽⁵⁰⁾ sono iniziati nel 1949 (progetto Grassi) e si arrestano con il progetto elaborato dalla Commissione Grosso, come gli altri non portati a compimento, anche per la fine della legislatura. Gli ultimi tre progetti (RIZ, PAGLIARO, GROSSO) pur limitati alla parte

(50) Sul movimento per la riforma del codice penale, possono anzitutto consultarsi le opere di carattere generale, PAGLIARO A., *Principi di diritto penale, Parte generale*, settima edizione, Giuffrè, Milano 2000, pp. 65 sgg.; MANTOVANI F., *Diritto penale*, Cedam, Padova 2001, p. LVII sgg.; FIANDACA G. - MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Terza ed., Zanichelli, Bologna 1995, pp. 39 sgg.; ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 14^{ma} ed. curata da CONTI L., Giuffrè, Milano 1997, pp. 20 sgg. AA. VV. (a cura di INSOLERA G., MAZZACUVA N., PAVARINI M., ZANOTTI M., *Introduzione al sistema penale*. Seconda ed., Vol. I, Giappichelli, Torino 2000, p. 37 sgg.).

generale del codice, presentano punti di contatto, *massime* quanto alla qualificazione di principi elaborati dalla dottrina nella faticosa opera di adeguamento alla Costituzione (soprattutto quanto al principio di colpevolezza)⁽⁵¹⁾. Nondimeno, manca in tutti i progetti la riserva di codice, quale espressamente definita nell'articolo 1 di quello della Federazione russa (*“La legislazione penale della Federazione russa si ricomprende nel vigente codice. Le nuove leggi che prevedano responsabilità penale sono soggette all’inserimento nel codice”*).

Forse, più che una consapevole scelta del legislatore, l'opzione per la *decodificazione* deriva dalla difficoltà di ricondurre nell'alveo della legge penale di base il vasto complesso della normativa speciale – dagli stupefacenti, ai reati in materia di lavoro, ai reati fallimentari, alle infrazioni in materia di sicurezza pubblica e di sanità – con norme sparse in testi i primi dei quali pressoché coevi al codice Rocco. *L'età della decodificazione* in materia di disciplina penale inizierebbe, se mai, in epoca lontana, sembrando evidentemente, già allora, che il codice dovesse raccogliere e sanzionare, oltre ai *delitti naturali*, le sole condotte non suscettibili di essere ricondotte ad unità di classe per la identità del bene protetto e inoltre, specificamente, legate tra loro da considerazioni tecnico – pratiche tali da giustificare l'approvazione di testi unici e di discipline di settore⁽⁵²⁾.

(51) Il *Progetto Riz* (elaborato dalla Commissione presieduta da R. RIZ) è pubblicato in “Riv. it. dir. proc. pen.” 1995, pp. 927 sgg.. Il *Progetto Pagliaro* si trova in “Indice pen.” 1992, pp. 572 sgg. e in “Giustizia pen.” 1994, II, p. 88. Il *progetto Grosso*, elaborato dalla Commissione presieduta da C.F. GROSSO, si trova in “Riv. it. dir. proc. pen.”, 1999, pp. 600 sgg..

(52) Sulla cosiddetta *decodificazione*, oltre al notissimo volume di IRTI N. (*L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano 1979, ristampato con aggiunte nel 1999) si v. PALAZZO F. - PAPA M., *Guida al sistema penale degli anni novanta*, Cedam, Padova 2000. MILITELLO V., *Il diritto penale nel tempo della ricodificazione*, in “Riv. it. dir. proc. pen.”, 1995, pp. 758 sgg.. Nonché: MARINUCCI G. - DOLCINI E., *Note sul metodo della codificazione penale*, “Riv. it. dir. proc. pen.”, 1992, pp. 385 sgg.; PEPI-NO L. (a cura di), *La riforma del diritto penale, Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela*, Angeli, Milano 1992; PALIERO C.E., *L'autunno del patriarca. Rinnovamento o transumazione del diritto penale dei codici?*, “Riv. it. dir. proc. pen.” 1994, pp. 1220 sgg.; MOCCIA S., *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, ESI, Napoli 1995; PADOVANI T. - STORTONI L., *Diritto penale e fattispecie criminose*, Seconda ed., Il Mulino, Bologna 1996. Si vedano anche gli *Atti* (in corso di pubblicazione) del Convegno di diritto penale su *Politica criminale e riforma della parte speciale tra “codificazione” e “decodificazione”*, (Teramo 7-9 giugno 2001) con riguardo particolare alle *Relazioni* di PAGLIARO, RAMACCI, MARINUCCI, PALIERO, SGUBBI.

Tuttavia, la difficoltà indicata non porterebbe ad escludere la possibilità di una *parte speciale del codice penale* che regoli anche le numerose fattispecie contenute in leggi esterne al codice. Di un siffatto indirizzo pare oggi ricorrano le condizioni, se si pensi alla intensa azione di *depenalizzazione*, con la creazione di un succedaneo *diritto penale amministrativo*. Mentre, per diverso profilo, si vedono riservato un trattamento processuale più snello i *reati bagatellari*, rimessi alla competenza del giudice di pace.

Ma gli ultimi Progetti di riforma riguardano soltanto la parte generale del codice, soprattutto nella prospettiva dell'adeguamento al modello costituzionale, e non già la parte speciale del codice. Con riguardo al *Progetto Pagliaro del 1992*, sarebbe ingeneroso affiggervi critiche di marginalità e scarsa efficacia, visto che esso (come il successivo *Progetto Grosso*) affronta in radice le questioni della commisurazione della pena e della sua proporzionalità all'offesa e quelle della colpevolezza e della rieducazione. È vero anche che la riforma limitata ai principi generali – sul reato, sul suo autore, sulla pena – potrebbe introdurre un elemento ulteriore di disarmonia, in relazione alle immutate fattispecie di parte speciale, strutturate in un ambito di concetti unitario, che dovrebbero essere interpretate con riguardo a criteri in buona parte diversi.

Provando a trarre spunti dal più recente **Progetto Grosso**, la espressa previsione del *principio di tassatività* (art. 1) porterebbe alla inevitabile rivisitazione delle norme di parte speciale carenti sotto questo profilo, questioni sino ad ora sollevate per violazione del principio di cui all'art. 25 c. 2 Cost.

Il *Progetto* affronta temi che hanno occupato la dottrina lungamente, con contrasti anche radicali. Non è facilmente comprensibile, peraltro, la modalità di efficacia del *principio di specialità*, riassunta nella formula “*quando un medesimo fatto appare riconducibile a più disposizioni di legge, si applica quella che ne esprime per intero il disvalore*”. Il punto della questione, ci pare, consiste nella identificazione del fatto, a questo fine considerandosi che difficilmente saranno distintamente tipizzate condotte completamente identiche. E questo, pur condividendosi l'abbandono del criterio che pone riferimento alla identità o diversità del bene protetto.

Il *Progetto Grosso* è stato illustrato in più d'un seminario o convegno di studi. Esso, ricorderemo, si sviluppa in 133 norme e in 18 disposizioni di coordinamento, queste ultime rese necessarie, appunto, dalla incompletezza della riforma proposta. L'articolato è suddiviso in **sette titoli** (*La legge penale. Il reato. La pena. Non imputabilità e capacità ridotta. Trattamento dei minori imputabili. Confisca e sanzioni riparatorie. Responsabilità delle persone giuridiche*).

Il *Progetto* non contiene, come accennato, una vera e propria *riserva di codice*. Nondimeno (art. 3) è stabilito che la introduzione di norme penali non è ammessa se non per modifica del codice penale ovvero quando le norme formino un contesto "*disciplinante organicamente l'intera materia a cui si riferiscono*".

Il *Progetto* conserva la distinzione tra delitti e contravvenzioni, con riguardo alla diversa specie di pena.

Al rema della *causalità* è offerto spazio maggiore che nel codice attuale (articoli 13-27). L'intervento di fattori esterni, per escludere il rapporto causale, deve porsi quale *conseguenza eccezionale dell'azione od omissione* (art. 13). Nei reati omissivi, l'omesso impedimento dell'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, si pone come causa efficiente solo quando "*il compimento dell'attività omessa avrebbe impedito con certezza l'evento*".

Il *capo II del titolo III* si occupa della *responsabilità per omissione*, stabilendo che le posizioni di garanzia devono essere fissate dalla legge con disposizione espressa (art. 16). La responsabilità da omesso impedimento dell'evento, per effetto del principio indicato, viene stabilita a carico dei sanitari (art. 18), degli appartenenti a forze di polizia (art. 19), di quanti esercitino *funzioni pubbliche di controllo* (art. 20) o di *vigilanza e protezione* (art. 22). La posizione di *controllo e garanzia* di quanti operino all'interno di organizzazioni complesse è regolata, quanto alla responsabilità omissiva, dagli articoli 24 e 25. La *delega di funzioni*, sempre ammessa indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione, non elimina i doveri di controllo del preposto. Una disciplina diversa rispetto all'attuale è stabilita dall'art. 27 del *Progetto* per i *reati commessi per mezzo della stampa e della radio-televisione*. Il soggetto tenuto

al controllo, risponderà, *a titolo di colpa*, nei soli casi nei quali l'autore non sia indicato o non sia punibile.

Il *principio di colpevolezza* risulta affermato con forza nell'art. 28 del *Progetto*, con espressa esclusione di ogni ipotesi di responsabilità oggettiva. Il *dolo* è configurato nelle quattro forme del *dolo intenzionale, dolo diretto, indiretto e eventuale*. (art. 30). La *colpa* è definita sia in ragione della violazione di regole cautelari che in rapporto alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Il comma secondo dell'art. 31 indirettamente contempla, per i soggetti destinatari delle regole di cautela, il dovere di aggiornamento tecnico – professionale.

L'art. 32, risolvendo un antico e non sedato contrasto della dottrina penalistica con l'orientamento giurisprudenziale, afferma come rilevante l'*errore su legge extrapenale* che ricada sulla qualificazione giuridica del fatto.

Le *cause di giustificazione* (capo VI) rispondono al requisito della *proporzionalità* tra offesa e reazione e a quello della *equivalenza* dei beni in contrasto. Sono accolte alcune indicazioni portate dalla lunga elaborazione: quali la *negotiorum gestio*, che consente di presupporre il consenso del titolare di un diritto di natura patrimoniale con riguardo alla finalità della condotta, la sindacabilità dell'ordine criminoso, il divieto dell'uso delle armi quando sia possibile altro strumento di coazione (artt. 36-40).

Non persuade del tutto la disciplina del *tentativo*, nella quale l'ambito dell'azione lesiva viene esteso a comprendere *gli atti immediatamente antecedenti*.

Nel *concorso di persone nel reato*, disattesa la teoria della natura accessoria, è confermato l'attuale criterio dell'equivalenza delle condotte causalmente efficienti. Importante innovazione è data dalla previsione di un'attenuante oggettiva riservata a "condotte di rilevanza obiettivamente modesta" (art. 46). L'annosa questione del c.d. *concorso anomalo* è risolta postulandosi la prevedibilità dell'evento, con imputazione di questo a titolo di colpa (art. 47). Il *ravvedimento del concorrente* (art. 49) è regolato secondo la misura e l'efficacia della controazione: con esclusione della punibilità nei casi in cui esso impedisca la consumazione del reato.

Il **titolo terzo** del *Progetto* concerne il tema delle sanzioni penali. Con la previsione di quattro specie di pene principali per i delitti (reclusione speciale, reclusione, detenzione domiciliare, multa). E di otto specie di misure interdittive, tra le quali il ritiro o la revoca della patente di guida e il divieto di allontanarsi o di accedere ad un dato luogo.

Per le contravvenzioni, soppressa la pena detentiva dell'arresto, sono previste, quale pena principale, l'ammenda e, quali pene accessorie, la sospensione dall'ufficio o dalla professione e l'interdizione dall'accesso in determinati luoghi.

Le pene pecuniarie seguono, sulla scorta di radicate esperienze di ordinamenti europei, il sistema delle *quote giornaliera* (da lire 5 mila a un milione). Su richiesta dell'imputato, la pena pecuniaria può essere sostituita in *lavoro di pubblica utilità*, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per 4 ore al giorno, per la durata massima di un anno (art. 63). Una innovazione di rilevante portata concerne la possibilità per il giudice della cognizione di *rinvio della pronunzia sulla sanzione*; anche se appare generica l'indicazione di "acquisire ulteriori mezzi di prova" senza che sia specificato che i nuovi temi possano investire anche elementi della personalità del condannato (art. 12 disp. coord.).

Il *regime delle circostanze del reato* (capo secondo; articoli 66 - 70) presenta importanti innovazioni. L'aumento, o la diminuzione della pena, per le circostanze *ad effetto ordinario* è stabilito in un quarto della pena stabilita in concreto. Sono soppresse le *attenuanti generiche*. Ammesso, con limitazioni, il giudizio di comparazione tra circostanze ad effetto ordinario e speciale. Sono introdotti limiti massimi di aumento o diminuzione della pena.

I *criteri di commisurazione della pena* (capo III, articoli 71 - 76) contemplano espressamente il principio della *proporzione con la colpevolezza per il fatto* e la *finalità di prevenzione speciale* sotto l'aspetto della reintegrazione del condannato nella società. Anche con riguardo alle misure dell'ordinamento penitenziario è stabilito (art. 72) che il giudice "nell'esercizio del suo potere discrezionale, adotti la soluzione più adeguata per finalità di prevenzione speciale". La determinazione del tasso giornaliero nella irrogazione della pena pecuniaria è legata al presupposto della

capacità economica del colpevole, ma anche a quello della concreta gravità del fatto. Nel caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, è stabilita la responsabilità succedanea dei soggetti investiti di autorità e vigilanza e degli enti forniti di personalità giuridica presso i quali il colpevole svolgeva funzioni connesse al reato commesso. Se il mancato pagamento è attribuibile al colpevole, il quale avrebbe la possibilità di procurarsi i mezzi per assolvere il debito, la pena, con il suo consenso, è convertita in lavoro socialmente utile e, in difetto del consenso, in semidetenzione.

Il trattamento nel *concorso di reati* (capo IV; artt. 77-79) prevede il criterio del cumulo giuridico (pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo) anche per i casi di condanna per più reati con una sola sentenza. Mentre, nei casi di concorso formale e di reato continuato, l'aumento sulla pena per il reato più grave è inferiore, fissato fino alla metà. Sono previsti limiti massimi della pena cumulata, con eccezione per i casi di pene inflitte con separate sentenze senza che ricorrano le condizioni del reato continuato: in queste ipotesi si applica il cumulo materiale delle pene.

Il capo V del titolo terzo, regolando la *sostituzione di pene e la sospensione condizionale* (artt. 80-86) prevede rilevanti innovazioni, ampliando il potere del giudice della cognizione nel dimensionare la pena sulla persona del colpevole e sul tipo di illecito. Gli effetti avuti di mira investono anche il requisito di *effettività della pena*. Viene espiata in regime di *semidetenzione* la pena della reclusione fino ad un anno (può esserlo, quando la pena detentiva inflitta non superi i due anni) a meno che il giudice non ritenga di concedere la sospensione condizionale della pena. La sospensione, infatti, non potrà essere concessa con riguardo a pena sostituita, né alla pena risultante dalla revoca di sospensione condizionale precedentemente concessa. La *sospensione condizionale* è concessa al colpevole primario, salvo che non sia intervenuta riabilitazione, sulla pena, detentiva o interdittiva, non superiore a due anni, quando il giudice ritenga sufficiente l'affermazione della penale responsabilità per le finalità di prevenzione speciale. Peraltro è prevista la possibilità di concedere la sospensione solamente per la pena principale e non per quella interdittiva. Parimenti, è prevista la possibilità di una seconda sospensione nei limiti di pena segnati nonché la subordinazione

del beneficio al risarcimento del danno o alle riparazioni, nei limiti di quanto esigibile dal condannato. La sospensione condizionale può anche (art. 84) essere subordinata all'adempimento di *obblighi qualificati*: quali il divieto di frequentare determinate persone o luoghi, l'obbligo di frequentare una scuola, il pagamento di una pena pecuniaria fino a 180 quote giornaliere. La sospensione, nei casi di condanna a pena detentiva per delitto doloso, è stabilita per un periodo di sette anni. Negli altri casi, il termine è stabilito dal giudice tra tre e cinque anni.

Tra le *condizioni di procedibilità e di estinzione della punibilità* (capo VI, artt. 87 - 95) merita un cenno la disciplina dell'*oblazione* (art. 89) che comprende anche reati puniti con la pena della multa anche alternativamente, con la possibilità per il giudice di respingere l'istanza in ragione dei precedenti penali del richiedente o della obiettiva gravità del fatto. La *prescrizione* (art. 90) è regolata in modo non dissimile da quello attuale, nondimeno escludendosi l'efficacia di circostanze attenuanti ad effetto ordinario. L'istituto della *riabilitazione* (art. 95) è regolato in modo più ampio, risultando prevista l'estinzione di *ogni effetto penale della condanna* mentre la concessione, oltre alla buona condotta per cinque anni (dieci per i recidivi) non presuppone anche il risarcimento del danno.

Il **titolo IV** (art. 96-105) si occupa della *imputabilità*, comprendendo, tra le cause di esclusione, l'esistenza di uno *stato di ubriachezza o intossicazione da stupefacenti*, quando, per l'effetto, il soggetto "era in condizioni di mente tali da escludere la possibilità di comprendere l'illiceità del fatto o di agire in conformità di tale valutazione". Ne risulta intaccato, nella prassi applicativa del principio, il divieto di perizia sulle condizioni transeunti del soggetto nel momento della realizzazione dell'illecito. Scompare il sistema del *doppio binario*, con la introduzione di *misure di sicurezza e riabilitative* (art. 98) applicabili ai minori e agli autori di reato non imputabili per infermità di mente e altra grave anomalia, per ubriachezza e intossicazione da stupefacenti. Le misure sono applicate dal giudice della cognizione, il quale determina la *specie e la durata minima della misura* (che continua ad essere vincolata ad un successivo accertamento di pericolosità). Nei casi

di *capacità ridotta* (art. 102) la pena è diminuita e la sua esecuzione deve essere finalizzata “al superamento delle condizioni di ridotta capacità”.

Il **titolo V** (artt. 106-111) è dedicato al *trattamento dei minori imputabili*, con pene articolate in funzione delle preminente finalità di recupero. Sono previste, oltre alla *reclusione*, il *collocamento in comunità chiusa o aperta*, l'*affidamento al servizio sociale*, il *divieto di allontanamento o di accesso* (art. 107). È mantenuto l'istituto del *perdono giudiziale* e quello della *messa in prova*, con la sospensione del procedimento e la redazione di un programma di trattamento.

Uno spazio particolare è riservato alle *sanzioni riparatorie* (**titolo VI**, artt. 112-122) con il potenziamento dell'istituto della *confisca* e la previsione della *liquidazione equitativa del danno non patrimoniale* nella stessa sentenza di condanna (art. 121).

Il conclusivo **titolo VII** del *Progetto* (artt. 123-133) risolve l'antica e dibattuta questione della *responsabilità delle persone giuridiche*. La responsabilità è ammessa ove il fatto sia stato commesso nell'interesse della p.g. da persona che aveva il potere di agire a suo nome e per i reati realizzati con inosservanza di norme operanti nel settore di attività dell'ente, da persone che ricoprono una posizione di garanzia (art. 123). La pena indicata in via normale è quella *pecuniaria* secondo il sistema dei tassi giornalieri (da lire 50 mila e 10 milioni). In aggiunta, possono essere applicate l'*interdizione dall'attività* (da tre mesi a un anno) che può consistere nella chiusura dello stabilimento. Nonché l'*incapacità di contrattare con la p.a* e la *pubblicazione della sentenza di condanna*⁽⁵³⁾.

(53) Con il decreto legisl. 8 giugno 2001 n. 231. in attuazione della legge di delegazione 29 settembre 2000 n. 300. è stata per la prima volta introdotta nel sistema la *responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*. La nuova, complessa, disciplina prevede la responsabilità degli enti – con espressa esclusione di quelli pubblici e a rilevanza pubblica – per i reati commessi dai soggetti investiti della rappresentanza o di poteri di vigilanza e direzione.

PROFILI DEL DIRITTO PENALE DELL'ESECUZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il presente lavoro si propone, com'è oramai chiaro, di offrire una serie di elementi di riscontro, come base per una valutazione sulla recente riforma penale in Russia. Per questo fine era necessario non limitarci al *quadro* della disciplina codicistica di parte generale e speciale, ma riferire succintamente il contenuto delle norme, quale risulta dalla traduzione originale dal testo russo di uno degli autori del lavoro. Solo così sarebbe possibile, in un periodo in cui appare non lontana anche nel nostro Paese la riforma della legge penale fondamentale e la ricodificazione (almeno parziale) della congerie sterminata delle disposizioni di parte speciale, utilizzare i riferimenti alla legislazione russa anche in chiave comparatistica.

Oltre che dubbi sulla *effettività* della riforma, legati alla situazione ancora incerta della evoluzione istituzionale, alla forza della criminalità organizzata, al diffondersi di un *neo-pauperismo* inaccettabile nella nazione più ricca di materie prime, sul più concreto terreno dell'applicazione giudiziale delle nuove norme penali seri dubbi sono connessi alla mancata riforma del codice processuale russo. Il sistema delle garanzie risulta ancora compromesso dalla resistenza di istituti coniati nel precedente regime, oltre che dalla presenza di una classe di magistrati e funzionari formati secondo i principi dello statalismo e del diritto di polizia.

In simile prospettiva dovrà essere letto anche il nuovo codice penitenziario. Nel quale è dato cogliere un divario netto tra l'enunciazione di principi di fondo – primo quello della *rieducazione del condannato* – con l'affermazione di un insieme di *situazioni subiettive qualificabili come diritti del soggetto sottoposto ad esecuzione penale*, e la sostanziale mancanza di *garanzie* volte alla attuazione concreta di siffatte indicazioni di principio. Il *trattamento del condannato* si articola nel codice penitenziario in un complesso sistema di *premi-punizioni*, che comprende, visto il numero e la diversa qualità delle pene limitative e privative della libertà, anche il passaggio da un tipo di pena ad altro, più o meno gravoso. Nonché la proposta per la liberazione condizionale, che costituisce, però, la sola *procedu-*

ra giurisdizionalizzata, essendo la relativa decisione rimessa al tribunale ordinario.

Il *controllo* sull'esecuzione penale compete, invece, all'organo dell'esecuzione, e cioè alle procure di ciascuna Repubblica. Ma la decisione in ordine alle concrete modalità di espiazione, e agli snodi del *trattamento rieducativo*, spettano, in via pressoché esclusiva, *agli organi dell'amministrazione penitenziaria*, con accentuazione dei poteri riservati al capo dell'Istituto di pena.

Il *codice penitenziario della Federazione russa* si articola in otto titoli; 24 capi, 191 articoli di legge.

Il **Titolo Primo** comprende le *Disposizioni generali* (capo primo) e lo *stato giuridico dei condannati* (capo secondo). Unico obiettivo dell'esecuzione, come precisato nell'art. 1, parrebbe essere la "correzione dei condannati e la prevenzione della commissione di nuovi reati". Dunque, *emenda e prevenzione speciale*, esclusa qualsivoglia concessione alla disputa sulla natura (intrinsecamente) retributiva della pena detentiva.

Le norme di esecuzione della pena con portata generale sono riservate alla fonte federale (anche se manca, a differenza dal codice penale, la riserva in favore del codice penitenziario: art. 2). Non solo: è previsto (art. 4) che gli "organi federali del potere esecutivo (possano) adottare *atti giuridici normativi*" in tema di esecuzione della pena. Titolo per l'esecuzione è dato dalla sentenza, o altri provvedimenti modificativi non impugnabili (art. 7).

Quanto ai *principi* che informano il sistema, essi sono elencati nell'art. 8 (*legalità, umanismo, eguaglianza dei condannati, individualizzazione nell'esecuzione delle pene, impiego razionale dei mezzi di coercizione*). Le misure di correzione dei condannati, oltre al regime proprio della specie di pena applicata, consistono nel *lavoro socialmente utile, nell'istruzione generale e professionale*. Esse sono applicate in ragione (*proporzionalità*) della gravità del reato commesso e della personalità e della condotta dei condannati (art. 9).

Il *capo secondo* enuncia i *diritti del condannato*, statuendo in generale che essi non possano essere limitati e compresi

oltre le necessità derivanti dalla specie di pena alla quale si è sottoposti. L'articolo 11 elenca gli *obblighi principali dei condannati*, connettendo alle violazioni una responsabilità (penale o disciplinare) regolata dalla legge. Tra i *diritti dei condannati*, sono indicati espressamente quello a ricevere informazioni, all'assistenza sociale, alla assistenza medica, all'assistenza legale, a proporre *proposte, richieste o reclami* all'amministrazione dell'Istituto di pena e agli organi sopraordinati, alla Procura della Repubblica, al Tribunale, agli organi statali e di autonomia locale. I detenuti stranieri possono utilizzare la lingua madre ed avvalersi di interpreti (art. 12). Gli articoli 13 e 14 assicurano, distintamente, il *diritto alla sicurezza personale* e quello alla *libertà di coscienza e di culto*.

Il regime della cognizione su *richieste o reclami*, come si accennava, segue una procedura conforme alla valutazione e decisione del ricorso amministrativo semplice. Sebbene le regole procedurali non siano contenute nel codice penitenziario, il quale si limita a stabilire che "gli organi e i pubblici ufficiali (devono esaminare i reclami) *entro i termini stabiliti dalla legge, e portare le decisioni adottate a conoscenza dei condannati*", è possibile ritenere che ogni specie di istanza o reclamo, anche se rivolta ad organi della giurisdizione (Tribunale e Procura della Repubblica) segua una procedura sostanzialmente amministrativa, nella quale non pare assicurato il diritto alla difesa del condannato richiedente (art. 15).

Peraltro, nel *capo terzo del titolo primo* sono stabiliti articolati *controlli*, al livello *politico - amministrativo* (controllo degli organi statali e di quelli di autonomia locale: art 19); al *livello giudiziario* (al tribunale è riservata, come sappiamo, la concessione della liberazione anticipata, la commutazione della pena in altra di specie più mite, la commutazione della pena in caso di malattia e gravidanza, oltre che l'esame dei reclami nei casi previsti: art. 20; mentre le procure della Repubblica svolgono il controllo di legalità in ordine all'esecuzione di ogni specie di pena: art. 22). Il *controllo interno* è riservato agli organi dell'amministrazione penitenziaria (art. 21) secondo procedure stabilite con *atti giuridici normativi*. Anche gli *enti locali* "contribuiscono al lavoro negli istituti e partecipano alla rieducazione dei condannati" (art. 23).

L'art. 24, evidentemente nella prospettiva dei *controlli esterni sull'esecuzione*, elenca una serie di figure autorizzate, in ragione della posizione rivestita nell'apparato pubblico, a visitare gli istituti di pena. L'accesso di *giornalisti* è subordinato ad una *speciale autorizzazione* del direttore dell'istituto o del superiore gerarchico. Peraltro, è stabilito che le riprese fotografiche e video siano eseguite previo consenso scritto dei condannati.

L'articolo 16 indica gli *organi dell'esecuzione* con riguardo alle diverse specie di pena. Al tribunale compete l'esecuzione della pena pecuniaria e quella della privazione del grado; all'ispettorato penale-esecutivo quella dei lavori obbligatori e dei lavori correzionali; le pene detentive (limitazione della libertà, arresto, privazione della libertà, pena di morte) sono eseguite dagli organi del sistema penale-esecutivo.

Tipologia delle pene e relativa disciplina

La **parte speciale del codice penitenziario** regola le diverse specie di pena contemplate nel codice penale.

Il **titolo secondo** (art. 25-67) riguarda le *pene che non comportano l'isolamento del condannato dalla società*: e specificamente, la *pena pecuniaria*, quella dei *lavori obbligatori*, dei *lavori correzionali*, la pena inabilitativa della *privazione del diritto di esercitare date funzioni o attività*, la pena della *limitazione della libertà*, le *pene accessorie della confisca* e della *privazione del grado speciale, militare od onorifico*.

La **pena pecuniaria**, secondo l'art. 46 del codice penale, può essere inflitta sia quale pena principale che come pena accessoria. In ogni caso, essa *non viene applicata* al condannato privo di mezzi economici, al quale – il fatto desta perplessità con riguardo ai principi di eguaglianza e di proporzionalità – dovranno essere invece applicate le pene maggiormente onerose del lavoro obbligatorio o correzionale. Il codice penitenziario (art. 32) prevede, infatti, che nei confronti del condannato il quale, *intenzionalmente*, si sia sottratto al pagamento della pena pecuniaria, la pena pecuniaria possa essere

convertita nei lavori correzionali o nell'arresto. Ma non è previsto il caso in cui il mancato pagamento della pena pecuniaria sia dovuto all'incapacità economica del condannato, accertata, in ipotesi, dopo la decisione di condanna.

Le pene dei **lavori obbligatori** e dei **lavori correzionali** (artt. 49 e 50 cod. pen.) sono poste in grado successivo di afflittività. La prima consiste nella *prestazione gratuita di lavori socialmente utili* nel tempo libero dal lavoro o dallo studio *per non meno di 4 ore al giorno e un ammontare complessivo da 60 a 240 ore*. In caso di intenzionale sottrazione da parte del condannato, la pena viene commutata in quelle della limitazione della libertà o dell'arresto (artt. 25-30 cod. penit.).

I **lavori correzionali** (art. 39-46 cod. penit.; art. 50 cod. pen.) consistono nella prestazione della normale attività lavorativa del condannato, espletata con una serie di obblighi e divieti (divieto di abbandonare il luogo di residenza, obbligo di rientro in casa prima di una data ora). Dalla retribuzione è operata una trattenuta dal 5 al 20 per cento.

L'organo di controllo per entrambe le specie di pena è l'*Ispettorato penale-esecutivo*.

La pena della **limitazione della libertà** (art. 53 cod. pen.; artt. 47-60 cod. penit.) viene espiata in un *centro correzionale*, di regola situato nel luogo di residenza del condannato. Gli obblighi del condannato, oltre a quello di rimanere costantemente all'interno del centro correzionale, comprendono la prestazione di lavoro del tipo e nel luogo prescelti dall'amministrazione del centro, e l'attività lavorativa gratuita per l'assetto degli edifici del centro medesimo (art. 50 cod. penit.). Devono essere assegnati a centri correzionali diversi, i condannati alla limitazione della libertà e quelli per i quali la pena è stata commutata. Peraltro, dopo un periodo di osservazione, il direttore del centro può autorizzare il condannato a vivere all'esterno con la famiglia. L'amministrazione fornisce posti letto e biancheria. Ciascun condannato deve avere a disposizione uno spazio non inferiore a quattro metri quadri (lo spazio è progressivamente meno

ampio nelle forme di pena più afflittive). Il vestiario e il vitto vengono pagati dal condannato con i suoi mezzi. Peraltro è consentito al condannato di disporre di somme di denaro, anche derivanti dalla retribuzione del lavoro prestato. L'art. 53 cod. penit. stabilisce, infatti, che "i condannati sono avviati al lavoro in relazione all'età, alle condizioni di salute, curandosi anche che venga acquisita o migliorata l'istruzione o la preparazione professionale (art. 55). Si tratta, in sostanza, nell'articolata tipologia del sistema, della prima forma di pena che in concreto incide sulla libertà personale. Come nelle altre specie di pena privativa della libertà, è previsto un complesso meccanismo di *premi* (autorizzazione a recarsi fuori del centro nei mesi festivi o a trascorrere le ferie fuori del centro correzionale, premi in denaro, etc.) e *punizioni* (divieto di allontanarsi dalla residenza, collocamento in cella di rigore: art. 57-58 cod. penit.). L'organo di controllo, al quale compete anche la decisione sui reclami, è la stessa amministrazione del centro (art. 60). La sanzione della limitazione della libertà è inflitta agli autori di *reati colposi* (da uno a cinque anni) e agli autori di *reati dolosi privi di precedenti* (da uno a tre anni: art. 53 cod. pen.).

La pena della **privazione del diritto di esercitare funzioni o attività** (art. 47 cod. pen; artt. 33-38 cod. penit.) è configurata sia come *pena principale* (da uno a cinque anni) sia come *pena accessoria* (da sei mesi a tre anni). L'organo di esecuzione è l'Ispettorato penale-esecutivo,

La pena della **confisca**, costituisce sanzione accessoria per i reati delle ultime due categorie (gravi e particolarmente gravi) *commessi per motivi di lucro* (art. 52 cod. pen.; artt. 62-67 cod. penit.). La pena viene eseguita dall'ufficiale giudiziario, sulla base del titolo esecutivo costituito dalla decisione di condanna.

La pena accessoria della **privazione del grado speciale, militare e onorifico, del rango di categoria e delle onorificenze di Stato** viene eseguita mediante annotazione da parte del pubblico ufficiale competente alla tenuta dei registri (art. 48 cod. pen.; art. 61 cod. penit.).

La pena dell'**arresto** (**titolo terzo; capo 10, artt. 68-72**) consiste nella detenzione *in condizioni di rigido isolamento, per un periodo da uno a sei mesi* (art. 54 cod. pen.). La tipologia di sanzione risponde alle finalità dello *short shock system*, perseguite, soprattutto per i condannati primari, con la irrogazione di una pena breve ma eseguita con modalità severe. Prevale, in tutta evidenza, la finalità di emenda. I condannati all'arresto scontano la pena in isolamento; ad essi non vengono concessi incontri ad eccezione di quelli con avvocati, non possono ricevere pacchi; il diritto ad acquistare generi alimentari è limitato. Anche i colloqui telefonici sono interdetti (ma possono essere concessi come gratifica per buon comportamento). Per tali caratteristiche, l'arresto non può essere applicato ai soggetti che non abbiano compiuto i 16 anni e alle donne in stato di gravidanza o con bambini in età inferiore ad otto anni. Peraltro, è prevista la possibilità di utilizzare i condannati all'arresto in lavori interni non retribuiti.

La pena della **privazione della libertà** (**Titolo 4, capi 11-17; artt. 73-142**) costituisce la sanzione detentiva ordinaria, applicata nella maggior parte dei casi (da sei mesi a 20 anni: art. 56 cod. pen.). La funzione di prevenzione speciale, nello specifico della *risocializzazione*, non è collegata (esclusivamente) al *trattamento intramurario* ma viene proposta attraverso una complessa diversificazione degli istituti di pena e, all'interno di una data tipologia di esecuzione, mediante la diversità del regime applicativo.

Nella Federazione russa sono previsti, per i condannati alla privazione della libertà quali responsabili di reati gravi, o perché qualificati da rilevante pericolosità soggettiva, *cinque tipi di istituti di pena*. Devono essere considerati separatamente *gli istituti per i minori dei 18 anni, gli istituti correzionali di cura, gli istituti di carcerazione preventiva*.

Sono definiti *istituti correzionali* destinati all'espiazione della pena della privazione della libertà per i *detenuti maggiorrenni*: *le colonie confino, le colonie correzionali a regime comune, le colonie correzionali a regime rigido, le colonie correzionali a regime speciale, le carceri*.

I criteri di trattamento comuni per tutti gli istituti sono stabiliti (art. 82 cod. penit.) dal *Regolamento interno per gli istituti correzionali*, approvato dal Ministero della giustizia di concerto con la Procura generale. Il Regolamento fissa alcuni criteri, tra i quali, tipo e forma degli abiti *che devono essere forniti dall'amministrazione*, tipi e qualità dei beni disponibili da parte del detenuto, utilizzo di mezzi di controllo. La possibilità di *sospensione delle garanzie del condannato* nei casi di insubordinazione e disordini è prevista e attuata con decreto del Ministro (ma nelle situazioni di urgenza, può essere temporaneamente attuata dal direttore dell'Istituto nel quale si sia verificata una *minaccia alla vita e all'incolumità dei detenuti o del personale*: art. 85).

Occorre anche considerare come, all'interno dello stesso istituto di pena, i condannati possono essere sottoposti ad un *regime differenziato (ordinario, mitigato e rigido nelle colonie correzionali; comune e rigido nelle carceri)* su decisione della *Commissione interna dell'istituto*, alla quale partecipano rappresentanti degli organi di autonomia locale (ma non della comunità dei detenuti: art. 87). Ne risulta un sistema molto articolato, in grado di influire sulla condotta del condannato, oltre che con la prospettiva di ricompense, con la minaccia di applicazione di un regime penitenziario meno favorevole (o persino del passaggio ad altra, più severa, tipologia di istituto).

a) Alle *colonie confino* sono assegnati i condannati per reati commessi per imprudenza, e possono esservi trasferiti i condannati in origine assegnati alle colonie correzionali a regime comune e a regime rigido, i quali si siano distinti per corretto comportamento e attaccamento al lavoro. I condannati possono spostarsi liberamente all'interno del complesso penitenziario, possono indossare abiti civili, utilizzare denaro senza limitazioni, ricevere pacchi postali ed avere colloqui senza limite di quantità o numero. Essi possono essere autorizzati dal capo dell'Istituto a convivere con la famiglia (art 129 cod. penit.).

b) Alle *colonie correzionali a regime comune* sono assegnati di regola i condannati alla pena della privazione della libertà. Dopo sei mesi, il *regime di espiazione* può essere modificato da *ordinario a mitigato*. Le differenze tra i diversi regimi investono soprattutto: il numero dei colloqui, la quantità di denaro

destinabile ad acquisti, il numero dei pacchi che possono essere ricevuti (art. 120-121)

c) Anche nelle *colonie correzionali a regime rigido* viene attuata una triplice specie di regime interno (mitigato, rigido, ordinario). La differente severità del trattamento riguarda oltre che la capacità di spesa, il numero dei colloqui e dei pacchi, la durata della passeggiata quotidiana e la possibilità di vivere in residenze, prevista soltanto nel regime mitigato (art. 122-123 cod. penit.).

d) Del pari, nelle *colonie correzionali a regime speciale* viene attuato il triplice regime di attuazione, con differenze rilevanti soprattutto quanto ai colloqui (solo due incontri brevi per anno per i condannati assegnati alla colonie a regime speciale in regime rigido: art. 124-5 cod. penit.).

e) La pena dell'*ergastolo* viene espiata, *separatamente*, in colonie correzionali a regime speciale. Il tipo di regime interno, all'ingresso del condannato è rigido. Dopo dieci anni di espiazione, esso può essere degradato in *ordinario*; dopo altri dieci anni in *regime mitigato* (art. 126-7 cod. penit.).

f) Nelle *carceri* sono assegnati i condannati a pena superiore a cinque anni. Essi sono detenuti in *celle comuni chiuse*. Il regime di trattamento è di soli due tipi, *comune e rigido*. Le maggiori limitazioni della libertà (per es. quattro colloqui l'anno per il regime comune; due per il regime rigido) rendono questo istituto quello a trattamento più severo. Ed infatti esso è utilizzato per ospitare detenuti particolarmente pericolosi, nonché a ricevere quelli provenienti da altri istituti, colpevoli di gravi violazioni delle regole interne o di reati commessi durante l'esecuzione (art. 130-131 cod. penit.).

g) Alle *colonie educative* sono assegnati i condannati minori di diciotto anni. L'ordinamento della Federazione contempla due categorie di colonie educative: *a regime comune e rafforzato*. All'interno di ciascuna tipologia è attuato un quadruplice regime di trattamento: *rigido, ordinario, agevolato, mitigato*. Nelle colonie il condannato può rimanere fino al 21mo anno di età; in caso di violazioni il condannato, al compimento del 18mo anno, è trasferito in colonia correzionale. Peraltro le regole di trattamento sono, in generale, stabilite in modo non severo qualunque sia il tipo di istituto e di regime, pur conservandosi la gradualità di applicazione. La figura dell'*educatore*

di sezione assume rilievo anche in ordine alla concessione di gratifiche; mentre le punizioni sono applicate dai capi di settore (artt. 132-142 cod. penit.).

Le **regole generali del trattamento penitenziario** per i condannati alla privazione della libertà (artt. 87-119) devono essere lette in riferimento al regime di ciascun istituto di pena e a quello interno per ogni tipologia di istituto.

Ciò posto, con riguardo agli *strumenti di trattamento* di maggior importanza, osserviamo che i contatti con la famiglia e la comunità di origine sono mantenuti attraverso *incontri brevi* (di quattro ore) e *incontri prolungati* (cinque giorni). Il condannato ammesso all'incontro prolungato può vedersi riconoscere dal capo dell'istituto anche il *diritto di convivenza* (limitato ai soli componenti della famiglia, eccezionalmente esteso ad altre persone: art. 89).

L'invio e la ricezione di corrispondenza è libera e senza limiti di quantità; è però previsto il controllo di censura sulle lettere inviate o ricevute (art. 91).

La ricezione di pacchi è commisurata al tipo di regime; nondimeno non subiscono limitazioni i pacchi concernenti cure mediche (art. 90).

Sono consentiti quattro colloqui telefonici all'anno, della durata di 15 minuti (ma non a chi si trovi in regime rigido di espiazione).

Possono essere ricevuti liberamente pacchi contenenti *opere letterarie* acquistate mediante la rete commerciale; ma il detenuto non potrà conservare presso di sé più di dieci esemplari di libri o giornali (art. 95).

È consentito l'ascolto di programmi radiofonici e la visione di spettacoli televisivi nelle ore libere. Nonché l'acquisto da parte del detenuto (o di gruppi di detenuti) di apparecchi radiofonici o televisivi. In ogni locale in uso, compresi quelli di detenzione è prevista l'installazione di filodiffusione (art. 94).

I *permessi* sono concessi dal capo dell'istituto "in considerazione del carattere e gravità del reato, del periodo di pena espiaato, della personalità e del comportamento del condannato" (art. 97). Sono previsti *permessi brevi* (sette giorni) in rela-

zione a *circostanze personali eccezionali*; e *permessi prolungati* per il periodo delle ferie annuali.

Le quote di area abitabile variano (art. 99) a seconda del tipo di istituto e del regime.

Sono previste l'assistenza medico-sanitaria (art. 101); l'istituzione di *case del fanciullo* negli istituti di pena che ospitano detenute con bambini (art. 100).

L'*avviamento al lavoro* è obbligatorio in ciascuna specie di istituto. La retribuzione, per i detenuti che abbiano effettuato la quota mensile, *non può essere inferiore a quella fissata per il lavoro esterno* (art. 105). Dall'ammontare della retribuzione è trattenuta la quarta parte per le spese di alloggio e mantenimento (artt. 99 e 107 cod. penit.).

È previsto anche il conseguimento dell'*istruzione obbligatoria di base* per tutti i condannati di età inferiore a 30 anni. È anche prevista la prosecuzione degli studi fino all'esame finale che attesta il conseguimento dell'istruzione media. Per sostenere gli esami il detenuto viene esentato dal lavoro. Non è invece contemplata l'ammissione all'istruzione superiore. Per i condannati all'ergastolo sono previste forme di *autoistruzione* (art. 112). Sono favorite le *attività artigianali* nonché l'istituzione di *organizzazioni amatoriali* (art. 110-111 cod. penit.).

Assai complesso il sistema premi - punizioni (artt. 113-119) che comprende, per le *violazioni intenzionali*, soprattutto il passaggio da un regime ad altro più severo, come pure il trasferimento ad altro istituto di pena. Come rilevato, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è di genere amministrativo, risultando l'organo competente identificato nella direzione degli istituti di pena. Mentre non è previsto un meccanismo per l'esame del reclamo da parte di un organo giurisdizionale

Le pene militari (Titolo quinto; capi 18-20; artt. 143-171 cod. penit.) rivestono evidentemente notevole rilievo in un società caratterizzata, ancora oggi, da un grande numero di soldati professionisti e con leva obbligatoria di lunga durata.

La pena (non detentiva) della *limitazione nel servizio militare* consiste nel ritardo nell'avanzamento di grado e nella per-

dita di anzianità, oltre che in trattenute sulla retribuzione nella misura indicata dal Tribunale (art. 143). L'attività di recupero sociale viene affidata al comandante dell'unità militare, il quale deve tenere conto della gravità del reato, della personalità del condannato e del suo comportamento nell'adempiere ai suoi obblighi (art. 146).

La pena dell'*arresto*, inflitta al condannato militare viene scontata in celle per condannati militari (oppure in sezioni dei corpi di guardia di guarnigione) in condizioni di ulteriore separazione tra ufficiali e truppa (artt. 149-150).

La più severa pena militare della *consegna in unità disciplinare* viene espiata in battaglioni separati, in seno ai quali il condannato assume il grado e l'uniforme di soldato semplice qualunque fosse il grado e l'incarico in precedenza rivestito (art. 155-6). Peraltro, il regime dei *colloqui* (incontri brevi e prolungati) della *ricezione di pacchi*, nonché quello dell'*acquisto di generi alimentari* risulta assai meno rigido che per i condannati alla privazione della libertà (artt. 158-162 cod. penit.). Obbligatorio il *lavoro* in impianti della stessa unità o in altri impianti militari, mentre l'attività di educazione è affidata al comando dell'unità. Il *regime* di questa specie di sanzione si distingue in *ordinario e mitigato*. La *retribuzione* è accreditata mensilmente e viene corrisposta sulla base del primo livello retributivo del soldato di leva. Il periodo di espiazione della pena non può essere computato in quello del servizio di leva.

Il titolo sesto (capi 21-22; artt. 172-183) regola le procedure di *liberazione dei condannati* al termine dell'espiazione e l'*assistenza ai detenuti liberati dal carcere*.

In questo titolo è anche compresa la *liberazione condizionale anticipata*, rimessa al Tribunale su proposta della direzione dell'Istituto di pena (art. 175). Per i condannati all'*ergastolo*, l'art. 176 prevede che la liberazione anticipata possa essere proposta in assenza di intenzionali violazioni delle regole di condotta negli ultimi tre anni.

L'assistenza ai liberati dal carcere è attuata, dietro segnalazione della direzione, dagli organi di autonomia locale i quali forniscono assistenza anche quanto al reperimento di un alloggio e di un'attività lavorativa. La direzione dell'istituto provvede, ove necessario, a corrispondere un sussidio in denaro, a provvedere per le spese di viaggio, a fornire un idoneo abbigliamento (art. 180).

Il titolo settimo (capo 23; artt. 184-186) regola la procedura di esecuzione della *pena di morte*, che avviene, *non pubblicamente*, mediante fucilazione, separatamente per ciascun condannato in assenza degli altri. Alla esecuzione assistono il procuratore della Repubblica, il rappresentante dell'Istituto di pena e il medico. È previsto che venga informato dell'avvenuta esecuzione uno dei prossimi congiunti; peraltro il corpo non viene consegnato e il luogo di sepoltura non è comunicato.

Il titolo regola anche la *proposizione di domanda di grazia*, prevedendo che, in caso di rifiuto del condannato, essa possa essere avanzata dal direttore dell'istituto correzionale di concerto con il Procuratore della Repubblica.

Il titolo ottavo (capo 24; artt. 187-190) regola la procedura di *controllo sui condannati con la condizionale*. Esso è rimesso agli ispettorati penali-esecutivi il capo dei quali, in caso di violazioni, propone al Tribunale la revoca del beneficio ovvero la proroga del periodo di prova (art. 190).

SOMMARIO

Il lavoro utilizza la traduzione dall'originale del codice penale e del codice dell'esecuzione penale, entrambi di recente approvazione nella Federazione russa. Il commento pone in rilievo la struttura dei due testi normativi, considerandone le norme di maggior rilievo specifico. La legge penale fondamentale della Federazione russa si caratterizza per la cosiddetta *riserva di codice*: nel senso che, tendenzialmente, non

dovranno essere approvate leggi penali speciali a valenza autonoma. Il codice, infatti comprende ampi settori del *diritto penale complementare*, quali il diritto penale commerciale, il diritto penale del lavoro, il diritto penale dell'ambiente, che nell'ordinamento italiano sono regolati da una complessa e non di rado farragginosa normativa speciale. La pluridimensionalità della sanzione, contemplando il codice tredici specie di sanzioni, costituisce altra caratteristica fondamentale, che si riflette sul modello dell'esecuzione penale. La presenza di comuni elementi d'ispirazione, che segna il movimento per la riforma dei codici nei paesi occidentali, ha reso opportuno il confronto con il più recente Progetto di riforma del codice penale italiano.

SUMMARY

The work uses the translation from the original of the criminal code and of the criminal enforcement code, both of recent adoption in the Russian Federation. The comment stresses the structure of both normative texts, considering the rules of the most specific value. The Russian Federation basic penal law is marked out by the so called "*code exclusive power*", in the sense that, basically, no special criminal law is to be approved at autonomous effect. The code in fact, embodies large sectors of the *subsidiary criminal law*, such as the commercial criminal law, the labour criminal law, the environment criminal law, which in the Italian System are regulated by a complex and often farraginous set of special provisions. The sanction multidimensionality, contemplating the code thirteen kinds of sanctions, constitutes a further fundamental characteristic affecting the model of criminal enforcement. The presence of common elements of inspiration, marking the movement for the codes reform in Western countries, made appropriate the comparison with the latest Reform Project of the Italian Criminal Code.

RÉSUMÉ

Le travail utilise la traduction de l'original du code pénal et du code de l'exécution pénale, les deux de récente approbation dans la Fédération russe. Le commentaire met en relief la structure des deux textes normatifs, en considérant les norms de majeure relief spécifique. La loi pénale fondamentale de la Fédération russe se caractérise par ladite *réserve de code*: dans le sens que, fondamentalement, on ne devra pas approuver des lois pénales spéciales en valeur autonome. Le code, en effet, comprend de larges secteurs du *droit pénal complémentaire*, tels que le droit pénal commercial, le droit pénal du travail, le droit pénal de l'environnement, qui dans le Système italien sont réglementés par de

complexes et souvent confuses normes spéciales. La pluridimension de la sanction, vu que le code prévoit treize sortes de sanctions, constitue une autre caractéristique fondamentale, qui se réfléchit sur le modèle de l'exécution pénale. La présence de communs éléments d'inspiration, qui marque le mouvement pour la réforme des codes dans les pays occidentaux, a permis la comparaison avec le plus récent Projet de réforme du code pénal italien.

DALLA PENA PERDUTA ALLA PENA RITROVATA? RIFLESSIONI SU UNA “RECHERCHE”

MASSIMO PAVARINI *

SOMMARIO: 1. Dagli antipodi del mondo. – 2. Le buone maniere del dare intenzionalmente sofferenza ad altri. – 3. Il controllo sociale oggi, al di fuori della cultura della pena?. – 4. Il controllo sociale si è già liberato dalla necessità di punire?. – 5. Ai margini della penalità “moderna”: il restorative paradigm nella produzione di un “nuovo” ordine sociale. – 6. La mediazione penale e la nostalgia del “vecchio” ordine penale. – 7. La retorica correzionale del sistema della giustizia minorile e il sistema compensatorio di giustizia. – 8. Il giudice di pace e la mediazione che concilia. – 9. Uno scenario futuro probabile e una speranza.

1. *Dagli antipodi del mondo*

Oramai sono passati vent'anni da quando, dall'Olanda, l'abolizionista Luck Hulsman esponeva sistematicamente il proprio radicale scetticismo nei confronti del sistema della giustizia penale, denunciando il fallimento e l'ontologica impossibilità delle pene legali nei confronti dei fini di utilità, sia di prevenzione speciale che generale, a cui le stesse sono finalisticamente costrette, secondo la promessa della modernità, mai mantenuta e neppure in futuro mantenibile: «*Peines perdues*», appunto (HULSMAN-BERNAT DE CELIS, 1982).

Alcuni anni dopo, il penalista di formazione dogmatica Raul Zaffaroni, dalle rive del Rio de la Plata, con malinconia “portena”, avviava appunto una «...*busca de las penas perdidas*» (ZAFFARONI, 1989), certo incontrando tante e diverse forme di sofferenza legale ed illegale, ma ancora una volta nessuna capace di rispondere a quegli scopi di utilità; così da ultimo, lo stesso (ZAFFARONI, 2000: 41), suggerisce come possibile una sola teoria “negativa” della pena - non quindi volta alla legittimazione della finalità manifeste della stessa - ma solo in grado di limitare il danno del sistema di giustizia criminale (su posizioni non dissimili, vedi nella cultura filosofica italiana, il recente VATTIMO, 2001: 59).

* Università di Bologna.

Eppure, la “*ricerche*” va ulteriormente proseguita. Fosse pur solo per tacitare «la coscienza cattiva del buon penalista».

2. *Le buone maniere del dare intenzionalmente sofferenza ad altri*

Parto da un'osservazione semplice, forse anche banale.

È impossibile cogliere la natura delle pene nella modernità e post-modernità - di quelle di fatto come di quelle legali - senza tenere nel debito conto il “processo di civilizzazione” all'interno delle quali anche le relazioni punitive finiscono per darsi e trasformarsi. La traduzione più superficiale di questo paradigma è quello offerto dalla umanizzazione dei castighi, nel passaggio in epoca moderna dalle pene che gravitano sull' “economia politica dei corpi” a quelle che investono sull' “economia politica dello spirito”, secondo il lessico di FOUCAULT (1975). Ed è in quest'ottica, ad esempio, che GARLAND (1990) legge ELIAS (1983) nel dare conto dell'emergere delle pene privative e di quelle limitative della libertà rispetto a quelle corporali. Ma è appunto una lettura possibile, per altro semplicistica.

La questione potrebbe essere posta anche in termini più radicali: la necessità di produzione di ordine sociale attraverso la censura (SUMNER, 1990) - o altrimenti detto, le “vecchie” necessità durkheimiane di determinazione di identità sociale attraverso pratiche di differenziazione (vedi, da ultimo, MELOSSI, 2001: 67) - possono nel “processo di civilizzazione” progressivamente rinunciare alla produzione artificiale di sofferenza? Come dire: si può censurare - e quindi socialmente stigmatizzare - senza punire?

Penso *in primis* a BRAITHWHITE (1989). Se la funzione più propria della reazione sociale ed istituzionale al crimine è la produzione di “reintegrazione sociale”, la reazione nei confronti del trasgressore funzionalmente si determina ove produca in questi “vergogna”. Per questa ragione Braithwhite spiega la sorprendente mitezza del sistema penale giapponese, il solo tra quelli in vigore nei paesi del Primo Mondo a conoscere una popolazione carceraria inferiore a 45 detenuti su 100.000 abitanti. In Giappone, come in molte società antiche e in alcune comunità aborigene dell'Australia anche oggi, il senso dell'onore è ancora così sentito e diffuso, che la sola censura pubblica è sovente sufficiente a determinare nel trasgressore un sentimen-

to di vergogna e di pentimento sufficiente a soddisfare le necessità di integrazione sociale avvertite dalla collettività. In assenza, o oltre la produzione di vergogna, ogni reazione è gratuita e nociva violenza, nel senso che risulta disfunzionale al processo stesso di reintegrazione sociale. Purtroppo la produzione sociale di vergogna attraverso la censura è solo un effetto auspicabile e mai necessitato della pena stessa. In effetti, la funzione sociale (auspicabile) della pena finisce per esaurirsi prima che la pena venga effettivamente agita. Comunque sempre: perché ha già prodotto vergogna, ovvero perché non la ha prodotta e quindi mai più la produrrà. Ed è per questa ragione, forse, che la pena si incarica di determinare artificialmente censura attraverso la “degradazione sociale” del trasgressore che non arrossisce per la propria colpa. Come dire: se non ti vergogni per la tua condotta disdicevole, ti dovrai vergognare perché sarai fatto oggetto passivo di una sofferenza “umiliante”.

Ma se così fosse, la pena legale non potrebbe mai definitivamente “umanizzarsi”, perché esisterebbe comunque un limite invalicabile al “processo di civilizzazione” del sistema della giustizia criminale. Questo limite sarebbe dato dalle necessità proprie della pena legale nella produzione aggiuntiva di *handicap* (fisici, psichici, culturali, economici) in capo al condannato per finalità di “degradazione sociale”: per quelli che ci appaiono come stigmati sulla carne del condannato, basti per tutti il riferimento a GONIN (1991); per quelli invece che nasco-stamente operano per ridurre le aspettative nella qualità della vita futura del detenuto, il riferimento ancora obbligato è alla regola strutturale della “*less egibility*”.

3. *Il controllo sociale oggi, al di fuori della cultura della pena?*

Mi sembra che il governo materiale della penalità legale oggi abbia ben poco a che vedere con quando descrittivamente possiamo attribuire alla natura della pena. Come si fosse operato un fraintendimento lessicale: pigramente usiamo il termine pena per definire altro. La modernità ci ha trasmesso una nozione di penalità legale che da un punto di vista descrittivo si costruisce su alcuni attributi essenziali: la natura afflittiva, espressiva e strategica della reazione punitiva (cfr., NINO, 1980).

La qualità afflittiva definisce l'effetto di produzione di *deficit* nei confronti del punito, come riduzione di diritti e/o soddisfacimento di bisogni; nel contempo l'azione repressiva deve apparire intenzionale al fine di determinare una relazione di senso - come riprovazione e censura - tra questa e il soggetto passivo. La natura espressiva della pena coglie invece la dimensione simbolica della reazione punitiva volta ad esprimere la pretesa di autorità di chi punisce; essa, infine, si sviluppa in un contesto di potere "sbilanciato" tra chi punisce e chi è punito e ciò consente di finalizzare la pena stessa alla conservazione di rapporti sociali diseguali. Solo la presenza di tutti questi attributi conferisce natura di penalità alla reazione sociale.

Le pene legali aggiungono agli attributi fattuali sopra indicati uno che come tale non è un nuovo elemento di riconoscibilità, ma di appartenenza: se la reazione punitiva appartiene legittimamente allo Stato si definisce appunto come legale. La qualifica normativa della pena si specifica poi storicamente in una pluralità di imperativi del castigo, quali la legalità, la proporzionalità tra azione delittuosa e reazione punitiva e la predeterminazione tassativa delle procedure formali di inflizione del castigo. Tutti questi imperativi si iscrivono all'interno di una strategia di contenimento della funzione punitiva statale che appartiene all'imporsi, in era moderna e nella civiltà occidentale, di un modello funzionale di Stato di diritto.

Mi domando: la penalità materiale oggi, risponde ancora a questa definizione di castigo legale tramandataci dalla modernità?

Teniamo conto di alcuni processi storici.

In primo luogo la progressiva trasformazione del sistema penale da un modello ideale segnato da una forte razionalità intrasistemica - vale a dire la sola protezione dei diritti soggettivi fondamentali dei consociati, nei limiti imposti dal contratto sociale tra questi e il Principe e nel dominio incontrastato del principio di stretta legalità - verso un modello di sistema penale "aperto" all'esterno, dove le nuove necessità di disciplina obbligano il sistema stesso a continui rinvii a contesti extrapenalici di riferimento e lo rendono nel contempo sempre più condizionato da un policentrismo di fonti e poteri non gerar-

chizzati né gerarchizzabili in termini rigorosamente predeterminati (da ultimo, DONINI, 2000: 3).

In secondo luogo, la progressiva residualità del sistema penale assiologicamente fondato su valori socialmente condivisi e quindi ad esso stesso pre-esistenti in favore di un sistema penale prevalentemente artificiale (per tutti, cfr., SCUBBI, 1990).

Queste tendenze non sono accidentali e contingenti, ma ineriscono all'esistenza stessa di un sistema di diritto penale moderno.

La penalità moderna si reggeva in ultima istanza su un "pregiudizio", cioè sulla fede nell'esistenza di un attributo del sistema penale - la sua connaturata capacità censoria - che si dava come evidente, ma evidente non è fino a quanto non sia provato scientificamente. E non ci risulta che esista dimostrazione "empirica" della sua esistenza, oggi.

La funzione di censura del sistema penale moderno non è affatto dimostrata, ma solo presupposta: che esso abbia la virtù di "segnare" "socialmente" quanto "normativamente" (e quindi formalmente) da esso nominato perché in possesso di questa forza simbolica, è oggi una semplice illusione.

Cerco di farmi capire.

La maggioranza del diritto penale è oramai extracodicistico ed è prevalentemente composto da incriminazioni contravvenzionali (e di conseguenza per effetto della natura artificiale delle stesse è assente ogni percezione sociale di disvalore nelle condotte così tipicizzate); ed ancora: il diritto penale protegge oramai prevalentemente funzioni proprie dello Stato.

Ma ciò nonostante, pur sempre "penale" è, e per questo solo capace di perseguire finalità di censura sociale?

In termini più teorici: la natura simbolica e la conseguente efficacia stigmatizzante della censura sono forse esclusivi attributi del diritto penale "classico" meglio "primitivo", cioè del diritto penale che criminalizza non tanto condotte socialmente avvertite come meritevoli di pena, quanto autori socialmente sofferti come "diversi". Insomma: la funzione simbolica del diritto penale discende dal ruolo del sistema di giustizia penale classico nella riproduzione delle differenze sociali, cioè nella conservazione della realtà sociale diseguale (PETERS, 1973; STEINERT, 1973; ROBERT 1984: 489). La censura è quindi in

ragione della minaccia di una pena che persegue il fine latente di trasformare socialmente in criminale il trasgressore (MATZA, 1964; 1969). E il marchio criminale, lo stigma che consente di riconoscere il deviante come appartenente alla classe criminale è ciò che attribuisce al sistema penale la virtù di orientare eventualmente alla conformità l'universo sociale dei potenziali violatori della legge e di confermare nella fiducia istituzionale l'universo sociale degli osservanti. La minaccia di una reazione istituzionale che non sia comunque - per quanto astrattamente ed eventualmente - in grado di ridurre o minacciare lo *status* sociale del violatore, non sia cioè "degradante", non è riconosciuta né riconoscibile neppure come pena. E socialmente la stessa pena pecuniaria è pena e non tassa solo se effettivamente idonea a ridurre "visibilmente" lo *status* economico e quindi sociale del punito.

Se mai esistono (ed esistono copiosamente) ricerche empiriche, esse sono unanimemente nel senso di confermare che l'idea socialmente costruita e diffusa è quella che identifica come penale il solo diritto criminale arcaico e come pena quelle sole sofferenze legali socialmente avvertite come degradanti e quindi stigmatizzanti. Come dire che la funzione simbolica del diritto penale si produce socialmente, come valore aggiunto, dalla sua originaria funzione materiale di strumento di produzione e riproduzione della differenziazione sociale. Se quindi è comprensibile come un diffuso alone illumini socialmente con effetti di censura quanto comunque prossimo a quel nucleo originario, tanto più da questo ci si allontana, tanto più si affievolisce la possibilità di trasmettere socialmente censura. E qui vale una regola dell'economia classica - quella che ci insegna come la moneta cattiva cacci quella buona: tanto più si diffonde l'area della criminalizzazione oltre la sfera di quanto socialmente avvertito come meritevole di censura, non solo non si produce censura, ma si corre il rischio di affievolire anche quella originariamente avvertita come meritevole. La criminologia ci insegna che un effetto collaterale al processo di iperpenalizzazione è proprio di minacciare la funzione sociale del processo di criminalizzazione, cioè il riconoscimento sociale del disvalore di alcune condotte.

In assenza di una penalità materiale capace di produrre differenziazione sociale, anche la dimensione simbolica di sola

censura finisce per perdersi o per rendersi - almeno sociologicamente - evanescente. Mi sembra un errore di fraintendimento definire pertanto diritto penale simbolico, il diritto penale che si aliena dalla sua funzione di produzione di differenziazione sociale perché non più capace di censurare.

4. *Il controllo sociale si è già liberato dalla necessità di punire?*

Se da una parte il diritto penale moderno sempre più è portato a criminalizzare attori sociali nei cui confronti è assente una domanda sociale di censura e di degradazione per finalità di integrazione sociale, dall'altro lato attraverso il diritto penale si perseguono finalità di controllo sociale di tipologie d'autore che non necessitano di alcun ricorso alla risorsa della pena in senso proprio per essere controllati.

Una volta che teorizziamo quale scopo del sistema penale quello della difesa sociale e quindi, in ultima istanza, finiamo per imboccare il tunnel della incapacitazione selettiva di soggetti socialmente avvertiti come pericolosi (cfr., da ultimo, PAVARINI, 2001:71), la pena di fatto si svilisce a misura di polizia, che si qualifica appunto per possedere attributi contrari a quelli della pena: non è espressiva, non è programmatica, non vuole produrre intenzionalmente sofferenza (cfr. BARATTA, 1985: 247). Vuole solo ridurre il rischio sociale da criminalità mettendo nella condizione di non nuocere chi avverte come pericoloso, neutralizzandolo.

Questa strategia si misura e legittima solo rispetto alle proprie funzioni - cioè è attenta solo al proprio *output* - assolutamente sorda alle sue ragioni interne, al proprio *input*, semplicemente perché questo è contingentemente imposto appunto dall'esterno, da ciò che socialmente e politicamente si avverte come bisognoso di neutralizzazione.

Riflettiamo brevemente e sociologicamente sull'universo sociale carcerizzato oggi, composto dai soli autori che soffrono materialmente di incapacitazione attraverso l'esclusione, cioè composto dai soli autori socialmente controllati. Faccio riferimento, a livello esemplificativo, alla sola realtà italiana.

Esiste un primo universo di soggetti deboli. Chi ha confidenza con le patrie galere, ben intende chi siano oggi in Italia

i marginali carcerizzati: oramai un 25% dell'intera popolazione penalmente ristretta è costituita da immigrati extracomunitari (I.S.T.A.T., 1999, 2000; BARBAGLI, 1998) che contende l'egemonia ad un 30% di giovani tossicodipendenti (D.A.P., 1999, 104). A cui possiamo tranquillamente aggiungere un altro 20% di giovani marginali, prevalentemente professionalizzati in piccoli e medi reati predatori (BARBAGLI, 1995). In buona sostanza il «diritto penale della prigione» (PAVARINI, 1998: 175) - cioè quello che effettivamente si fonda sulla sola pena che è in grado di giustificare la specificità del sistema stesso di giustizia penale - finisce per supplire - ma con ciò anche per confondersi ed inquinarsi con - un sistema di controllo sociale di polizia. In questo caso la domanda di penalità non si legittima certo per finalità di meritevolezza del castigo (anzi, in ragione appunto della debolezza dei soggetti penalizzati, il paradigma del *deficit* ci indurrebbe a ritenere che essi meritino ben poco di essere puniti per "avere fatto il male pur potendo fare il bene") e di fronte alla crisi del mito della risocializzazione, non possiamo oggi (diversamente da ieri) neppure illuderci che si debbano punire per ragioni special-preventive ed infine, in ragione della dimensione di massa di questa illegalità, faticerei anche a pensare che la pena possa realizzare lo scopo di deterrenza. Questi "scarti" sociali vengono puniti e carcerizzati per necessità di incapacitazione in quanto attori devianti che non si riesce altrimenti a disciplinare, ovvero che risulta troppo costoso controllare attraverso politiche preventive. Se così è, allora non è scontato che la sola risposta debba essere sempre e comunque la privazione della libertà. È possibile che altre modalità di controllo siano altrettanto efficaci per scopi di neutralizzazione e nel contempo anche meno costose. Penso, ad esempio, a forme di controllo elettronico, sul modello già altrove sperimentato. Certo, politiche di solo controllo situazionale potranno momentaneamente soddisfare necessità di prevenzione, ma non impedire che questo universo di marginalità continui a recidivare. Ma nei confronti di questa clientela l'approccio tecnocratico della penologia amministrativa - privo com'è di ogni intento finalistico che non sia quello di rendere compatibile le scarse risorse con le molte funzioni di controllo - è in grado di ribaltare significativamente le storiche sconfitte del sistema di giustizia penale in segni di suc-

cesso: così il tema della recidività - vero *vulnus* della fede correzionalistica - viene assunto come indice di successo del sistema nell'individuazione precisa del *target* che deve essere neutralizzato. Da qui la scelta cinica avanzata dalla penologia americana del *three strikes you are out*, cioè della pena perpetua per i recidivi anche di reati poco gravi.

Esiste poi un diverso per quanto contenuto universo sociale di devianti - dai dati offerti dalla Amministrazione penitenziaria compreso tra il 10 e il 14% della popolazione penalmente ristretta - composto da soggetti avvertiti come particolarmente pericolosi (nel nostro sistema possiamo pensare a quelli indicati dall'art. 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario), per i quali ancora più che per i precedenti valgono necessità di neutralizzazione. Ma anche in questo caso la risposta neutralizzante non necessariamente trova piena soddisfazione nella sola privazione della libertà per un *quantum* di tempo. Per questi vale di più la pena indeterminata in strutture di massima sicurezza. Insomma, anche qui a ben intendere, la risposta adeguata non è la pena, ma qualche cosa che ha a che vedere - nel senso che nella sostanza è sempre più simile a - con le misure di sicurezza per gli imputabili. Ed in effetti in questo caso il sistema penale supplisce esigenze di contrasto e di controllo della criminalità di natura politico-amministrativa (cfr., da ultimo, PAVARNI, 2001: 17), come amministrative sono in sostanza le misure di sicurezza, e ogni risposta che si fondi su sole valutazioni di pericolosità.

Questi due universi sociali di puniti costituiscono quasi l'intero universo del «diritto penale della prigionia», approssimativamente circa l'80 % di chi soffre una pena detentiva.

Di regola, quando si osserva che in questi ultimissimi anni in Italia il flusso degli entrati in carcere dallo stato di libertà si attesta su una cifra assoluta di poco superiore alle 100.000 unità, si rischia di non prestare attenzione al significato "in percentuale" che il criterio di selettività opera su questo universo. L'esperienza detentiva viene mediamente sofferta ogni anno da due cittadini su 1000 residenti; ma in ragione delle variabili quali l'età e il genere maschile (sappiamo che sempre ed ovunque il carcere è prevalentemente abitato da uomini giovani) possiamo ragionevolmente calcolare che ogni duecento giovani maschi, a meno uno viene annualmente carcerizzato.

Se consideriamo poi anche la variabile certamente più difficile da calcolare quale la povertà, forse potremmo osare ritenere che ogni 50 giovani maschi poveri, annualmente uno viene penalmente controllato. Se poi teniamo conto della variabile immigrazione, forse, è ragionevole ritenere che ogni 20 giovani maschi immigrati clandestinamente, uno entra nel circuito carcerario. E forse, senza volere rischiare il paradosso, credo sia prossimo alla verità affermare che per l'universo di giovani maschi tossicodipendenti da eroina e che provengono dalle classi sociali più disagiate, un periodo o periodi più o meno lunghi di detenzione nell'arco della loro esistenza tossicomaniaca siano statisticamente eventi quasi obbligati.

Allora mi chiedo: che c'entra tutto questo con la pena? Che c'entra questa razionalità da "*mass imprisonment*" nella amministrazione della neutralizzazione selettiva con quanto la Filosofia chiama "pena"? Con ben altra inquietudine politica e culturale di quanto non sia riscontrabile in Italia, di recente alcuni penologi americani si interrogano sugli effetti sulla stessa teoria della pena di una incarcerizzazione che si qualifica sempre nella pratica dell'esclusione penale dell'intera marginalità sociale (GARLAND, 2001: 5; SIMON, 2001: 21; BECKETT-WESTERN, 2001: 43).

Accanto a questo universo di puniti con la pena carceraria esiste poi il sistema penale dell'ontologica ineffettività sanzionatoria, in altre parole il sistema di diritto penale come solo «rischio sociale» (SCUBBI, 1990). Il bisogno di penalità nei confronti degli autori di questi illeciti artificiali non risponde a necessità di difesa sociale e quindi di una risposta neutralizzante attraverso la pena della privazione della libertà. In questo caso il bisogno di penalità si costruisce sul criterio della meritevolezza del castigo, per finalità di sola censura di alcune condotte e non certo di difesa sociale nei confronti di alcuni autori.

Ed è proprio al cospetto di questo universo di condotte illecite meritevoli di censura ma di fatto agite da soggetti niente affatto bisognosi di essere socialmente controllati e neutralizzati attraverso la pena del carcere, che naufraga irrimediabilmente ogni teoria giustificativa della pena. La contraddizione si offre all'analisi critica come paradossale: la sola pena che

possiamo giustificare non è socialmente praticabile; la sola sofferenza che di fatto irrogiamo, non è giustificabile.

5. *Ai margini della penalità "moderna": il restorative paradigm nella produzione di un "nuovo" ordine sociale*

Se la pena effettivamente agita rischia di non potere essere più giustificata - all'interno di una stato sociale di diritto - come "pena", perché la sua effettività non esprime la volontà di infliggere intenzionalmente una sofferenza espressiva a fini preventivi, oggi, ai confini della penalità tracciati dalla modernità, si intravedono nuovi possibili territori di espansione (BARATTA-PAVARINI, 1998: 7; EUSEBI, 1998: 61).

Certamente una ricca provincia nei cui confronti il sistema penale palesa oggi forti interessi di colonizzazione è quella approssimativamente ricomprendibile all'interno dei confini del "modello riparativo di giustizia".

Delle diverse letture che la dottrina offre del "perché" dell'emergere, almeno a fare corso dalla decade degli anni settanta, del *restorative paradigm* nei sistemi di controllo sociale (anche penale) in alternativa e/o competizione con quelli retributivo e riabilitativo, quella proposta da FAGET (1993: 221) più di ogni altra mi seduce: il modello riparativo-mediatorio "rizomaticamente" si sviluppa (FAGET, 1992) - per effetto di una connaturata tendenza entropica dei sistemi di produzione di ordine, come appunto quelli di controllo sociale penale - oltre i confini dell'ordine stesso (FORSE, 1989). Esso quindi germoglia confusamente ed imprevedibilmente in territori sociali progressivamente abbandonati dai sistemi formali di produzione di ordine. Intere periferie vengono lasciate di fatto sguarnite di ogni presidio effettivo offerto dalla legalità: il limite oltre il quale *Hic sunt leones* ritaglia a macchia di leopardo spazi sociali disomogenei e diversi ove l'ordine legale non si produce più. E in questi spazi "spontaneamente" germoglia o può germogliare un diverso ordine.

Un'altra delle grandi promesse della modernità non mantenute: la funzione disciplinare "avocata" - gli abolizionisti parlano in verità di "espropriata" (HULSMAN, 1983: 71) - dal sociale e monopolisticamente assunta entro i confini della lega-

lità dal sistema di giustizia penale, si mostra sempre più incapace di “governare”, cioè di produrre ordine.

Due distinti processi favoriscono con effetti sinergici la dissoluzione del sistema di giustizia penale stesso: da un lato – come abbiamo potuto vedere – la crescita elefantia del dominio del penale in ragione della crescita delle funzioni disciplinari proprie dello stato sociale; dall’altro lato, la crisi dei sistemi di socializzazione primaria e quindi di riflesso la produzione crescente di una domanda di disciplina formale (MOSCONI, 2000: 3).

Il dominio del sistema di controllo sociale penale è insomma troppo vasto per potere essere mantenuto, e pertanto metaforicamente sembra dovere esso pure rispondere alla seconda legge della termodinamica (BOUDON, 1984). Ciò che si produce al di fuori di esso, e a volte anche contro di esso – negli spazi del crescente disordine selvaggio – richiama alla mente veri e propri processi di rifeudalizzazione dei rapporti sociali. Conflitti e violenze intrafamiliari e nei rapporti di vicinato, degrado sociale, vandalismi, micro-criminalità nelle periferie metropolitane, intolleranze razziali producono sofferenze da vittimizzazione diffusa che si traducono in domande altrettanto diffuse di riaffermazione normativa, esse stesse poi inevase (cfr., ROCHÈ, 1993; LAGRANGE, 1992: 1; BROWN, 1990; PAVARINI, 1997: 75; VIANELLO, 2000: 129).

In questo contesto politico di dissoluzione, è quindi possibile assistere all’emergere di dinamiche sociali che si pongono come obiettivo quello di responsabilizzare la società civile, di re-staurare (sempre gli amici abolizionisti, preferiscono il termine “ri-appropriarsi di”) capacità e virtù di autoregolamentazione dei conflitti che beneficiano di un ampio capitale di “simpatia sociale” (DE MUNCK, 1995: 91).

La messa in scena pubblica della «mediazione» si colloca così in questo scenario di ampia adesione consensuale alla “presa in carico” “informale” delle situazioni problematiche di fatto abbandonate dai sistemi formali di controllo (MATTHEWS, 1988). La sua più genuina espressione si realizza pertanto nell’adesione ad un modello di mediazione “autonomo-comunitario-deprofessionalizzato”. La sua crescita “spontanea” e “disordinata”, investe segmenti diversi e disomogenei di presa in carico delle problematiche, attraversando i confini formali

dell'ordine legale "tradizionale": civile, amministrativo, penale (MESSMER-OTTO, 1992). Su tutto sembrerebbe, ma è un fallace effetto ottico, potersi dispiacere felicemente.

La retorica giustificativa del suo imporsi è socialmente accattivante: informale, dolce, intelligibile, semplice, mite, di prossimità... sono termini di un lessico costruito sul genere "femminile" contro quello "maschile" di una giustizia formale, *dura lex*, incomprensibile, complessa, distante (CERETTI, 1998: 19). Che l'area della devianza minorile e giovanile sia tra le prime ad essere aggredita dal paradigma in oggetto è pertanto di assoluta evidenza. Ma anche quando l'onda del "farsi altrimenti carico dei conflitti" - cioè al di fuori del sistema di giustizia formale - invade aree diverse, una certa contiguità comunque permane, è rintracciabile: come intelligentemente si esprime l'australiano Braithwaite (con un occhio antropologico attento ai sistemi aborigeni di gestione dei conflitti, e con un altro rivolto al "paradosso" giapponese), le risorse vincenti dell'esperienza mediatrice sono il sentimento di vergogna (reintegrativa e non socialmente stigmatizzata) da parte del deviante e il perdono da parte della vittima (BRAITHWHITE, 1989; BRAITHWHITE-PETTIT, 1990). È insomma la disciplina materna contro la giustizia del padre. Ed è chiaro che sia possibile estenderla alla giustizia penale "minore", come appunto quella di recente in Italia attribuita alle competenze penali del giudice di pace.

Tutto il bene e tutto il male che si può dire - e per la verità è stato detto, basti leggere il compendio esaustivo delle diverse ragioni pro e contro in BONAFE'-SCHMITT (1992), in MATTHEWS (1998) e in DAVIS (1992) - della *restorative justice* (VARONA, 1996), si gioca intorno a questo suo originario e primitivo fondarsi su un modello consensuale *contra* quello conflittuale dei rapporti sociali (HARRINGTON, 1985; ABEL, 1981). Le simpatie e le diffidenze, gli amori e gli odi che ci dividono di fronte a questa esperienza si radicano in sostanza su questo decisivo punto. Ma il nodo può essere anche diversamente nominato.

Si può così convenire che "l'altra" giustizia ha successo nella gestione delle situazioni problematiche che socialmente sono costruite, e pertanto avvertite dagli attori sociali coinvolti, come "disagi" e "sofferenze" e non come "conflitti". Insomma: aree di disordine "non conflittuale" o comunque di

“contenuta conflittualità” (BOTTOMLEY-ROCHE, 1988: 23). Situazioni problematiche certo, spesso produttrici anche di grande sofferenza e di esteso disagio negli attori sociali coinvolti, ma che socialmente non sono avvertite come “minacciose” e “contestatrici” dell’egemonia dell’ordine normativo statale su cui si cimenta il patto di cittadinanza.

Lo spazio di praticabilità di una “gestione del conflitto tra le parti private” è quindi in ragione di quanto la struttura sociale è socialmente condivisa come stabile, di quanto, in diverse parole, quella determinata situazione problematica è sofferta solo “privatamente” (CAIN, 1988: 51; NELKEN, 1988: 108). Ed è oltremodo significativo che i contesti nazionali ove per prima e più diffusamente si è sviluppata l’esperienza della mediazione sociale sono quelli in cui la struttura e l’ordine sociale sono fortemente condivisi, come il Canada (PEACHEY, 1989: 14) e i paesi scandinavi; ovvero quelli, come gli USA, in cui, per ragioni certo assai diverse se non opposte, culturalmente lo Stato è assai debole se non assente, in cui antropologicamente il conflitto difficilmente è “pubblicizzato” (cfr. UMBREIT-COATES, 1993: 565). Nel lessico penalistico, facendo mente all’illuminante saggio di SBRICCOLI (1974) sulla nascita del diritto penale moderno, mi sembra di potermi così esprimere: lo spazio storico e politico di praticabilità di una “soluzione solo tra le parti” del conflitto è in ragione diretta della distanza di questo dalla costruzione sociale del fatto come *crimen laesae maiestatis*.

6. La mediazione penale e la nostalgia del “vecchio” ordine penale

Ma la mediazione penale nel sistema di giustizia minorile ed in quella oggi amministrata dal giudice di pace è però altra cosa, ove “altra” sta a significare che da quella sopra descritta situazione di produzione sociale di un ordine nella crisi del sistema legale molta acqua è passata sotto i ponti. A quel primo processo, ne è seguito uno di segno opposto: il tentativo del sistema legale di ri-appropriarsi, di “includere” entro i confini della legalità formale, quanto all’esterno di questi si era venuto determinando. I modelli realizzati di mediazione pena-

le oggi dominanti e a cui anche il nostro sistema di giustizia penale sembra con tardivo interesse guardare con simpatia, sono quelli di tipo “legale-professionale” (FAGET, 1993: 225). Alla dispersione, segue ora l’inclusione.

Per altro le strade tecniche per raggiungere lo scopo della “ri-appropriazione” sono almeno apparentemente facilmente praticabili: ove possibile, in particolare nei sistemi di giustizia penale che si reggono sulla facoltatività dell’azione penale, la strada maestra è quella della “diversione processuale” (come avviene nel sistema di giustizia penale francese; cfr. LEBLOIS-HAPPE, 1994: 525); altrimenti si può ricorrere a quella certo più impervia delle pene sostitutive, ovvero ancora passando per la cruna dell’ago di un uso atipico della *probation*.

Voglio tacere per ora di questi profili tecnici, che per altro rivestono un interesse particolare. Anche in questo caso, conviene preliminarmente interrogarsi sul “perché” - cioè sulla ragione “forte”, diciamo strutturale - di questo processo di “recupero” del sistema della giustizia formale e quindi anche di quella penale della realtà informale cresciuta al suo esterno, appunto oltre i confini della legalità.

Ne scorgo una sola: l’esperienza esterna viene inclusa come risorsa utile per un processo di razionalizzazione sistemica, nel senso che quella esperienza, se ed in quanto “istituzionalizzata”, sembra capace di favorire contemporaneamente, sia l’arricchimento della “scatola di “attrezzi” con cui il sistema formale di giustizia e di controllo sociale penale opera, sia, l’implementazione di modalità ritenute “deflative” rispetto a quelle più proprie e tradizionali di gestione dei conflitti, cronicamente afflitte da disfunzionalità determinate da processi di crescita ipertrofica.

I due obiettivi apprezzabili sotto il profilo della funzionalità sistemica, sono poi i medesimi contro i quali si può concentrare anche la lettura critica nei confronti del processo di “istituzionalizzazione” delle pratiche di mediazione (GARAPON, 1992: 40; ABEL, 1992); ed in effetti queste critiche sono state ripetutamente argomentate.

L’arricchimento della “scatola di attrezzi” è stato, ad esempio, censurato come “ampliamento della rete” del controllo penale, come inclusione nell’area della criminalizzazione secondaria di quanto “di fatto” altrimenti vi sfugge (COHEN,

1985); l'obiettivo "deflativo" - spesso più presunto che reale - è stato invece contestato come orientato principalmente alla definizione di una giustizia minore, come giustizia "svilita" e di secondo livello (MARSHALL, 1998: 25); ed infine l'inclusione di pratiche mediatricie nel sistema della giustizia penale è stato ritenuto capace di favorire la "giuridizzazione" dei rapporti sociali, operando così in favore di una rilegittimazione dello stesso sistema giudiziario e comunque favorendo un incremento del dominio della regolamentazione di tipo giuridico (ABEL, 1982: 9).

Mi sembra che le critiche siano sensate se in quanto esse siano intese come "individuazione" di rischi possibili; nutrirei alcune perplessità se queste venissero intese come individuazione di rischi inevitabili.

7. La retorica correzionale del sistema della giustizia minorile e il sistema compensatorio di giustizia

Se la ragione forte di questo processo di inclusione entro i confini della legalità di quanto all'esterno di questi "naturalmente" si era determinato sembra rispondere a necessità strutturali che possiamo convenzionalmente definire di "egemonia", la medesima in sostanza presente in tutti i sistemi, la retorica giustificativa che legittima questo "sfondamento" del fronte mi sembra possa essere diversa in ragione dei contesti culturali in cui essa opera. Insomma, se la ragione latente è la medesima, diverse sono invece quelle manifeste.

Possiamo in primo luogo riflettere con riferimento al sistema della giustizia minorile in Italia.

È difficile non convenire che per quanto concerne questo sistema, il riferimento politico-criminale dominante sia stato e sia tuttora quello correzionale-riabilitativo (PAVARINI, 1991: 107). La peculiarità di questa scelta di politica criminale si esprime compiutamente nell'attenzione pedagogica prestata al minore in difficoltà. Ed è altrettanto difficile non convenire che questo dominante paradigma special-preventivo positivo abbia nel settore minorile prodotto o favorito o felicemente accompagnato o semplicemente abbia socialmente giustificato alcuni processi materiali "invidiati" internazionalmente: basti su tutti

ricordare il primato che l'Italia ancora (appunto: ancora, ma per quanto?) conserva nel contesto dei paesi occidentali per l'indice contenuto di minori istituzionalizzati (DE STROBEL, 1985: 235). Nel settore minorile, l'Italia è un "assurdo" - certo, anche se questo è stato poi "spiegato", ad esempio da DE LEO (1981: 219) - come lo è il Giappone per la "mitezza" del suo sistema di giustizia penale.

Un sistema così tenacemente attraversato dalla retorica correzionale-riabilitativa, mi sembra che inevitabilmente sia portato a declinare ogni cosa, anche "il nuovo", attraverso l'unico vocabolario che conosce, ovvero attraverso quello che conosce meglio. Con ciò voglio dire che l'avanzata del sistema verso nuovi lidi viene compiuta sotto la bandiera vincente, e questa è (ancora), nel sistema della giustizia penale minorile in Italia, quella del recupero, della rieducazione, della risocializzazione, insomma del "fare del bene" al minore deviante.

Fuori di metafora, quello che mi sembra di potere scorgere è molto semplice: l'interesse nei confronti dell'esperienza della mediazione viene apprezzato come risorsa che all'occorrenza può risultare utile nell'investimento pedagogico sul minore autore di reato (OCCHIOGROSSO, 1999: 5). Insomma: nulla più (e lo dico senza alcuna sufficienza) che una "nuova" modalità trattamentale. Un trattamento rieducativo alternativo al processo penale pedagogico, ovvero alla pena rieducativa, ma solo nominalmente, perché sostanzialmente a quel processo e a quella pena omologo.

Certo nulla di scandaloso, ma così operando la natura originaria della mediazione viene irrimediabilmente negata: il paradigma compensatorio perde la sua peculiarità, facendosi solo involucro ad un contenuto sostanzialmente trattamentale che gli è originariamente e naturalmente estraneo.

Veniamo infine al "recepimento" della mediazione nel sistema positivo minorile in Italia.

In buona sostanza la questione - solo apparentemente tecnica - è l'individuazione del "momento", cioè della fase, in cui l'esperimento mediatorio viene appunto recepito dal sistema formale di giustizia penale. Insomma: dove si dà l'incontro.

Se le osservazione di cui sopra colgono la dinamicità del processo di "inclusione", mi sembra di potere individuare una tensione tra due poli attrattivi opposti, che contingentemente, spostano il momento della intersezione in una fase più o meno a loro contigua. Il polo originario del *restorative paradigm* è ontologicamente orientato alla soddisfazione dei "bisogni" della vittima; il paradigma riabilitativo-correzionale a offrire una soluzione ai "problemi" del giovane deviante; ancora: il primo, a cercare una ragionevole soluzione "soddisfatoria" tra le parti in conflitto; il secondo, a orientare positivamente il processo evolutivo del giovane. Le tensioni sono quindi tra loro divaricanti: il sistema mediatorio preme naturalmente verso "nuovi spazi" i più remoti possibili da quelli egemonizzati dal sistema giudiziario, processuale, punitivo-trattamentale; il sistema penale-riabilitativo, al contrario, predilige, altrettanto naturalmente, la fase punitivo-trattamentale, il processo pedagogicamente orientato, l'intervento professionale-giudiziario. Le soluzioni contingenti che si offrono sono quindi sempre compromessi più o meno sbilanciati a secondo del predominare di un polo attrattivo sull'altro. Facile rapsodicamente indicarli, nell'ordine decrescente dei più prossimi ai più remoti dal *restorative paradigm*.

Nel nostro sistema positivo minorile, la soluzione compromissoria certo più favorevole alla natura della mediazione, è quella suggerita dall'esperienza giurisprudenziale del Tribunale dei minori di Torino, e più volte esposta da Bouchard: una mediazione attivata in una fase pre-processuale dal p.m., ex art. 9 del d.P.R. 448/88, che ove abbia soluzione soddisfacente, consentirebbe eventualmente una richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27 (BOUCHARD, 1992: 770; PANZE', 1999: 70). A ben intendere è l'unica vera diversione, una strada cioè che consente di allocare l'esperienza mediatrice ancora "al di fuori", perché immediatamente "prima" del processo. Certo ed ovvio che l'esperienza mediatrice è già attraversata dall'ombra minacciosa del processo, nel senso che il minore deviante sarà fin troppo consapevole che se a quella non partecipa ed in quella non si adopera proficuamente, finirà per entrare nel tunnel del processo penale e quindi per assumere il rischio della condanna e quello della pena.

Il tentativo di mediazione può sperimentarsi anche altrimenti, sia pure ancora in una fase pre-processuale, quando per gli esiti dello stesso non venga apprezzato come “sufficiente” ad un proscioglimento per irrilevanza del fatto, anche se meritevole di essere premiato con il perdono giudiziario. È di tutta evidenza che la mediazione - come mediazione - è quindi “fallita”, ma il comportamento tenuto dal minore è comunque valutato positivamente in chiave special-preventiva. Insomma: qualche cosa di idoneo a risparmiare la condanna e la pena, ma non certo il processo; ma soprattutto qualche cosa che non centra l’obiettivo riparatorio, che rimane pertanto in tutto o in parte insoddisfatto.

Infine la mediazione può essere oggetto di una vera e propria misura alternativa, ex artt. 28 e ss. (SCIVOLETTO, 1999). Siamo oramai pienamente all’interno non solo del processo, ma della pena. La mediazione è quindi in tutto e per tutto una modalità trattamentale orientata a scopi social-preventivi. Certo essa potrà anche, ma solo eventualmente, raggiungere lo scopo riparatorio dando piena soddisfazione alla vittima, ma comunque il tentativo mediatorio verrebbe apprezzato anche se questa finalità non fosse in tutto o in parte raggiunta, sempre che il comportamento del minore potesse essere valutato positivamente in chiave correzionalista.

8. Il giudice di pace e la mediazione che concilia

Il comma 4° dell’art. 29 del D.L. 28 agosto 2000 n. 274, contenente le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, consente a questi, quando il reato è perseguibile a querela, di tentare la conciliazione delle parti avvalendosi anche della attività di mediazione di centri e strutture pubbliche e private presenti sul territorio.

Significativamente la legge in esame interpreta la mediazione come una modalità attraverso la quale può pervenirsi alla riconciliazione, ammettendosi pertanto che quest’ultima possa essere anche altrimenti raggiunta. Ed infatti, al comma 2° dell’art. 2 del medesimo testo legislativo, si precisa che «nel corso del procedimento, il giudice deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti».

L'uso strumentale della mediazione a soli fini di riconciliazione, pesantemente riduce il senso stesso della mediazione, fino a consentire di dubitare la sopravvivenza dello spirito della stessa. È certo che attraverso la mediazione è possibile pervenire alla riconciliazione tra le parti, ma non sempre. La mediazione ha esito positivo anche se aiuta le parti in conflitto ad avanzare in un percorso dialogico che si arresta assai prima che le stesse possano dirsi effettivamente "conciliate", perché se così fosse lo spazio di agibilità della mediazione sarebbe estremamente esiguo e sempre precario. Ovvero che conduce le parti lungo sentieri diversi che non portano necessariamente alla conciliazione.

In verità, trattandosi di reati perseguibili a querela, il senso della mediazione a fini di riconciliazione è quello di pervenire ad una remissione della querela da parte della vittima. In questo senso è difficile non prevedere un esito quasi obbligato alla pratica mediatoria a fini riconciliativi: l'irrompere di una negoziabilità tra le parti in conflitto in cui il mediatore fungerebbe da sensale. Come dire: quanto mi dai se rimetto la querela? Per altro ciò da sempre avviene in tema di reati a querela di parte, solo che questo negozio avveniva ed avviene attraverso la "mediazione" degli studi legali e/o delle compagnie assicurative.

Ancora una volta: nulla di scandaloso. Anzi, ben venga un ulteriore avanzamento nella negoziabilità della pena. Ma tutto ciò – mi domando – quanto ha a che vedere con la "promessa forte" della mediazione?

9. Uno scenario futuro probabile e una speranza

Quali sono le possibilità che questo "matrimonio che non si doveva fare" ma che alla fine "si farà" tra mediazione e sistema della giustizia penale, consenta ancora al paradigma compensatorio di non piegarsi ancillarmente alle sole ragioni del paradigma correzionale ovvero a quello di un'ulteriore negoziabilità della pena?

La cultura e le ragioni della special-prevenzione sono forti, troppo forti; la loro forza è in ragione in parte della convinzione diffusa - quanto a mio parere errata - della loro idoneità nel

contenimento della repressione. È in verità difficile non pensare che l'attenzione benevola sia pur tardiva che il sistema della giustizia penale minorile mostra oggi nei confronti della risorsa offerta dalla mediazione, sia appunto quella di una risorsa utile al perseguimento del fine certo nobilissimo e condivisibile della decarcerizzazione (PAVARINI, 1997b: 137).

È mia personale convinzione che tutto ciò sia effetto di una vera e propria illusione. In altre occasioni (PAVARINI, 1997c: 981) ho avuto modo di esporre articolatamente questo mio semplice convincimento: i tassi di carcerizzazione non sono in ragione né dell'andamento della criminalità (apparente o reale che sia), né del quadro normativo di riferimento (più o meno occasioni legali di diversione processuale, di pene sostitutive e di modalità alternative alla pena detentiva). Essi, invece, sembrano direttamente e indirettamente rispondere a come si costruisce socialmente la domanda di penalità.

Diversamente credo si debba invece argomentare per quanto concerne l'esperienza mediatrice per i reati perseguibili a querela di parte nel procedimento dinanzi al giudice di pace: in questo caso la conciliazione persegue il fine di favorire accordi tra le parti e quindi di risparmiare la risorsa scarsa e pertanto costosa dell'offerta di giustizia penale e della pena. E tutto ciò in una dimensione svilita o comunque ridotta rispetto al fine della riprivatizzazione del conflitto.

Certo è che se l'esperienza originaria della mediazione sociale può occasionalmente palesarsi in grado di favorire una diversa costruzione sociale del panico attraverso l'utilizzo di un vocabolario non punitivo nella soluzione dei conflitti, questa risorsa andrebbe gelosamente "preservata" e "coltivata". Purtroppo, nel momento in cui essa viene "attratta" dal sistema della giustizia penale, essa rischia di perdere in parte la sua virtù, in quanto il suo linguaggio alternativo viene irrimediabilmente incluso e omologato a quello del sistema della giustizia criminale.

Ma forse, tutto sommato, neppure questo è un male. Senza cadere in facili entusiasmi, si deve pur sempre riconoscere che anche la mediazione inclusa nel sistema di giustizia penale qualche cosa di nuovo e di diverso porta con sé, forse non in grado di alterare il sistema stesso, ma certo di contribuire al superamento di vecchi equilibri. Recentemente SHEARING

(2001: 203) acutamente osserva che l'insoddisfazione nei confronti dei due grandi paradigmi della pena - quello retributivo e quello preventivo - risiede appunto nel loro sguardo parziale: quello retributivo, tutto rivolto al passato, annichilito nella considerazione del solo fatto storico di reato e quello preventivo, unicamente proteso verso il futuro, esaltato nella fede di potere impedire nuovi reati. In effetti il *restorative paradigm* si offre invece con lo sguardo aperto a tutto campo. Chiede alle parti in conflitto di ri-considerare il passato, di misurarsi sul senso di un fatto storico che ha rotto un equilibrio; ma chiede anche di superare insieme quella frattura, per incamminarsi più serenamente verso il futuro.

Sia chiaro: tutto ciò non induce ottimisticamente a ritenere che il *restorative paradigm* rappresenti il definitivo approdo alla navigazione in cerca di una nuova penalità funzionalmente e culturalmente compatibile in uno stato sociale di diritto, una volta che alle spalle si siano definitivamente lasciati quelli retributivo e rieducativo. Nulla di definitivo, quindi, ma pur sempre un porto in cui fare momentaneamente sosta, in vista di continuare la *recherche*.

BIBLIOGRAFIA

- ABEL R. (1981), *Conservative conflict and the reproduction of Capitalism; the role of Informal Justice*, in "UCLA Law Review", sept.;
- ABEL R. (1992), *The Politics of Informal Justice*, New York, Academic Press;
- BARATTA A. (1985), *Vecchie e nuove strategie nella legittimazione del diritto penale*, in "Dei delitti e delle pene", 2, pp. 247-68;
- BARATTA A., PAVARINI M. (1998), *La frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale della seconda metà del ventesimo secolo*, in "Dei delitti e delle pene", n.1, pp. 7-28;
- BARBAGLI M. (1995), *L'occasione e l'uomo ladro, Furti e rapine in Italia*, Bologna, il Mulino;
- BARBAGLI M. (1998), *Immigrazione e criminalità in Italia*, Bologna, il Mulino;
- BEKETT K., WESTERN B. (2001), *Governing social marginality: Welfare incarceration and the trasformation of state policy*, in "Punishment and Society", vol. 3, n. 1, pp. 43-60;
- BOUDON R. (1984), *La place de désordre*, Paris, PUF;

- BONAFAE-SCHMITT J.-P. (1992), *La médiation: une justice douce*, Paris, Syros;
- BOUCHARD M. (1992), *La mediazione: una terza via per la giustizia penale*, in "Questione giustiziana", nn. 3-4, pp. 770-75;
- BOUCHARD M. (1995), *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in "Questione giustiziana", 4;
- BOUCHARD M. (1997), *Le risposte possibili alla criminalità diffusa*, in "La criminalità" a cura di L. VIOLANTE, Storia d'Italia, annali 12, pp. 1035-53;
- BOUDON R. (1977), *Effets pervers et ordre social*, Paris, PUF, 1977;
- BOTTOMLEY A., ROCHE J. (1988), *Conflict and Consensus: a Critique of the Language of Informal Justice*, in MATTHEWS (ed.), "Informal Justice?", London, Sage, pp. 87-108;
- BRAITHWAITE J. (1989), *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge, University Press;
- BRAITHWAITE J., PETTIT P. (1990), *Not Just Desert. A Republican Theory of Criminal Justice*, Oxford, Clarendon Press;
- BROWN J. (1990), *Insecure Societies*, London, McMillan;
- CAIN M. (1988), *Beyond Informal Justice*, in MATTHEW R. (ed.) "Informal Justice?", London, Sage, pp. 51-86;
- CERETTI A. (1998), *Mediazione: una ricognizione filosofica*, in "La mediazione nel sistema penale minorile", a cura di L. PICOTTI, Padova, Cedam, pp. 19-60;
- COHEN S. (1985), *Visions of Social Control*, Oxford, Polity Press;
- DAVIS G. (1992), *Making Amends. Mediation and Reparation in Criminal Justice*, London, New York, Routledge;
- DE LEO G. (1981), *Devianza, personalità e risposta penale: una proposta di riconcentualizzazione*, in "La questione criminale", 2, pp. 219-43;
- DE MUNCK J. (1995), *Le pluralisme des modèles de justice*, in "La Justice des mineurs. Evolution d'un modèle" a cura di GARAPON A., SALAS D., Paris, Editions Bruylant, pp. 91-138;
- DE STROBEL G. (1985), *Analisi critica della statistica giudiziaria e criminale in tema di giustizia minorile dal 1947 ad oggi*, in BERGONZINI-PAVARINI (a cura di), "Potere giudiziario, enti locali e giustizia minorile", Bologna, il Mulino, pp. 235-67;
- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - SERVIZIO PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA (1999), *Tablelle - dati statistici*, in "BION - Bollettino Informativo dell'Osservatorio Nazionale", n. 1-3, pp. 104-121;
- DONINI M. (2000), *Della legislazione penale complementare: il suo significato "costituente" per la riforma del codice*, in "La riforma della legislazione penale complementare. Studi di diritto comparato", a cura di M. DONINI, Padova: Cedam, pp. 4-58;

- ELIAS N. (1983), *Il processo di civilizzazione. La civiltà delle buone maniere*, Bologna, il Mulino;
- EUSEBI L. (1998), *Dibattiti sulle teorie della pena e "mediazione"*, in "La mediazione nel sistema penale minorile" a cura di L. PICOTTI, Padova, Cedam, pp. 61-95;
- FAGET J. (1992), *Justice et travail social. Le rhizome pénal*, Toulouse, Erés;
- FAGET J. (1993), *La médiation pénale: une dialectique de l'ordre et de désordre*, in "Déviance et Société", vol. XVII, n. 3, pp. 221-223;
- FORSE M. (1989), *L'ordre improbable. Entropie et processus sociaux*, Paris, PUF;
- FOUCAULT M. (1975), *Surveiller et punir. Naissance de la Prison*, Paris: Editions Gallimard;
- GARAPON A. (1992), *Droit, médiation et service public*, in "Information sociales", n. 22, pp. 40-47;
- GARLAND D. (1990), *Punishment and Modern Society*, Oxford, Oxford University Press;
- GARLAND D. (2001), *The meaning of mass imprisonment*, in "Punishment and Society", vol. 3, n. 1, pp. 5-8;
- GONIN D. (1991), *La santé incarcérée. Médecine et conditions de vie en détention*, Paris, L'Archipel;
- HULSMAN L. (1983), *Abolire il sistema penale? (intervista a...)*, in "Dei delitti e delle pene", pp. 71-89;
- HULSMAN L., BERNAT DE CELIS J. (1982), *Peines perdues. Le système pénal en question*, Paris;
- HARRINGTON (1981), *Shadow Justice. The Ideology and Institutionalisation of Alternatives to Court*, Greenwood Press;
- I.S.T.A.T. (1999), *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, Roma: Istat;
- I.S.T.A.T. (2000), *Italia in cifre*, Roma, Istat;
- LAGRANGE H. (1992), *Appréhension et préoccupation sécuritaire*, in "Déviance et Société", vol. XVI; 1, pp. 1-29;
- LEBLOIS-HAPPE J. (1994), *La médiation pénale comme mode de réponse a petite délinquance: état des lieux et perspectives*, in "Revue de science criminelle et droit pénal comparé", n.3, pp. 525-36;
- MARSHALL T. F. (1988), *Out of Court: More or Less Justice?*, in Matthews (ed.), "Informal Justice?", London, Sage, pp. 25-50;
- MATTHEWS R. (1988), (ed.), *Informal Justice?*, London, Sage;
- MATZA D. (1964), *Delinquency and Drift*, New York, John Wiley;
- MATZA D. (1969), *Becoming deviant*, Englewood Cliffs, Prentice Hall;
- MELOSSI D. (2001), *Stati forti e definiti della coscienza collettiva (e l'idea di una «responsabilità condivisa»)*, in "Iride. Filosofia e discussione pubblica", XIV, n. 32, pp. 67-85;

- MESSMER H., OTTO H. U. (1992), *Restorative Justice on Trial. Pitfalls and potentials of Victim-Offender Mediation – International Research Perspectives*, Kluwer Academic Publishers;
- MOSCONI G. (2000), *La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale*, in “Prassi e teoria della mediazione” a cura di G. PISAPIA, Padova, Cedam, pp. 3-26;
- NELKEN D. (1988), *Social Work Contracts and Social Control*, in Matthews (ed.), “Informal Justice?”, London, Sage, pp. 108-122;
- NINO C. S. (1980), *Los limites de la responsabilidad penal*, Buenos Aires, Astrea;
- OCCHIOGROSSO F. (1999), *Mediazione e dintorni: il punto sulla nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia*, in “Minori e giustizia”, n. 2, pp. 5-31;
- PANZE' P. (1999), *Contenuti e significato della conciliazione penale del pubblico ministero*, in “Minori e giustizia”, n. 2, pp. 70-85;
- PAVARINI M. (1991), *Il rito pedagogico. Politica criminale e nuovo processo penale a carico di imputati minorenni*, in “Dei delitti e delle pene”, 2, pp.107-39;
- PAVARINI M. (1997a), *Controlling Social Panic. Questions ad Answers about Security in Italy at the End of Millennium*, in C. SUMNER, R. BERGALLI, (eds.), “Social Control at the End of Millennium”, London, Sage, pp.75-95;
- PAVARINI M. (1997b), *Bilancio della esperienza italiana di riformismo penitenziario*, in “Il vaso di Pandora”; Roma, Treccani, pp 137-153;
- PAVARINI M. (1997c), *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, di prossima pubblicazione in VIOLANTE (a cura di), “Criminalità” per “Enciclopedia d'Italia”, Torino, Einaudi, pp. 981-1031;
- PAVARINI M. (1998), *La “penitenziarizzazione” della giustizia penale*, in “La giustizia negoziata”, a cura di S. MOCCIA, Napoli: E.S.I., pp. 175-83;
- PAVARINI M. (2000), *Processi di ri-carcerizzazione e “nuove” teorie giustificative della pena*, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, 1, 71-102;
- PAVARINI M. (2001), *Lucha contra la criminalidad organizada y “negociacion” de la pena*, in “Nada personal... Esayos sobre crimen organizado y sistema de justicia”, a cura di VIRGOLINI-SLOKAR, Buenos Aires, Depalma, pp. 17-36;
- PEACHEY D. E. (1989), *The Kitchener Experiment*, in “Mediation and Criminal Justice. Victims, Offeners and Community” a cura di WRIGHT- GALAWAY, London, Sage, pp. 14-26;
- PETERS D. (1973), *Richter in Dienst der Macht*, Stuttgart;

- ROBERT PH. (1984), *Gli effetti della pena per la società*, in "Dei delitti e delle pene", III, pp. 489-512;
- ROCHÉ S. (1993), *Le sentiment d'insécurité*, Paris, PUF;
- SBRICCOLI M. (1974), *Crimen laesae maiestatis*, Milano, Giuffrè;
- SCHIVOLETTO C. (1999), *C'è tempo per punire. Percorsi di probation minore*, Milano, Franco Angeli;
- SCUBBI F. (1990), *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, Bologna, il Mulino;
- SHEARING C. (2001), *Punishment and the changing face of the governance*, in "Punishment and Society", vol. 3, n. 2, pp.203-220;
- SIMON J. (2001), *Fear and loathing in late modernity: Reflections on the cultural sources of mass imprisonment*, in "Punishment and Society", vol. 3, n. 1, pp. 21-34;
- STEINERT H. (1973), *Der Prozess der Kriminalisierung*, Munchen;
- SUMNER C.S. (1990), *Censure, Politics and Criminal Justice*, Milton Keynes Open University Press;
- UMBREIT M. S., COATES R.B. (1993), *Cross-Site Analysis of Victim-Offender Mediation in Four States*, in "Crime and delinquency", 1993, pp. 565-85;
- VARONA G. (1996), *Restorative Justice: New Social Rites within the Penal System?*. Onati International Institute for the Sociology of Law;
- VATTIMO G. (2001). *Dell'esteriorità dei delitti e delle pene*. in "Iride. Filosofia e discussione pubblica", XIV, n. 32, pp. 59-65;
- VIANELLO F. (2000). *Mediazione penale e diritto tra informalità e formalizzazione*. in "Prassi e teoria della mediazione" a cura di G. PISAPIA. Padova. Cedam. pp. 129-149;
- ZAFFARONI R. (1989). *En busca de la penas perdidas*. Buenos Aires. EDIAR;
- ZAFFARONI R. (2000). *Derecho Penal. Parte General*. Buenos Aires. EDIAR.

SOMMARIO

Al cospetto di un universo di condotte illecite meritevoli di censura ma di fatto agite da soggetti niente affatto bisognosi di essere socialmente controllati e neutralizzati attraverso la pena del carcere, l'Autore dimostra attraverso la letteratura internazionale il naufragio di ogni teoria giustifica della pena. Una contraddizione si offre all'analisi critica come paradossale: la sola pena che possiamo giustificare non è socialmente praticabile; la sola sofferenza che di fatto irrogiamo, non è giustificabile.

Eppure dalla disincantata ammissione di "pene perdute" la ricerca penologica si muove alla ricerca di nuove forme di penalità.

Dal superamento del paradigma retributivo e dalla crisi di quello rieducativo, forse un nuovo spazio è possibile trovare alla penalità: quello offerto dal *restorative paradigm*.

Nel saggio l'Autore esamina criticamente questa nuova provincia della penalità, che sia pure timidamente comincia a fare capolino anche nel sistema di giustizia penale italiano. In particolare si esamina lo spazio oggi egemonizzato dalla mediazione penale nel processo penale minore e nella giurisdizione penale del giudice di pace.

Senza cadere in facili entusiasmi, l'Autore riconosce che anche la mediazione inclusa nel sistema di giustizia penale qualche cosa di nuovo e di diverso porta con sé, forse non in grado di alterare il sistema stesso, ma certo di contribuire al superamento di vecchi equilibri.

Si può infatti osservare che l'insoddisfazione nei confronti dei due grandi paradigmi della pena - quello retributivo e quello preventivo - risiede nel loro sguardo parziale: quello retributivo, tutto rivolto al passato, annichilito nella considerazione del solo fatto storico di reato e quello preventivo, unicamente proteso verso il futuro, esaltato nella fede di potere impedire nuovi reati. In effetti il *restorative paradigm* si offre invece con lo sguardo aperto a tutto campo. Chiede alle parti in conflitto di ri-considerare il passato, di misurarsi sul senso di un fatto storico che ha rotto un equilibrio; ma chiede anche di superare insieme quella frattura, per incamminarsi più serenamente verso il futuro.

Ciò non induce ottimisticamente a ritenere che il *restorative paradigm* rappresenti il definitivo approdo alla navigazione in cerca di una nuova penalità funzionalmente e culturalmente compatibile in uno stato sociale di diritto, una volta che alle spalle si siano definitivamente lasciati quelli retributivo e rieducativo. Nulla di definitivo, quindi, ma pur sempre un porto in cui fare momentaneamente sosta, in vista di continuare la *recherche*.

SUMMARY

In the presence of a universe of unlawful behaviours worthy of censure but actually acted by individuals not at all needing to be socially controlled and neutralised through imprisonment punishment, the Author proves through the international literature the wreck of every theory justificative of penalty. A contradiction is offered as paradoxical to the critical analysis: the only punishment we may justify is not socially practicable; the only pain we actually impose, is not justifiable. Yet from the disenchanted acknowledgement of "wasted penalties" the penological research moves towards the search of new forms of penalty.

From the overcoming of the retributive paradigm and the crisis of the re-educational one, maybe it is possible to find a new space for punishment: the one offered by the *restorative paradigm*.

In the essay the Author critically examines this new province of penalty, which even timidly begins to peep in the criminal justice system

of Italy. In particular it is examined the space today dominated by penal mediation in the minors criminal proceedings and in the penal jurisdiction of the justice of peace.

Without falling into easy enthusiasms, the Author recognises that also the mediation contemplated by the criminal justice system carries something new and different, perhaps not able to alter the system itself, but able to surely contribute to the overcome the ancient equations.

It may also be observed that dissatisfaction towards the two big penalty paradigms, the retributive one and the preventive one, resides in their partial glance: the retributive one, completely turned to the past; annihilated in the consideration of the only historical fact of crime and the preventive one, solely outstretched towards the future, overexcited by the convincement to may impede new offences. As a matter of fact the *restorative paradigm* instead offers itself with a wide open glance. He asks the conflicting parts to reconsider the past, to measure themselves in the sense of an historical event which broke an equilibrium; but also asks to overcome together that rift, to set out more serenely towards future.

This doesn't optimistically induce to deem that the *restorative paradigm* represent the definitive landing to the navigation in search of a new penalty functionally and culturally compatible in a social State subject to the rule of Law, once it is definitively left behind the retributive and re-educational ones. Nothing definitive, then, but even still an harbour where to stop temporarily with a view to proceed with the *research*.

RÉSUMÉ

Devant un univers de conduites illicites dignes de censure mais de fait agies par des sujets pas du tout nécessairement d'être socialement contrôlés et neutralisés par la peine de l'imprisonnement, l'Auteur montre à travers la littérature internationale le naufrage de toute théorie justificative de la peine. On offre une contradiction à l'analyse critique comme paradoxale: la seule peine que nous pouvons justifier n'est pas socialement praticable; la seule souffrance que nous de fait infligeons, n'est pas justifiable.

Pourtant de le désenchanté consentement de "peines perdues" la recherche pénologique bouge à la recherche de nouvelles formes de pénalité.

Du dépassement du paradigme de la rétribution et de la crise de celui de la rééducation, peut-être il est possible de trouver un nouvel espace à la pénalité: celui offert par le "restorative paradigm".

Dans l'essai l'Auteur examine d'un oeil critique cette nouvelle province de la pénalité qui, même si timidement commence à percer dans le système de justice pénale italien. En particulier on examine l'espace aujourd'hui dominé par la médiation pénale dans le procès pénal des mineurs et dans la juridiction pénale de paix.

Sans tomber en faciles enthousiasmes, l'Auteur reconnaît que même la métiadion incluse dans le système de justice pénale quelque chose de nouveau et de différent porte avec elle-même, peut-être pas capable d'altérer le système même, mais sûre de contribuer au dépassement d'anciens équilibres.

On peut en effet observer que l'insatisfaction à l'égard de deux grands paradigms de la peine – celui de la rétribution et celui de la prévention – réside dans leur regard partiel: celui de la rétribution, entièrement tourné au passé, anéanti dans la considération du seul fait historique de crime et celui de la prévention, uniquement tendu vers le futur, exalté dans la foi de pouvoir empêcher de nouveaux crimes. En effet le "*restorative paradigm*" se propose avec un regard tout à fait ouvert. Il demande aux parties en conflit de reconsidérer le passé, de se mesurer dans le sens d'un fait historique qui a frappé un équilibre; mais il demande aussi de dépasser ensemble cette fracture, pour s'acheminer plus sereinement vers le futur.

Ça ne pousse pas à croire d'un esprit optimiste que le *restorative paradigm* représente le définitif abordage à la navigation pour chercher une nouvelle pénalité fonctionnellement et culturellement compatible dans un état social de droit, chaque fois que on a définitivement laissé sur le dos ceux de la rétribution et de la réduction. Rien de nouveau, donc, mais même toujours un port où faire momentanément halte en vue de continuer la *recherche*.

ETICA E PUNIZIONE *

CARDINALE CARLO MARIA MARTINI S. J. **

Affrontare il tema “etica e punizione” significa lasciarsi interpellare da problemi enormi che toccano tanti aspetti della vita civile e sociale delle persone. Sono problematiche dalle quali anch’io, nella mia esperienza di Vescovo, mi sono visto e mi vedo più volte interpellato. Esse, infatti, trovano un loro punto specifico di applicazione nella realtà carceraria. Una realtà e una condizione sulle quali ho più volte riflettuto e che mi coinvolgono profondamente sia nel travaglio dei detenuti e dei loro parenti e nelle sofferenze delle vittime e dei loro familiari, sia nei problemi degli addetti al servizio carcerario, delle autorità, dei legislatori e degli studiosi, non pochi dei quali si interrogano sempre più sulle contraddizioni e le sofferenze che la pena detentiva vorrebbe risolvere, ma di fatto non risolve.

È davvero un *problema estremamente complesso*, dai risvolti spesso drammatici. Lo stanno a dimostrare diversi interrogativi, più volte ascoltati e che non possono non essere affrontati se si tiene presente che l’amministrazione della giustizia penale è una delle strutture essenziali della convivenza sociale e che il carcere è lo specchio rovesciato di una società, lo spazio in cui emergono le contraddizioni e le sofferenze di una società malata.

Varie facce di un unico interrogativo

Appena si affronta il tema della amministrazione della giustizia penale, *molteplici* sono gli *interrogativi* che affiorano nell’opinione pubblica e nella coscienza personale.

Eccone alcuni: i tempi e le modalità di attesa del processo sono quelli richiesti da una “giustizia giusta”, efficiente ed efficace, o

* Intervento già pubblicato in *Le due Città*, Rivista dell’Amministrazione Penitenziaria, II, 4: 14 ss..

** Arcivescovo di Milano.

non rischiano di trasformare le carceri in luoghi di tortura psicologica e scuola del crimine? È morale trattare un cittadino da colpevole prima ancora di essere giudicato? Il numero illimitato dei detenuti, in certi Istituti, costretti a stare pigiati nello spazio angusto di una cella; che dovrebbe contenerne solo due o tre, per più di venti ore al giorno, è a norma di legge? Il trattamento dei detenuti è conforme a umanità e tale da assicurare sempre la dignità della persona, come impongono i principi costituzionali? L'igiene personale, il servizio sanitario, l'alimentazione, l'istruzione, il lavoro sono sempre assicurati in funzione di un recupero reale dei detenuti? Le punizioni inflitte dallo Stato ai cittadini delinquenti sono sempre morali? È umano ciò che stanno vivendo? È efficace per un'adeguata tutela della giustizia? Serve alla riabilitazione e al recupero dei detenuti? Cosa ci guadagna e cosa ci perde la società da un sistema del genere? E tutto ciò risponde veramente al bisogno delle vittime e al bisogno della difesa dei cittadini?

E se ne potrebbero aggiungere diversi altri... Ma dietro a tali interrogativi di carattere immediato, c'è *una domanda di fondo* che chiede di essere affrontata: quale visione globale di uomo, di società e di giustizia è rappresentato da questo stato di cose? E ancora più radicalmente: quale rapporto intercorre tra etica e punizione?

Alla luce della dottrina biblica

Di fronte a interrogativi come questo, non può non risultare la *varietà delle possibili risposte*. Esse dipendono dalla visione etica da cui si prende le mosse. Molte sono, infatti, le dottrine etiche nelle quali ci si imbatte, che concorrono a delineare un quadro di spiccato pluralismo, nel quale non risulta sempre facile orientarsi nelle scelte personali e in quelle sociali.

Per parte mia, nell'affrontare il rapporto etica-punizione, faccio riferimento alla *visione cristiana* dell'etica; una visione profondamente "umanistica", in grado di interpretare adeguatamente la verità di ogni essere umano e di promuovere e orientare la crescita piena e armonica di ciascuna persona e il bene dell'intera umanità. Essa non abolisce la legge naturale, ma l'accetta pienamente perfezionandola e completandola. Ancora più prontamente, è espressione di un Amore provvi-

dente che valorizza, difende e promuove ogni persona umana, nei suoi diritti e doveri, e la dignità di ciascuno, indipendentemente dalla cultura, dalla classe sociale, dalla religione e dalla razza; essa valorizza, difende e riabilita pure i colpevoli oltre che le vittime.

In questa visione, il rimando è, anzitutto, all'*insegnamento biblico*, nel quale incontriamo diversi filoni: quello della proclamazione della dignità della persona; quello più specifico che riguarda la condizione di chi ha commesso atti di violenza; quello più generale del rapporto tra pena e perdono.

Molto ampio e insistente in tutta la rivelazione biblica è il filone che afferma la *dignità della persona umana*. È un filone che parte dalla creazione dell'uomo e della donna a immagine e somiglianza di Dio e attraversa tutta la Bibbia, fino alla manifestazione della figliolanza divina offerta a ogni persona umana. Da tale filone deriva che la persona è il massimo valore, a motivo dell'immagine divina impressa in lei, a motivo della sua intelligenza e libera volontà, a motivo dello spirito immortale che la anima e del destino che l'attende. Ne segue che la dignità della persona non può mai essere svalorizzata, snaturata o alienata nemmeno dal peggior male che l'uomo, singolo o associato, possa compiere. L'errore e il crimine, perciò, indeboliscono e deturpano la personalità dell'individuo, ma non la negano, non la distruggono, non la declassano al regno animale, inferiore all'umano. Perciò le leggi e le punizioni hanno senso se operano in funzione dell'affermazione, dello sviluppo e del recupero della dignità di ogni persona.

In questo contesto fondamentale si comprendono le indicazioni più puntuali e specifiche che la rivelazione biblica ci offre in ordine al *tema della pena*. Esse possono essere riassunte così:

a) *nella colpa è già insita la pena*: in essa, infatti – come vanno gradualmente prendendo coscienza i peccatori di cui parla la Bibbia – è già insita una sconfitta, un fallimento, un'umiliazione, una sofferenza;

b) *la pena comporta una nuova e più grande responsabilità*: chi ha sbagliato, infatti, dovrà assumersi, come pena, responsabilità più gravi e onerose per riguadagnarsi la vita;

c) in ogni caso, *la pena non cancella la dignità dell'uomo* e non lo priva dei suoi diritti fondamentali: chi ha sbagliato, avendo negato la paternità di Dio e infranto i rapporti pacifici con il prossimo e con se stesso, dovrà percorrere un cammino

di ritorno verso il recupero della propria dignità e il rientro nella comunità. In questo senso, la pena consiste nel percorrere un reale cammino di conversione;

d) con tutto ciò, Dio non fissa il colpevole nella colpa identificandolo in essa; egli trasmette a tutti i colpevoli anche la *speranza in un futuro migliore*, mira alla riabilitazione completa, chiede loro di non ripetere l'errore e di risarcire il male compiuto con gesti positivi di giustizia e di bontà.

Per un'etica della punizione

Alla luce di queste considerazioni, si possono mettere in luce alcuni spunti per un'etica della punizione, quasi a dire a quali condizioni si dà un utilizzo morale della punizione.

La premessa è che, *di fronte alla delinquenza e al crimine*, è necessario "reagire", opponendosi al male, senza per altro compiere altri mali e altre violenze. E si tratta di una "reazione" che può comportare di fermare la violenza anche con l'arresto di chi, dominato dall'odio e dalla malignità, è pericoloso, trattenendolo per tutto il tempo necessario al recupero della sua ragione, della sua coscienza e umiltà, autentico seme di una vita rinnovata. In questo senso una punizione che passa attraverso la *carcerazione* va considerata come un *intervento di emergenza*, un estremo rimedio per arginare una violenza gratuita e ingiusta, impazzita e disumana; è un rimedio necessario per fermare coloro che, afferrati da un istinto egoistico e distruttivo, hanno perso il controllo di sé, calpestanto i valori sacri della vita e delle persone e il senso della convivenza civile. Noi non ci troviamo, infatti, in una società che vive pienamente secondo il Vangelo: se davvero tutti vivessimo il Vangelo e ci sforzassimo di amarci scambievolmente, di praticare la regola del "fa' agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te" (cfr. Mt 7, 12) e del "non fare a nessuno ciò che non piace a te" (Tobia 4,15), non ci sarebbero delitti né giudici né condanne. In realtà, siamo molti lontani dall'essere quella comunità perfetta a cui punta il Vangelo e abbiamo purtroppo bisogno di strutture che mostrano come nel mondo c'è il male e che cercano di arginarlo contenendolo e favorendo forme di deterrenza. In ogni caso, il cristiano – se vuole essere coerente con il messaggio di Dio Padre misericordioso che vuole la conversione del peccatore e fa festa per

lui – non potrà mai giustificare la punizione carceraria se non come strumento e momento per arrestare la violenza.

Come già accennato, però, ciò a cui la stessa punizione carceraria deve mirare è il recupero della ragione e di un modo corretto di vita da parte di chi si è macchiato di crimini. Ciò che rende etica una punizione è, in questo senso, la sua *funzione pedagogico-medicinale*. La punizione, cioè, deve puntare a favorire nel colpevole quell'umiltà e quell'autocritica che possono portare a cambiare vita. Chi è vittima del proprio delitto deve poter compiere un'*autocritica* e va perciò aiutato a rientrare in se stesso, a scendere nel profondo del proprio spirito, ad andare oltre una conoscenza superficiale di sé. Bisogna aiutarlo anche a rinunciare ai falsi meccanismi di difesa che lo inducono a fuggire da sé, a giustificarsi e ad autoassolversi. La punizione, come intervento pedagogico e mai come vendetta, aiuta o dovrebbe aiutare il colpevole a capire il bene come il male, a scoprirne le differenze e a non presumere troppo di se stesso nei confronti del bene come del male. In questa linea, dovrebbe far crescere un atteggiamento di *umiltà*, che è coscienza dei propri limiti ed errori e che conduce necessariamente all'autopunizione, ad accettare dolore e sofferenza per un giusto amore di se e del prossimo offeso. Con la punizione, non si tratta di portare all'umiliazione del colpevole, ma di far crescere la sua umiltà. Una applicazione morale della pena, quindi, non impone la tortura – né fisica né psicologica – del delinquente, ma promuove l'ascesi personale, faticosa e continua; non ordina di soffocare il reo nell'odio e nell'angoscia, ma vuole che in lui rinasca l'amore per la vita e la speranza di una nuova dignità e riabilitazione responsabile. Tutto ciò, però, – non è inutile ricordarlo! – non avviene in forza della sola valenza deterrente della pena, che pure non va totalmente misconosciuta, ma esige un'*opera educativa* della coscienza individuale e sociale, incominciando dall'infanzia sino alla maturità della persona: senza un serio e capillare impegno educativo la deterrenza della pena resta un'ideologia pericolosa e deresponsabilizzante.

Tutto questo, per altro, deve coniugarsi concretamente con la salvaguardia e la tutela dei più deboli. La preoccupazione per la *tutela della società* – che è grave dovere dell'autorità pubblica – non è per nulla in contrasto con il rispetto e la promozione della dignità del condannato. Né va dimenticato che, in termini di prevenzione generale, risulta più produttiva una politica crimi-

nale tesa a investire sulle capacità dell'uomo di tornare a scegliere il bene, che non una politica fondata sul solo fattore della forza e della deterrenza. Ciò, tuttavia, non esclude, ma deve comprendere tutte le necessarie *cautele* nel caso in cui sussista il reale pericolo della reiterazione di delitti gravi, soprattutto su persone inermi e su bambini.

In questo orizzonte di riflessioni, occorre sottolineare, per un verso, che va ripensato e verificato il desiderio di giustizia che trabocca dentro ciascuno di noi quando siamo offesi e feriti o quando vediamo il nostro prossimo aggredito e ucciso. È necessario, infatti, vigilare costantemente perché *il desiderio di giustizia non si trasformi in vendetta*. Una pena lunga inflitta ai colpevoli o un'esecuzione capitale può soddisfare l'odio che si scatena nel cuore, ma non genera amore, riconciliazione e vita. Una giustizia – resa pienamente possibile dall'amore, anche per i nemici – chiede piuttosto di recuperare “il figlio prodigo”, che ha perso la dignità e la comunità, e ci obbliga ad agire per guarire l'ammalato, sempre membro del nostro corpo sociale, per ricondurlo ad una vita morale e riconciliata.

Per l'altro verso, *ogni perdono*, anche quello di Dio, *esige il cambiamento* dell'uomo colpevole, la conversione del suo cuore pietrificato in cuore umano. Si tratta, quindi, di mettere in azione il cuore, cioè l'intimo della persona, fino ad arrivare all'autodeterminazione di “ritornare” ad essere uomo giusto, fratello e figlio, a costo di qualsiasi sacrificio. Perché ciò possa avvenire, il colpevole ha bisogno di tempo e di aiuto: non basta l'isolamento né serve l'intervento dell'aguzzino; ha bisogno di una presenza amica e ideale, di una guida illuminata e forte, di un medico dello spirito, ma anche di una comunità che opera per il suo ricupero ed è pronta a riaccoglierlo.

E se un delinquente non volesse cambiare? Il tempo a sua disposizione per convertirsi è lungo quanto la sua vita terrena. Ma se si ostinasse a non cambiare... Allora, anche per lui, si ergerà, definitivo, il giudizio di Dio: un giudizio che dice senza dubbio fedeltà e misericordia, ma che non tralascia di pronunciare parole di condanna per chi, con la sua ostinazione, si è già autocondannato. Riflettere su etica e punizione è, quindi, occasione per credere fermamente nella misericordia di Dio, per sperare nella conversione di ogni uomo colpevole, non tralasciando di temere il castigo di Dio.

RIASSUNTO

Affrontare il tema "etica e punizione" significa lasciarsi interpellare da problemi enormi che toccano tanti aspetti della vita civile e sociale delle persone. Sono problematiche dalle quali anche l'esperienza di un Presule viene interpellata. Esse, infatti, trovano un loro punto specifico di applicazione nella realtà carceraria.

Il rapporto etica-punizione viene affrontato in riferimento alla *visione cristiana* dell'etica; una visione profondamente "umanistica", in grado di interpretare adeguatamente la verità di ogni essere umano e di promuovere e orientare la crescita piena e armonica di ciascuna persona e il bene dell'intera umanità. Essa non abolisce la legge naturale, ma l'accetta pienamente perfezionandola e completandola. Ancora più prontamente, essa è espressione di un Amore provvidente che valorizza, difende e promuove ogni persona umana, nei suoi diritti e doveri, e la dignità di ciascuno, indipendentemente dalla cultura, dalla classe sociale, dalla religione e dalla razza; essa valorizza, difende e riabilita pure i colpevoli oltre che le vittime.

Molto ampio e insistente in tutta la rivelazione biblica è il filone che afferma la *dignità della persona umana*. Per l'altro verso, *ogni perdono*, anche quello di Dio, *esige il cambiamento* dell'uomo colpevole, la conversione del suo cuore pietrificato in cuore umano. Perché ciò possa avvenire, il colpevole ha bisogno di tempo e di aiuto: non basta l'isolamento né serve l'intervento dell'aguzzino; ha bisogno di una presenza amica e ideale, di una guida illuminata e forte, di un medico dello spirito, ma anche di una comunità che opera per il suo ricupero ed è pronta a riaccoglierlo.

SUMMARY

To face up to topics as "**ethics and punishment**" means to let oneself be questioned by huge problems relating to many aspects of civil and social life of people. They are problems from which even a Prelate's experience is questioned. They, in fact, find their specific application point in prison reality.

The "ethics-punishment" relation is dealt with reference to the Ethics' *Christian vision*: a deeply "classical" vision able to properly interpret the human being verity: to promote and guide the full and harmonic growth of human being and the sake of humanity. It doesn't abrogate the natural law but accepts it thoroughly by perfecting and completing it. Even more promptly, it is expression of a providential Love which enhances the value, defends and promotes every human person, in her rights and duties, and everyone dignity, apart from the culture, social class, religion and race; it enhances the value, defends and rehabilitates even the offenders past the victims.

The stream affirming *human dignity* is far-ranging and insistent all through the biblical revelation. In the other way, *every single forgiveness*, including God's one, *calls for change* from the offender, for conversion of his petrified heart to human heart.

So that it could happen, the offender needs time and help: isolation is not sufficient, nor the jailer intervention will do; he needs a friendly and ideal presence, a strong and enlightened guide, a spiritual medical adviser, as well as a society operating for his rehabilitation and ready to get him back to it.

RESUME

Aborder le sujet "éthique et punition" signifie se laisser interpellé par des problèmes énormes qui touchent beaucoup d'aspects de la vie civile et sociale des personnes. Ce sont des problématiques par lesquelles même l'expérience d'un Prélat est interpellée. Elles, en effet, trouvent un de leurs points spécifiques d'application dans la réalité carcérale.

Le rapport "éthique-punition" est abordé en se référant à la *vision chrétienne* de l'éthique; une vision profondément "humaniste", en mesure d'interpréter convenablement la vérité de chaque être humain et de promouvoir et orienter la croissance pleine et harmonique de chaque personne et le bien de l'humanité entière. Elle ne supprime pas la loi naturelle, l'accepte pleinement en la perfectionnant et complétant. Encore plus promptement, elle est expression d'un Amour providentiel qui valorise, défend et promouvoit chaque personne humaine, dans ses droits et devoirs, et la dignité de chacun, indépendamment de la culture, de la classe sociale, de la religion et de la race; elle valorise, défend et réhabilite même les coupables non seulement les victimes.

Le courant qui affirme la *dignité de la personne humaine* est très large et insistant dans toute la révélation biblique. De l'autre côté, *chaque pardon*, même celui de Dieu, *exige le changement* de l'homme coupable, la conversion de son cœur pétrifié en cœur humain. Pour que ça puisse arriver, le coupable a besoin de temps et d'aide: l'isolement ne suffit pas, il ne faut pas l'intervention du geôlier non plus: il a besoin d'une présence amie et idéale, d'un guide éclairé et fort, d'un médecin de l'esprit, mais aussi d'une société qui travaille pour sa réhabilitation et prête à l'accueillir de nouveau.

PENA ED ETICA: QUALE SENSO?

RENZO PEGORARO *, DANILO CESARO *, LAURA BACCARO *

SOMMARIO: 1. Pena-etica-carcere: e la persona? – 1.1. Etica e penalità attualmente. – 1.2. Questione criminale e prevenzione. – 1.3. Riconciliazione e responsabilizzazione del soggetto detenuto nei confronti del reato. – 1.4. Identità vincente del “criminale”? – 1.5. Responsabilità come risorsa personale. – 2. Il lavoro e la responsabilità: tra carcere e società. – 2.1. Perché si deve parlare di lavoro in carcere. – 2.2. Quale identificazione possibile per la persona in carcere. – 2.3. Carcere e conoscenza della persona?. – 2.4. Possibilità e problematiche di inserimento nel mondo del lavoro. – 3. Ulteriori approfondimenti. – 3.1. Riflessioni e discussione.

Il lavoro “Pena ed etica” nasce dalla discussione del gruppo “Etica e giustizia” promosso dalla Fondazione Lanza.

L'esigenza di affrontare queste tematiche domina le pagine dei quotidiani: i grandi problemi morali coinvolgono sempre più la vita e le coscienze dei cittadini. Le discussioni sulla giustizia e sull'applicazione della pena “giusta” hanno portato a considerare sempre più la penalità un problema sociale. In quest'ottica, considerando inoltre il sistema giudiziario nelle sue funzioni come un “servizio sociale” per tutti i cittadini, il gruppo ha affrontato la discussione sul tema “Pena ed etica”. La discussione si è sviluppata dal confronto fra professionalità e ruoli diversi impegnati per vari motivi nel settore giudiziario e penitenziario, studiosi di etica, di criminologia, volontari carcerari. Proprio dalla peculiarità del confronto si sono delineate nuove prospettive e tematiche. La riflessione emersa riprende le varie problematiche riguardanti un tema così complesso.

Si è voluto suddividere il testo fondamentalmente in tre parti: la prima che potremmo dire teorica, di carattere più speculativo sui temi in oggetto, la seconda di impostazione più pratica affronta le problematiche del lavoro per i detenuti, la terza riconduce a punti concreti i problemi individuati in ambiente penitenziario.

* Ricercatori Fondazione Lanza. Centro studi operante in Padova su temi di etica applicata.

1. *Pena-etica-carcere: e la persona?*

1.1. *Etica e penalità attualmente*

Attualmente la logica punitiva è andata in crisi sia nel processo educativo sia nelle relazioni interpersonali ed è stata la stessa contraddittorietà della punizione che ha finito per farla esplodere. Sul piano teorico Skinner si stupiva di come la letteratura libertaria non si opponesse alle misure punitive e quindi fosse in qualche modo corresponsabile della loro sopravvivenza, dal momento che un individuo è sminuito nella sua libertà e dignità quando è minacciato da una punizione. Il suo contributo ha avuto il merito di segnalare la non automatica efficacia della punizione, dal momento che si possono produrre vari comportamenti capaci di contrastarne l'efficacia.

Il nostro sistema giudiziario ha bisogno di un colpevole, così come la nostra morale. Si razionalizza il "male" legandolo ad una spiegazione razionale, ad un gruppo sociale, non ad una conseguenza di percorso, sicuramente non alla persona. L'individuo si "vede" solo in relazione alla "colpa", cioè non nella commissione del reato ma in qualcosa che si aggiunge ad esso, come valore aggiunto, a titolo di pena. Popper e Agassi hanno avuto il merito di scindere la colpa dall'errore: coloro che agiscono il contrario danno per scontato che esista un metodo di vita universalmente valido e la cui applicazione corretta sia sempre possibile da parte di tutti (FORTUNATI L., 1993: 134-137). Accusare, come dice Eusebi, è liberatorio: mette le cose a posto, esonera dalla corresponsabilità e dall'impegno per la prevenzione (EUSEBI L., 1998: 234-241).

Certo il reato limita la libertà altrui, ma ci autolimitiamo ancora di più se non riconosciamo che una delle più grandi conquiste della libertà psichica è renderci conto che tutti possiamo sbagliare, che tutti possiamo commettere dei reati e che la prima cosa da fare è che il reato sia sottoposto non a giudizio, ma a comprensione sia da parte nostra sia da chi l'ha compiuto.

Al di là di ogni relativismo culturale il parametro non eliminabile per definire il delitto è pur sempre e solo quello della norma legale, da intendersi quale valore non trascendente, da sottoporre alla critica, da modificare in coerenza e sintonia all'evolversi della cultura. Ora il clima culturale è mutato e non è possibile che l'etica debba ancora essere bandita dagli inte-

ressi della criminologia. Senza reticenze, o falsi pudori, e senza alibi, vanno conseguentemente affrontati anche i problemi della responsabilità morale del reo.

Cultura della tolleranza e della comprensione indica che non deve essere rifiutato il principio di attribuzione della colpa, che occorre capire le ragioni per le quali il soggetto commette un reato ma anche la necessità dell'attribuzione di responsabilità, necessità quindi della pena, ma anche di far uso ragionevole e mite della pena. Indica anche obbligo per le istituzioni di discriminare e graduare la pena. Ed infine indica la necessità che il reo si faccia carico, senza equivoci, del reato, poiché è inutile discutere di risocializzazione del reo senza presa di coscienza da parte sua della propria responsabilità. Egli deve sapere, senza che gli siano forniti alibi, che è colpevole, deve essere moralmente responsabilizzato, ma anche aiutato a superare il senso di colpa, non però a negarlo.

1.2. *Questione criminale e prevenzione*

La questione criminale non si risolve partendo da una giustificazione retributiva per arrivare ad una giustificazione preventiva del punire, in quanto quest'ultima, come per Eusebi, può essere copertura per forme assai differenziate di intervento politico-criminale, fra le quali l'utilitarismo. Per l'autore riconoscere la prevenzione come scopo delle normative penali appare un passaggio necessario, costituendo essa l'esigenza di rilievo sociale che viene effettivamente in gioco, sotto il profilo etico, in rapporto all'emergere della criminalità.

Ma la realtà è che ci si è illusi di fare prevenzione solo, o quasi esclusivamente, attraverso l'esemplarità delle sanzioni applicate dopo la commissione dei reati, anche perché ciò consente una gestione del problema criminale tutta riferita, per l'appunto, all'ambiente criminale. Importante sarebbe studiare gli sbarramenti al crimine. La prevenzione vera deve riferirsi all'annullamento dei vantaggi derivanti dall'azione criminosa (EUSEBI L., 1998: 229).

La forza del diritto⁽²⁾ sta soprattutto nella sua autorevolezza motivazionale rafforzata dalla società e da una presa di

(2) Diritto inteso quale sistema di regole democraticamente sancite che ambisce ad ottenere, tanto più ove siano in gioco condizioni essenziali della convivenza civile, una libera adesione da parte dei cittadini

distanza effettiva del colpevole rispetto al proprio comportamento criminoso piuttosto che dal puro e semplice esercizio di una coazione fisica nei suoi confronti.

D'altra parte l'esperienza insegna che la pura neutralizzazione fisica dell'agente di reato spesso ha solo l'effetto di trasferire ad altri il suo posto di lavoro criminale, mentre il coinvolgimento dell'agente stesso nella riaffermazione del diritto può efficacemente delegittimare la scelta dell'illegalità.

Ciò in quanto una strategia fondata sulla neutralizzazione trascura i fattori strutturali che favoriscono la criminalità, lasciando sussistere l'esistenza di ciascun posto di lavoro criminale (le opportunità di delinquere non sono illimitate) in favore di altri soggetti e, dunque, rivelandosi complessivamente improduttiva circa la difesa stessa della società: laddove un'avvenuta risocializzazione ha più probabilità di operare in senso ostativo rispetto al passaggio delle consegne (EUSEBI L., 1998: 237-238).

Si tratta di capire la corresponsabilità nella genesi dei fattori che incidono sulle scelte criminali, come pure la non-estraneità di ogni essere umano alla dimensione del "male". Solo tale senso di corresponsabilità può consentire l'assunzione di impegni necessari per una seria azione preventiva in sede pre-penalistica ed evitare che il condannato assuma il ruolo del capro espiatorio rispetto a tutto il male che esiste nella società.

La prevenzione dei reati si gioca sul piano degli interventi educativi, politico-sociali e giuridici (di tipo civile, commerciale, tributario, ecc.) anteriori all'ambito classico dell'applicazione di una pena e impegnativi per tutti.

1.3. Riconciliazione e responsabilizzazione del soggetto detenuto nei confronti del reato

Con Acerbi si concorda che il carcere non rappresenta di per sé un valore, bensì piuttosto manifesta una sconfitta. "Quel che esce perdente è l'impegno a puntare sulla libertà dell'uomo, del colpevole ma anche di ogni cittadino. [...] La pena non è il trionfo della giustizia, ma il segno della resa ad una condizione di impotenza, nella quale per la debolezza di tutti la giustizia non riesce a raggiungere il suo vero scopo. Per questo un sistema penale che faccia perno soltanto sul carcere è difficil-

mente giustificabile dal punto di vista della sostanza etica della vita collettiva” (ACERBI A., 1998: 267-268).

Wiesnet, partendo dall'idea che l'autentica idea biblica di giustizia non è in alcun modo riconducibile all'idea di retribuzione applicata nella cultura occidentale, propone una visione di pena come momento di riconciliazione del reo con la società (WIESNET E., 1987: 170).

Una pena quindi intesa come riconciliazione, con concrete *chances* risocializzative, in cui l'individuo sia realmente libero. Quindi una pena vista come momento di incontro del soggetto con la società, non un mero istante di applicazione della Legge, avulso da contestualizzazioni della vita quotidiana. Un incontro con un soggetto ritenuto responsabile, cioè in grado di rispondere sia del reato sia in termini di valori sociali infranti. Un rapporto di riconciliazione deve essere paritario per definizione, quindi la premessa fondamentale è riconoscere al soggetto diritti e dignità.

Ponti sottolinea come “attribuire responsabilità morale al reo e accettare la colpa da parte del reo, sono punti cardinali di ogni processo di recupero sociale”, specifica che la responsabilità non deve essere intesa come “inappellabile condanna morale, come stigmatizzazione, ma piuttosto come graduazione di responsabilità caso per caso, ma nel frattempo come accettazione di una chiara demarcazione etica fra bene e male” (PONTI G., MERZAGORA I., 1990: XII). Per l'autore responsabilità morale-colpa-necessità della pena sono principi che chi si occupa professionalmente di criminalità non può esimersi dal considerare, in particolare deve conoscere come ha inciso nella realtà sociale l'agire delittuoso del soggetto e come questi si è posto nei confronti dei valori etici e della norma. Precisa ancora come chi si occupa di criminologia non possa evitare di considerare la responsabilità morale del reo e tenere conto della gerarchia di valori infranti: in funzione dei fattori che ne riducono la gravità, in funzione delle speranze e delle opportunità di intervento risocializzativo.

Si tratta di offrire al detenuto opportunità “diverse”, a lui come essere umano. Si opera in tal senso una distinzione fra reato e persona autore di reato: si condanna e si sancisce solo il reato. Inoltre si riunisce paradossalmente il reato al reo: dopo la condanna il soggetto come essere umano è cancellato, quasi un'assenza dell'essere umano. È un soggetto “astratto” quello

che si trova in carcere, tanto che per il detenuto il reato è qualcosa di cui non si parla, è “altro”, non gli appartiene.

In un’ottica invece di responsabilizzazione bisogna dare senso al reato, come fatto reale, non eludibile. In quanto un evento della vita di un individuo è il suo vissuto, con il quale si deve fare i conti in un ideale percorso di ricostruzione del passato e per comprendere i suoi valori. Il reato è e deve essere parte della vita del soggetto che sta vivendo la punizione proprio a causa di quel comportamento. Ricollocare gli eventi cronologicamente e interpretarli non per ricevere una punizione, già in atto, ma per una riappropriazione degli stessi al fine di comprenderli nel loro disvalore sociale e ri-comprenderli in un dialogo valoriale. Ricomprendere il reato all’interno di un ordine valoriale è riprendere il filo che unisce la propria vita.

Esistono dei punti sui quali non è possibile negoziare, ma instaurare un dialogo non punitivo sicuramente sì. La discussione valoriale porta a un livello di responsabilizzazione del soggetto rispetto alle sue scelte di vita. Una responsabilizzazione che passa attraverso il confronto con altri stili di vita, con altri valori, con altre scelte. “Una strada verso la soluzione consiste nel potenziamento delle attività che mettono in circolo valori alternativi a quelli della “cultura” tipica del carcere” (TAMBURINO G., 2000: 172).

La ri-appropriazione del reato all’interno della società fa sì che si venga a creare uno spazio di negoziabilità fra i valori infranti e quelli del soggetto che ha commesso il reato. Parlare del reato è parlare della paura dell’ignoto, sia per gli operatori sia per il soggetto ristretto. Ma tacerne significa negare tutta una vita, tutta una catena di reazioni che hanno condotto a scegliere. È negare l’individuo stesso. Per i soggetti il reato diventa tabù o forse diventa tale per chi gli è vicino. Il reato è quanto fa la differenza in chi amministra l’esecuzione della pena. Il reato è il codice morale che autorizza un soggetto a punire un altro uomo, che è identificato con il suo reato. In una sorta di deumanizzazione dell’uomo detenuto.

1.4. *Identità vincente del “criminale”?*

Non dobbiamo omettere di segnalare come la comunicazione in ambiente ristretto risulti difficile se non impossibile. In linea

di massima possiamo distinguere due diverse modalità nell'approccio comunicativo, una del detenuto con i compagni, l'altra riservata ai rapporti con gli operatori carcerari. Interessante per noi è sottolineare come i detenuti appena entrati nel penitenziario tendano a stabilire i primi contatti con soggetti che hanno commesso reati della stessa tipologia. L'obiettivo primario per questi soggetti è quello di creare un'identità grazie alla quale sia possibile instaurare un qualsiasi rapporto con gli altri detenuti. L'immagine di sé che è proposta non è mai veritiera, però svolge una grande funzione di adattamento. Ma una volta che questa apparente personalità, funzionale alla vita carceraria, si è autoimposta, sarà molto difficile per il detenuto liberarsene. In stato di libertà tutte le sue relazioni future saranno permeate da questa nuova, quanto fittizia, "identità".

Il detenuto si può confrontare solo con altri detenuti, cioè con soggetti che della devianza hanno fatto una scelta di stile. I detenuti molte volte si dimenticano che chi è dall'altra parte della "barricata" ha i loro stessi problemi, solo che li risolve in modo diverso. Perché? Importante è capire che la scelta diversa, che ha determinato il reato, non è ascrivibile a fallimento personale, ma a fallimento o mancanza di strategie adeguate per la risoluzione del problema di sopravvivenza.

Chi non è "beccato" è definito "vincente" cioè chi è riuscito ad arrivare in cima alla scala sociale del benessere. Anche soggetti detenuti si sono interrogati se è proprio vero che essere devianti conviene. O meglio si sono posti la domanda "la legalità conviene?". Si sono in tal modo posti anche il problema valoriale di fondo: poiché un discorso di onestà non è sempre comprensibile, perché non si parla semplicemente di un "calcolo di convenienza" per scegliere di essere onesti? Propongono anche un "bilancio di esistenza": da una parte quanto bene ha portato commettere reati, nella colonna a fianco il male portato a loro e ai loro famigliari. Ancora un bilancio: "monetizzare il tempo", cioè quanto si è guadagnato con atti illeciti e quanto si è speso in avvocati, quanto per mantenersi in carcere, quanto hanno pagato socialmente i famigliari, e quanto si sarebbe potuto guadagnare restando nella legalità. Pensare inoltre che è vero che in cinque minuti si guadagna quanto un operaio in un anno, ma poi, quando si è in carcere, si accetta qualsiasi lavoro,

anzi si desidera lavorare. Alla fine propongono di fare una scala dei valori e delle cose ritenute veramente importanti, dalla quale emergerà che il denaro sarà nell'ultimo posto, anche se tutti sono "dentro" per un guadagno facile! Gli autori dell'articolo "Quando a parlare è chi dell'illegalità ha fatto una scelta di vita" riflettono che forse li ha "fregati un errato calcolo dei guadagni e dei rischi". Il termine "calcolo" ritorna in modo ridondante nell'articolo, che termina con un'accusa alla società attuale, alla legge del più forte, e finisce affermando "sto imparando ad accettare il concetto generale proprio per un calcolo, perché alla resa dei conti mi conviene" (SANSONNA, 2001: 4-5).

Nell'articolo è esplicitato che chi commette un reato "fa una specie di salto di una barriera etica, morale e culturale che lo fa precipitare molto in basso". L'individuo ha ora due possibilità: spaventato dal carcere si ricostruisce una vita, ma alcuni, "perdute nella disperazione tutte le remore morali e culturali", non hanno più paura del carcere, quindi "saranno tentati per convenienza" a commettere reati. Altri ne faranno una scelta di vita, "il delinquente per eccellenza", colui che non è rieducabile, per il quale non è possibile una "consapevole ridefinizione degli errori commessi attraverso un processo autocritico del proprio passato". Ma comunque anche questi autori arrivano a concludere che non conviene commettere crimini. "Questo complesso meccanismo opportunistico, ma anche di sincero desiderio di dare un taglio con il passato, necessita di percorsi dove siano esaltati i valori e la lealtà del detenuto" (PINTI, 2001: 6).

Ecco il confronto. Il momento dell'incontro valoriale.

1.5. *Responsabilità come risorsa personale*

Il vero senso della pena è nella costruzione di relazioni di responsabilità nei soggetti in stato di detenzione. Solo in questo modo la pena acquisterà anche un significato riconciliativo di grande portata. Inoltre non si deve scordare di sottolineare come la responsabilità è a partire da fatti, cioè da atti illeciti compiuti. Assunzione di responsabilità è quindi un posizionamento attivo del soggetto nei confronti della

propria vita, reato compreso. La responsabilizzazione diventa un percorso concreto, fatto di progetti ed obiettivi da raggiungere. Le conseguenze della responsabilizzazione, già dallo scontare la condanna, devono ritornare al soggetto come acquisizione di risorse per la persona. E l'assunzione di responsabilità è una grande risorsa.

La premessa per creare sentimento di responsabilità è la restituzione *ad integrum* dell'altro, l'identificazione con l'altro, l'assunzione di un altro punto di vista sulla situazione. Il mezzo di cambiamento è rappresentato dal concetto di identificazione nel ruolo di deviante, inteso come schema di rappresentazioni concettuali che difende il senso di stabilità del soggetto e la sua identità.

L'assunzione di un ruolo fa sì che ci si identifichi con le regole che lo codificano come tale e ciò non permette l'assunzione del punto di vista dell'altro, pena perdere la propria identità. Ma non assumere un altro punto di vista situazionale non permette neppure di riconoscere l'altro come portatore di altri valori, realtà, bisogni. Non permette comunicazione e scambio. Ma non solo: non permette che siano poste in essere strategie per ridefinire la situazione problematica, di scontro fra le regole personali e quelle sociali.

Punto ancora più importante impedisce al soggetto che ha compiuto un reato di "viverlo" come tale: il reato è inserito in una carriera di devianza, quindi è solo un "atto normale", una modalità per mantenere il proprio ruolo. Diventa reato solo se assumo il punto di vista giuridico e sociale che lo sancisce come reato.

Non diciamo poi che il soggetto deviante non è socializzato, perché non è vero. Il soggetto deviante è perfettamente inserito nella sua rete sociale, ha un gruppo di riferimento, gode ottime relazioni anche con membri di altri gruppi con i quali intesse rapporti sia personali sia economici. Quindi non è isolato, nel suo ambiente si riconosce e trova conferma del proprio agire. "essere arrivato" ad un alta credibilità nel proprio ambiente è molto gratificante. Che poi i valori di riferimento del gruppo di devianza siano discordi da quelli della società attuale è un altro discorso. Ma nel proprio gruppo il soggetto rafforza la propria immagine, ne trae vantaggio in termini di aumento del proprio valore e prestigio

sociale, un aumento della propria autostima e un rafforzamento dell'efficacia del proprio agire. Un valore aggiunto alla propria immagine e agli atti illeciti commessi. Per Heider si tratta di un senso della responsabilità in un contesto sociale caratterizzato da un'etica del successo in cui l'individuo non è valutato in base alle proprie intenzioni ma secondo i risultati ottenuti (ZAMPERINI, 1998: 43). Parlare di successo significa parlare di un nuovo sistema valoriale. In questa linea le teorie della penalità non hanno senso se continuano ad essere intese in senso retribuzionistico, cioè di sofferenza speculare che la pena deve restituire rispetto al reato commesso.

La base dell'assunzione di responsabilità è quindi il cambiamento di ruolo, cioè ristrutturare un senso d'identità attraverso un nuovo ruolo. Il gruppo ha individuato nel lavoro, in particolare nelle strategie di responsabilità e di ruolo connesse a questa modalità di inserimento sociale, una forte motivazione al cambiamento da parte dei detenuti.

2.1. Perché si deve parlare di lavoro in carcere

In carcere una delle condizioni che concretamente può permettere la "costruzione di relazioni di responsabilità" può essere rappresentata dal lavoro, dalla possibilità, cioè, di farsi carico di un'attività di alto valore etico e socialmente riconosciuta.

Una delle condizioni più penose e meno comprensibili della vita in carcere è indubbiamente l'ozio, che altro non è che la negazione implicita di responsabilità e, con essa, la privazione di un'importante componente capace di promuovere ed alimentare relazioni.

Fino agli anni 70 il lavoro, anche di qualità, era una realtà diffusamente presente nelle carceri italiane. Si trattava, tuttavia, di un lavoro molto scarsamente retribuito e la messa in discussione di questa condizione sembra sia stato il fattore determinante in grado di congelare ogni ulteriore sviluppo.

Da allora la possibilità di lavoro è sempre rimasta, a parte alcune eccezioni a carattere locale, a livelli marginali, fatta, si direbbe, di piccoli espedienti sopravvivenziali (scopino, spesimo, ecc.).

Solo di recente il Parlamento ha approvato una legge che potrebbe, a determinate condizioni, facilitare la riattivazione di attività lavorative. Se così fosse sarebbe un primo passo, concreto, a favore sia della persona detenuta sia per un avvicinamento della realtà "carcere" alla società civile.

Pur avendo la legislazione ampliato, in tema di lavoro, determinati benefici alla realtà carceraria, è sempre l'elemento "umano" il fattore centrale di tutta la complessa vicenda. Le istituzioni con le loro funzioni, la realtà territoriale (i diversi campi dell'esperienza quotidiana) ed i detenuti e le loro famiglie rappresentano altrettante componenti di un mosaico la cui armonizzazione è tutt'altro che agevole. Non sembrano sufficienti le leggi e le disposizioni se non è sufficientemente chiaro e condiviso il senso e il significato di ciò che si vuole fare, sia come progetto sia come realtà operativa, e se difetta un'attenzione alla persona vista non come numero ma come individuo nella sua singolare unicità (con il suo carattere, la sua condizione sociale, ... il suo stesso reato).

Non avere un'adeguata attività lavorativa ed occupazionale, remunerata secondo criteri di normalità, significa non poter fare progetti; significa, soprattutto per un uomo, anche in rapporto a componenti culturali, perdere il senso stesso della sua dignità. Significa, inoltre, aumentare il grado di dipendenza in particolare dalla famiglia, sovvertendo i normali rapporti di responsabilità, ampliando la precarietà del già fragile tessuto relazionale⁽³⁾.

All'interno di queste riflessioni, che aprono territori non certo facili da attraversare, è possibile ritenere che il lavoro, nella concretezza del fare ed inteso, parallelamente, come un "lavoro sulla persona", possa espletare una funzione altamente positiva. Esso riguarda quella condizione "naturale" che rende l'individuo artefice della sua vita, ne evidenzia e rafforza la dignità di persona permettendo di avviare degli "scambi" sul piano sociale che hanno valenza simbolica come rappresentazione di rapporto tra sé ed il mondo.

(3) L'esperienza di volontariato permette di evidenziare quanto grande sia il bisogno del lavoro tra le persone carcerate soprattutto come scoperta e valorizzazione di capacità e quanto esso possa rappresentare un segno di speranza nonostante le numerose ed articolate difficoltà che si frappongono alla sua realizzazione.

La condizione lavorativa, se inserita nella sostanziale equiparazione, organizzativa e retributiva, con il mondo del lavoro, dà l'opportunità di ritrovare e di restituire una dimensione "reale" al tempo trascorso nella detenzione.

Una domanda, tuttavia, sembra necessario porre: "quale lavoro, e per quale progetto?".

Attorno a tale domanda sono possibili alcune riflessioni che derivano da un'esperienza vissuta all'interno della Casa di Reclusione di Padova. Dal settembre del 1999 è attivo, con frequenza settimanale, un "gruppo di discussione su questioni di etica"⁽⁴⁾, soprattutto come "etica della comunicazione".

Il tema del lavoro ha costituito il filo conduttore delle discussioni di molti incontri di gruppo. È un tema, quello del lavoro, "caldo" e la sua assenza è spesso, per la persona detenuta, un dramma nel dramma. Se, come si sol dire, "l'ozio è il padre dei vizi", per il detenuto esso diventa, inevitabilmente, una potente spinta ad un'ulteriore disaggregazione interna, del Sé, ed esterna rispetto ai suoi rapporti familiari e sociali.

2.2. Quale identificazione possibile per la persona in carcere

Se è vero che il carcere di fatto "desensorializza" l'individuo, come ricordano anche taluni operatori attenti e sensibili al problema, è necessario riflettere con attenzione, senza farsi facili illusioni, sia sulle varie forme attivate in ordine al recupero e alla rieducazione, sia per ricostruire e comprendere i molteplici significati relativi al consistente fenomeno della recidiva.

In cella si rimane per un tempo abnorme, circa 20 ore al giorno, talvolta in situazioni di accentuato sovraffollamento (in certi casi sono necessari i turni per stare in piedi) ed in condizioni igienico-sanitarie gravemente carenti. La persona, in queste condizioni, si avvicina molto facilmente, ed in breve tempo, a "zone limite" e con la "desensorializzazione" non possiede più strumenti, né psicologici né cognitivi, per affron-

(4) L'iniziativa rientra nelle attività di volontariato promosse dal Gruppo Carcerari Volontari e dalla Caritas di Padova

tare il mondo reale, tanto meno dopo anni di forzato e “irreale” distacco da un normale ambiente di vita.

In carcere, inevitabilmente, “si è intossicati dalla televisione, dal fumo di sigarette e dagli stessi propri disordinati pensieri”, come riferiscono i detenuti stessi.

Uno dei processi, di natura psicologica, che rende possibile la relazione è l'identificazione; essa è tanto più presente, come forma di rapporto, quanto maggiore è la dipendenza del singolo individuo dal contesto ambientale. Sottolineiamo come il carcere alimenta ed incrementa molteplici forme di dipendenza e, spesso, il crinale, tra una dipendenza che può diventare funzionale al percorso educativo e formativo ed una dipendenza che tende, estremizzando, verso le cosiddette “carriere di successo”, è sottile e dà luogo ad ambiguità.

L'assenza, o la carenza, di una cultura dell'educazione sposta facilmente l'equilibrio verso quelle forme di rapporto che si esprimono attraverso l'uso di un potere che è sempre evocatore di un “contropotere”. Se le condizioni della carcerazione sono, per il detenuto, fonte di umiliazione e di mortificazione della sua dignità di persona, egli non ha molte alternative: o si rifugia nella “malattia” (del corpo e della mente) o trova, attraverso l'identificazione con le diverse forme di potere (reale o immaginario), una modalità di rapporto con se stesso e con gli altri.

È possibile che, in questa ottica, le “carriere di successo” rappresentino un modello “appetibile” di riferimento in quanto l'identificazione con il personaggio “vincente”⁽⁵⁾ costituisce una forma di sicurezza e di garanzia nei termini della sopravvivenza - crea paura il sentirsi ed il mostrarsi deboli - ed inoltre l'attuale cultura dominante è quella del “successo” ed il carcere è una parte della società.

Il problema che si pone di fronte a queste difficoltà, che sono intrinseche ad un'istituzione chiusa, è quello di poter pensare ad esperienze, come quella del lavoro, che permettano l'aprirsi di spazi per delle relazioni meno soggette alle ambiguità ed alle strumentalizzazioni.

(5) A livello psicologico è da ricordare anche il meccanismo di “identificazione con l'aggressore”.

2.3. *Carcere e conoscenza della persona?*

La grande difficoltà di conoscere le cose non è un problema da sottovalutare rispetto alla situazione carceraria. Spesso, all'interno del carcere, si ha la sensazione che si possa scambiare la conoscenza, che è soprattutto conoscenza della persona, con l'indagine. Per rendere realmente possibile una conoscenza devono essere affrontate, quanto meno, alcune delle condizioni che strutturalmente la limitano, sviluppando, ad esempio, un'adeguata formazione degli operatori coinvolti, Polizia penitenziaria inclusa, e potenziando, con urgenza, alcuni Uffici (Magistratura di Sorveglianza ed Educatori). La carenza di organici, in particolare l'esiguità drammatica del numero degli Educatori, ha direttamente sulla vita delle persone detenute delle ricadute che sono umanamente difficili da accettare. Questa situazione fa pensare che nella realtà carceraria esista soprattutto un "programma" educativo, ma non trovi spazio una "cultura dell'educazione". Una forma educativa che nella prassi possa esprimere il significato di un "educare" (trar-fuori) richiede un vero accompagnamento, una relazione costruttiva.

Per inciso, De Benedetti ricorda che, nella nostra cultura, la giustizia, da sola, rispecchia la "legge del taglione": per avere una giustizia "giusta", egli dice, essa deve coniugarsi con la misericordia.

La conoscenza è importante anche come condizione esistenziale. Essa permette di affrontare più consapevolmente la realtà. In una società come la nostra che si avvia ad essere sempre più multietnica conoscere significa poter dialogare con l'altro, sfatando più facilmente certi fantasmi legati alla paura, che spesso è paura del diverso e di ciò che si presenta come ignoto.

Come si è accennato sopra, all'interno del carcere si pone un singolare e curioso problema (non l'unico) connesso alla conoscenza. La cosa meno conosciuta sembra essere, paradossalmente, proprio tutto ciò che riguarda il reato. Di esso non si parla mai, se non come battuta o semplice allusione, quasi che il parlarne fosse proibito, tabù.

Anche più di un volontario, con molta schiettezza, ha dichiarato: "di queste cose non so nulla, non voglio sapere nulla". Ci possono essere motivi di riservatezza, motivi di dif-

fidenza, ed altri motivi ancora. Tutti sembrano avere una loro giustificazione. Ma è un fatto che l'impossibilità di dare "un volto" a ciò che è accaduto (può, a volte, succedere che non sia accaduto, ed allora è un'altra cosa) esclude il "recupero" di una parte dell'esistenza che è soprattutto un "recupero di senso": "cosa è accaduto, e perché!?".

È percepibile la presenza di una zona buia, opaca, che non può essere attraversata e che sembra destinata a rimandare a quell'ignoto che fa paura. Un "buco nero" che inevitabilmente attira tutto ciò che lo circonda e che, forse, riporta a quella "araba fenice" all'incontrario che è la recidiva.

Queste osservazioni, che hanno come punto di riferimento il problema della conoscenza, ripropongono la necessità di predisporre tutte quelle condizioni che nel promuovere una collaborazione tra il carcere e la realtà esterna, nell'ambito del mondo del lavoro, possano trasformare i rapporti di puro potere nelle forme vitali della comunicazione e dello scambio.

2.4. Possibilità e problematiche di inserimento nel mondo del lavoro

La serietà dell'argomento richiede una presa di coscienza specifica dei soggetti coinvolti su alcune questioni di base: condivisione delle finalità ed una seria valutazione dei criteri di gestione. Queste attenzioni, di carattere primario, possono permettere di avviare e promuovere, con la maggiore credibilità possibile, lo stesso processo rieducativo e di recupero della persona detenuta sulla base di un diverso rapporto con l'istituzione. Possono, inoltre, costituire un ponte concreto tra realtà carceraria e società civile⁽⁶⁾. Non sembra questione di secondaria importanza quella di attivare, tramite le strutture pubbliche⁽⁷⁾, l'organizzazione di forme di mediazione e di costante sostegno

(6) Attraverso, ad esempio, un coinvolgimento sempre più ampio del volontariato, sulla base di un rapporto rispettoso delle funzioni ma anche proteso alla ricerca di comuni interessi che riguardano sempre e comunque la vita del cittadino.

(7) Già presenti nel territorio per monitorare e facilitare lo sviluppo del lavoro dentro e fuori il carcere.

nei riguardi sia della persona carcerata o ex carcerata sia del mondo dell'impresa.

Il rischio principale che si pone, oltre ad una burocratizzazione dei rapporti, sembra possa essere quello di ritenere automatico un inserimento nel mondo del lavoro senza riconoscere né la necessità di un processo riabilitativo da una parte, né i problemi a carico dell'impresa che sono più di ordine sociale (rapporti interpersonali) che di ordine normativo.

Per ovviare tale pericolo sembra necessaria, quanto utile, una conoscenza approfondita ed accorta sia delle particolari situazioni nelle quali si opera sia delle persone che sono coinvolte. Nel caso specifico di un rapporto di lavoro conoscere le attitudini, i progetti, il carattere di una persona è una condizione indispensabile per porre le basi di un accordo che possa essere proficuo e durevole.

Per questo motivo nel gruppo di etica arriva, con garbata insistenza, la sollecitazione a promuovere un incontro, all'interno della stessa istituzione carceraria, con un gruppo di artigiani: "così possono vedere che siamo anche noi persone normali in grado di lavorare come gli altri".

Esplorando da vicino le esperienze di alcuni datori di lavoro che hanno assunto detenuti o ex detenuti si hanno notizie di inserimenti positivi, ma non è, tuttavia, infrequente incontrare qualcuno di loro che dice "mai più". Una posizione di netto rifiuto è stata esposta anche da un ente fortemente impegnato nel sociale, la qual cosa certamente fa riflettere. Altrettanto emblematica è la dichiarazione di un imprenditore veneto (riportata in un pubblico dibattito) che diceva: "finché c'è questo sistema carcerario non mi fido. Non il carcerato è inaffidabile ma il sistema".

Se queste affermazioni possono essere riprese soprattutto come un'utile stimolazione di fronte ai dati allarmanti delle recidive, la loro stessa provenienza sembra sollecitare un riconoscimento della necessità di creare delle sinergie tra forze che possono operare in comune per una stessa progettualità rivolta al recupero di persone seriamente svantaggiate sul piano personale e sociale.

Il lavoro, relativamente alla realtà carceraria, è generalmente riconosciuto come un elemento in grado di facilitare il processo di umanizzazione della pena ed è auspicabile che non

ci siano, in futuro, dei ripensamenti al riguardo. Da questo riconoscimento può iniziare un percorso in grado di mettere assieme soggetti diversi con le loro esperienze e funzioni.

Pur considerando che il carcere, per chi lo frequenta, non finisce mai di stupire e di sollecitare per il carico di problemi che propone e per le condizioni di vita di una "umanità in degrado", è tuttavia necessario riconoscere che esiste un pericolo, sottile e insidioso, riconducibile alla assuefazione per ciò che si vede e si ascolta. È possibile che questa condizione rispecchi un senso di impotenza e di inadeguatezza provata di fronte ad interlocutori che "per definizione" (in quanto carcerati) sono privi di una vera "possibilità contrattuale", la qual cosa rende quantomeno incerto qualsiasi confronto. Il difetto in ordine ad una contrattualità è lo stesso che, poi, le persone detenute si ritrovano quando la porta del carcere si chiude alle loro spalle.

Ora, osservando le cose in questa prospettiva, non si può non rilevare che il lavoro, sia sul piano reale sia simbolico, richiede che ci possa essere una condizione che dia chiarezza e forza al rapporto che intercorre tra chi presta la sua opera e chi richiede o offre tale opera. Se questa condizione viene meno l'idea stessa del lavoro è intaccata come elemento in grado di esprimere valori.

Facilmente nella situazione di detenzione l'adesione ad un'attività lavorativa (lavori manuali, corsi di formazione o altro) risponde a convenienze legate non al vivere, ma al sopravvivere ("se faccio questo o quello spero di ottenere questo o quello"). In generale non è possibile sapere, con sufficiente chiarezza, che cosa motiva una persona a fare una certa cosa. Sarebbe necessario porre domande dirette alle persone coinvolte, ma in carcere non si fanno domande, almeno domande vere, perché non c'è mai sufficiente confidenza per delle risposte credibili non essendoci le condizioni per un ascolto e un confronto. In carcere, oltretutto, parlare di se stessi con gli altri significa essere isolati, sentirsi emarginati.

Il carcere vive all'interno di una sua specifica cultura, quella che caratterizza un'istituzione chiusa. Il lavoro, se correttamente inteso, potrebbe rappresentare un diverso modo di fare cultura all'interno della struttura carceraria: la cultura che riconoscendo un rapporto con l'altro (espressa nella prospetti-

va contrattuale) mette in luce la possibilità di stabilire degli “accordi che sono evocativi di quella “misericordia” (per la stessa radice “*cor*”, cuore), di cui parla De Benedetti, che diventa comprensibile e significativa se permette alla giustizia di avviarsi verso il recupero del detenuto (riconosciuto come “persona intera”) secondo i dettami della nostra Costituzione.

3. *Ulteriori approfondimenti*

3.1. *Riflessioni e discussione*

Le riflessioni finali del gruppo sono state riassunte in punti che vengono proposte come spunti per ulteriori approfondimenti e confronti.

1. L'attenzione etica del gruppo si è focalizzata sul momento del *riconoscimento e dell'adesione del soggetto-detenuto alle norme*. Il trattamento penitenziario dovrebbe essere momento di possibilità per il detenuto di incontro, conoscenza e riflessione sulle norme, per un vero percorso di socializzazione. In tal senso si è considerato basilare il riconoscimento delle stesse, non solo come momento di mera punizione, ma come strumento di *ri-conoscimento del proprio percorso autobiografico* e come mezzo di confronto con gli altri membri della collettività. Una riflessione etico-normativa che possa diventare momento di scambio e socializzazione anche all'interno della “comunità-carcere”.

2. La *comunicazione sulle norme* diventa non solo uno strumento del trattamento, in quanto inserito nel percorso di adesione del soggetto-detenuto al trattamento stesso, ma la base da cui partire. Il rispetto della persona del detenuto deve partire proprio dalla messa in comune delle *norme etiche di comportamento*, al fine di legittimare la dignità del soggetto. Un soggetto quindi che diventa *responsabile* del proprio comportamento, che riflette e discute su di esso, che ne risponde alla “collettività-carcere” e alla società esterna. Un soggetto che diventa responsabile del proprio momento trattamentale, di libertà di adesione al programma.

3. Il problema dell'*adesione normativa* diventa più esteso quando si considerano i vari *gruppi etnici* all'interno del carcere, portatori di norme e codici comportamentali propri. Centrale diventa la conoscenza delle regole per potercisi adeguare e per comunicare sulle stesse. Ma non solo, importante è individuare argomenti comuni, di incontro fra le varie etnie. Un collante comune per comunicare potrebbe essere individuato sulle *norme etiche*, chiamiamole "naturali", che sottintendono tutti gli esseri umani o il percorso di vita di ogni singola persona. La vita umana e le regole etiche fondamentali che la regolano sono punti di incontro comuni tra gli uomini a qualsiasi religione o cultura appartengono, i grandi "temi" sono i veri bisogni umani.

4. La *comunicazione* si è rivelata uno snodo centrale di *qualità della vita quotidiana*, di relazione con gli altri detenuti e con gli operatori della Polizia penitenziaria. Quindi, affinché il trattamento penitenziario possa essere di una qualche efficacia, basilare è la condivisione di un linguaggio comune, di un argomento in comune.

5. Per quanto riguarda la disamina del problema della *valutazione dei bisogni* dei detenuti è stato sottolineato il concetto del desiderio, come determinante e determinato dal bisogno. In carcere la "domandina" diventa il simulacro della vera domanda che il detenuto pone all'amministrazione. Un desiderio inteso come bisogno di essere ascoltato, di sentirsi attivamente parte dell'istituzione carcere. Si è sottolineato come esista un alto livello di formalizzazione a fronte dell'immediatezza verso l'altro necessaria per un vero riconoscimento dei bisogni, non viene riconosciuta la frontalità dell'altro, non viene riconosciuto il suo ruolo di interlocutore attivo nella formulazione delle richieste. Si nota che non sempre il linguaggio dei diritti esprime la realtà dei bisogni, che è molto più vasta.

6. Parlando della comunicazione alterata all'interno dell'istituzione si è focalizzata l'attenzione sul *rapporto del detenuto con se stesso e con il proprio corpo*, con il proprio vissuto. Il corpo viene usato solo per comunicare disagio, richiesta di ascolto, di aiuto, solo uno strumento, ma è come non appartenesse quasi al

soggetto, un corpo dell'istituzione. Si sono specificati i problemi inerenti la *desensorializzazione* in istituzione, delle ricerche e dei metodi di studio su queste problematiche.

7. Si è proposto un *approccio relazionale concreto* sia per i detenuti sia per gli operatori carcerari, per i quali il rischio di *burn out* è molto alto. Si ipotizzava che una comunicazione migliore scioglierebbe alcuni nodi inerenti la sicurezza, in quanto potrebbe iniziare un qualche rapporto di "fiducia" fra le parti o almeno di ascolto. In tal senso la *formazione* del personale riveste un ruolo cruciale. Una formazione che ponga come obiettivo il rispetto della *dignità umana* attraverso regole, non solo dell'ordinamento penitenziario ma anche etiche nei confronti di esseri umani. Norme etiche legate alla difesa anche della professionalità acquisita in un ambiente non facile, per una valorizzazione dell'identità della persona che opera in un'istituzione che de-personalizza anche chi lavora per mantenerla. Un *recupero dei valori umani e professionali* attraverso il dialogo, la comunicazione intesa come strumento di confronto e verifica di lavoro, la responsabilizzazione degli operatori attraverso la riappropriazione etica del loro ruolo.

8. Affrontando il tema del *lavoro* si sono rilevate le difficoltà del proporre ad associazioni artigiane, ma non solo, la persona del detenuto come lavoratore. La diffidenza intorno a queste persone è molto alta, anche se il volontariato cerca di mediare con la propria presenza, quale garanzia.

Il lavoro poi lo si intende come riabilitazione, risocializzazione, oppure offerta? La riabilitazione è oramai un termine vuoto di significati, il lavoro inteso come strumento con poteri di risocializzazione è forse utopistico, l'offerta è tutta da vedere ... Il lavoro può essere frutto di speranza o alimentare anche questa speranza? Il lavoro diventa quindi una *sfida* sia per la società sia per il detenuto.

9. In tal senso si è ipotizzato di vedere il *lavoro come metodica di relazione del soggetto-detenuto* con la società. Un nuovo strumento di co-municare, di mettere insieme qualcosa, di condividere le regole della vita quotidiana per un identico fine. Un linguaggio comune è uno strumento molto forte di

partecipazione e confronto. Ma non solo, il lavoratore, percependo una paga, è in grado di inviare denaro alla famiglia, quindi concretamente di rivestire un *ruolo sociale*. Mantiene con autostima rapporti familiari, gestisce la sua responsabilità nei confronti dei parenti o figli.

10. La *responsabilità della società* nei confronti dei soggetti detenuti è di tipo *etico* e l'obiettivo è un bene socialmente condivisibile. L'etica diventa uno strumento di comunicazione fra la società, il mondo del lavoro, le regole del lavoro e il soggetto-detenuto che, non dimentichiamo, è parte integrante della società stessa.

BIBLIOGRAFIA

- ACERBI A. (1998), *Conclusioni*, in Acerbi A., Eusebi L., a cura di, *Colpa e pena?*, pp. 263-269, Vita e pensiero, Milano;
- ACERBI A., EUSEBI L. (1998), a cura di, *Colpa e pena?*, Vita e pensiero, Milano;
- EUSEBI L. (1998), *Le istanze del pensiero cristiano e il dibattito sulla riforma del sistema penale nello Stato laico*, in Acerbi A., Eusebi L., a cura di, *Colpa e pena?*, pp. 207-250, Vita e pensiero, Milano;
- FORTUNATI L. (1993), *Il declino della pena: a proposito dei libri di Cattaneo ed Eusebi*, in *Dei delitti e delle pene*, 1, pp.131-148, ed. Abele, Torino;
- PINTI A. (2000), *Quando a parlare è chi dell'illegalità ha fatto una scelta di vita*, in *Ristretti Orizzonti*, n.6, C.C. Due Palazzi, Padova;
- PITCH T. (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano;
- PONTI G., MERZAGORA I. (1990), *La responsabilità morale in criminologia fra libero arbitrio e determinismo*, in *Criminologia e responsabilità morale*, CEDAM, Padova;
- SANSONNA N. (2000), *Quali motivazioni cercare allora per far comprendere ai testimoni come me che la legalità conviene?*, in *Ristretti Orizzonti*, n.6, C.C. Due Palazzi, Padova;
- TAMBURINO G. (2000), *Conoscere il carcere*, in *MicroMega*, n.1, pp. 170-183, L'Espresso, Roma;
- WIESNET E. (1987), *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, Giuffrè, Milano;
- ZAMPERINI A. (1998), *Psicologia sociale della responsabilità*, UTET, Torino.

RIASSUNTO

Il tema dell'etica e della pena trova particolare sviluppo attorno al concetto di persona. Persona con diritti, bisogni, doveri ma, si sottolinea, in condizioni di detenzione. In ambito sociale si può parlare di cittadino "ristretto". L'attenzione è quindi particolarmente rivolta alla possibile e doverosa comunicazione della persona ristretta con l'istituzione penitenziaria. Una persona che, comunque, deve essere ritenuta responsabile proprio in vista di un rientro nel mondo "reale": la responsabilità in tale senso diventa un diritto-dovere, ovvero una libertà fondamentale, una risorsa di valori soggettivi. Fra i valori individuati come fondamentali per un riconoscimento dello status di persona risulta essere il lavoro, strumento di promozione relazionale e della dignità di ogni individuo. Ovvero individuare percorsi e mezzi perché la persona in stato di detenzione abbia le possibilità "normali" del cittadino libero. Perché, come diceva Foucault, "un bravo detenuto non è un bravo cittadino". La responsabilità della società è di tipo etico e l'obiettivo è un bene socialmente condivisibile. L'etica diventa, quindi, uno strumento di comunicazione fra la società, il mondo, anche quello del lavoro, e la persona ristretta che è parte integrante della società civile.

SUMMARY

The topic of ethics and penalty develops particularly towards the concept of person. Person holder of rights, needs, duties but, it is stressing, in detention conditions. In social ambit, it can be discussed about man "in physical custody". Particular attention is paid to the possible and due communication of the person detained with the prison institution. A person who, however, should be considered responsible in consideration of her return to "reality": the responsibility, in such terms, becomes a right-duty, or a basic freedom, a resource of subjective values. Within the values identified as fundamental for the recognition of the statute of person, turns out to be the work, as an instrument of relational promotion and of human dignity. In other words to identify paths and means so that the detained person may have the "normal" opportunities of freeman, because, according to Foucault, "a good prisoner is not a good citizen". The society responsibility is ethical and the objective is a socially shared weal. Then ethics becomes a communicating instrument among society, world, world of Labour, and the person detained who is an integral part of the civil society.

RÉSUMÉ

Le sujet de l'éthique et de la peine trouve un développement particulier autour de la conception de la personne. Personne avec droits, besoins, devoirs mais, on souligne, dans un état de détention. Dans le milieu social on peut parler de citoyen "serré". On pose, donc, l'attention particulière-

ment sur la possible et juste communication de la personne serrée avec l'institution pénitentiaire. Une personne qui, de toute façon, doit être considérée responsable vraiment en vue de son retour dans le monde "réel": la responsabilité dans ce sens, devient un droit-devoir, ou bien une liberté fondamentale, une ressource de valeurs subjectives. Entre les valeurs identifiées comme fondamentales pour la reconnaissance du statut de personne résulte être le travail, comme un instrument de promotion relationnelle et de la dignité de chaque individu. Ou bien identifier les parcours et les moyens afin que la personne détenue ait les "normales" possibilités du citoyen libre. Parce que, comme d'après Foucault, "un bon détenu n'est pas un bon citoyen".

La responsabilité de la société est genre éthique et l'objectif est un bien socialement partageable. L'éthique devient, donc, un instrument de communication entre la société, le monde, même le monde du travail, et la personne détenue qui est part intégrante de la société civile.

PENA, DETENZIONE, ETICA, CULTURE

PIER CESARE BORI *

SOMMARIO: 1. L'articolazione complessa tra antica sapienza etico-giuridica e concezione moderna del soggetto, con i suoi diritti. – 2. Il conflitto tra antica e tuttora universalmente diffusa concezione retributiva della pena, e la dominante critica al retribuzionismo. – 3. L'orizzonte biblico e il conflitto giustizia-amore e giustizia-verità. – 4. La possibilità di una "rieducazione" nel contesto del "trattamento" penitenziario.

Non possiedo competenze specialistiche come criminologo o come penalista e neppure come filosofo del diritto. Mio principale titolo per intervenire sul tema indicato nel titolo è quello di insegnare in carcere soprattutto a stranieri qualcosa che ho chiamato "filosofia morale", e che è in realtà una serie di letture di testi filosofici e religiosi di varie culture, sostanzialmente non diverso dal corso che svolgo alla Facoltà di scienze politiche con i miei studenti, che di fatto mi aiutano anche in questo corso in carcere. Lo scopo è esplorare la possibilità di scoprire con i miei interlocutori detenuti un "ethos condiviso", avvalendosi - non in maniera sincretistica, ma come pezzi di un ragionamento più ampio - di apporti di diversa provenienza culturale: tutto ciò in vista di una appropriazione in profondità del più elementare e universale principio morale: "Non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te" (cfr. BORI, 2000).

La proposta di scrivere su un tema così grave e complesso costituisce per me la prima occasione di riflettere su questa esperienza. I risultati di questa riflessione sono esposti sinteticamente qui sotto, in vari punti, in cui condenso convinzioni cui sono giunto ma soprattutto le contraddizioni che mi sono trovato di fronte⁽¹⁾. Si tratta perciò di una serie di tesi (a) e controtesi (b), seguite da osservazioni finali (c) che puntano nella direzione di una soluzione, senza pretendere di esserlo pienamente.

* Università di Bologna

(1) La decisione di pubblicare infine questo testo, con i punti di vista che vi sono rappresentati, è ovviamente solo mia, ma occorre che io ringrazi per avermi aiutato con le loro osservazioni (talvolta molto severe) Luca Candiano, Carlo Ginzburg, Saverio Marchignoli, Maria Longo.

I punti riguardano:

1. L'articolazione complessa tra antica sapienza etico-giuridica e concezione moderna del soggetto, con i suoi diritti;
2. il conflitto tra antica e tuttora universalmente diffusa concezione retributiva della pena, e la dominante critica al retribuzionismo;
3. l'orizzonte biblico e il conflitto giustizia-amore e giustizia-verità;
4. La possibilità di una "rieducazione" nel contesto del "trattamento" penitenziario.

L'argomentazione è volutamente sommaria, ma la bibliografia, oltre che rinviare a lavori dello scrivente, fornisce primi strumenti per l'approfondimento. Può essere utile avere presente che i miei interlocutori ideali, per i quali ho vera e grande stima, si trovano soprattutto nel classico *Diritto e ragione* di Luigi Ferrajoli (1989) e, d'altro canto, in *Colpa e pena?* a cura di A. Acerbi e L. Eusebi (1998).

1. *L'articolazione complessa tra antica sapienza etico-giuridica e concezione moderna del soggetto, con i suoi diritti*

L'antica sapienza etico-giuridica contiene insegnamenti fondamentali di valore anche attuale.

Essi vanno tuttavia fatti reagire con le acquisizioni fondamentali di matrice moderna e occidentale in materia di dignità del soggetto e di diritti umani.

a) Non si capirebbe il mio contributo se non fosse chiaro, sin dall'inizio, che il mio accostamento alla pluralità delle culture - che nel caso nostro, e anche la pluralità delle culture presenti in carcere - non è quello antropologico-relativistico. Non è il punto di vista di chi considera il concetto stesso di giustizia «un esempio importante di forma culturale che è mutato nel tempo e ha conseguentemente influenzato la pratica penale» (CARLAND, 1999: 247), sicché «una pena che riteniamo concepibile, tollerabile o 'civile' è in gran parte determinata culturalmente, allo stesso modo di quella che percepiamo come intollerabile, o come si suol dire, 'disumana'» (ivi 238). Non

nego l'interesse e ammetto l'utilità conoscitiva di questo approccio metodologico, ma ritengo che, sul piano etico-filosofico, e tanto più sul piano dei diritti umani, sia da perseguire una posizione universalistica, in cui a determinate costanti antropologiche corrispondono imperativi comunemente umani, almeno tendenzialmente (nella convinzione, del resto, che non vi sia un contrasto radicale tra universalità e particolarità, per tutto questo cfr. BORI, 1995: 29 ss.; cfr. HÖFFE, 2001).

- b) 1. Usando il termine "matrice", mi riferisco alla genesi, non al valore: i diritti umani dal mio punto di vista, non sono limitati dallo spazio storico della loro origine, indubbiamente moderna e occidentale, e dalla "nuova determinazione biopolitica della sovranità" (AGAMBEN, 1995: 144), né la loro universalità è coestensiva ed equivale alla "globalizzazione". Affermo la possibilità di costituire una cultura dei diritti umani che ne sostenga e avvalori l'universalità, di cui comunque già sin d'ora godono per essere diritto vigente, vero ordinamento giuridico sovranazionale (per quest'ultimo aspetto, FERRAJOLI, 2000: 33).
2. Un interessante esempio di questa interazione tra antico e moderno è costituito dallo stesso articolo 1 della *Dichiarazione* del 1948.
- Tutti gli uomini nascono liberi e eguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fraternità.

Ho mostrato altrove come questo articolo rappresenti una singolare sintesi tra antico e moderno. I lavori preliminari della *Dichiarazione* mostrano infatti come nella formula "dotati di ragione e di coscienza", "coscienza" sia la traduzione della virtù confuciana dell'umanità, o della benevolenza, *ren*, mentre "ragione" richiama la definizione aristotelica. Questa formula ("dotati di ragione e di coscienza") richiama dunque il fondamento non solo logico ma affettivo del dovere di fraternità, e "coscienza" è in tensione con la "ragione", che rinvia piuttosto alla definizione aristotelica e al "cogito" cartesiano. Di conseguenza inoltre la prima parte dell'articolo: l'affermazione moderna del soggetto, dell'individuo separato ed autonomo ("Tutti gli uomini nascono liberi e eguali in dignità e diritti")

sarebbe in tensione con l'antica concezione solidale, evocata dalla seconda parte ("ragione e coscienza") (BORI, 1995: 99 ss.).

c) Probabilmente l'originalità e la forza della nuova prospettiva dei diritti umani sarà tanto maggiore quanto più questa, resistendo alla tentazione della proliferazione, potrà concentrarsi nei suoi obiettivi (a partire da quelli più consolidati, la tutela della vita e dell'integrità fisica e la garanzia della libertà di opinione di singoli soggetti) lasciando per il resto spazio alla pluralità delle culture, e al movimento verso un ethos condiviso.

2. *Il conflitto tra antica e tuttora universalmente diffusa concezione retributiva della pena, e la dominante critica al retribuzionismo*

Il punto seguente riguarda, come annunciato, il conflitto tra antica e tuttora ampiamente diffusa concezione retributiva della pena, e l'attuale critica al retribuzionismo.

Nelle antiche culture che si affacciano ora nel contesto europeo ed italiano - e quindi anche nel contesto detentivo - rimane dominante il fondamento retributivistico nella concezione della pena.

Si profila allora un conflitto con la critica al retribuzionismo, quale si è efficacemente sviluppata negli ultimi decenni nella nostra cultura etica e giuridica.

- a) 1. Retribuzionismo. È la concezione "assoluta della pena", la pena "quia peccatum" (Seneca, contrapposta al "ne peccetur"), che troviamo descritta e criticata nella trattazione classica di Antolisei (1955: 484). Sullo sfondo, evidentemente, c'è l'idea di un ordine universale, in cui ad ogni azione corrisponde reazione (si veda il famoso frammento di Anassimandro, secondo il quale «le cose... pagano l'una all'altra una pena e una punizione - *diòò-nai...dikên kai tìsin-* per l'ingiustizia - *adikìa* - secondo l'ordine del tempo - *katà tèn toù khrònou tàxin*»). Questa concezione ha appunto origini remote e si può dire universalmente diffusa. Ad illustrarla valgano solo pochi rinvii.

2. Simone Weil, soprattutto nei *Quaderni* III e IV, sviluppa una importante riflessione, che accumula testi volti a dimostrare parallelismo tra mondo morale e mondo fisico. «Ogni mutamento comporta un fenomeno di compensazione» (WEIL, 1982: 303-306, adducendo fra l'altro passi del *Timeo*, della *Repubblica*, delle *Upanishad*, di Eschilo, di Tommaso d'Aquino della *Bhagavadgîtâ*). La Weil riflette sul *dharma*, "bilancia a braccia diseguali", in cui "il debole bilancia il forte" (ivi, 338) e parla della «necessità di una ricompensa, per l'equilibrio; di ricevere l'equivalente di ciò che si fa dà ... questa necessità forte come la gravità» (la rinuncia al compenso mondano apre all'attesa di un compenso soprannaturale, ivi 384).
3. Negli stessi anni, Hans Kelsen in *Natura e società* studia il principio del contrappasso nei primitivi (1992: 84 ss.) e nel mondo greco (ivi 281 ss.). Il suo libro tende piuttosto alla comprensione del processo attraverso cui si è arrivati alla nozione di causalità nel mondo fisico, alla cui "Gesetzmässigkeit", conformità a legge, ci si sarebbe dapprima accostati applicando alla natura modelli normativi sociali (il contrappasso), e tuttavia costituisce tuttora una fonte per lo studio della concezione retributivistica presso le culture orali (KLINGER, 1987).
4. Nella tradizione indiana (seguo qui DERRETT, 1976: 27 s.) la perfetta simmetria tra colpa e pena permette di affermare che «coloro che hanno commesso dei crimini, [mediante la pena] sono liberati dalla colpa e vanno in cielo proprio come i buoni che si sono comportati bene» (leggi di Manu, III a.C.-III d.C.). Il commento di Medhâtithi (IX secolo e.v.) è quasi di sapore hegeliano: la pena è negazione della negazione, rispetto alla colpa, nel caso dei buoni, vi è "negazione precedente" (cioè, nel caso dei buoni, che non hanno compiuto azioni colpevoli, la colpa è "negata" a priori) nei caso dei malvagi, vi è la sua "negazione per distruzione". Medhâtithi assegna un significato particolare alle pene corporee, esso serve allo scopo di

“purificare la persona punita” (*Manusmṛti*, 1929-30, 349-351). Derrett cita anche «Per lui [il re] anzitutto [Prajâpati] creò la pena, che è la legge nata dal Signore stesso, incarnazione della divina gloria e protettrice di tutte le creature», con il commento di Medhâtithi: «La ‘Legge’ non consiste nei sacrifici e nei doni; consiste nella Pena. Né la si deve considerare una forma inferiore di Legge, perché priva gli uomini della vita e della proprietà, in quanto è la Legge che è nata dal corpo del Signore, Prajâpati stesso. Né è composta delle cinque sostanze materiali, ma è creata dalla gloria dello stesso Brahman. ‘Anzitutto’, cioè prima della creazione dello stesso Re» (ivi, 281).

5. Il confucianesimo, e poi il neo-confucianesimo, primi secoli del secondo millennio e.v., sono retti dall’idea di retribuzione (SANTANGELO, 1991: 86 ss., soprattutto però sulla retribuzione morale, non giuridica, per cui l’azione riceve un suo compenso immanente).
6. Che la giustizia sia immanente, è testimoniato anche da numerosi detti popolari Wolof del Senegal (SYLLIA, 1994: 104, senza distinzione radicale tra piano morale e piano giuridico, 138);
7. Quasi inutile ricordare come nella tradizione ebraica (H. HERMANN COHN, 1971) nel diritto romano (SANTALUCIA, 1982), nel diritto islamico (SOURCEL, 1996; JUYBOLL, 1961, che segnala anche il valore di purificazione della pena), nella tradizione albanese (*Kanuni i leke Dukagjinit*) e in innumerevoli altre tradizioni (KLINGER 1987) sia vigente il principio del taglione, che costituisce una razionalizzazione della vendetta. In questo contesto, nonostante l’estremismo delle sue tesi, e certe sue finalità apologetiche, non si può omettere di ricordare l’opera di R. Girard, a partire da *La violenza e il sacro*.

b) Gli argomenti contro il retribuzionismo sono riassunti ed espressi con forza da Ferrajoli (1989: 240 ss.): la concezione retributivistica della pena è «il frutto più o meno consapevole di una totale confusione tra diritto e morale, tra validità e giustizia, tra legittimazione interna e giustificazione esterna» (ivi,

244). Ciò non toglie che questa concezione abbia avuto un grande seguito nel passato:

L'idea che infliggere pene abbia un valore intrinseco e non persegua altro scopo che la *giusta* retribuzione dei delitti è apparsa ad Alf Ross così priva di senso da fargli supporre che nessuno l'abbia mai seriamente sostenuta. Questa supposizione è purtroppo sbagliata. È impossibile negare che la concezione retributivistica della pena sia stata espressamente teorizzata non soltanto da Kant e da Hegel, ma anche prima di loro da Campanella ecc. (FERRAIOLI, 1989: 242).

c) Osservazioni.

1. Dichiarare obsoleta la distinzione tra diritto e morale non è assolutamente nell'intento di chi scrive. La distinzione ha una sua giustificazione prima storica che teorica, in età moderna, nella necessità di sottrarre alla giurisdizione dell'autorità religiosa i soggetti giuridici in uno stato di diritto, garantendo loro libertà di opinione, di espressione, di azione, salvo il rispetto della comune legge civile e penale. La distinzione trova ancor più giustificazione nell'attuale pluralismo culturale e religioso, dove è tanto più importante che la legge sia osservata nella sua obiettività e neutralità dinanzi alla varietà delle pratiche e dei convincimenti soggettivi, religiosi e non religiosi e contro a eventuali tentativi egemonici di questa o quella ideologia. Non c'è dunque comunicazione tra la sfera giuridica e sfera morale? La cultura occidentale per verità riconosceva la comune radice di diritto e morale nell'idea di giustizia, la quale fondava da un lato il diritto, dall'altro il dovere. Questo nella sua parte più intima, non visibile, nella coscienza, era dovere morale, e diventava obbligo giuridico nella misura in cui fosse visibile, e potesse quindi eventualmente farsi oggetto di coercizione (cfr. PRODI, 2001). Così la concezione filosofica classica, platonico-aristotelica (e medievale), ma anche la prospettiva teologica biblica e coranica, così le concezioni tradizionali cinese e indiana, dove la giustizia al tempo stesso è principio morale ma è anche legge che governa la comunità in tutti gli aspetti della sua vita. Da questo punto di vista, la pena come

retribuzione - il punire *quia peccatum* - si configura intuitivamente come l'equivalente giuridico penale della Regola d'oro.

2. Una riconsiderazione della pena come retribuzione appare allora forse opportuna, sia per riproporsi nel contesto attuale, attraverso le trasmigrazioni di popoli, delle antiche culture etico-giuridiche, sia per l'esigenza intrinseca di recuperare, nella sua essenza - la giustizia - il nesso tra diritto e morale, sia - ulteriore considerazione, anche per una necessaria attenzione alla vittima. "Factum fieri infectum non potest." Il male compiuto non può certo essere cancellato dal male inferito a chi l'ha compiuto (cfr. BORI, 1983: contro la pena di morte). Ma esiste una vittima nei cui confronti si possono e si debbono mettere in atto operazioni riparative, in cui la dimensione simbolica può avere un ruolo decisivo (LATTUADA, 1998: 188 ss., VIANO, 2000: 143 ss.) e in cui il carcere non dovrebbe essere l'unica possibile soluzione.

Interessanti riflessioni comparatistiche si trovano nel recente volume a cura R. Dh. Shankardass, *Punishment and the Prison. Indian and International Perspectives*:

«(...) penso che le nazioni occidentali abbiano molto da imparare dai principi della legge indiana. Lo scopo di un sistema di giustizia penale è di ripristinare l'equilibrio tra la vittima e colui che l'ha offesa, equilibrio che è stato turbato dal reato commesso. Si tende a trascurare questo principio in molti sistemi di giustizia penale, dove lo stato ha assunto su di sé la responsabilità di rappresentare la vittima al punto che la vittima è spinta ai margini del processo. Il principio dell'equilibrio è presente in molta parte del diritto tradizionale indiano. Non sarebbe fuor di luogo suggerire che la società indiana, con le sue varie e diverse tradizioni, se vuole affrontare con successo ed efficacia i problemi nelle comunità, nei villaggi e nelle città, nelle aree urbane e in quelle tribali, esamini la sua antica tradizione e guardi a forme più tradizionali di comunità piuttosto che guardare all'esempio occidentale del chiudere sempre più gente in prigione» (COYLE, 2000: 77).

3. *L'orizzonte biblico e il conflitto giustizia-amore e giustizia-verità*

Il dilemma seguente specifica il problema nel quadro del cristianesimo, cioè - a rigore di termini - in una situazione messianica.

La prospettiva biblica nel suo nucleo profetico avoca direttamente a Dio la sovranità, la giustizia-amore. Nella prospettiva cristiana, e soprattutto in Paolo, il messia è portatore di una giustizia-perdono, che disattiva la legge antica e fa giusti gli ingiusti.

Ma alla immediata trasformazione della retribuzione in perdono e prassi di riconciliazione si oppone una riserva sulla legittimità di un esercizio umano della giustizia divina e resiste in particolare un'istanza di giustizia-verità, che rifiuta un perdono senza testimonianza alla verità e una misericordia senza pentimento.

- a) 1. Nel modello teologico-politico biblico Dio (a differenza dal faraone egizio, che è il rappresentante in terra della giustizia divina) nasconde la sua immagine e il suo nome, ma manifesta direttamente la sua volontà per bocca del profeta, facendosi egli stesso legislatore del popolo, egli stesso titolare della misericordia e della collera. «Il passo decisivo di Israele consisté nello spostamento della giustizia dalla sfera sociale a politica a quella della teologia subordinandola alla volontà immediata di Dio» (ASSMANN, 1995: 64 s.; BORI, 1998 e 2001). Si potrebbe parlare di due modelli di teologia politica, uno teocratico (da intendersi etimologicamente) e uno appunto rappresentativo (Assmann 2000: 28). Caratteristica della giustizia divina è che colui che la esercita è al tempo stesso il legislatore e il creatore. Si può forse intravedere una quasi necessità che l'ira divina non possa essersi spinta sino al limite di negare l'opera propria e debba invece in qualche modo convertirsi in misericordia.
2. Sulla giustizia-misericordia, insisteva Wiesner in *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto tra cristianesimo e pena*, 1980 (all'origine sta un saggio di K. RAHNER, 1968). Partendo dalla nozione

generale di *sedâqâh* nella Bibbia ebraica, e poi nella prassi di Gesù e nelle Scritture cristiane, Wiesnet sviluppava un'idea di giustizia come riconciliazione, con una forte denuncia della "follia retributiva" (ivi, 143) che percorre invece la storia della cristianità. Eusebi (traduttore fra l'altro dell'opera di Wiesnet) riprende efficacemente la linea espressa da Wiesnet nel suo contributo nell'opera collettiva *Colpa e pena?* (1998).

3. Agamben, nel suo *Il tempo che resta* opera un richiamo alla dimensione messianica ed escatologica centrale nel cristianesimo. Il libro ci fa assistere ad un percorso filosofico, a fine Novecento, che alla fine sfocia in Paolo, dove si scopre che dalla potenza, *dynamis* stessa della Legge si sprigiona una *energia* che la "rende inattiva" (*katarghein*). Ma se in Agamben il messianismo rimane una categoria filosofica (una nozione di tempo), in Paolo c'è un contenuto, ed è la giustizia-che-fa-giusti, la giustificazione di coloro che secondo la Legge e nonostante le legge erano peccatori. È una giustizia-grazia, che richiede di prolungarsi nell'agire dei credenti. Paolo non vuole certo togliere di mezzo la Legge e basta, né vuole sostituire all'operare secondo la Legge una fede contemplativa, e nemmeno vuole soppiantare la Legge con un'altra morale (per esempio, il sermone della montagna del Gesù storico, che Paolo non ha udito), ma vuole sostituire all'appartenenza ad Israele (operante nella Legge) una incorporazione e un'appartenenza al Messia che debbono manifestarsi nell'*agâpe* e nella riconciliazione (SCHWEITZER, 1954: 285 ss.; LYONNET, 1967 con le obiezioni di G. SHOLEM - SANDERS, 1986: 589 s.).

- b) 1. Una prima obiezione riguarda la possibilità stessa che qualcuno, all'infuori di Dio, possa essere autorizzato a giudicare. Solo a Dio può spettare la retribuzione: è la posizione di Tolstoj. Si legga il racconto "La verità finisce sempre per essere scoperta" nei *Quattro libri di lettura*. Si pensi anche all'epigrafe biblica di *Anna Karenina*, "Mia è la vendetta, io ricambierò", in latino appunto "Mihi vindictam, ego retribuam"

(*Romani* 12, 19, cfr. *Deut.* 32, 35). Le “cupe parole del dio ebraico” (FERRAJOLI, 1989: 278) sono riprese da Paolo nei termini di un invito a non giudicare, ma a ricambiare il male con il bene. Questa posizione tolstojana si esplicita poi in *Resurrezione* soprattutto nelle pagine finali, dove il protagonista giunge alla convinzione che altro rimedio alla questione penale non può esistere se non «perdonare sempre, tutti, perdonare un infinito numero di volte, giacché non esistono uomini tali che non siano essi stessi colpevoli, e che possano quindi punire o correggere» (III, 28).

2. Se anche poi si ammette la legittimità di un giudizio umano, esistono altre obiezioni. Nell'opera *Colpa e pena?* (1998) si trovano interessanti rilievi critici di Lattuada:

La premessa teologica [la giustizia divina non è retributiva, ma riconciliativa] non predetermina - in modo immediatamente operativo - quale debba essere il comportamento della società nei confronti dei criminali” (ivi, p. 188s.).

Non è detto cioè che la società secolare possa o debba immediatamente adeguarsi al modello della giustizia divina e anzi della giustizia messianica. Si consideri ad esempio come la giustizia-perdono fosse proposta con straordinaria efficacia da Lutero (ciò che Wiesnet quasi ignora), ma come in ambito giuridico prevalesse, sempre in Lutero, il ruolo dell'autorità come “portatrice della spada”, secondo la *Lettera ai Romani*, 13, 1-7.

3. Del resto, la stessa giustizia divina ha due aspetti: Dio giudica, secondo la sua Legge, e Dio giustifica. Il secondo aspetto non sopprime il primo, il Dieci comandamenti rimangono Legge divina anche nel Nuovo Testamento. Nello stesso volume *Colpa e pena?* Paolo Ricca osserva che restituire sostanza biblica alla fede e alla vita cristiana nel campo della colpa e della pena significa anzitutto sottolineare la santità della legge, il suo valore non solo umano ma divino, e quindi la gravità somma della sua trasgressione (RICCA, 1998: 146 s.).

Ricca ricorda anche come l'articolazione tra Legge e Grazia messianica sia molto complessa. Essa pone grande interrogativi, cui la Riforma ha risposto con due modelli antitetici, quello anabattista, in cui il credente si sottrae all'ordinamento mondano, e quello della "Riforma magisteriale" di Lutero, Calvino, Zwingli e altri che si impegnano ad una presenza anche nella comunità politica, che sarà governata inevitabilmente secondo la Legge, non secondo la Grazia, che regge invece la comunità di fede (ivi, p. 148 ss.).

4. Vi è infine l'obiezione, laica e religiosa insieme, che ricorda come un perdono senza testimonianza resa alla verità e una misericordia senza pentimento non siano accettabili. Stefano Levi della Torre (2000: 59) scrive:

La giustizia vuole la punizione del crimine perché non si ripeta, la testimonianza vuole che il crimine sia saputo perché il mondo conosca se stesso; la misericordia vuole che siano riconosciuti la vittima e, quando c'è, il pentimento.

c) Osservazioni.

1. Gli studiosi guardano ora criticamente al brano della *Lettera ai Romani* (13, 1-7, cfr. anche *Prima lettera di Pietro* 2, 13-17), dove il potere politico appare "diacono" di Dio (SACCHI, 1999). Mi pare tuttavia indubbio che questi testi siano coerenti con una tradizione presente, oltre che nel mondo ambiente, nello stesso contesto biblico (attorno alla figura di Davide, cfr. *Salmo* 101, e soprattutto nella tradizione sapienziale, riferita al re Salomone, cfr. *Salmo* 72 e *1 Re* 3, si costruisce una immagine di sovrano saggio che amministra la giustizia in nome della divinità e la rappresenta). Questa tradizione accetta l'idea di una mediazione razionale e di una rappresentanza politica della divinità, e ammette che l'autorità divina si rifletta nei poteri umani e si serva di questi (PETERSON, 1983). È innegabile tuttavia il conflitto (che appare nella sua evidenza quando, nella stessa pagina di Paolo, troviamo "ego retribuam" e "diaconia" politica, a poche righe di distanza) con ciò

che rimane il tratto più singolare e potente della prospettiva biblica: con l'idea di una immediatezza dell'intervento divino nella coscienza umana attraverso i profeti, attraverso la parola biblica, attraverso la "luce che illumina ogni uomo"

2. Non si può chiedere a chi si colloca nella prospettiva di un messianismo realizzato di ammettere la totale estraneità delle istituzioni giuridiche a una logica del perdono, perché significherebbe acconsentire all'irrelevanza morale e politica di una predicazione e di un evento la cui pretesa è invece ben lungi dall'essere puramente interiore. La traducibilità politico-giuridica di una giustizia-perdono è tuttavia legata alla possibilità di una sua proposizione in termini "laicamente" plausibili (il che vuol dire oggi anche essere consapevoli della straordinaria valenza interculturale del tema della misericordia sovrana, divina e umana, senza dimenticare la *karuna* buddhista). Questa traducibilità in particolare dipende da una risposta soddisfacente all'esigenza di un pubblico riconoscimento dell'oltraggio alla giustizia-verità e dell'offesa arrecata alla vittima. In questo senso L. Eusebi segnala la crescente attenzione verso la "mediazione penale", alternativa al ricorso generalizzato alla reclusione, indicandone le condizioni, legate al riconoscimento di determinate condotte come ingiuste e dunque alla riaffermazione, rispetto al reato commesso, della validità delle norme violate, all'annullamento dei vantaggi derivanti dall'azione criminosa, nonché a un'assunzione effettiva di responsabilità attraverso impegni significativi nei confronti della convivenza civile da parte di chi abbia trasgredito le norme penali. (EUSEBI, 2000: 234).

4. *La possibilità di una "rieducazione" nel contesto del "trattamento" penitenziario*

L'ultimo punto riguarda la possibilità di un "trattamento" e di una "rieducazione" nel contesto penitenziario. La questione meriterebbe una considerazione a parte, mi limito ad enunciare il problema.

La costituzione italiana parla di finalità “rieducative” della pena e di “trattamento” dei detenuti.

Questa prospettiva appare in conflitto con la garanzia dei diritti, con la neutralità ideologica e la laicità dell’approccio penitenziario.

a) art. 27, terzo comma della Costituzione italiana. “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

b) In un paragrafo della sua opera intitolato “L’idea illiberale del delitto come patologia e della pena come trattamento”, Luigi Ferrajoli sostiene che

«... il fine pedagogico o risocializzante propugnato da tutte queste svariate dottrine non è realizzabile. Una ricca letteratura, confortata da una secolare e dolorosa esperienza, ha infatti mostrato che non esistono pene emendatrici o terapeutiche e che il carcere, in particolare, è un luogo criminogeno di diseducazione e di sollecitazione al delitto. Repressione ed educazione sono tra loro incompatibili, come lo sono la privazione della libertà e la libertà medesima che dell’educazione forma la sostanza e il presupposto, sicché la sola cosa che si può pretendere dal carcere è che sia il meno possibile desocializzante e diseducativo» (FERRAIOLI, 1989: 259 s.).

c) È inevitabile questa conclusione?

Varrebbe la pena di discutere sul tema della “rieducazione” in termini di più ampio respiro. Il termine stesso evoca atmosfere totalitarie e repressive. Credo che molte obiezioni alla “rieducazione” potrebbero cadere in presenza di un approccio laico, pluralistico e critico, non repressivo e non eteronomo.

Parlerei a questo punto piuttosto di impegno per promozione della cultura in carcere, come contributo essenziale alla riscoperta della dignità umana (c’è un nesso da scoprire tra pena e *timé*, dignità, BURCKERT, 1998: 208; cfr. BENVENISTE, 1976: 422 ss.).

Vorrei caratterizzare questo impegno insistendo su alcuni punti:

– cultura come spazio distinto dall’istruzione (peraltro naturalmente importantissima, nei suoi diversi gradi, compreso quello universitario cfr. CHIRIBIRI, 2000);

- cultura come spazio distinto dalla religione (ma non opposto a questa, piuttosto come spazio "spirituale", comprensivo dei due linguaggi, religioso e secolare);
- cultura che si commisuri ai grandi autori, soprattutto antichi, delle diverse aree storiche, senza escludere le tradizioni orali (mi si consenta una venatura polemica nei confronti di una pretesa troppo precoce di "creatività" non sostanziata appunto di cultura come conoscenza dei grandi modelli);
- cultura come liberazione attraverso il sapere (muovendo da uno testi fondanti della cultura europea, il libro VII della *Repubblica* di Platone, con l'immagine di uomini legati in un carcere);
- cultura come autocoltivazione e cura di sé (si potrebbe far valere, contro il Foucault di *Sorvegliare e punire*, il Foucault della *Cura di sé*);
- cultura come lavoro su di sé, nella direzione della consapevolezza (si potrebbe ricordare l'esperienza positiva presso il Central Jail di Tihar, a Nuova Delhi, in collaborazione con il Vipassana Research Institute, Sarangi 2000, 96 s.) e conseguentemente - si spera - del cambiamento morale;
- cultura che abbia un potente aiuto nelle biblioteca centrale del carcere e si sviluppi attraverso la lettura personale (con la assicurazione del silenzio necessario!);
- cultura come spazio ideale in cui coinvolgere tutti coloro che operano nel contesto detentivo.

Quanto tutto questo si scontri spesso con la realtà effettiva della pratica penitenziaria, ovvero: quanto sia grande lo stesso bisogno di cultura in tutti gli attori del contesto, è ben noto ed è inutile ripetercelo. Ciò che conta è avere una diagnosi e un progetto.

BIBLIOGRAFIA

- ACAMBEN G. (1995), *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino;
- ACAMBEN G. (2000), *Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani*, Bollati Boringhieri, Torino;
- ANTOLISEI F. (1955), *Manuale di diritto penale*, Parte generale, Giuffrè, Milano, 484 s.;

- ASSMANN J. (1991), *Politische Theologie zwischen Aegypten und Israel*, Von Siemens Stiftung, München;
 - *Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa*, Hanser Verlag, München-Wien 2000;
- BALLONI A. (1983), *Criminologia in prospettiva*, CLUEB, Bologna;
- BENVENISTE E. (1976), *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, 2: *Potere, diritto, religione*, tr. it., Einaudi, Torino;
- BORI P. C. (a cura di) (1983) *La pena di morte nel mondo*, Marietti, Casale Monf.;
- *Per un consenso etico tra culture*, Marietti, Genova 1995;
- *L'altro Tolstoj*, Il mulino, Il Mulino, 1995
- *Monoteismo ed ermeneutica: quattro tesi*, in *Anima e paura. Studi in onore di Michele Ranchetti*, Quodlibet, Macerata 1998,69-78;
- *Passi verso un ethos condiviso*, relazione al convegno "L'etica in un contesto multiculturale: il carcere" (Bologna, 24 marzo 2000), in www.spbo.unibo.it/dist/biblioteca/etica.htm
- *Feticismo e idolatria*, in *Figure del feticismo*, a cura di S. Mistura, Einaudi, Torino 2001, 60-73;
- BOVATI P. (1998), *Pena e perdono nelle procedure giuridiche dell'Antico Testamento*, in *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, a cura di A. Acerbi e L. Eusebi, Vita e pensiero, Milano, pp. 31-55;
- BUBER M. (1983), *Mosè*, tr. it. P. Di Segni, Marietti, Casale M.;
- BURKERT W. (1998), *Strafe. Griechische und römische Antike*, in *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, Schwabe, Basel, 10, coll. 207-216;
- CATTANEO M. A. (1982), *Pena*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, XXXII, pp. 701-712;
- CHIRIBIRI A. (a cura di) (2000), *Carcere e società: il ruolo della cultura universitaria*, Tirrenia Stampatori, Torino;
- COLZANI G. (1998), *La giustizia di Dio. Dalla custodia di un ordine al dono della riconciliazione*, in *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, a cura di A. Acerbi e L. Eusebi, Vita e pensiero, Milano, pp. 127-143;
- COYLE A. (2000), *Prisons in Modern Society*, in R. Dh. Shankardass (a cura di), *Punishment and the Prison. Indian and International Perspectives*, Sage Publications, New Delhi-Thousand Oaks-London, 72-86;
- DERRETT J. D. M. (1976), *Darmashâstra and related ideas. Essays in Classical and Modern Hindu Law*, vol. 1, Leiden, Brill;
- EUSEBI L. (1998), *Le istanze del pensiero cristiano e il dibattito sulla riforma del sistema penale nello Stato laico*, in *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, a cura di A. Acerbi e L. Eusebi, Vita e pensiero, Milano, pp. 207-250;

- FERRAJOLI L. (1989), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari;
- *La Dichiarazione universale del 1948 e la prospettiva di un costituzionalismo mondiale*, in *La Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo cinquant'anni dopo*, a cura di PC. Bori, G. Giliberti, G. Gozzi, CLUEB, Bologna 2000, pp. 29-44;
- FOUCAULT M. (1993), *Sorvegliare e punire : nascita della prigione*, tr. it. Einaudi, Torino;
- *La cura di sé*, tr.it., Milano, Feltrinelli 1996;
- GARLAND D. (1999), *Pena e società moderna*, tr. it. Il Saggiatore, Milano;
- GIRARD R. (1980), *La violenza e il sacro*, tr. it. Adelphi, Milano ;
- HERMANN COHN H. (1992), *Punishment* in *Encyclopedica Judaica*, Jerusalem 13 (1971), 1386-1388;
- HÖFFE O. , *Globalizzazione e diritto penale*, tr. it., Edizioni di comunità, Torino 2001;
- KLINGER E. (1987), *Revenge and retribution*, in *The Encyclopedia of Religion*, a cura di M. Eliade, Macmillan, New York-London, vol. 12, pp. 362-368;
- JUYBOLL T. W. (1961), *Adhâb*, in H.A.R. Gibb e J.H. Kramers (a cura di) *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Brill-Luzac, Leiden-London, p. 15 s.
- KELSEN H. (1943), *Società e natura. Ricerca sociologica*, tr. it., Bollati Boringhieri, Torino ;
- LATTUADA A. (1998), *La giusta reazione giuridico-sociale al fenomeno del crimine. Il contributo della teologia morale*, in *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, a cura di A. Acerbi e L. Eusebi, Vita e pensiero, Milano, pp. 179-206;
- LEVI DELLA TORRE S., *Vizi e virtù del perdono. In margine al salmo 51 (Miserere)*, in *Errare e perseverare. Ambiguità di un Giubileo*, 45-59;
- LYONNET S. (1967), *La problématique du peché originel dans le Nouveau Testament*, in E. Castelli (a cura di), *Il mito della pena*, Cedam, Padova;
- MARTINI C. M. (1998), *Cultura della pena e coscienza ecclesiale*, in *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, a cura di A. Acerbi e L. Eusebi, Vita e pensiero, Milano, pp. 251-261;
- *Manusmrti, with the 'Manubhâsya' of Medhâtithi*, vol. 6, tr. inglese di Ganganath Jha, Motilal Barnasidass Publishers, Delhi 1929-30;
- OLGIATI F. (1955), *Il concetto di giuridicità in San Tommaso d'Aquino*, Vita e pensiero, Milano;
- PAVARINI M. (1995), *I nuovi confini della penalità. Introduzione alla sociologia delle pena*, Martina, Bologna;
- PRODI P. (2000), *Una storia della giustizia: dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il mulino, Bologna;
- RAHNER K. (1968), *Colpa-responsabilità-pena-punizione nel pensiero della teologia cattolica*, in *Nuovi saggi*, tr. it., Ed. Paoline, Roma, pp. 329-361);

- PETERSON E. (1983), *Il monoteismo come problema politico*, tr.it., Queriniana, Brescia;
- RICCA P. (1998), *Colpa e pena nella teologia evangelica: un punto di vista*, in *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, a cura di A. Acerbi e L. Eusebi, Vita e pensiero, Milano, pp. 145-160;
- SACCHI A. (1998), *Colpa e pena in Rm 13, 1-7 nel contesto del messaggio evangelico*, in *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, a cura di A. Acerbi e L. Eusebi, Vita e pensiero, Milano, pp. 57-95;
- SANDERS E. P. (1986), *Paolo e il giudaismo palestinese. Studio comparativo sui modelli di religione*, tr.it. Paideia, Brescia;
- SANTALUCIA B. (1982), *Pena criminale (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 32, pp. 734-739;
- SANTANGELO P. (1991), *Il "peccato" in Cina. Bene e male nel neoconfucianesimo dalla metà del XIV alla metà del XIX secolo*, Bari;
- SCHWEITZER A. (1954), *Die Mystik des Apostels Paulus*, Mohr (Siebeck), Tübingen;
- SARANGI S. (2000), *Reality and Reform in the Tihar Central Jail*, in R. Dh. Shankardass (a cura di), *Punishment and the Prison. Indian and International Perspectives*, Sage Publications, New Delhi-Thousand Oaks-London, 87-111;
- DH. SHANKARDASS R. (a cura di) (2000), *Punishment and the Prison. Indian and International Perspectives*, Sage Publications, New Delhi-Thousand Oaks-London;
- SOURDEL J. E. D. (1996), *Peines legales (hadd-hudûd) et peines discretionales*, in *Dictionnaire historique de l'islam*, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 661;
- SYLLA A. (1994), *La philosophie morale des Wolof*, Université de Dakar;
- VIANO E. (2000), *Violazioni dei diritti umani e cultura dell'impunità: politiche di riforma*, in *La Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo cinquant'anni dopo*, a cura di P.C. Bori, G. Giliberti, G. Gozzi, CLUEB, Bologna, pp. 129-148;
- WEIL S. (1982), *Quaderni*, a cura di G. Gaeta, vol. I, Adelphi, Milano;
- WIESNET J. (1987), *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto tra cristianesimo e pena* (1980), tr. it. a cura di L. Eusebi, Giuffrè, Milano;

RIASSUNTO

Lo scritto valuta l'esperienza di insegnamento vertente su tematiche di filosofia morale svolto in un istituto penitenziario italiano dall'A. in collaborazione con alcuni studenti universitari. Presupposto della scelta di tale tematica è la convinzione della possibilità di scoprire tra i detenuti, pur nelle profonde differenze culturali e religiose caratterizzanti l'attuale realtà

della popolazione carceraria, la presenza di un "ethos condiviso" ricostruibile intorno a un elementare principio morale.

Dopo aver sottoposto la teoria retribuzionistica al vaglio di alcune fondamentali concezioni etiche, lo scritto, in risposta alle tesi negatrici della realizzabilità della finalità risocializzante, ipotizza la costruzione di percorsi liberi dal sospetto di strumentalità ed indica nell'impegno per la promozione della cultura, distinta dall'istruzione e dalla religione e centrata sull'autoresponsabilizzazione, l'occasione della riscoperta del nesso tra pena e dignità.

SUMMARY

This work evaluates the teaching experience concerning topics of moral philosophy carried out in an Italian prison by the Author in co-operation with some university students. The conviction of the possibility to discover among prisoners, even in the deep cultural and religious differences characterising the prison population present reality, and the presence of a "shared ethos" re-constructible around an elementary moral principle, constitute the requirement for the choice of such topic.

After submitting the retributive theory to the consideration of some fundamental ethical concepts, the work, in reply to the theories denying the realizability of the resocialization finality, supposes the construction of paths free from instrumentality suspicion and indicates in the engagement for cultural promotion, distinct from education and religion and centred upon self-responsibility, the occasion for the rediscovery of the relation between penalty and dignity.

RÉSUMÉ

Ce travail évalue l'expérience d'enseignement concernant des thématiques de philosophie morale fait dans un établissement carcéral italien par l'Auteur, en collaboration avec quelques étudiants universitaires. La conviction de la possibilité de découvrir entre les détenus, même dans les profondes différences culturelles et religieuses caractérisant l'actuelle réalité de la population carcérale, la présence d'un "ethos partagé" restructurable autour d'un élémentaire principe moral, constituent la condition de la choix de telle thématique.

Après avoir soumis la théorie de la rétribution à l'examen de quelques fondamentales conceptions éthiques, le travail, en réponse aux thèses niant la réponse de la finalité de résocialisation, suppose la construction des parcours libres du soupçon de caractère instrumental et indique, dans l'engagement pour la promotion de la culture, distincte de l'instruction et de la religion et centrée sur l'autoresponsabilisation, l'occasion de la redécouverte du rapport entre la peine et la dignité.

**LOTTA ALLA PEDOFILIA
PER UNA COMUNITÀ PIÙ SICURA:
IL CONTRIBUTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

LUIGIA MARIOTTI CULLA* SEBASTIANO ZINNA **

SOMMARIO: 1. WOLF. – 2. Da WOLF a For-WOLF. – 3. Prospettive di intervento: un nuovo approccio e una nuova progettualità. – 4. Appendice: Schede di sintesi sulle visite di studio in Belgio e Olanda.

Con l'adozione del programma *STOP* (*“Azione Comune 96/700/JAI per la cooperazione pratica tra le varie persone responsabili negli Stati Membri dell'azione contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini”*), il 29 novembre del 1996, il Consiglio dell'Unione Europea ha definito il quadro amministrativo e finanziario per facilitare gli scambi tra le persone responsabili di azioni di lotta contro la tratta degli essere umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

La Commissione europea è responsabile della realizzazione di questo programma che ha per scopo di stimolare e rinforzare le reti e la cooperazione pratica tra i responsabili della lotta contro quelle differenti pratiche, di migliorare le loro competenze professionali e favorire gli scambi di esperienze, la ricerca scientifica e la circolazione di informazioni, con particolare attenzione ai seminari interdisciplinari.

1. *WOLF*

È in questo contesto che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - nel 1998

* Dirigente Generale – Istituto Superiore Studi Penitenziari –Responsabile dei Progetti WOLF e For-WOLF.

** Dirigente di Servizio Sociale – DAP – Ufficio Centrale della Formazione e Aggiornamento del Personale.

ha presentato il primo progetto denominato *WOLF (Working On Lessening Fear - Lavorare per diminuire la paura)*.

L'iniziativa, la prima in Italia, si caratterizza come progetto di ricerca e scambio transnazionale sul trattamento dei condannati per reati di sfruttamento sessuale di minori e sui bisogni di formazione degli operatori penitenziari addetti al loro trattamento.

L'iniziativa ha coinvolto direttamente ed indirettamente 71 istituti penitenziari, 21 centri di servizio sociale per adulti, 3 ospedali psichiatrici giudiziari, 40 operatori penitenziari (educatori, assistenti sociali, direttori di istituto e di centro di servizio sociale) e 115 partecipanti al seminario conclusivo.

Il progetto ha stimolato un risveglio progettuale su un'area-problema fino ad oggi emarginata e rimossa per effetto della prevalenza di pregiudizi e stereotipi negativi suscitati dalla particolare tipologia di reato.

Avere gettato luce ed interesse in quest'area-problema ha rinforzato la motivazione ad agire degli operatori che sono già implicati nella presa in carico di questi soggetti la cui condotta antiggiuridica suscita sentimenti di ambivalenza se non chiaramente di disgusto e rigetto.

La ricerca effettuata nell'ambito del progetto, i dati raccolti sono stati pubblicati negli atti del seminario conclusivo, ha innanzi tutto consentito una prima quantificazione del fenomeno sotto il profilo penitenziario. Alla data del 28 febbraio 1998, su un totale di 1398 condannati per reati a sfondo sessuale, 596 risultavano condannati per reati sessuali su minori. L'incidenza in termini percentuali di questa tipologia di condannati sulla popolazione generale detenuta (57.000) è del 1%.

Da un aggiornamento, effettuato al 10 ottobre del 2000, risultavano presenti negli istituti penitenziari 1133 persone detenute e 161 persone in esecuzione penale esterna in carico ai centri di servizio sociale per adulti su una popolazione detenuta di 53.184 unità, pari al 2.4%.

I dati, di recente aggiornati, evidenziano quindi un incremento nella globalità della tipologia dei reati esaminati. Tuttavia è ragionevole ipotizzare che ad una maggiore emersione del fenomeno nel sociale corrisponda un incremento degli approdi giudiziari delle vicende e di conse-

guenza un incremento dei condannati o imputati presenti in carcere.

La marginalità quantitativa del fenomeno, rispetto all'universo penitenziario, non deve sminuire l'attenzione da riservare alla problematica anche in considerazione del rilevante allarme sociale di questa tipologia di reati.

Solo di recente, grazie alla legge del 3 agosto 1998 n. 269 - *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù* - il fenomeno si sta rendendo sempre più visibile e conosciuto. Nello stesso tempo cresce la sensibilità sociale sul problema e tende a diminuire la "copertura" - familiare e sociale - nei confronti degli autori di reato di sfruttamento sessuale dei minori.

L'esperienza maturata durante la realizzazione del progetto WOLF ha fatto conoscere quale importante ruolo gioca la pressione sociale sulle scelte del legislatore nel predisporre interventi a tutto campo per contrastare efficacemente il fenomeno della pedofilia.

Le visite di studio effettuate in Belgio e in Olanda hanno evidenziato infatti che la condanna degli autori di reato di sfruttamento sessuale di minori costituisce un passo importante ma non risolutivo nella diminuzione del fenomeno. Il vero ed assillante problema è: come aumentare gli effetti della condanna nel ripetersi degli atti criminosi? Come riuscire a controllare la condotta di queste persone le quali, una volta espiaata la pena, ritorneranno nel contesto sociale di appartenenza? Se la permanenza in carcere rassicura la collettività per la durata della condanna, cosa accadrà dal momento della dimissione dalle strutture penitenziarie?

Si dibatte molto sulle cause e più ancora sulle modalità di controllo del problema: gli studiosi tuttavia non hanno individuato percorsi risolutivi e totalmente rassicuranti. Troppe le variabili in campo ed ancora non tutte analizzate con sufficiente profondità.

Con atteggiamento pragmatico in altre nazioni sono state effettuate delle scelte, forse non totalmente condivisibili o esportabili nel nostro contesto, degne di grande attenzione e rispetto poiché comunque esprimono una volontà decisa ed

efficace di agire per ridurre la recidiva e contribuire così alla riduzione del crimine.

La riduzione della recidiva infatti può essere indicata come il comune denominatore delle scelte operate in Belgio e in Olanda. Con differenti approcci, riguardo alla metodologia, l'obiettivo a tutti visibile e giustificante gli impegni economici richiesti dalle scelte operate può essere indicato in un *controllo sociale rinforzato*. Un controllo sociale giustificato dal rilevante allarme sociale causato da questa particolare tipologia di reati e dalla forte richiesta di sicurezza invocata a tutela del prezioso valore rappresentato dai bambini e dai minori in genere.

In appendice è possibile avere una sintetica informazione sulle due visite effettuate da due delegazioni di operatori penitenziari in Belgio e Olanda. Si rinvia, per gli approfondimenti, agli atti del Seminario Transnazionale pubblicati nel 1999.

Si ritiene utile, a questo proposito, proporre la tavola sinottica seguente, (tratta da "Studio comparativo: la presa in carico specializzata e strutturata dei delinquenti sessuali in Europa N° 96/002 - STOP 2 a cura di J.-P. Cornet, F. de Leval e C. Mormont) circa i differenti programmi di trattamento e loro articolazione in altri paesi d'Europa

	Germania	Austria	Belgio	Danimarca	Spagna
Istituto	P.L.	P.L. / Out-patient	EDS / Out-Patient	P.L.	Penit.
Tipo	Resid.	Resid. / Amb.	Resid. / Amb.	Resid. & amb.	Resid.
Ambito	Medico	Medico	Medico	Medico	Criminol.
Équipe	Multid.	Multid.	Multid.	Multid.	Multid.
Volontario Obbligat.	Internati	Obbligatorio	Internati / Obbligatorio	Obbligatorio	Volontario
Approccio	Psicodinam.	Psicodinam.	C.C. e Psicodinam.	Psicodinam.	C.C.
Popolaz.	Adulti	Adulti	Adulti e adol.	Adulti	Adulti

	Francia	Regno Unito	Irlanda	Olanda
Istituto	P- L.	P. Out-patient Res.	Penit.	P. L.
Tipo	Resid.	Resid. Amb. Resid.	Resid.	Resid.
Ambito	Medico	Criminol. Medico	Criminol.	Medico
Équipe	Ψtra, Ψ e inferm.	G.P. O.P. Ψ	Servizio Ψ	Multid.
Volontario Obbligat.	Incitamento	Vol. Obbl. Obbl.	Volontario	Internati
Approccio	Psicodinam.	C.C.	C.C.	C.C. e Psicodinam.
Popolaz.	Adulti	Adulti e adol.	Adulti	Adulti

Legenda:

P.L.: Psichiatria Legale

Penit.: penitenziario

EDS: *Établissements de Défense Sociale* (Istituti di Difesa Sociale)

Resid.: Residenziale

Amb.: ambulatorio

Multid.: multidisciplinare

Ψtra: psichiatra

Ψ: psicologo

C.C.: Cognitivo-Comportamentale

Adol.: adolescente

Psicodinam.: psicodinamico

Criminol.: Criminologico

2. Da WOLF a For-WOLF

Durante il Seminario transnazionale conclusivo del progetto WOLF, svoltosi a Roma dal 10 al 12 marzo 1999, sono stati presentati due documenti di lavoro relativi al problema del trattamento di questi particolari autori di reato, costruiti anche sulla base delle indicazioni raccolte nel corso delle visite di studio all'estero.

Il primo documento riguardava il tipo di trattamento da erogare nei confronti di questi delinquenti, mentre il secondo trattava dei bisogni formativi degli operatori coinvolti nel trattamento dei sex offender.

Ed è proprio da questo ultimo documento, arricchito da tutte le esperienze presentate nel corso del Seminario di Roma, prove-

nienti da esperti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri, operatori penitenziari che è scaturita una prospettiva operativa concreta, che ha portato al progetto For WOLF (*Formazione per WOLF*), co-finanziato anch'esso dalla Commissione Europea, e presentato dall'Amministrazione penitenziaria. Questo progetto realizza il passaggio dall'esigenza di "capire" i termini del problema alla possibilità di "progettare" un intervento concreto, il primo nel nostro paese, a vantaggio degli operatori impegnati quotidianamente in questo campo

In pratica, con il progetto For-WOLF si intende realizzare una ricerca e uno scambio transnazionale sulle metodologie e sui contenuti della formazione degli operatori sociali e penitenziari addetti al trattamento degli autori di reati di sfruttamento sessuale dei minori. Si prevede inoltre uno studio e una comparazione dei sistemi di valutazione dei percorsi formativi nei paesi partner per sperimentare un modello formativo per gli operatori penitenziari.

L'Amministrazione penitenziaria italiana con questo progetto intende dare una risposta ai bisogni formativi specifici sulla scia dei risultati e delle proposte evidenziate con il progetto WOLF.

Il progetto WOLF ha permesso di cogliere quali sono attualmente le difficoltà degli operatori in considerazione della complessità delle dinamiche in gioco nell'interazione con questo particolare tipo di utenza e di definire, conseguentemente, la portata ed i contenuti dei bisogni formativi di questi operatori.

Con il progetto For-WOLF si intende realizzare un percorso formativo sperimentale indirizzato agli operatori che si occupano dei delinquenti sessuali con l'obiettivo di aiutarli, innanzi tutto, a superare le difficoltà di approccio con questo tipo di utenza. Le difficoltà si concretizzano spesso in collusioni difensive o reazioni di evitamento o anche in chiusure relazionali, dinamiche queste che finiscono per inficiare l'intervento trattamentale.

Con questo percorso formativo si vuole contribuire quindi a fornire agli operatori coinvolti una maggiore conoscenza della complessa realtà con cui interagiscono quotidianamente nonché adeguati strumenti operativi.

In questo contesto andrà sviluppata la capacità degli operatori di lavorare in gruppo integrando le risorse esistenti in

chiave interprofessionale e multidisciplinare in modo da poter coinvolgere e attivare le strutture del territorio al fine di costruire una rete che supporti i progetti locali attivabili.

L'obiettivo finale di For-WOLF è quello di arrivare, attraverso l'affinamento della professionalità degli operatori ad un sostegno efficace della capacità di progettare interventi trattamentali significativi nei confronti dei delinquenti sessuali: interventi cioè che possano, per quanto possibile, contribuire a ridurre la recidiva di questo tipo di crimine nel quadro del già ricordato programma STOP.

L'indagine transnazionale sui risultati della formazione degli operatori addetti al trattamento degli autori di reati sessuali farà riferimento particolare alle modalità e metodologie di valutazione adottate e si arricchirà dei contributi raccolti durante lo scambio, a livello transnazionale, nell'ambito di visite di studio e seminari monotematici finalizzati al confronto dei contenuti e delle metodologie formative.

Nell'ambito del progetto sono stati previsti scambi transnazionali per la messa in comune delle esperienze effettuate e i dati raccolti sono finalizzati alla pubblicazione di un report di ricerca sugli aspetti più rilevanti dei fenomeni indagati e sulle prospettive di utilizzo di tali informazioni in vista della qualificazione e dell'aggiornamento del personale deputato al trattamento degli autori di questi specifici reati.

In questo ambito sono state perfezionate le necessarie intese con la Spagna e l'Inghilterra titolari di progetti che si occupano di questa specifica problematica.

Le strutture coinvolte nel progetto sono gli istituti penitenziari (10) e i centri di servizio sociale (7) che hanno in carico detenuti condannati per reati di abuso sessuale. È stato inoltre previsto l'intervento ed il coordinamento da parte dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria competenti.

I destinatari finali del progetto sono direttori, educatori, assistenti sociali, psicologi, infermieri, personale di polizia penitenziaria - per un totale di 30 operatori direttamente impegnati nelle attività trattamentali delle strutture penitenziarie (istituti e centri di servizio sociale) che hanno preso in carico autori di reati di sfruttamento sessuale anche nei confronti di minorenni.

I destinatari intermedi sono 20 operatori della struttura centrale e/o decentrata dell'Amministrazione penitenziaria ai quali è affidato il compito di monitorare e valutare i progetti formativi e i risultati conseguiti.

3. Prospettive di intervento: un nuovo approccio e una nuova progettualità

In Italia si avverte la necessità di un progetto complessivo di intervento sul problema posto dalla pedofilia. Prevale ancora un approccio di tipo clinico molto individualizzato, per lo più legato al momento della perizia medico legale in occasione di eclatanti fatti di cronaca che periodicamente portano alla ribalta la complessità delle problematiche: vittime, autori dei reati, famiglie, scuola, associazioni del tempo libero...

Grazie alla pressione sociale, solo di recente il legislatore è riuscito ad esprimere una legge che sanziona severamente comportamenti criminali legati allo sfruttamento sessuale dei minori. La chiave risolutiva del problema emergente sembra essere quella dell'inaspimento delle pene e una qualche attenzione alle vittime. Non c'è, ed è del tutto comprensibile, attenzione sufficiente agli autori di reato e al "che fare" con queste persone una volta individuate e condannate. Ancora una volta si immagina che la chiusura in carcere possa risolvere un problema di complessità notevole.

Occorre invece puntare l'attenzione anche sui "produttori di vittime" se si vuole in qualche maniera tenere sotto controllo la condotta dei pedofili noti e porre in essere seri interventi di contrasto alla recidiva. In un recente studio del CENSIS (1998) si afferma che sulla base degli studi sui molestatori sessuali si può ritenere che ciascuno di questi gravi molestatori di minori ipotetici colpisca ogni anno, a partire dall'adolescenza, 5 - 10 nuovi bambini. Considerando che l'età media della condanna per violenza sessuale in Italia è di 24,5 anni, il molestatore medio, nella peggiore delle ipotesi avrà colpito 70 o 80 bambini prima dell'arresto.

Quando in pubblici dibattiti si affronta il problema si sente affermare che a tutt'oggi non si è ancora in grado di disporre di un protocollo terapeutico adeguato che conduca alla "guarigione". Se ciò è vero non può che essere di sprone per svilup-

pare una intensa attività di ricerca e di studio sul fenomeno, concentrando lo sforzo di ricerca scientifica sui casi noti con particolare riferimento ai casi giudiziari e ai condannati.

È infatti inaccettabile pensare di tutelare efficacemente la società con la sola pena detentiva. La debole efficacia della condanna troverebbe sulla modifica dei comportamenti dei condannati di abuso sessuale, nei confronti dei minori in particolare, troverebbe ancora una volta facili riprove.

È di tutta evidenza infatti che il pedofilo in carcere rassicura l'opinione pubblica. Si tratta però di una falsa sicurezza: il pedofilo in carcere non reitera il reato. Tuttavia la pena detentiva è destinata ad avere una scadenza ed un termine o per cause naturali o per modificazioni di essa durante l'esecuzione.

Perché allora non porre in essere programmi individualizzati di trattamento che in qualche maniera stimolino un processo di cambiamento o quanto meno mettano questi condannati nella condizione di rivedere criticamente il proprio passato per sviluppare strategie appropriate di controllo della propria condotta?

C'è un oggettivo interesse della società a "farsi carico" anche dei condannati per reati di abuso o sfruttamento sessuale, affinché essi siano destinatari di specifici programmi trattamentali durante l'esecuzione della pena, sia in carcere che fuori, mettendo in campo un appropriato controllo sociale finalizzato ad ottenere una riduzione della recidiva.

Questi programmi dovrebbero:

1. Generare accettazione della responsabilità personale;
2. Affrontare le conseguenze del comportamento criminoso sia verso se stessi che le vittime, incluse le vittime di secondo livello (famiglie, amici...)
3. Sviluppare strategie personali che assisteranno l'esercizio dell'autocontrollo ed eviteranno situazioni che porterebbero probabilmente alla recidiva.

La realizzazione di questi programmi, accuratamente predisposti e costantemente monitorati, dovrebbe adottare nelle carceri la metodologia del lavoro in e di gruppo. Équipe multidisciplinari di operatori che intervengono a livello individuale e di piccoli gruppi stimolando efficaci revisioni critiche del proprio vissuto.

I presupposti per l'implementazione di programmi del genere sono dati da un appropriato ambiente fisico: questo significa che i condannati di cui si tratta devono uscire dalle condizioni di marginalizzazione attuale ed avere pieno accesso alle opportunità trattamenti offerte a tutti i condannati.

Inoltre sarà assolutamente necessario un ambiente creativo e incoraggiante. I programmi innovativi non sono mai facili da introdurre nelle carceri tradizionali che hanno le loro strutture e le loro routine. Ciò è valido ancor di più per programmi rivolti agli autori di reati da abuso sessuale che attraversano alcune forme di sottocultura e gerarchia tra i condannati. Perciò, per ottenere successo, è necessario che il programma divenga centrale nel lavoro del carcere, diventi parte essenziale della cultura del carcere e sia considerato priorità.

È poi necessaria una formazione specializzata per il nucleo centrale degli operatori impegnati nella realizzazione dei programmi di intervento. Questa formazione dovrà attuarsi mediante interventi ad hoc, privilegiare il sostegno al lavoro sul campo, lo studio e le letture individuali, il confronto interprofessionale sistematico.

Fondamentale importanza assume il sostegno del management e la supervisione dello staff centrale del programma con particolare attenzione al sostegno emozionale attuato mediante regolari incontri e discussioni con i supervisori. Non va infatti sottovalutata la portata usurante di un lavoro capace di forti risonanze emotive che si possono ripercuotere nella vita personale, professionale e familiare.

Poiché ancora non si è in grado di avere sufficienti certezze circa gli effetti di programmi rivolti a categorie di condannati come gli abusanti sessuali, sarà opportuno approfondire lo studio anche mediante l'osservazione di gruppi di controllo su soggetti aventi le medesime caratteristiche dei condannati, beneficiari o meno di un trattamento.

Infine si impone una necessaria modifica legislativa che preveda per questi condannati la previsione che per accedere ai benefici penitenziari gli stessi devono partecipare o aderire ad un programma terapeutico in analogia a quanto previsto per i tossicodipendenti. La possibilità di poter accedere ad una misura alternativa deve essere legata all'volontà e all'impegno

a seguire un percorso che, mentre da un lato assicura un efficace controllo sociale del condannato, dall'altro sostenga i suoi sforzi con appropriati mezzi e strumenti "terapeutici".

Si è consapevoli che non si tratta di vera e propria terapia in quanto questa presuppone la libera scelta della persona, sia in ordine all'intraprendere il percorso terapeutico che in ordine alla scelta del terapeuta, oltre che alla possibilità di interrompere in ogni momento la terapia stessa.

Il contesto di *guidance* adottato in Belgio e che è sotteso alla proposta formulata di legare la concessione dei benefici penitenziari al percorso terapeutico, sottolinea il fatto che si tratta di una scelta condizionata in funzione di un bene superiore: la lotta alla recidiva e quindi una garanzia di sicurezza per la collettività.

Non è infatti indolore in un contesto di esecuzione penale l'interruzione del programma posto quale condizione necessaria per l'ottenimento dei benefici e per la permanenza nella modalità alternativa di esecuzione della condanna. In questo ambito non sono da escludere in una progressione programmata tutti quegli strumenti di controllo sociale che è possibile adottare, comprendendo anche appropriati strumenti tecnologici.

È in questo senso che si può parlare, più propriamente, di "pre-terapia" o di ambiente terapeutico come presupposto o avvio a percorsi che poi possono essere liberamente scelti e portati avanti. Ci sono testimonianze che incoraggiano ad intraprendere questa strada. Diversi soggetti che hanno intrapreso un percorso di pre-terapia, anche nell'interesse di evitare il carcere, proseguono il cammino anche quando non vi sono più costretti dalla necessità di espiazione di una condanna.

Ancora una volta infine occorre sottolineare che non può essere assegnato un potere taumaturgico né ad una struttura - l'Amministrazione penitenziaria - né ad un tempo di esplicito controllo - l'esecuzione delle condanna sia in carcere che fuori. I percorsi socio-riabilitativi avviati in detenzione debbono avere una possibilità di prosecuzione e sviluppo al di là della esecuzione penale.

Ciò significa che una progettualità penitenziaria, necessaria e non più differibile, è senza sbocco se non può contare su una rete di attenzione in termini di servizi e di risorse da mettere in

campo nella comunità locale. Ci si riferisce al coinvolgimento di servizi del territorio sia sociali che sanitari (dipartimenti di salute mentale, consultori, centri ad hoc, centri per *day-treatment* pubblici o privati).

Questo significa che la comunità locale deve investire in sicurezza in forme differenziate e non solamente in termini di custodia carceraria.

Andrebbe rivista, a questo proposito, l'angusta previsione della legge 3 agosto 1998 n. 269 nella parte in cui prevede la costituzione del Fondo Speciale per il sostegno alle vittime e "nei limiti delle risorse effettivamente disponibili al recupero di coloro che riconosciuti responsabili dei reati previsti dagli articoli 600 bis, ter e quater del codice penale, facciano apposita richiesta".

Occorre una scelta più coraggiosa in termini di impegno economico esplicito per attirare sia la ricerca che la sperimentazione di percorsi efficaci di controllo del fenomeno e del problema connesso con la lotta alla recidiva dei soggetti condannati.

La complessità del fenomeno esige una complessa e ben articolata strategia di attacco che proceda però in rete e non per iniziative slegate e non comunicanti. L'Amministrazione penitenziaria può contribuire efficacemente sia con lo studio di casi individuali che con la sperimentazione di iniziative e programmi che promuovano cambiamenti significativi nella condotta di persone che accettano di intraprendere percorsi di recupero.

4. Appendice: Schede di sintesi sulle visite di studio in Belgio e Olanda

L'esperienza belga

Le tappe significative:

- 1989, viene definita la "violenza sessuale";
- legge 13 aprile 1995 concernente i delinquenti sessuali su minorenni. Viene sancito un importante principio: la liberazione condizionale del condannato è subordinata ad un parere di un servizio specializzato e alla previsione di una sorveglianza sociale e, se necessario, nel quadro di un trattamento terapeutico idoneo da parte di un servizio specializzato;

- la legge 5 marzo 1998 che, entrata in vigore il 1 marzo 1999, disciplina la concessione della liberazione condizionale;
- notevole spinta ed accelerazione alla elaborazione di un progetto pilota per il trattamento dei delinquenti sessuali è venuta dalla risonanza nella società belga avuta dall'affare Dutroux.

Il Ministero della Giustizia ha individuato otto strutture penitenziarie (quattro per la Regione Fiamminga e quattro per la Regione Vallona) dove realizzare il progetto e insediare le équipes specializzate seguendo i criteri della quantità di pena, (sopra o sotto i cinque anni), o della posizione giuridica di condannato o di internato.

Va evidenziato che i membri delle équipes psicosociali (EPS) composte da psichiatri, psicologi, assistenti sociali, per quanto riguarda gli istituti della Regione Fiamminga hanno ricevuto una formazione da parte del Centro Universitario di Medicina Legale di Anversa.

Le attività all'interno delle istituzioni penitenziarie prevedono innanzi tutto una osservazione dei condannati finalizzata alla assegnazione nell'istituto ritenuto più idoneo tra quelli designati.

Il lavoro successivo è diretto ad una osservazione ed orientamento più incisivo volto a suscitare una motivazione ad intraprendere un percorso terapeutico in ambiente esterno (detto *guidance* cioè trattamento obbligatorio) al fine di ridurre, per il futuro, la recidiva.

L'assetto organizzativo

L'elemento significativo, per il trattamento degli autori di reato sessuale di sfruttamento dei minori, è rappresentato dalla creazione di un servizio psico-sociale centrale al quale fanno capo le équipes periferiche.

Il servizio psico-sociale centrale è composto da due coordinatori psicologi, tre ispettori per ciascuna delle due Regioni Federali, un giurista per i problemi legali (contratti e convenzioni) ed un criminologo.

L'èquipe periferica (E.P.S.) è composta dal direttore psico-sociale (in genere un vice direttore della prigione), il quale fa da tramite tra l'èquipe e la direzione; uno psichiatra (a part-time), psicologi e assistenti sociali (a tempo pieno).

Le E.P.S. forniscono perizie e pareri per qualunque liberazione condizionale. Inoltre si occupano, sempre all'interno delle strutture penitenziarie, di "pre-terapia": attività trattamentali finalizzate al rafforzamento della motivazione a partecipare a percorsi terapeutici da realizzare fuori dal carcere.

Le E.P.S., nella loro costituzione, devono rispondere a dei requisiti importanti quali la multidisciplinarietà, la specializzazione nel trattamento degli autori di reati sessuali, devono essere capaci di adottare specifici metodi di intervento e garantire la formazione permanente.

Uno degli aspetti che va sottolineato riguarda anche la distribuzione delle competenze nella gestione del trattamento dei *sex offenders*. In Belgio si verifica, in questo ambito, qualcosa di simile a quanto previsto nel sistema italiano nel trattamento dei tossicodipendenti.

Infatti l'attività trattamentale intramuraria (definita "pre-terapia") è di competenza federale e spetta al Ministero della Giustizia; il trattamento all'esterno ("terapia") ricade nella competenza della salute e quindi delle Regioni.

Per coordinare operativamente le competenze è stato stilato un accordo tra Stato federale e regioni.

Strutture visitate

- **Centro Ambulatoriale** presso un complesso ospedaliero di **Anversa**.
- **Centro di difesa sociale "le Marroniers" di Tournai**: visita di un centro ambulatoriale e un centro chiuso presso un complesso ospedaliero psichiatrico di difesa sociale per persone sottoposte a misura di sicurezza.
- Servizio ambulatoriale **U.P.P.L. di Tournai** (Unità Pilota di Psicopatologia Legale) diretto dal Prof. Bernard Pihet, psicologo specializzato in Psicoterapia analitica e sistemica, psico-sociologo e formatore anche per il Ministero di Giustizia.

- **Centro ambulatoriale di Bruxelles C.R.A.S.C. (Centre de Recherche-Actio et de Consulatation en Sexo.Criminologie)**

Nell'applicazione dell'operatività terapeutica, il Centro si avvale di personale adeguatamente formato, che privilegia i metodi psico-dinamico e cognitivo-comportamentale.

I terapisti, dando vita a gruppi multidisciplinari, operano a differenti livelli assistenziali. Essi cercano di gestire al meglio le possibilità fornite dalla struttura anche in tema di farmacoterapia.

- **Centro penitenziario semiaperto di Marneffe.**

- **Complesso penitenziario di Bruges.**

Uno dei più grandi e moderni istituti penitenziari del Belgio (circa 1200 detenuti) con due sezioni maschili per detenuti con condanne per reati sessuali: una riservata a condannati con pene fino a cinque anni e l'altra a condannati con pene sopra i cinque anni.

La formazione degli operatori

Gli elementi comuni alle esperienze formative realizzate possono essere così riassunti: tutti gli interventi si collocano all'interno di un progetto complessivo alla cui attuazione concorrono, per lo più, professionisti quali psicologi, psichiatri, assistenti sociali, criminologi. A motivo della loro competenza professionale di origine sono destinatari di attività di formazione che potremmo definire "mirata", relativa quindi al progetto obiettivo nel quale sono chiamati ad offrire la loro collaborazione.

I punti salienti della formazione prevedono:

- 1) Informazione sul fenomeno, sulla sua importanza e risonanza sociale;
- 2) Comprensione delle patologie narcisistiche e i meccanismi che le determinano;
- 3) Lavoro sulla motivazione e sulle emozioni per superare il rifiuto a lavorare con gli autori di reati sessuali (violenzatori, pedofili....);

- 4) Lavoro sugli atteggiamenti nei confronti della sessualità e della patologia sessuale attuato mediante il confronto in gruppo;
- 5) Studio delle attitudini e atteggiamenti terapeutici e diagnostici;
- 6) Studio della recidiva;
- 7) Come lavorare con detenuti e il mondo giudiziario;
- 8) Come gestire i problemi dei pazienti quali il diniego, la menzogna, il rifiuto di introspezione o altri problemi specifici posti da questi particolari soggetti.

Rinviando alla pubblicazione relativa al progetto WOLF per maggiori approfondimenti, gli elementi caratterizzanti l'esperienza belga possono essere così sintetizzati:

- avere collegato la concessione dei benefici di legge per i condannati alla sottoposizione ad un percorso psicosociale di riabilitazione e terapia (qualcosa di molto simile a quanto, nella legislazione Italiana, è previsto per i tossicodipendenti);
- il concetto di *guidance* (percorso terapeutico obbligatorio) con la definizione di compiti e ruoli dei diversi attori;
- formazione specifica per gli operatori impegnati nelle attività trattamentali e organizzazione di équipe psicosociali pluridisciplinari;
- stretta integrazione e continuità delle attività trattamentali tra dentro e fuori del carcere;
- i tempi "terapeutici" fuori dal carcere sono abbastanza lunghi: da due a cinque anni.

Appare ben visibile lo sforzo messo in campo in termini di strutture, personale e risorse. In questo senso l'Amministrazione della giustizia belga ha voluto concretamente attestare il proprio impegno civile operando fattivamente per la riduzione della recidiva.

La esplicitazione di questo impegno, sancito come obbligo di fare tutto il possibile per ottenere i risultati attesi, costituisce senza dubbio la migliore legittimazione per sostenere lo sforzo organizzativo ed economico per contribuire, per la propria parte, a combattere e contrastare un fenomeno di rilevante allarme sociale.

L'esperienza olandese

In Olanda esistono due tipi di istituzioni in grado di prendere in carico i delinquenti sessuali condannati: se il soggetto è ritenuto responsabile dell'atto compiuto, viene assegnato in un istituto di reclusione; se viene giudicato irresponsabile, (malato di mente o affetto da turba psichica ai sensi del DSM-IV, viene assegnato presso il T.B.S. (*Ter Beschikking Stelling* = mettere sotto la responsabilità del governo). Esistono sei TBS, sparsi nel paese, finanziati dal Ministero della Sanità e solo per la parte relativa alla sicurezza dal Ministero della Giustizia.

Nel sistema olandese, il fatto di essere considerato *irresponsabile*, quindi malato di mente, determina per il colpevole la necessità di essere curato. Ne consegue che solo il colpevole inviato in un TBS sarà sottoposto ad un trattamento terapeutico. Tale trattamento non viene imposto, ma il paziente viene sollecitato ad aderirvi poiché la persistenza della sua pericolosità è valutata positivamente o meno solo in base ai progressi compiuti nelle attività terapeutiche.

In ambito penitenziario, invece, non è previsto nessun tipo di trattamento particolare per il delinquente sessuale.

Strutture visitate

- Istituto di Formazione **dell'Agenzia Nazionale per le istituzioni penitenziarie**. Trattasi di un istituto deputato alla formazione del personale operante negli istituti penitenziari con particolare riferimento a quello addetto alla sorveglianza che, in Olanda, non ha compiti di polizia.
- Visita all'**istituto penitenziario di Breda**: incontro con lo staff della direzione e della sezione protetta ospitante i delinquenti sessuali.
- Visita al **TBS Balkbrug**. Incontro con il Dott. J. Buschman, psicologo coordinatore del reparto per delinquenti sessuali.

Il governo paga 750 fiorini al giorno per la permanenza in TBS (pari a L. 659.000), per un detenuto la spesa è di 200 fiorini (L. 176.000 anno 1999).

Secondo quanto desumibile dalla pubblicazione edita legato alla recidiva, il soggetto ripercorre le ultime sei ore precedenti il reato ricostruendo nei minimi dettagli il copione (*script*) del fatto. All'interno di questa ricostruzione vengono individuati dei punti nodali (nove) dove si può proseguire nello *script* o sceglierne di alternativi:

- 1) fattori di sfondo
- 2) pianificazione normale della situazione
- 3) "contatto" con la vittima
- 4) ristrutturazione delle aree cognitive
- 5) pianificazione immediata
- 6) abuso sessuale
- 7) ristrutturazione dell'accaduto
- 8) pianificazione futura
- 9) riformulazione del quadro di riferimento.

Il lavoro consiste nel saper riconoscere questi "incroci" ed avere gli strumenti necessari per cambiare "strada". Questa metodologia lascia piuttosto perplessi per vari motivi. Innanzi tutto il soggetto non è visto come persona titolare anche di risorse, ma esclusivamente come "problema sociale" in quanto potenzialmente pericoloso. Non interessa quindi perseguire l'evoluzione positiva del paziente e del suo ambiente di vita, ma unicamente la diminuzione del rischio di recidiva, a prescindere dalla considerazione delle condizioni che possono aver concorso nella criminogenesi (qualunque esse siano). Altre perplessità riguardano la tipologia del paziente: solo colui che vorrebbe non commettere il reato, ma non riesce a contrastare i propri impulsi, forse potrebbe trarre beneficio da un simile approccio. Infatti quando durante lo *script* si presentano i vari "incroci", può cambiare strada solo chi lo vuole: se non ha avuto in passato la forza e gli strumenti necessari per farlo, lavorando a fondo si può, in teoria, potenziare le capacità di resistenza dell'individuo al momento di compiere certe scelte. In altre parole, solo colui che dice "non lo voglio fare, ma non riesco ad evitarlo" può essere in grado, con gli strumenti adatti, di interrompere la catena di eventi che porta al reato. Colui che invece lo "vuole" fare, anche se riconosce i segnali e possiede le capacità cognitive sufficienti, non ha nessuna volontà di modificare lo *script*. In effetti, gran parte del lavoro preparatorio da parte dell'èquipe è finalizzato a far rientrare il

soggetto nella prima categoria: solo assumendosi la responsabilità totale del reato (senza scuse e distorsioni) e con la chiara volontà di non volerlo commettere di nuovo si può intraprendere il percorso terapeutico. È verosimile che, mancando una di queste due condizioni, non vi sia possibilità di successo. Invero è ancora presto, dato il recente avvio della sperimentazione, sapere se, in condizioni ottimali, tale metodologia diminuisce il rischio di recidiva.

- Visita alla **Clinica Van der Hoeven Stichting – Utrecht**
- Visita al **Centro ambulatoriale presso la stessa clinica**

Servizio ambulatoriale T.B.S.

Il servizio ambulatoriale opera solamente da 7 anni e l'impostazione di lavoro si basa sul DAY-TREATMENT organizzato con lavoro con i gruppi.

Il personale impiegato è rappresentato da socioterapeuti e psicoterapeuti di cui tre psichiatri.

Attualmente gli autori di reati sessuali sono divisi in tre gruppi di otto clienti ciascuno; uno di questi gruppi è dedicato al trattamento di pedofili.

Tra gli obiettivi trattamentali:

- avere una vita strutturata
- conoscere e apprendere le abilità sociali
- guardare in faccia il reato e prevenzione della recidiva.

Ogni giorno si chiede ai clienti: cosa hai fatto ieri? cosa farai? e si struttura un piano trattamentale conseguente.

Ogni cinque settimane è prevista una valutazione. La conduzione dei gruppi è affidata a due professionisti (un uomo e una donna).

Viene attuata una supervisione dei professionisti mediante una supervisione di gruppo sia come confronto tra gli operatori e sui problemi incontrati che in particolare sul metodo attuato.

L'obiettivo del trattamento ambulatoriale resta comunque la riduzione o prevenzione della recidiva trattandosi di persone spesso ben inserite socialmente.

Nel periodo della visita - 1999 - avevano circa 250 soggetti in trattamento: 100 con terapia di gruppo e 150 in terapia familiare.

Il pagamento delle spese è a carico della sanità (400 fiorini al giorno, circa L. 350.000 più il pranzo).

In sintesi, il problema del trattamento dei delinquenti sessuali, in Olanda, si va ponendo in maniera sempre più forte anche a seguito della risonanza sociale dei fatti di cronaca e di una maggiore sensibilità sociale che aiuta l'emergere del fenomeno.

Tuttavia l'approccio trattamentale conosciuto sottolinea l'impostazione generale nei confronti del disagio improntato a pragmatico controllo della situazione o con strumenti penali o con strumenti psichiatrici.

In ogni caso è evidente che ormai il problema è uscito dalla clandestinità e dall'oblio per essere affrontato e trattato esplicitamente destinando notevoli risorse (strutture, uomini e fondi) per offrire alla collettività risposte concrete rassicuranti.

La scelta del riferimento cognitivo-comportamentale risente della influenza linguistica che rende più accessibili gli studi anglo-americani e segnatamente canadesi.

Merita di essere sottolineata la scelta del lavoro di gruppo come modalità operativa idonea sia per i professionisti che per gli utenti.

L'apporto pluridisciplinare degli operatori consente di allargare la metodologia di lavoro, pur rimanendo, nel complesso, all'interno del modello behavioristico.

Il lavoro di gruppo (per i professionisti) consente inoltre di poter ottenere una forma di supervisione che aiuta e sviluppa una dimensione di crescita professionale e di valutazione del lavoro ritenuta da tutti necessaria, specialmente nell'ambito di lavoro rappresentato dal trattamento dei *sex offenders*.

Ulteriore sottolineatura merita il fatto che sia nei penitenziari, che nelle strutture psichiatriche (residenziali e ambulatoriali) particolare risalto viene dato a quelle attività che nell'ordinamento penitenziario italiano sono definite come "elementi del trattamento": lavoro, istruzione, religione, attività culturali, ricreative e sportive.

La particolarità riscontrata in Olanda consiste nell'inserire queste attività all'interno di un programma trattamentale e/o terapeutico specifico e concreto sia come predisposizione che come attuazione che, ancora, come concreto impegno di sostegno sotto il profilo di strutture, uomini e risorse.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che al trattamento si arriva per esplicita disposizione del magistrato sia come obbligo previsto in sentenza che come specifica previsione a seguito di apposita osservazione e diagnosi di personalità. Tipici a questo proposito sono i percorsi terapeutici previsti per condannati per violazioni del codice della strada, guida in stato di ebbrezza, danneggiamenti e vandalismi.

Diversi autori sostengono, a questo proposito, la pregiudiziale dell'obbligo giudiziario quale presupposto per il trattamento di taluni autori di reato in genere e degli autori di reato sessuale in particolare.

Anche in questo caso la previsione normativa ha aiutato ad imporre delle attività trattamentali a fronte del "niente da fare" anche se ancora non si hanno a disposizione studi approfonditi in ordine alla riduzione effettiva della recidiva a seguito delle attività trattamentali.

RIASSUNTO

Dopo avere tracciato le linee generali del problema della delinquenza sessuale, ed in particolare dei reati sessuali compiuti a danno di minori, il testo esamina quanto l'Amministrazione penitenziaria ha fatto e sta facendo per arginare, nel particolare ambito che le compete, questo grave e delicato problema. Infatti, l'Amministrazione penitenziaria ha realizzato un primo progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, chiamato WOLF (acronimo di *Working on Lessening Fear*), mirato all'individuazione delle linee di trattamento dei delinquenti sessuali a danno di minori e dei bisogni formativi degli operatori penitenziari preposti a tale trattamento. Questo progetto ha previsto un'interessante fase transnazionale, ampiamente e dettagliatamente descritta, che ha portato all'analisi delle situazioni trattamentali presenti in Olanda e Belgio, paesi che già da tempo hanno affrontato il problema e compiuto delle opzioni in merito, anche a livello politico. Tali scelte possono apparire discutibili, proprio in quanto scelte che tralasciano altre possibilità, ma in ogni caso forniscono delle apprezzabili indicazioni generali, da ogni punto di vista.

L'esperienza del progetto WOLF, conclusasi con un Seminario finale transnazionale svoltosi a Roma - agli Atti del quale si rimanda per un ulteriore approfondimento dell'intera iniziativa - ha portato ad un secondo progetto, For WOLF ("Formazione per WOLF"), che è attualmente in corso di svolgimento e che è incentrato sulla formazione degli operatori. Esso prevede, tra l'altro, un corso pilota di formazione per trenta operatori penitenziari impegnati nel trattamento dei delinquenti sessuali, oltre alla consueta,

importante parte transnazionale che vede come partner la Gran Bretagna e la Spagna.

Infine, vengono delineate le prospettive di intervento, in un panorama socioculturale mutato, rispetto a quello attuale, che prenda in carico realmente il problema e i delinquenti, e non tenti di risolverlo soltanto con la reclusione e poi "buttando la chiave". Occorre un intervento legislativo, e quindi politico, molto serio, basato su ricerche scientifiche, e non dettato soltanto dall'emergenza della cronaca. Si auspica quindi l'instaurazione di programmi ad hoc per il trattamento dei delinquenti sessuali, supportati da una formazione specialistica per il personale in esso coinvolto e da una sapiente e consapevole gestione a livello sia centrale che periferico.

SUMMARY

After drawing the broad lines of the problem linked to sexual delinquency, and in particular of sexual offences against minors, the text examines what was and what is being made by the Prison Administration to stem, within the particular ambit pertaining to it, this serious and delicate problem. As matter of fact, the Prison Administration realised some first project, co-financed by the European Commission, called WOLF (acronym of Working on Lessening Fear), aimed at identifying the minors sexual offenders treatment lines and the training needs of prison workers professionals in the treatment. This project contemplated an interesting transnational phase, largely and in detail represented, which led to the analysis of the actual treatmental situations in the Netherlands and Belgium, countries which, for long, have been facing the problem and made options on the matter, even at political level. Such choices may sound questionable, just as choices that overlook other possibilities, but in any case give some sizeable broad indications, from any point of view.

The WOLF Project experience, ended with a final transnational Seminar, held in Rome, - to go into the whole initiative any closer, refer back to the documents of it - led to a second project, For WOLF ("Training for WOLF"), which is at present under way and based on the training of workers. Moreover, it encompasses a pilot stage for thirty prison workers professionals in the treatment of sex offenders, past the usual, important transnational part contemplating as partner the U.K. and Spain.

In short, prospects for action are draught, in a changed socio-cultural picture, with respect to the current one, that actually charges itself with both problem and offenders, not tries to solve it only through imprisonment and then "throwing away the key". What is needed is a legislative action, therefore political, very serious, based on scientific research, not stemming from news' emergency. So, everyone is firmly urging ad hoc programmes to set up for the treatment of sex offenders, supported by specialised training for staff concerned and by a masterly and conscious management both at central and peripheral level.

RÉSUMÉ

Après avoir tracé les lignes générales du problème de la délinquance sexuelle, et en particulier des délits contre les mineurs, le texte examine ce que l'Administration Pénitentiaire a fait et est en train de faire pour arguer, dans la particulière sphère de son ressort, ce grave et délicat problème. En effet, l'Administration Pénitentiaire a réalisé un premier projet, cofinancé par la Commission Européenne, appelé WOLF (acronyme de Working on Lessening Fear), qui vise à la caractérisation des lignes de traitement des opérateurs pénitentiaires préposés à tel traitement. Ce projet a prévu une intéressante phase transnationale, entièrement décrite en détail, qui a porté à l'analyse des situations de traitement présentes en Hollande et en Belgique, pays qui, depuis longtemps, ont abordé le problème et ont fait des options à ce propos, même du point de vue politique. De telles choix peuvent apparaître discutables, justement en tant que choix qui négligent d'autres possibilités, mais en tous cas elles donnent des indications générales appréciables, de tout point de vue.

L'expérience du projet WOLF, terminée par un Séminaire final transnational qui s'est déroulé à Rome, - aux documents duquel on renvoi pour un ultérieur approfondissement de l'entière initiative - a amené à un deuxième projet, For WOLF (Formation pour WOLF), qui est en train de réalisation et qui est centré sur la formation des opérateurs. Il prévoit, aussi, un cours pilote de formation pour trente opérateurs pénitentiaires préposés au traitement de délinquants sexuels, au delà de la partie transnationale, habituelle et importante, qui voit comme partner la Grande Bretagne et l'Espagne.

Enfin, on brosse les perspectives d'intervention, dans un tableau socio-culturel changé, par rapport à cela actuel, qui prend réellement en charge le problème et les délinquants, et qui ne tente pas de le résoudre seulement par la réclusion et après "en lançant la clef". Il faut une intervention législative, et donc politique, très sérieuse, basé sur des recherches scientifiques, et non pas dicté seulement par l'urgence de la chronique. On souhaite, donc l'instauration des programmes ad hoc pour le traitement des délinquants sexuels, s'appuyant sur une formation spécialisée pour le personnel impliqué dans le traitement et sur une sage et consciente gestion à niveau aussi central que périphérique.

L'ABUSO SESSUALE SUI MINORI

GAETANO DE LEO (*), VERA CUZZOCREA (**),
STELLA DI TULLIO D'ELISIIS (***), GIAN LUIGI LEPRI (****)

SOMMARIO: 1. Abuso sessuale: definizioni e ipotesi eziologiche. – 2. L'abuso sessuale intrafamiliare. – 4. Il comportamento pedofilo. – 5. Possibili linee d'intervento in termini di prevenzione del fenomeno.

PREMESSA

Il fenomeno dell'abuso sessuale è attualmente inserito in un complesso dibattito nazionale e internazionale, centrato sulla sfida che questa problematica pone sul piano della realizzazione di interventi che possano incidere in termini di efficacia ed efficienza nella duplice direzione della tutela dei diritti del minore e della riduzione del fenomeno.

Il lavoro che proponiamo presenta solo alcuni degli aspetti connessi al fenomeno dell'abuso sessuale sui minori, in linea con l'obiettivo di riflettere *in primis* sul modo in cui può essere inteso e definito il concetto stesso di abuso, attraverso un'analisi approfondita della letteratura nazionale e internazionale, e sulla necessità di fare riferimento ad una definizione "operazionale" dell'abuso stesso, basata sulla condivisio-

(*) Professore Ordinario di Psicologia Giuridica, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

(**) Psicologa Giuridica, Team di Emergenza. Treviso – Telefono Azzurro; Cattedra di Psicologia Giuridica, Università degli Studi "La Sapienza di Roma

(***) Psicologa Giuridica, Cattedra di Psicologia Giuridica, Università degli Studi "La Sapienza di Roma

(****) Psicologo Giuridico, Centro Provinciale "Giorgio Fregosi" – Tetto Azzurro, per la diagnosi, la cura e l'accoglienza del bambino maltrattato e abusato – Telefono Azzurro; Cattedra di Psicologia Giuridica, Università degli Studi "La Sapienza di Roma

ne interprofessionale delle dimensioni clinico-operative al fenomeno associate.

Il progressivo emergere di questi comportamenti pone alle istituzioni e agli operatori che si occupano di abuso, sempre nuovi problemi e a molteplici livelli: psicologico, sociale, politico, normativo, giudiziario. Il che significa che ogni azione di prevenzione di comportamenti abusanti e di presa in carico, sostegno e protezione del sistema della vittima debba essere posta in un'ottica di intervento "globale" della rete dei servizi, che assicuri risposte tempestive ai bisogni emergenti, confrontandosi necessariamente con il sistema dell'autore del reato, attraverso un livello di competenza che sia specifico e mirato.

In questa direzione, la Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel novembre del 1989, ha sancito il pieno riconoscimento dei diritti dell'infanzia, impegnando gli Stati firmatari ad adottare tutti gli strumenti di protezione della persona fisica e della personalità del minore. L'articolo 19 della Convenzione stabilisce che: «Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale [...]» e aggiunge, inoltre, che «le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione [...]; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario».

A livello nazionale, la legge n. 66 del 15 febbraio 1996 ha segnato un passaggio fondamentale nella cultura del nostro paese, riconoscendo alla violenza sessuale la gravità e *dignità* di reato contro la persona. L'attuale normativa, abrogando le categorie di "violenza carnale" ed "atti di libidine" parla di violenza sessuale quando (*art. 609 bis*): «chiunque, con violenza o minaccia, mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali (...)», e nel momento in cui si "induce" qualcuno a compiere o subire atti sessuali; in merito alle aggravanti, la legge prevede una simile applicazione

specifica (*art. 609 ter*) nei casi in cui si eserciti la violenza sessuale nei confronti di soggetti che non hanno compiuto gli anni quattordici; che sono, comunque, sottoposti a limitazione delle libertà personali; che non hanno compiuto sedici anni, quando il colpevole è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è ulteriormente aggravata se il fatto è compiuto nei confronti di un soggetto che non ha compiuto i dieci anni. Vi è poi uno specifico articolo (il *609 quater*) che affronta il problema degli atti sessuali con minorenni, anche quando vi è il consenso di questi, ossia quando non c'è né la costrizione violenta né l'induzione abusante previste dall'*art. 609 bis*.

Altro importante riferimento legislativo è la legge 3 agosto 1998, n. 269, che definisce le "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", a salvaguardia dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale del minore, «in adesione ai principi della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996 (*art.1*)».

1. *Abuso sessuale: definizioni e ipotesi eziologiche*

Impossibile, sia a causa della complessità del fenomeno, sia dell'ampiezza ed eterogeneità della letteratura esistente giungere ad un'interpretazione sistematica del fenomeno dell'abuso sessuale. L'analisi della letteratura esaminata suggerisce di «ricorrere necessariamente ad un approccio multifattoriale e chiaramente ancorato ad un criterio casistico tale da non trascurare la specificità di ogni situazione» (SCARDACCIONE - BALDRY, 1997: 132).

Inoltre, delimitare i confini del concetto di abuso non è per nulla semplice: sia perché, considerata la natura del fenomeno, il modo di interpretarne le varie tipologie e di valutarne le conseguenze è lasciato spesso alla sensibilità di chi è chiamato ad intervenire nei casi specifici, soprattutto a livello psico-socio-sanitario, sia perché storicamente il ventaglio delle definizioni si è andato allargando, anche in proporzione al grado di rico-

noscimento offerto a livello legislativo, al punto da includere comportamenti che vanno dalla violenza fisica all'abuso psicologico, fino all'abbandono. Peraltro, le definizioni esistenti non sono di facile "operativizzazione", data la loro indeterminatezza, come si evince dalla definizione di abuso all'infanzia fornita dal Consiglio d'Europa a Strasburgo nel 1978, che vi comprende «[...] gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi» (TELEFONO AZZURRO, Eurispes, 2001).

È, dunque, di fondamentale importanza accordarsi su una definizione "operazionale" di abuso sessuale su minori, sia perché l'abuso può variare lungo un *continuum* effettivamente molto vasto (dall'esibizionismo allo stupro con omicidio), sia perché è indispensabile che le varie professionalità, che si trovino a collaborare a vario titolo intorno a questo fenomeno, si riconoscano intorno ad una definizione *clinico-operativa* comune e condivisa.

Kempe (1980) definisce l'abuso sessuale come un comportamento che coinvolge bambini non autonomi e non ancora sviluppati e adolescenti in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, per le quali non sono in grado di dare risposte adeguate o che violano i tabù sociali dei ruoli familiari. Con questa definizione l'autore intende sottolineare l'aspetto cognitivo e culturale del fenomeno abuso sessuale, evidenziando come questo sia lesivo in quanto il soggetto che lo subisce non possiede gli strumenti per riconoscere ed accettare l'atto che gli viene proposto.

Per Mrazek e Mrazek l'abuso sessuale è lo sfruttamento di un bambino da parte di un adulto per la propria gratificazione sessuale, senza un'adeguata valutazione dello sviluppo psico-sessuale del bambino (MRAZEK - MRAZEK, cit. in CESA - BIANCHI e SCABINI, 1991). La lettura del fenomeno offerta da questi due Autori è legata all'inadeguatezza dei soggetti coinvolti nell'atto sessuale, dove, se come nelle precedenti definizioni è presente la dimensione cognitiva del fenomeno, si vuole anche sottolineare l'incapacità fisica del soggetto minorenne e l'unidirezionalità dell'atto sessuale. Solo l'adulto è in grado di trarne

una gratificazione. Il soggetto minorenne resta escluso da questa dimensione dell'azione sessuale.

Al di là dei molteplici criteri interpretativi del fenomeno, vi sono una serie di problemi rilevanti di cui bisogna tener conto quando si costruisce una definizione di abuso sessuale sui minori; Malacrea e Vassali (1990) ne riportano quattro:

1. l'inclusione o meno dell'esibizionismo e delle proposte oscene nella definizione di abuso sessuale;
2. il limite di età della vittima;
3. l'inclusione o meno delle aggressioni commesse da coetanei;
4. la differenza di età tra vittima e aggressore.

Proprio alla luce di questi problemi a livello di 'scelta operativa' di una definizione adeguata del termine, riteniamo necessaria la distinzione fondamentale tra abuso sessuale intrafamiliare e abuso sessuale extrafamiliare. L'obiettivo è quello di delinearne le ridondanze, i tratti caratteristici, ed i contesti di riferimento che costituiscono la cornice di questi reati: dalla "casa", luogo della violenza intrafamiliare alla pedofilia, termine con cui erroneamente - ma soprattutto genericamente -, si definiscono tutti i reati sessuali a danno di minori, lasciando volutamente aperta la trattazione relativa alle conseguenze in termini psicologici, sociali e giudiziari dell'abuso subito.

2. *L'abuso sessuale intrafamiliare*

Dalle stime ufficiali si evince che pochissimi sono i bambini abusati da sconosciuti: circa 1 su 50. La maggior parte degli autori di reato sono infatti persone conosciute alla vittima come parenti, amici di famiglia, conoscenti, insegnanti, etc. (ROCCIA - FOTI, 1997).

Parimenti, dall'analisi della letteratura si evince come il reato di violenza sessuale sia commesso prevalentemente all'interno della famiglia (39,7%), soprattutto tra genitore e figlio/a (30,9%). Questa relazione di parentela diretta tra autore e vittima, che coinvolge solo raramente figli di sesso maschile, è

una categoria giuridica definita incesto che, sempre più spesso, è inserita nella più vasta definizione di abuso sessuale intrafamiliare (SCARDACCIONE, 1992).

Terragni (1997) descrive questo tipo di fenomeno come una violenza ripetuta a lungo nel tempo, che non necessita di mezzi di costrizione per realizzarsi: i rapporti di potere e di dipendenza che caratterizzano le relazioni familiari fanno sì che non sia necessario l'uso della forza fisica. La violenza perpetrata è grave, tanto più se si pensa che le vittime di questa violenza sono bambine o adolescenti. La sua incidenza è mediamente pari al 20%.

Per quanto riguarda la distribuzione epidemiologica dell'abuso intrafamiliare, contrariamente a molti pregiudizi sul tema, non sono state riscontrate differenze in base alla provenienza geografica o alla classe sociale dell'abusante, anche se sono stati individuati dei fattori di rischio che riguardano, per esempio, la presenza di un patrigno o varie caratteristiche appartenenti al bambino-vittima quali un deficit intellettuale o un atteggiamento passivo, dipendente o una bassa autostima o, ancora, una carenza o una deprivazione affettiva. Notevoli differenze sono state riscontrate invece per quanto riguarda il sesso di autore e vittima; in Italia, su 90 casi di reati sessuali a danno di minori, il 94% delle vittime è di sesso femminile e l'autore dell'abuso è nel 63% dei casi il padre. Rispetto all'età in cui si verifica l'incesto, la letteratura riporta un'età media di 9/10 anni per la vittima, e compresa tra i 30 e i 50 per l'autore, età che è decisamente più elevata rispetto a quella di autori di violenza sessuale extra-familiare, che, sempre lo stesso autore, indica come inferiore a 30 anni (VENTIMIGLIA, 1989; SCARDACCIONE, 1992; TERRAGNI, 1997; DETTORE - FULIGNI, 1999; TRAVERSO, 2000).

Secondo Justice e Justice (1980) vi sarebbero «tre ordini di fattori responsabili: 1) la personalità dei soggetti coinvolti; 2) la situazione, le circostanze, il *setting*; 3) infine i cambiamenti e le crisi intervenute nella vita dei protagonisti in tempi vicini a quelli dell'incesto». Anche in tale schema teorico i diversi fattori sono tra loro in relazione dinamica e, secondo i Justice, di proporzionalità inversa: «basterà cioè, una crisi di scarsa rilevanza perché una personalità fortemente incline agisca il comportamento incestuoso e, viceversa, solo una situazione marca-

tamente suggestiva porterà all'incesto personalità altrimenti sufficientemente controllate» (JUSTICE - JUSTICE, 1980, cit. in MERZAGORA, 1986: 36).

Montecchi (1991), tra i fattori che determinano l'abuso elenca:

1. patologia psichiatrica, alcolismo, tossicomanie;
2. matrimonio contratto in giovane età;
3. prole numerosa;
4. difficoltà sessuale dei genitori;
5. paura di disgregazione familiare;
6. promiscuità sessuale;
7. tendenze simbiotiche-endogamiche (rifugio nella famiglia; isolamento dal mondo esterno).

Alcuni autori individuano come causa scatenante l'abuso, il desiderio da parte del padre di una "sessualità sostitutiva" (SOHN, 1992), un vero e proprio rimpiazzo della compagna attraverso la figlia o perché in una situazione di vedovanza o, per una sorta di "ritorno al primo amore" della sua gioventù (MERZAGORA, 1986), altri ancora pongono l'accento su problematiche a carattere individuale dell'abusante, tuttavia, le ricerche non arrivano a dimostrare che vi sia un legame diretto di causa-effetto tra questi aspetti e la situazione incestuosa. Scardaccione (1992) ritiene che l'uso di alcool e droga, come la presenza di patologia mentale, non si possano considerare fattori causali, ma piuttosto scatenanti, rilevando tra i soggetti esaminati nel suo studio una presenza non significativa di alcolismo (16,1%) e di disturbi psichiatrici (12,9%).

Nell'ambito della vastissima letteratura internazionale esistente su questo tema, l'approccio teorico e metodologico di matrice sistemico-relazionale cerca di cogliere ed utilizzare il piano della complessità del problema, attraverso il rifiuto di un'ottica criminalizzante, parziale e deresponsabilizzante in termini di partecipazione emotiva, nei confronti di una sola delle parti coinvolte nell'interagire violento (DE LEO - MAZZEI, 1989). Secondo questo approccio, affrontare il problema degli abusi intrafamiliari comporta necessariamente analizzare i piani collusivi che coinvolgo-

no i membri del sistema *in toto*, e fare particolare attenzione alle dinamiche, in termini di “moduli familiari disfunzionali” (DÈTTORE - FULIGNI, 1999), ai livelli di significato impliciti ed espliciti che l’abuso assume a livello relazionale, ai “bisogni” ed ai “vissuti” che coinvolgono anche gli autori, oltre che le vittime, ferma restando la responsabilità giuridica e sociale dell’autore del reato. Con la prospettiva in questione, sostiene Gulotta (1987), l’analisi tradizionale causale dei fenomeni non si verifica più in senso unidirezionale, ma tenendo conto dei rapporti di relazione, struttura ed interdipendenza degli elementi che compongono il sistema.

Scardaccione e Baldry (1997) piuttosto che di soggetti con delle caratteristiche specifiche tentano di individuare una tipologia della famiglia a rischio di incesto e, parlano di “patologia delle relazioni familiari”. Da alcune ricerche emerge, secondo le Autrici, una tipologia di famiglie prevalentemente disgregate, nel 50% dei casi già conosciute ai servizi territoriali per episodi di maltrattamento e trascuratezze verso i figli, in cui si riscontra un atteggiamento di connivenza passiva (“far finta di non vedere”) o attiva (partecipazione all’abuso, conoscenza e mancanza di contrasto) da parte della madre nelle situazioni di abuso.

Secondo Weinberg (1976), l’incesto tende a verificarsi più frequentemente in due casi: a) in famiglie così isolate e chiuse in se stesse, che per i loro membri è difficile o impossibile realizzare rapporti sociali validi al di fuori dello stretto circolo familiare, o b) al contrario, in famiglie così poco coesive che i membri non hanno mai assorbito ed introiettato i sentimenti convenzionali di rigetto sessuale degli altri membri della famiglia stessa.

In *La violenza nascosta* (1986) vengono individuate alcune caratteristiche della madre e del padre: la madre avrebbe un atteggiamento punitivo in campo sessuale, e non sarebbe affezionata al bambino, spesso malata o assente, con un basso livello di istruzione, isolata socialmente, depressa, psicotica o tossicodipendente o avrebbe subito nell’infanzia un abuso sessuale; il padre sarebbe autoritario o troppo mite, frustrato affettivamente o sessualmente, alcolizzato o tossicodipendente.

Dèttore e Fuligni (1999) individuano due tipi di famiglie che utilizzano l'abuso con finalità diverse:

a) famiglie in cui l'abuso è funzionale ad evitare una situazione di aperto conflitto tra i genitori, ed in cui la madre stabilisce le norme delle relazioni affettive e il linguaggio da utilizzare in merito a questioni psicologiche e sessuali. In questi contesti la madre è affettivamente distante dai figli, e la rivelazione dell'abuso di solito cade nel vuoto, concorrendo anzi a rafforzare la forte negazione già presente;

b) famiglie in cui l'abuso è funzionale a tenere sotto controllo il conflitto, ed in cui la madre è carente per quanto riguarda il sostegno concreto ed affettivo, diviene "pari" dei figli e può succedere che un figlio prenda il suo ruolo. I problemi vengono affrontati in un modo molto più esplicito rispetto alla precedente tipologia familiare, e ciò porta a situazioni di aperto conflitto, in conseguenza del quale un figlio viene "sacrificato" per evitare la disgregazione del nucleo familiare. Le madri sono rigide e distanti ed hanno un rapporto ostile o di inversione di ruolo con le figlie. La rimozione del tabù dell'incesto porta alla creazione di un altro tabù che vieta di parlare dell'abuso conducendo ad un clima di segretezza e silenzio.

In senso più globale, dal punto di vista eziologico, in particolare rispetto alle dinamiche che concorrono allo svilupparsi e stabilizzarsi del comportamento abusante, è dunque possibile individuare un duplice livello:

1. la struttura familiare;
2. i ruoli e le norme all'interno delle famiglie.

Una struttura familiare sana prevede confini aperti e flessibili e una struttura di potere gerarchica: esso è in mano ai genitori che lo condividono allo stesso grado. Se il matrimonio è disfunzionale i membri della famiglia si adattano in maniera disfunzionale a tale stato di disagio. La struttura familiare che ne consegue sarà caratterizzata da confini chiusi, connessioni fisse o rigide o assenza delle connessioni stesse. Rigidi saranno anche i ruoli, le relazioni, le regole e le norme. Il potere non sarà distribuito in modo egualitario, ma detenuto da un livello più elevato (di solito il padre) che lo gestisce e domina i livelli inferiori (moglie e figli). L'uso delle regole e delle norme nelle

famiglie disfunzionali è caratterizzato dalla non democraticità; esse sono basate sull'ineguaglianza del potere e su diritti ineguali. Promuovono la strumentalizzazione delle persone da parte degli altri e insegnano la negazione e la repressione della vitalità e della spontaneità emotiva, glorificano l'obbedienza, la logica, la razionalità, il potere e il predominio del maschilismo (DE LEO - PETRUCCELLI, 1999).

Analizzando le famiglie in cui si è verificato un comportamento incestuoso si è visto che queste sono estremamente disfunzionali, dai confini e dalle barriere generazionali molto fragili. Di solito uno dei due genitori detiene tutto il potere decisionale ed investe molto in famiglia, mentre l'altro è più "defilato" e marginale, e preferisce investire all'esterno della famiglia, sul lavoro o in altre relazioni. Solitamente uno dei genitori passa al sottosistema dei figli ricercando da loro la comprensione e la complicità che non riesce a trovare nel partner. Ognuno di questi ruoli può essere ricoperto sia dall'abusante che dalla madre; nel caso che il padre ricopra il ruolo autoritario sarà probabilmente un padre-padrone che può usare abitualmente la violenza nei suoi rapporti con la moglie e i figli, ed in questo caso sarà la moglie a passare al sottosistema dei figli, del tutto deupaperata del suo ruolo. Nel caso, invece, che il padre ricopra un ruolo più marginale rispetto alla moglie, egli probabilmente si presenterà alla figlia-vittima come un incompreso alla ricerca di affetto, e cercherà da lei contatto e consolazione in un rapporto sempre più esclusivo e pseudo-paritario.

Secondo la definizione di Von Henting (1948), «il rapporto tra autore del reato e vittima si estrinseca secondo modalità dinamiche ove il ruolo della vittima e dell'autore si presenta intercambiabile e cioè, sempre tenendo presente la fattispecie specifica del reato, a seconda delle circostanze scatenanti gli agenti possono assumere di volta in volta ed in modo intercambiabile il ruolo di vittima e di aggressore» (cit. in SCARDACCIONE, 1992: 33). In questo senso, la violenza intrafamiliare può essere intesa come una difettosa ed improduttiva modalità comunicativa stabilita all'interno di un sistema in cui ciascun membro si trova ad assumere un ruolo attivo che contribuisce all'instaurarsi ed al cristalliz-

zarsi di una modalità relazionale che privilegia comportamenti aggressivi (CIRILLO, 1986).

Cirillo e Di Blasio (1989) suddividono le famiglie maltrattanti (non necessariamente vi è un abuso sessuale) secondo il "ruolo" svolto dal bambino:

1. famiglie in cui il bambino maltrattato ha un ruolo passivo, e l'incapacità genitoriale viene utilizzata come "messaggio" di richiamo nei confronti di terzi (ad esempio per attirare l'attenzione del coniuge o rimproverare i propri genitori);
2. famiglie in cui il bambino maltrattato ha un ruolo attivo, o "maltrattamento del capro espiatorio"; la partecipazione "attiva" del bambino deve essere intesa in senso sistemico, per cui il bambino è - fatta salva la sua totale non responsabilità nel maltrattamento -, un emittente di messaggi nella comunicazione familiare disfunzionale.

Come già accennato, una caratteristica dell'abuso intrafamiliare, che lo contraddistingue da quello compiuto da estranei, è che il primo solitamente si sviluppa nel corso di un periodo molto lungo, attraverso varie "fasi" prima di arrivare all'abuso sessuale vero e proprio; nella maggior parte dei casi la vittima è invischiata in una rete di segreti e silenzi proprio in virtù dello stretto rapporto che la lega all'abusante, per questo spesso le sono necessari degli anni per decidere di svelare a qualcuno l'abuso subito.

Un modello di comprensione delle dinamiche che conducono all'abuso è lo schema di Sgroi, Blick e Porter (cit. in MALACREA - VASSALI, 1990), secondo il quale possono essere ipotizzate una serie di fasi tipiche riscontrabili in tutti i casi di abuso sessuale intrafamiliare:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) Fase dell'adescamento | l'autore ricerca un rapporto privilegiato con la vittima al riparo dagli altri membri della famiglia; |
| B) Fase dell'interazione sessuale | escalation del comportamento sessuale; |

- C) Fase del segreto l'autore impone l'omertà alla vittima; di solito non gli è necessario l'uso di violenza fisica, ma il ricorso a forme di violenza psicologica, connessa alla presenza di "vantaggi secondari" per la vittima, derivanti dall'"accettazione" dell'abuso;
- E) Fase dello svelamento può avvenire in modo accidentale o per rivelazione della vittima. Mentre il padre nega, le reazioni dei familiari possono essere le più disparate (sia la madre che i fratelli possono prendere le parti dell'uno o dell'altro o negare del tutto quanto è stato rivelato);
- F) Fase della soppressione ci può essere un tentativo da parte di tutti o solo di della verità alcuni membri della famiglia di "cancellare" quanto è emerso per tornare allo stato di precedente equilibrio familiare. Possono essere fatte delle pressioni sulla vittima affinché ritratti.

I significati che ciascuno attribuisce a questo tipo di condotte, dipendono quindi dall'utilità ad esse riconosciuta, per il conseguimento di certi scopi e la soddisfazione di particolari bisogni. Nel caso del comportamento violento la funzionalità sta appunto nel mantenere un equilibrio interno al sistema stesso, tale da non minacciarne la sopravvivenza.

In questo senso la famiglia esercita una notevole influenza nell'acquisizione e nel consolidamento delle condotte aggressive, attraverso la trasmissione generazionale di modelli e signi-

ficati percepiti come efficaci ai fini del mantenimento dei legami interni al sistema stesso, e del sistema con l'ambiente circostante allargato. La complessità di un circuito di questo tipo fa sì che alcune famiglie si caratterizzino secondo modalità funzionali che privilegiano l'apprendimento di comportamenti aggressivi, spesso rinforzati - ma non necessariamente determinati - da un particolare contesto socio-culturale, e messi in atto negli agiti violenti come effetto di un processo che tende ad organizzarsi secondo regole che rinviano ai diversi piani di realtà quali quello individuale, delle relazioni di appartenenza, e sociale (LESCIUTTA, 1977).

Sulla base di questi presupposti teorici, il fenomeno dell'abuso intrafamiliare può essere osservato nei suoi aspetti di segnale comunicativo di un disagio che coinvolge tutti i membri del sistema, al di là del riconoscimento della responsabilità morale e materiale attribuibile ad alcuni di loro e non ad altri, ma non per questo misconosciuta. È facile comprendere - in quest'ottica -, quanto la violenza in particolare sui minori sia potuta diventare un reale problema per la società anche ad un livello pubblico ed istituzionale, nel momento in cui si è affermata come mito sociale, riconosciuto in termini culturali nella sua valenza di problematicità, e, successivamente, di complessità. Il concetto di abuso all'infanzia è in effetti un costrutto relativo, strettamente collegato a quello che è il processo di evoluzione sociale, culturale e politico, coinvolgente il sistema dei valori e il livello di sviluppo più generale.

4. *Il comportamento pedofilo*

Questa tipologia di abusante viene definita da Lanyon (1989) una persona «i cui desideri sessuali consci e le cui risposte sessuali sono diretti, almeno in parte, verso bambini e adolescenti dipendenti e immaturi, che non si rendono pienamente conto di queste azioni e che sono incapaci di dare un consenso informato, esplicandosi con attività che violino i tabù socio-culturali e che sono contro la legge» (LANYON, 1989, cit. in CALLERI - FRIGHI, 1999: 39-40). Il pedofilo viene descritto come una persona che ha come oggetto esclusivo o preferenziale "l'infanzia" e come obiettivo la spinta al soddisfacimento

di una "inclinazione erotica" (KRAFFT EBING, 1889), e che si differenzia dalle altre persone - come gli eterosessuali e gli omosessuali ai quali interessa, nell'esperienza sessuale, essenzialmente il sesso dell'altro -, essendo in primo luogo interessata all'età, e solo secondariamente al sesso del partner.

Dall'analisi della letteratura risulta che l'aggressore ha tra 25 e 40 anni, è di sesso maschile nel 97% dei casi, non appartiene a un ceto sociale in particolare, possiede una personalità passiva, dipendente, timorosa delle relazioni interpersonali adulte, ansiosa e depressiva, ignorante in materia di sesso o con problemi sessuali, con una spiccata identità femminile e un'identificazione massiccia con la madre.

Il DSM IV (1996) utilizza questi criteri per definire la pedofilia:

- A. Durante un periodo di almeno 6 mesi, fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti, e intensamente eccitanti sessualmente, comportano attività sessuali con uno o più bambini pre-puberi (generalmente di 13 anni o più piccoli);
- B. Le fantasie, gli impulsi sessuali o i comportamenti causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell'area sociale, lavorativa, o di altre importanti aree del funzionamento;
- C. Il soggetto ha almeno 16 anni ed è di almeno 5 anni maggiore del bambino o dei bambini di cui al criterio A;

Non va incluso nel comportamento un soggetto tardo-adolescente coinvolto in una relazione sessuale perdurante con un soggetto di 12-13 anni. Va specificato se l'individuo sia sessualmente attratto da maschi o femmine o da entrambi, se le fantasie o il comportamento siano limitati all'incesto e se l'attrazione sia di tipo esclusivo (rivolta solo ai bambini) o non-esclusivo.

In generale, le teorie eziologiche della pedofilia che presentiamo sono suddivise secondo il fattore a cui danno più importanza:

1) teoria della "corrispondenza emotiva" (*emotional congruence*), secondo la quale l'autore adulto esprime un bisogno emotivo di avere rapporti con i bambini, presentando dal punto di vista individuale un arresto dello sviluppo, un basso livello di autostima, e un'identificazione narcisistica con l'ag-

gressore, mentre dal punto di vista sociale è caratterizzato da un tipo di socializzazione tendente al dominio del maschio;

2) teoria dell'“eccitazione sessuale” (*sexual arousal*), secondo la quale l'autore adulto si eccita con bambini, ha subito esperienze sessuali traumatiche nell'infanzia dal punto di vista individuale, mentre da quello sociale è attratto dalla pornografia infantile;

3) teoria del “blocco” (*blockage*), secondo cui l'autore adulto non avrebbe alternative di gratificazione sessuale, presentando dal punto di visto individuale un complesso edipico irrisolto, ansia di castrazione, paura delle donne adulte, esperienze traumatiche con la sessualità adulta, compiti sociali inadeguati, e disturbi relazionali, mentre dal punto di vista sociale sarebbe vittima di norme eccessivamente repressive sulla masturbazione, tendendo ad avere rapporti extra-coniugali;

4) teoria della “disinibizione” (*disinhibition*), secondo la quale l'autore adulto non subirebbe l'influenza deterrente delle normali proibizioni previste per il suo comportamento deviante, soffrendo dal punto di vista individuale di disturbi dell'impulsività, problemi di alcolismo, psicosi, stress situazionali, fallimento dei meccanismi di difesa contro l'incesto, e dal punto di vista sociale, sarebbe invece incline alla pornografia e all'atteggiamento patriarcale.

Dall'analisi della letteratura emerge come aspetto motivazionale primario alla base della condotta pedofila una scelta oggettuale narcisistica dell'autore di reato che vedrebbe il bambino come un'immagine a specchio di se stesso. Una delle ipotesi sull'origine della pedofilia è infatti proprio quella della ripetizione – nel comportamento deviante – di atti subiti durante l'infanzia, motivo per cui il bambino sottoposto ad abuso tenderebbe a riprodurre su altri bambini, una volta adulto, ciò che lui stesso ha subito (GREEN, 1994).

Secondo l'approccio psicoanalitico il pedofilo opera delle scelte oggettuali di tipo narcisistico, poiché vedrebbe se stesso nel bambino vittima e oggetto. La fissazione per un'età particolare rappresenterebbe lo stato senza tempo in cui si trova la sua personalità, uno stato ancora indifferenziato che caratterizzerà il tipo di legame e di relazione oggettuale indifferenziati e idealizzati che egli tenderà a mettere in atto. Nel pedofilo, secondo Stoller (1978), sembra evidente l'incapacità di sostenere una relazione amorosa adulta, e la perversione sarebbe da intendersi

come la forma erotica dell'odio, caratterizzata da tratti di odio, aggressività, ostilità, vendetta e disumanizzazione dell'oggetto.

In linea con questo orientamento teorico, alcuni autori indicano come fattore di primario interesse per l'eziologia di questa tipologia di comportamento sessualmente deviante la "trasmissione transgenerazionale del modello abusivo" (DE LEO - PETRUCCELLI, 1999) per cui la vittima di allora cercherebbe, identificandosi con l'aggressore e agendo da carnefice, di vendicarsi per il dolore e l'impotenza sofferti. La violenza diventa quindi un modo per controllare il dolore e per dominare la paura dell'aggressore esterno così interiorizzato.

Pur sottolineando la rilevanza di una tale correlazione, va specificato che questo meccanismo di trasmissione non riflette assolutamente una causalità lineare: non tutti i bambini abusati diventeranno a loro volta abusanti così come non tutti gli abusanti hanno subito abusi nella loro infanzia (GREEN, 1994). Va del resto ricordato che "prime" vittime del sistema abusante sono le donne, a partire dalla loro infanzia, nei casi di abusi intrafamiliare, per finire all'età adulta, nei casi di violenza sessuale subita all'interno od all'esterno della famiglia. Nonostante la percentuale femminile sia estremamente elevata in termini di sistema-vittima, sono le persone di sesso maschile a commettere per lo più questo tipo di reato - pur non dimenticando quei casi in cui anche le donne sono responsabili di violenza sessuale agita a danno di minori -, ed in questo senso la correlazione intergenerazionale sembra non reggere (McFARLANE K. - WATERMAN J., 1986).

Pertanto, pur non potendo attribuire i casi di trasmissione transgenerazionale ad una percentuale statisticamente significativa, può essere utile in chiave di conoscenza dinamica osservare le motivazioni che spingono all'assunzione e messa in atto di un modello relazionale di questo tipo:

- a) riattualizzazione di eventi non compresi subito nel passato;
- b) controllo dell'angoscia e della disorganizzazione originate dal trauma esperito e dominio della paura dell'aggressore esterno che viene così interiorizzato;
- c) ricerca di una giustificazione da attribuire ai comportamenti dell'aggressore;
- d) tentativo di mantenere un'idealizzazione dell'adulto grazie a potenti meccanismi di scissione che permettono di

- considerare l'adulto esterno come buono e di introiettare la parte negativa di se stessi;
- e) azione del meccanismo di autocolpevolizzazione per l'abuso subito;
 - f) tentativo di identificazione con l'aggressore;
 - g) tentativo di vendicarsi per il dolore e l'impotenza sofferti.

Malacrea e Vassali (1990) descrivono la distinzione che alcuni autori fanno tra: 1) aggressori regrediti, che conducono una normale vita eterosessuale, ma in particolari condizioni di stress possono ricercare gratificazioni sessuali con minori; 2) aggressori fissati che, anche se sposati, ricercano permanentemente e preferibilmente soddisfazione sessuale con bambini, presentando, quindi, anche una recidiva più alta.

Dall'analisi della letteratura emerge anche la convinzione di molti autori che il comportamento violento non sia caratteristico dei pedofili, così come la convinzione che gli atti di violenza sessuale da parte dei pedofili siano relativamente rari e che, nella maggioranza dei casi, essi si limitino ad atti di esibizionismo e a contatti sessuali privi di azioni violente (FINKEFOR - LEWIS, 1988). Secondo Iaria (1999) il termine pedofilo viene usato impropriamente, anche per connotare situazioni di incesto, o, ancora, la ricerca di contatti con prostitute adolescenti, o nei confronti di omicidi sadici di bambini; situazioni tutte che poco hanno a che fare con la pedofilia, sebbene alcuni sostengano che l'aggressione ed il sadismo siano tratti fondamentali della pedofilia stessa.

Cesa-Bianchi e Scabini (1991) suddividono gli autori di comportamenti pedofili in due categorie:

- a) coloro che coinvolgono il bambino con adescamento, raggiri, atteggiamenti seduttivi, e che presentano un inadeguato sviluppo psicosessuale, sono incapaci di relazionarsi con partners adulti di cui temono il giudizio, e ricercano, quindi, nei bambini dei partner meno critici e competitivi, ma anche quegli individui che mostrano un normale orientamento sessuale e partner adulti, ma che, in condizioni di stress o conflittualità, che ne minacciano l'autostima, e spesso sotto l'influsso

di alcol e droghe, regrediscono a scelte sessuali inadeguate;

- b) coloro che si impongono con aggressione e violenza, associando alla violenza sessuale altri comportamenti antisociali, che di norma rappresentano il sintomo di un forte bisogno di potere.

Sebbene dunque la pedofilia spesso non sia caratterizzata da una componente di violenza, e sia quindi difficile individuare l'ostilità nell'atto sessuale in quanto tale, rimane comunque il fatto che l'oggetto sessuale - vittima viene "deumanizzato" (BANDURA, 1986), diventando attraente ed eccitante non tanto per quello che è, ma per quello che rappresenta, cioè un oggetto su cui prendersi la rivincita rispetto al trauma subito nell'infanzia. «L'inganno della seduzione sessuale è proprio la negazione del bambino, in quanto soggetto nella sua interezza [...]. Questa negazione è senz'altro il risultato di una relazione con l'oggetto in cui l'odio occupa un posto privilegiato» (ROCCIA - FORTI, 1994: 193). Le caratteristiche del vissuto del pedofilo spiegano quindi i motivi per cui i comportamenti predominanti messi in atto appartengono ad una seduzione di tipo ludico, e non aggressivo, di fronte ai quali il bambino tende a cooperare, almeno inizialmente, sia per naturale curiosità, sia per non disobbedire (FERRACUTI, 1988).

Poiché il bambino rimane oggetto sessuale ideale solo se mantiene le caratteristiche proprie dell'infanzia - come l'innocenza, la giovane età, il corpo ancora impubere -, il pedofilo non ha alcun interesse nei confronti della crescita del bambino stesso (CAFFO, 1984), ma al contrario tenterà di mantenere il suo partner nella più completa dipendenza emotiva. La situazione affettiva sperimentata potrà anche apparire provvisoriamente molto rassicurante per il bambino, ma nel contempo avrà degli effetti destrutturanti sulla sua personalità. Il pedofilo, a modo suo, "ama" il bambino, che ricerca abitualmente, e col quale stabilisce un rapporto intenso, di tipo paterno; potremmo addirittura dire che egli possiede una sensibilità straordinaria, che col tempo sviluppa e affina, ma a discapito del percorso di sviluppo del minore a cui è legato (CALLIERI, FRIGHI, 1999).

5. Possibili linee d'intervento in termini di prevenzione del fenomeno

Gli interventi integrati tra tutte le strutture che si occupano di abuso all'infanzia entro e fuori la famiglia sono auspicabili non solo ai fini dell'efficace tutela e trattamento dei casi, bensì anche ai fini dell'efficace prevenzione del fenomeno. Una concreta strategia di prevenzione e trattamento richiede una stretta collaborazione ed una profonda integrazione non solo tra i servizi presenti sul territorio, ma anche tra questi e le diverse Istituzioni che si occupano specificamente di promuovere il benessere dei bambini, siano esse politiche, giudiziarie, amministrative o formative. L'azione congiunta di tutti questi soggetti favorisce, senza dubbio, la conoscenza del fenomeno e ne agevola il riconoscimento presso l'opinione pubblica e la collettività in generale. Al ruolo "sensore" della famiglia (a meno che non si tratti di abusi intrafamiliari) e della scuola, dunque, si deve aggiungere necessariamente quello degli operatori psico-pedagogici, che hanno competenze culturali e tecniche specifiche nel campo dell'età evolutiva, tali da poter suggerire le misure di intervento più indicate (TELEFONO AZZURRO, Eurispes, 2001).

L'esigenza di prevenire, prima che di reprimere, il fenomeno dell'abuso sui minori, sarà soddisfatta al meglio quanto più si punterà su programmi di potenziamento delle capacità professionali degli operatori. Si tratta di un'indicazione suggerita recentemente dalla Dichiarazione di intenti adottata dalla Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, che si è tenuta a Stoccolma nell'agosto del 1996. E che è stata ribadita nella decisione n.293/2000/CE del 24 gennaio del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa, dove ha trovato approvazione altresì un Programma d'azione comunitario sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne. In quelle sedi è stata considerata un'efficace misura di prevenzione proprio la promozione di programmi di sensibilizzazione e di formazione rivolti agli operatori che seguono e sostengono il processo di crescita del bambino o sono responsabili della tutela dei minori. Al fine non solo di assicurarne l'effettiva specializzazione sulle problematiche in questione e di svilupparne le

capacità di “ascolto” e la conoscenza dei percorsi da attivare a protezione del minore, ma soprattutto di prepararli al difficile compito di favorire la presa di coscienza di un fenomeno tanto atroce quanto diffuso.

Oltre al piano trattamentale, che va ad incidere su di una situazione problematica già conclamata in termini di emergenza ed urgenza rispetto alla protezione ed alla tutela legale e sociale del sistema “vittima”, va inoltre valorizzata la possibilità di costruire il terreno, a diversi livelli, ad attività che siano di prevenzione primaria e secondaria. Nello specifico, parlare di prevenzione dell’abuso nell’accezione più generale del termine (psicologico, fisico, sessuale) vuol dire sottintendere un concetto di prevenzione “della malattia” e “del disagio”, e quindi di promozione della “salute” e del “benessere”, attraverso una specifica attenzione ai *patterns* di interazione fra i fattori personali, individuali e sociali, alla loro funzionalità o meno, e al conseguente rischio di incentivare o stabilizzare tutta una serie di modalità comportamentali inadeguate, che possono condurre ad una situazione conclamata di malessere psico-affettivo in termini relazionali.

Allo stesso tempo, dovendo riconoscere che l’abuso all’infanzia, qualunque sia la forma, tocca importanti aspetti concernenti la salute psico-fisica del minore, risulta imprescindibile garantire a chi ne è vittima effettive condizioni di protezione a partire dal momento in cui vengano rilevati i primi segnali di disagio, fino a quello della predisposizione delle misure di tutela. Estremamente delicata è la fase in cui, in sede processuale, al minore è richiesto di rendere dichiarazioni circa l’abuso (inizialmente di fronte agli operatori psico-socio-sanitari, poi in sede processuale). Dall’analisi della letteratura nazionale e internazionale in tema di abuso sessuale (DEITTORE - FULICNI, 1999), emerge infatti la necessità non solo di prestare attenzione a quegli indicatori e segni sul piano fisico e sul piano psicologico, ai racconti e alle affermazioni della presunta vittima, ma anche e soprattutto di procedere alla raccolta della testimonianza con una grande attenzione nell’evitare elementi di suggestione che possano condizionare il minore, rischiare di provocare l’instaurarsi di vissuti di “vittimizzazione secondaria”, alterando peraltro l’acquisizione dei dati.

La storia del pensiero scientifico che ha dibattuto su questa problematica è stata lunga e travagliata. È passato molto tempo prima che si potesse parlare pubblicamente di violenza a danno di minori. Primo passo è stato in questo senso l'espressione da parte degli studiosi dell'età evolutiva - ma non solo -, di una critica esplicita e sistematica all'atteggiamento secondo il quale gli accadimenti interni al sistema famiglia dovessero rimanere entro le mura domestiche. Successivamente i percorsi collettivi, storici e di costume, ma soprattutto quelli politico-sociali, hanno sovvertito la direzione dell'osservazione del fenomeno maltrattamento/abuso: dall'esterno del sistema famiglia in termini di bilancia dell'equilibrio sociale, al rispetto per le forze più deboli della società stessa (*in primis* donne e minori).

Attraverso una centratura dell'attenzione esclusivamente sulla vittima seppur in termini di tutela e prevenzione, si è arrivati all'esclusione del sistema abusante in termini di ipotesi di intervento, sulla base di una concreta difficoltà di presa in carico di un problema esprime una sofferenza globale, e quindi coinvolgente tutti i membri appartenenti al sistema familiare stesso.

Questo punto di vista unilaterale ha costituito un presupposto che ha irrigidito il processo di stigmatizzazione sociale o di criminalizzazione, rendendo quasi impraticabile un approccio operativamente costruttivo con chi del reato è "attore" principale. Nello stesso tempo, il punto di vista sistemico-relazionale che ha tentato di affrontare il tema partendo da un'ottica di circolarità, e quindi di restituzione di un disagio e di una richiesta implicita di aiuto anche all'autore dell'abuso, ha corso a sua volta il rischio - nella fase iniziale di approccio al problema, e data la complessità dello stesso -, di deresponsabilizzare il membro maltrattante o abusante, nel tentativo di sottolineare la partecipazione attiva di ciascun elemento del sistema parentale all'interno delle dinamiche familiari alla base e perpetuanti l'abuso stesso.

Coerente con questo quadro metodologico e di pensiero, è il documento redatto dalla Commissione Nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale dei minori, e definito "Proposte d'intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del mal-

trattamento” (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, settembre 1998), in cui vengono individuate specifiche strategie di contrasto quali:

- a) il rilevamento dei dati e la mappatura delle risorse sul territorio nazionale;
- b) i livelli di formazione (diffusa e specialistica);
- c) l'organizzazione di servizi integrati “in rete” (intese tra le istituzioni interessate e rapporti con il privato sociale);
- d) le intese a livello nazionale ed internazionale per la lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali;
- e) l'informazione globale per la diffusione di una cultura dell'infanzia (patto d'intesa con i media).

Sulla base delle riflessioni teoriche che hanno portato ai complessi livelli di analisi e comprensione dei sistemi di vittime e di abusanti, possiamo pensare che adeguati modelli di intervento debbano mirare tanto a promuovere l'assunzione di responsabilità nei confronti del comportamento abusante, quanto a sostenere ed aiutare entrambi i sistemi coinvolti in termini di elaborazione dell'esperienza traumatica vissuta.

La complessità della problematica di cui ci stiamo occupando rende evidente che il trattamento dell'autore di reato sessuale debba essere necessariamente preceduto da una diagnosi che sia individualizzata, caso per caso, senza ipotesi e presupposti di pensiero rigidi, ma facendo affidamento su una flessibile valorizzazione *ad hoc* dei risultati della ricerca scientifica, e che abbia caratteristiche tali da includere sia dimensioni cliniche individuali, familiari e sociali, sia dimensioni connesse con la valutazione del rischio di recidiva (*risk evaluation*).

In questa direzione, la conoscenza approfondita dei fattori dinamici, personali e sociali, che conducono alla messa in atto del comportamento violento, o quanto meno identificano situazioni di rischio favorevoli alla reiterazione del comportamento stesso, non può non essere considerata come una matrice - teorica, metodologica ed operativa -, da cui partire per progettare, realizzare e monitorare un intervento che incida realmente in termini di prevenzione della recidiva e tutela del sistema-vit-

tima, inteso quale universo che comprende tanto gli abusati quanti gli abusanti.

Nel percorso di studio, ricerca ed analisi del fenomeno "abuso", è stato quindi necessario ribadire ulteriormente la necessità di tutelare il sistema vittima, pur nel porre la massima attenzione al coinvolgimento di questa, nel senso di una partecipazione all'interazione abusante, in termini di comprensione degli eventi problematici e di successiva possibilità di lavorare ai fini elaborativi dell'esperienza con la vittima stessa. Allo stesso tempo, restituire una dimensione di disagio all'autore dell'abuso ha permesso di confrontarsi con la possibilità di offrirgli "aiuto", e con la necessità di riflettere sul piano dell'intervento in termini metodologici e di contenuto in linea con gli obiettivi imprescindibili di prevenzione del fenomeno e di tutela della vittima.

In questa direzione vanno i tentativi di offrire all'autore della violenza l'opportunità di *ripensarsi* rispetto all'azione messa in atto, di assumerne la consapevolezza in linea con un orientamento che vede la sanzione penale in termini di "dinamica sociale e istituzionale di attribuzione di responsabilità" (DE LEO, 1996: 24), e di confrontarsi con la realtà della vittima, così come le recenti sperimentazioni su percorsi di mediazione tra l'autore dell'abuso e la vittima (SCARDACCIONE - BALDRY - SCALI, 1998), come sfida nella direzione di una riparazione costruttiva in termini critici e di promozione del processo di autoconsapevolezza.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV. (1986), *La violenza nascosta. Gli abusi sessuali sui bambini*, Raffaello Cortina Editore, Milano;
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (1996), *Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, DSM IV*, trad. it. Masson, Milano;
- BANDURA A. (1986), *Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognition Theory*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York;
- CAFFO E. (1984), *La distorsione relazionale precoce tra genitore e bambino: prospettive di prevenzione dell'abuso all'infanzia*, Unicopoli, Milano;
- CALLIERI B. - FRICHI L. (1999), *La problematica delle condotte pedofile*, EUR, Roma;

- CESA-BIANCHI M. - SCABINI E. (1991), *La violenza sui bambini*, Franco Angeli, Milano;
- CIRILLO S. (1986), "Dietro un bambino maltrattato c'è una famiglia in crisi", in *Attraverso lo specchio. Rivista di psicoterapia relazionale*, n.14, pp. 18-22;
- CIRILLO S. - DI BLASIO P. (1989), *La famiglia maltrattante*, Raffaello Cortina Cortina, Milano;
- DE LEO G. - MAZZEI D. (1989), "Per un'analisi sistemica dell'azione violenta", *Terapia Familiare*, n. 30;
- DE LEO G. (1996), *Psicologia della responsabilità*, Laterza, Roma-Bari;
- DE LEO G. - QUADRIO A. (a cura di) (1995), *Manuale di Psicologia Giuridica*, LED, Milano;
- DE LEO G. - PETRUCCELLI (a cura di) (1999). *L'abuso sessuale infantile e la pedofilia*. Franco Angeli. Milano;
- DETTORE D. - FULIGNI C. (1999). *L'abuso sessuale sui minori*. McGraw-Hill. Milano;
- FERRACUTI F. (1968). *L'incesto padre - figlia*. Puerto Rico. Minerva Medica;
- FERRACUTI F. (1988). *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*. vol.8. Milano. Giuffrè;
- FINKELHOR D. - LEWIS I. A. (1988). *An epidemiologic approach to the study of child molestation*. Ann. N.Y. Academy of Sciences. 528. pp. 64-78;
- FREUND K. - KUBAN M. (1994). "The Basis of Abuser Theory of Pedophilia: a Further Elaboration on an Earlier Study". *Archives of Sexual Behavior*. vol. 23. n. 5. pp. 553-563;
- GREEN A. (1994). "La violenza sessuale infantile: conseguenze immediate e a lungo termine e loro trattamento". in *Terapia Familiare*. n. 46;
- GULOTTA G. (a cura di) (1987). *Trattato di psicologia giudiziaria*. Giuffrè. Milano;
- IARIA A. (1999). "Lo psichiatra di fronte al problema della pedofilia". in B. Callieri. L. Frighi. *La problematica delle condotte pedofile*. EUR. Roma. pp. 51-64;
- KEMPE E. (1980). *Le violenze sul bambino*. Armando Editore. Roma;
- KRAFFT EBBING R. VON (1889). *Le psicopatie sessuali*. Fratelli Bocca Editori. Torino; -
- LESCHIUTA M. (1977). "La violenza in famiglia in una prospettiva sociologica". in *Terapia Familiare*. n. 2. pp. 79-92;
- MALACREA M. - VASSALI A. (a cura di) (1990). *Segreti di famiglia*. Cortina. Milano;
- MC FARLANE K. - WATERMAN J. (1986). *Sexual Abuse of Young Children*. Norton. London;
- MERZAGORA I. (1986). *L'incesto. Aggressori e vittime diagnosi e terapie*. Giuffrè. Milano;

- MONTECCHI F. (1991), *Prevenzione, rilevamento e trattamento dell'abuso all'infanzia*, Borla, Roma;
- ORMANNI I. - PACCIOLO A. (2000), *Pedofilia*, DueSorgenti, Roma;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI (settembre 1998), *Proposte d'intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del maltrattamento*;
- ROCCIA C. - FORTI C. (a cura di) (1994), *L'abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione e trattamento*, Unicopli, Milano;
- ROCCIA C., FORTI C. (a cura di) (1997), *L'abuso sessuale sui minori*, Unicopli, Milano;
- SCARDACCIONE G. (1992), *Autori e vittime di violenza sessuale*, Bulzoni, Roma;
- SCARDACCIONE G. - BALDRY A.C. (1997), *Tipologia dell'abuso sessuale e modalità dell'intervento giudiziario*, in *Rassegna italiana di criminologia*, VIII/1, Giuffrè, Milano;
- SCARDACCIONE G. - BALDRY A. - SCALI M. (1998), *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Giuffrè, Milano;
- STOLLER R. J. (1978), *Perversione*, Feltrinelli, Milano;
- TELEFONO AZZURRO (2001), *Rapporto nazionale sulla Condizione dell'Infanzia, della Preadolescenza e dell'Adolescenza*, Eurispes, Roma;
- TERRAGNI L. (1997), *Su un corpo di donna. Una ricerca sulla violenza sessuale in Italia*, Milano, Franco Angeli;
- TRAVERSO G. B. (1988), *Il comportamento violento sulla donna e sul minore*, Milano, Giuffrè;
- TRAVERSO G. B. (2000), *Indagine conoscitiva sugli autori di reati sessuali a danno di minori e sui bisogni formativi degli operatori addetti al loro trattamento*, in Atti Seminario Transnazionale Progetto Wolf, Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Roma;
- VENTIMIGLIA C. (1989), *La differenza negata*, Franco Angeli, Milano.

RIASSUNTO

Il lavoro presenta una trattazione degli aspetti connessi al fenomeno dell'abuso sessuale sui minori, riflettendo *in primis* sul modo in cui può essere inteso e definito il concetto stesso di abuso, attraverso l'analisi della letteratura nazionale e internazionale, e sulla necessità di fare riferimento ad una definizione "operazionale" dell'abuso stesso, basata sulla condivisione interprofessionale delle dimensioni clinico-operative al fenomeno associate.

Incidere realmente nella duplice direzione da una parte della prevenzione e/o riduzione della recidiva e, dall'altra, di tutela del sistema della vittima non può infatti prescindere dalla conoscenza approfondita dei fattori che identificano situazioni di rischio favorevoli alla reiterazione del comportamento abusante. L'orientamento teorico privilegiato intende l'abuso

sia in termini di 'patologia clinica', sia come sistema articolato di azioni che possono esprimere una problematicità comunicativa sul piano personale, relazionale e sociale. In questo quadro, il bisogno di tutelare la vittima si associa necessariamente a quello di restituire una dimensione di disagio all'autore dell'abuso, come *conditio sine qua non* per ipotizzare, progettare e realizzare un'offerta di aiuto, e per riflettere sul piano dell'intervento in termini di scientificità metodologica e di contenuto.

SUMMARY

This article is focused on child sex abuse. The work presents a retrospective analysis of the literature about child sex abuse. The aim of this analysis is to define, from a multiagency point of view, the child sex abuse. The most recent theoretical approach underlines how child sex abuse can be defined as a "child pathology" and as a communicative dysfunction of the system of the victim and of the sex offender. So the treatment of victims should necessary be linked to interventions aimed at reducing the future risk to reoffend of the sexual child offenders.

RÉSUMÉ

Cet article présente le traitement des aspects liés au phénomène de l'abus sexuel sur les mineurs, en réfléchissant *in primis* de quelle manière le concept même d'abus peut être entendu et défini, à travers l'analyse de la littérature nationale et internationale, et sur la nécessité de faire allusion à une définition "opérationnelle" de l'abus même fondée sur la condivision interprofessionnelle des dimensions cliniques-operatives liées au phénomène.

Peser réellement dans la double direction d'une part de la prévention et/or réduction de la récidive et, de l'autre, de sauvegarde du système de la victime ne peut pas en effet faire abstraction de la connaissance approfondie des facteurs qui identifient des situations de risque favorables à la répétition de la conduite abusive. L'orientation théorique privilégiée entend l'abus soit aux termes de "pathologie clinique", soit comme un système articulé d'actions qui peuvent exprimer une nature problématique communicative sur le plan personnel, relationnel et social.

Dans ce cadre, le besoin de sauvegarder la victime s'associe nécessairement à celui de rendre une dimension de souffrance à l'auteur de l'abus comme *conditio sine qua non* pour supposer, projeter et réaliser une offre d'aide, et pour réfléchir sur le plan de l'intervention aux termes de scientificité méthodologique et de contenu.

RENDERE PIÙ SICURA LA SOCIETÀ PRASSI EFFICACI CON I DELINQUENTI SESSUALI NEL REGNO UNITO

*Traduzione di Andrea Beccarini - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.
Documento presentato alla Conferenza Europea ACCESS "Azione Coordinata contro
lo sfruttamento sessuale dei bambini", Birmingham, maggio 2000.*

DAVID MIDDLETON *

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il livello di erogazione. - 3. Programmi gestiti da Probation. - 4. Modelli di trattamento. - 5. Controllo, non cura. - 6. Il Programma del West Midlands. - 7. Monitoraggio e Valutazione. - 8. Conclusione.

1. Introduzione

Circa 700 anni fa, sotto il regno di Enrico III, la giustizia era spesso tanto brutale quanto il reato. Henry de Bracton, un giudice della Regia Corte, riferiva come i Tribunali trattavano il reato di stupro nei confronti di una donna (BRACON, 1247):

“Che il suo profanatore sia punito nelle parti con cui egli ha commesso il reato. Che egli perda i suoi occhi, che gli dettero la visione della bellezza della donna per la quale egli la desiderò, e che egli perda anche i testicoli che eccitarono la sua lussuria”

Questo può essere benissimo uno dei più antichi riferimenti ai processi cognitivi che legano i pensieri del delinquente al suo comportamento. Tale trattamento non sembra essere stato soggetto ad alcuna valutazione scientifica e senza dubbio per tale ragione la pratica cadde in disuso. In tempi moderni, i rimedi giuridici si sono incentrati sulla detenzione come pena primaria, collegata alla supervisione dopo la liberazione ed il rientro nella società. Inoltre, si può intraprendere un lavoro con il delinquente, o in carcere o in

* Senior Probation Officer, West Midlands Probations Service - Tutor onorario in psicologia forense - Università di Birmingham.

libertà, allo scopo di ridurre la probabilità della recidiva (BARKER & MORGAN, 1993).

In Inghilterra e Galles questa supervisione è stata la responsabilità giuridica del Probation Service, e comunque un sempre maggior numero di Servizi, attualmente più del 70%, ha sviluppato degli approcci strategici a quest'area di attività che comporta la collaborazione almeno con un'altra agenzia (FINDLATER & FORD, 2000). Le agenzie più frequentemente citate sono la Polizia, il Servizio Sociale e quello Sanitario.

2. Il livello di erogazione

Il numero dei delinquenti sessuali sotto il controllo del Probation Service è aumentato a quasi 8000. Il 52% di questi sta scontando condanne detentive, ed i rimanenti, circa 3.705, sono in misura alternativa (FINDLATER & FORD, op. cit.). Lo sviluppo dei programmi di trattamento in misura alternativa è aumentato vertiginosamente dalla fine degli anni '80. Nel 1993 Barker & Morgan riferivano che solo 3 dei 63 programmi allora operativi erano durati per più di 5 anni. Entro il 1999 il numero di programmi era arrivato a 177, il 35% dei quali era operativo da meno di 3 anni. Questi programmi insieme raccolgono 1.641 delinquenti sessuali in trattamento ogni anno, o il 44% di quei soggetti da supervisionare in libertà. Ciò pone il Probation Service come il principale erogatore di trattamento per delinquenti sessuali nel Regno Unito. Per contro, il Servizio delle Carceri ha l'obiettivo di erogare il trattamento al 18% dei delinquenti sessuali detenuti.

Nel Servizio Sanitario vi sono relativamente pochi programmi per delinquenti sessuali ricoverati. La Devianza Sessuale non viene classificata come una malattia mentale secondo la Legge sulla Salute Mentale (HMSO, 1983) e pochissimi delinquenti sessuali con diagnosi di disturbo psicopatico della personalità vengono ammessi al trattamento (FISHER & BEECH, 1999). Un'inchiesta condotta da Houston et al. nel 1994 ha riscontrato che la maggior parte degli psicologi RSU stava lavorando con i delinquenti sessuali come pazienti ambulatoriali, ma solo un quarto di essi era coinvolto nella gestione dei gruppi. Dei 18 gruppi che erano attivi, solo tre offrivano un intervento a lungo termine.

3. Programmi gestiti dal Probation

Il reclutamento del personale dei programmi per delinquenti sessuali gestiti dal Probation Service si basa prevalentemente sui Probation Officer in posizione di specialisti o di semi-specialisti. La ricerca di Findlater & Ford realizzata per l'associazione dei Chief Officers of Probation riflette questa tendenza. Essa evidenzia notevolmente anche il ruolo limitato svolto dagli psichiatri nell'erogazione dei programmi, riflettendo l'approccio cognitivo comportamentista della maggioranza dei programmi di trattamento. La stessa inchiesta ha riferito che il 97% dei Servizi erogava trattamento con gruppi di lavoro e che il ricorso da parte del servizio di Probation a psicologi e psichiatri per il lavoro individuale si era ridotto, sebbene restasse ancora al 53%.

Gli ultimi dieci anni hanno visto un graduale aumento delle ore previste dai programmi, in linea con le raccomandazioni della ricerca e dell'Ispettorato del Probation (1998). I delinquenti ora in genere passano il doppio del tempo in trattamento rispetto a dieci anni fa.

La maggioranza dei programmi è destinata agli adulti che commettono abusi sui bambini, ed il trattamento viene erogato o in gruppi che racchiudono solo questo tipo di delinquenti, o in gruppi che comprendono sia autori di abusi su bambini che altri tipi di autori di reati sessuali. Vi è comunque una preoccupante mancanza di programmi per adolescenti che mostrano un comportamento teso all'abuso sessuale.

4. Modelli di trattamento

La diffusa implementazione delle tecniche cognitivo-comportamentali nel trattamento dei delinquenti sessuali ha rispecchiato lo spostamento verso il lavoro basato sul reato (*offence-focussed*) nel trattare con la popolazione criminale. Gli esiti delle meta-analisi del trattamento hanno mostrato che i programmi con esiti più positivi sono quelli rivolti agli specifici fattori criminogeni coinvolti (ANDREWS ET AL., 1990; ANTONOWICZ & ROSS, 1994; ANDREWS, 1995; LIPSEY, 1995; LOESEL, 1995).

Comunque tale implementazione rispecchia anche lo sviluppo dei modelli multi-fattoriali per spiegare l'esistenza e la diversità del comportamento relativo all'abuso sessuale e un allontanamento dalla presunzione che la psicopatologia può dare ragione di tutti questi comportamenti. I modelli multifattoriali dei reati sessuali sottolineano l'importanza dei fattori sia individuali che socioculturali nell'abuso sessuale, in cui tali fattori sono visti come complementari piuttosto che in opposizione l'uno con l'altro. Inoltre, questi modelli hanno il sostegno empirico che manca in teorie più tradizionali, a fattore unico (FINKELHOR, 1984; MARSHALL & BARBAREE, 1990).

5. *Controllo, non cura*

Gli approcci di trattamento non offrono più una "cura" per i reati sessuali. Il concetto stesso è fuorviante e potenzialmente pericoloso nel contesto della restituzione dei delinquenti sessuali alla società dopo la detenzione. I moderni programmi di trattamento offrono un'opportunità al delinquente di mettere in pratica l'autocontrollo sui propri pensieri e comportamenti (ALLAM - MIDDLETON - BROWNE, 1997). Questo approccio ora è completato dall'esercizio dei meccanismi esterni di controllo per mezzo della supervisione del servizio di Probation e l'aumento delle strategie di cooperazione con la Polizia per la gestione del rischio (FINDLATER & FORD, op. cit.).

Nel gruppo di lavoro cognitivo-comportamentista con i delinquenti sessuali si impiegano delle tecniche di ristrutturazione cognitiva e di modifica comportamentale nel tentativo di sostituire, con adeguate modalità pro-sociali di pensiero e condotta, quelle cognizioni (ad es.: i bambini non subiscono danni dal contatto sessuale con gli adulti), atteggiamenti (ad es.: alcune donne meritano di essere violentate) e comportamenti (ad es.: fantasie di abuso) destinati a contribuire a mantenere l'abuso sessuale.

6. *Il Programma del West Midlands*

Il Programma per i delinquenti sessuali del West Midlands mira specificamente a prevenire la recidiva sessua-

le mettendo in discussione i pensieri distorti, individuando i sentimenti che portano al pensiero tendente al reato ed i comportamenti ripetitivi che possono aiutare il delinquente a condurre una vita lontana dal reato. In una valutazione del programma realizzata da Jayne Allam (1998), è stato confrontato un campione di 155 delinquenti sottoposti al programma con un campione di controllo di delinquenti simili. Il gruppo di controllo è stato giudicato adatto al programma ma i membri di esso hanno ricevuto un'ordinanza dal Tribunale che impediva loro di partecipare a qualsiasi forma di trattamento.

Il campione del trattamento era composto prevalentemente da autori di reati sessuali contro i bambini e suddiviso all'incirca tra persone condannate direttamente dal Tribunale a frequentare il programma e coloro che lo frequentavano dopo il rilascio dalla detenzione. Essi si dividevano anche in autori di reati intrafamiliari (51%) e autori di reati al di fuori della famiglia (47%).

I delinquenti entrano nel programma in un Modulo di Inserimento che comprende 50 ore di intervento. Questo è mirato a ridurre la negazione e la minimizzazione del comportamento, messe in atto dai delinquenti stessi, cosicché essi possano essere portati ad accettare la piena responsabilità dei loro reati. I delinquenti imparano anche ad analizzare il loro comportamento, i pensieri e le sensazioni per mezzo della struttura dei modelli teorici di Wolf (1984) (ed una versione adattata da Eldridge, 1992; 1997) e Finkelhor (1984).

In seguito al completamento positivo del Modulo di Inserimento, i colpevoli entrano in un Modulo di Prevenzione della Recidiva di 50 ore, o in un programma di terapia a lungo termine di 150 ore. Questa decisione è basata su una valutazione del rischio e della devianza, in seguito al completamento da parte del delinquente di test psicometrici. Il programma a lungo termine si articola in sei moduli incentrati sui fattori criminogeni associati al reato sessuale (ALLAM, 2000), comprendenti: pensieri distorti, bassa autostima, solitudine emotiva, mancanza di abilità sociali e di risoluzione dei problemi, fantasia sessuale deviante, empatia con la vittima e capacità di prevenzione della recidiva.

7. *Monitoraggio e Valutazione*

Tutti i colpevoli sono valutati sul completamento del programma usando la stessa serie di misure psicometriche. Ciò permette una valutazione dell'effetto del trattamento da compiere confrontando le misure effettuate dai soggetti prima e dopo il trattamento. Allam (1997) ha scoperto che sono avvenuti miglioramenti significativi in misure quali l'affinità emotiva nei confronti dei bambini, atteggiamenti immaturi nei riguardi del reato, esperienze di sé e di vita, empatia con la vittima e ossessività sessuale.

Infine, è stato condotto uno studio sulla ricondanna sia sul gruppo di trattamento che sul gruppo di controllo. Le ricondanne sono state raccolte in un periodo di tre anni usando il Registro dei Delinquenti del Ministero dell'Interno. I risultati indicano una riduzione statisticamente significativa nella commissione di reati da parte del gruppo del trattamento. Gli autori di abusi su bambini nel gruppo di trattamento hanno una recidiva del 3.2% in confronto al 10.6% del gruppo non trattato. Questa riduzione nel commettere reati era anche dimostrata in altre categorie di reato. Ad esempio il gruppo trattato di molestatori di bambini aveva una recidiva del 2.4% per reati di violenza; del 5.7% per altri reati e del 8.1% per tutti i reati. in confronto al 12.8%, 27.7% e 31.9% rispettivamente. Sebbene non statisticamente significativa a causa del numero minore nel campione, una relazione simile era stata trovata per i tassi di ricondanna per gli stupratori e gli esibizionisti.

8. *Conclusioni*

Nel 1999 il Ministero dell'Interno ha accordato al Programma del West Midlands lo status di "Pioniere" (*Pathfinder*) affinché venisse sviluppato per essere sottoposto alla Commissione congiunta di Accreditamento dei Servizi Penitenziario e di Probation (Ministero dell'Interno 1999). Se accreditato positivamente, il Programma sarà disponibile per l'implementazione in tutte le zone del Probation, insieme ai provvedimenti per una formazione generale per il personale del Probation. Nei prossimi anni vi sarà una crescente standardiz-

zazione dei programmi di trattamento in tutto il Regno Unito, e si ritiene che le riduzioni della recidiva dei reati sessuali daranno un contributo importante per rendere più sicura la società per i bambini e per le loro famiglie.

RIASSUNTO

Nel Regno Unito il trattamento dei delinquenti sessuali in libertà è affidato per la maggior parte al "Probation Service", mentre una minima percentuale di questa categoria di delinquenti detenuti viene trattata all'interno degli istituti penitenziari dal "Servizio delle carceri". Una minima parte di questi soggetti, cui è stato diagnosticato un disturbo psicopatico della personalità vengono, invece, ammessi al trattamento da parte del Servizio Sanitario in quanto nel Regno Unito la devianza sessuale non viene classificata come malattia mentale.

Il programma di trattamento, riservato agli adulti che commettono abusi sessuali sui bambini e ad altri soggetti autori di reati sessuali, viene svolto da specialisti e riflette nella maggioranza dei programmi l'approccio cognitivo comportamentista, impiegando tecniche di ristrutturazione cognitiva e di modifica comportamentale. Anziché una "cura" viene, invece, offerta al delinquente l'opportunità di mettere in pratica "l'autocontrollo sui propri pensieri e comportamenti" ovviamente sotto la supervisione del Probation service e con la cooperazione della Polizia.

In particolare nel West Midlands il programma mira a prevenire la recidiva mettendo in discussione i pensieri distorti ed individuando i sentimenti che portano al reato e una volta che i delinquenti sono inseriti nello specifico primo modulo imparano ad analizzare il loro comportamento, i pensieri e le sensazioni ed infine, inseriti in un secondo modulo di prevenzione della recidiva, sono sottoposti ad un programma di terapia a lungo termine. I risultati ottenuti sono stati incoraggianti tanto che al Programma del West Midlands è stato riconosciuto lo Status di Pathfinder (pioniere) ed ora si spera di attuare tale programma in altre regioni del R. U..

SUMMARY

In the United Kingdom it is the duty of the "Probation Service" to provide mostly for the free sex offenders treatment, whilst a very low percentage of this category of prisoners is handled by the In-Prison Service. A very small part of these individuals, with a diagnosed personality psychopathic disease, may, instead, benefit from the treatment by the Health Service since in the United Kingdom sexual deviance is not classified as mental disease.

The treatment programme for child sex adult abusers and for other sex offenders is carried out by professionals and reflects in most programmes

the cognitive behavioural approach, practising techniques for a cognitive restoring and behavioural modification. Instead of a treatment, the offender is given the opportunity to practice "self-control upon his own thoughts and behaviours", obviously under the supervision of the Probation Service in co-operation with the Police.

In particular in West Midlands, the programme aims at relapse prevention putting under discussion the warped way of thinking and identifying the feelings leading to crime and as soon as the offenders are inserted in the first specific module they learn how to analyse their behaviour, way of thinking and sensation and at last, inserted in a second relapse prevention module, to undergo a long-term therapy programme. The results were so encouraging that the West Midlands Programme was given the "Path-finder" Status and at present it is hoped to implement such a programme in other regions of the U.K..

RÉSUMÉ

Dans le Royaume-Uni la plupart du traitement des délinquants sexuels en liberté est effectuée par le "Service de Probation", tandis que une très petite pourcentage de cette catégorie des détenus est traitée dans les pénitenciers par le "Service carcéral". Une très petite partie de ces sujets, auxquels on a diagnostiqué un trouble psychopatique de la personnalité, sont admis au traitement par le Service Médical parce que dans le Royaume-Uni la déviance sexuelle n'est pas classée comme une maladie mentale.

Le programme de traitement, réservé aux adults auteurs d'abuses sexuels sur les mineurs et à autres délinquants sexuels, est effectué par des spécialistes et réfléchi dans la plupart des programmes l'approche cognitivo-behavioriste, en utilisant des techniques de restructuration cognitive et de modification comportementale. Au lieu d'une "cure", on offre, au contraire, au délinquant l'opportunité de pratiquer le "self-control sur ses pensées et comportements" évidemment, sous la supervision du Service de la Probation et avec la co-opération de la Police.

En particulier, en West Midlands le programme est destiné à prévenir la récidive en mettant en question les pensées distortes et en identifiant les sentiments qui mènent au crime et dès que les délinquants sont insérés dans le spécifique premier module ils apprennent à analyser leur comportement, les pensées et les sensations et enfin, insérés dans un deuxième module de prévention de la récidive, sont soumis à un programme de thérapie de longue durée. Les résultats obtenus ont été encourageants si que au Programme du West Midlands a été reconnu le Status de "Pathfinder" et maintenant on espère de réaliser ce programme en autres régions du Royaume-Uni.

ITINERARI PENITENZIARI: IL DIRETTORE E IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO

Relazione al congresso nazionale S.I.D.I.P.E., 11-12 dicembre 2000

GIUSEPPE LA GRECA *

SOMMARIO: 1. Il tema e il suo approccio. – 2. Richieste e aspettative nei confronti dell'amministrazione penitenziaria. – 3. Evoluzione degli uffici e dell'ordinamento del personale. – 4. Figure professionali diverse e unitarietà dell'azione amministrativa.

1. Il tema e il suo approccio

Il tema del Congresso propone di riflettere sull'attuale figura del direttore penitenziario in relazione al nuovo modello organizzativo, quale emerge dagli "itinerari" che si stanno percorrendo: propone quindi una riflessione a largo spettro, che nel suo aggredire il nucleo duro delle problematiche riguardanti il mondo penitenziario e le figure professionali che vi agiscono si collega a memorabili sessioni congressuali che si sono svolte in passato sia all'estero sia in Italia, segnando cadenze e passaggi dell'essere e del divenire del settore. È stato già osservato, del resto, che la storia del carcere è intimamente connessa a quella della figura del suo direttore (D. Cortellessa - G. Vaccaro, *Il direttore penitenziario*, in F. S. Fortuna, a cura di, *Operatori penitenziari e legge di riforma*, ed. Franco Angeli, Milano 1985, p. 57) e che questa figura non è rimasta sempre uguale, ma si è andata evolvendo «di pari passo al mutare delle concezioni sulla funzione del carcere, più precisamente della pena, della misura di sicurezza e, infine, della custodia preventiva» (ibid., 113).

Questi rilievi, che si armonizzano pienamente con l'approccio suggerito dal titolo del Congresso, portano prima di tutto a

* Primo Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione

considerare che, sebbene la percezione dell'evolvere delle concezioni e delle realizzazioni sia stata una costante, talvolta alquanto enfatizzata, della storia del settore, mai prima si era registrato un mutamento della portata di quello che si è avuto durante gli ultimi venticinque anni, per quanto concerne il fenomeno del crimine, la disciplina sostanziale, processuale ed esecutiva dell'intervento penale, il rapporto che le istituzioni penitenziarie sono andate stabilendo con la società civile nel suo insieme. Ciascuno dei riferimenti fatti meriterebbe di per sé commenti ulteriori, ma credo si possa e anzi si debba dare per conosciuti questi e anche altri passaggi del mio intervento che diversamente assumerebbe proporzioni e significati incongrui rispetto all'occasione.

Quello che invece va sottolineato è che il processo evolutivo di cui parliamo non è affatto concluso e continua ancor oggi a registrare eventi frequenti e ricchi di significato, la cui osservazione complessiva consente di affermare che allo stato, avendo riguardo ai già indicati parametri degli "itinerari" e del "modello organizzativo", si possono individuare due linee tendenziali, all'interno delle quali sono logicamente collocabili le novità più significative.

La prima di queste linee si presta ad essere sintetizzata nel senso che una costante crescita di richieste e di aspettative, sul piano quantitativo e qualitativo, sembra dirigersi verso l'amministrazione penitenziaria.

Quanto alla seconda, può dirsi che mai come adesso si era assistito ad una così intensa mobilità nell'ordinamento tanto degli uffici e degli istituti penitenziari, quanto del relativo personale.

E alcuni degli eventi più recenti, ai quali soltanto faremo riferimento, sono particolarmente rappresentativi del processo evolutivo che osserviamo.

2. Richieste e aspettative nei confronti dell'amministrazione penitenziaria

Quanto alla crescita delle richieste e delle aspettative che si dirigono verso l'amministrazione penitenziaria, è ben conosciuto, e non ha certo bisogno di illustrazione, il forte incre-

mento quantitativo e l'ampia diversificazione interna che caratterizzano ormai stabilmente la popolazione detenuta (ma altrettanto dovrebbe dirsi di quella soggetta alle misure alternative alla detenzione). Conoscete meglio di me cifre e problemi relativi, non è quindi il caso che mi dilunghi su questi aspetti, ben noti da tempo in sé e per le conseguenze che hanno determinato e continuano a determinare nella gestione degli istituti.

Ciò che non sempre viene altrettanto chiaramente avvertito, invece, è la rilevanza della crescita qualitativa delle prestazioni richieste. Tale crescita è pur essa costante e trae origine da fonti sia legislative sia giurisprudenziali, queste ultime non soltanto nazionali. Farò qualche esempio.

La recente legge 22 giugno 2000, n. 193, ha portato di nuovo alla ribalta, in modo più deciso rispetto al recente passato, il tema del lavoro dei detenuti. Si tratta di un problema di fondo della vita penitenziaria, al quale già la legge n. 296/1993, con la scelta della "privatizzazione" della gestione delle attività, aveva cercato di porre rimedio, senza però risultare adeguatamente efficace. Ora il tema diviene ineludibile, a seguito della disciplina che introduce incentivi previdenziali e agevolazioni fiscali, inoltrandosi finalmente nella giusta direzione. Il legislatore infatti ha ormai considerato - come del resto si considera negli altri Paesi - che l'organizzazione del lavoro penitenziario non può prescindere dalla sua economicità e di conseguenza dai supporti che necessitano per compensare la produttività ridotta che normalmente caratterizza queste prestazioni lavorative. La nuova disciplina apre quindi qualche spazio in più rispetto alla preesistente situazione. Non è detto che quanto si è disposto sia sufficiente ad avviare a soluzione il problema; anzi, tra i primi commenti non abbonda certo l'ottimismo. Ma non v'è dubbio che su questo tema si prospetti ora un ambito di operatività determinante, per il progresso nel funzionamento degli istituti e per la qualità del trattamento dei detenuti; e non v'è dubbio nemmeno che le nuove opportunità vadano esplorate fino in fondo per ciò che possono come per ciò che non possono dare. Anche risultati soltanto parziali sarebbero importanti, per verificare la bontà - se questo può essere il giudizio delle scelte fatte dal legislatore e per porre le premesse di nuovi, forse indispensabili, sviluppi. E' certo

comunque che su questo terreno l'amministrazione è stata chiamata ora dal Parlamento ad un grande e non facile impegno la cui riuscita è fondamentale, come fondamentale è sempre l'esperienza lavorativa nella vita di ogni essere umano.

Anche il nuovo regolamento penitenziario, emanato col d.P.R. n. 230/2000, pur se non presenta discontinuità rispetto a quello prima in vigore, accentua in modo impegnativo alcuni temi. Mi riferisco in particolare: all'incremento dell'azione di sostegno al detenuto nella delicata fase dell'ingresso (es.: immediata informazione sulla normativa interna); alla speciale attenzione prevista per gli stranieri e per le loro difficoltà linguistiche e culturali (rapporti con le autorità consolari; presenza di "operatori di mediazione culturale"); all'ulteriore sviluppo dei rapporti con la famiglia (sei colloqui mensili e anche più su decisione del direttore); alla previsione di più diretti e frequenti rapporti con i detenuti da parte del magistrato di sorveglianza. Alcuni aggiustamenti della organizzazione interna e comunque una maggiore vicinanza al detenuto appaiono dunque conseguenza inevitabile della nuova disciplina.

Molto significativa, ed emblematica sotto vari aspetti, è la recentissima sentenza n. 526/2000 della Corte costituzionale. La Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità della disciplina sulle perquisizioni personali nei confronti dei detenuti (art. 34 dell'ordinamento penitenziario), sulla base però di una interpretazione articolata su una serie di enunciazioni. Per la Corte l'attività ovviamente "non è senza limiti, né con riguardo ai presupposti, né con riguardo alle modalità del suo esercizio". I presupposti sono indicati nelle norme che prevedono detta attività; quanto alle modalità, anche questi provvedimenti, come tutti quelli adottati nell'ambito penitenziario e non eccedenti il sacrificio della libertà personale già imposto al detenuto dallo stato di detenzione, "rimangono soggetti ai limiti e alle garanzie previsti dalla Costituzione in ordine al divieto di ogni violenza fisica e morale (art. 13, quarto comma) o di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, terzo comma) e al diritto di difesa (art. 24)". Ciò premesso, "la garanzia del rispetto di tali limiti richiede che le misure adottate ed eseguite dall'amministrazione penitenziaria siano soggette a pieno controllo giurisdizionale". Di conseguenza, proprio per consentire un effettivo controllo giurisdizionale, deve

ritenersi "sempre necessaria e imposta ... una forma di documentazione dell'avvenuta perquisizione, che permetta di conoscere l'identità di chi vi è stato sottoposto e di chi vi ha proceduto ed assistito, le circostanze di luogo e di tempo, il fondamento giustificativo della stessa ... nonché le modalità con le quali la perquisizione è avvenuta". Modalità che "debbono essere, oltre che sempre rispettose della personalità del detenuto, adeguatamente giustificate". Tali novità, se ben considerate, sono meno condizionanti di come possono sembrare ad una prima lettura; ma comunque non potranno non comportare prassi di intervento più meditate e consapevoli.

Un'altra fonte di ordinamento con cui dobbiamo abituarci a fare i conti è la Corte europea dei diritti dell'uomo. Negli ultimi mesi due sentenze sono state pronunciate con riguardo all'amministrazione penitenziaria italiana: mi riferisco ai casi Labita e Messina. Le sentenze contengono anche pronunce di condanna nei confronti del nostro Paese non soltanto, com'è ormai avvenuto innumerevoli volte, per la non ragionevole durata dei processi o per altre violazioni processuali (seppure merita rilievo che nel caso Messina la violazione dell'art. 13 è stata ritenuta con riferimento al ritardo rispetto al termine di dieci giorni dei provvedimenti adottati dal Tribunale di sorveglianza). Ora è stata affermata dalla Corte, con entrambe le decisioni ricordate, la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione), per il controllo a cui era stata sottoposta la corrispondenza del detenuto. Nel caso Labita abbiamo per di più sfiorato la condanna, evitata soltanto per nove voti a otto, in relazione a maltrattamenti che sarebbero stati subiti dal detenuto, sottoposto nell'istituto di Pianosa al regime dell'art. 41-bis. Quest'ultimo articolo, del resto, è oggetto di molta attenzione da parte dei giudici europei, che ne hanno escluso in alcuni casi il contrasto con le norme convenzionali, soltanto tenendo conto di come esso risulta a seguito delle declaratorie di illegittimità e delle vincolanti enunciazioni interpretative contenute nelle sentenze della nostra Corte costituzionale.

Senza dilungarsi nell'esame della legislazione e della giurisprudenza, si devono sottolineare - a mio avviso - due elementi.

Il primo è che si procede costantemente nella direzione della integrazione e dell'affinamento dell'ordinamento giuridico: ciò pone evidentemente un problema di tempestiva conoscenza e di attento adeguamento alle novità.

Il secondo è che l'evoluzione - dovuta anche a fonti estranee al circuito governativo e parlamentare, come sono appunto le massime corti di giustizia italiane e internazionali - è tutta ispirata ad una concezione della detenzione come uno stato che lascia sopravvivere in capo al detenuto diritti costituzionalmente protetti e persino un "residuo" di libertà personale, di guisa che l'amministrazione penitenziaria non può adottare provvedimenti suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto, il che può avvenire soltanto con le garanzie (riserva di legge e riserva di giurisdizione) espressamente previste dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione. L'amministrazione, in definitiva, può solo adottare provvedimenti in ordine alle modalità di esecuzione della detenzione, che non eccedano il sacrificio della libertà personale già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna: quindi misure di trattamento attinenti alle modalità concrete, rispettose dei diritti del detenuto, di attuazione di regime carcerario in quanto tale, e dunque già potenzialmente ricomprese nel *quantum* di privazione della libertà personale conseguente allo stato di detenzione (Corte cost., n. 526/2000).

Ebbene, una conclusione è certamente chiara, alla luce specialmente delle sentenze richiamate. Nella gestione degli istituti e nel modo di trattare il singolo detenuto non si possono introdurre semplificazioni o imboccare scorciatoie: anche le esigenze di sicurezza - alle quali va ovviamente dedicata ogni attenzione e il cui soddisfacimento costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento (art. 2.1 dell'ordinamento penitenziario) - devono comunque trovare collocazione e compatibilità nell'articolato quadro normativo e giurisprudenziale già così specifico e tendente a specificarsi ulteriormente. In modo del tutto corrispettivo, d'altronde, l'art. 4 dell'ordinamento dispone che alle attività di trattamento partecipino tutti gli operatori penitenziari e che gli interventi di ciascun operatore devono contribuire alla realizzazione di una

positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e di collaborazione.

3. Evoluzione degli uffici e dell'ordinamento del personale

In modo parallelo rispetto al mutamento operativo e normativo cui si è accennato, l'amministrazione penitenziaria è cambiata molto anche per quanto riguarda l'assetto degli uffici e l'ordinamento del personale. Dal 1990 in avanti, fino al recente decreto legislativo n. 146/2000 per l'adeguamento di strutture e organici e per l'istituzione dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, nonché agli schemi di decreti in corso per l'accesso alla dirigenza nell'amministrazione, è stato un succedersi imponente di provvedimenti e di novità anche di grande rilievo. Pur nella sintesi che è imposta dall'occasione, vorrei soffermarmi con qualche osservazione ulteriore sul cambiamento, per poi accennare ad alcuni profili problematici che mi pare di poter cogliere.

Ho memoria e diretta esperienza dell'amministrazione penitenziaria quale era prima che si avviasse il processo evolutivo di cui stiamo parlando. Fermo restando che si trattava di una amministrazione nella quale si svolgeva un lavoro di vivo interesse, che aveva realizzato o andava organizzando iniziative importanti e innovative, che si giovava al centro e in periferia dell'opera di persone di grande competenza e di ammirevole dedizione, non può non riconoscersi l'eccezionale processo di crescita che successivamente si è avuto sia in termini generali, sia con riguardo alla condizione professionale e allo statuto giuridico delle singole categorie operative che già allora esistevano e di quelle che successivamente sono andate aggiungendosi.

L'amministrazione penitenziaria, nella sua struttura centrale, con la configurazione dipartimentale ha acquisito un livello più elevato e una articolazione più solida e più ampia rispetto alla direzione generale di un tempo. Il personale, a sua volta, è assai più numeroso e più ricco di professionalità diverse, mentre tutte le differenti aree operative includono lo sviluppo verso i rispettivi ruoli direttivi e verso la dirigenza. Per di più, in conformità ad un'antica aspirazione, funzionari provenienti

dal personale penitenziario, raggiunta la dirigenza e di seguito la dirigenza generale, hanno ottenuto la direzione di vari uffici centrali e anche un posto di vice capo del Dipartimento. Non può negarsi, infine, che siano migliorate sia la dotazione strumentale e finanziaria dell'amministrazione, sia la percezione di quest'ultima da parte dell'opinione pubblica.

4. *Figure professionali diverse e unitarietà dell'azione amministrativa*

Quali conseguenze possono trarsi dagli eventi qui considerati?

Si può cominciare col dire che il ruolo del direttore di istituto penitenziario ha oggi una proiezione esterna che un tempo non aveva. Questa proiezione nasce dal collegamento con la realtà sociale che, in varie forme, è richiesto dall'ordinamento penitenziario, e poi è stato progressivamente rafforzato e sviluppato dalla importanza che i problemi penitenziari hanno assunto nei mezzi di informazione. Ma si aggiungono spesso nuove ragioni: così è, da ultimo, per la legge sul lavoro penitenziario, le cui possibilità di successo sono strettamente condizionate dai collegamenti che gli istituti saranno in grado di avere col mondo imprenditoriale.

Lo stesso panorama interno all'istituto è molto più ampio, più articolato e più diversificato di un tempo. In particolare, l'esistenza di una serie di livelli direttivi intermedi, mentre è la premessa di un più efficace funzionamento, comporta la forte necessità di un solido punto di riferimento unitario.

Al direttore di oggi sembrano dunque indispensabili più spiccate capacità di analisi delle strutture, di verifica dei risultati, di sintesi e di orientamento generale, di comunicazione istituzionale e interpersonale. Queste capacità si fondano su doti attitudinali adeguate, che richiedono però di essere ben esercitate sulla base di una ricca esperienza operativa, senza la quale non sembra facile che si possa raggiungere il pieno dominio delle situazioni considerate: dominio che richiede, come si è sempre affermato e come oggi appare ancora più evidente, il possesso di una professionalità specifica.

Va detto anche che uno sviluppo così ampio e importante come quello che è stato fatto meriterebbe di essere completato con garanzie di equità all'interno dell'amministrazione e verso l'esterno. Quando si procede a trasformazioni di tale rilievo, può succedere che una parte o l'altra del personale resti danneggiata di esserlo o tema di poterlo essere in futuro; si deve dunque mettere nel conto qualche verifica circa la fondatezza delle doglianze eventualmente proposte e qualche aggiustamento conseguente.

In ogni caso, come del resto è ovvio, un criterio da seguire in linea generale dovrebbe essere quello di assicurare un pari trattamento in presenza di situazioni omologhe. E devo dire che nella mia esperienza parametri significativi di raffronto, purtroppo non sempre utilizzati, sono offerti specialmente dagli ordinamenti del personale dipendente dal ministero dell'Interno.

Nel processo di crescita, che è stato così rapido e talvolta legato ad iniziative determinate da stimoli occasionali, insieme ai visibili aspetti positivi è nascosto anche un problema di non poco rilievo. La complessità interna, non ancora pienamente "assetata" e consolidata, si aggiunge alla crescente complessità che deriva dal fenomeno criminale e dalla qualità delle richieste che si dirigono verso l'amministrazione penitenziaria.

Per "tenere insieme" - in modo coerente e funzionalmente appropriato - un tale organismo in una simile situazione, sono indispensabili molti elementi, ma forse principalmente due. Il primo riguarda la completezza e la chiarezza nella enunciazione e nell'applicazione delle regole interne: sul "chi" fa "che cosa" non devono esistere dubbi né controversie. Da questo punto di vista, i passi che si stanno facendo verso la completa definizione della disciplina ordinamentale ed esecutiva corrispondono ad una esigenza obbiettiva.

Altrettanto importante sarebbe però che risultasse ben visibile un'azione costante ed efficace diretta a condurre tutti gli operatori verso un modo equilibrato e il più ampiamente condiviso delle finalità e delle caratteristiche dell'attività da svolgersi. Non è un mistero che l'esigenza del "trattamento" e quella della "sicurezza", normalmente compresenti nel contesto penitenziario e suscettibili di soddisfacimento integrato, vengano talvolta percepite in modo rigido e antagonistico e che

dietro a queste esigenze tendano a strutturarsi anche opzioni e aspettative dell'una o dell'altra categoria di personale.

Il difficile, ma non impossibile e comunque essenziale, compito dell'alta dirigenza dell'amministrazione sta dunque nell'elaborare e comunicare un programma di gestione che non si sbilanci - e nemmeno dia l'impressione di farlo - in pericolose semplificazioni e che anzi, proprio nella piena consapevolezza della complessità e anche di talune, almeno apparenti, contraddittorietà delle esigenze e delle aspettative che convergono verso la decisione penale e la sua esecuzione, miri ad adempiere al proprio compito senza risentire delle contingenti pressioni che ricorrentemente si ripresentano verso l'una o l'altra delle possibili accentuazioni.

SOMMARIO

Nel contributo riportato viene proposta un'analisi aggiornata del ruolo del direttore penitenziario, in un momento contrassegnato da continue e non certo esaurite evoluzioni del fenomeno criminoso, della disciplina sostanziale, processuale ed esecutiva dell'intervento penale, del rapporto tra le istituzioni penitenziarie e la società civile nel suo insieme.

La risposta data alle nuove esigenze sembra strutturarsi intorno a due linee tendenziali. La prima consiste in una costante crescita, sul piano quantitativo e qualitativo, delle richieste e delle aspettative che si dirigono verso l'amministrazione penitenziaria. La seconda attiene ad una intensa e importante mobilità dell'ordinamento degli uffici e degli istituti penitenziari, come del relativo personale.

Dopo aver partitamente illustrato questi due aspetti della situazione, l'A. esamina in qual modo sia andato mutando il ruolo del direttore penitenziario e come questi possa gestire la crescente complessità dei problemi che si presentano e assicurare una riconoscibile coerenza amministrativa, pur nella molteplicità degli interventi. L'accento viene quindi posto sulla necessità di svolgere un'azione costante ed efficace diretta a condurre gli operatori verso un modo equilibrato e ampiamente condiviso di concepire le finalità e le caratteristiche dell'attività penitenziaria.

SUMMARY

It is proposed in this contribution an up-to-date analyse of the role of the prison governor, in a time marked by continuous and certainly unexhausted evolutions of the criminal phenomenon. of the substantial,

processual and executive discipline of penal intervention, of the relation between prison institutions and civil society as a whole.

The reply to the new requirements seems to be structured around two tendential lines. The first consists in a steady rise in requests and expectations, at qualitative and quantitative site, towards the prison Administration. The second concerns an intense and important mobility of the structure, of the offices and prisons, and of the relevant staff.

Following a distinct illustration of the two aspects of the situation, the Prison Administration examines how the role of the prison governor has been changing and how the same may master the complexity of the oncoming problems and may secure a recognizable administrative consistency, even in the interventions' multifariousness. Therefore it is stressed the need to carry out a firm and effective action leading the operators towards a balanced and fully shared way to conceive the aims and the characteristics of prison activity.

RÉSUMÉ

Dans cette contribution on propose de mettre à jour l'analyse en ce qui concerne le rôle du directeur pénitentiaire, dans un moment marqué par de continues et pas certainement épuisées évolutions du phénomène criminel, de la discipline substantielle, du procès et exécutive de l'intervention pénal.

La réponse donnée aux nouvelles exigences semble se structurer autour de deux lignes tendancielle. La première consiste dans une constante croissance, sur le plan quantitatif et qualitatif, des demandes et des attentes orientées vers l'Administration Pénitentiaire. La deuxième concerne une intense et importante mobilité de la structure, des bureaux et des établissements pénitentiaires, et du personnel relatif.

Après avoir séparément expliqué ces deux aspects de la situation, l'Administration examine comment le rôle du directeur pénitentiaire est changé au cours des années et comment ceci puisse dominer la croissante complexité des problèmes qui se posent et assurer une reconnaissable cohérence administrative même dans la multiplicité des interventions. L'accent est mis sur la nécessité d'exercer une action constante et efficace destinée à conduire les opérateurs vers une façon équilibrée et amplement partagée de concevoir les buts et les caractéristiques de l'activité pénitentiaire.

LE ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE DURANTE L'ESECUZIONE DI PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

ANNAMARIA RACITI *

SOMMARIO: 1. Il valore trattamentale del lavoro penitenziario. – 2. L'evoluzione del lavoro penitenziario nel contesto giuridico italiano. – 3. Rilievi quantitativi e qualitativi sulla presenza di detenuti lavoranti e di lavorazioni attive negli istituti penitenziari italiani. – 4. Le attività lavorative penitenziarie alla luce della normativa internazionale.

1. *Il valore trattamentale del lavoro penitenziario*

Ogni civiltà, in ogni tempo della storia umana, ha conosciuto l'uso di mezzi punitivi da applicare ai trasgressori delle proprie regole sociali e, tuttavia, solo in epoca relativamente recente l'uomo ha cominciato ad interrogarsi circa la funzione della sanzione o, più semplicemente, circa l'obiettivo ch'essa dovrebbe prefiggersi. La riflessione dottrinarica e scientifica ha suggerito diverse teorie penologiche che nel corso del loro avvicinarsi hanno sottolineato varie prospettive funzionali della pena (di tipo repressivo, deterrente, preventivo e rieducativo), ognuna delle quali ha, nel concreto, rivelato una indubbia influenza sulla concezione dei modelli di giustizia finora realizzati.

In particolare, nel nostro contesto storico e culturale, non sembra ipotizzabile una sanzione, soprattutto se grave o implicitamente afflittiva come quella detentiva, che non contempli anche una finalità rieducativa e/o risocializzativa. Un sistema penale efficace nel lungo periodo, infatti, non può limitarsi a prevedere il carcere come mero mezzo di neutralizzazione o isolamento del reo, dovendo piuttosto mirare ad un luogo d'esecuzione della pena collegato alla comunità in cui opera ed

* Dottoranda di ricerca in Studi Europei sulla criminalità, il diritto, l'economia e la giustizia. Università di Teramo – Trento.

attento alle necessità di pacificazione sociale e di reale riduzione del fenomeno criminale.

Nella pratica l'istituto penitenziario sembra ancora concepito come un microcosmo chiuso, in cui regnano orari, regole e *modus vivendi* in tutto peculiari e comprensibili solo a chi, per condanna o per lavoro, è tenuto a trascorrere nel carcere buona parte del suo tempo. In un così angusto spazio si innestano dinamiche di apprendimento troppo spesso distorte, che incrementano il disadattamento sociale e la cultura violenta del recluso trasmettendogli la sensazione di non poter più sperare in una vita migliore⁽¹⁾.

Viceversa, nel luogo d'esecuzione penale, il detenuto dovrebbe sviluppare una giusta percezione della società ed acquisire una competenza idonea a procurarsi onestamente e decorosamente da vivere una volta restituito al mondo libero.

A livello giuridico l'ordinamento penitenziario prevede una serie di strumenti trattamentali finalizzati proprio alla realizzazione del recupero e della risocializzazione del condannato e tra questi riconosce fondamentale importanza alle possibilità occupazionali interne alla casa di reclusione.

Il motivo della centralità trattamentale delle attività lavorative risulta evidente non appena si consideri che il lavoro, per se stesso, costituisce un fattore di inevitabile importanza nella vita di ognuno, sia quale attività necessaria alla conquista ed alla conservazione di mezzi utili al sostentamento ed al benessere, che come espressione di capacità e competenze individuali.

Nella vita sociale, infatti, lo *status* occupazionale rappresenta uno dei primi elementi identificativi del valore, della cultura e della condizione economica della persona tanto che, tra i desideri prevalenti del soggetto umano, si appunta sempre – o quasi – la speranza di un'occupazione decorosa e remunerativa.

(1) "I have seen the anger and destructiveness that these institutions breed and foster. We live in a very small world: our lives are connected by a fragile and intimate weave. We are increasingly choosing to build factories of rage and pain and violence. We are choosing to destroy lives and communities, to plant dragon seeds. And if there is any lesson that we know, it is that we reap what we sow". PAGE J.: 141.

Proprio a causa della sua forte connaturalità alla posizione sociale dell'uomo, l'attività lavorativa non vede scemare la sua rilevanza neanche in condizioni di vita particolarissime, quale l'incarcerazione, poiché la persona, già privata delle sue libertà fondamentali, è ancor più avvilita dalla prolungata inattività e relativa paralisi delle proprie potenzialità produttive.

D'altra parte, anche in una prospettiva storica, si è sempre riscontrata l'esigenza e la pratica di impegnare gli individui "istituzionalizzati", affiancando alla stragrande maggioranza delle esperienze di restrizione coatta l'esecuzione di lavori di natura più o meno punitiva, a seconda dei tempi e delle condizioni ideologiche e culturali prevalenti.

Oggi, comunque, il lavoro svolto durante l'esecuzione di misure privative della libertà personale è generalmente considerato "*comme un élément essentiellement positif de la vie quotidienne des détenus*"⁽²⁾ e, depurato da ogni retaggio di matrice 'afflittiva' o ulteriormente 'afflittiva' della pena, ha rivelato indubbi effetti favorevoli sulla vita quotidiana dei detenuti e sul loro percorso risocializzativo. Nell'esperienza si è verificato che il lavoro può contribuire ad alleviare la monotonia della vita in condizioni di restrizione, a favorire la salvaguardia della salute psichica del detenuto (RZEPLINSKY, 1988: 87) (quale lenitivo della degradazione mentale da detenzione) (MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, 1976: 31), a coadiuvare l'accettazione della condanna ed infine a stimolare l'assunzione di responsabilità da parte del reo, soprattutto se il lavoro svolto nell'istituzione penitenziaria presenti caratteristiche e condizioni simili a quelle delle attività lavorative libere e venga organizzato secondo criteri di produttività e competitività.

Anche a livello internazionale si reputa che, dati gli effetti favorevoli del lavoro, tutti i condannati alla reclusione perpetua o ad un lungo periodo di incarcerazione, dovrebbero essere posti nella possibilità di avere un'attività occupazionale adeguata alle loro attitudini individuali e di

(2) NATIONS UNIES (Office des Nations Unies à Vienne - Service de la prévention du crime et de la justice pénale), *Prison a vie*, Vienne, 1994: 13-14 (ST/CSDHA/24).

sceglierla in una lista di *carrières carcérales* ⁽³⁾ la più ampia possibile.

Oltre ai cennati benefici sulla vita carceraria, anche considerazioni di politica criminale implicano una valutazione in termini altamente favorevoli del lavoro penitenziario, dato che si è spesso dovuto rilevare un rapporto biunivoco di parallelismo tra fenomeni criminali e stato di disoccupazione cronica. È dunque lecito ritenere che “interventi tesi a migliorare lo stato occupazionale dei criminali potrebbero modificare anche le relative carriere criminali” (GIANNINI, 1997: 57), sviluppando capacità lavorative “spendibili” anche sul mercato libero (KING - MC DERMATT, 1995: 203 ss.) e quindi, in ultima analisi, creando possibilità alternative alla condotta criminale.

Un recente studio condotto da Simon e Corbett ha evidenziato come il problema occupazionale sia fortemente avvertito anche dagli stessi detenuti, soprattutto nel periodo di esecuzione della pena più prossimo al rilascio. In vista del reinserimento nel mondo libero, infatti, la possibilità di avere un lavoro è percepita dalla popolazione penitenziaria come prospettiva marcatamente anti-recidivante. Al riguardo i due ricercatori, nella loro indagine condotta tra il '92 ed il '94 su un campione di 134 detenuti anglosassoni, ospitati in sei diversi istituti ed in procinto di fine pena, hanno rilevato in 108 intervistati la ferma volontà di evitare la commissione di ulteriori crimini. I componenti del campione, sollecitati ad individuare i fattori che avrebbero potuto coadiuvare questo intento attraverso un questionario a preferenza multipla, hanno generalmente privilegiato tre risposte: “*Enough money to live on*” (90%), “*my own willpower*” (89%) e “*a job*” (84%) (SIMON - CORBETT, 1996: 6 ss).

I dati riportati seppure a scopo meramente esemplificativo, aiutano a comprendere come il carcere, anche dal punto di vista dei detenuti stessi, potrebbe costituire non solo un luogo punitivo, ma una reale possibilità di cambiamento ed un ambito in cui sollecitare ed affinare le capa-

(3) NATIONS UNIES, *op.cit.*: 13.

cità lavorative di tutti coloro che siano disposti ad essere preparati al confronto con un mercato occupazionale sempre più esigente. Peraltro, negli ultimi anni, la popolazione penitenziaria ha manifestato un vivace interesse nei confronti di tutte le possibilità idonee ad accrescere le occasioni di lavoro penitenziario ed una sostanziale apertura verso qualsiasi settore d'impiego. Tanto si evince anche dalla formulazione di varie proposte occupazionali ideate dagli stessi detenuti, quale ad es. il progetto "Ismais" sulla ristrutturazione e intensificazione produttiva delle ex colonie agricole⁽⁴⁾.

2. *L'evoluzione del lavoro penitenziario nel contesto giuridico italiano*

Durante l'esecuzione della sanzione, soprattutto qualora essa consista in una misura privativa della libertà personale, dovrebbe realizzarsi – secondo i principi generali del nostro ordinamento penitenziario – quello scopo rieducativo e risocializzativo della pena che la Costituzione si prefigge al terzo comma dell'art. 27: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Sino all'entrata in vigore della vigente Costituzione il sistema punitivo italiano, organizzato secondo i criteri introdotti dal Codice Rocco (e pertanto basato sul noto schema del cd. doppio binario), prevedeva due modelli di interventi penali fondati l'uno sull'applicazione di misure di sicurezza a soggetti ritenuti non imputabili e socialmente pericolosi e l'altro sulla comminazione di sanzioni dal fine prettamente retributivo ad individui riconosciuti consapevolmente responsabili di una determinata condotta criminale. L'art. 27 Cost., affidando anche alla pena funzioni di prevenzione sociale e di rieducazione del condannato, ha stravolto questa impostazione di origine positivistico-criminologica, attenuando di molto la dicotomia tra la funzione

(4) A. STOCCO, *Miele, orate e pecorino doc: ecco il carcere prossimo venturo*, in *Il Messaggero*, 06.08.00, p.13.

riconosciuta alle misure di sicurezza e quella attribuita alle pene in senso stretto.

La Corte Costituzionale, più volte chiamata a decidere su questioni di legittimità inerenti detta norma, nell'ormai nota sentenza del 1974 n.264 e dunque un anno prima dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento penitenziario, ha avuto modo di esprimersi sul lavoro carcerario evidenziando che "ben lungi dall'essere in contrasto con la morale esigenza di tutela e rispetto della persona" esso "è gloria umana, precetto religioso per molti, dovere e diritto sociale per tutti".

D'altra parte, e per volgere brevemente lo sguardo all'evoluzione giuridica di tale istituto, già il Regolamento degli Istituti di Prevenzione e Pena n.787 del 1931 sottolineava l'obbligatorietà del lavoro penitenziario, considerandolo indispensabile all'esecuzione della pena e, anzi, ritenendolo uno degli elementi della stessa. Al fine di soddisfare la previsione dell'obbligatorietà del lavoro svolto nel carcere, la dottrina dell'epoca sosteneva che le mansioni affidate ai detenuti dovessero essere sopportabili e poco afflittive; in caso contrario si sarebbe corso il rischio di esasperare il condannato, inducendolo – seppure indirettamente – a rifiutare l'esecuzione del lavoro. Nonostante lo svolgimento delle attività lavorative fosse concepito secondo i predetti criteri non mancavano detenuti che, comunque, si rifiutavano di ottemperare a tale obbligo. Detto diniego, che nel quadro della normativa del 1931 configurava un caso di sottrazione all'integrale esecuzione della pena, era sanzionato dagli artt. 161-165 del Regolamento che prevedevano, per i condannati volontariamente astenutisi dal lavoro, vari provvedimenti disciplinari e afflittivi (graduati dalle semplici ammonizioni all'isolamento in cella) (ERRA, 1981: 565 ss.). Gli imputati in carcerazione preventiva, viceversa, potevano liberamente astenersi dallo svolgimento di una qualsiasi occupazione in quanto, non essendo assoggettati a pena in senso tecnico, erano considerati privi dell'obbligo al lavoro (eccezion fatta per coloro che fossero sprovvisti di mezzi sufficienti per contribuire al proprio mantenimento in carcere).

L'assetto normativo per cui pena, esecuzione della pena e lavoro penitenziario andavano confondendosi di modo che il terzo finiva per essere giuridicamente incluso tra gli elementi delle prime due, seppur riconfermato dal Codice Rocco e non esplicitamente smentito dalla Costituzione, veniva posto in seria discussione a seguito di un importante accadimento internazionale.

Nell'ambito del XII Congresso Internazionale Penale e Penitenziario, svoltosi all'Aia nel 1950, veniva dichiarato che ai detenuti (tutti, imputati inclusi) doveva essere riconosciuto il diritto di lavorare, mentre ai condannati, data la valenza trattamentale del lavoro carcerario, bisognava attribuirne anche il dovere. In tal modo, includendo tra i soggetti attivi del lavoro anche gli imputati, si riconosceva all'occupazione penitenziaria non più la valenza di elemento e/o modalità di esecuzione della pena, ma quella di strumento trattamentale.

Nella stessa sede si è anche parlato, per la prima volta, di "diritto al lavoro per i detenuti" ma tale espressione, evidentemente ardita per il contesto storico-sociale in cui è stata pronunciata, scatenava una ondata di polemiche e commenti tali per cui, in seno al Congresso stesso, si rendeva necessario precisare che la parola "diritto" era stata usata al solo fine di sottolineare l'importanza del lavoro nel penitenziario, e pertanto in senso atecnico.

Cinque anni dopo ha avuto luogo il primo Congresso ONU per la Prevenzione del Delitto e il Trattamento dei Detenuti⁽⁵⁾ e in quest'ambito, più prudentemente, si è solo sottolineata l'importanza e la necessità della obbligatorietà del lavoro, evitando di giustificarne la natura in base alle nozioni di diritto e dovere (DI GENNARO - VETERE, 1975: 3.).

In Italia il Codice Rocco, agli artt. 22-23-25 c.p., già prevedeva (e prevede) l'obbligatorietà dello svolgimento di attività lavorative durante l'esecuzione di pene privative della libertà che, ai nostri giorni, risulta essere fortemente "sdrammatizzata" in virtù dell'entrata in vigore della

(5) UNITED NATIONS, *First Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Ginevra, 22/VIII-3/IX/1955.

Riforma Penitenziaria del 1975. La legge 354/75, infatti, anche in ragione dell'ormai constatata incapacità delle istituzioni penitenziarie a reperire possibilità occupazionali per tutti i detenuti, all'art. 20, comma 1 si esprime in termini più temperati disponendo che: "Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati". Solo al comma 3 lo stesso articolo aggiunge che "il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure della colonia agricola e della casa di lavoro" ma l'affermazione risulta piuttosto svilita, nella sua cogenza, dal complessivo contesto normativo.

Allo stato, quindi, si nota una certa discrasia tra il tenore delle disposizioni codicistiche e quello della riforma, laddove il nostro codice penale continua a prevedere un "obbligo" di lavorare, mentre le norme penitenziarie si limitano a prescrivere alle amministrazioni di "favorire" i detenuti nell'esecuzione di un "obbligo" dai profili sostanziali piuttosto incerti. A ciò va aggiunto quanto costituzionalmente dettato all'art. 4 in cui si proclama il diritto a lavorare per tutti i cittadini (e i detenuti di nazionalità italiana sono certamente muniti dello *status* di cittadini!).

Detta situazione normativa ha fortemente stimolato la dottrina inducendola a riflettere sulla funzione del lavoro penitenziario, sulla sua afflittività e obbligatorietà e sulla sua effettiva applicazione pratica.

Si è sottolineata la portata afflittiva del lavoro⁽⁶⁾ anche in base alla constatazione che esso finisce col sostanzinarsi in un obbligo definito solo sulla carta al quale, per ragioni varie — le più importanti sono di tipo strutturale e organizzativo —, non tutti coloro che dovrebbero esserne soggetti possono in realtà ottemperare. Il primo problema, in questo senso, è costituito dalla limitata domanda di lavoro penitenziario che ha persuaso lo stesso legislatore del 1975 ad escludere la perseguibilità dell'obiettivo di un'integrale occupazione della popolazione detenuta. Basti notare che dove nel dise-

(6) In proposito si vedano, tra gli altri, TRANCHINA, 1981: 151 e BETTINI: 1-3.

gno di legge del Regolamento si prevedeva che fosse "assicurato il lavoro al condannato e all'internato" si aggiunse, nella versione definitiva, la precisazione "salvo casi di impossibilità (dell'amministrazione)". Tali casi di impossibilità sono, ormai, di gran lunga sovrabbondanti rispetto alle possibilità occupazionali negli istituti penitenziari e ciò, necessariamente, impone la possibilità di attribuire posti di lavoro, in un dato momento, solo ad alcuni detenuti. Circa questo aspetto è indicativo che in molti istituti di pena le amministrazioni siano costrette a ricorrere a meccanismi di rotazione, attraverso un part-time cd. "verticale" che occupa i detenuti solo per limitati periodi di tempo in modo da consentire l'alternanza a la ciclica attività di tutti i soggetti interessati a svolgere mansioni lavorative.

D'altro canto il lavoro, in quanto economicamente proficuo e comunque gratificante, è oltremodo desiderato dalla maggioranza della popolazione penitenziaria che troppo spesso non riesce ad accedervi. Proprio a partire da quest'ultimo rilievo, certa dottrina ha evidenziato una implicita afflittività delle attività occupative determinata proprio dalla frustrazione conseguente alla mancata concessione ad alcuni di ciò che ad altri è attribuito. Detta riflessione è stata giustificata anche in base ad un sospetto uso premiale della modalità trattamentale del lavoro da parte delle direzioni degli istituti che, estremamente libere nei criteri di attribuzione, ne avrebbero potuto disporre o potrebbero disporre con eccessiva discrezionalità. La non concessione del lavoro potrebbe così configurare un disvalore ulteriormente punitivo della sanzione, anche in considerazione della valutabilità delle attività lavorative svolte dal detenuto in sede di giudizio per l'ammissione al regime di semilibertà (BETTINI: 1-3). Queste perplessità, comunque, sono state ridimensionate dall'entrata in vigore della legge n. 663/1986, che ha provveduto alla determinazione di criteri fissi per l'assegnazione dei posti (art. 20, comma 3) arginando, almeno in parte, il pericolo della strumentalizzazione delle attività lavorative a fini sostanzialmente disciplinari.

L'assetto normativo che disciplina il lavoro penitenziario ha condotto a conclusioni diverse chi ha ravvisato, nell'obbligatorietà dello stesso, il punto sorgivo di un diritto. L'"obbligò"

sarebbe il mezzo tramite cui il codice, non derogato dalla Riforma, afferma la necessità del lavoro come insopprimibile cardine di ogni percorso di reinserimento sociale. In tal senso sarebbe sufficiente considerare che tra gli elementi del trattamento elencati nell'art. 15 ord. penit. il lavoro è l'unico concepito in termini di obbligatorietà dal Codice Penale, mentre gli altri sono rimessi alla libera determinazione del detenuto, o si configurano solo come obbligo gravante sull'amministrazione di fornire determinate possibilità al recluso; per detti motivi si ritiene che il legislatore abbia mantenuto in essere la disposizione codicistica come espressione rafforzativa della valenza trattamentale dell'istituto in esame.

Si è anche sostenuto che attraverso il combinato disposto degli artt. 22-23-25 del c.p. e dell'art. 15 ord. penit. si verrebbe a realizzare l'ideale sintesi applicativa del dettato dell'art. 4 della Costituzione per cui il cittadino ha sia il dovere che il diritto di lavorare. Dal riconoscimento di questo diritto ne discenderebbero molti altri: il diritto alla retribuzione, il diritto al rispetto delle disposizioni minime previste per il trattamento dei lavoratori, ecc. (BELLOMIA, 1980: 925). Si tratterebbe, però, di un diritto particolare, cui non corrisponderebbero posizioni giuridiche soggettive passive, tanto meno in capo all'Amministrazione penitenziaria che ha la facoltà di sottrarsi in caso di impossibilità⁽⁷⁾. Procedendo in tal senso alcuni hanno ipotizzato che laddove tale impossibilità, intesa nel senso più rigoroso, non sussista, si appunterebbe in capo all'Amministrazione una responsabilità risarcitoria nei confronti del detenuto (MUCCARIA, 1987: 401; PERA, 1971: 65), ma quest'ipotesi, perlomeno a livello giurisprudenziale, non sembra essere mai stata considerata.

Oltre tali punti di ambiguità la normativa sul lavoro penitenziario ha dato adito ad altre incertezze, soprattutto per ciò che riguarda l'inquadramento giuridico dell'istituto.

(7) All'art. 25, comma 2 della l. n. 354 del 1975 si legge: "Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro".

Occorre preliminarmente considerare che le attività lavorative svolte dal detenuto possono attuarsi secondo modalità estremamente varie, spaziando dallo svolgimento di mansioni domestiche a quello di attività manifatturiere o industriali (svolte alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di datori di lavoro privati), per giungere sino alle ipotesi di lavoro autonomo e lavoro all'esterno dall'istituto penitenziario.

Tale multiformità ha causato perplessità circa la natura, privatistica o pubblicistica, da attribuire al lavoro penitenziario.

In una sentenza del 1977 il Pretore di Parma, avocando a sé una controversia in tema di retribuzione di attività lavorativa svolta in ambito penitenziario per una impresa appaltatrice, si dichiarava competente all'esame della domanda del detenuto attore ritenendo tale rapporto di natura privatistica⁽⁸⁾. A seguito di tale pronuncia la dottrina iniziava a discutere anche sulla questione della natura giuridica del lavoro penitenziario instaurando una lunga ed accesa *querelle* (MARCHETTI, 1997: 212).

Innanzitutto si è sostenuto che, in questi casi, non è possibile parlare di rapporto privatistico perché il rapporto di lavoro carcerario non ha mai origini contrattualistiche, non trovando la sua origine in una convenzione tra le parti, ma in un obbligo scaturente *ex lege* dagli artt. 22-23-25 c.p.. Anche nei casi in cui il rapporto non si svolge tra il detenuto e l'amministrazione penitenziaria, ma tra il detenuto e una impresa privata, eventuali richiami e sanzioni disciplinari devono essere comminati dall'amministrazione, la retribuzione è sempre versata all'amministrazione e dalla medesima al lavoratore e la remunerazione dovuta per un determinato servizio lavorativo non è determinata attraverso la contrattazione tra impresa e lavoratore, ma da un accordo tra il datore di lavoro e l'amministrazione penitenziaria (ORSI, 1977: 503 ss.), secondo i criteri fissati da una apposita Commissione Ministeriale.

(8) PRETURA DI PARMA. 09/12/1977, (Pret. De Luca. Casucci c. ditta Castagnetti e Ministero c. Ministero di Grazia e Giustizia).

Dalla tesi della natura integralmente pubblicistica del rapporto di lavoro si è distaccata quella dottrina⁽⁹⁾ che ha evidenziato l'integrale applicabilità alle attività lavorative penitenziarie delle norme che regolamentano i rapporti di lavoro libero, ritenendo peraltro significativa la volontà del detenuto a causa della non ipotizzabilità dell'uso di mezzi di coercizione al lavoro.

Il lavoratore detenuto, in effetti, formula la domanda di lavoro (che deve essere quantomeno esaminata e che, eccetto ove sussistano casi di impossibilità per l'amministrazione penitenziaria - ex art. 15 l. 354/1975 - va accolta), manifestando una piena libertà circa la decisione di collaborare ai programmi trattamentali e lavorativi.

In qualche modo, quindi, il prestatore d'opera in esecuzione di pena agisce, come ogni altro lavoratore, una sorta di volontà a contrarre, o comunque una volontà a far sorgere un rapporto di lavoro (PESSI, 1976: 104 ss.). In tal senso l'origine non contrattuale ma *ex lege* del rapporto di lavoro, se svolto alle dipendenze di una impresa appaltatrice, non ne svaluterebbe la sua natura di lavoro subordinato privato.

A conferma di quanto esposto giova ricordare che in specifiche ipotesi di lavoro svolto in semilibertà sarebbe legittimamente possibile un'intesa convenzionale diretta tra detenuto e datore di lavoro privato e che, giuridicamente, al lavoro carcerario possono ritenersi inapplicabili solo quelle norme privatistiche sul rapporto di lavoro palesemente contrastanti con lo stato di detenzione.

Sembra, comunque, condivisibile l'affermazione per cui il lavoro penitenziario è, fatta eccezione per le ipotesi di lavoro autonomo svolto all'interno del carcere o a mezzo dell'istituto del "lavoro all'esterno", una forma di lavoro subordinato e delle due l'una: o si tratta di lavoro subordinato *sui generis*, in quanto di derivazione legislativa, e quindi si deve ammettere (contro la gran parte delle dottrine giuslavoristiche italiane) che il lavoro subordi-

(9) DI GENNARO - BONOMO - BREDA, 1976: 125 ss. (tesi riconfermata anche nella successiva edizione del 1997 a cura di DI GENNARO - BREDA - LA GRECA: 151) e P. VIDIRI, 1986, n.1: 48 ss..

nato non abbia solo origine contrattualistica, oppure si deve ritenere che la volontà contrattuale sia nozione più ampia della convenzione a schema classico e che, quindi, il consenso possa essere prestato in un momento pregresso al perfezionarsi del contratto di lavoro, e cioè quando il detenuto accetta o chiede di lavorare.

Probabilmente, però, una trattazione maggiormente esaustiva del problema richiede di operare un distinguo tra il lavoro extramurario svolto presso un'impresa privata e il lavoro intramurario effettuato per l'amministrazione penitenziaria o per un privato appaltatore all'interno dei locali della stessa ed alle sue regole (BARBERA, 1992: 212 ss.), poiché non sembra concretamente possibile ricondurre tutte le possibilità occupazionali del penitenziario nell'alveo dei rapporti privatistici o di quelli pubblicistici.

Il lavoro extrapenitenziario, così come delineato dalla l. n. 56 del 1987, rappresenta una figura giuridicamente nuova e sicuramente equiparabile al lavoro libero. Esso, anche se configurato ed attuato per rispondere all'obbligo del lavoro, è in ogni caso regolato in condizioni di autonomia negoziale. In questo caso, quindi, si tratterebbe di un rapporto di lavoro di diritto comune ex art. 2094 c.c..

Considerazioni analoghe non possono essere applicate al lavoro intramurario svolto nei locali dell'istituto penitenziario. In tal caso si tratterebbe, ad onta delle varie opzioni ermeneutiche di natura tecnico-giuridica, di un rapporto di lavoro subordinato di natura pubblicistica, caratterizzato da marcati caratteri di specialità. Comunque, sul piano pratico, la Suprema Corte ha recentemente sottolineato che esso, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l'ordinario rapporto di lavoro, deve ritenersi a questo assimilabile⁽¹⁰⁾, con evidenti conseguenze sul piano regolamentare. Tra l'altro un decisivo intervento della Corte Costituzionale aveva già chiarito che anche in quest'ambito devono sempre essere garantiti i diritti dei lavoratori riconosciuti all'art. 36 della nostra Costituzione⁽¹¹⁾.

Una recentissima sentenza della medesima Corte Costituzionale (2001) ha confermato tale orientamento puntualizzando che "l'esecuzione della pena e la rieducazione che

(10) CASS. CIV., Sent. 490/1999.

(11) C. COST., Sent. 1087/1988.

ne è finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina – non possono mai consistere in ‘trattamenti penitenziari’ che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà”⁽¹²⁾. A partire da questo presupposto la Consulta ha dichiarato che il diritto al riposo annuale integra una di quelle “posizioni soggettive” che non possono essere negate a chi presti attività lavorative in stato di detenzione ed ha contribuito alla sostanziale equiparazione del lavoro penitenziario a quello libero pronunciando l’incostituzionalità dell’art. 20 ord. penit. nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria⁽¹³⁾.

Si può infine affermare che, nonostante la permanente specialità del lavoro subordinato intramurario, detta prerogativa non risulta estensibile alle attività prestate all’interno del penitenziario, ma alle dipendenze di una impresa pubblica o privata. Queste ultime, infatti, sono state esplicitamente equiparate al lavoro extramurario grazie alla disciplina introdotta dalla l. 187 del 1993, la quale ha lasciato sottoposto ai limiti disciplinari e trattamentali previsti dalle modalità di esecuzione elencate nell’art. 45 del reg. esec. della l. 354/1975 il solo lavoro svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria.

La determinazione della natura giuridica del lavoro penitenziario ha sempre avuto una notevole importanza per ciò che concerne l’identificabilità del regime normativo applicabile e per i suoi riflessi in materia processuale. Sotto il secondo profilo è sufficiente notare che, come ovvio, quando il rapporto si è ritenuto di natura pubblicistica, la tutela giurisdizionale è stata attribuita al giudice amministrativo (ORSI, 2000: 509) mentre, in caso contrario, la

(12) C. COST., Sent. 158/2001.

(13) La problematica del diritto dei detenuti lavoratori alle ferie era già stato oggetto di riflessione e dibattito. Secondo parte della dottrina, infatti, la non previsione del diritto al riposo annuale avrebbe potuto condurre a sollevare, come poi è effettivamente accaduto, una seria questione di legittimità costituzionale (DI GENNARO - BREDI - LA GRECA) mentre nell’opinione di altri sarebbe stato sufficiente estendere al lavoro penitenziario l’art. 14 l. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che riconosce il diritto di ferie a tutti i lavoratori (Pessi). A tal proposito si veda CORSO, 2000: 88.

competenza processuale è stata individuata in capo al giudice ordinario. L'ultima soluzione, ove applicabile, comportava l'indubbio vantaggio di equiparare, almeno dal punto di vista processuale, il lavoratore detenuto e quello libero annullando il discrimine implicato, in termini di tutela giurisdizionale, dalle diverse possibilità di intervento del giudice ordinario e di quello amministrativo (VIDIRI, 1986: 58 ss.).

In generale, quindi, e traendo le mosse dalla natura giuridica generalmente attribuita al lavoro, la competenza giurisdizionale veniva affidata al Pretore per le controversie tra il detenuto e le imprese private (ex art. 409 c.p.c.) ed al T.A.R. per le controversie tra il detenuto ed enti e imprese pubbliche (ex art. 409, comma 5 c.p.c.)⁽¹⁴⁾.

Attualmente ogni incertezza in tema di riparto giurisdizionale è venuta meno grazie all'intervento del D. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, attuativo della legge delega n. 59 del 1997, che ha affidato al giudice ordinario anche la risoluzione delle cause inerenti il pubblico impiego realizzando, così, una situazione di piena equiparazione di tutela per tutti i lavoratori.

Nell'ultimo periodo, inoltre, è stato approvato un complesso di norme destinato a costituire uno stimolo all'incremento dei rapporti tra il penitenziario e l'impresa privata⁽¹⁵⁾ ed appunto la regolamentazione del collegamento tra queste due

(14) CASS. CIV. 19/07/91. (Valente).

(15) Questa tendenza affonda le sue radici nella L. 187 del 1993 con cui si avviava un percorso diretto a favorire la privatizzazione del settore occupazionale nel penitenziario tentando di spalancare le porte degli istituti di pena a tutti coloro che, come privati, avessero avuto un interesse ad investire in tale ambito. Esperienze più ampie di privatizzazione dei sistemi penitenziari, non solo per ciò che concerne l'aspetto lavorativo, possono rinvenirsi, sin dagli anni '70-'80 nei Paesi anglosassoni (U.S.A., Canada, Australia, Inghilterra) dove l'alta percentuale di reclusi e la continua crescita della popolazione penitenziaria hanno comportato l'esigenza di una massimizzazione quantitativa e qualitativa dei servizi. In detti contesti si è sviluppata l'idea di poter usufruire del settore privato come risorsa addizionale e opportunità di rinnovamento delle istituzioni penitenziarie (Sul tema si vedano RYAN - WARD, 1989: 5 ss.; LOGAN, 1990: 13 ss.; ERLICH, (from CAQ, Fall '95), in www-unix.oit.umass.edu; JAMES - BOTTOMLEY - LIEBING - CLARE, 1997: 1-21; BEYENS - SNAKEN, 1999: 433 ss.).

realtà costituisce la novità più importante in tema di lavoro penitenziario, soprattutto come possibilità di una crescita delle alternative lavorative e dei contatti tra i detenuti ed il mondo economico-sociale esterno.

In verità, prima dell'entrata in vigore della l. 354/1975, il coinvolgimento di imprese private nel settore lavorativo penitenziario era una realtà estremamente diffusa. La suddetta legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, prevedendo in capo alla sola amministrazione penitenziaria il compito di organizzare le attività lavorative in carcere, ha scoraggiato l'intervento dei privati i quali, anche a causa dell'aumento dei livelli retributivi previsti per il lavoro dei detenuti, hanno abbandonato in massa le lavorazioni interne agli istituti. L'intento del legislatore del 1975 consisteva nel porre definitivamente fine allo sfruttamento della manodopera penitenziaria, assai meno costosa di quella esterna, da parte dei privati, ma dal raggiungimento di questo scopo è derivato anche un repentino crollo dei posti di lavoro accessibili ai soggetti detenuti (CANEPA - MERLO, 1991: 114).

L'esigenza di fornire maggiori opportunità lavorative agli individui istituzionalizzati ha perciò condotto all'approvazione della l. 22.06.2000 n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)⁽¹⁶⁾, che intende dare nuovo stimolo alle attività occupazionali dei detenuti favorendo l'offerta di lavoro da parte di cooperative sociali e di realtà imprenditoriali pubbliche e private.

Innanzitutto tale normativa (comunemente nota come legge Smuraglia) ha modificato la l. 08.11.1991, di disciplina delle cooperative sociali, ampliando la categoria delle persone svantaggiate in cui risultano attualmente inclusi anche i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno ex art. 21 ord. penit..

Alle cooperative sociali, in questo modo, sono state attribuite maggiori possibilità di partecipazione alla vita lavorativa penitenziaria, grazie anche alle nuove opportunità di accesso a sgravi fiscali e ad agevolazioni previdenziali già in parte previste per

(16) G. U. del 13 luglio 2000.

l'occupazione delle altre categorie di persone svantaggiate. Tuttavia le modalità di determinazione degli sgravi contributivi concessi alle cooperative, così come previste all'art. 1, comma 2 l. Smuraglia in riferimento a detenuti, internati, ex degenti in ospedali psichiatrici giudiziari e persone ammesse alle misure alternative ed al lavoro all'esterno, introducono una manifesta disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri lavoratori svantaggiati.

Infatti, mentre per questi ultimi l'assicurazione previdenziale ed assistenziale è, già normativamente, ridotta a zero, per i detenuti e gli internati essa viene diminuita nella misura percentuale individuata ogni due anni dal ministero della Giustizia, di concerto con il ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. È comunque importante notare che gli sgravi si protraggono per un periodo di sei mesi dal raggiungimento del fine pena, poiché si vogliono evitare licenziamenti formalizzati proprio a ridosso del delicato momento del reinserimento dei detenuti nel mondo libero. Le medesime agevolazioni di cui sopra si estendono anche alle aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari mentre, purtroppo, non si è ipotizzata alcuna valorizzazione e agevolazione per cooperative eventualmente costituite da soli detenuti a livello intrapenitenziario.

L'art. 5 l. 193/2000 dispone, inoltre, che le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con le cooperative sociali ed i soggetti imprenditoriali pubblici o privati interessati a fornire opportunità di lavoro ai detenuti e prevede che per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro non si applichino le incapacità derivanti da condanne penali o civili.

La medesima apertura nei confronti dell'offerta di lavoro da parte di imprese e cooperative sociali si rinviene anche nelle disposizioni del nuovissimo "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"⁽¹⁷⁾ (che sostituisce il precedente Regolamento d'Esecuzione della l. 354/75 del 1976)⁽¹⁸⁾ il cui art. 47 (che modifica l'attuale art. 45 reg. esec., rubricato "organizzazione

(17) D.P.R. 30.06.00 n.230, in vigore dal 06.09.2000.

(18) Emanato con D.P.R. 29.IV.76 n. 431.

del lavoro”), prevede anche la possibilità che la direzione degli istituti penitenziari ceda a cooperative ed imprese, a titolo di comodato gratuito, locali ed attrezzature da utilizzare per lo svolgimento di attività lavorative. Nello stesso articolo viene altresì ribadito, in riferimento al lavoro svolto all’interno del penitenziario, ma alle dipendenze di imprese ed enti terzi rispetto all’amministrazione penitenziaria, che i detenuti e gli internati che prestano la propria opera in lavorazioni gestite da imprese private dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle stesse.

La considerazione trattamentale del lavoro è, peraltro, ulteriormente rafforzata dal Regolamento Penitenziario del 2000 dove, ai sensi dell’art. 45, la novella puntualizza che il ricorso da parte degli istituti a fornitori esterni “si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche della funzione essenziale (non solamente economica) di attuazione del trattamento penitenziario, alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie”.

Dev’essere anche segnalata una importante modifica alla disciplina dell’esclusione del detenuto dalle attività occupazionali. Detta facoltà, nel regolamento del ‘76, era riservata alla esclusiva competenza del direttore dell’istituto mentre all’art. 53 del recente D.P.R. si legge che l’esclusione è disposta dal direttore, ma previa assunzione del parere del gruppo di osservazione, nonché ove necessario del preposto alle lavorazioni o del datore di lavoro.

La disposizione dell’art. 53 manifesta una maggiore considerazione, da parte del legislatore, della gravità della misura di esclusione dal lavoro, che priva il recluso di un fondamentale aspetto trattamentale. In quest’ottica appare legittimo che alla sua adozione partecipino, seppure in funzione consultiva, quei soggetti maggiormente implicati nella vita lavorativa istituzionalizzata.

La previsione appare, però, limitativa nel passaggio in cui contempla, solo in via eventuale, l’assunzione del parere del preposto alle lavorazioni o del datore di lavoro. A rigore di logica, invece, la figura del responsabile delle attività, dovrebbe essere quella più adeguata e competente nel valutare la disponibilità del detenuto all’opera lavorativa e nel contribuire alla formulazione di un giudizio di esclusione.

Nel complesso, comunque, il “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” introduce ampi spiragli di novità sul lavoro svolto in esecuzione della pena che, soffrendo da anni di una certa staticità e scarsità applicativa, non può che essere avvantaggiato da un addizionale stimolo legislativo.

3. Rilievi quantitativi e qualitativi sulla presenza di detenuti lavoratori e di lavorazioni attive negli istituti penitenziari italiani

Circa l’entità quantitativa delle possibilità lavorative penitenziarie costituiscono un valido riferimento i dati semestralmente raccolti dal Ministero della Giustizia⁽¹⁹⁾, dai quali emerge che rispetto a 51.604 detenuti presenti negli istituti di pena italiani nel secondo semestre del 1999, solo il 23,07% ha lavorato. Il settore penitenziario, ormai dal 1992, dimostra una capacità occupativa cronicamente stabile attorno ai 12.000-13.000 posti di lavoro e l’incidenza percentuale delle persone occupate, data la costante numerica delle possibilità lavorative, ha subito alcune variazioni correlate solo alle modifiche quantitative nell’entità della popolazione penitenziaria.

Allo stato la maggior parte dei detenuti presta la propria attività nei servizi interni attinenti al vitto, alla lavanderia, alle pulizie, ecc. (8.799), nella manutenzione ordinaria dei fabbricati (780), nelle lavorazioni industriali e negli opifici interni agli istituti (533) e, infine, nelle aziende agricole (285). Sono ammesse al lavoro all’esterno 223 persone e solo 1 detenuto svolge attività artigianali autonome intramurarie. I detenuti ammessi al regime di semilibertà sono 1.085, di cui 98 lavoratori in proprio e 987 dipendenti da datori di lavoro esterni.

Chiaramente mentre i lavoratori all’esterno ex art. 21 ord. penit. ed i detenuti ammessi al regime di semilibertà possono svolgere, laddove siano in grado di individuare un datore di lavoro disposto ad assumerli, qualsiasi genere di attività lavora-

(19) I dati statistici di seguito riportati sono tratti da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - SERVIZIO PER L’INFORMATICA E LA STATISTICA - Area monitoraggio e statistiche, *Rilevazione semestrale dei detenuti lavoratori e frequentanti i corsi professionali negli istituti penitenziari*. Rilevamento al 31.12.1999.

tiva, la situazione è differente per chi svolge la propria occupazione a livello intramurario. Il livello ottimale consisterebbe nel poter disporre, in ogni istituto di pena, di alternative lavorative differenziate per grado e qualità come nel mondo libero, ma vi sono almeno tre ordini di difficoltà che ostacolano una simile possibilità. Innanzitutto, da un punto di vista oggettivo, vi sono attività che anche concettualmente non possono svolgersi, se non in forme minime, nelle strutture penitenziarie. Si pensi alle occupazioni nel settore del commercio o dei trasporti, che richiedono spostamenti fisici ed un agile ricambio di consumatori.

In secondo luogo, sotto l'aspetto soggettivo, può verificarsi che attività molto sofisticate non riescano a trovare nel detenuto una buona risorsa produttiva o che le stesse possano essere ostacolate dalla mobilità della popolazione penitenziaria. Naturalmente questa difficoltà sarebbe agevolmente superata dall'attivazione di adeguati e stabili corsi di formazione.

In ultimo nel settore penitenziario si possono individuare innumerevoli problemi sociali, economici e strutturali che non appaiono realisticamente risolvibili nel breve periodo. Dal punto di vista sociale non può essere trascurata la presenza, sempre più massiccia, di detenuti stranieri e frequentemente extracomunitari. Al 30.06.99⁽²⁰⁾ si è rilevata una popolazione penitenziaria straniera di 13.317 unità, in maggioranza composta di presenze extracomunitarie, e se ne prevede un'ulteriore crescita nei prossimi anni. Il fenomeno comporta l'emergere di nuove esigenze trattamentali e rende necessari corsi di alfabetizzazione, ormai quasi superflui per i detenuti italiani, nonché programmi di formazione professionale specifici o comunque in grado di fornire pari opportunità di risocializzazione agli individui di provenienza estera.

Peraltro, anche in mancanza di dati specifici, è possibile presumere che il detenuto straniero abbia anche minori possibilità di accedere alla misura della semilibertà o all'istituto del lavoro all'esterno, data la naturale assenza di un supporto familiare, parentale o amicale in grado di coadiuvarlo nel reperire possibilità occupazionali stabili, e soprattutto legali, nel mondo esterno.

(20) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - SERVIZIO PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA - Area monitoraggio e statistiche, *Caratteristiche socio-lavorative, giuridiche e demografiche della popolazione detenuta*, Rilevamento al 30.06.1999.

In proposito sarebbe auspicabile l'istituzione di un servizio sociale *ad hoc*, il più possibile attivo nel favorire un contatto costruttivo tra il detenuto ed il mondo culturale e lavorativo esterno. Chiaramente una simile struttura importerebbe, in termini economici, ulteriori e gravosi costi.

Le considerazioni che precedono e la lettura dei dati pertinenti al lavoro penitenziario in Italia evidenziano il profondo stato di crisi dell'istituto in esame. Tuttavia, la stessa problematicità del settore lavorativo-penitenziario e, più in generale del sistema carcerario italiano, ha causato un contestabile atteggiamento di rinuncia alla realizzazione di riforme realmente incidenti nel contesto in esame.

In tal senso occorre sottolineare che le difficoltà finora evidenziate non devono essere reputate insuperabili, ma piuttosto valutate come elementi da soppesare nel quadro di ogni tentativo di intervento. Finora, al contrario, si è di fatto negata al mondo dell'esecuzione penale la possibilità di una vera innovazione qualitativa. Così, anche oggi, le attività da ritenere maggiormente risocializzative restano le più tradizionali, di tipo industriale o manifatturiero, già da tempo trascurate, obsolete e perciò prive di potenzialità idonee alla riqualificazione professionale dei detenuti (MATTEI, 2000: 68).

Tra l'altro esse sono presenti in numero del tutto insufficiente all'occupazione degli individui presenti nelle istituzioni. Attualmente, infatti, nei penitenziari italiani sono presenti solo 144 lavorazioni, di cui solo 84 attive e distribuite in appena undici regioni italiane. Dal 1991 in poi il numero complessivo delle strutture industriali/manifatturiere e di quelle attive ha avuto un andamento costantemente decrescente e non sembrano prevedibili mutamenti in controtendenza data la completa assenza, nell'ambito degli istituti, dei requisiti minimi ad una ripresa delle produzioni. Molti laboratori, infatti, risultano privi di capi d'arte, di macchinari adeguati e di fondi necessari alla ristrutturazione. Tali carenze diminuiscono il valore istruttivo e risocializzante delle lavorazioni ancora in uso, rendendo piuttosto banali e routinarie le attività proposte al detenuto.

È da notare che, nel penitenziario, restano ancora stabili produzioni desuete quali calzetterie, fucine e lanifici manifat-

turieri o, anche qualora si tratti di attività piuttosto diffuse (ad esempio calzolerie, tessitorie, falegnamerie e sartorie), le stesse risultano tutt'oggi organizzate secondo modelli produttivi superati e realizzate attraverso metodi vetusti. In alcuni istituti, comunque, sono presenti lavorazioni maggiormente attuali, di genere artigianale, tipografico, grafico, di legatoria o inerenti la riparazioni di apparecchi radiofonici e televisivi. Anche in questi casi, però, è fin troppo agevole riscontrare l'obsolescenza dei macchinari utilizzati e l'incuria delle produzioni.

La concreta attuazione delle attività lavorative appare, dunque, almeno sconcertante e rende manifesta l'urgenza di giungere ad una ulteriore diversificazione ed intensificazione delle possibilità occupative carcerarie.

Questo obiettivo potrebbe essere perseguito anche attraverso una parziale "privatizzazione" della gestione delle opportunità lavorative in ambito penitenziario, dato che l'iniziativa privata ha sempre dimostrato (e dimostra), rispetto a quella pubblica, una maggiore attitudine a svilupparsi in conformità agli standard produttivi richiesti dal mercato. Nell'ambiente detentivo, d'altra parte, una apertura ad organismi privati potrebbe costituire un mezzo efficace non solo ad incrementare le attività lavorative, ma anche a favorire i contatti tra il lavoratore "istituzionalizzato" e la società esterna.

Si potrebbe così tentare, attraverso la collaborazione di imprese e cooperative, la realizzazione di una vera integrazione tra il lavoro penitenziario e il lavoro "libero", nella direzione spesso auspicata anche a livello internazionale.

4. *Le attività lavorative penitenziarie alla luce della normativa internazionale*

Nell'ambito del Primo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Delitto e il Trattamento dei Delinquenti⁽²¹⁾, svoltosi a Ginevra nel 1955, veniva approvato un corpo di Regole Minime per il Trattamento dei

(21) UNITED NATIONS, *Standards Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, Risoluzione adottata nell'Agosto del 1955 a Ginevra nell'ambito del *First Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.

Detenuti (BALDASSINI FAINI, 1989: 464) particolarmente attento alla problematica del lavoro penitenziario e dei suoi contatti con il mondo "libero".

All'art. 71 delle Regole Minime, dopo l'affermazione della natura trattamentale (e non afflittiva) delle attività lavorative in carcere, resa storicamente necessaria dagli eventi del secondo conflitto mondiale, è esplicitamente sottolineato che il lavoro "deve essere, nei limiti del possibile, di tale natura da mantenere e aumentare la loro (dei detenuti) capacità di guadagnare onestamente da vivere dopo la liberazione" (comma 4).

Sinteticamente, già in quell'ambito, si focalizzava con estrema lucidità tutta la grande questione del trattamento che può, in ultima analisi, risolversi nel far "acquisire ai detenuti comportamenti e competenze che (...) permettano loro di affrontare la ritrovata libertà e condurre all'esterno una vita normale" (COMUCCI - PRESUTTI, 1989: 102).

A tal proposito giova ricordare che le Nazioni Unite hanno più volte ed in varie occasioni esortato i sistemi di giustizia ad operare in modo da avvicinare il più possibile il lavoro penitenziario a quello libero per agevolare la preparazione dei detenuti alle condizioni normali di lavoro. tanto che il Secondo Congresso delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine ed il Trattamento dei Detenuti, svoltosi a Londra nel 1960, si concentrava soprattutto sul "problema dell'integrazione del lavoro penitenziario in seno all'economia nazionale di un dato paese" (BALDASSINI FAINI, 1989: 464 ss.), cercando di individuare punti di incontro tra l'attività produttiva ed il sistema penitenziario.

L'importanza delle Regole Minime per il Trattamento dei Detenuti è stata, più recentemente, riaffermata dalle Nazioni Unite attraverso l'approvazione delle *Procedures for the Effective Implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* del 1984, evidentemente finalizzate ad evitare che i principi del 1955 restassero solo una dichiarazione d'intenti di livello internazionale.

L'attenzione delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti ha coinvolto anche gli Stati del Consiglio d'Europa che,

seppure con ampio margine di ritardo, attraverso la Risoluzione (73)5 hanno recepito l'assetto fondamentale delle Regole Minime cercando, al contempo, "di offrire un quadro di riferimento alle modificazioni future" (COMUCCI - PRESUTTI, 1989: 3).

La successiva Risoluzione (75)25 dello stesso Consiglio d'Europa accentuava l'importanza del lavoro nel trattamento dei detenuti raccomandando agli Stati di garantire priorità al lavoro penitenziario, di utilizzare sistemi di gestione delle attività moderni e adeguati ai normali processi di produzione e di investire risorse adeguate ad agevolare i programmi di lavoro.

Con la Raccomandazione R(87)3 sulle Regole Penitenziarie Europee, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 Febbraio 1987, si è ritenuta opportuna una rivisitazione della precedente Risoluzione (73)5 che consentisse un'attualizzazione delle disposizioni del 1973 pur conservandone il nucleo centrale. Ancora ai nostri giorni la Risoluzione del 1987 costituisce un importante riferimento per tutto il contesto penitenziario europeo e, quindi, anche per ogni riflessione in tema di lavoro carcerario. Le Regole Penitenziarie Europee dopo aver definito il lavoro come "elemento positivo del trattamento, della formazione del detenuto e della gestione dell'istituto" (art. 71, comma 1), ribadiscono che esso, per contribuire adeguatamente al programma trattamentale, deve essere vissuto in condizioni il più possibile simili a quelle presenti all'esterno, anche dal punto di vista tecnico-retributivo (ad esempio tariffe e salari).

L'art. 72 si occupa delle possibilità e delle modalità di equiparazione del lavoro svolto in istituti di pena al lavoro all'esterno, mentre l'art. 73 concerne l'organizzazione di base del lavoro e riconosce essenzialmente due varianti della stessa: l'organizzazione in tutto e per tutto interna all'istituto e l'organizzazione affidata a figure associative ed imprenditoriali esterne all'ordinamento penitenziario.

Notevole importanza rivestono anche gli artt. 74-75, che vietano lo sfruttamento dei detenuti o la trasformazione dell'obbligo di lavoro in forma di schiavitù, essendo esso previsto in favore del recluso e non come modalità di oppressione dello stesso o di elemento ulteriormente afflittivo della pena.

La raccomandazione prevede, inoltre, alcuni principi basilari, quali la possibilità di considerare il lavoro come obbligo, la necessità dell'adeguatezza dell'attività lavorativa ad occupare il detenuto nell'arco della giornata trascorsa nell'istituzione, la necessità di norme idonee a garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro, la previsione di un equo sistema di remunerazione e la costituzione, con una parte della remunerazione stessa, di un peculio da restituire al detenuto al momento del sua dimissione.

Naturalmente, e più di quanto accade all'esterno, il lavoro nella struttura penitenziaria rischia di diventare ripetitivo, noioso, poco gratificante e di livello istruttivo basso, ma in tutti questi casi la citata Raccomandazione si prefigge lo scopo di stimolare gli Stati a porre in essere misure idonee a stemperare tali caratteristiche.

Sempre in ambito di regolamentazione europea, ma a livello comunitario, l'8 Marzo 1997 è stata adottata dal Parlamento Europeo una Risoluzione inerente il Rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione (A4-0112/97)⁽²²⁾ in cui, al punto 68, si ribadisce nell'ambito dei diritti dei detenuti la necessità che "gli Stati Membri (...) offrano ai detenuti possibilità appropriate di occupazione e disciplinino le condizioni di lavoro nelle carceri".

Ed è proprio la "Relazione annuale sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione Europea nel 1995"⁽²³⁾, pubblicata il 20 Marzo 1997, ad offrire adeguate motivazioni di quanto espresso nella Risoluzione dell'8 marzo. Infatti il Parlamento Europeo, al punto 71 della relazione, "sottolinea lo stato inadeguato delle carceri europee, il grave problema del sovraffollamento nonché le pessime condizioni di vita" negli istituti, causate da una generale tendenza degli Stati Europei nel comminare pene lunghe e dalle condizioni dei luoghi di esecuzione della pena, in genere fatiscenti, carenti di strutture sanitarie e scarsamente produttivi di possibilità occupazionali.

(22) PARLAMENTO EUROPEO (Documenti di seduta), *Rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione*, Risoluzione adottata l'08.04.97 (A4 - 00112/97).

(23) PARLAMENTO EUROPEO (Documenti di seduta), Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, Relatrice On. C. ROTH, *Relazione annuale sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione Europea nel 1995*, 20.03.97 (PE 218.951/def).

Quanto sottolineato dalla Relazione del Parlamento Europeo evidenzia che la crisi del sistema penitenziario non costituisce una peculiarità italiana, ma caratterizza tutti gli Stati europei poiché il diritto penale finisce spesso e ovunque col dimostrare le sue lacune nella fase esecutiva della pena, in cui le imperfezioni di un sistema giuridico sono inesorabilmente e sistematicamente esasperate.

In questo senso appare lecito affermare che anche gli sforzi di matrice internazionalistica e sovranazionale sono destinati a dimostrarsi vani ove non affiancati da dinamiche di integrazione sociale e cooperazione internazionale. Vale a dire integrazione tra le istituzioni destinate all'esecuzione penale e la collettività in cui esse sono inserite, anche come definitiva presa di coscienza di una possibile corresponsabilità sociale nella genesi del crimine e dei comportamenti devianti e cooperazione internazionale nel perseguire l'emanazione di strumenti ancor più cogenti in un settore che, lungi dal poter essere affrontato a livello meramente programmatico, necessita di una mirata e fattiva attenzione verso problematiche strettamente connesse alla tutela dei diritti umani.

BIBLIOGRAFIA.

- BALDASSINI FAINI G. (1989), *Il lavoro carcerario* in F. FERRACUTI, F. BRUNO, M.C. GIANNINI (a cura di) Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, vol. XI, Carcere e trattamento, Giuffrè, Milano;
- BARBERA M. (1992), *Lavoro carcerario*, in Digesto delle discipline privatistiche, Sez. Commerc., vol. VIII;
- BELLOMIA S. (1980), *Ordinamento Penitenziario*, in Enciclopedia del diritto;
- BETTINI M.N., *Il lavoro carcerario*, in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XVIII;
- BEYENS K. - SNAKEN S. (1999), *Prison Privatization: An International Perspective*, in R. MATTHEWS (ed), Imprisonment, Aldershot, Ashgate;
- CANEPA M. - MERLO S. (1991), *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano;
- COMUCCI P. - PRESUTTI A. (1989), *Le regole penitenziarie europee*, Giuffrè, Milano;
- CORSO P. (2000), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Monduzzi, Bologna;
- DI GENNARO G. - VETERE E. (1975), *I diritti dei detenuti e la loro tutela*, in Rassegna Studi Penitenziari, Vol. I;

- DI GENNARO G. - BONOMO M. - BREDA R. (1976), *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano;
- GENNARO G. - BREDA R. - LA GRECA G. (1997), *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano;
- ERLICH R., *Prison Labor: Workin' For The Man* (from CAQ, Fall '95);
- ERRA C. (1981), *Il lavoro penitenziario*, in Enciclopedia del diritto, vol. XXIII;
- GIANNINI M.C. (1997), *Criminalità, ricerca criminologica e strategie di politica criminale*, in Atti della giornata di criminologia e criminalistica, Pescara. Associazione Italiana Scienze Criminologiche e Criminalistiche;
- LOGAN C.H. (1990), *Private Prisons*, New York, Oxford University Press;
- JAMES A. - BOTTOMLEY A.K. - LIEBING A. - CLARE E. (1997), *Privatizing Prison, Rhetoric and Reality*, Sage Publications, London;
- KING R.D. - MC DERMATT K. (1995), *The state of our prisons*, Clarendon Press, Oxford;
- MARCHETTI M. R. (1997), *Commento all'art. 20-bis*, in V. GREVI - G. GIOSTRA - F. DELLA CASA (a cura di), *Ordinamento penitenziario, commento articolo per articolo*, Cedam, Padova;
- MATTEI P. (2000), *Io speriamo che me la cavo*, in *30giorni*;
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - SERVIZIO PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA - AREA MONITORAGGIO E STATISTICHE, *Caratteristiche socio-lavorative, giuridiche e demografiche della popolazione detenuta*, Rilevamento al 30.06.99;
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - SERVIZIO PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA - AREA MONITORAGGIO E STATISTICHE, *Rilevazione semestrale dei detenuti lavoratori e frequentanti i corsi professionali negli istituti penitenziari*, Rilevamento al 31.12.99;
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (1976), *Deterioramento mentale da detenzione - Rilevamento a mezzo di tests psicometrici degli effetti della carcerazione sulle capacità mentali*, Quaderni per l'Ufficio Studio e Ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, Roma;
- MUCARIA V. (1994), *Lavoro dei detenuti e trattamento penitenziario*, in Rivista Penale, 1987; NATIONS UNES (Office des Nations Unies à Vienne - Service de la prévention du crime et de la justice pénale), *Prison a vie*, Vienne;
- ORSI T. (1977), *Sul lavoro carcerario in Temi*, n. 6;
- PAGE J. (2000), *Violence and Incarceration - A Personal Observation* in J.P. MAY (ed), *Building Violence*, Thousand Oaks, Sage Publications;
- PARLAMENTO EUROPEO (Documenti di seduta), *Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni*, Relatrice On. C. ROTH, *Relazione annuale sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione Europea nel 1995*, 20.03.97 (PE 218.951/def);
- PARLAMENTO EUROPEO (Documenti di seduta), *Rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione*, Risoluzione adottata l'08.04.97 (A4 - 00112/97);

- PERA G. (1971), *Il lavoro carcerario*, in *Foro it.*, V;
- PESSI R. (1976), *Il rapporto di lavoro del detenuto: a proposito della concessione in uso della manodopera dei detenuti ad imprese private appaltatrici*, in *Il diritto del lavoro*, vol. 52, II;
- RYAN M. - WARD T. (1989), *Privatization and Penal Politics*, in R. MATTHEWS (eds), *Privatizing Criminal Justice*, Sage Publications, Woncester;
- RZEPLINSKY A. (1988), *The functions of prison labour, in 10th International Congress in Criminology*, Hamburg;
- SIMON F. , CORBETT C. (1996), *An evaluation of prison work and training*, Crown, London;
- STOCCO A., *Miele, orate e pecorino doc: ecco il carcere prossimo venturo*, in *Il Messaggero*, 06.08.00;
- TRANCHINA F. (1981), *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*, in V. GREVI (a cura di) *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Cedam, Padova;
- UNITED NATIONS, *First Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Ginevra, 22/VIII-3/IX/1955;
- VIDIRI P. (1986), *Il lavoro carcerario, problemi e prospettive*, in *Lavoro* 80.

SOMMARIO

Il lavoro penitenziario è generalmente considerato un elemento fondamentale del trattamento dei detenuti. Negli ultimi anni diversi studi hanno dimostrato che lo svolgimento di attività lavorative durante l'esecuzione della pena incide sulla qualità della vita trascorsa nelle istituzioni totali e fornisce al detenuto competenze utili al suo reinserimento nel mondo libero.

La presente ricerca esamina i rapporti normativi intercorrenti tra la previsione dell'obbligo del lavoro e la concezione della pena nell'ordinamento italiano, anche alla luce dei più recenti interventi legislativi in ambito penitenziario. Inoltre, in base ai più importanti strumenti internazionali diretti a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti degli individui istituzionalizzati vengono analizzati rilievi qualitativi e quantitativi sui detenuti lavoranti e le lavorazioni attive negli istituti penitenziari italiani.

SUMMARY

The penitentiary work is generally considered a basic element in the treatment of offenders. In the last years several studies proved that the work activities carried out during the prison punishment execution have useful effects on the life quality in prison and give to the inmate helpful competences in order to his return in the free society. This research examines the

links between laws about prison work and the conception of punishment in the italian juridical system, also in the light of last legislative interventions on penitentiary context. In more, also on the bases of the most important international normative instruments adopted to guarantee human dignity and rights of prisoners, quantitative and qualitative official datas on working prisoners and active manufactures in italian jails are analysed.

RÉSUMÉ

Le travail pénitencier est généralement considéré un élément fondamental du traitement des détenus.

Ces dernières années de différentes études ont démontré que le déroulement des activités de travail, pendant l'expiation de la peine, pèse sur la qualité de la vie passée dans les institutions totales et donne au détenu compétences utiles pour son réintégration dans le monde libre. Cette recherche examine les rapports normatifs qui existent entre la prévision de l'obligation du travail et la conception de la peine dans la législation italienne, même tenant compte des plus récentes interventions législatives. De plus, sur la base des plus importants instruments internationaux visant à garantir le respect de la dignité humaine et des droits des détenus, on analyse les aspects quantitatifs et qualitatifs sur les détenus qui travaillent et sur les manufactures actives dans les instituts penitenciers italiens.

PEDAGOGIA E CONTESTO PENITENZIARIO: ALCUNE RIFLESSIONI SUL SIGNIFICATO E IL RUOLO DELL'EDUCAZIONE IN PRIGIONE

EMANUELA MAUCERI *

SOMMARIO: 1. - Introduzione – 2. - Castigo e premio, dalla pedagogia alla filosofia penitenziaria – 3. - Tratti essenziali per un profilo attuale dell'educazione penitenziaria – 4. - Umanizzazione del trattamento penitenziario attraverso l'educazione.

1. – Introduzione

Punire ed educare sono due concetti evidentemente diversi l'uno dall'altro: ciononostante non ci si stupisce di fronte all'utilizzo, ormai secolare, dell'educazione, intesa in senso lato, all'interno del mondo penitenziario⁽¹⁾.

Anzi, la relazione tra educativo e penitenziario, sotto vari aspetti, ha ricevuto ripetuti riconoscimenti formali nel corso del XX secolo, sia sul versante penitenziario sia su quello pedagogico. L'ordinamento penitenziario italiano, nato dall'ultima ondata di grandi riforme penitenziarie che ha investito l'Europa intorno agli anni settanta del XX secolo⁽²⁾, si basa infatti sul cosiddetto principio "rie-

* Dottore di Ricerca in Pedagogia e Scienze dell'Educazione presso l'Università degli Studi di Padova.

(1) Con il termine "penitenziario" intenderemo riferirci sia, genericamente, alla dimensione della "giustizia" includendo tutto il sistema penale sia, più propriamente, alla dimensione specifica dell'esecuzione penale comprendente anche il sistema carcerario.

(2) Austria, legge 26 marzo 1973; Belgio, decreto reale 23 maggio 1965; Danimarca, modifica al codice penale, 1973; Finlandia, Francia, riforma del 1975; Italia, riforme penitenziarie del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354) e del 1986 (legge 10 ottobre 1986, n. 663); Grecia, ordinamento penitenziario del 1967; Lussemburgo, riforme del 1964-76; Norvegia, legge penitenziaria del 1958 poi modificata nel 1975 e 1977; Olanda, leggi del 1951 e 1953; Portogallo, decreto sulle carceri del 1° agosto del 1979 e codice penale, D.L. 23 settembre 1972, n. 400/82;

ducativo" della pena (già sancito peraltro dall'articolo 27 della Costituzione italiana).

Anche la Raccomandazione europea che va sotto il nome di "Regole penitenziarie europee" ribadisce il medesimo principio e ai punti 3, 65, 66, 77 e 83 promuove l'educazione in prigione sotto vari aspetti. Non meno significativamente, l'annesso IV alla Raccomandazione n. 12 del 1989 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa si intitola proprio *Education in prison*.

Sul versante pedagogico, l'UNESCO, dal canto suo, non ha rigettato l'idea dell'educazione in prigione sebbene abbia ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sul significato, il ruolo e la natura di tale tipo di educazione denunciando già da tempo una notevole confusione in merito⁽³⁾. Se, infatti, è chiaramente riconosciuta l'importanza dell'educazione in sede penitenziaria non è però altrettanto chiaro in cosa debba tradursi un legittimo e concreto impegno educativo. Similmente, peraltro, sul versante penitenziario alcuni studiosi hanno fatto notare, già da tempo, che l'espressione "rieducazione" penitenziaria si è sempre prestata ad una interpretazione non univoca. Persino la Costituzione e l'Ordinamento penitenziario (agli artt. 17, 47, 59 e 69 della L. 354/75) non avrebbero contribuito a esplicitarne e chiarirne il significato⁽⁴⁾.

Attraverso una rapida panoramica storica delle vicende che hanno segnato il rapporto tra educazione e penitenziario nel corso dei secoli, si può in qualche modo intravedere la genesi della confusione denunciata e identificare le vicende ideologiche che l'hanno progressivamente rilanciata. Semplificando all'eccesso, potremmo dire che i contenuti attinenti rispettivamente al castigo e

Repubblica federale tedesca, legge di riforma 16 marzo 1976; Spagna, ordinamento penitenziario, Legge Organica Generale Penitenziaria del 29 settembre 1979, modificata dalla Legge Organica n. 13 del 18 dicembre 1995; Svezia, legge organica del 1973; Svizzera, modifica al codice penale del 1937 con leggi del 1950, 1968 e 1971, DAGA, 1994: 356.

(3) Cfr. UNESCO, 1995: 13.

(4) Cfr. FASSONE, 1980: 219-224, anche COCO, 1989: 310 e BERNASCONI, 1997: 113.

all'insegnamento-apprendimento vennero strumentalizzati in ambiti differenti da quelli, per così dire, originari. Pertanto, il settore penale in generale si è interessato all'educazione allorché la pedagogia si è interessata alla punizione. Questa osservazione si lega alla concezione medievale della punizione intesa come strumento educativo, filtrata nel settore penale ad opera della Chiesa cristiana.

2. – *Castigo e punizione, dalla pedagogia alla filosofia rieducativa del penitenziario*

Proprio nel medioevo, la Chiesa cristiana aveva fortemente contribuito in Occidente all'instaurazione della pena detentiva come condizione per fornire al condannato la possibilità di espiare la colpa commessa (presso gli Antichi l'incarcerazione non fu l'unica forma di punizione, anzi per molto tempo fu considerata legale soltanto in funzione preventiva)⁽⁵⁾. La prigionia sperimentata dai primi cristiani nel periodo delle persecuzioni, venne esaltata come mezzo salvifico per accedere alla beatitudine dopo il martirio. terminate le persecuzioni, fu assimilata ai metodi ecclesiastici per educare, ottenere la redenzione, la conversione e per rinvigorire la fede. Inoltre, il processo di conquista dei poteri temporali da parte della Chiesa portarono questa a sostituire sempre più il potere civile, affiancandolo prima e prendendone totalmente il posto poi. In tal modo, giocando il ruolo di regolatore formativo e amministrativo, la Chiesa impresso la sua impronta in

(5) Per la ricostruzione di una storia del carcere, da strumento di prevenzione a forma di punizione vera e propria, fino al trionfo sulla molteplicità di forme punitive e alla conquista dell'esclusività come forma di pena, si vedano LOVATO, 1994; TALAMANCA, 1982: 712-733; PARENTE, 1997: 113. Si veda ampiamente anche FOUCAULT, 1993.

Sul filone religioso delle origini e della storia del carcere si veda diffusamente DAGA, 1992: 752 ss, e i suoi rimandi a don J. MABILLON, *Riflessioni sulle prigioni degli ordini religiosi* (versione originale: *Réflexions sur les prisons des ordres religieux* - Caen-Paris 1845), traduzione italiana in "Dei delitti e delle pene", n. 1, 1987: 121, con nota introduttiva di Massimo PAVARINI. - Per l'intreccio tra tribunale laico e tribunale ecclesiastico si veda LEA, 1975: 22 ss..

ogni ambito della società. Questo comportò l'ingerenza – fino alla completa autonomia – anche nel settore penale e in quello educativo. In un generico concetto di “castigo”, con le sue molteplici sfumature, si accavallarono e confusero i differenti piani e significati propri del campo giuridico, religioso, sociale e pedagogico⁽⁶⁾. Il carcere coincise con una sorta di istituzione educativa, la scuola con una sorta di convento, il convento con una sorta di carcere, e la società si cristianizzò assorbendo questi modelli.

I meccanismi e le pratiche educativo-disciplinari della Chiesa medievale erano destinati a riprodursi ancora per molti secoli, perpetuando tali ambiguità secondo quella concezione pedagogica generale, invalsa fin dall'antichità, che considerava l'educazione come strettamente connessa alla disciplina⁽⁷⁾. A tale proposito, se si analizza etimologicamente il termine disciplina, si vede che esso abbraccia una pluralità di significati. Può indicare l'insegnamento, nonché l'istruzione in generale, la materia di studio, ma anche il modo di comportarsi, la correzione e la pena, può finanche significare percuotere per tormento e penitenza, correggere, regolare e castigare.

Tuttavia, se nell'età classica e medievale l'educazione si realizzò attraverso il castigo, anche come castigo corporale, nondimeno determinando che anche il castigo e i luoghi in cui esso poteva realizzarsi acquisissero potenzialità educative, con l'affacciarsi dell'Umanesimo e dell'epoca moderna la riflessione pedagogica maturò nuove posizioni⁽⁸⁾. Si fece strada una nuova sensibilità più attenta all'uomo, di natura laica eppure allo stesso tempo rispecchiante i valori del più autentico messaggio evangelico. Sotto questa ispirazione, i grandi pedagogisti dell'epoca (tra cui Comenio e Richter)⁽⁹⁾ maturarono il rifiuto di certe forme considerate diseducative, ad esempio i casti-

(6) Cfr. GALEAZZI, 1992: 1005.

(7) Si vedano ampiamente NARDI, 1956 e MORGHEN, 1951.

(8) Sulle teorie pedagogiche del XVI secolo si veda diffusamente BERTIN, 1961.

(9) Jan Amos KOMENSKY (1592-1670), detto COMENIO, il più illustre pedagogista del Seicento, e Jean Paul RICHTER (1768-1825) sostenitore della tesi rousseauiana dell'educazione antiautoritaria.

ghi umilianti e le punizioni corporali. Parallelamente, all'interno della Chiesa si assistette alla ripresa dei principi autentici della fede cristiana, nella direzione della purificazione da elementi estranei alla sua costituzione.

Di riflesso ai mutamenti nell'ambito pedagogico e in quello religioso, anche il contesto penitenziario subì cambiamenti su un duplice livello. Da un lato, cominciò ad essere avvertita l'esigenza di agire secondo principi più umani trovando soluzioni alternative alle crudeli pene corporali; d'altro lato, l'arretramento della Chiesa dal terreno temporale produsse, o rese possibile, avviare un processo di riscatto dell'elemento laico contro quello religioso⁽¹⁰⁾.

Nonostante ciò, il modello carcerario si era così profondamente plasmato secondo l'immagine religiosa da non poter evitare l'ereditarietà di certi caratteri. In questa sede ci interessa particolarmente osservare, infatti, che il retaggio pedagogico della Chiesa medievale, con i suoi intenti correttivi, si tradusse nel tentativo "rieducativo" di trasformazione dei reclusi in chiave disciplinare. Si noti, inoltre, che i primi istituti di pena specializzati (ad esempio la Rasphuis olandese, inaugurata nel 1596, il San Michele, in Italia, terminato nel 1704 e il carcere belga di Ghent, aperto nel 1773) e le strutture carcerarie edificate in tutta Europa tra il XVI e il XVIII secolo vennero definiti proprio "case di correzione". Ne vennero costruite anche in Italia: a Venezia, Napoli, Torino, Milano⁽¹¹⁾. Erano istituti che, seguendo la pedagogia universale dell'istruzione e del lavoro, avrebbero provveduto all'educazione non solo dei criminali veri e propri ma anche degli indisciplinati, giovani e giovanissimi, nonché degli emarginati sociali (poveri, mendicanti, orfani)⁽¹²⁾. Questa funzione educativa di derivazione medievale (allorquando educativo e religioso si sovrapposero) venne ulteriormen-

(10) Cfr. CAMBI, 1995: 153-160.

(11) Cfr. GALLO e RUGGIERO, 1989: 60, 72-73, 296; IGNATIEFF, 1982: 12; FOUCAULT, 1993: 132.

(12) Cfr. IBIDEM: 133, e FOUCAULT, 1994, tutto il capitolo II. Anche GALLO e RUGGIERO, 1989: 60.

te rinforzata nell'epoca moderna. La società moderna, infatti, agendo come un grande corpo educante, riconobbe a tutte le sue istituzioni -famiglia, scuola, chiesa, esercito- il ruolo vero e proprio di agenzie educative e, dunque, anche al carcere.

A questo punto, è opportuno ricordare che fino al XVIII secolo il sistema penitenziario, così come oggi inteso, non coincideva ancora con quello carcerario. Per meglio dire: il carcere non era ancora l'unica forma di pena prevista, anzi, spesso, al di fuori dello Stato Pontificio, rappresentava per lo più un luogo di passaggio in attesa del giudizio o dell'esecuzione della pena di morte o di altre punizioni⁽¹³⁾. In ogni modo, la nuova sensibilità umanistica, attraversando tutta l'epoca moderna, portò a guardare con orrore alle torture del corpo (mutilazioni, fustigazioni, uso di vari strumenti di tortura, ecc.). Muovendo ad una nuova concezione della pena, spinse alla ricerca di punizioni "più dolci e umane", come le definì Cesare Beccaria. Tra queste, il carcere "educativo" sembrava fornire proprio l'alternativa *ad hoc*⁽¹⁴⁾. Insieme al giurista italiano, è ben noto nella letteratura penitenziaria che un grande coro di critiche contro le pene corporali si sollevò in tutta Europa da parte di filosofi, teorici del diritto, giuristi, uomini di legge ed esponenti del mondo politico⁽¹⁵⁾, ma sarebbe un errore continuare ad omettere che nella stessa direzione si pronunciarono anche, come già accennato, i più illustri pedagogisti dell'epoca. Sul versante pedagogico, infatti, lo sforzo dell'educatore doveva tendere non più a cercare il modo migliore per punire in modo edificante bensì ad individuare le soluzioni costruttive, dal punto di vista educativo, per evitare la punizione. In altre parole, seppure la sanzione negativa continuava ad essere considerata pedagogicamente legittima, nel senso di riconoscimento del valore e quindi delle conseguenze di un'azione (ad azione negativa doveva certo corrispondere il castigo), la punizione, inve-

(13) FOUCAULT, 1993: 19, 110.

(14) Si veda BECCARIA, 1994 (la prima volta il saggio fu pubblicato anonimo dalla libreria Coltellini di Livorno nel 1764).

(15) Cfr. FOUCAULT, 1993: 73-81.

ce, nel senso di elemento specifico della sanzione, doveva essere possibilmente evitata, soprattutto quella corporale⁽¹⁶⁾.

Ad ogni modo, le problematiche della punizione, del castigo e anche del premio, hanno continuato ad occupare un posto di rilievo nella riflessione pedagogica praticamente fino ai nostri giorni. Tra XVII e XX secolo, il tema fu affrontato da grandi studiosi quali: Locke, Rousseau, Kant, Herbart⁽¹⁷⁾, per citare solo quattro tra i nomi certamente più noti anche al di fuori della pedagogia. Nel Risorgimento italiano, Raffaello Lambruschini, trattando l'argomento in maniera addirittura sistematica, affermò che il castigo era legittimo solo al fine di migliorare moralmente l'educando e che doveva essere usato come una sorta di "medicina morale"⁽¹⁸⁾. John Dewey (1859-1952), uno dei pedagogisti più autorevoli e suggestivi del Novecento, e i teorici delle cosiddette "Scuole nuove", assumendo posizioni ancor più radicali, si allontanano decisamente dall'idea della punizione, soprattutto da quelle mortificanti e da quelle corporali, preferendo il castigo attraverso l'ammonizione.

Al di là delle diverse concezioni, comunque, va rilevato che il punto centrale sul quale tutti i pedagogisti insistono, è il clima educativo all'interno del quale il castigo e talvolta la punizione devono collocarsi. Tuttavia, seppure è chiara la critica nei confronti di metodi punitivi, altri tre grandi studiosi del Novecento, pur nella differenza delle loro impostazioni di pensiero, legittimano in qualche modo il rapporto tra castigo in senso lato ed educazione. Infatti secondo Giovanni

(16) GALEAZZI. 1992: 1008.

(17) John LOCKE (1632-1704) fu un grande teorico della tolleranza e polemizzò costantemente e duramente contro l'autoritarismo e le punizioni corporali come metodi educativi. Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778) teorico del principio dell'educazione naturale e del concetto dell'educazione indiretta, entrambi escludenti i castighi. Immanuel KANT (1724-1804) si formò alla pedagogia di Rousseau e pose anche l'accento sull'importanza della disciplina (freno all'animalità per consentire lo sviluppo dell'umanità del soggetto). Johann Friedrich HERBART (1776-1841) respinse il rigorismo sottolineando il rapporto dialettico tra autorità e amore in educazione. Per un rapido confronto si veda CAMBI, cit.: 256-261, 279-290, 295-298, 354-359.

(18) Raffaello LAMBRUSCHINI (1788-1873).

Gentile⁽¹⁹⁾ ed altri, il problema della disciplina non è mai scisso da quello dell'insegnamento. Secondo Makarenko⁽²⁰⁾ la coercizione è inevitabile (ogni infrazione alla legge deve essere punita) ma devono essere evitati i castighi che fanno soffrire fisicamente e moralmente e addita come miglior castigo quello del distacco del singolo dal collettivo. Anche secondo Friedrich Foerster⁽²¹⁾, la coercizione è un momento necessario dell'educazione, ma solo quando non è oppressiva e rispetta la personalità dell'educando; in questo modo il castigo può assumere il carattere di giusta riparazione⁽²²⁾.

Si vede allora come il sistema penitenziario, interpretando talune istanze pedagogiche, e in qualche modo essendone legittimato, abbia potuto ritenere, già intorno alla prima metà del XIX secolo, che la detenzione, somministrata come pena, poteva e doveva avere come funzione essenziale la rieducazione dell'individuo, intesa come trasformazione del comportamento. È certo significativo, infatti, che al Congresso penitenziario di Bruxelles nel 1847⁽²³⁾ il principio ritenuto fondamentale fu proprio, in questo senso, la correzione del condannato.

Per raggiungere questo obiettivo il sistema penitenziario irlandese, tra le varie tecniche pedagogico-disciplinari, scelse di tradurre in ambito giudiziario anche la teoria educativa del premio oltre alla già sperimentata via della punizione, introducendo il concetto della pena flessibile⁽²⁴⁾.

(19) Giovanni GENTILE (1875-1944) fu anche ministro della Pubblica istruzione tra il 1922 e il 1924.

(20) Anton Semëovic MAKARENKO (1888-1939).

(21) Friedrich W. FOERSTER (1869-1950) esponente della Pedagogia personalistica. Secondo questo indirizzo l'educazione deve mirare alla realizzazione totale della persona.

(22) GALEAZZI, 1992: 1006-1007.

(23) Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, 1990: 22 e LU PONE, 1984: 15.

(24) Nell'attuale ordinamento penitenziario italiano il concetto è ravvisabile con evidenza nella L. 354/75 art. 37 (ricompense), e DPR 230/2000 artt. 46 (esclusione dai corsi...) e 76 (ricompense). In particolare, inoltre, la cosiddetta legge "Gozzini" del 1986 ha promosso proprio la logica premiale, in direzione di un rilancio della prospettiva della rieducazione anche fuori dal carcere. Cfr. PALMER, cit.: 139 ss anche per il concetto della metodologia premiale che utilizza l'incentivo o la ricompensa positiva nel quadro di strategie che vanno sotto il nome di programma o approccio di trattamento positivo (PTP = positive treatment programs).

Confermando scientificamente la validità di queste tesi, la teoria neo-comportamentista presentata da Frederick Skinner avrebbe successivamente dimostrato la possibilità di modificare il comportamento mediante il cosiddetto "rinforzo positivo"⁽²⁵⁾. Anche in Italia si sarebbe evoluto il sistema della pena flessibile secondo quella che può essere definita una "pedagogia della premiazione del buon comportamento". Inoltre, il principio della flessibilità della pena, applicato attraverso tecniche correzionali graduali e flessibili, quindi diverse per soggetti, comportò anche l'affermarsi del principio, già pedagogico, dell'individualizzazione.

Va inoltre detto che se da una parte l'ideologia della rieducazione penitenziaria ha continuato a riproporsi grazie ai successi del sistema premiale, d'altra parte è noto come la stessa in precedenza avesse subito un grave crollo, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. I sistemi penitenziari più progrediti dell'epoca - secondo i noti modelli americani conosciuti come filadelfiano e auburniano - fallirono infatti clamorosamente il loro intento rieducativo. Tali modelli erano volti alla rieducazione del condannato, proprio nel senso di correzione del comportamento. Applicavano a tal fine regimi severissimi, dalla segregazione individuale in cella fino all'isolamento assoluto oppure ai cappucci utilizzati nel penitenziario inglese di Pentonville, credendo nelle potenzialità educative della punizione e di questi metodi specificamente. In generale, questi sistemi, pur se considerabili più umani e civili quando confrontati con le pratiche ancora diffuse all'epoca, cominciarono ad entrare in crisi ben presto. Invece di modificare positivamente il comportamento dei soggetti causarono tra i detenuti un alto numero di suicidi e di casi di pazzia; e quanti di questi riuscivano, invece, ad arrivare al termine della pena si mostravano più criminali di quanto non lo fossero stati prima⁽²⁶⁾. L'insuccesso così dimostrato era certo eclatante.

(25) Si veda ampiamente SKINNER, 1973.

(26) Cfr. DAGA, 1994: 336-339 e DAGA, 1989: 19; anche DAGA, 1985: 1; si vedano anche M.B. Rapport sur les Etats Unis d'Amerique, in *Actes du Congrès pénitentiaire international de Rome Novembre 1885*; e GALLO - RUGGIERO, 1989: 64.

3. - *Tratti essenziali per un profilo attuale dell'educazione penitenziaria*

Ad ogni modo, tra successi e insuccessi, per quanto detto finora, appare chiaro che l'ideologia educativa del penitenziario sia nata e sia stata legittimata nel corso dei secoli anche da una certa dottrina pedagogica. Ciò nonostante va sottolineato che la pedagogia attuale, interessata all'aiuto per lo sviluppo della personalità dell'educando⁽²⁷⁾, non si preoccupa di accentuare più o meno il castigo o il premio. L'intento è piuttosto quello di valorizzare tutto ciò che nel potenziale del singolo educando e del suo ambiente può facilitare la crescita completa ed equilibrata della persona umana. L'obiettivo classico della modificazione del comportamento, attraverso tecniche variamente manipolatorie, è stato completamente disconosciuto in campo pedagogico nel corso del XX secolo, contemporaneamente all'affermazione sempre più forte della necessità del rispetto della dignità dell'essere umano (la quale risiede proprio nella libertà e nell'autonomia)⁽²⁸⁾. Il settore penitenziario, anche in questo caso, ha reagito di riflesso a questi nuovi atteggiamenti pedagogici, sebbene interpretandoli secondo quelle proprie esigenze dettate dal compito della difesa della società o "difesa sociale"⁽²⁹⁾.

Dopo la Seconda guerra mondiale, infatti, si è avvertita l'esigenza a livello mondiale di prendere provvedimenti per assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo, la cui violazione era giunta all'eccesso proprio in quegli anni. Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, proclama-

(27) Cfr. CAMBI, 1995: 538.

(28) POPPER, 1989: 138.

(29) Cfr. PALMER, 1989: 137. La nuova teoria della difesa sociale concepisce la pena non come punizione del passato, e quindi fine a se stessa, ma come protezione del futuro, cercando di migliorare il colpevole, rieducarlo e risocializzarlo in modo che non sia pericoloso per la società. In questo senso, la società sarebbe meglio difesa impedendo alle carceri di essere scuole del crimine e trasformandole in luoghi di recupero di un cittadino responsabile. Il fulcro della difesa sociale, dunque, da una concezione di emarginazione si è spostato ad una concezione di reintegrazione del criminale. Si veda, anche, sul tema: LUPONE, 1984: 37, GALLO - RUGGIERO, 1989: 79, DI MAMBRO - NEWMAN, 1989: 97-100, BERNASCONI, 1997-b: 145, e sull'adeguamento delle Regole Minime dell'ONU a tale nuova filosofia della pena cfr. FERRARI, 1952: 325-326.

ta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, promulgata nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953, le riflessioni di quegli anni hanno permesso di riconoscere che le vicende penitenziarie rientravano direttamente nella questione del rispetto di tali diritti. La normativa internazionale riguardo alle modalità di esecuzione delle pene, pertanto, progredì notevolmente⁽³⁰⁾.

Nel Congresso internazionale di Ginevra sulla "prevenzione del delitto e il trattamento dei delinquenti", il Consiglio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) adottò, nel 1955, le Regole Minime per il trattamento dei detenuti. In ambito regionale, il Consiglio d'Europa si è occupato di realizzare le istanze d'evoluzione penale e penitenziaria. Nel 1957, in seno al Consiglio fu istituito il Comitato europeo per i problemi criminali⁽³¹⁾, il quale aggiornò le "Regole minime per il trattamento dei detenuti", adottate il 19 gennaio 1973 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (C.M.C.E.) con la risoluzione 5/73, e mise a punto l'apparato normativo delle Regole del Consiglio d'Europa sotto il titolo di "Regole penitenziarie europee", approvate dal Comitato dei Ministri il 12 febbraio 1987. Aumentò anche l'esigenza dell'instaurazione di misure preventive, oggetto della nuova "Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti", adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987⁽³²⁾.

Tutti questi provvedimenti hanno certo avuto il pregio di promuovere il rispetto della dignità umana anche in prigione. Lo stesso Ordinamento penitenziario italiano, all'art. 1 della legge di riforma del 1975, quando tratta

(30) Per una rassegna di documenti ONU in ordine ai sistemi penitenziari si veda REYNAUD, 1986 e 1988.

(31) CASSESE, 1992.

(32) Che fa seguito alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 19 dicembre 1984 e ratificata in Italia con la legge n.498 del 3 novembre 1988 - In Italia la Convenzione Europea viene ratificata il 2 gennaio 1989 con la legge n. 7 - Per i testi: VICNA (a cura di), 1996: 668-673, 675-677.

del principio "rieducativo" stabilisce che il trattamento penitenziario dei detenuti non deve mai contrastare con i valori propri del concetto di umanità⁽³³⁾. Per quanto riguarda gli scopi del trattamento rieducativo, il problema della loro individuazione, dovendo tenere conto del rispetto della dignità umana ma anche delle esigenze di difesa sociale, si è intrecciato con il dibattito ideologico sulle finalità che la pena detentiva doveva e deve assolvere. Pertanto, l'articolo di legge appena citato prosegue interpretando il dettato costituzionale della rieducazione del condannato nel senso di una rieducazione finalizzata al reinserimento sociale. La nuova impostazione della teoria della difesa sociale, infatti, intende la pena nel senso di assicurare la tutela della società predisponendo situazioni di recupero sociale del condannato⁽³⁴⁾.

In questo orientamento della rieducazione penitenziaria risiede forse il più grande e recente equivoco tra penitenziario e pedagogico. D'altronde anche questo equivoco ha precisi riferimenti sul versante pedagogico, quando nei primi decenni del XX secolo, con il farsi scientifico della pedagogia sotto l'influsso del positivismo nacquero le Scienze dell'Educazione. I dati forniti dalla psicologia, dalla biologia e della sociologia hanno talvolta offuscato la specificità pedagogica fornendo sostegno a tesi rieducative che non avrebbero altrimenti trovato alcun fondamento di tipo filosofico (intendiamo riferirci a tutti quegli interventi di tipo "terapeutico" che hanno contraddistinto la metodologia della "riabilitazione del criminale").

Proprio la sociologia, la psicologia sociale e l'antropologia culturale portarono ad introdurre il termine socializzazione per designare non la discussione sul valore degli scopi e dei metodi educativi (ambito normativo) ma quella inerente il funzionamento e l'efficacia di questi ultimi (ambito tecnico-pratico). In altre parole, la socializzazione si riferiva all'educazione trattata come evento sociale

(33) Cfr. DI GENNARO, BREDI, BONOMO. 1997: 43-44.

(34) Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, 1990: 10. Per una lettura critica sulla missione di "recupero" del condannato si vedano: DI MAMBRO - NEWMAN, 1989: 105 e FASSONE, 1980: 96.

dal punto di vista scientifico e descrittivo delle nascenti scienze positive piuttosto che da quello filosofico della pedagogia tradizionale⁽³⁵⁾. Questo ribaltamento di prospettiva comportò che l'educazione all'interno del penitenziario potesse riduttivamente essere intesa come socializzazione, nonostante questa ne rappresentasse soltanto un aspetto⁽³⁶⁾. Sebbene è evidente, infatti, che l'educazione debba anche occuparsi di creare le condizioni per un positivo inserimento dell'individuo nel contesto sociale e culturale di cui fa parte, nondimeno è legittimo che essa curi il lato più soggettivo, mirando a realizzare ciò che rappresenta il vero "interesse" per l'educando, favorendo il soddisfacimento delle sue esigenze e la valorizzazione delle sue potenzialità. Se, dunque, il comportamento "socializzato" del soggetto fornisce certamente una misura della bontà ed efficacia di un'azione educativa, si deve tuttavia, accanto all'innegabile positività di tali considerazioni di tipo utilitaristico, evidenziare almeno un grosso limite strutturale e di rilevante significato pedagogico. Se estremizzato, infatti, il discorso condurrebbe a valutare la bontà dell'azione educativa non in relazione al progresso e alla realizzazione individuale ma in relazione al grado di integrazione sociale che il soggetto raggiunge e al ruolo che è in grado di assumere nel contesto sociale. In questo senso il principio rieducativo verrebbe a svolgere una funzione nettamente strumentale e il detenuto, da "fine", si troverebbe ridotto a "mezzo", essendo la conservazione della società il vero scopo di un tale processo educativo. Se si concorda sulla particolare gravità di questa interpretazione dell'educazione, si è anche concordi nel ritenere che lo stesso trattamento rieducativo penitenziario, pur dovendo interessarsi anche di contestualizzare i suoi interventi per il cammino di crescita e di formazione del soggetto in termini di funzionalità (es. formazione professionale) non deve mai dimenticare che l'obiettivo finale dell'educazione è la completezza dell'essere umano⁽³⁷⁾.

(35) CATALFAMO, 1989: 7.

(36) MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, 1988: 65.

(37) WILLIAMSON, 1998: 25.

Alla luce di queste considerazioni appaiono del tutto obsolete le affermazioni che limitano la rieducazione ad una sorta di "esigenza logica" della pena⁽³⁸⁾, utile unicamente a definire le modalità di esecuzione di quest'ultima, e finalizzare, pertanto, l'educazione in prigione soltanto al reinserimento sociale per tutelare e aumentare la protezione della società. Va però anche osservato che queste affermazioni sulla Riforma dell'ordinamento penitenziario italiano, nel loro intento di ribadire che la funzione principale della pena resta quella retributiva nonostante l'educazione sia un elemento rilevante⁽³⁹⁾, hanno avuto, se non altro, il pregio di ribadire che non si può parlare, in maniera esplicita, di una "funzione rieducativa" della pena.

Questo, in qualche modo, fornisce il sostegno ad un nuovo modo di porre la questione interpretativa del principio rieducativo del trattamento penitenziario. Certamente non significa più discutere sulla possibilità o meno che il carcere e le altre pene abbiano una qualche valenza educativa. In un'ottica pedagogica, piuttosto, la questione va posta in termini che sottolineino la portata umanizzante che l'educazione può dispiegare anche nelle situazioni di esecuzione delle pene, e in particolare nella situazione detentiva. In questo modo è possibile almeno evitare il grosso equivoco di ritenere che il concetto di educazione penitenziaria possa essere tradotto nel senso terapeutico di "penitenziario rieducativo", mentre invece può essere riferito soltanto alla possibilità del penitenziario di avvalersi dell'educazione per rendere il suo "agire" più umano.

La preoccupazione di rispettare la centralità e dignità dell'essere umano, condivisa sul versante pedagogico e su quello penitenziario, allorquando si tratta di umanizzare il trattamento dei detenuti, contribuisce a presentare un quadro che è evidentemente del tutto diverso rispetto al passato. Il rapporto tra pena ed educazione è intimamente e profondamente cambiato a dispetto di qualsiasi strascico esteriore appartenente a terminologie, metodologie e con-

(38) FASSONE, 1980: 91.

(39) LUPONE, 1984: 37. Per un'analisi più completa della teorie sulla funzione della pena cfr. CALDERANO, 1976: 485 ss..

cetti ormai datati. L'educazione è innanzitutto un diritto del soggetto da intendersi non soltanto come diritto all'istruzione o alla formazione professionale ma anche allo sviluppo integrale della sua personalità⁽⁴⁰⁾. E in quanto a questo, leggendo il già citato annesso alla Raccomandazione C.M.C.E. n. 12 del 1989, intitolato *Education in prison*, si scopre che è stato già ufficialmente confermato che l'educazione in prigione deve mirare a sviluppare la persona integralmente (conformemente a quanto dichiarato fin dal 1948 nell'articolo 26 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo). Nel documento, il concetto di formazione integrale si esplicita riconoscendo all'educazione in senso lato pari dignità del lavoro all'interno del trattamento penitenziario⁽⁴¹⁾, e affermando che le attività creative e culturali dovrebbero giocare un ruolo significativo in prigione perché hanno la peculiare capacità di facilitare l'evoluzione e l'espressione della personalità⁽⁴²⁾.

L'educazione integrale, in prigione, si può quindi definire come il diritto propedeutico all'esercizio di molti altri diritti, connessi non soltanto con la dimensione del *sapere* ma anche con quella dell'*essere*. Educare, in questo senso, non può più essere considerata una modalità più umana, rispetto a quelle utilizzate in passato, per modificare il comportamento del detenuto (in Italia, in proposito, il nuovo regolamento di esecuzione della legge 354, approvato nel 2000, ha eliminato dal primo articolo l'espressione "modifica del comportamento"). Piuttosto è uno strumento di cui il trattamento penitenziario deve avvalersi per rispettare i diritti del soggetto ad accedere a tutta la molteplicità di attività che contribuiscono a garantire sempre uno stile di vita profondamente umano. A tale scopo la normativa

(40) Cfr. SICILIANO et al., 1985: 97.

(41) Senza volere entrare nel merito delle diverse impostazioni, in questa sede, si noti che il valore paritetico dell'educazione e del lavoro, in altri paesi europei come la Finlandia, è stato tradotto anche nella partecipazione obbligatoria e retribuita alle attività educative MINISTRY OF JUSTICE, FINLAND, 1998 e 1999. Anche in Danimarca le attività educative sono retribuite - v. sito Internet ufficiale del Danish Prison and Probation Service: www.kriminalforsorgen.dk. In Italia, invece, l'Ordinamento penitenziario prevede una forma di rimborso solo per quanti si applichino nelle ore destinate al lavoro, ad attività di formazione professionale.

(42) Si veda anche SPANCHER, 1997: 27.

penitenziaria italiana prevede che venga predisposto un ampio ventaglio di opportunità rieducative attraverso attività culturali, ricreative, lavorative, sportive⁽⁴³⁾ all'interno di quella che viene definita "area pedagogica del trattamento" (in linea con quanto ribadito nel 1988 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel *Body of Principles for the protection of all persons under any form of detention or imprisonment*, e nel 1989 dal C.M.C.E. nella Raccomandazione n. 12, *Education in prison*). In altre parole, l'educazione anche all'interno del "luogo" penitenziario, deve farsi mezzo dell'autopromozione del soggetto attraverso l'esercizio dell'autoconoscenza e del diritto di modificare il proprio progetto di vita⁽⁴⁴⁾. I concetti così richiamati si riferiscono alla conquista di una cultura soggettiva e personale ancorata a quel concetto di "humanitas" latina, grazie alla quale la tradizione romana arrivò ad una equilibrata considerazione del rapporto tra l'uomo e il suo mondo⁽⁴⁵⁾. Per di più, la definizione di "area pedagogica" suggerisce, in qualche modo, che il concetto di "rieducazione" non deve essere interpretato secondo paradigmi socio-psico-terapeutici. Sebbene gli esperti dell'area provengano dai numerosi settori delle scienze umane, compresa la psicologia e la sociologia, il loro contributo in tema di trattamento rieducativo dei detenuti deve essere ricondotto nell'alveo delle scienze dell'educazione, che esprimono il lato operativo della riflessione pedagogica⁽⁴⁶⁾.

(43) Cfr. DPR 230/2000, Artt. 1, 41, 42, 43, 44, 51, 59, e L. 354/75 artt. 27, 12, 15, 19, 20, 21.

(44) Già negli anni settanta del secolo appena concluso, Ugo PASTENA affermava che il soggetto è "il vero artista, il faber, l'homo cogitans che deve lavorare per la propria formazione" PASTENA, 1976: 772. E la psicologia umanista di Maslow aveva sottolineato, inoltre, che non solo l'uomo è artefice del suo sviluppo personale ma che il vero problema di questo sviluppo è quello dell'autorealizzazione MASLOW, 1973: 247-280.

(45) Cfr. WOJNAR, 1990: 5.

(46) L'équipe pedagogica è composta dal personale responsabile del trattamento: direttore, educatore (eventualmente con funzioni di coordinamento), assistente sociale, altri operatori e personale di supporto, e può essere integrata da esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica secondo l'art. 80 della L. 354/75 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 1988 e BERNASCONI, 1997-a: 116.

4. – *Umanizzare il trattamento penitenziario attraverso l'educazione: l'importanza dell'arte*

Nella Dichiarazione rilasciata nella Conferenza di Amburgo del 1997, l'UNESCO ha definito l'educazione degli adulti più che un diritto: la chiave del XXI secolo. E all'interno del tema n. 8 della Conferenza "*Adult learning for all: the rights and aspirations of different groups*", è stato trattato in maniera specifica il punto sul "*Recognizing the right to learn of all prison inmates*", cioè il riconoscimento del diritto di apprendere per tutti i reclusi⁽⁴⁷⁾. La tutela e il rispetto di questo diritto valicano i confini del territorio prettamente pedagogico e si impongono oggi come cardini del trattamento penitenziario in una prospettiva di predisposizione delle condizioni che rendono possibile una qualità di vita degnamente umana. Proprio il miglioramento della qualità della vita nelle prigioni è considerato dall'UNESCO uno dei tre obiettivi fondamentali che l'educazione deve perseguire nel contesto penitenziario⁽⁴⁸⁾.

Con queste considerazioni, è evidente che l'Ordinamento italiano⁽⁴⁹⁾, traducendo l'articolo 27 della Costituzione nel senso di destinazione dell'educazione in prigione soltanto a quanti già giudicati colpevoli, entra fatalmente in contrasto con il suddetto diritto di tutti all'educazione. E, quindi, con il diritto di tutti, imputati compresi, ad una qualità di vita umana durante la permanenza in stato di detenzione. Tuttavia, all'articolo 15 della legge 354, lo stesso Ordinamento esce da questa convenzionale e obsoleta riduzione della rieducazione penitenziaria a prassi assistenzialistica e normalizzatrice, ammettendo anche gli imputati a partecipare alle attività del trattamento rieducativo ("attività educative, culturali e ricreative"). L'educazione in questo modo riceve un rico-

(47) UNESCO, 1997: 36; analogamente, la Raccomandazione n° R(89) 12 - *Education in prison* - recita al punto 1: "All prisoners shall have access to education, (...)".

(48) Cfr. UNESCO, 1995: 13.

(49) Art. 1, legge 354 / 75.

noscimento di valore che oltrepassa qualsiasi funzione strumentale assegnatagli nel contesto penitenziario e risiede nella capacità di umanizzazione⁽⁵⁰⁾.

Il significato che le viene attribuito si pone nella dimensione del sostegno o dello sviluppo della cultura intesa come dimensione personale e globale, in linea con il concetto di *enkyklios paidèia*. Questa espressione greca, infatti, condensa il concetto democratico di un'educazione tesa alla formazione di un essere umano completo. Si iscrive all'interno di un concetto di "cultura generale" non finalizzata all'utilità né sottomessa a scopi economici bensì atta a formare l'uomo capace d'ogni genere di impresa⁽⁵¹⁾. Si tratta in questo senso della "vera cultura"⁽⁵²⁾, che attraverso il "beato ozio"⁽⁵³⁾ aiuta la libera crescita "dell'umanità dell'uomo"⁽⁵⁴⁾. Al di là di qualsiasi valore di tipo pratico, che è sempre limitato e parziale, l'educazione come *paidèia*, quindi, è tutta proiettata ad una considerazione non frammentata della realtà, uomo compreso. È improntata a fattori individuali e orientata all'indipendenza da qualsiasi tipo di condizionamento esterno al soggetto⁽⁵⁵⁾.

(50) Per il concetto di educazione come umanizzazione in quanto recupero della dispersione interiore si veda LUCIANI, 1991: 210.

(51) FLORES D'ARCAIS, 1992: 278.

(52) Per la definizione qui resa di "vera cultura" si veda PICCOLI, 1997: 273-274.

(53) La celebre espressione richiama il filosofo Friedrich SCHILLER (1759-1805).

(54) Cfr. NEGRI, 1991: 53.

(55) CATALFAMO, 1989: 10-11. Su questa stessa linea, lo studioso statunitense Malcolm KNOWLES, esperto di educazione degli adulti, sostiene che è basilare, in un atteggiamento educativo democratico, avere la "preoccupazione per lo sviluppo delle persone, una profonda convinzione del valore di ogni individuo, e la fiducia che le persone prenderanno le decisioni giuste per loro, se si danno loro le informazioni e il sostegno necessari." Inoltre, tra la crescita delle persone e la realizzazione di finalità pratiche, qualora questi due valori siano in conflitto, Knowles invita ad attribuire la precedenza alle persone. In un'organizzazione veramente democratica, l'accento si posa sulla liberazione del potenziale umano e non sul controllo del comportamento. Infatti, il democratico spirito di fiducia reciproca, l'apertura nella comunicazione, l'atteggiamento generale di disponibilità e cooperazione, e la propensione ad accettare le responsabilità si collocano in netta antitesi con qualsiasi forma di paternalismo, irregimentazione, restrizione dell'informazione, sospetto, e forzata dipendenza dall'autorità KNOWLES, 1994: 26-28, 77-120.

Anche l'educazione penitenziaria può essere considerata educazione in senso pieno quando è essa stessa portatrice della cultura generale, e quindi è Bildung⁽⁵⁶⁾. Il termine tedesco sta ad indicare, infatti, la formazione integrale opposta non soltanto al riduzionismo della socializzazione, ma anche a quello dell'intellettualismo, della trasmissione e della specializzazione. Cosicché la sola educazione che può farsi garante dell'umanizzazione del trattamento penitenziario, assicurando una qualità di vita umana anche in prigione, altro non è che l'educazione estetica, in quanto si rivolge e coinvolge la globalità dell'essere umano⁽⁵⁷⁾. Con il concetto di educazione estetica, infatti, il diritto di apprendere non si riduce alla sfera del "sapere" comunemente inteso come dimensione intellettuale ma abbraccia tutte le dimensioni dell'esistenza umana⁽⁵⁸⁾. In altre parole, l'educazione estetica, rispondente all'idea di formazione integrale, è riconducibile al concetto espresso nel 1997 durante una conferenza internazionale della EPEA (European Prison Education Association), quando è stato affermato che "L'educazione in prigione dovrebbe realizzarsi come parte di un programma integrale centrato sul singolo soggetto, secondo un piano individuale", attraverso attività che stimolino sia l'emisfero sinistro del cervello (concettualizzazione, razionalizzazione, analisi, verbalizzazione) sia quello destro (apprendimento globale, olistico, visivo, creativo)"⁽⁵⁹⁾.

Possiamo, allora, affermare che il ruolo legittimo dell'educazione nel contesto penitenziario risiede nel valore

(56) Il significato del termine tedesco Bildung può essere letteralmente tradotto con quello italiano di "cultura". Sul tema si veda HESSEN, 1950.

(57) Si veda PERETTI, 1961.

(58) Si veda in proposito anche l'interessante critica di C.A. Baxter al concetto di "ragione" intesa come un'attività esclusiva e speciale della mente correlata con la nozione di mondo nel senso di dettaglio razionale, distaccato dall'esperienza qualitativa; il punto di vista dell'autore è presentato in COSMAN, 1995: 73 ss..

(59) SUVAAL, 1997: 20-27 e, già nel 1989, la Raccomandazione n° 12 - *Sur l'éducation en prison* - prevedeva che l'educazione in prigione dovesse "englober l'instruction de base, la formation professionnelle, les activités créatrices et culturelles, l'éducation physique et les sports, l'éducation sociale et la possibilité de fréquenter une bibliothèque" MINISTÈRE DE LA JUSTICE, FRANCE, 1999: 39.

umanizzante che essa possiede e che discende dalla capacità di farsi attivatrice dell'essere umano nella sua vitalità integrale (fisico, intellettuale, emozionale e spirituale) ⁽⁶⁰⁾. In questo senso, parlare di educazione rende necessario e coerente il riferimento non solo all'educazione estetica in generale, ma anche alle attività artistiche in particolare. Il momento artistico, infatti, sia che il soggetto sia creatore che fruitore, è un momento privilegiato di integrazione tra mente, corpo, emozioni e sentimenti ⁽⁶¹⁾. Pertanto, l'importanza delle attività artistiche all'interno del trattamento penitenziario non si lega soltanto all'intento di combattere in qualche modo "l'ozio forzato" al quale la maggior parte dei detenuti è spesso costretta ⁽⁶²⁾, che è certo un'urgenza indiscutibile ma che, come unico movente, le svilirebbe ad una sorta di riempitivo del tempo. Piuttosto, si collega alla necessità di non perdere di vista il mondo di qualità e valore oggettivo quale campo d'origine del contenuto vitale e anche del giudizio di decisione di tutte le operazioni che l'essere umano intraprende.

Proprio le scelte operative costituiscono il risultato tangibile, per così dire, del processo educativo. In maniera altrettanto ovvia, infatti, possiamo dire che qualsiasi tipo di apprendimento che genera un cambiamento nel soggetto influisce in maniera diretta sulla sua mente e sulle sue azioni. Questa capacità *metabletica* fa sì che anche in carcere l'educazione agisca da strumento per la crescita e

(60) Sull'approccio olistico cfr. ANDERSON, 1998: 21-23.

(61) WARREN, 1995: 12.

(62) GOZZINI, 1988: 23. Secondo Gozzini si trattava del 75% dei detenuti, e questo dato sale ad oltre il 76% secondo quanto si può desumere dalle statistiche ISTAT relative all'anno 1998, e con l'incremento della popolazione carceraria di questi ultimi anni, tale percentuale non può che essere aumentata - il problema dell'ozio carcerario è stato ricordato anche in vari interventi al VII Convegno di Ecologia Umana organizzato da Lega Ambiente sul tema "Figli di un ambiente minore", tenutosi a Roma nella giornata del 21 ottobre 2000, cui è intervenuto il direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Gian Carlo Caselli, e i direttori della casa di reclusione di Padova e di Rebibbia Nuovo Complesso, sezione maschile, di Roma. Si veda anche in proposito, sulla situazione italiana e internazionale, il rapporto dell'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISON, 1996: 90.

quindi per la metamorfosi continua del soggetto⁽⁶³⁾. Ciò significa riconoscere al condannato la capacità e anzi il diritto di “progettare di riprogettare” la propria vita⁽⁶⁴⁾. Nondimeno, la pianificazione di un nuovo modo di vivere non può scaturire da niente di remoto, astratto o comunque proveniente dall'esterno. Così come soltanto il dato proveniente dalla personale esperienza sensibile può costituire la piena misura dell'educazione. E l'arte gioca il suo ruolo educativo proprio sfruttando la dimensione corporea per rendere possibile una trasformazione integrale del soggetto⁽⁶⁵⁾.

In altre parole le attività artistiche diventano educative quando consentono di apprendere dalle proprie emozioni estetiche, individuandole e valutandole, e di comprendere in profondità la natura del proprio vissuto artistico e riconoscere le dinamiche fondamentali della propria dimensione. Il tipo di apprendimento, o meglio di autoapprendimento che ne consegue non è radicato alla capacità dell'essere umano di produrre in sé dei cambiamenti esclusivamente attraverso l'uso dell'intelletto, ma anche attraverso l'uso dei sensi e delle emozioni.

A riguardo, uno studio dell'UNESCO ha rilevato che la maggior parte dei detenuti sceglie di frequentare le attività educative per rispondere ad esigenze legate a questa

(63) J.H. Van Den Berg nel 1967 definisce come *Metabletica* la scienza del cambiamento (sia esso individuale, di gruppo o collettivo). Dal greco *metaballein* = cambiare, trasformare, variare; *metabolé* = cambiamento, spostamento. Secondo Duccio Demetrio la disciplina metabletica per eccellenza è proprio la Pedagogia. Essa infatti ha per oggetto l'educazione e tale oggetto evoca processi voluti o naturali di cambiamento DEMETRIO, 1991: 187-190.

(64) GIOIA, 1998: 79-83. Progettare è inteso nel senso di trascendere l'esistere dell'uomo (ex-sistere), cioè andare oltre, in una possibilità continua di trascendimento delle realizzazioni particolari della propria vita (HEIDEGGER 1969). Sul tema della dimensione progettuale come necessità fondamentale di ogni adulto cfr. DEMETRIO, 1997: 9-14, e 1998: 7-10.

(65) Questi concetti sono stati sottolineati con forza durante il forum *Arteinformazione*, tenutosi a Roma nei giorni 11 e 12 maggio 2000, nel documento presentato da Livia BRANCHESI (CEDE, Centro Europeo Dell'Educazione) e Ilario LUPERINI. Il documento insiste sull'importanza dell'arte per lo sviluppo integrale di ogni individuo e promuove una discussione circa la necessità di evidenziare il ruolo insostituibile dell'arte anche nell'educazione degli adulti.

sfera, definibile sfera dell'*essere*, piuttosto che a quella del *sapere* convenzionale⁽⁶⁶⁾. L'educazione tradizionale, per così dire, sembra non riscuotere, nei fatti, un grande successo nel contesto penitenziario, anche se la percentuale di detenuti analfabeti in Nord America, Europa e Australia oscilla tra il 25 e il 40 per cento. In Italia, su un totale di oltre 50.000 detenuti (di cui circa 40.000 in custodia cautelare) soltanto 3.101 (circa il 6%) nel 1998 si sono iscritti ai 254 corsi attivati, e solo 2.044 (circa il 4%) sono stati promossi⁽⁶⁷⁾. Anche in paesi con una popolazione detenuta numericamente inferiore all'Italia la situazione non è più felice, ad esempio in Portogallo. Su una popolazione detenuta di 14.361 persone (al mese di dicembre 1997) solo il 20.8% circa, pari a 2.984 detenuti, si è iscritta ai corsi 97/98, e meno della metà sono stati promossi. Proprio il Portogallo ha scelto in proposito di disporre una soluzione diversa e, nel 1999, il Ministero dell'Educazione portoghese, responsabile della formazione dei detenuti, con il Despacho Conjunto n° 451, ha presentato un nuovo progetto che, accanto alle componenti formative classiche dell'educazione di base o professionale, prevede anche la Formazione personale e sociale, l'Educazione visiva, l'Educazione fisica e riserva un posto tutto particolare alla musica attraverso l'Educazione musicale⁽⁶⁸⁾.

Il rispetto della dignità umana in prigione, conformemente ad un'educazione di tipo integrale che possa anche definirsi educazione estetica (dal verbo greco *aisthanomai*, che significa "rapportarsi a qualcosa attra-

(66) Cfr. COSMAN, 1995: 73 ss..

(67) ISTAT, 2000: 489-497; fino a settembre 2000 il totale dei detenuti presenti in Italia è salito a 53.728, cfr. sito Internet ufficiale del Ministero Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Servizio per l'informatica e la statistica, Area monitoraggio e statistiche (v. www.giustizia.it/guidagiustizia/sotto4.htm).

(68) Da un rapporto sulle attività educative nelle prigioni portoghesi, preparato per le indagini svolte per la tesi di dottorato "Per una dimensione pedagogica del trattamento educativo dei detenuti adulti: analisi, prospettive, il ruolo dell'educazione estetica", da cui è tratto il presente articolo. Il rapporto è stato inviato in data 8 luglio 1999 dal servizio rieducativo del Ministero della Giustizia portoghese, a Lisbona, e trasmesso via fax tramite la Rappresentanza Permanente del Portogallo presso l'Unione Europea a Bruxelles in data 20 luglio 1999.

verso i sensi"; e dal termine *aistesis*, cioè "sensazione")⁽⁶⁹⁾, deve, infatti, essere tradotta nei confronti dei detenuti anche come riconoscimento dell'importanza della dimensione corporea.

Si noti, per inciso, che in quest'ottica, per assicurare un trattamento penitenziario veramente umano non basta soltanto aver bandito le torture e qualsiasi altra forma di punizione corporale. È necessario, piuttosto, che i detenuti possano sentirsi vitali ed attivi anche attraverso il corpo. In questa prospettiva, è significativo notare che nonostante la condizione dell'inattività forzata possa apparire più tollerabile, se paragonata alla crudeltà dei lavori forzati del passato, il Comitato del Consiglio d'Europa per la Prevenzione della Tortura ha ufficialmente riconosciuto che la carenza di attività è equivalente, al pari del sovraffollamento e della scarsa igiene, ad un trattamento inumano e degradante⁽⁷⁰⁾.

Quanto all'importanza del corpo, proprio alcuni studi di psicofisiologia (scienza che si occupa dei processi psichici legati al soma) supportano quanto detto finora in relazione alla prerogativa delle attività artistiche di poter essere validissimo strumento educativo, anche e soprattutto in carcere⁽⁷¹⁾. L'educazione artistica, infatti può svolgere il preziosissimo ruolo di risvegliare l'essere umano da un certo torpore che gli sottrae vitalità⁽⁷²⁾. Restituire la capacità infantile di meravigliarsi e di uscire dall'ordine

(69) Cfr. DALLARI - FRANCUCCI, 1998: 9-10.

(70) Cfr. CPT 1996, p. 3. Per una rassegna del lavoro svolto dagli ispettori del CPT si veda CASSESE 1994, pp. 33-75 e in particolare il paragrafo "Cos'è umano, disumano e degradante". La *Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti*, firmata a New York il 19 dicembre 1984 è stata ratificata in Italia il 3 novembre del 1988 con la legge n. 498. - La *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti*, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 è stata ratificata in Italia il 2 gennaio 1989 con la legge n. 7 - Per i testi: VIGNA 1996, pp. 668-673, 675-677.

(71) Intendiamo riferirci agli studi di psicofisiologia di Vezio Ruggieri, professore di Psicofisiologia Clinica presso l'Università di Roma "La Sapienza"; sulla base di un approfondito lavoro di ricerca clinica e sperimentale, ha elaborato un Meta-modello Psicofisiologico Integrato originale centrato sul rapporto mente corpo.

(72) Cfr. PEAKER, 1998: 90.

consensuale e intellettuale delle cose, dalla presunzione del sapere che negli adulti addormenta e anestetizza i sensi ⁽⁷³⁾.

Infatti l'arte è un momento di incontro con una creazione originale. E come qualsiasi approccio al nuovo e al diverso, implica processi ermeneutici, che sono funzione sia dell'emittente (codificazione del messaggio) che del ricevente (decodificazione). Tuttavia, seppure il momento dell'interpretazione (si noti che "interpretare" deriva dalla voce verbale greca *scholiazō*, con la stessa radice etimologica di *scholé*) è legato soprattutto alle forme del comprendere, queste forme non appartengono soltanto alla sfera dell'intelletto. L'attenzione, ad esempio, secondo la psicofisiologia, è un'attività complessa che agisce sia attraverso una componente cognitiva (per la decodifica dell'intelletto) sia attraverso elementi prettamente corporei che producono una reale tensione muscolare. Il solo approccio cognitivo, eludendo la decodifica dei sensi (imitazione delle caratteristiche dell'oggetto attraverso un'attività talora anche lievissima di certa muscolatura) non potrebbe condurre ad un'emozione estetica ⁽⁷⁴⁾. Seguendo questa teoria, il percorso dell'emozione estetica parte, dunque, con il contatto con l'oggetto e, attraverso la percezione, giunge alla decodifica sensoriale. In questo modo nasce il fenomeno del sentimento, che può essere elaborato cognitivamente (denotazione) o a livello emozionale (connotazione). Quindi, se il processo estetico della conoscenza è sempre multidimensionale (sia psicologico sia fisiologico) è necessario che il soggetto partecipi integralmente e, soprattutto, che sia anche consapevole che la piattaforma sensoriale varia secondo le diverse disposizioni (l'umore, ad esempio, influisce sulla contrazione o rilassatezza dei muscoli, ecc.). Infatti, l'atteggiamento psicofisico può modificare la ricezione sensoriale, cioè inibire o meno il contatto con l'oggetto con conseguente vissuto o inibizione dei sentimenti e delle emozioni con-

(73) Cfr. BORSI, 1998: 264-273; anche DUVIGNAUD, 1969: 132 e SFORZA, 1986: 198.

(74) Cfr. RUGGIERI, 1997: 82 ss..

nesse⁽⁷⁵⁾. Cosicché, in generale, la possibilità di conoscere ed esperire il mondo è modulata dalla capacità di contatto con il mondo stesso attraverso il proprio corpo. Il contatto sarebbe infatti il modo abituale di ciascun individuo di rapportarsi con il mondo esterno secondo uno stile personale. Questo stile è il riflesso sia di schemi mentali (pregiudizi, paure, ecc.) sia di specifici *pattern* motori (es. atteggiamenti posturali abituali), cosicché per non precludersi alcuno stimolo esterno, secondo la teoria di Ruggieri, è necessario evitare attivamente queste barriere e innalzare la soglia della sensibilità. Gran parte dello sforzo educativo in ambito estetico ed artistico dovrebbe, infatti, essere teso ad eliminare le aspettative sbagliate, nel senso di spazi mentali che imprigionano le stesse capacità percettive, ma anche a rendere il corpo accogliente per favorire la sensibilità. In un processo circolare, la scoperta di nuovi orizzonti del sentire è anche il canale verso nuove modalità di pensiero. In questo modo, l'educazione estetica e quella artistica diventano cammino di apertura al cambiamento, all'incontro con il diverso (oggetto o persona) e alla comunicazione, lotta ai pregiudizi e alle visioni unilaterali, attivazione creativa del pensiero e della sensibilità su piste inusuali che escludono l'utilizzo di vecchi schemi⁽⁷⁶⁾. Pertanto, diventano principalmente apertura dei canali sensoriali e liberazione dei sentimenti e delle emozioni.

In conclusione, il percorso di stimolazione di questi processi, che è essenzialmente un percorso di educazione artistica può essere compiuto in maniera anche autonoma, e soprattutto permanente accompagnando in modo gratificante l'essere umano per tutta la sua vita. Di fatto, in prigione, ciò significa intraprendere un'esperienza educativa liberante che può essere proseguita oltre l'esperienza stessa della detenzione, rispondendo anche, in questo modo, alla sollecitazione di un altro dei punti (il n. 16) del già menzionato documento europeo *Education in prison*.

(75) *IBIDEM*: 49-51.

(76) SALA, 1997: 191-193. Inoltre si veda MAYOR, 1998: 40-41, sulla necessità di porre la massima attenzione allo sviluppo della creatività nell'educazione degli adulti.

Nella situazione di deprivazione e di precarietà in cui tutti i detenuti sono costretti a vivere, l'arte ha un ruolo importante in virtù della sua costante e circolare azione di appagamento e accensione di bisogni personali, di sollecitazione e stimolo della vitalità personale. In una parola, l'arte è certamente uno dei canali privilegiati di un'educazione che possa definirsi "umanizzante" e, per questo, appropriata al contesto penitenziario.

BIBLIOGRAFIA

Citazioni e riferimenti

- ANDERSON K. (1998), *Building the circle*, in *Adults learning*, September, vol. 10, n. 1, pp. 21-23;
- BECCARIA C. (1994), *Dei Delitti e delle pene* (1764); Rizzoli, Milano;
- BERNASCONI A. (1997), *Individualizzazione del trattamento in "Ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo"* a cura di Grevi Vittorio, Glaucio Giostra, Franco della Casa, Cedam, Padova, pp. 112-120;
- BERNASCONI A. (1997), *Elementi del trattamento in "Ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo"* a cura di Grevi Vittorio, Glaucio Giostra, Franco della Casa, Cedam, Padova, pp. 144-145;
- BERTIN G. M. (1961), *La pedagogia umanistica europea nei secoli XV e XVI*, Marzorati, Milano;
- BORSI F. (1998), *Bernini e la meraviglia*; in "Nuova Antologia", luglio-sett., fasc. 2207, pp. 264-273;
- CALDERANO (1976), *La funzione della pena*, in "Annali dell'Istituto di diritto pubblico", Padova;
- CAMBI F. (1995), *Storia della pedagogia*; Laterza, Bari;
- CASSESE A. (1992), *Il comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene disumani o degradanti (CpT)*, in "Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo", Vol. 1, Pubblicazioni dell'Università Cattolica, Milano;
- CASSESE A. (1994), *Umano Disumano: Commissariati e prigionie nell'Europa di oggi*; Laterza, Roma;
- CATALFAMO G. (1989), *Educazione della persona e socializzazione*; Sfameni, Messina;
- COCO N. *I servizi criminologici e psicologici penitenziari*, pp. 396-437;

- COMITATO PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA (a cura di) (1996), *Rapporto al governo italiano relativo alla visita effettuata dal CPT in Italia dal 22 ottobre al 6 novembre 1995*, Consiglio d'Europa, Strasburgo;
- COSMAN B., *Education in prison*, pp. 68-76;
- DAGA L. (1985), *Ospedali psichiatrici giudiziari, sistema penale e sistema penitenziario*, in "Rassegna penitenziaria e Criminologica";
- DAGA L. (1994), *Sistemi penitenziari*, (tratto da : Enciclopedia del Diritto, Vol. XLII, pp. 752- ss) in "Immagini dal Carcere", a cura di Di Lazzaro Alberto e Pavarini Massimo; Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, pp. 329-379;
- DALLARI M. - FRANCUCCI C. (1998), *L'esperienza pedagogica dell'arte*, La Nuova Italia, Firenze;
- DEMETRIO D. (1998), *L'insopportabile bisogno di esserci ancora, "Adultità"*, *Progetti di vita*, n. 7 aprile, pp. 7-10;
- DEMETRIO D. (1997), *Passaggi segreti e transizioni evidenti*, in "Adultità", *Transizioni*, n. 5 marzo, pp. 9-14;
- DI GENNARO G. - BREA R. - BONOMO M. (1997), *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*; Giuffrè, Milano;
- DI MAMBRO R. - NEWMAN G. (1989), *Il trattamento penitenziario*, in "Carcere e trattamento" a cura di Franco Ferracuti, Giuffrè, Milano, pp. 87-108;
- DIVISIONE "PRISON EDUCATION AND SOCIAL ACTIVITIES" (a cura della) (1999), *Education in prisons in Finland 1998*, (pamlet), Ministry of Justice, Finland, Helsinki, aprile;
- DUCCIO D. (1991), *Tornare a crescere*; Guerini e Associati, Milano;
- FASSONE E. (1980), *La pena detentiva in Italia dall'800 alla Riforma Penitenziaria*; Il Mulino, Bologna;
- FERRACUTI F. (a cura di) (1989), In *Carcere e trattamento*, Giuffrè, Milano;
- FERRARI L. (1952), *Osservazione sulla classificazione e sul trattamento dei condannati*; in "Rassegna di studi penitenziari", pp. 325-337;
- FLORES D'ARCAIS G. (a cura di) (1992), In *Nuovo Dizionario di Pedagogia*, ed. Paoline, Torino (terza edizione);
- FLORES D'ARCAIS G., *Cultura*, pp. 274-292;
- FOUCAULT M. (1993), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*; (trad. Alcesti Tarchetti), Einaudi, Torino;
- FOUCAULT M. (1994), *Storia della follia nell'età classica*; BUR, Milano;
- GALEAZZI G. *Premi e Castighi*, pp. 1005-1009;
- GALLO E. - RUGGIERO V. (1989), *Il carcere immateriale, la detenzione come fabbrica di handicap*, Sonda, Torino;
- GIOIA C. (1998), *Progettare di riprogettare, "Adultità"*, *Progetti di vita*, n. 7 aprile, pp. 79-83;

- GOZZINI M. (1988), *Carcere perché carcere come: Italia, 1975-1987*; Cultura della pace, S Domenico di Fiesole (Firenze);
- HESSEN S. J. (1950), *Difesa della pedagogia*, (trad. Hanna Mirecka e Luigi Volpicelli), Avio, Roma;
- HEIDEGGER M. (1969), *Essere e tempo* (1929); Utet, Torino;
- Information for prisoners*, pubblicato da The Department of Prison Administration, Ministry of Justice, Finland, Helsinki 1998;
- ISTAT (2000), *Statistiche giudiziarie penali, anno 1998*, Istituto Nazionale di Statistica, Roma;
- KNOWLES M. (1994), *Quando l'adulto impara: pedagogia e andragogia*; Franco Angeli, Milano;
- LOVATO A. (1994), *Il carcere nel diritto penale romano: dai Severi a Giustiniano*; Cacucci, Bari;
- LUCIANI M. T. (1991), *Un'esperienza di educazione all'ascolto musicale, all'Università La Sapienza di Roma*, in "L'educazione estetica oggi", a cura di Giulio Sforza, Bulzoni, Roma, pp. 203-216;
- LUPONE F. (1984), *Il trattamento penitenziario e la sua attuazione processuale*; E. Jovene, Napoli;
- MASLOW A. (1973), *Motivazione e personalità*, Armando, Roma;
- MAYOR F. (1998), *Per una dinamica allargata all'educazione*, in "Il Corriere dell'U.N.E.S.C.O.", *Prigionieri, un'istituzione in crisi*, n. 10, ottobre, pp. 40-41;
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (1988), *Aggiornamento interprofessionale: atti del IV e V stage*, a cura della Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti, Cangemi, Roma;
- MORGHEN R. (1951), *Medioevo cristiano*. Laterza, Bari;
- NARDI B. (a cura di), *Il pensiero pedagogico del Medioevo*; Giuntine-Sansoni, Firenze 1965;
- NEGRI A. (1991), *Educazione ed integrazione estetica*, in "L'educazione estetica oggi", Atti del colloquio internazionale, Vivaro Romano, Arsoli, Roviano 24-29 Maggio 1989, a cura di Giulio Sforza; Bulzoni, Roma, pp. 36-53;
- OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (1997), *"International prison watch: conditions for people in prison - Report 1996"*, printed in St Just la Pendue (France);
- PALMER T., *Il trattamento e il ruolo della classificazione* pp. 137-164;
- PARENTE A. (1997), *Il tribunale della visita*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 1-2, gen-ago, pp. 111-138;
- PASTENA U. (1976), *Istruzione e attività scolastiche parascolastiche e di tempo libero negli istituti di prevenzione e di pena*; in "Rassegna di studi penitenziari", novembre-dicembre, pp 769-785;

- PERETTI M. (1961), *La formazione estetica in funzione dell'educazione integrale*, La Scuola, Brescia;
- PEAKER A. (1990), *Arts in Prisons: Towards A Sense of Achievement*; HMSO, United Kingdom;
- PICCOLI G. (1997), *Prevenzione e cultura nei servizi sociosanitari*, in "Eventi formativi: attività culturali degli adulti" a cura di Ermenegildo Guidolin, Upsilon Domenghini, Padova, pp. 255-284;
- POPPER K. (1989), *Alla ricerca di un mondo migliore*; CDE, su licenza della Armando Armando, Milano;
- REYNAUD M. A. (1988), "*Les Droits de l'homme dans les prisons*", Strasbourg, 1986 e *Droits de l'homme*, in *Recueil d'instruments internationaux*, ONU, New York;
- RUGGIERI V. (1997), *L'esperienza estetica, fondamenti psicofisiologici per un'educazione estetica*; Armando, Roma;
- SALA M. (1997), *Un laboratorio*, "Adultità", *Educare il pensiero*, n. 6 ottobre, pp. 191-199;
- SFORZA G. (1986), *Studi, variazioni, divagazioni*; Bulzoni, Roma;
- SICILIANO V. ET AL. (1985), *L'osservazione penitenziaria*, "Quaderni dell'Ufficio Studi. Ricerche e Documentazione", n. 18; Ministero Grazia e Giustizia, Roma;
- SKINNER F. B. (1973), *Oltre la libertà e la dignità*; Mondadori, Milano;
- SPANGHER G. (1997), *Attività culturali, ricreative e sportive*, in "Ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo" a cura di Grevi Vittorio, Glauco Giostra, Franco della Casa, Cedam, Padova, pp. 241-245;
- SUVAAL R. (1998), *New challenges in prison education*, in "Protective bars?". Report on the 6th EPEA International Conference on Prison Education, 1-5 nov. Budapest, Hungary 1997, stampato: Central and East European Information and Documentation Centre, Váci Nyomda (Ungheria). pp. 20-27 (EPEA: European Prison Education Association);
- TALAMANCA M. (1982), *Diritto Romano*, in "Enciclopedia del diritto", vol. XXXII. Giuffrè, Milano, pp. 712-733;
- UFFICIO STUDI, RICERCHE E DOCUMENTAZIONE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (1990), *La prigionia in Italia: storia, evoluzione, prospettive: VIII Convegno delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti*, La Havana, Cuba 26/8-6/9 1990, Roma;
- UNESCO (1997), *Fifth International Conference on adult education*, Final Report e la pubblicazione del Workshop 8c "Adult learning for prisoners", Hamburg;
- UNESCO INSTITUTE FOR EDUCATION (1995), Hamburg and United Nations Office at Vienna: "*Basic Education in prisons*", printed by Maryland State Department of Education - Baltimora (USA);

- UNESCO INSTITUTE FOR EDUCATION (UIE) (1995), In "*Basic Education in prisons*", Hamburg and United Nations Office at Vienna, printed by Maryland State Department of Education – Baltimora (USA);
- VIGNA P. L. (a cura di) (1996), *Codice Penale e Codice di Procedura Penale, Annotati e Norme Speciali*; Ed. Laurus Robuffo, Roma;
- WARREN B. (a cura di) (1995), *Arteterapia in educazione e riabilitazione*; (trad. Carmen Calovi), Erickson, Trento;
- WEST T., *Doing things differently: a holistic approach to prison education*, pp. 77-82;
- WILLIAMSON B. (1998), *Learning in extremis*, in *Adults learning*, vol. 10, n. 2, pp. 23-25;
- WOJNAR I. (1990), *Pedagogia e valori umani. 10 lezioni all'Università di Padova* (a cura di Alberto Agosti); Liviana, Padova.

Consultazione

- ASSOCIAZIONE ANTIGONE (2000), *Il carcere trasparente. Primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*, Castelvevchi, Roma;
- BALDASSARRE A. (1997), *Diritti della persona e valori costituzionali*; G. Chiappichelli, Torino;
- BRYANS S. - JONES R. (2000), *Prisons and the prisoner*, The Stationery Office;
- BYRNE E. M. (1990), *Unlocking minds: from retribution to rehabilitation: a review of prisoner education in Queensland*; University of Queensland, Rept of Education, St. Lucia (Australia);
- CACCIOPPO R. (1998), *Diritto Penitenziario*; Ed. Romane, Roma;
- CARTAS I. (1997), Fondazione E. Zancan (a cura di), *I bisogni dimenticati. Rapporto 1996 su emarginazione ed esclusione sociale*, Feltrinelli, Milano;
- DE MASI D. (2000), *Ozio creativo*, Rizzoli, Milano;
- DUGUID S. (1991), *The international context for penal education*. Paper presented at the International conference on Prison Education "How high the Walls". Bergen, Netherlands;
- FALAUTANO E. - CAPPÈ P. (1998), *Scuola dei detenuti o scuola del carcere?* in "L'offerta formativa", in "Percorsi", n. 2, dic., pp. 1-67;
- GARCIA H. V. (1981), *Educazione personalizzata: individualizzazione e socializzazione nell'insegnamento*; Le Monnier, Firenze;
- GELPI E. (1999), *L'educazione degli adulti in Europa: creatività per cambiare*, in "Adultità": Transizioni, n. 5, marzo, pp. 75-77;
- HADDAD S. (1998), *Adult education. The legislative and policy environment* UNESCO- UIE, Hamburg;

- MACCHIETTI S. S. (a cura di) (1982), *Pedagogia del personalismo italiano*; Città nuova, Roma;
- MUSTACCHI C. (1999), *Ogni uomo è un artista: come animare il nostro corpo*; Meltemi, Roma;
- ONU (1988), *Droits de l'homme*, in "Recueil d'instruments internationaux", New York;
- ROGER M. - PETER F. (1996), *Prisons 2000: an international perspective on the current state and future of imprisonment*, Macmillan, Basingstoke;
- RUSSO L. (a cura di) (2000), *Ripensare l'Estetica: Un progetto nazionale di ricerca*, relazioni introduttive al seminario "Ripensare l'Estetica", Palermo 29-30 ottobre 1999; Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo;
- SNYDERS G. (1975), *Le pedagogie non direttive*; Editori Riuniti, Roma;
- TARI F. (1998), *Prison system and humanisation*, in "Protective bars?" Report on the 6th EPEA International Conference on Prison Education, 1-5 nov. Budapest, Hungary 1997, stampato: Central and East European Information and Documentation Centre, Váci Nyomda (Ungheria), pp. 14-19;
- TIBALDI G. (a cura di) (1998), *I significati soggettivi della salute e del benessere*, Università degli studi di Padova, Dipartimento di psicologia generale: atti della giornata dipartimentale, 23 ottobre 1997; Unipress, Padova;
- UNESCO (2000), *Il diritto all'educazione. Rapporto Mondiale sull'educazione 2000*, (trad. Edmondo Coccia); Armando, Roma.

RIASSUNTO

Parlare di educazione in ambito penitenziario non è assolutamente una novità, è però vero che l'attuale concetto di educazione è completamente diverso da quello che nel passato rese possibile concepire il tandem punizione-educazione. L'articolo, dunque, promuove un impegno per "disincagliare" il discorso educativo penitenziario da posizioni pedagogiche del tutto sorpassate e per interpretare legittimamente il concetto di educazione presente nella normativa penitenziaria internazionale, europea e italiana. Questo processo richiede, inoltre, di chiarire quegli equivoci e fraintendimenti teorici e pratici sul trattamento educativo penitenziario derivati anche dalla manipolazione di significati pedagogici da parte di altre scienze umane. Con questi presupposti è possibile ritrovare la freschezza del discorso pedagogico e risvegliare nei suoi confronti un interesse genuino nel contesto penitenziario. Il presente articolo tenta, dunque, di ricostruire nei suoi tratti essenziali il profilo di quell'educazione che è proclamata universalmente come diritto di ciascun essere umano, detenuti compresi. È un

diritto complesso, non riducibile alla formazione professionale e all'istruzione bensì, oltre ogni utilitarismo, riguardante anche il momento artistico; attiene non solo alla razionalità ma anche alla sfera sensibile-affettiva. Non a caso, proprio il coinvolgimento integrale che l'educazione è capace di promuovere nel soggetto ha fatto derivare il riconoscimento ufficiale del valore umanizzante dell'educazione, in qualsiasi situazione di vita. In quest'ottica, si argomenta come nel trattamento penitenziario degli adulti, le attività artistiche in quanto "strumento educativo" devono essere considerate non un "in più" nell'impegno dell'area pedagogica del trattamento, bensì un elemento costitutivo e indispensabile.

SUMMARY

Education is not a new concept in penitentiary environment; nevertheless nowadays it has a completely different meaning compared to the past, when it was possible to join punishment and education. Therefore, this paper promotes an effort aimed to "refloat" the penitentiary educational *speech* from aged and obsolete pedagogical positions and to properly understand the concept of education stated in the international, European and Italian penitentiary rules. This process claims to clarify about penitentiary treatment the theoretical and practical misunderstandings due to manipulation of pedagogical meanings by other human sciences as well. With these assumptions, in the penitentiary context the pedagogical speech comes out with new freshness and a real interest may be aroused about. This paper aims to draw an outline on the recognized education as a human right, therefore prisoner's right as well. Education is a complex right and beyond every utilitarianism it refers not only to vocational training or functional education but involves sensitive and emotional level as well. Seeing that the subject gets fully involved in the educational process, it has been officially recognized that education has a humanizing value. Since nowadays the humanization is the top requirement for penitentiary treatment, education has an important role in prison when is "whole education". In this perspective, about adult penitentiary treatment, the author reasons that artistic activities must be considered indispensable and constitutive element rather than only an "extra".

RÉSUMÉ

Si, d'autre part, parler d'éducation dans le milieu pénitentiaire n'est absolument pas une nouveauté, il est pourtant vrai que la conception actuelle d'éducation est complètement différente de celle que, dans un passé même très lointain, a rendu possible concevoir le tandem punition-éducation. L'article donc veut promouvoir un engagement pour "déséchouer" le discours éducatif pénitentiaire vis-à-vis de positions pédagogiques qui sont totalement dépassés et obtenir une légitime interprétation de la concep-

tion d'éducation présente dans la normative pénitentiaire international, européenne et italienne. Ce procès demande en outre d'éclaircir des équivoques et des malentendus théoriques et pratiques sur le traitement éducatif pénitentiaire dérivés aussi par la manipulation des significats pédagogiques de la part d'autres sciences humaines. Avec ces faits il est possible retrouver la fraîcheur du discours pédagogique et réveiller à ce sujet un intérêt sincère dans le contexte pénitentiaire. Le présent article essaye de reconstruire dans ses traits essentiels le profil de cette éducation qui est reconnue universellement comme un droit de chaque être humain, détenus compris. C'est un droit complexe qui ne se réduit pas à la formation professionnelle et à l'instruction, mais, au delà de tout utilitarisme, il comprend aussi la sphere sensible-affective. C'est justement l'implication intégrale du sujet qui a dérivé la reconnaissance officielle de la valeur humaine de l'éducation dans n'importe quelle situation de la vie. Sous cette optique les activités artistiques en tant que "instrument éducatif" ne doivent pas être considérées un "en plus" dans l'effort de la pédagogie du traitement pénitentiaire des adultes mais doivent représenter un élément constitutif et indispensable.

OSSERVAZIONI IN MARGINE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PENITENZIARIA

LAURA CESARIS *

1. Il nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, emanato con d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, è stato investito da numerosi reclami specie con riferimento alle norme che disciplinano i colloqui tra detenuti e congiunti in modo diverso per i soggetti c.d. differenziati.

In proposito vengono in evidenza alcuni problemi: da un lato quelli relativi al mezzo di doglianza utilizzato a fronte della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 35 ord. penit.⁽¹⁾ e conseguentemente quelli della competenza del magistrato di sorveglianza a decidere in ordine a tale reclamo; dall'altro quelli concernenti specificamente la disciplina dei colloqui contenuta nelle norme regolamentari, differenziata in ragione delle imputazioni contestate o delle condanne riportate.

Quanto ai primi si può constatare come diverso sia l'atteggiamento dei magistrati di sorveglianza, in particolare di fronte ai provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria di assegnazione a regimi differenziati (nella specie si tratta dei circuiti di "alta sicurezza" o ad "elevato indice di vigilanza"). Secondo taluni magistrati (ad es. quello di Palermo), infatti, un tale provvedimento declasserebbe la posizione soggettiva del detenuto a mero interesse legittimo, la cui eventuale lesione potrebbe essere accertata e valutata in via esclusiva dal giudice amministrativo. Dal che discenderebbe il difetto di giurisdizione del magistrato di sorveglianza in ordine al reclamo proposto contro il provvedimento di assegnazione ad un circuito differenziato.

* Università di Pavia.

(1) Cfr. Corte cost. 11 febbraio 1999, n. 26, in *Giur. cost.* 1999, p. 176 s..

Altri (vedi ad es. il magistrato di Pavia), invece, non si pongono tale problema, accentrando invece l'attenzione sullo strumento di doglianza e sulla sua adeguatezza.

È necessario allo scopo rifarsi proprio alla sentenza costituzionale n. 26 del 1999, che riprendendo precedenti decisioni⁽²⁾ ha affermato che «la restrizione della libertà personale non comporta affatto una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione», cioè non comporta un disconoscimento delle posizioni soggettive, le quali invece debbono essere maggiormente tutelate in considerazione della situazione di «precarietà degli individui derivante dalla mancanza di libertà in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile». Nella sentenza si sottolinea come il principio espresso nell'art. 27 comma 3° Cost. si traduca nell'ordinamento penitenziario in «norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie» e in «diritti di quanti si trovino... ristretti». Non solo, ma la Corte si spinge fino a definire quali siano questi diritti «che il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale»: si tratta, cioè, di quei diritti che dipendono dal regime di sottoposizione a restrizione della libertà personale con esclusione di quelli «che sorgono in base a rapporti estranei all'ambito della esecuzione penale» (ad es. quelli che derivano dalla sua posizione nella società civile) nonché di quelle posizioni soggettive che incidono direttamente sulla misura e sulla qualità della pena, in relazione alle quali non è consentito alcun intervento della amministrazione penitenziaria, vigendo la riserva di giurisdizione *ex* art. 13 Cost. Se ne ricava che l'ordinamento penitenziario afferma sempre posizioni di diritto soggettivo sia che incidano sulle modalità di esecuzione della pena sia che incidano sulla misura e sulla qualità della pena. Con il conseguente corollario che «al riconoscimento della titolarità dei diritti non può non

(2) Cfr. Corte cost. 6 agosto 1979, n. 114, in *Giur. cost.* 1979, p. 803 s., e, in particolare per i soggetti c.d. differenziati, Corte cost. 23 novembre 1993, n. 410 (in *Giur. cost.* 1993, p. 3406), secondo cui «i detenuti restano titolari di posizioni giuridiche che per la loro stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti» e come tali meritevoli di tutela giurisdizionale.

accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale», a prescindere dal fondamento costituzionale della posizione giuridica lesa⁽³⁾.

La tutela giurisdizionale affermata dalla Corte costituzionale vale nei confronti di qualunque atto posto in essere dall'amministrazione penitenziaria lesivo di diritti dei detenuti: dovrebbe conseguentemente ritenersi che in questa prospettiva anche i provvedimenti di assegnazione a circuiti differenziati (quali quello ad "elevato indice di vigilanza" o ad "alta sicurezza"), concretandosi in misure che «modificano le modalità concrete del trattamento», siano suscettibili di doglianza.

I principi espressi nella sentenza n. 26 del 1999 offrono una risposta al quesito iniziale, chiarendo che appunto il detenuto porta con sé un «bagaglio» di diritti inviolabili, la cui eventuale lesione può essere denunciata ad un giudice ordinario, ma non offrono risposta al quesito successivo circa lo strumento utilizzabile. La Corte, infatti, dichiarando l'incostituzionalità degli artt. 35 e 69 ord. penit. e demandando al legislatore il compito di colmare le lacune del sistema vigente in ordine ai mezzi di tutela offerti, suggerisce indicazioni assai generiche e vaghe, o meglio suggerisce indicazioni in negativo, nel senso cioè di giudicare le norme sottoposte al suo vaglio carenti proprio perché «non prevedono una tutela giurisdizionale»⁽⁴⁾. Tuttavia è opportuno precisare che le sentenze additive di principio (quale è quella qui richiamata) non incidono sulla efficacia della norma censurata, la quale dunque continua a trovare applicazione, ma, in un certo qual senso, vincolano il giudice a rispettare i principi di cui la Corte costituzionale ha sottolineato la violazione, nel senso che egli dovrà adottare il procedimento che meglio risponde alle esigenze del caso concreto.

(3) V. sul punto TRAVI, *Lezioni di giustizia amministrativa*, Torino, 2000, p. 103, che sottolinea l'importanza della sentenza costituzionale in relazione all'art. 113 Cost. secondo cui «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale». L'uso dell'avverbio *sempre* evidenzia infatti come «il principio espresso abbia carattere assoluto e non possa subire limitazioni neppure in situazioni particolari».

(4) Fortemente critico sulla scelta operata dalla Corte costituzionale specie per le conseguenze cui dà luogo BARTOLE, *I requisiti dei procedimenti giurisdizionali ed il loro utilizzo nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giur.cost.* 1999, p. 195 s..

Ne consegue allora, sotto il profilo pratico, che legittimato a conoscere di atti o comportamenti della amministrazione penitenziaria ritenuti lesivi di posizioni soggettive sarà, ai sensi dell'art. 35 ord. penit., il magistrato di sorveglianza quale giudice più «vicino»⁽⁵⁾; il quale adotterà non la procedura *de plano* di cui allo stesso art. 35, "bocciata" dalla Corte costituzionale perché priva di particolari formalità e di specifiche garanzie proprie della giurisdizione, bensì il procedimento descritto nell'art. 14-ter ord. penit., che presenta invece caratteri di giurisdizionalità. La Corte, infatti, nella sentenza citata non ha escluso la legittimità della procedura delineata in tale norma, di cui anzi viene sottolineata «l'idoneità ad assicurare la tutela di volta in volta dei diritti del detenuto secondo modalità di natura giurisdizionale»; semmai la Corte lamenta che, pur entro una «impostazione comune, i provvedimenti e le varianti previste nei singoli casi sono numerosi e importanti, così che manca un rimedio giurisdizionale che possa essere considerato di carattere generale».

Nell'attesa dunque di un intervento legislativo, non essendo tollerabile che le doglianze dei detenuti restino tali, non potrà che essere adottato lo schema descritto nell'art. 14-ter, che è strumento efficace di tutela, come ha avuto modo di riconoscere la stessa Corte costituzionale quando, pronunciandosi sulla legittimità del regime di cui all'art. 41-bis comma 20 ord. penit., ha affermato la sindacabilità del decreto ministeriale mediante proprio il reclamo di cui all'art. 14-ter⁽⁶⁾. In tal modo la generica doglianza di cui all'art. 35 ord. penit., priva di qualunque effetto significativo, potrebbe conseguire risultati assai più rilevanti che non la pubblicizzazione «anche all'esterno dell'istituzione penitenziaria del verificarsi di situazioni lesive dei diritti e degli interessi dei detenuti»⁽⁷⁾ o la prospettazione ai superiori gerarchici di coloro che hanno posto in essere l'atto lesivo, spesso rimasta lettera morta. Infatti il giudice, proprio

(5) L'espressione è di DELLA CASA, *Un importante passo verso la tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto*, in *Dir. pen. proc.* 1999, p. 559.

(6) Cfr. Corte cost. 28 luglio 1993, n. 349, in *Giur. cost.* 1993, e Corte cost. 23 novembre 1993, n. 410, cit..

(7) Cfr. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura del medesimo, Bologna, 1981, p. 83.

sulla base dei poteri riconosciuti dalla stessa Corte costituzionale da ultimo con la sentenza n. 376 del 1997, può sindacare la legittimità non solo del provvedimento adottato dall'amministrazione penitenziaria (o dal ministro nel caso dei decreti emessi ai sensi dell'art. 41-*bis* comma 2° ord. penit.) ma altresì delle singole prescrizioni lesive dei diritti del detenuto, e può spingersi a disapplicare o l'intero provvedimento o le singole prescrizioni, ogniqualvolta integrino una lesione dei diritti riconosciuti ai detenuti o diano luogo ad un trattamento contrario al senso di umanità⁽⁸⁾.

Trasposta la regola di pienezza di sindacato espressa dalla Corte costituzionale con riferimento ai decreti ministeriali, se ne dovrebbe dedurre che non solo – come già si è accennato – sono impugnabili i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria di assegnazione a circuiti differenziati, ma che gli stessi siano altresì disapplicabili dal giudice laddove concreto-
no violazioni del trattamento risocializzante.

Questi corollari delle citate sentenze costituzionali dovrebbero portare l'amministrazione penitenziaria a motivare in modo adeguato e completo l'adozione del provvedimento differenziato. Infatti, sebbene sia forse superfluo osservarlo, solo in tal modo diverrebbe possibile verificare la legittimità del provvedimento, e soprattutto dovrebbero indurla a meditare più attentamente l'adozione di tali provvedimenti specie quelli di assegnazione a circuiti differenziati, che di fatto concretano un regime di sorveglianza particolare, senza il rispetto di quel minimo di *iter* procedurale previsto dall'art. 14-*bis* ord. penit. e soprattutto in assenza di controlli giurisdizionali. E, non a caso, proprio questi due fattori hanno indotto l'amministrazione penitenziaria a farvi ampiamente ricorso in un passato anche recente.

Non si vogliono con ciò sottovalutare, o peggio ignorare, le esigenze di ordine e sicurezza, giacché questi due elementi costituiscono le condizioni imprescindibili per l'attuazione di qualunque programma risocializzante, né i problemi di governabilità delle carceri, che anzi debbono essere tenuti in debito conto, come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 1999: infatti, auspicando l'introduzione di una procedura generale, ha

(8) Si tratta di Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 376, in *Giur. cost.* 1997, p. 3623.

sottolineato la necessità di garantire «la funzionalità dell'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale». In questa prospettiva di contemperamento fra opposte esigenze, quella di tutela dei diritti delle persone recluse e quella del corretto funzionamento del sistema carcere, sembra giunto il momento di una (maggiore) trasparenza del sistema penitenziario. Non è certo con provvedimenti privi di motivazione, ed in assenza di controlli, o con risposte mancate alle istanze dei detenuti che si potrà continuare a gestire il sistema penitenziario. Attraverso il rispetto dei principi costituzionali – anche se può apparire retorica o banale una simile affermazione – passa innanzitutto il percorso di recupero delle persone che hanno deviato, prima ancora che attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un programma risocializzante, giacché, ove il soggetto rifiutasse ogni offerta trattamentale, in realtà il rispetto delle “regole” da parte della amministrazione penitenziaria, ed il rispetto della dignità della persona, che non viene meno per effetto della detenzione, possono costituire un intervento rieducativo.

Ma forse è illusorio ed utopistico l'auspicio di trasparenza nelle scelte e nell'operato dell'Amministrazione penitenziaria a fronte di una richiesta di difesa sociale e di sicurezza che pervade l'opinione pubblica e di un apparato repressivo e intimidatorio sempre più accentuato, che in realtà finisce per colpire coloro che già sono detenuti.

2. Più difficile appare il secondo ordine di quesiti cui si accennava all'inizio, cioè quelli concernenti la presunta violazione ad opera del nuovo regolamento di esecuzione del diritto costituzionalmente garantito nell'art. 15 Cost., relativo a forme di relazioni sociali, che si estrinseca attraverso i colloqui diretti e le conversazioni telefoniche.

Al riguardo si osserva che una fonte regolamentare (quindi di rango secondario rispetto alla fonte primaria) svolge nei confronti della fonte primaria una funzione di attuazione e di integrazione della disciplina dei principi generali in essa fissati⁽⁹⁾. Questa funzione caratterizza in modo particolare il rego-

(9) Alla luce della più volte ricordata sentenza costituzionale n. 26 del 1999, che ha riconosciuto l'esistenza di diritti soggettivi in capo ai detenuti, sorge il dubbio circa l'idoneità dello strumento utilizzato (cioè il regolamento), essendo dubbio che una fonte regolamentare possa dettare la disciplina attinente ai diritti soggettivi.

lamento d'esecuzione della legge penitenziaria proprio perché non si può dimenticare che il legislatore del 1975 ha voluto disciplinare l'esecuzione penale con una legge in chiara e netta contrapposizione con i legislatori precedenti, che avevano fatto ricorso a regolamenti: una legge con la quale recepire e dare attuazione ai principi espressi nella Costituzione. Al regolamento d'esecuzione è invece attribuito il compito di disciplinare minutamente aspetti della vita quotidiana (ad es. il servizio di barbiere, l'uso delle doccia, l'uso di fornelli, etc.) all'interno degli istituti penitenziari⁽¹⁰⁾ ed altresì di differenziare – in ossequio al principio generale fissato nell'ordinamento penitenziario – il trattamento per garantirne la realizzazione.

Non è il caso di citare tutte le disposizioni regolamentari che dettano differenze trattamentali: basterà qui ricordare che ad es., con riferimento al previgente regolamento, nessuna doglianza o nessuna critica è mai stata mossa in ordine a quelle norme che fissavano distinzioni in ragione del sesso, a fronte della formulazione dell'art. 1 ord. penit che vietando discriminazioni non citava il sesso. Si è ritenuto che non venisse violato l'art. 3 Cost. e che anzi in sede regolamentare fosse opportuno e necessario differenziare il trattamento penitenziario tenendo conto di peculiari esigenze femminili, ad es. per quel che concerne il vestiario o il servizio di parrucchiere⁽¹¹⁾.

Per quanto riguarda la materia dei colloqui, l'art. 18 ord. penit. esprime un «principio generale amplissimo»⁽¹²⁾ sotto il profilo dei soggetti ammessi a goderne (ovvero tutti i detenuti e gli internati, indipendentemente dalla gravità del fatto commesso e dall'entità della pena inflitta) e degli interlocutori anche se un «particolare favore» è rivolto ai familiari, come espressamente prevede il comma 30 dello stesso art. 18. Il quale trasfonde nella legge penitenziaria il principio costituzionale sancito nell'art. 15 Cost. affermando il diritto dei soggetti reclusi a mantenere relazioni con la propria famiglia e con terzi estranei al nucleo familiare, mentre demanda al regolamento la

(10) Cfr. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, 1980, p. 147.

(11) Cfr. FASSONE, *op. cit.*, p. 158.

(12) L'espressione è di ALESSANDRI-CATELANI, *Il codice penitenziario*, 50 ed., Roma, 1996, p. 232.

disciplina delle modalità e del numero dei colloqui. Nella legge penitenziaria è espresso il riconoscimento del diritto in esame e nel regolamento sono espresse le concrete modalità del suo esercizio. A questo proposito non si può non ricordare che il regolamento d'esecuzione del 1976 nell'art. 35 attribuiva al direttore dell'istituto il potere di differenziare le modalità ed il numero dei colloqui, senza che ciò avesse mai sollevato dubbi o reclami da parte dei diretti interessati. Il vigente regolamento prevede direttamente nell'art. 37 differenziazioni nel numero dei colloqui, garantendo in tal modo maggiore imparzialità di quella derivante dalle scelte del direttore. Queste differenze espresse nei commi 8 e 9 sono motivate da ragioni molto diverse: nel comma 9 si consente la concessione di colloqui «anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8» a favore di «soggetti gravemente infermi» o quando sia ammessa al colloquio «prole di età inferiore a dieci anni», o ancora quando «ricorrano particolari circostanze»⁽¹³⁾. In questi casi sembrano prevalere ragioni umanitarie nonché l'esigenza di favorire i colloqui con i minori⁽¹⁴⁾.

Nell'ipotesi, invece, di cui al comma 8 il numero dei colloqui è ridotto a quattro «quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del 1° comma dell'art. 4-bis e per i quali si applica il divieto di benefici ivi previsto». La riduzione del numero dei colloqui da sei (previsti ordinariamente per tutti i soggetti reclusi) a quattro è dettata da ragioni di cautela, determinate dalla pericolosità sociale dei soggetti detenuti o internati per i delitti di cui all'art. 4-bis comma 1, primo periodo (ovvero associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo estorsivo, traffico di stupefacenti, delitti-satellite direttamente riconducibili alla associazione mafiosa). A questa previsione si aggiunge quella, di identica *ratio*, che consente solo due colloqui telefonici per tali soggetti, e con obbligo di registrazione.

(13) L'espressione assai lata consente di dare rilevanza a quelle situazioni, difficilmente suscettibili di una tipizzazione normativa, in presenza delle quali può essere opportuno un ampliamento delle possibilità di colloquio.

(14) In questa prospettiva si pone anche il rinnovato art. 61 reg. esec., secondo cui «particolare attenzione» deve essere dedicata tra l'altro a «rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore». Proprio questo riferimento ai rapporti con i figli, assente nella versione previgente è indice di una maggiore sensibilità per questo tema.

Il legislatore sottolinea in tal modo la necessità di predisporre cautele adeguate ove interessati siano soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, specie quando lo strumento trattamentale (tale è anche il colloquio) possa essere utilizzato per mantenere contatti con il mondo esterno ed in specie con l'organizzazione criminale di appartenenza, per inviare messaggi od ordini tramite familiari compiacenti o conniventi. L'intento, dunque, è quello di ridurre le opportunità di contatto tra il detenuto e l'organizzazione criminale, anche se non si ignora che tali contatti potrebbero essere raggiunti attraverso altri canali. La differenziazione nella disciplina rivela la volontà del legislatore di tenere alta la guardia mediante un regime differenziato *in peius*, che si concreta appunto anche in una riduzione del numero dei colloqui, e nel contempo il proposito di indurre i soggetti in esame a scelte di collaborazione con la giustizia, dato che la disciplina peggiorativa dei colloqui vale solo per coloro che sono esclusi dalla fruizione dei benefici penitenziari.

A ben vedere non pare che la differenziazione nella disciplina dei colloqui e delle conversazioni telefoniche possa integrare una lesione di un diritto fondamentale della persona, giacché la disposizione regolamentare incide non sul riconoscimento di un diritto, bensì solo sul numero e sulle modalità. Peraltro non si può non osservare che comunque l'ammissione al colloquio (sia con i familiari sia con terzi) necessita di autorizzazione proprio perché concerne soggetti privati della libertà personale a titolo cautelare o a titolo di esecuzione di pena, i quali a causa del loro *status* non godono illimitatamente dei diritti sanciti nella Costituzione. Anzi proprio da questo *status* e dalla inevitabile componente afflittiva insita nella privazione di libertà discende una contrazione dei diritti fondamentali, compreso quello in questione, e dunque un godimento non pieno, determinato dalla particolare situazione e dalla esigenza di salvaguardia di altri interessi tutelati dalla Costituzione⁽¹⁵⁾.

(15) Cfr. PACE, *Commento all'art. 15*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, Bologna, 1977, p. 102; nello stesso senso TROISIO, voce *Corrispondenza (libertà e segretezza della)* in *Enc. giur.*, vol. IX, Roma, 1988, p. 8. V. anche BERTOLOTTI, sub *art. 18*, in *Ordinamento penitenziario*, a cura di Grevi-Giostra- Della Casa, 2^a ed., Padova, 2000, p. 187 s., nonché ALESSANDRI-CATELANI, *op. cit.*, p. 238.

Nella norma regolamentare si è cercato appunto di contemperare il diritto del singolo a godere di opportunità di relazioni con la famiglia o con terzi e le esigenze di tutela della collettività, posta in pericolo nel momento attuale da reati di criminalità organizzata, specificamente dall'associazione mafiosa e dai c.d. delitti-satellite.

Si potrebbe obiettare che l'aver previsto una diversa disciplina nei confronti dei detenuti per questi reati cristallizza una situazione che potrebbe anche mutare, nel senso che altri delitti potrebbero meritare una più attenta considerazione da parte del legislatore e cautele analoghe a quelle indicate negli artt. 37 e 39 reg. esec.. Tuttavia una tale obiezione, che pure ha un suo fondamento, può essere rintuzzata ricordando che nulla impedisce al legislatore di adeguare la disciplina normativa alle diverse esigenze, che nel corso degli anni si manifestassero, o di cancellare le differenziazioni trattamentali *in peius*, qualora ne venissero meno le ragioni giustificatrici.

In realtà – ed è questa la nota negativa – il legislatore, recependo nel regolamento di esecuzione le differenze dei regimi trattamentali (come era inevitabile volendo dare attuazione alla legge penitenziaria), conferma che l'emergenza degli anni novanta, cui si deve appunto tra l'altro l'introduzione degli artt. 4-*bis* e 41-*bis* comma 2 ord. penit., non è cessata ed anzi pare destinata a perdurare. Non solo, ma rivela altresì un atteggiamento di sfavore nei confronti degli strumenti trattamentali quando siano applicabili agli autori di delitti di criminalità organizzata o comunque di reati ritenuti particolarmente gravi e ad elevato indice di pericolosità. Una conferma di ciò può essere dedotta dalla circostanza che, nell'intervento di rivisitazione dell'istituto dei colloqui, di cui si è sottolineata la valenza trattamentale, non è più stata attribuita in capo al direttore la facoltà di concedere colloqui in chiave premiale.

Se può essere condivisa la preoccupazione di adottare cautele nei casi ricordati e quindi di individualizzare il trattamento in ragione delle diverse esigenze manifestate (nell'ipotesi in esame quelle di ordine e sicurezza e di buon funzionamento del carcere), quel che continua a suscitare perplessità è la scelta di far convivere all'interno di uno stesso istituto carcerario perso-

ne sottoposte a regimi trattamentali diversi con inevitabili e pesanti interferenze, che per un verso aggravano inutilmente il regime detentivo dei detenuti “comuni”, e per l’altro rendono più difficile la gestione dei detenuti sottoposti a regimi peggiorativi⁽¹⁶⁾.

(16) In questo senso v. già CESARIS, sub *art. 14-quater*, in *Ordinamento penitenziario*, cit., p. 169.

**GLI SPAZI DELLA PENA NEI MODELLI
ARCHITETTONICI DEL CARCERE IN ITALIA
EVOLUZIONE STORICA
CARATTERISTICHE ATTUALI – PROSPETTIVE**

LEONARDO SCARCELLA *, DANIELA DI CROCE *

SOMMARIO: Introduzione – 1. - Gli spazi della pena – 1.1 - Evoluzione dell'architettura giudiziaria e geni dell'architettura penitenziaria – 1.2 - Il carcere dei Papi – 1.3 - Principali modelli architettonici penitenziari – 2. - Caratteristiche del patrimonio immobiliare penitenziario italiano attualmente in uso – 2.1 - Tipologie prevalenti – 3. - Considerazioni conclusive e prospettive.

INTRODUZIONE

Lo stato in cui versano le strutture adibite a carcere e la inadeguatezza degli spazi e degli ambienti penitenziari ad ospitare le attività del trattamento vengono comunemente indicati tra i principali ostacoli alla realizzazione dei principi di umanizzazione e risocializzazione ai quali, secondo l'ordinamento vigente, deve tendere l'attività penitenziaria.

La questione è diventata, con il trascorrere degli anni, di sempre maggior rilievo e interesse se si pensa che dall'entrata in vigore della legge di riforma a oggi si è proceduto alla progettazione e realizzazione di 70 nuovi istituti, che in parte hanno sostituito le preesistenti strutture e in parte si sono ad esse aggiunti.

A fronte di questo pur notevole sforzo di adeguamento, realizzati attraverso cinque successive leggi che dal 1971 a oggi hanno finanziato, con una cifra complessiva di circa 5.330 miliardi⁽¹⁾, la costruzione delle nuove strutture e gli interventi di ristrutturazio-

(*) Architetto - Ministero della Giustizia.

(1) Il dato, riportato in documenti ufficiali dell'amministrazione penitenziaria, è del novembre 1995 e riguarda i 4.750 miliardi spesi fino a quell'anno e ulteriori 580 miliardi già impegnati per le annualità 1996-'97-'98. Le leggi di stanziamento e gli istituti costruiti con i relativi fondi sono indicati nella tab. 4 di questo elaborato.

ne su quelle preesistenti, la situazione delle carceri italiane sembra "condannata" a permanere in uno stato di "ordinaria emergenza", sia per il sovraffollamento, sia per le condizioni di vita imposte alle persone che vi sono ristrette.

La questione della "qualità" e della "funzionalità" degli ambienti e delle strutture penitenziarie che viene da più parti autorevolmente riproposta tra gli obiettivi prioritari del Ministero della Giustizia⁽²⁾, non disgiunta dalla considerazione della necessaria "economicità" delle scelte progettuali (con riferimento ai costi materiali ed a quelli sociali e gestionali) è tanto più all'ordine del giorno se si considera l'esigenza che il nostro Paese si presenti, anche nel settore penitenziario, all'appuntamento con l'Europa con programmi che pongano le strutture italiane al livello di quelle europee, in coerenza con i contenuti normativi di un ordinamento che ancora oggi colloca l'Italia all'avanguardia tra le democrazie occidentali.

Al di là della direzione che verrà impressa a questa programmazione, occorre riconoscere che conciliare, nel progetto architettonico così come nel trattamento penitenziario, le finalità di contenzione e di controllo con quelle di umanizzazione e socializzazione, non è impresa facile e nemmeno opera di pura abilità tecnica. Essa richiede una collaborazione fra gli operatori ed esperti del trattamento ed architetti⁽³⁾ che riapra un dibattito già vivo in passato e nel corso degli anni assopitosi⁽⁴⁾ e coinvolga, necessariamente, la professione

(2) Si ricorda la nota dell'ottobre 1997 del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria ai direttori degli uffici centrali e ai provveditori regionali in cui il tema dell'edilizia torna ripetutamente e sotto diverse prospettive. Viene richiamato lo stretto rapporto esistente tra organizzazione fisico-spaziale delle strutture penitenziarie e svolgimento della vita all'interno di esse e vi si asserisce come la possibilità di realizzare le condizioni più favorevoli a programmi umani e socializzanti non dipenda solo da una pur indispensabile disponibilità di locali e di spazi idonei, ma anche dall'uso che di essi viene fatto.

(3) Il formale inserimento nel settore penitenziario della figura dell'architetto è avvenuto con la legge 395 del 1990, che affida a questo professionista, tra gli altri, anche il compito di effettuare studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria ed elaborare progetti-tipo sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria. Questo inserimento dovrebbe favorire l'avvio di una nuova fase in cui l'amministrazione potrebbe autonomamente procedere all'individuazione di soluzioni architettoniche e tecnologiche capaci di corrispondere, più che nel passato, al suo specifico "fabbisogno", indicando i criteri qualitativi e quantitativi da adottare negli interventi di riqualificazione e ristrutturazione, o per la nuova costruzione di complessi penitenziari, la quale ultima, lo si sottolinea, ancora oggi spetta al Ministero dei Lavori Pubblici.

(4) Si ricorda, tra gli altri, il seminario di studi al Politecnico di Milano su "Il carcere e i compiti dell'architettura" promosso da G. Canella e S. Lenci nell'anno 1968.

degli architetti a più vasto raggio, al fine di pervenire alla individuazione di soluzioni spaziali ed ambientali capaci di riqualificare il patrimonio edilizio penitenziario disponibile (e caratterizzare le future realizzazioni) in base a modelli diversi da quelli fino a oggi impiegati in opere di adattamento di complessi edilizi esistenti e nella realizzazione di quelli edificati a partire dal 1982⁽⁵⁾.

Nel 1989 Giovanni Michelucci, uno dei maggiori Maestri dell'architettura moderna italiana e vivo sostenitore dell'impegno sociale dell'architetto, in occasione di un convegno su «*Le misure alternative alla pena: percorsi e strategie di una riforma*», nello stigmatizzare il fatto che la stragrande maggioranza, se non la totalità, delle risorse per l'edilizia penitenziaria italiana venissero destinate alla costruzione di istituti il cui modello standard era il carcere speciale, asseriva come, prima di costruire nuove carceri, sarebbe stato il caso di fare una sorta di censimento delle strutture esistenti, ai fini di creare un circuito articolato di risposte, mediante modifiche che si fossero ravvisate necessarie per una maggiore vivibilità e per un più profondo rapporto con le famiglie e con il territorio⁽⁶⁾.

Una conoscenza sistematica dello stato delle strutture appare ancor più utile nella fase attuale, in cui l'Amministrazione penitenziaria si accinge ad un importante sforzo di adeguamento della propria funzionalità all'ideale normativo anche attraverso una riforma del regolamento di esecuzione (d.p.r. 24 maggio 1976, n. 431), considerato che «le parole hanno una loro inafferrabile vaghezza, mentre le strutture edilizie sono una testimonianza concreta della "filosofia" che le ha create e delle finalità a cui sono attualmente destinate» (DI GENNARO, 1997).

Nel presente saggio sono riportati in forma riassunta, e preceduti da un rapido *excursus* storico sulle origini dell'architettura penitenziaria e dei principali modelli architettonico-funzionali del penitenziario moderno, i risultati di uno studio sul patrimonio immobiliare penitenziario.

Per ricondurre la conoscenza del patrimonio attualmente in uso, nonché di quello in via di ultimazione, a un quadro completo e coerente che contenesse indicazioni non solo "quantitative", ma anche "qualitative", utili ad offrire informazioni per affrontare il problema della sua

(5) La necessità di riqualificare in tal senso il patrimonio edilizio penitenziario italiano è stata posta anche da tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici nel "Monitoraggio di edilizia penitenziaria. Proposta di ricerca in ambito europeo" elaborato nel marzo 1996.

(6) Si veda, a cura di C. MARCETTI e N. SOLIMANO, *Un Fossile chiamato carcere. Scritti sul carcere di G. Michelucci*, Architettura vissuta Quaderni della Fondazione Michelucci, Fiesole, 1993.

gestione e manutenzione secondo un'ottica di programmazione, è stato necessario attuare una ricerca di archivio e grafica approfondita e minuziosa⁽⁷⁾, enucleare le caratteristiche tipologiche peculiari dei singoli complessi e procedere a una loro aggregazione per "tipi", con conseguente individuazione delle tipologie prevalenti. Esse sono state, infine, confrontate nelle caratteristiche dimensionali e funzionali.

Insieme all'"abaco tipologico" dei principali "tipi penitenziari", il *Repertorio del patrimonio edilizio penitenziario italiano* riporta la rappresentazione planimetrica di tutti gli istituti con l'aggiunta, in alcuni casi, degli sviluppi altimetrici⁽⁸⁾. Si tratta di 269 riproduzioni grafiche riferite ai 219 complessi, per ciascuno dei quali è stata predisposta una scheda identificativa ideata per rappresentare la singola struttura penitenziaria nel suo insieme amministrativo e tipologico-funzionale, fornendo le principali informazioni storiche, tecnico strutturali nonché quelle sulla capienza ed effettiva presenza di detenuti, sulle attività svolte nel complesso e sulla eventuale presenza dell'apporto del volontariato. Le planimetrie sono state riprodotte prevalentemente in scala da 1:500 a 1:2000.

L'ampiezza dei dati strutturali ed amministrativi raccolti «mette in condizione i gestori dell'Amministrazione e coloro che devono assumere decisioni politiche di conoscere le reali esigenze e di agire, quindi, su una rete adeguata di conoscenze» (DI GENNARO 1997) ed è il risultato di un impegno di studio e ricerca applicata in buona misura inedito nella storia dell'amministrazione penitenziaria che costituisce un saggio tangibile di come possano essere utilizzate le competenze tecnico-professionali dell'architetto all'interno di una pubblica amministrazione.

1. - *Gli spazi della pena*

L'epoca storica cui usualmente viene fatta risalire la nascita del carcere moderno, come luogo fisico-spaziale della detenzione,

(7) La ricerca, condotta da chi scrive sotto la supervisione di Giuseppe Di Gennaro, all'epoca consulente del Ministro per l'adeguamento del sistema penitenziario, è iniziata a ottobre del 1996 e si è conclusa nel marzo del 1997. I risultati sono stati raccolti in tre volumi presentati dall'amministrazione penitenziaria nel seminario di lavoro organizzato a Fiesole su "Architettura e carcere: gli spazi della pena e la città" dalla Fondazione Michelucci e dalla Regione Toscana con il patrocinio del Ministero di Grazia e Giustizia, i cui atti sono stati di recente pubblicati dalla rivista della stessa Fondazione La Nuova Città.

(8) È il caso di strutture di particolare interesse storico-tipologico, rispetto alle quali si ritiene vada rivolta una speciale attenzione per gli interventi ordinari e straordinari necessari a conservarli al patrimonio dell'amministrazione eventualmente recuperandoli a funzioni penitenziarie differenziate (custodia attenuata, semilibertà, ecc.).

è collocata tra la seconda metà del XVII secolo e l'inizio del XVIII, con la costruzione delle Carceri Nuove in Roma, fatte edificare tra il 1652 e il 1655 da Innocenzo X, su progetto di Antonio del Grande.

Si tratterebbe del primo carcere costruito per servire da prigione, mentre «prima di allora si avevano contenitori indifferenziati per diverse categorie di emarginati, come le case di correzione inglesi elisabettiane o gli ospizi generali, come la Rasp House di Amsterdam (...)» (DAGA, 1994).

Secondo alcuni (DI GENNARO, 1969a) la menzione non sarebbe del tutto esatta perché, quanto meno a Milano, si registra un precedente con l'entrata in funzione intorno al XVI secolo di un edificio specificamente realizzato per la destinazione carceraria.

Si può, tuttavia, ritenere che detto edificio rientri ancora in una precedente tradizione tipologica, per la quale «al luogo della pena s'impone d'essere vicino al tribunale, o addirittura di far parte del tribunale stesso, demandando all'austerità di questo il ruolo simbolico della giustizia (...) Le Nuove Carceri – erette a Milano nel 1578, probabilmente da Pietro Antonio Barca, danno sostegno a tale concezione» (CANELLA 1995).

La realizzazione delle Carceri Nuove di via Giulia assegnano, invece, allo Stato Pontificio il primato di aver edificato il primo carcere a struttura cellulare, elogiato anche da John Howard nel famoso rapporto «*The state of the prisons*» del 1777. Primato riattestato dalla edificazione del carcere di San Michele nel quale, nei primi anni del XVIII secolo, vengono trasferiti i giovani malfattori fino allora divisi nelle varie prigioni della città e che «costituisce la prima realizzazione del principio di coincidenza tra forma edilizia e ipotesi trattamentale».

Quello che interessa qui segnalare è che, con la realizzazione di questi primi edifici carcerari, si segna anche il distacco definitivo dell'architettura penitenziaria da quella giudiziaria, considerando che per una lunga fase storica le due funzioni si erano trovate a convivere nel medesimo «contenitore», per la semplice ragione che alla funzione del «giudicare» era implicitamente e naturalmente connessa quella del «detenere» il giudicabile, mentre, come è noto, il concetto di detenzione come pena è di più moderna acquisizione.

Indagare, quindi, sull'architettura penitenziaria, intesa come sistema strutturale e modello funzionale-distributivo della comunità segregata, non può prescindere dall'acquisire una serie di informazioni sull'evoluzione dell'architettura giudiziaria.

1.1 – *Evoluzione dell'architettura giudiziaria e genesi dell'architettura penitenziaria*

Al di là dell'epoca in cui la giustizia era amministrata al di fuori da ogni architettura propriamente detta⁽⁹⁾, le prime esperienze di organizzazione dello spazio giudiziario risalgono al Medioevo.

L'attività giudiziaria fu ospitata molto spesso in edifici di cui non costituiva la principale destinazione: nei portici delle chiese, al piano superiore delle porte di città e dei mercati coperti, nelle sale dei castelli, ma a partire dal XII e XIII secolo (epoca a cui risalgono gli edifici più antichi che si conoscano in Francia e in Germania) e fino agli ultimi secoli del Medioevo si iniziano a realizzare appositi edifici per la giustizia ecclesiastica, in prossimità delle cattedrali, e per piccole giurisdizioni signorili.

Pur nella varietà delle tipologie realizzate, l'analisi di questi edifici mostra una grande omogeneità di concezione: di regola, il manufatto è di forma oblunga ed è a due piani, in corrispondenza delle due funzioni principali: il piano inferiore è sempre destinato a carcere e quello superiore a tribunale.

Lo spazio carcerario, a quel tempo destinato solo alla detenzione di imputati in attesa di giudizio o dell'esecuzione della condanna, è angusto, conta solo un certo numero di celle, è illuminato da poche e strette aperture e, ai suoi lati, fa posto a varie attività produttive o commerciali (allevamenti di piccoli animali, attività artigianali, piccole botteghe).

Il piano superiore si apre all'esterno con larghe finestre, perché l'amministrazione della giustizia non è concepibile senza una gran luce.

Da un punto di vista architettonico-funzionale questi primi edifici giudiziari simbolizzano un microcosmo: il piano inferiore, che associa prigionie e scambi di denaro, evoca l'inferno; quello superiore, luminoso e caratterizzato dal prevalere del legno nell'arredo, implica una dominanza superna. Il contrasto tra pietra e legno, buio e luce, denotano l'opposizione, di simbologia medievale, tra freddo e caldo, vita e morte.

(9) Così R. JACOB ne «*La formazione storica dell'architettura giudiziaria*», in *Zodiac* 14, Rivista internazionale di architettura: «(...) Il luogo della giustizia è indicato quasi sempre da due elementi: l'albero della giustizia e il recinto di rami di nocciolo. L'albero – olmo, frassino o tiglio – s'innalza sulla piazza del villaggio o sull'altura dove ha sede il Tribunale, e all'ombra del suo fogliame si svolgono le udienze. Esso evoca il pilastro del mondo delle antiche mitologie pagane (...). Ai piedi dell'albero un recinto circolare, formato per lo più di rami, delimita lo spazio riservato al dibattimento (...). Il giudice di solito prende posto ai piedi dell'albero, ne trae forza e gliene trasmette.(...)».

La prima architettura giudiziaria ispira certamente timore e reverenza; tuttavia, per i modesti volumi e l'aspetto familiare, che non creano una distanza sensibile rispetto al mondo esterno, l'edificio s'inserisce senza fratture nell'ambiente costruito e il piano inferiore rimane, di norma, accessibile al pubblico.

La comunicazione tra i luoghi della giustizia e quelli della vita ordinaria rimane fluida, grazie anche a una specie di transizione naturale operata dalla presenza di spazi adibiti al commercio ed all'artigianato.

A partire dal XVI secolo il paradigma architettonico che costituiva il prodotto, ed al tempo stesso lo scenario dell'attività giudiziaria, inizia a subire una profonda ricomposizione, in coincidenza, peraltro, con la fine del diritto penale privato e con l'assunzione in esclusiva da parte dello Stato sovrano dello *ius punendi*.

È necessario, ormai, che il Palazzo di Giustizia sia funzionale, rispondente, cioè, alle necessità di un grande servizio pubblico.

La distinzione tra un piano inferiore carcerario e un piano superiore giudiziario si conserva ancora a lungo, ma vengono interdetti i contatti tra prigionie e traffici, per corrispondere alle esigenze di sicurezza e salubrità dei luoghi di detenzione, scarsamente soddisfatte dagli edifici medievali.

Il piano inferiore diviene un mondo chiuso, destinato principalmente alle aree di detenzione, ai locali per interrogatori e, in via secondaria, all'amministrazione del palazzo.

Il piano superiore viene, invece, opportunamente organizzato in sale di udienza, atrii, cappelle, uffici, cancellerie, residenze dei magistrati e altro ancora.

Con l'abbandono dell'edificio oblungo a favore di un impianto quadrilatero tendente al quadrato si moltiplicano, nella composizione estetica e nell'organizzazione degli spazi, gli assi di simmetria, perché la giustizia, uguale per tutti, deve mostrare su ogni lato lo stesso volto.

All'architettura dell'edificio è assegnata quasi una funzione pedagogica: la "Sede della Giustizia" non è vista più come un luogo adibito unicamente alla risoluzione delle controversie, ma come un luogo in cui si contribuisce a prevenirle, trasmettendo al popolo una immagine della giustizia quale istituzione al servizio dell'intangibilità di un ordine sociale il cui mantenimento è il suo scopo più importante.

Questi mutamenti creano tra la giustizia e il mondo esterno una distanza ignota all'architettura giudiziaria precedente.

Il volume del palazzo non si fonde più con il costruito cittadino, ma risalta su di esso e lo sovrasta. L'edificio viene circondato e isola-

to da grandi piazze pubbliche, si distanzia il più possibile dalle attività commerciali e si chiude in austeri colonnati. Se il piano inferiore è reso inaccessibile, quello superiore si apre all'esterno attraverso un unico varco, inquadrato da colonne e motivi allegorici e collegato con la piazza esterna per mezzo di ampie scalinate. L'ingresso monumentale comunica lo stabilirsi di una considerevole distanza simbolica tra la giustizia e il soggetto giudicabile: adire alla Giustizia, entrare nel Palazzo, non è più un atto abituale, ma un gesto eccezionale la cui gravità deve essere sottolineata dallo scenario in cui si svolge.

Ricerche approfondite nel campo della storia dell'architettura hanno mostrato che nessuno di questi caratteri dell'architettura giudiziaria classica (che ancora condizionano in larga parte le moderne tipologie) è casuale. Nel loro insieme le innovazioni rispetto al precedente modello "tradizionale" derivano da principi imposti agli architetti dai magistrati; esse sono state preparate, e in qualche modo teorizzate, da testi e trattati giuridico-filosofici e di retorica giudiziaria che hanno come ideale la fondazione di un "Tempio della Giustizia"⁽¹⁰⁾.

Verso la metà del XVII secolo e lungo il XVIII il Tempio diventa in Europa (con la sola eccezione dell'Inghilterra) il modello prevalente dell'architettura giudiziaria, che con la sua monumentalità fa della giustizia una potenza altera ed estranea alla città, atta a ispirare timore e tenere a distanza i sudditi.

Si segna qui la svolta decisiva della separazione del Palazzo dalla Prigione, anche se per lungo tempo i due edifici rimarranno l'uno in prossimità dell'altro.

Da questo punto in poi si può parlare in modo più appropriato di una "storia dell'architettura penitenziaria" il cui svolgimento, secondo le successive tappe dei modelli tipologici ideati ed adottati, consentono in qualche modo di ricostruire e ripercorrere l'evoluzione stessa del concetto di detenzione punitiva che, come accennato e come è noto, è acquisizione dell'età moderna.

Prima di questo momento la condanna penale veniva intesa come una reazione vendicativa che «stigmatizzava il condannato minorandolo civilmente e fisicamente, oppure eliminandolo con la morte o l'allontanamento o, altrimenti, sfruttandolo con la imposizione coatta di servizi manuali. Solo nei casi in cui il reato non urtava profondamente la suscettibilità sociale, la pena consisteva in una

(10) Tale passaggio storico è stato approfondito da R. JACOB in *Images de la justice. Essai sur l'iconographie judiciaire du Moyen Age à l'âge classique*, Paris 1994.

riparazione pecuniaria... Comune a tutte queste pene era l'intento di non sacrificare il pubblico denaro per il mantenimento dei condannati...» (DI GENNARO 1969 a).

Questa concezione della pena, con l'eccezione rappresentata dal "carcere dei Papi" – che, tuttavia, richiede di essere analizzata a parte – non subisce alcun mutamento sostanziale fino alla seconda metà del XVIII secolo.

1.2 – *Il carcere dei Papi*

Alcuni studiosi sostengono che la detenzione come pena sia stata un portato del Cristianesimo che introdusse l'idea dell'emenda del reo da attuarsi, mediante la preghiera e il lavoro, in uno stato di isolamento-privazione di libertà "(penitenza)", tappa obbligata verso la redenzione.

Al di là della fondatezza o meno di questa tesi, e prescindendo dai giudizi critici sui metodi monastici e della Giustizia dei Papi, è stato autorevolmente rilevato che « fu merito di un Pontefice aver dotato la città di Roma già nel 1655 di un edificio di bella, elegante e funzionale struttura, appositamente progettato come prigione » e che « sempre nello Stato Pontificio un altro papa, Clemente XI, ordinò quella che è ritenuta la prima progettazione e costruzione di un istituto per minorenni delinquenti... Il papa, in una sua Bolla del 1703, al momento della realizzazione dell'opera, descrisse con precisione e dovizia di particolari le sue caratteristiche edilizie ed è meraviglioso constatare le felici intuizioni precorritrici che a quell'istituto dettero vita (...) » (DI GENNARO 1969 a).

Come è noto, la casa di correzione di San Michele fu progettata e realizzata in soli tre anni (dal 1701 al 1704), dall'architetto Carlo Fontana.

Renzo Dubini nella sua *Storia dell'architettura delle prigioni* descrive l'opera del Fontana come un « modello che utilizza razionalmente lo spazio... lo schema è quello di una chiesa a navata unica... la grande sala che durante il giorno serve da laboratorio dove i detenuti lavorano alla filatura, in occasione della messa si trasforma in cappella... spazio luminoso contrapposto alla penombra delle celle... Qui il principio dell'*ora et labora* viene assunto in una radicale condizione coercitiva ».

Del complesso minorile del S. Michele si è occupato anche Paolo Portoghesi nei suoi studi sull'architettura barocca romana, che lo ha ritenuto un modello architettonico « al servizio di un metodo di rieducazione ben preciso, basato sulla propaganda

religiosa, sulla segregazione e insieme sulla partecipazione comunitaria... La scena è impressionante per il contrasto tra lo spazio vuoto della sala che ha tutto il carattere di una cappella, e le pareti forate dai buchi delle celle come in un alveare».

Le immagini attraverso le quali è comunemente descritto e conosciuto l'interno del San Michele non risultano, tuttavia, del tutto adeguate a dare ragione del reale valore che esso riveste nella storia dell'architettura delle prigioni e della rieducazione dei condannati, argomento che andrebbe meglio approfondito ora che, a restauro avvenuto ⁽¹¹⁾, l'opera del Fontana appare finalmente libera dalle superfetazioni e dai rimaneggiamenti edilizi e cromatici che l'avevano deformata, facendola apparire agli osservatori (e ai giovani detenuti che vi hanno vissuto) tetra, maleodorante, malsana, caotica.

Di quest'opera appaiono rilevanti, in particolare, le dimensioni spaziali e volumetriche impresse al "ridotto" e le soluzioni tecnologiche utilizzate dall'architetto per realizzare gli impianti idrici, fognari e di condizionamento di cui la struttura è dotata e che solo in un recente passato sono entrati a far parte dei requisiti della moderna edilizia penitenziaria.

Le soluzioni strutturali e funzionali con le quali è stato ideato e realizzato l'edificio, consentono la luminosità degli interni, garantendo insieme alla piena visibilità necessaria per la sicurezza dei luoghi anche una migliore vivibilità degli stessi.

Le 60 celle sono singole e ispezionabili direttamente da finestre poste sui ballatoi di collegamento. La finestra, la cella, la porta d'accesso, i ballatoi, sono di dimensioni proporzionate a quelle corporee dei minori, quasi a segnare, personalizzare, lo spazio destinato alla intimità in contrasto con la dirimpente ampiezza che contraddistingue la sala centrale che rievoca, anche per la luminosità, i luoghi urbani del transito, della sosta, del rito e del lavoro: la strada, la piazza, il cortile, l'opificio.

Se il problema fisico peculiare dell'architettura penitenziaria può essere sinteticamente concettualizzato nella necessità di ricercare un «modello spaziale capace di organizzare e decongestionare la vita della comunità segregata» (CANELLA 1995) e di consentire al suo interno lo svolgimento di attività diversificate, in corrispondenza non solo di dati di fatto statici (attesa di giudizio, pericolosità recidività ecc.), ma anche in una visione dinami-

(11) Il restauro conservativo, ultimato nel 1998, è stato curato dagli architetti De Tomasso e Marchetti della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma.

ca della persona umana (concezione cui si rifà il trattamento oggi definito individuale e differenziato), si deve rilevare da modernità di molti dei criteri che hanno guidato la progettazione del Fontana.

Lo spirito culturale della città capitolina del XVII - XVIII secolo era riuscito, dunque, a concepire un sistema architettonico continuo e organico, privo di estemporaneità, per quei tempi esempio "rivoluzionario" di architettura sociale. Ciò risulta tanto più vero se si pensa che le tipologie proposte successivamente, cui si darà ora sommaria illustrazione, sono spesso risultate prive dell'organicità, degli elementi umanizzanti e degli indispensabili requisiti di igiene edilizia che la casa di correzione del San Michele contiene.

1.3 - *Principali modelli architettonici penitenziari*

A partire dal XVIII secolo⁽¹²⁾ ha inizio una revisione radicale dei presupposti e dei metodi punitivi, si profilano le prime teorie penitenziarie e si inizia a riflettere sui fini della detenzione e sui metodi più adeguati per raggiungerli.

In questo contesto l'edilizia assume caratteri funzionali specifici e vengono ideate speciali tipologie.

Tale opera di teorizzazione e ideazione muove, in buona misura, dall'intento di umanizzare le condizioni delle carceri e si realizza dando di volta in volta rilievo a diverse esigenze concorrenti.

La necessità di custodia fu particolarmente tenuta in conto dai fratelli Jeremy e Samuel Bentham, i quali si sforzarono di creare uno schema edilizio che consentisse, senza un eccessivo impiego di personale, di abolire gli incatenamenti e gli altri vincoli fisici, la promiscuità e l'antigienicità.

Il modello, detto "panottico" per la possibilità di vigilare da un solo punto di osservazione posto al centro tutto il complesso, inizialmente (1787) ideato per attuare un indifferenziato controllo sull'azione umana o animale (ospedali, scuole, ospizi, manicomi, fattorie, allevamenti di polli), successivamente (1791) fu proposto per la contenzione carceraria.

Esso presenta i seguenti caratteri essenziali:

- l'edificio è a corpo unico senza articolazioni;

(12) La pubblicazione del volume "*Dei delitti e delle pene*" di Cesare Beccaria avviene nel 1764.

- il muro perimetrale è circolare e privo di aperture verso l'esterno;
- le celle si sviluppano in ordini sovrapposti appoggiati al muro perimetrale;
- ciascun ordine di celle è collegato da un ballatoio;
- la cella risulta chiusa in muratura su tre lati e comunica verso l'interno attraverso un cancello che affaccia sul ballatoio;
- la fonte di aria e di luce è unica, dal tetto a cupola;
- l'isolamento è continuo e le possibilità di movimento e di lavoro praticamente inesistenti. Le misure della cellula elementare, luogo fisso e unico di reclusione, erano previste di m. 1,20 x 4 x h 3 circa.

In realtà il modello benthamiano «sebbene lungo e suadente sia stato l'*iter* di convincimento presso le autorità perseguito da Bentham» non fu per fortuna mai realizzato. È da ritenersi, infatti, esaustivo il chiarimento che «l'uso del termine 'panottico' nella bibliografia ottocentesca e nella manualistica, anche successiva, va rapportato generalmente alla definizione dello schema stellare o a raggiera, con corpi di fabbrica incernierati su un fulcro centrale di servizi, e non all'originale principio benthamiano» (COMOLI MANDRACCI, 1974).

L'esigenza di differenziazione in classi della popolazione detenuta e la necessità di renderla produttiva attraverso l'applicazione al lavoro forzato ha ispirato lo schema costruttivo detto "pensilvanico o filadelfiano".

Il nome deriva dalle realizzazioni statunitensi ispirate dalla Philadelphia Society for Distressed Prisoners dopo il 1790, su un modello architettonico ideato in precedenza dall'inglese John Howard.

Esso rinuncia solo in parte ai benefici di economicità del sistema benthamiano, consentendo brevi permanenze all'aperto.

Lo schema è il seguente:

- l'edificio si dirama in più bracci a forma di parallelepipedi rettangolari che si dipartono da una rotonda centrale;
- in ciascun lato lungo è organizzata una fila di celle;
- le celle, tutte singole, sono più ampie che nel modello benthamiano e consentono lo svolgimento al loro interno di attività lavorative;
- ciascuna cella dispone, oltre all'apertura a cancello verso l'interno, di un cancelletto verso l'esterno che immette in un piccolo passeggio contornato da alte mura;

– la disponibilità di più bracci consente la divisione in classi della popolazione detenuta;

– il regime è improntato all'isolamento completo e continuo.

Considerazioni di tipo umanitario e utilitaristico derivate dalla necessità di fare fronte ai gravi inconvenienti prodotti sull'equilibrio fisiopsichico dei ristretti dal regime di rigido isolamento come dalla opportunità di meglio utilizzare la manodopera detenuta in attività lavorative di tipo industriale, ispirano un altro modello di organizzazione spaziale e funzionale, detto "auburniano" perché entrato in funzione per la prima volta nella città di Auburn (New York) tra il 1823 e il 1825, che discosta notevolmente dai precedenti, in particolare con:

– la introduzione di grandi ambienti-officina;

– la inclusione di vasti spazi aperti per il passeggio collettivo;

– la riduzione al minimo dell'ampiezza delle celle "(cubicoli)", nelle quali è previsto che i detenuti rimangano solo per il riposo notturno.

Lo schema auburniano, nel disegno più diffuso, è il seguente:

– la organizzazione dell'edificio rimane a bracci (differenziazione);

– le celle vengono allineate nella zona mediana del parallelepipedo rettangolare, in due file, una di spalle all'altra con il muro in comune. Esse si affacciano sull'ambiente interno attraverso un cancello, non hanno aperture verso l'esterno e ricevono luce indiretta;

– il regime è improntato all'isolamento notturno mentre nelle attività in comune sussiste l'obbligo del silenzio assoluto.

Nella pratica il modello ha creato il problema dell'applicazione di una disciplina rigida e compressiva per la vigilanza sui gruppi di detenuti in movimento verso le ampie zone di attività collettiva. In più, la frequente mancanza di commesse ha lasciato spesso inapplicata la previsione di occupazione dei detenuti in attività lavorative, portando a inerti permanenze anche diurne negli angusti cubicoli.

I tre modelli sommariamente descritti sono quelli comunemente assunti a livello di veri e propri "sistemi".

Nella pratica, se si fa eccezione per lo schema benthamiano, rimasto allo stadio di puro modello meta-progettuale, nelle strutture carcerarie si registra, in realtà, una compresenza di soluzioni architettonico-funzionali derivate da più sistemi, applicate e "dosate" nel progetto in modo corrispondente alle necessità

sociali, economiche e culturali prevalenti nel dato momento storico e nel dato contesto nazionale.

Pertanto, al di là delle schematizzazioni concettuali classiche, si rileva l'esistenza di tipologie miste, originate da sperimentazioni del tutto empiriche.

Tale è, ad esempio, il sistema detto "irlandese" (seconda metà del XIX secolo) che consente il lavoro all'aperto di un maggior numero di condannati, la organizzazione di istituti di diverso livello di sicurezza, la possibilità di applicare una spiccata differenziazione progressiva del regime disciplinare e di vita dei ristretti. In una tale visione di "gestione del problema carcerario" la tipologia architettonica si scompone e i corpi edilizi si differenziano.

A conclusione di questo sommario *excursus* storico, occorre sottolineare come la separazione fisica della prigione dal tribunale scaturita, come si è visto, dal distacco simbolico tra Giustizia e Città (e tra giudice e giudicato), pur segnando le condizioni per la nascita e lo sviluppo di una vera e propria edilizia penitenziaria (e della relativa ricerca di modelli tipologici più funzionali), ha finito col consegnare il luogo fisico della detenzione a una progressiva segregazione ed estraneazione dal contesto civile urbano ed ha determinato il confinamento a un ruolo marginale dell'attività penitenziaria rispetto a quella giudiziaria.

La regola implicita della "periferizzazione" del carcere si è definitivamente sancita nel corso di questo Secolo. Tale progressiva "deriva" non si è più invertita, almeno per quello che riguarda la estraneazione del carcere dal contesto civile, tanto che ancora in recentissime elaborazioni di programmi di edilizia penitenziaria viene prevista e teorizzata la cosiddetta "delocalizzazione" degli istituti dal centro cittadino, la dismissione di un buon numero di strutture situate in zone più centrali e la loro sostituzione con nuovi complessi da costruire in aree del tutto periferiche⁽¹³⁾. Tali previsioni appaiono largamente contrastanti con le più moderne ed avvertite tendenze nel campo socio-riabilitativo e con la stessa normativa penitenziaria, che privilegia lo stabilirsi di forti legami con la collettività esterna, realizzabile solo conservando almeno in parte la disponibilità di istituti collocati in ambito urbano da destinare a livelli attenuati di sicurezza.

(13) Cfr. la proposta è contenuta nella relazione sulle tematiche inerenti all'edilizia penitenziaria a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, inserita nella raccolta di studi "Per restare in Europa: le infrastrutture fisiche" pubblicazione del Ministero dei Lavori Pubblici, Roma, marzo 1998.

2.- *Caratteristiche del patrimonio immobiliare penitenziario in Italia*

Il patrimonio edilizio destinato alla detenzione è attualmente costituito da oltre duecento complessi demaniali edificati in epoche diverse e spesso per diverse destinazioni, e perciò stesso con differenti tecnologie e filosofie di progetto. Per realizzare le condizioni necessarie a consentire lo svolgersi delle attività detentive che il mutare delle condizioni storiche, politiche e sociali del Paese via via richiedevano nel corso del tempo alcuni di questi edifici sono stati sottoposti a continue modifiche che in alcuni casi hanno manomesso lo stato dell'impianto originario. Alcuni altri sono stati realizzati sotto la spinta di specifiche emergenze, secondo scelte progettuali e tecnologiche delle quali conservano tuttora la rigidità originaria che rende problematico il loro adattamento in corrispondenza con i cambiamenti successivamente intervenuti in materia di esecuzione penitenziaria.

La eterogeneità dei tipi edilizi e la complessità delle funzioni a cui sono adibiti ha suggerito di analizzare e "rappresentare" gli spazi e le strutture penitenziari ricorrendo ad alcuni indicatori, a volte indiretti, nell'intento di consentire di stimare, in un quadro completo, le condizioni e le caratteristiche di questo vasto patrimonio e di studiare il grado di corrispondenza fra strutture edilizie e contenuti dell'esecuzione.

Per quanto riguarda il manufatto, l'analisi è incentrata sull'epoca di progettazione e/o di costruzione e sulle caratteristiche strutturali.

Per gli edifici storici, per i quali una operazione di datazione non è a volte possibile si è fatto riferimento al secolo di costruzione.

Attribuire una data alle strutture realizzate dall'Unità a oggi è operazione solo in apparenza più semplice. È noto, infatti, che in moltissimi casi sono trascorsi anni tra la progettazione, la costruzione, la consegna e l'entrata in funzione dei manufatti, per cui in sede di studio tipologico ci si è trovati dinanzi a incoerenze e interrogativi ai quali si è alla fine dato risposta con una operazione di ricostruzione di tipo filologico, condotta in base all'anno di consegna, quello di progettazione e quello di emanazione delle rispettive leggi di finanziamento.

Per ciascuna struttura sono, inoltre, stati considerati: la condizione edilizia attuale, la tecnologia costruttiva utilizzata, la superficie demaniale occupata e, ove esistente, l'eventuale vincolo oltre, ovviamente, al numero dei posti-detenuto che ne indica la capienza ottimale.

Le funzioni penitenziarie sono state analizzate come:

- detenzione e custodia, rappresentate attraverso i significativi *indicatori* della capienza, del numero dei detenuti effettivamente ospitati, del numero delle unità di personale addetto (organico di polizia penitenziaria previsto e effettivamente assegnato, e presenza di altro personale, nel quale è stata inclusa anche la figura del direttore dell'istituto);

- custodia differenziata e servizi aggiuntivi e specialistici, rappresentati dalla esistenza nel contenitore di sezioni aggiuntive (ad es. tossicodipendenti o sez. femminile o sez. per minorati fisici, ecc.), di eventuali sezioni detentive speciali, di centri diagnostico-terapeutici e/o di infermerie attrezzate;

- attività di rieducazione e sostegno, in ordine alle quali è stata presa in esame l'esistenza di attività di lavoro (con esclusione del cosiddetto "lavoro domestico"), di studio e formazione ed al rapporto con la collettività esterna (sommariamente rappresentato dalla presenza del volontariato).

Le tabelle di seguito riportate analizzano in maniera sintetica il patrimonio edilizio dell'amministrazione penitenziaria, dal punto di vista strutturale e funzionale. I dati riportati sono riferiti al marzo 1997.

TABELLA 1 - *Patrimonio disponibile (strutture penitenziarie attive e non attive.*

	N.ro strutture	N.ro posti previsti	N.ro detenuti presenti
Istituti in attività	203	37.329	46.502
Edifici in ristrutturazione	5	730	-
In costruzione di prossima apertura o consegna	10	2.601	-
Costruzione programmata (già finanziata)	1	200	0
Totale strutture potenzialmente attive	219	40.960	46.502
Dismesse, in corso di dismissione, in valutazione di dismissione	23	2.311	-
Costruzione programmata (non finanziata)	2	n.p.	-
TOTALE	244	43.271	46.271

TABELLA 2 - *Distribuzione in aree geografiche del patrimonio disponibile.*

	N.ro strutture	N.ro posti	Detenuti presenti
NORD			
Istituti in attività	59	10.059	14.705
Edifici in ristrutturazione	1	220	-
Edifici in costruzione/di prossima apertura o consegna	1	800	-
Totale area	61	11.079	14.705
CENTRO			
Istituti in attività	54	10.542	12.158
Edifici in ristrutturazione	3	410	-
Edifici in costruzione/di prossima apertura o consegna	2	331	-
Totale area	59	11.283	12.158
SUD			
Istituti in attività	53	9.654	12.501
Edifici in ristrutturazione	3	-	-
Edifici in costruzione/di prossima apertura o consegna	2	1.200	-
Totale area	56	10.854	12.501
ISOLE			
Istituti in attività	37	7.074	7.138
Edifici in ristrutturazione	1	100	-
Edifici in costruzione/di prossima apertura o consegna	5	570	-
Totale area	43	7.744	7.138
TOTALE	219	40.960	46.502

TABELLA 3 - *Condizione edilizia (strutture attive ed in via di attivazione suddivise per provveditorati regionali)*

Prov. Reg.	NUOVA	BUONA	DISCRETA	MEDIOCRE	SCADENTE	Totale
Ancona	4	2	2	-	-	8
Bari	4	1	2	4	2	13
Bologna	7	2	2	1	-	12
Cagliari	2	3	3	3	2	13
Catanzaro	6	3	1	2	1	13
Firenze	6	-	8	2	2	18
Genova	2	1	2	1	1	7
Messina	5	-	3	3	2	13
Milano	8	4	2	5	-	19
Napoli	6	5	4	3	-	18
Padova	4	5	3	2	5	19
Palermo	5	2	2	5	1	15
Perugia	3	-	1	-	2	6
Pescara	7	3	2	-	-	12
Potenza	1	-	2	-	-	3
Roma	5	3	4	1	1	14
Torino	10	1	-	2	3	16
TOTALE	85	35	43	34	22	219

TABELLA 4 - *Epoca (complessi edilizi penitenziari ripartiti per leggi di finanziamento).*

Prov. Reg.	Ancona	Bari	Bologna	Cagliari	Catanzaro	Firenze	Genova	Messina	Milano
N.RO STRUTTURE PROGETTATE/REALIZZATE/FINANZIATE FINO AL 1889									
<i>Carceri</i>	1	1	1	4	-	1	2	-	2
<i>Strutt. adattate a carcere</i>	2	3	1	6	2	7	2	4	1
N.RO STRUTTURE PENITENZIARIE RIPARTITO PER LEGGI DI FINANZIAMENTO EMANATE DAL 1889 AD OGGI									
<i>Legge 6165 del 1889</i>	1	-	2	-	2	4	1	2	5
<i>Legge 460/49</i>	-	2	-	-	-	-	-	2	-
<i>Leggi 622/59 964/67</i>	1	1	1	1	3	1	-	-	2
<i>Leggi 1133/71 404/77</i>	3	1	1	-	3	3	1	2	3
<i>Legge 119/81</i>	-	-	6	-	-	1	1	-	5
<i>Legge 557/84</i>	-	-	-	-	2	-	-	2	-
<i>Leggi 41/86 910/86</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	1
<i>Legge ricostr. Terrem.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Finanz. Speciale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Finanz. C.M.</i>	-	-	-	2	-	1	-	1	-
Totale	8	13	12	13	13	18	7	13	19

Prov. Reg.	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Pescara	Potenza	Roma	Torino	TOTALE
N.RO STRUTTURE PROGETTATE/REALIZZATE/FINANZIATE FINO AL 1889									
<i>Carceri</i>	-	3	1	-	1	-	2	3	22
<i>Strutt. adattate a carcere</i>	6	7	5	3	-	-	2	2	55
N.RO STRUTTURE PENITENZIARIE RIPARTITO PER LEGGI DI FINANZIAMENTO EMANATE DAL 1889 AD OGGI									
<i>Legge 6165 del 1889</i>	1	3	3	-	1	-	1	-	29
<i>Legge 460/49</i>	-	1	-	-	-	2	3	1	9
<i>Leggi 622/59 964/67</i>	4	1	1	-	3	-	1	3	24
<i>Leggi 1133/71 404/77</i>	1	4	-	1	4	1	-	4	32
<i>Legge 119/81</i>	1	-	2	2	2	-	4	3	28
<i>Legge 557/84</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	5
<i>Leggi 41/86 910/86</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	3
<i>Legge ricostr. Terrem.</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Finanz. Speciale</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	1
<i>Finanz. C.M.</i>	3	-	2	-	1	-	-	-	10
Totale	18	19	15	6	12	3	14	16	219

TABELLA 5 - *Tipologia costruttiva*

Prov.vi Regionali	N.ro strutture	Muratura	Cemento armato e laterizi	Prefabbricato
Ancona	8	4	4	-
Bari	13	7	4	2
Bologna	12	4	2	6
Cagliari	13	7	6	-
Catanzaro	13	2	6	5
Firenze	18	10	7	1
Genova	7	5	1	1
Messina	13	6	3	4
Milano	19	8	4	7
Napoli	18	7	6	5
Padova	19	12	3	4
Palermo	15	9	3	3
Perugia	6	2	2	2
Pescara	12	2	4	6
Potenza	3	-	2	1
Roma	14	4	5	5
Torino	16	5	8	3
TOTALE	219	94	70	55

TABELLA 6 - *Superficie demaniale occupata - Numero di posti - Presenze di detenuti e numero di personale impiegato*

Prov. Regionali	N.ro Strutture	Superficie demaniale in mq	N.ro Posti	Detenuti presenti	Unità di Polizia Penitenziaria	Unità di altro personale
Ancona	8	166.151	818	562	743	65
Bari	13	562.192	2.589	3.215	1.932	257
Bologna	12	861.039	1.910	2.571	2.236	170
Cagliari	13	125.115.501	2.296	2.001	1.609	161
Catanzaro	13	690.186	1.941	1.594	1.537	143
Firenze	18	11.014.559	3.358	3.535	2.936	262
Genova	7	111.253	967	1.164	772	57
Messina	13	568.532	2.449	2.546	1.640	251
Milano	19	1.139.069	4.442	6.823	3.960	190
Napoli	18	1.186.470	4.360	5.718	3.981	568
Padova	19	543.455	2.416	2.827	2.417	196
Palermo	15	596.036	2.999	2.592	2.209	200
Perugia	6	437.540	1.103	834	813	72
Pescara	12	424.130	1.572	1.529	1.703	176
Potenza	3	113.252	412	469	472	43
Roma	14	1.126.894	4.074	4.632	3.704	450
Torino	16	913.856	3.254	3.890	3.201	158
TOTALE	219	145.570.115	40.960	46.502	35.865	3.419

TABELLA 7 - *Vincoli (numero delle strutture sottoposte a vincolo ripartite per provveditorati regionali dell'Amministrazione)*

Prov. Reg.	VINCOLO								
	Ancona	Bari	Bologna	Cagliari	Catanzaro	Firenze	Genova	Messina	Milano
<i>Ambientale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Paesaggistico Storico</i>	-	-	-	2	-	1	-	-	-
<i>Artistico</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<i>Paesaggistico</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Storico</i>	-	2	-	-	2	-	1	5	2
<i>Storico ambientale</i>	3	4	3	2	-	3	-	1	2
<i>Storico architett.</i>	-	-	-	1	-	1	-	1	2
<i>Storico artistico</i>	1	1	-	4	1	3	-	-	-
<i>Storico monument.</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<i>Storico natural.</i>	-	2	-	1	-	-	-	-	-
<i>Storico paesagg.</i>	-	-	-	1	-	4	1	-	-
<i>Storico paesagg. ambientale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	4	9	3	11	4	12	3	7	8

Prov. Reg.	VINCOLO								
	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Pescara	Potenza	Roma	Torino	TOTALE
<i>Ambientale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Paesaggistico Storico</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>Artistico</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Paesaggistico</i>	-	-	-	-	2	1	-	-	4
<i>Storico</i>	-	-	3	-	-	-	2	3	20
<i>Storico ambientale</i>	1	2	1	-	-	-	1	-	23
<i>Storico architett.</i>	-	1	2	-	-	-	-	1	9
<i>Storico artistico</i>	5	-	-	-	-	-	1	-	16
<i>Storico monument.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Storico natural.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>Storico paesagg.</i>	-	2	1	-	-	-	-	-	9
<i>Storico paesagg. ambientale</i>	-	-	-	3	-	-	-	-	3
Totale	6	5	7	3	2	1	4	4	93

TABELLA 8 - *Attività (numero di strutture in cui sono attivati servizi che richiedono particolari accorgimenti dal punto di vista distributivo-spaziale)*

Prov. Reg.	Ancona	Bari	Bologna	Cagliari	Catanzaro	Firenze	Genova	Messina	Milano
<i>n. ro strutture</i>	8	13	12	13	13	18	7	13	19
<i>n.ro istituti attivi</i>	5	12	12	12	10	18	7	11	18
<i>Centri diagnostico-terapeutici e relativa capienza</i>	-	1 (p.l. 30)	1 (p.l. 18)	2 (p.l. 61)	-	1 (p.l. 86)	1 (p.l. 16)	1 (p.l. 48)	2 (p.l. 188)
<i>Infermerie attrezzate e relativi posti letto</i>	2 (p.l. 10)	10 (p.l. 171)	3 (p.l. 51)	2 (p.l. 11)	3 (p.l. 19)	7 (p.l. 78)	3 (p.l. 17)	6 (p.l. 146)	11 (p.l. 211)
<i>Sezioni speciali tossicodip.</i>	-	1	2	1	-	1	-	1	-
<i>Sezioni speciali</i>	4	6	5	4	7	7	3	4	12
<i>Istituti con attività di lavoro</i>	-	-	4	-	-	9	-	2	1
<i>Istituti con corsi scolastici</i>	1	10	12	4	6	12	6	8	13
<i>Istituti con corsi di formazione profess.le</i>	3	-	12	4	-	13	2	11	10
<i>Istituti con volontari art. 17 O.P.</i>	3	7	9	5	2	16	5	6	9
<i>Istituti con volontari art. 75 O.P.</i>	3	7	11	6	5	12	7	8	14

Prov. Reg.	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Pescara	Potenza	Roma	Torino	TOTALE
<i>n. ro strutture</i>	18	19	15	6	12	3	14	16	219
<i>n.ro istituti attivi</i>	17	18	14	5	12	3	13	16	203
<i>Centri diagnostico-terapeutici e relativa capienza</i>	2 (p.l. 181)	-	-	2 (p.l. 51)	-	-	1 (p.l. 85)	1 (p.l. 22)	15 (p.l. 788)
<i>Infermerie attrezzate e relativi posti letto</i>	5 (p.l. 73)	9 (p.l. 138)	-	4 (p.l. 88)	5 (p.l. 45)	3 (p.l. 9)	7 (p.l. 144)	9 (p.l. 132)	89 (p.l. 1.343)
<i>Sezioni speciali tossicodip.</i>	3	-	1	-	1	-	1	-	12
<i>Sezioni speciali</i>	10	3	8	2	4	1	7	8	95
<i>Istituti con attività di lavoro</i>	6	3	2	3	4	1	6	1	42
<i>Istituti con corsi scolastici</i>	15	13	10	5	7	38	8	12	145
<i>Istituti con corsi di formazione profess.le</i>	7	11	8	4	9	2	7	12	115
<i>Istituti con volontari art. 17 O.P.</i>	7	3	3	2	5	-	7	7	96
<i>Istituti con volontari art. 75 O.P.</i>	9	16	9	5	8	2	12	15	149

2.2 – *Tipologie prevalenti: studio e comparazioni*

Sotto l'aspetto strutturale e distributivo il patrimonio immobiliare penitenziario italiano può essere suddiviso in sei distinti gruppi tipologici.

Lo studio dei grafici progettuali dei singoli complessi penitenziari ha portato alla enucleazione dei tratti tipologici e morfologici essenziali che possono servire a rendere con immediatezza visiva la trasformazione morfologica e la crescita tipologica dell'edilizia penitenziaria dalla metà del XIX secolo ad oggi.

Edificio "a corte"

A questa tipologia appartengono le strutture non edificate per la specifica funzione carceraria, alla quale sono state adattate successivamente

Si tratta di ex conventi, palazzi signorili o castelli variamente trattati nel corso degli anni e caratterizzati dalla disposizione della struttura intorno a una corte centrale che ha storicamente costituito il modello monastico. (*fig 1*).




Figura 1 – Casa Circondariale di Lucca (XIV sec.)

Questo gruppo è costituito da 55 complessi (il 25,11% del patrimonio in uso), di alcuni dei quali è già prevista la dismissione non appena saranno disponibili istituti in corso di realizzazione.

Difatti, già i complessi storici di Lecce sono stati nel frattempo disattivati, così come i sistemi penitenziari territoriali di Asinara e

Pianosa, mentre la dismissione dei complessi di Vibo Valentia e Reggio Calabria avverrà non appena saranno consegnati gli istituti destinati a sostituirli.

Edificio a disposizione "radiale"

Il secondo gruppo comprende gli edifici realizzati a uso detentivo in periodo pre e postunitario, fino al 1890.

Sono prevalentemente a impianto definito "radiale" o "stellare" per la disposizione data ai padiglioni detentivi che dipartono da uno spazio distributivo centrale. Il resto della struttura risulta variamente articolato e in molti casi anticipa il modello definito a "palo telegrafico".

Nel loro complesso questi edifici costituiscono il 10% del patrimonio, pari al numero di 22.

Fanno parte del gruppo:

– complessi a unità radiale semplice, quali quello di San Vittore a Milano, progettato dagli ingegneri Lucca e Cantalupi nel 1872; quello di Alessandria, progettato dall'architetto parigino Henri Labrouste nel 1840; quelli di Perugia, Sassari e Genova Marassi, progettati dall'ingegnere Polani tra il 1859 e il 1863 (*fig. 2*);




Figura 2 – Casa Circondariale San Vittore – Milano (1892)

– complessi a unità radiale multipla, quali Regina Coeli, edificato tra il 1880 e il 1882 con l'impiego di manodopera degli stessi detenuti; le Nuove di Torino, progettato nel 1859 dal Polani; l'Ucciardone di Palermo, il cui progetto (del 1807) è attribuito all'architetto Giuliano

De Fazio e rappresenta l'unica grande opera realizzata per lo specifico uso acquisita allo Stato unitario dal Regno delle Due Sicilie (*fig. 3*)




Figura 3 – Casa Circondariale Regina Coeli – Roma (1882)

Per la loro unicità e peculiarità, oltre che per la ubicazione nel contesto urbano, essi costituiscono una testimonianza storico-architettonica di rilievo che andrebbe opportunamente riadattata e conservata al patrimonio dell'Amministrazione.

La disposizione a “palo telegrafico”

Questo terzo gruppo è costituito dai complessi realizzati a seguito della prima (1889) e della seconda (1932) riforma penitenziaria.

Essi sono caratterizzati da una disposizione planimetrica dei corpi edilizi definita a “palo telegrafico” (*fig. 4*).




Figura 4 – Casa Circondariale di Caltanissetta (1908)

Tale tipologia si è sviluppata da forme semplici a forme mano più articolate, nell'arco di tempo che va dal 1889 al 1948.

Gli edifici di questo terzo gruppo, originariamente realizzati fuori dai centri abitati, con il trascorrere del tempo sono stati raggiunti e inglobati dal tessuto urbano. Ad oggi sono 29 e rappresentano il 13,24% del patrimonio edilizio.

È da segnalare la presenza degli unici esempi sul territorio nazionale di complessi penitenziari organicamente e funzionalmente collegati con i complessi dei servizi giudiziari. Si tratta di istituti progettati (o realizzati) dal Governo austro-ungarico. Tali sono gli istituti di Gorizia, Trieste, Bolzano, Rovereto, Trento e Rovigo.

Con la riforma del Codice penale del 1889 in Italia si era fatto strada un orientamento che propendeva per la realizzazione del "modello graduale", o "irlandese" che, come affermato da Francesco Crispi nella introduzione al Nuovo Regolamento Generale per gli Stabilimenti Carcerari «...meglio si confà alla natura umana; che meglio si adatta alle diverse classi di delinquenti... che nella pratica applicazione riesce molto più economico, soprattutto per quanto riguarda la spesa occorrente alla costruzione dei fabbricati »

Al 1889 risale anche il primo finanziamento per l'edilizia penitenziaria (legge n. 6165 del 14 luglio). Gli istituti realizzati in questo periodo si ispirano al modello indicato da Crispi. Ciò ha portato alla formazione di una nuova tipologia caratterizzata dal sistema cellulare che compone un organismo a pianta continua, disposto in corpi paralleli collegati da un percorso centrale che forma cortili chiusi o aperti su un lato, necessari ad aerare e illuminare gli interni dell'organismo, che configura, appunto, il tipo definito "palo telegrafico".

Nel 1890 le dimensioni delle celle venivano fissate dal Consiglio Superiore di Sanità in m. 2,10 × 4 × h 3,30, mentre le dimensioni dei "cubicoli" erano stabilite in m. 1,40 × 2,40 × h. 3,30. Solo tempo dopo, con la riforma del 1932 ed a seguito delle vivaci campagne avviate sin dal 1921 da Ferri e Saporito contro la segregazione cellulare, sarà introdotto il sistema dei "camerotti", che consentirà la convivenza da tre a sette detenuti in unità di dimensioni più ampie (25 mq. per posto letto).

La riforma penitenziaria del 1889 ebbe il merito di porsi il problema della disponibilità delle strutture. A tal fine vi si prevedeva di reperire i proventi necessari per l'edilizia penitenziaria dalle lavorazioni carcerarie, dalla vendita di alcuni immobili e da economie realizzate su altri capitoli di bilancio dell'amministrazione

carceraria che, all'epoca, gestiva direttamente la sua edilizia disponendo, a tal fine, di un proprio ufficio tecnico che il direttore generale Beltrani-Scalia aveva organizzato già nel 1888 redigendone apposito ordinamento. Questo ufficio si serviva dell'opera di 5 ingegneri, nonché di applicati e disegnatori reclutati tra i detenuti del carcere penale di Roma, ove aveva sede la "sala d'arte".

Nel 1931 le competenze tecniche in materia di edilizia penitenziaria vengono concentrate nel Ministero dei Lavori Pubblici, e il personale tecnico trasferito agli uffici del Genio Civile: all'amministrazione penitenziaria rimane un solo ingegnere, con funzioni ispettive, Carlo Vittorio Varetti.

Dotato di una cultura enciclopedica, che spaziava dalla padronanza delle materie tecniche e scientifiche, alla cultura umanistica, animato da un sincero interesse filantropico per le condizioni di vita dei detenuti, l'ingegnere Carlo Vittorio Varetti ha lasciato una preziosa testimonianza della sua esperienza nel campo dell'edilizia penitenziaria in alcuni saggi che rappresentano ancora oggi un chiaro esempio di come l'attività di progettazione di un "contenitore" penitenziario non può essere disgiunta dalle conoscenze delle specifiche problematiche penitenziarie, sia dal punto di vista delle esigenze di sicurezza, sia da quello dell'attenzione e cura alle condizioni di vita dei ristretti.

Nel 1932 veniva varata una seconda riforma penitenziaria, che non prevedeva uno specifico programma di finanziamento per l'edilizia. Essa, pertanto, iniziò a dipendere dai programmi e dai fondi dei Lavori Pubblici i quali si rivelarono del tutto insufficienti ad affrontare i complessi problemi dei manufatti penitenziari.

Questa "stretta" condusse ad un graduale decadimento del modello architettonico. Si assiste alla realizzazione di edifici carcerari che non presentano più l'imponenza e il severo decoro dei precedenti. Il tipo di edilizia realizzato in questo periodo «risulta addirittura impoverito da una tecnologia modesta nella quale all'aumento del costo globale degli edifici per l'aumento del costo della manodopera (non venendo più impiegata la manodopera detenuta, che non costava quasi nulla) corrispondeva un peggioramento della qualità dei materiali impiegati e una riduzione degli standard» (LENCI 1988).

La differenziazione dei corpi edilizi

Nel quarto gruppo sono stati compresi i 65 complessi realizzati con le leggi di finanziamento emanate dal 1949 al 1977.

Essi costituiscono il 29,68% del patrimonio (*fig. 5*).




Figura 5 – Casa Circondariale di Foggia (1963)

Buona parte di questi complessi sono ancora ispirati alla tipologia a palo telegrafico, pur tuttavia nello stesso periodo si realizzano esperienze di progetto innovative, tendenti a superare questa impostazione attraverso una articolazione e differenziazione dei corpi edilizi. Ciò spiega la difficoltà di codificare tale gruppo in tipologie ricorrenti.

La varietà di soluzioni compositive adottate segnala l'avvio di una stagione di intensa ricerca che appare fortemente condizionata dalla Scuola degli Architetti Romani. I contributi dati da questa scuola alla formazione del primo Manuale degli Architetti e alla formulazione di più funzionali ed economiche soluzioni nel campo dell'edilizia abitativa pubblica verranno riversati nell'esperienza progettuale e in campo penitenziario.

Il primo impulso a questa nuova corrente di ricerca viene dato sin dal 1953 dagli interventi di Mario Ridolfi con la progettazione del carcere giudiziario di Nuoro e quello di Cosenza, il cui primo progetto risale addirittura al 1947.

Segue l'esperienza del 1959 di Sergio Lenci con la progettazione della Nuova Casa Circondariale di Rebibbia a Roma, che a distanza di 38 anni rappresenta ancora un punto di riferimento per l'edilizia penitenziaria a livello internazionale.

Il complesso di Rebibbia, nel progetto originario, anticipa e realizza il prototipo strutturale che verrà definito normativamente dalla riforma del 1975. Lo stesso architetto progetterà i nuovi istituti di Rimini (1972), Spoleto (1975), Livorno (1976) e Benevento (1976).

Si segnalano, ancora, i contributi di Pasquale Carbonara, progettista degli istituti di Foggia e Trani, con l'ing. Gerardi, l'ing. Petrignani e l'Arch. Mezzina e di Saul Greco, coordinatore del progetto dell'istituto di Crotona.

Si è in presenza di una feconda stagione di ricerca in cui gli architetti, tramite forme progettuali nuove e soluzioni spaziali più libere e funzionali, giungono a realizzare anche un collegamento morfologico con il contesto urbano, cui fare corrispondere una organizzazione degli spazi e delle soluzioni interne più varia, vivibile e umana.

Ultima propaggine del periodo è l'istituto di Sollicciano, nella cui progettazione gli architetti Gilberto Campani, Carlo Inghirani e Andrea Mariotti esprimono compiutamente lo spirito di questa ricerca.

A partire dagli anni '80, a fronte di una congiuntura politica e sociale caratterizzata dall'emergenza terrorismo, si assiste a una intensa attività di adattamento anche dei complessi già progettati e realizzati con criteri innovativi, i quali vengono in molti casi «trattati» e modificati fino a confonderne le originarie proprietà.

La disposizione "compatta"

Il quinto gruppo è costituito dai complessi progettati e realizzati a seguito dei finanziamenti previsti dalla legge finanziaria del 1981 n. 119 fino agli inizi di questo decennio (*fig. 6*).




Figura 6 – Casa Circondariale di Velletri (1984)

Si tratta di 28 nuovi istituti ispirati a criteri di elevata sicurezza, che costituiscono circa il 12,78% del patrimonio attivo.

In essi la struttura si compatta in un unico corpo edilizio alto fino a cinque piani che raccoglie tutte le attività detentive.

Le celle si dispongono lungo i bordi di questo corpo centrale costituendo due distinti settori, separati dai rispettivi corridoi e da un blocco centrale che contiene locali per i servizi della detenzione, quelli per i servizi e gli uffici del personale e i cavedi per l'aerazione e l'illuminazione diretta degli interni.

Si configura, così, il tipo definito a corpo quintuplo, che si caratterizza per i cinque diversi settori che compongono, in pianta, i singoli piani e per la separazione dei vari livelli tramite piani filtro che contengono, separati da quelli riservati al personale, i percorsi dei detenuti per raggiungere i vari settori destinati alla detenzione. Alla base di questo volume centrale è posta una piastra che si eleva per un solo livello e contiene gli uffici della matricola e del personale, i locali per i soggetti sottoposti ad isolamento giudiziario, i reparti di colloquio con i parenti i magistrati e gli avvocati. In alcuni casi a questo livello sono posti anche gli spazi dell'infermeria e quelli previsti per le attività di trattamento.

Occorre rilevare che gli spazi per qualsivoglia attività collettiva risultano ristretti al minimo ed indistinti.

I volumi e gli spazi detentivi sono altamente "concentrati", e lasciano tra il complesso e il muro di cinta ampie aree vuote.

La nuova tecnica costruttiva adottata, consistente nell'impiego esclusivo del grande pannello prefabbricato in cemento armato, rende le strutture ancora più pesanti, rigide, refrattarie a qualsivoglia facile adattamento.

Il senso di abbandono indotto dagli interni anonimi e dagli ampi spazi esterni, vuoti di senso e di funzioni, rievoca l'isolamento e la desolazione propri delle periferie urbane.

Questi istituti sono tutti edificati in aree esterne distanti dalla stessa periferia della città.

Ritorno alla disposizione a "palo telegrafico"

Il sesto ed ultimo gruppo⁽¹⁴⁾ raccoglie gli ultimi sistemi ideati.

Gli 8 complessi dell'ultima generazione (4% del patrimonio), alcuni dei quali ancora in via di costruzione o di prossima conse-

(14) È opportuno precisare che tra gli immobili penitenziari vanno ricompresi anche alcuni complessi mandamentali realizzati in tempi diversi dai Comuni e acquisiti solo recentemente al patrimonio dall'amministrazione per essere utilizzati come sezioni distaccate di C.C. Nel 1997 questi manufatti erano 12 e rappresentavano il 5% dell'intero patrimonio.

gna, ripropongono lo sperimentato modello a **palo telegrafico** (fig. 7):




Figura 7 – Casa Circondariale di Vibo Valentia (1990)

I bracci della detenzione e i corpi contenenti i locali destinati alle attività di lavoro, di studio e formazione, di culto, si dipartono, in modo alternato, dall'asse centrale che realizza un percorso di collegamento che si estende in via longitudinale, in alcuni casi per oltre 250 metri

Superata la fase di congiuntura dell'ordine pubblico nel Paese e venuta meno la necessità di disporre con frequenza di strutture concentrate e compatte ispirate a criteri di "alta sicurezza", il modello planimetrico torna così a scomporsi e ad estendersi a maglia larga, se pure in senso longitudinale.

Tuttavia, la lunghezza dei percorsi che separano i vari servizi, del tutto inedite per istituti di media capienza, e il riproporsi delle tecniche costruttive e dei particolari tecnologici utilizzati negli istituti della precedente generazione, confermano l'effetto visivo e sensoriale di estraneità e di invalicabilità che caratterizza il carcere "bunkerizzato", determinando, tra l'altro, anche notevoli problemi di impatto ambientale.

La gestione della frattura nella continuità strutturale e della dilatazione dei percorsi è stata risolta, negli aspetti della sicurezza penitenziaria, tramite impianti CATV-TVCC e di allarme che si sono rive-

lati utili ma di facile deperimento. Ciò obbliga a continua manutenzione e, nel caso di avaria, rende problematico il mantenimento di livelli adeguati di controllo anche per il numero di personale che risulta insufficiente a gestire, senza l'ausilio degli impianti, questi complessi.

Gli istituti dell'ultima generazione si caratterizzano, infine, per aver equiparato alle dimensioni dell'area utilizzata per le attività detentive gli spazi destinati ai servizi e alle strutture per il personale, che vengono poste all'esterno del muro di cinta.

È questo un aspetto importante da segnalare, benché non sia strettamente aderente al tema qui trattato. La recente riforma dell'amministrazione penitenziaria e del suo personale ha, infatti, aperto il campo a nuove esigenze ed introdotto nuovi diritti dei lavoratori, che necessitano ancora di trovare spazio e riconoscimento attraverso l'adeguamento delle strutture ai più moderni standard edilizi, della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro.

Comparazione tra alcune tipologie prevalenti

Nelle tavole che seguono vengono analizzati 4 schemi tipologici che rappresentano i modelli edilizi penitenziari maggiormente rappresentati nel patrimonio costituitosi in Italia nel corso del XX secolo.

Alla comparazione di questi schemi si è proceduto riportandoli tutti a scala omogenea (1:3000) e disponendoli su un comune "asse di confronto" (fig. 8).




Figura 8 – Asse di confronto

La comparazione consente di constatare le grandi linee delle modificazioni intervenute nel corso di questo ultimo secolo nelle diverse concezioni di progettazione in edilizia penitenziaria

Lo studio delle dimensioni e dei percorsi (tavola I) illustra il processo di modifica del progetto che ha accompagnato il progredire delle concezioni di trattamento, per rispondere, attraverso la distribuzione e composizione dei manufatti e degli spazi, ad esigenze di diversificazione degli stessi trattamenti. L'esame comparativo da atto anche dei momenti involutivi e di frattura in presenza di congiunture critiche della vita nazionale, trascorse le quali all'amministrazione rimane il problema di riconvertire o rigenerare cospicua parte del proprio patrimonio strutturale.




TAVOLA I

3. – *Considerazioni conclusive e prospettive*

Lo studio sul patrimonio edilizio italiano evidenzia come un modello architettonico “riformato” abbia in qualche misura preceduto, più che seguito, l’emanazione del nuovo ordinamento penitenziario del 1975.

La circostanza non può meravigliare se si pensa che negli ambienti politici, culturali, della magistratura e della stessa amministrazione penitenziaria più avvertiti e sensibili alle problematiche carcerarie un “movimento riformatore” si era avviato sin dai primi anni del dopoguerra, producendo, tra l’altro, una serie di illuminate sperimentazioni che in buona misura precorsero i tempi della stessa riforma. Allo stesso modo tra gli architetti si era mossa una interessante fase di ricerca compositiva e funzionale che avrebbe condotto alla realizzazione, tra il 1960 e il 1975, degli istituti progettati da Lenci, Ridolfi, Carbonara e dal gruppo Mariotti.

Nel 1959 Sergio Lenci, interpellato dall’allora direttore generale degli Istituti di Pena Nicola Reale, per la progettazione del carcere di Roma Rebibbia proponeva di «creare due unità distinte, anche se vicine, in modo da non superare, per ogni istituto, le 600 persone... organizzare tutto il complesso come una sommatoria di piccoli gruppi di detenuti, autonomi rispetto a taluni servizi... abbandonare gli schemi a palo telegrafico a favore di una organizzazione dei corpi di fabbrica più libera, che aprisse al massimo gli affacci da tutte le finestre verso l’orizzonte più lontano⁽¹⁵⁾... abbandonare completamente gli schemi tradizionali di edifici pluripiani nei quali le celle sono raggiungibili da ballatoi sovrapposti che si affacciano sul vuoto centrale... creare normali corridoi, ciascuno al servizio di una sola sezione in modo da evitare la caotica promiscuità del padiglione cellulare tradizionale, nel quale non vi è mediazione tra l’individuo e la intera popolazione carceraria...» (LENCI 1988).

È interessante notare che lo studio meta-progettuale per il nuovo istituto andò avanti per circa un anno con modalità che Lenci definisce di “progettazione-consultazione”. Il direttore Reale aveva, infatti, costituito una commissione di una quarantina di membri, ispettori generali e direttori dei più importanti stabilimenti, psichiatri e medici, con i quali il progetto venne discusso e che alla fine del 1959 scelsero lo schema generale progettuale da passare in esecuzione. In dieci anni il progetto fu finito, approvato, appaltato e, una volta realizzato

(15) Nel tipo “a palo telegrafico” i corpi di fabbrica, tutti paralleli secondo l’asse eliotermico, – notava Lenci – «affacciano l’uno verso l’altro con il risultato di un grigiore e di una monotonia supplementare e superflua che si somma a tutte le altre della detenzione».

«servì da riferimento per tutte le successive progettazioni, fino alla infausta elaborazione di una tipologia unica fatta dal Ministero di Grazia e Giustizia nel 1981, che ha spinto indietro la storia di molti secoli, nel settore specifico» (LENCI 1988).

Il periodo attraversato dal Paese negli anni immediatamente seguenti all'entrata in vigore della riforma ha senza dubbio contribuito a bloccare l'interesse per la realizzazione di luoghi di detenzione più umani e ha ritardato il dispiegarsi dello spirito riformatore anche nel campo della ricerca architettonico-strutturale, privilegiando da parte dello Stato le risposte di tipo "forte" e "altamente cementate" cui si riferisce Lenci, che condussero all'adozione di quel "modello monolitico", tanto (ed a giusta ragione) criticato per l'afflittività e gli elevati costi di realizzazione, gestione e manutenzione che comporta.

Nel corso della nostro studio sul patrimonio immobiliare penitenziario ci siamo più volte interrogati su quale sia stata l'influenza esercitata dagli architetti sulla concezione della pena, notando che, se in un lontano e più recente passato grandi architetti non hanno disdegnato di applicare la loro opera allo studio ed alla realizzazione di sistemi architettonici penitenziari, riuscendo ad imprimervi l'impronta del loro ingegno, oggi pochi e isolati sono i casi di tecnici che ricercano soluzioni tipologiche e tecnologiche volte a "redimere" l'anacronistica idea di carcere. È stato, anzi, osservato come ancora troppo spesso l'architettura manifesti una certa riottosità a risolvere (o anche solo a porsi con chiarezza) i problemi di una edilizia penitenziaria che contempra la possibilità di agire rapporti spaziali molteplici, più ricchi e meno schematici, rendendo fruibili alle persone detenute funzioni diversificate, «occasione ottenibile non soltanto attraverso la riduzione del regime di sicurezza, ma anche, e soprattutto, attraverso nuove formulazioni ecologiche e spaziali» (CANELLA 1995).

Eppure, il nuovo ordinamento penitenziario italiano – che suggerisce i criteri da adottare per la realizzazione di un moderno penitenziario rispettoso dei principi costituzionali – richiederebbe proprio un tal genere di ricerca, sensibile tanto allo studio della struttura nell'insieme, quanto alla cura dell'impatto ambientale, scenografico e psico-fisico degli spazi sui fruitori.

Il formale inserimento degli architetti nel sistema, avvenuto con una legge che affida loro anche il compito di effettuare studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria ed elaborare progetti-tipo sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria, potrebbe favorire l'avvio di una nuova fase progettuale che si profila ancor più importante se riferita al dibattito recentissimo su temi quali quello

del riconoscimento del diritto all'affettività, della necessità di attuare il diritto al lavoro tramite anche incentivi a committenti esterni, della impellenza di decongestionare il carcere e variamente differenziarlo, tutti temi che implicano e sottendono una disponibilità di spazi fortemente riqualficata non solo in termini quantitativi.

A parte l'insegnamento che su questo si può trarre dalla storia dell'evoluzione dei modelli tipologici, non c'è dubbio che la costruzione di un carcere più civile non può essere frutto di semplice capacità tecnica e compositiva. Oltre ad avvalersi dei progressi della scienza e della tecnologia delle costruzioni, essa dovrebbe sapere utilizzare le relative conoscenze per creare condizioni di rinnovamento degli spazi e degli ambienti rispettoso delle diverse dimensioni che il vivere umano deve comunque avere.

Se è stato giustamente ed autorevolmente sottolineato che «questa situazione ideale non si raggiunge quando l'architetto è privo di esperienza diretta del carcere e non ha raggiunto quel grado di specializzazione che si acquisisce solo con un pieno coinvolgimento, anche emotivo, nei problemi dell'esecuzione penitenziaria» (DI GENNARO 1998), dalla presenza all'interno dell'Amministrazione di un folto numero di tecnici esperti di edilizia penitenziaria è lecito attendersi che l'architetto, anziché essere un acritico interprete del sentire sociale, possa, integrandosi nell'azione comune degli altri operatori, contribuire egli stesso alla formazione di una nuova cultura che porti a progettare strutture e spazi maggiormente rispettosi della qualità umana dei degli individui cui sono destinati.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (1885) *Actes Congrès Pénitentiaire International De Rome* - Tipografia delle Mantellate, Roma;
- ALBERTI L.B. (1966) *De re edificatoria*, libro V, cap. XIII, il Pofilio, Milano;
- AYMONINO C. (1966) *Rapporti tra la Morfologia urbana e la Tipologia edilizia* in *La formazione di un moderno concetto di tipologia edilizia*, Venezia;
- AVERLINO A. detto il Filarete (1972) *Trattato di architettura*, il Pofilio, Milano;
- BIFFI F. (1884) *Sulle antiche carceri di Milano e del Ducato milanese*, Milano;
- BELLAZZI F. (1866) *Prigioni e prigionieri nel Regno d'Italia*, Firenze;
- BELTRANI-SCALIA M. (1879) *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma;
- CANELLA G. (1969) *Il carcere e i compiti dell'architettura*, in *Rassegna di studi penitenziari*, Fascicolo VI, Roma;

- CANELLA G. (1995) *Carcere e Architettura* nella Rivista *Il Ponte*;
- CANOSA R. COLONNELLO (1984) *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*. Roma;
- CAVALLO C. (1986) *Istruzioni per la progettazione e la costruzione degli istituti penitenziari*. Roma;
- CAVALLO C. (1989) *Criteri per una moderna edilizia penitenziaria*. Roma;
- CHOEN S. (1977) *Uno scenario per il sistema carcerario futuro*. in AA.VV. *Crimini di pace*. Einaudi. Torino;
- COMOLI MANDRACCI V. (1974) *Il carcere per la società del Sette-Ottocento*. Centro studi penitenziari. Torino;
- DAGA L. (1994) *Sistemi penitenziari in Immagini dal Carcere - Archivio fotografico delle Prigioni italiane*. Ministero di Grazia e Giustizia - DAP Poligrafico dello Stato. Roma;
- DE BLASIO A. (1894) *La Letteratura e le Belle Arti nelle carceri di Napoli in Archivi di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale*;
- DI GENNARO G. (1969a) *L'edilizia penitenziaria*. Relazione al 2^a Congresso nazionale della stampa giuridico-forense. Edizioni «Giustizia Nuova». Bari;
- DI GENNARO G. (1969b) *Moderni orientamenti nell'edilizia penitenziaria in Rassegna di studi penitenziari*. Fasc. II. Roma;
- DI GENNARO G. (1969c) *Principes Standars pour l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires en vue de réaliser les diverses formes de traitement*. Strasbourg;
- DI GENNARO G. (1997) *Presentazione del Repertorio del patrimonio edilizio dell'Amministrazione penitenziaria italiana al 1997*;
- DI GENNARO G. (1998) *La Casa dei Detenuti*, in *La Nuova Città*. Rivista della Fondazione Michelucci, maggio/dicembre. Pontecorboli. Firenze;
- DI GENNARO G. BREDI R. LA GRECA G. (1998) *Ordinamento Penitenziario e Misure alternative alla detenzione*. Giuffrè, Milano;
- DI GENNARO G. LENCI S. (1975) *Prison Architecture* - United Nations Social Defence Research Institute. The Architectural Press. London;
- DI GIACOMO S. (1899) *La prigione del Marino e le carceri della «Ficaria»*. Napoli;
- DIREZIONE GENERALE II.PP. (a cura della) (1984) *La popolazione penitenziaria nel ventennio '59-'78* in *Quaderni dell'Ufficio Studi*. Istituto Poligrafico di Stato. Roma;
- DUBBINI R. (1986) *Architettura delle prigioni (1700-1800)*. Angeli, Milano;
- FRANZONI V. (1966) *Le prigioni della Repubblica di Venezia*. Stamperia di Venezia;
- FONDAZIONE MICHELUCCI (1998) *Atti del seminario di lavoro «Architettura e carcere: gli spazi della pena e la città»*. Fiesole, marzo 1997, in *La Nuova Città*, maggio/dicembre, Pontecorboli, Firenze;
- GRANDI D. (1941) *Bonifica umana*, le Mantellate, Roma;
- JACOB R. (1994) *Images de la justice. Essai sur l'iconographie judiciaire du Moyen Age a l'âge classique*, Paris;
- JACOB R. (1996) *La formazione storica dell'architettura giudiziaria*, in *Zodiac 14*, Rivista internazionale di architettura;

- LA GRECA G. (1983) *Documento per una riflessione sugli istituti di massima sicurezza*, «Foro Italico», Roma;
- LA GRECA G. (1989) *Misure di rieducazione*, in *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XI, Giuffrè, Milano;
- LENCI S. (1968) *Esperienza di progettazione, il carcere di Rebibbia. Rassegna di studi penitenziari*, Fasc. II, Roma;
- LENCI S. (1976) *Tipologie dell'Edilizia carceraria*, in «Carcere e società», Padova;
- LENCI S. (1982) *Note sul progetto di nuove tipologie penitenziarie predisposto dal Ministero di Grazia e Giustizia*, Roma;
- LENCI S. (1988) *Colpo alla nuca*, Editori Riuniti, Roma;
- MELOSSI D. PAVARINI M. (1977) *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna;
- MARCETTI C. - SOLIMANO N. (1993) *Un fossile chiamato carcere*. Scritti sul carcere di G. Michelucci. Quaderni della Fondazione Michelucci, Pontecoboli, Firenze;
- MINOZZI G. (1960) *Il trattamento del detenuto nella storia dell'edilizia carceraria italiana* in *Rassegna di studi penitenziari*, Fasc. IV, Roma;
- MINISTERO G.G. (1994) *Immagini dal carcere. Archivio fotografico delle Prigioni italiane*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma;
- MINISTERO G.G. (1997) *Repertorio del patrimonio edilizio penitenziario in Italia al 1997*, a cura di L. Scarcella e D. Di Croce, Roma;
- MINISTERO LL.PP. (1933) *Istruzioni impartite per la costruzione degli stabilimenti di custodia preventiva*. (Circolare dell'11 gennaio, n. 29);
- MINISTERO LL.PP. (1940) *Norme per la costruzione degli edifici destinati agli istituti di prevenzione e di pena*. (Circolare del 30 aprile);
- MINISTERO LL.PP. (1996) *Monitoraggio di edilizia penitenziaria. Proposta di ricerca in ambito europeo*, Roma;
- MINISTERO DEI LL-PP. (a cura del) (1998) *Raccolta di relazioni tematiche «Per restare in Europa: le infrastrutture fisiche»* redatte da rappresentanti di vari Ministeri, Roma;
- MUSCOLO D. (1953) *Il regime giuridico degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena*, in *Rassegna di studi penitenziari*, Fasc. III, Roma;
- PAGLIA V. (1980) *La pietà dei carcerati, confraternite e società a Roma nei secoli XVI - XVIII*, Biblioteca di storia sociale, n. 11, Roma;
- PACHO E. (1975) *Carcere e vita religiosa*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, Vol. II, Ed. Paoline, Roma;
- PALAZZO D. (1967) *Appunti di storia del carcere*, in *Rassegna di studi penitenziari*, Fasc. II, Roma;
- PALAZZO D. (1969) *Appunti di storia del carcere*, in *Rassegna di studi penitenziari*, Fasc. II, 1967, Roma;
- PALLADIO A. (1941) *I quattro libri dell'architettura*, libro III, cap. XVI, Hoepli, Milano;
- PERI C. (1848) *Sulla riforma del sistema penitenziario in Toscana*, Firenze;
- PETITTI DI RORETO I. (1840) *Della condizione attuale delle Carceri*, Torino;

- PORTOGHESI P. (1973) *Roma Barocca*, Laterza, Bari;
- RIZZI V. (1952) *Gli edifici carcerari. Il sistema penitenziario svedese. Rassegna del carcere degli Stati Uniti d'America*, in *Rassegna critica di architettura* n. 28 novembre/ dicembre;
- SCARABELLO G. (1979) *Carcerati e carceri a Venezia nell'età moderna*, Istituto dell'enciclopedia italiana, Roma;
- SORI E. (1982) *Città e controllo sociale nel XIX secolo*, Angelini, Milano;
- TAFURI M. *Le carceri Nuove di Innocenzo X*, in L. Salerno, L. Spezzaferro, M. Tafuri, via Giulia. Un'utopia Urbanistica del 500, Staderini, Roma;
- U.S.A BUREAU OF PRISONS (1955) *Handbook of correctional institutions design and construction*;
- VARETTI C. V. (1955) *Finanziamento ed esecuzione delle Opere edilizie carcerarie appunti per la riforma penitenziaria*, in *Rassegna degli studi penitenziari*, Roma;
- VARETTI C. V. (1957) *Finanziamento ed esecuzione opere edilizie carcerarie, commento alla legge 6 luglio 1957* in *Rassegna degli studi penitenziari*, Roma;
- VENTURI F. (1969) *Settecento riformatore*. Einaudi, Torino;
- VENTURI F. (1970) *Il diritto di punire in Riforma e utopia nell'Illuminismo*. Einaudi, Torino.

RIASSUNTO

Lo stato in cui versano le strutture adibite a carcere e la inadeguatezza degli spazi e degli ambienti penitenziari ad ospitare le attività del trattamento vengono comunemente indicati tra i principali ostacoli alla realizzazione dei principi di umanizzazione e risocializzazione ai quali, secondo l'Ordinamento vigente, deve tendere l'attività penitenziaria.

Una conoscenza sistematica e approfondita del problema potrebbe aiutare a far pervenire il sistema ad un livello di funzionalità che meglio corrisponda ai detti principi ed ideali normativi.

Nel presente saggio, preceduti da un excursus storico sulle origini dell'architettura penitenziaria e dei principali modelli architettonico-funzionali del penitenziario moderno, sono riportati in forma riassunta i risultati di una ricerca, realizzata dagli autori, sul patrimonio immobiliare penitenziario italiano finalizzata ad offrire informazioni utili ad affrontare il problema della sua gestione e manutenzione secondo un'ottica di programmazione.

Dei complessi penitenziari attualmente in uso vengono forniti i principali dati storici e tecnico strutturali nonché quelli relativi alla capienza ed effettiva presenza di detenuti, alle attività e ai servizi presenti negli istituti. Sono, inoltre, descritte le tipologie prevalenti, che vengono analizzate attraverso la rappresentazione delle principali caratteristiche progettuali.

Viene infine ipotizzato un percorso metodologico per giungere alla individuazione di nuovi modelli architettonico-funzionali che ove si realizzino

indispensabili condizioni di vivibilità umana e di trattamento, senza tralasciare le esigenze della sicurezza.

SUMMARY

Bad conditions of prison buildings, inadequacy of prison settings and areas, to hold the activities connected with treatment, are often cited as the principal obstacles to the implementation of principles like respect of humanity in serving sentences, and rehabilitation, principles that should be founding for the Italian prison system according to the Law.

A scientific point of view on this subject could help to improve a technical level of functionality, in order to match that principles and ideals.

In this essay, after a short description of the beginnings of prison architecture and of the main architectural models of the prison buildings, the Authors propose a summary of the result of their research, on the Italian Prison Administration real estate: the research is aimed to give useful information in order to tackle the problem of its management and upkeep from the planning point of view.

The main historical and technical-structural data, as well as data relevant to the capacity and the actual presence of prisoners and to the activities and facilities available in current penal institutions, are provided. The prelevant typologies, which are analysed through the descriptions of the main planning features, are also described.

Finally, a methodological way is supposed aimed at identifying new architectural-functional patterns, should the essential conditions of human liveability and treatment be realised.

RÉSUMÉ

La situation des structures affectées à prison et l'inadéquation des espaces et des milieux pénitentiaires à accueillir les activités du traitement sont communément induquées entre les obstacles principaux à la réalisation des principes d'humanisation et de réinsertion auxquels, selon la Loi pénitentiaire en vigueur, l'activité pénitentiaire doit viser.

Une connaissance systématique et approfondie du problème pourrait aider à faire parvenir le système à un niveau de bon fonctionnement qui correspond mieux aux principes susdits et aux idéaux normatifs.

Dans cet essai, précédés par un excursus historique sur les origines de l'architecture pénitentiaire et des principaux modèles architectonique-fonctionnels du système pénitentiaire moderne, sont indiqués en forme résumée les résultats d'une recherche, réalisée par les auteurs, sur le patrimoine immobilier pénitentiaire italien finalisée à offrir des renseignements utiles à faire face au problème de sa gestion et de son entretien, selon une perspective de programmation.

Des complexes pénitentiaires actuellement en usage, les principales données historiques et technique-structurales, et aussi celles relatives à la capacité et effective présence de détenus, aux activités et aux services présents dans les établissements sont fournies. En outre, les typologies prévalant, qui sont analysées par la représentation des principales caractéristiques de projet, sont décrites.

Un parcours méthodologique est finalement supposé pour à déterminer de nouveaux modèles architectonique-structurals, où les indispensables conditions de vie humaine et de traitement se réalisent, sans négliger exigences de la sécurité.

Giurisprudenza Costituzionale*A cura di Giuseppe La Greca*

Corte Cost. – Sentenza 5 luglio 2001, n. 273 – Pres. Ruperto – Rel. Onida

Ordinamento penitenziario – Condannati per i delitti indicati nel primo comma dell'art. 4-bis ordinamento penitenziario – Condanna antecedente all'entrata in vigore della legge di modifica – Mancata collaborazione con la giustizia – Ammissibilità alla liberazione condizionale – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Non fondatezza.

(Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 – Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa –, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 2, comma 1; legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà –, come modificato dall'art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 – Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa –, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 4-bis, primo comma; Cost., art. 25, secondo comma)

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. **

*** Criminalità organizzata, liberazione condizionale e irretroattività della legge penale.**

Il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, emanato in un momento in cui la criminalità organizzata poneva in essere azioni di estrema pericolosità, introdusse importanti innovazioni riguardanti diversi settori della legislazione penale e amministrativa.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, promosso dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza emessa il 15 giugno 2000, iscritta al registro ordinanze n. 559 del 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

(*omissis*)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Sassari sottopone al giudizio di questa Corte la disciplina in base alla quale non possono essere ammessi alla liberazione condizionale i condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario che non collaborino con la giustizia ai

In particolare, l'art. 1 inserì nell'ordinamento penitenziario l'art. 4-*bis*, che – nei confronti dei detenuti e internati per delitti specificamente indicati e riferiti alle associazioni di tipo mafioso, al sequestro di persona a scopo di estorsione e all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti – consentì la concedibilità dei benefici penitenziari (esclusa la liberazione anticipata) nei soli casi in cui i detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* dello stesso ordinamento. Con l'art. 2, la nuova disciplina venne estesa anche alla liberazione condizionale.

Per effetto delle innovazioni, l'ammissione alla liberazione condizionale – così come ai benefici penitenziari – venne consentita al detenuto o internato nella condizione descritta soltanto in presenza di un requisito ulteriore rispetto all'aver espriato almeno i due terzi della pena inflitta, aver tenuto "un comportamento tale da "far ritenere sicuro il suo ravvedimento" e aver adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato, secondo quanto richiesto dall'art. 176 cod. pen. come presupposti

sensi dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento (artt. 2, comma 1, del decreto-legge del 13 maggio 1991, n. 152, che reca «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa», convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che reca «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, che reca «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa», convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

Il dubbio di costituzionalità investe l'assoggettabilità a tale regola anche di chi sia stato condannato prima dell'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta, in quanto sarebbe violato il principio di irretroattività della legge penale, enunciato nell'art. 25, secondo comma, Cost., la cui sfera di applicazione sarebbe riferibile, ad avviso del rimettente, non solo alle norme che delineano le fattispecie astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie, ma anche a quelle che incidono sulle modalità di esecuzione e sulla quantità e qualità della pena da espiare in concreto. Il rimettente qualifica appunto la liberazione condizionale come istituto di diritto penale sostanziale che produce effetti sulla durata della pena da scontare e che comunque partecipa della «funzione rieducativo-trattamentale», con la conseguenza che norme successive che «richiedano comportamenti non previsti in passato» ai fini della concessione di tale beneficio si risolvono in una «*reformatio in peius* del trattamento sanzionatorio», in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost.

2. - La questione è infondata.

del beneficio; divenne cioè indispensabile per l'appunto l'aver collaborato con la giustizia, adoperandosi (come precisa il già richiamato art. 58 ter) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

Da questa innovazione nasce il problema affrontato dalla Corte costituzionale con la sentenza sopra riportata. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Sassari, infatti, la disciplina si pone in contrasto con il principio della irretroattività della legge penale sancito, non solo dall'art. 2 cod. pen., ma altresì dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, principio che andrebbe riferito anche alle norme che disciplinano la liberazione condizionale, in quanto norme penali sostanziali e in quanto norme che comunque partecipano della funzione rieducativo-trattamentale propria degli istituti che costituiscono il diritto dell'esecuzione. La norma considerata sarebbe dunque censurabile giacché per il conseguimento della liberazione richiede comportamenti non previsti in precedenza, operando una *reformatio in peius* del trattamento sanzionatorio previsto all'atto della commissione del fatto.

3. – La collaborazione con la giustizia, in funzione di requisito per l'ammissione al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge sull'ordinamento penitenziario, è stata inserita dall'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992 nel primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, in precedenza introdotto nel medesimo ordinamento penitenziario dall'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991. Per quanto riguarda in particolare la liberazione condizionale, l'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 stabilisce che i condannati per i delitti indicati dall'art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario possono esservi ammessi solo in presenza dei presupposti previsti dal medesimo comma per la concessione dei benefici ivi indicati.

Il presupposto interpretativo a cui implicitamente aderisce il giudice rimettente, ritenuto condivisibile da questa Corte perché conforme alla giurisprudenza di legittimità (v. sentenze n. 68 del 1995 e n. 39 del 1994), si basa sulla natura formale del rinvio all'art. 4-bis contenuto nell'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, così da comportare che la collaborazione con la giustizia, successivamente introdotta nella norma richiamata, opera anche quale condizione per l'ammissione alla liberazione condizionale.

Ciò premesso, l'aspetto centrale della presente questione investe la sfera di applicazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.: se, cioè, il principio di irretroattività della legge penale sia circoscritto alle norme che creano nuovi reati, o modificano *in peius* gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice, nonché la specie e la durata delle sanzioni edittali, ovvero vada riferito – come ritiene il giudice *a quo* – anche alle norme che disciplinano le modalità di espiazione della pena detentiva.

Va ricordato che sulla legittimità della nuova disciplina, considerata in termini generali, la Corte costituzionale si era già pronunciata con sentenza 7 febbraio 1994, n. 39 (in *Giur. costit.*, 1994, 239). Essa aveva dichiarato l'infondatezza delle questioni sollevate, richiamandosi alle argomentazioni già svolte, in riferimento all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, con sentenza 8 luglio 1993, n. 306 (in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 507).

Per quanto concerne direttamente l'art. 2 della legge n. 152/1991, la Corte costituzionale, con sentenza del 1° marzo 1995, n. 68 (in *Giur. costit.*, 1995, 625), aveva poi accolto una questione analoga a quella esaminata con la decisione sopra riportata, circoscrivendone però la portata in relazione alle particolarità della specie. Aveva infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevedeva che i condannati potessero essere ammessi alla liberazione condizionale anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e della responsabilità operato con sentenza irrevocabile avesse reso impossibile una utile collaborazione con la giustizia, sempre che fossero stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

L'interpretazione data dal rimettente al principio di irretroattività della legge penale, a prescindere dalla sua esattezza, impone dunque, in via preliminare, di accertare se le norme censurate abbiano comportato una modificazione della disciplina sostanziale della liberazione condizionale.

4. – L'istituto della liberazione condizionale (artt. 176 e 177 cod. pen.), già presente nel testo originario del codice penale tra le cause di estinzione della pena, è stato oggetto di successive modifiche, che hanno consentito di superare la logica esclusivamente premiale a cui era ispirato – nell'ambito di una concezione prevalentemente retributiva della pena – e di renderlo coerente con il principio della funzione rieducativa, enunciato dall'art. 27, terzo comma, Cost., e con gli istituti dell'ordinamento penitenziario del 1975 rivolti al raggiungimento di tale finalità.

Particolare rilievo assume il requisito del «sicuro ravvedimento», introdotto dalla legge 25 novembre 1962, n. 1634, in sostituzione delle «prove costanti di buona condotta», in linea con le valutazioni sul venir meno della pericolosità sociale e sugli esiti del percorso rieducativo che caratterizzano l'esecuzione delle pene detentive; situazioni e comportamenti che, sia pure con diverse formulazioni, figureranno poi quali condizioni per l'ammissione alle misure alternative e agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Il principio del finalismo rieducativo della pena viene così a permeare anche il «vecchio» istituto della liberazione condizionale, di cui risulta ormai evidente l'attrazione nella logica del trattamento del condannato e la sostanziale assimilazione alle misure alternative alla detenzione disciplinate dal-

Deve considerarsi altresì che l'art. 4 *bis* è stato dichiarato illegittimo: nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, 1° comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata (Corte cost., 22 aprile 1999, n. 137, in *Foro it.*, 1999, I 1727); nella parte in cui non prevede che i benefici possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile una utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamento con la criminalità organizzata (Corte cost., 27 luglio 1994, n. 357, *id.*, 1995, I, 3109).

Con la sentenza riportata, la Corte ha escluso l'illegittimità della disciplina sulla base di questi passaggi argomentativi: l'istituto della liberazione condizionale, disciplinato dagli artt. 176 e 177 cod. pen., è stato oggetto di modifiche dirette a renderlo coerente con il principio della funzione rieducativa della pena; particolare rilievo ha così assunto il requisito del «sicuro ravvedimento», introdotto dalla legge

l'ordinamento penitenziario (cfr. da ultimo sentenze n. 138 del 2001, n. 418 del 1998, nonché n. 188 del 1990 e n. 282 del 1989).

Alla stregua dell'attuale formulazione dell'art. 176 cod. pen., l'aver tenuto durante il tempo di esecuzione della pena un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento è appunto il presupposto su cui si basa la valutazione che il condannato non è più socialmente pericoloso e che ne legittima la liberazione, sia pure con sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata. L'ammissione alla liberazione condizionale, attribuita dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, alla competenza del tribunale di sorveglianza, presuppone dunque un giudizio prognostico favorevole, da effettuarsi sulla base di criteri di valutazione non dissimili da quelli dettati per verificare le varie condizioni cui è subordinata la concessione delle misure alternative alla detenzione e degli altri benefici penitenziari.

5. - Innestandosi su questo schema di valutazione prognostica, l'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991, che ha introdotto l'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, e l'art. 2 del medesimo decreto-legge avevano previsto che nei confronti dei condannati per tutti i delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* la rottura o la mancanza dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva fosse requisito necessario per l'ammissione ai benefici previsti dal medesimo art. 4-*bis*. nonché per la liberazione condizionale, non potendosi ipotizzare, in assenza di siffatta "rottura", il venir meno della pericolosità del condannato e un esito positivo del percorso di rieducazione e di recupero sociale.

25 novembre 1962, n. 1634, in sostituzione delle "prove costanti di buona condotta" precedentemente richieste: l'istituto è dunque ora attratto nella logica del trattamento del condannato, con una sostanziale assimilazione alle misure alternative e agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario: il "sicuro ravvedimento" presuppone un giudizio prognostico favorevole, da effettuarsi sulla base di criteri di valutazione non dissimili da quelli dettati per verificare le varie condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici penitenziari: in questo schema di valutazione prognostica è stato inserito il requisito della rottura o della mancanza dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, in assenza del quale non potrebbe ipotizzarsi il venir meno della pericolosità del condannato e un esito positivo del percorso di recupero sociale: in relazione ai delitti previsti dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, la collaborazione con la giustizia assume, non irragionevolmente, la valenza di criterio di accertamento della rottura dei collegamenti: coerentemente e non censurabilmente con tale impostazione - conclude la Corte -, anche per quanto concerne la liberazione condizionale il legislatore del 1992 ha ritenuto che non sia possibile dimostrare l'uscita dal circuito della criminalità organizzata e, quindi, il sicuro ravvedimento del condannato se non in presenza della

L'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992, modificando il comma 1 dell'art. 4-*bis*, ha poi dettato una disciplina particolare dei parametri in base ai quali formulare il giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ammissione alla liberazione condizionale, al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione nel caso di condannati per i delitti elencati dal primo periodo del comma modificato. Tali delitti sono infatti, o possono ritenersi, espressione tipica di una criminalità connotata da livelli di pericolosità particolarmente elevati, in quanto la loro realizzazione presuppone di norma, ovvero per la comune esperienza criminologica, una struttura e una organizzazione criminale tali da comportare tra gli associati o i concorrenti nel reato vincoli di omertà e di segretezza particolarmente forti.

A differenza di quanto si verifica per gli altri delitti, anche gravi, indicati dal medesimo art. 4-*bis*, ma che non implicano necessariamente l'apporto di una organizzazione criminale così strutturata, con riferimento ai delitti elencati nel primo periodo del comma 1 il decreto-legge n. 306 del 1992 ha stabilito che la collaborazione con la giustizia è un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato ha reciso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza.

Al riguardo, nella relazione presentata in Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992 (atto n. 328) si rileva come le nuove norme abbiano inteso esprimere che, «attraverso la collaborazione, chi si è posto nel circuito della criminalità organizzata può dimostrare *per facta concludentia* di esserne uscito», e che tale scelta è in armonia con il principio della funzione rieducativa della pena, «perché è solo la scelta collaborativa ad

collaborazione con la giustizia: in altri termini, la mancata collaborazione è valutata come indice legale della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Con richiamo al *decisum* e alle argomentazioni della sentenza n. 273/2001 sopra riportata, la Corte costituzionale ha dichiarato altresì: a) la manifesta infondatezza dell'analoga questione di legittimità – proposta in riferimento all'art. 25, secondo comma. Cost. – dell'art. 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevede che il permesso premio non può essere concesso ai condannati per i reati ivi indicati che non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58 *ter* del medesimo ordinamento, anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina (ord. n. 280/2001, riportata di seguito, pag.); b) la manifesta inammissibilità dell'analoga questione di legittimità – proposta in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma. Cost. – dell'art. 4 *bis*, nella parte in cui subordina alla collaborazione con la giustizia la concessione della semilibertà nei confronti di soggetti condannati e sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro (ord. n. 307/2001, riportata di seguito, pag. 394).

esprimere con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare». Il legislatore ha dunque preso atto del peculiare significato che assume la collaborazione con la giustizia al fine di accertare la rottura dei collegamenti con le organizzazioni criminali di provenienza (v. sentenza n. 357 del 1994, nonché le successive nn. 68 e 504 del 1995 e n. 445 del 1997) e ne ha tratto il criterio di valutazione fissato dalla disposizione censurata.

In questa prospettiva, in relazione all'esecuzione delle pene detentive per i delitti indicati dal comma 1, primo periodo, dell'art. 4-*bis*, la collaborazione con la giustizia – già rilevante nell'ordinamento sul terreno del diritto penale sostanziale (v., ad esempio, art. 630, quinto comma, cod. pen.; art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991) – assume, non irragionevolmente, la diversa valenza di criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, che a sua volta è condizione necessaria, sia pure non sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del condannato, a cui la legge subordina, ricorrendo a varie formulazioni sostanzialmente analoghe, l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.

Coerentemente con tale impostazione, anche per quanto concerne la liberazione condizionale il legislatore del 1992 ha ritenuto che non sia possibile dimostrare l'uscita dal circuito della criminalità organizzata e, quindi, il sicuro ravvedimento del condannato se non in presenza della collaborazione con la giustizia.

L'atteggiamento di chi non si adoperi «per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori» o per aiutare «concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati» (art. 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario) è valutato come indice legale della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e, quindi, della mancanza del sicuro ravvedimento del condannato.

L'innammissibilità è stata ritenuta perché il Tribunale di sorveglianza, nel motivare sulla rilevanza della questione, non aveva dato conto dell'attuale grado di pericolosità dell'internato, al fine di verificarne la compatibilità con l'ammissione alla semilibertà); c) la manifesta infondatezza dell'analogha questione di legittimità – proposta in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. – dell'art. 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevede che il permesso premio

Presunzione peraltro vincibile, posto che, con riferimento al principio di cui all'art. 27 Cost. (per cui vedi sentenze n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995, n. 306 del 1993), questa Corte ha ritenuto che l'oggettiva impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione non è di ostacolo, in costanza di elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, alla concessione dei benefici penitenziari (v. sentenze n. 68 del 1995 e n. 357 del 1994).

6. – Si deve quindi concludere che la disciplina censurata non comporta una modificazione degli elementi costitutivi della liberazione condizionale e, quindi, rimane estranea alla sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., risolvendosi in un criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il «sicuro ravvedimento» del condannato.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.

non può essere concesso ai condannati per i reati ivi indicati che non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58 *ter* del medesimo ordinamento, anche nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena fosse già iniziata al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (ord. n. 308/2001, riportata di seguito, pag. 399).

Giuseppe La Greca

* * *

Corte Cost. – Ordinanza 5 luglio 2001, n. 280 – Pres. Ruperto – Rel. Neppi Modona

Ordinamento penitenziario – Condannati per i delitti indicati nel primo comma dell'art. 4-bis ordinamento penitenziario – Condanna antecedente all'entrata in vigore della legge di modifica – Mancata collaborazione con la giustizia – Ammissibilità al permesso premio – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis; Cost., art. 25, secondo comma)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe ⁽¹⁾.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza emessa il 20 luglio 2000, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis [comma 1, primo periodo] della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» [come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con-

1 – Per ogni informazione e valutazione si rinvia alla nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 273/2001, riportata *retro*, pag. 381.

vertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356], nella parte in cui prevede che il permesso premio non può essere concesso ai soggetti condannati per i reati ivi indicati che non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna è precedente all'entrata in vigore della legge di modifica;

che il Tribunale di sorveglianza di Sassari – investito del reclamo avverso il decreto di diniego di permesso premio, proposto da persona, detenuta in espiazione pena dal luglio 1991, condannata con sentenza del maggio 1990 a venti anni di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione e altri reati commessi nel 1983 – aveva già sollevato la questione con ordinanza del 25 febbraio 1999, sul presupposto che il principio di irretroattività della legge penale si riferisce «non soltanto alle norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie [...] ma anche a quelle che formano il diritto dell'esecuzione della pena e che incidono sulla quantità e sulla qualità della pena da espriare in concreto»;

che con ordinanza n. 180 del 2000 questa Corte aveva disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della sentenza n. 137 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario «nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata»;

che con ordinanza del 20 luglio 2000, introduttiva del presente giudizio, il rimettente ripropone la stessa questione affermando la perdurante rilevanza in quanto al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina non era ancora decorso il termine previsto per l'accesso al beneficio richiesto, non avendo il detenuto espriato un quarto della pena inflittagli;

che, quanto al grado di rieducazione raggiunto dal detenuto, il rimettente osserva che l'esecuzione della pena è iniziata il 3 luglio 1991 e che, stante la brevità del periodo di osservazione scientifica della personalità del condannato, «non si può ragionevolmente affermare che quest'ultimo abbia raggiunto prima dell'entrata in

vigore della disciplina restrittiva un grado di rieducazione adeguato al permesso premio»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, in particolare, l'Avvocatura rileva che l'art. 25, secondo comma, Cost. si riferisce alle sole disposizioni strettamente incriminatrici, mentre le regole relative al trattamento penitenziario sfuggono alla previsione costituzionale, che «non potrebbe essere applicata alla materia *de qua* senza il robusto contributo di una lettura per così dire "adeguatrice" del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole»;

che, infatti, lo stesso rimettente esclude «la possibilità di individuare nella commissione del "fatto" il momento al quale fare riferimento per determinare "non solo l'entità della pena che da questo può conseguire ma anche il tipo di trattamento penitenziario"», indicando quale momento di riferimento il passaggio in giudicato della sentenza.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Sassari solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, dell'ordinamento penitenziario, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui preclude l'accesso ai permessi premio ai soggetti condannati per i reati ivi indicati che non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* del medesimo ordinamento penitenziario, anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna è precedente all'entrata in vigore della legge di modifica, assumendo il contrasto di tale disciplina con il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.;

che il giudice *a quo*, rinviando alle argomentazioni svolte nella precedente ordinanza del 25 febbraio 1999, ritiene che il principio di irretroattività della legge penale vada riferito non soltanto alle norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie, ma anche a quelle che formano il diritto dell'esecuzione e che incidono sulla qualità e quantità della pena da espiare in concreto;

che sarebbe pertanto violato l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina censurata ha operato un innegabile peggioramento del trattamento sanzionatorio del condannato, che, ove non fosse intervenuta la nuova e più restrittiva disciplina, potrebbe ora usufruire del permesso premio;

che con sentenza n. 273 del 2001 questa Corte ha dichiarato non fondata analoga questione di legittimità costituzionale della disciplina che preclude ai soggetti che non collaborino con la giustizia di essere ammessi alla liberazione condizionale (artt. 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203), sollevata, sempre in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dallo stesso Tribunale con ordinanza del 15 giugno 2000;

che nella menzionata sentenza la Corte ha rilevato che, «in relazione all'esecuzione delle pene detentive per i delitti indicati dal comma 1, primo periodo, dell'art. 4-*bis*, la collaborazione con la giustizia – già rilevante nell'ordinamento sul terreno del diritto penale sostanziale (...) – assume, non irragionevolmente, la diversa valenza di criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, che a sua volta è condizione necessaria, sia pure non sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del condannato, a cui la legge subordina, ricorrendo a varie formulazioni sostanzialmente analoghe, l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario»;

che tale conclusione riposa sulla constatazione che nei confronti degli autori dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis*, che sono espressione di forme di criminalità organizzata connotate da livelli di pericolosità particolarmente elevati, «la collaborazione con la giustizia è un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato ha reciso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza»;

che pertanto, per effetto delle modifiche apportate nel 1992 alla disposizione censurata, «l'atteggiamento di chi non si adoperi “per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori” o per aiutare “concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati” (art. 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario) è valutato come indice legale della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata»;

che la persistenza di tali collegamenti esclude che possano ritenersi sussistenti le condizioni a cui la legge subordina l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e ai vari benefici dell'ordinamento penitenziario considerati dall'art. 4-*bis*;

che analoghe considerazioni possono essere svolte nei confronti della disciplina che preclude di concedere i permessi premio ai

condannati che non collaborano con la giustizia, atteso che l'accesso a tale beneficio implica l'assenza di pericolosità sociale, che ne costituisce un presupposto sostanziale, mentre la norma censurata individua un criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere al fine di accertare che il condannato abbia reciso i collegamenti con la criminalità organizzata e, quindi, non risulti socialmente pericoloso;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata, in quanto la disciplina impugnata, non comportando una modificazione dei presupposti sostanziali dei permessi premio, rimane estranea alla sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.

* * *

Corte Cost. – Ordinanza 12 luglio 2001, n. 307 – Pres. Ruperto – Rel. Neppi Modona

Ordinamento penitenziario – Condannati per i delitti indicati nel primo comma dell'art. 4-bis ordinamento penitenziario – Condanna antecedente all'entrata in vigore della legge di modifica – Sottoposizione alla misura di sicurezza della casa di lavoro – Mancata collaborazione con la giustizia – Ammissibilità al permesso premio – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis; Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) – inserito dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 – sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe ⁽¹⁾.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) – inserito dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, promosso dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila con ordinanza emessa il 21 gennaio 2000, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis [comma 1, primo periodo] della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

(1) Per ogni informazione e valutazione si rinvia alla nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 273/2001, riportata *retro*, pag. 381.

misure privative e limitative della libertà) – inserito dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 – nella parte in cui subordina alla collaborazione con la giustizia la concessione della semilibertà nei confronti di soggetti condannati per i delitti ivi indicati e sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro;

che il rimettente premette di essere investito di una richiesta di ammissione alla semilibertà formulata da un internato in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro, ordinata per la durata di un anno dalla Corte di assise di Palermo in data 10 dicembre 1990 con la sentenza di condanna ad anni cinque e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale (associazione di tipo mafioso);

che dall'ordinanza emerge che la misura di sicurezza è stata dichiarata eseguibile a norma dell'art. 679 del codice di procedura penale dal Magistrato di sorveglianza di Catania in data 11 novembre 1994 e che il termine per il riesame obbligatorio della pericolosità del condannato è fissato al 5 marzo 2000;

che il rimettente espone che la verifica effettuata dalla autorità di pubblica sicurezza in ordine alla offerta di lavoro prospettata dal condannato ha avuto esito positivo e che nelle informazioni fornite sempre dalla autorità di pubblica sicurezza «non si riferisce alcunché in merito alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, giacché ci si limita ad elencare i trascorsi criminali del soggetto»;

che tuttavia il rimettente rileva che sussiste «una condizione ostativa all'esame del merito dell'istanza, che sotto ogni altro profilo si appalesa ammissibile», non trovandosi il richiedente nelle condizioni di cui all'art. 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario (anche sotto il profilo della impossibilità o inesigibilità della condotta collaborativa);

che, a giudizio del Tribunale, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 (sotto il profilo della irragionevolezza) e 27, terzo comma, della Costituzione (per violazione del principio della finalità rieducativa della pena);

che il divieto di ammissione alla semilibertà, previsto in assenza del requisito della collaborazione nei confronti degli internati

condannati per i delitti indicati dall'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, dell'ordinamento penitenziario, sarebbe privo di ragionevolezza in quanto tali soggetti possono fruire, ai sensi dell'art. 53 del medesimo ordinamento, delle licenze, «che concretamente implicano una limitazione della libertà personale e possibilità di controllo di gran lunga inferiori rispetto alla semilibertà, che non interrompe il legame con l'istituzione penitenziaria e richiede un preciso supporto esterno», e possono addirittura essere ammessi alla libertà vigilata, in sostituzione della misura detentiva della casa di lavoro, a seguito del riesame della pericolosità sociale effettuato a norma dell'art. 230, comma 2, cod. pen.;

che, inoltre, risulterebbe violato l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la norma censurata, ispirata a finalità di prevenzione generale, introduce «una presunzione assoluta di inidoneità dell'internato alla fruizione di determinati benefici», equiparabile alle «presunzioni di pericolosità sociale, non consentite», in contrasto con le «finalità specialpreventive e risocializzanti» proprie delle misure di sicurezza;

che nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza non dovrebbero essere consentite valutazioni estranee al giudizio di pericolosità sociale e che il legislatore non potrebbe quindi prevedere «norme di sfavore in funzione della natura del reato commesso e quindi con finalità di prevenzione generale»;

che la disciplina restrittiva introdotta dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario si tradurrebbe «nella configurazione normativa di una categoria di reclusi presuntivamente ad alto grado di pericolosità», ispirata a finalità estranee a quelle proprie delle misure di sicurezza e suscettibile di determinare un aumento di afflittività della pena fissata in sentenza anche in ragione della indeterminatezza temporale che caratterizza le misure di sicurezza per la mancanza di un termine finale di durata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe tutt'altro che irragionevole la scelta del legislatore di escludere l'accesso a determinati benefici (come, nella specie, la semilibertà), la cui concessione presuppone la non pericolosità sociale del soggetto, nei confronti di chi è sottoposto ad una misura di sicurezza che quella pericolosità presuppone ancora attuale, in conseguenza della commissione di reati di particolare gravità, senza che siano intervenuti elementi quali la collaborazione con la giustizia o equipollenti, che consentano di ritenere più attenuata la pericolosità stessa.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) – come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 – nella parte in cui subordina alla collaborazione con la giustizia la concessione della semilibertà nei confronti di soggetti condannati per i delitti ivi indicati e sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro;

che, per quanto concerne i profili di rilevanza della questione, il giudice *a quo* da un lato si limita a fare presente che la verifica effettuata dall'autorità di pubblica sicurezza in ordine all'offerta di lavoro ha avuto esito positivo e che nelle informazioni acquisite «non si riferisce alcunché in merito all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata», dall'altro afferma apoditticamente che la richiesta dell'internato di essere ammesso alla semilibertà «sotto ogni altro profilo si appalesa ammissibile»;

che, trattandosi nel caso di specie di soggetto sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, disposta a norma dell'art. 417 del codice penale a seguito di sentenza di condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, si deve ritenere che, essendo applicata una misura di carattere detentivo invece della libertà vigilata, l'internato sia portatore di un livello elevato di pericolosità sociale;

che pertanto il rimettente, nel motivare sulla rilevanza della questione, avrebbe quantomeno dovuto dare conto dell'attuale grado di pericolosità dell'internato, al fine di verificarne la compatibilità con l'ammissione alla semilibertà, con particolare riferimento ai progressi compiuti nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza e alle condizioni per un graduale reinserimento nella società, come richiesto dall'art. 50, comma 4, dell'ordinamento penitenziario per la concessione di tale misura (per analoghe considerazioni sull'onere di motivazione, con riferimento ad una questione concernente la misura alternativa della detenzione domiciliare, v. ordinanza n. 77 del 2000);

che la questione va quindi dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) – inserito dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 – sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe.

* * *

Corte Cost. – Ordinanza 12 luglio 2001, n. 308 – Pres. Ruperto – Rel. Neppi Modona

Ordinamento penitenziario – Condannati per i delitti indicati nel primo comma dell'art. 4-*bis* ordinamento penitenziario – Condanna antecedente all'entrata in vigore della legge di modifica – Mancata collaborazione con la giustizia – Ammissibilità al permesso premio – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*; Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe ⁽¹⁾.*

(1) Per ogni informazione e valutazione si rinvia alla *nota* alla sentenza della Corte costituzionale n. 273/2001, riportata *retro*, pag. 381.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza emessa il 14 novembre 2000, iscritta al n. 857 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* [comma 1, primo periodo] della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» [come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356], nella parte in cui prevede che il permesso premio non può essere concesso ai condannati per i reati ivi indicati che non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* del medesimo ordinamento penitenziario, anche nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena era già iniziata al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica;

che il Tribunale rimettente – investito del reclamo avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio presentata da un detenuto condannato con sentenza dell'aprile 1985 per sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri reati e in espiazione della pena dal giugno 1989 – rileva che la richiesta non potrebbe essere accolta, perché, come risulta anche da precedenti provvedimenti, il condannato non ha collaborato con la giustizia e non ricorrono le condizioni di cui alla sentenza n. 137 del 1999 della Corte costituzionale;

che la norma censurata, nel prevedere, in relazione a determinati delitti, una diversa e più restrittiva disciplina delle condizioni per l'accesso ai permessi premio, al lavoro all'esterno e alle altre misure alternative previste dal capo VI dell'ordinamento penitenziario, violerebbe, ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 25 Cost., in quanto «il principio costituzionale di irretroattività della norma penale incriminatrice deve essere riferito non solo alle norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie ma anche alle norme che regolano l'esecuzione della pena», sul presupposto che le disposizioni «concernen-

ti l'ordinamento penitenziario, incidendo sulle modalità di esecuzione della pena in termini di contenuto e/o afflittività hanno indubbiamente natura sostanziale e non processuale»;

che il «momento in cui sorge una situazione di affidamento meritevole di essere tutelata» sarebbe quello in cui inizia l'esecuzione, in quanto «in tale momento lo Stato esercita la propria pretesa punitiva in cambio di un adeguato impegno del condannato sul piano del trattamento rieducativo, sicché le modifiche peggiorative apportate dovrebbero essere ininfluenti nei confronti di quei condannati che, al momento della loro entrata in vigore, stanno già espiando la pena» ed abbiano quindi fondatamente ritenuto «di doversi confrontare durante la propria detenzione con le norme allora in vigore»;

che sarebbe inoltre violato l'art. 3 Cost., in quanto l'applicabilità dei benefici penitenziari verrebbe a dipendere da un dato temporale «variabile per contingenze diverse» e dal «diverso momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione della pena»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà», come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui preclude l'accesso ai permessi premio ai condannati per i reati ivi indicati che non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* del medesimo ordinamento penitenziario, anche nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena era già iniziata al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica;

che tale disciplina violerebbe il principio di irretroattività della legge penale, che andrebbe riferito «non soltanto alle norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie ma anche alle norme che regolano l'esecuzione della pena... che hanno indubbiamente natura sostanziale e non processuale», nonché il principio di eguaglianza per l'asserita diversità di trattamento di «posizioni sanzionatorie assolutamente identiche, a seconda del diverso momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione della pena»;

che questa Corte con ordinanza n. 280 del 2001, che a sua volta richiama le argomentazioni svolte nella sentenza n. 273 del 2001, ha

dichiarato manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., rilevando che l'accesso al beneficio del permesso premio «implica l'assenza di pericolosità sociale, che ne costituisce un presupposto sostanziale, mentre la norma censurata individua un criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere al fine di accertare che il condannato abbia reciso i collegamenti con la criminalità organizzata e, quindi, non risulti socialmente pericoloso»;

che con la menzionata sentenza n. 273 del 2001 la Corte aveva infatti affermato che, «in relazione all'esecuzione delle pene detentive per i delitti indicati dal comma 1, primo periodo, dell'art. 4-*bis*, la collaborazione con la giustizia – già rilevante nell'ordinamento sul terreno del diritto penale sostanziale (...) – assume, non irragionevolmente, la diversa valenza di criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, che a sua volta è condizione necessaria, sia pure non sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del condannato, a cui la legge subordina, ricorrendo a varie formulazioni sostanzialmente analoghe, l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario»;

che tale conclusione riposa sulla constatazione che nei confronti degli autori dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis*, che sono espressione di forme di criminalità organizzata connotate da livelli di pericolosità particolarmente elevati, «la collaborazione con la giustizia è un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato ha reciso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza»;

che pertanto, per effetto delle modifiche apportate nel 1992 alla disposizione censurata, «l'atteggiamento di chi non si adoperi “per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori” o per aiutare “concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati” (art. 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario) è valutato come indice legale della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata»;

che la norma impugnata, non comportando una modificazione dei presupposti sostanziali dei permessi premio, rimane estranea alla sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.;

che è priva di fondamento anche la censura riferita all'art. 3 Cost., in quanto la diversità di trattamento “nel tempo”, che consegue cioè al mutamento del regime giuridico, è effetto connatu-

rato alla successione delle leggi ed è quindi fenomeno in relazione al quale non è configurabile la lesione del principio di eguaglianza (vedi, *ex plurimis*, sentenza n. 410 del 1995);

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

* * *

Corte Cost. – Sentenza 21 marzo 2001, n. 95 – Pres. Ruperto – Rel. Mezzanotte

Processo penale – Interrogatorio di garanzia – Misure cautelari personali – perdita di efficacia delle misure coercitive -, diverse dalla custodia cautelare, e di quelle interdittive, in caso di omesso interrogatorio dell'indagato entro il termine (di dieci giorni) previsto dall'art. 294, comma 1-*bis*, cod. proc. Pen. – Mancata previsione – violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza – Identità di funzione dell'interrogatorio per tutte le misure cautelari personali – Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

(Artt. 302 e 294. c. 1 e 1-*bis* c.p.p.: Cost., artt. 3 e 24)

Illegittimità costituzionale dell'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cau-

telari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis.

Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 294, commi 1 e 1-bis, e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1999 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 24 settembre 1999, il Tribunale di Milano – chiamato a decidere, in funzione di giudice del riesame, sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di dimora per mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale – ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 294, commi 1 e 1-bis, e 302 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che al mancato interrogatorio dell'indagato sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere e dagli arresti domiciliari, nel termine di 10 giorni dalla esecuzione della misura, consegua la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della stessa».

Il giudice *a quo*, dopo aver escluso che l'articolo 302 del codice di procedura penale possa trovare applicazione analogica nel caso di mancato interrogatorio nel termine di dieci giorni dall'inizio della esecuzione di una misura cautelare coercitiva non custodiale, rileva che se prima della riforma del 1995 (che ha introdotto l'obbligo di interrogatorio anche in relazione all'applicazione di misure cautelari diverse da quelle custodiali) la limitazione alla sola custodia cautelare delle conseguenze derivanti dal mancato interrogatorio poteva essere giustificata, poiché in relazione alle

altre misure cautelari non sussisteva l'obbligo, per il giudice che le aveva disposte, di procedere all'interrogatorio del soggetto colpito dalle misure stesse, con l'introduzione dell'obbligo di interrogatorio entro il termine di dieci giorni per le altre misure cautelari, sia coercitive che interdittive (comma 1-bis dell'articolo 294), l'omessa previsione della perdita di efficacia per tali misure, conseguente alla mancata modificazione dell'articolo 302 del codice di procedura penale, non troverebbe più alcuna giustificazione.

In ciò il remittente ravvisa una violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Infatti, se la ratio della disposizione è di imporre al giudice, che ha applicato una misura cautelare, l'immediata contestazione dei fatti oggetto dell'imputazione cautelare all'indagato e di consentire a quest'ultimo di svolgere le sue difese attraverso lo strumento dell'interrogatorio, nessuna diversità di regime sarebbe giustificata dal tipo di misura cautelare imposta. Il diritto di difesa dovrebbe svolgersi con riferimento anche a misure cautelari che, pur non custodiali, si concretano in significative restrizioni della libertà personale, e del tutto irragionevole sarebbe la previsione di un atto di garanzia senza l'indicazione di qualsiasi conseguenza in caso di inosservanza. Ad avviso del remittente, la "sanzione" di inefficacia della misura rappresenterebbe la naturale conseguenza del mancato interrogatorio, sia per l'identità dello strumento di difesa previsto ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 294 del codice di procedura penale, sia perché non sarebbe prospettabile una diversa soluzione rispetto all'inosservanza dell'obbligo previsto.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale sarebbe tenuto a rigettare l'appello proposto dal pubblico ministero, mentre in caso contrario l'interpretazione prospettata dall'appellante determinerebbe la revoca dell'ordinanza impugnata ed il ripristino della misura cautelare nei confronti dell'indagato.

2. — E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe irragionevole la scelta del legislatore di prevedere la perdita immediata di efficacia solo della custodia cautelare (e degli arresti domiciliari) se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine fissato dall'articolo 294 del codice di procedura penale. La graduazione

degli strumenti difensivi offerti agli imputati sarebbe, infatti, funzionale alle diverse situazioni nelle quali gli stessi versano: ferma restando l'inviolabilità del diritto di difesa, che si attua anche attraverso l'interrogatorio, sarebbe giustificato che il legislatore colleghi all'inutile decorso del termine per l'interrogatorio la perdita di efficacia della più grave delle misure cautelari, mentre non sarebbe irragionevole, in considerazione della minore loro gravità, la mancata previsione della estinzione delle altre misure cautelari.

Ad avviso dell'Avvocatura, inoltre, neanche l'articolo 24, secondo comma, della Costituzione potrebbe ritenersi violato, giacché, nel caso in esame, la diversificazione dei modi di esercizio del diritto di difesa a seconda delle situazioni processuali o sostanziali, oggettive o soggettive, nelle quali gli imputati si trovino, non pregiudicherebbe, comunque, il diritto di difesa nella sua essenza.

Considerato in diritto

1. — Sono oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano gli articoli 294, commi 1 e 1-bis, e 302 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che al mancato interrogatorio dell'indagato, sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere e dagli arresti domiciliari, nel termine di dieci giorni dalla esecuzione della misura, consegua la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della stessa».

Le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Se la ratio delle disposizioni contenute nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 294 — osserva il remittente — è quella di imporre al giudice, mediante l'interrogatorio, l'immediata contestazione all'indagato dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento cautelare al fine di consentirgli di svolgere le sue difese, non sarebbe giustificata la previsione di cui all'articolo 302, che limita alle sole misure custodiali la perdita di efficacia conseguente all'omesso interrogatorio dell'indagato nei termini previsti. Il diritto di difesa dovrebbe, infatti, trovare analoghe opportunità di svolgimento in riferimento a tutte le misure cautelari personali, custodiali o non, poiché queste ultime determinerebbero, al pari delle prime, significative restrizioni della libertà della persona. Sarebbe quindi del tutto ingiustificato predisporre

un atto di garanzia, qual è l'interrogatorio da svolgersi entro pochi giorni dall'esecuzione dell'ordinanza impositiva della misura, senza prevedere conseguenza alcuna in caso di inosservanza.

2. — Anche se apparentemente esteso all'articolo 294, commi 1 e 1-*bis*, del codice di procedura penale, il dubbio di legittimità costituzionale espresso dal remittente deve ritenersi circoscritto all'articolo 302, giacché è solo a questo che può essere riferita la mancata previsione della perdita di efficacia delle "altre" misure cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso interrogatorio nel termine stabilito.

Così delimitato l'oggetto della questione, le premesse per il suo accoglimento sono già racchiuse in quei precedenti della giurisprudenza costituzionale che hanno posto in risalto, da un lato, la peculiare funzione dell'interrogatorio di garanzia, dall'altro, la natura afflittiva delle misure cautelari personali interdittive, che possono iscriversi in un ordine di limitazioni non dissimile da quello a cui appartengono le misure custodiali, incidendo anch'esse sulla libertà della persona.

Che l'interrogatorio previsto dall'articolo 294, comma 1, del codice di procedura penale costituisca, fra tutti, lo strumento di difesa più efficace in relazione alla cautela disposta, è stato ripetutamente affermato da questa Corte. Solo l'interrogatorio di garanzia, consistendo in un colloquio diretto tra la persona destinataria della misura cautelare e il giudice che l'ha adottata, è specificamente rivolto a consentire a quest'ultimo di verificare la sussistenza o la permanenza delle condizioni poste a base del provvedimento (sentenze n. 32 del 1999 e n. 77 del 1997).

L'incisività delle misure interdittive sulla vita lavorativa e sulle relazioni sociali della persona che ne è colpita era stata a sua volta sottolineata nella sentenza n. 5 del 1994, in cui si era segnalata l'esigenza che il legislatore provvedesse ad un adeguamento delle garanzie processuali della difesa in questo settore, così da assicurare ai destinatari di tali misure un livello di tutela, se non identico, quantomeno equiparabile a quello riservato alle persone sottoposte alla custodia cautelare in carcere o in luogo di cura o agli arresti domiciliari. Quella sentenza, peraltro, non disconobbe l'esistenza di un ambito di discrezionalità da lasciare al legislatore: quanto allo strumento da adottare per rendere effettivo il diritto di difesa era infatti ipotizzabile una pluralità di soluzioni, ed appariva egualmen-

te rimessa ad una opzione legislativa la possibilità di graduare le garanzie processuali secondo il diverso contenuto afflittivo delle singole misure, coercitive non custodiali e interdittive, che sono previste, rispettivamente, nei Capi II e III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale. E tuttavia, il profilo sotto il quale la disciplina non poteva dirsi conforme all'articolo 24 della Costituzione veniva in quella sentenza identificato con precisione e puntualizzato nel diritto del destinatario di una misura cautelare ad essere ascoltato, senza dilazione, dal giudice che l'aveva adottata.

Vigente l'articolo 294 del codice di procedura penale, nell'originario testo, rimedi difensivi quali l'appello o l'istanza per la revoca o la sostituzione della misura, peraltro comuni a tutte le misure cautelari personali, e la richiesta di riesame, per le misure coercitive, non risultavano affatto appaganti. Nessuno di essi consentiva infatti il contatto diretto con il giudice che aveva emesso il provvedimento; lo stesso termine di cinque giorni per la decisione sull'istanza di revoca, previsto dall'articolo 299, comma 3, aveva carattere ordinatorio e la sua inosservanza restava priva di conseguenze processuali. Di qui l'esortazione da questa Corte rivolta al legislatore affinché rendesse la disciplina conforme a Costituzione intervenendo su alcuni specifici aspetti: la doverosità dell'interrogatorio, il termine, eventualmente diverso per le singole misure, entro il quale esso si sarebbe dovuto tenere, nonché la sanzione processuale per l'ipotesi di inosservanza.

3. — L'invito formulato con la sentenza n. 5 del 1994 è stato solo in parte raccolto dal legislatore. Con l'articolo 11 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), è stato modificato l'articolo 294 del codice di procedura penale, che attualmente non riguarda più le sole misure custodiali, ma tutte le misure cautelari personali, come si evince già dalla nuova rubrica dell'articolo. Ferma la previsione del termine di cinque giorni per l'espletamento dell'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, è stato introdotto un termine più ampio, di dieci giorni, per tutte le altre misure, non solo per quelle interdittive (alle quali si riferiva la citata sentenza), ma anche per quelle coercitive (comma 1-*bis* dell'articolo 294).

Quella discrezionalità, che la sentenza n. 5 del 1994 aveva ritenuto spettare al legislatore e che, come si è ricordato, avrebbe potuto giustificare una graduazione delle garanzie in ragione della

diversa afflittività delle varie misure, è stata quindi orientata nel senso della loro unificazione affinché ne risultasse tutelata al più alto livello l'effettività del diritto di difesa. In altri termini, nonostante vi fosse la possibilità di operare ulteriori distinzioni, si è ritenuto che per tutte le "altre" misure cautelari di cui all'articolo 294, comma 1-bis, il colloquio con il giudice, che l'articolo 294, comma 3, configura come la specifica garanzia processuale preordinata alla verifica delle condizioni di applicabilità e del permanere delle esigenze cautelari, non potesse essere differito oltre il decimo giorno dall'inizio della esecuzione.

Il legislatore ha, tuttavia, ommesso di adeguare l'articolo 302 del codice di procedura penale, che continua a prevedere l'estinzione della sola custodia cautelare nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine per procedere all'interrogatorio, al nuovo ambito di operatività dell'articolo 294, il quale, in seguito all'introduzione del comma 1-bis, trova ora applicazione, con il diverso termine di cui si è detto, per tutte le misure cautelari personali.

Che questa omissione comporti violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione consegue al già intervenuto riconoscimento della identità della funzione che l'interrogatorio dispiega in relazione a tutte le misure cautelari personali, posto che anche quelle coercitive diverse dalla custodia cautelare e quelle interdittive limitano la libertà della persona (vedi, per il divieto di espatrio, che pure si colloca nel gradino più basso nella scala delle afflittività, la sentenza n. 109 del 1994), incidono negativamente sulla sua attività di lavoro e costituiscono un consistente impedimento alla vita sociale. Proprio l'attitudine a comprimere beni fondamentali della persona, che rappresenta il tratto comune di tutte le misure cautelari personali, esige che identica sia la sanzione processuale nel caso in cui l'interrogatorio non venga compiuto nel termine prescritto.

P. Q. M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis.

* * *

Corte Cost. – sentenza 19 marzo 2001, n. 73 – Pres. Ruperto – Rel. Zagrebelsky

Esecuzione penale – Esecuzione di condanne emesse da uno Stato estero – Sentenze emesse, nella specie, dalla giurisdizione degli Stati Uniti d’America – Trasferimento della persona condannata – in virtù della Convenzione di Strasburgo – Condizioni stabilite nell’accordo sul trasferimento tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione – Ritenuta inapplicabilità del rinvio facoltativo dell’esecuzione di pena, in presenza di grave infermità fisica del condannato – Conseguente, lamentata, violazione di diritti inviolabili, nella specie del diritto alla salute, del principio della finalità rieducativa della pena, di principi di legalità della pena e di eguaglianza – Non fondatezza della questione.

(Legge 25 luglio 1988, n. 334, art. 2; Cost., artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma e 32, primo comma)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 2000 dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull’istanza promossa da S. B., iscritta al n. 860 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti l’atto di costituzione di S. B. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Grazia Volo per S. B. e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 24 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), nella parte in cui, nel dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione di cui al titolo, consente – ad avviso dello stesso rimettente – che gli accordi tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione, previsti dall'art. 3, paragrafo 1, lettera f), della medesima Convenzione, possano derogare all'applicazione dell'art. 147, primo comma, numero 2), del codice penale, che prevede il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena in presenza di condizioni di grave infermità fisica del condannato.

Nel procedimento di sorveglianza, il Tribunale rimettente è chiamato a decidere su una istanza di rinvio (obbligatorio: art. 146 cod. pen.) dell'esecuzione della pena – o, in subordine, di applicazione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 1-ter, della legge di ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354) – formulata, per ragioni di grave infermità fisica, da persona in espiazione di pena in carcere. L'istanza, precisa il rimettente, è stata disattesa in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, che non ha ritenuto sussistente l'estremo del "grave pregiudizio" del condannato, a norma dell'art. 684, comma 2, del codice di procedura penale, in attesa della decisione collegiale del Tribunale.

1.1. – Ai fini della questione, il giudice a quo espone tre premesse in punto di fatto.

La prima concerne la vicenda giuridica della richiedente.

La persona detenuta – riferisce il Tribunale – sta espianando in Italia le pene inflitte: a) con una sentenza del 15 febbraio 1984 della Corte distrettuale Federale per il Distretto meridionale di New York (condanna a quaranta anni di reclusione e 50.000 dollari statunitensi di multa), e b) con una sentenza del 19 aprile 1984 della Corte distrettuale Federale per il Distretto orientale di

New York (tre anni di reclusione). Dette condanne sono state riconosciute ai fini del trasferimento dell'interessata in Italia, in base alla legge 3 luglio 1989, n. 257 (Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali), dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del 9 luglio 1999. Questa sentenza costituisce il titolo dell'esecuzione in Italia delle condanne emesse dalla giurisdizione statunitense, per la pena residua la cui conclusione è prevista in data 29 luglio 2008, alle condizioni stabilite nell'accordo concluso tra i Governi degli Stati Uniti d'America e dell'Italia e accettate dall'interessata all'atto della prestazione del consenso al trasferimento.

1.2. – La seconda premessa concerne le condizioni di salute della detenuta, che, già operata per un tumore nel 1988, durante la detenzione presso stabilimenti statunitensi, ha sviluppato una nuova e diversa forma tumorale, per la quale è stata sottoposta in Italia a verifiche in struttura sanitaria esterna (in base all'art. 11, secondo comma, della legge n. 354 del 1975) e quindi a un intervento chirurgico; a seguito della patologia, del tipo di intervento eseguito e dei fattori di rischio, le – esaurienti, precisa il Tribunale – consulenze mediche espletate indicano ora la necessità di un trattamento radiante, per un ciclo di sei settimane (con cadenza quotidiana da lunedì a venerdì) e di un successivo trattamento chemioterapico di sei cicli per la durata di sei mesi.

1.3. – La terza premessa attiene alla impraticabilità delle terapie complementari sopra dette nell'ambito delle strutture penitenziarie e in regime di detenzione, secondo quanto risulta da una nota ufficiale in data 9 novembre 2000 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che informa che la radioterapia non è eseguibile nei centri diagnostici terapeutici dell'amministrazione penitenziaria, mentre la chemioterapia sarebbe eseguibile solo presso un centro che, allo stato, per circostanze di fatto, è però inagibile.

Né – prosegue sul punto il Tribunale – potrebbe nella specie farsi ricorso alla possibilità di ricoveri, più o meno prolungati, presso ospedali o luoghi di cura civili, su autorizzazione del magistrato di sorveglianza e in costanza dello stato di detenzione, in applicazione del citato art. 11 della legge n. 354 del 1975; tale possibilità, “in astratto sussistente”, deve, ad avviso del rimettente, essere «problematicamente rapportata alla continuità temporale e [alla] complessiva durata del trattamento, nonché ai noti suoi [del trattamento sanitario] riflessi collaterali», incidenti sul carattere afflittivo della pena, fino al limite di un aggravio inutile e vessatorio.

Dunque, conclude in fatto il Tribunale, si delinea – per la serietà della patologia e la sua recidivanza, per il tipo di terapia, e anche per i profili psicologici, così pregnanti nelle malattie tumorali – una condizione di incompatibilità tra lo stato di salute della persona interessata e la detenzione in ambiente carcerario, incompatibilità che troverebbe il suo più adeguato strumento di risoluzione nell'applicazione del rinvio (facoltativo) dell'esecuzione della pena, a norma dell'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen.; un istituto, precisa il Tribunale, che appare maggiormente congruente al caso, rispetto alla richiesta di applicazione del rinvio obbligatorio dell'esecuzione di pena (art. 146), che postula una irreversibilità e una terminalità della malattia che qui non sussistono.

1.4. – Ma l'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. non è applicabile al caso in esame, in conseguenza del peculiare regime giuridico che regola l'esecuzione in Italia delle pene irrogate nei confronti dell'interessata.

Quest'ultima è stata infatti trasferita in Italia, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 1983, per "continuare" [secondo l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione] l'esecuzione delle pene irrogate negli Stati Uniti d'America, e il consenso al trasferimento da parte dell'amministrazione statunitense è stato espressamente subordinato al rispetto di puntuali condizioni concernenti il regime detentivo, condizioni che costituiscono il presupposto dell'accordo tra Stato di condanna – gli Stati Uniti – e Stato di esecuzione – l'Italia – e che sono state espressamente accettate dalla detenuta, cittadina italiana, in sede di prestazione del consenso al trasferimento, consenso che è richiesto come necessario dall'art. 3 della Convenzione. E la Corte d'appello, nel procedere al riconoscimento delle sentenze penali emesse negli Stati Uniti, ha affermato la legittimità delle condizioni di detenzione concordate tra i due Governi.

Ora, osserva il Tribunale, l'accordo intergovernativo detta, al punto 5 dell'allegato A che ne fa parte, la seguente condizione: «Che la condanna venga eseguita senza la possibilità di permessi dallo stabilimento penale, anche per brevi periodi. Ciò includerebbe permessi per fine settimana, per giorni festivi, assenze di qualsiasi tipo, permessi di lavoro, libertà provvisoria di qualsiasi tipo, inclusa libertà vigilata oppure reclusione in strutture meno restrittive, o qualsiasi altra forma di visite o attività al di fuori dello stabilimento». Per quanto specificamente concerne i profili sanitari, al successivo punto 6 si prevede, per il caso di malattia, che la detenuta «resti reclusa in uno stabilimento ospedaliero

penale e non in altro stabilimento e che ogni altro problema medico venga trattato nella stessa maniera in cui lo sarebbe se [la persona] continuasse a scontare la pena negli U.S.A.». E a tale riguardo, nell'allegato B all'accordo si precisa (punto d) che negli Stati Uniti d'America esistono strutture ospedaliere penitenziarie idonee a far fronte a qualunque patologia.

Ancora, il punto 7 dell'allegato A all'accordo prescrive che le condizioni suddette vengano applicate «anche se persone in circostanze analoghe condannate e reclusi in Italia possano ricevere un trattamento diverso o [essere] ammesse a uno o a tutti i benefici che non potranno essere concessi» alla condannata.

Il successivo punto 11, infine, prevede che l'accordo vincoli lo Stato italiano, e non solo l'attuale Governo, e che, nel caso del mancato rispetto di una qualunque di dette condizioni, «l'accordo di trasferimento sia nullo» e l'Italia e l'interessata acconsentano, «senza appello», alla richiesta degli Stati Uniti di riportare la persona condannata in uno stabilimento penitenziario dello Stato di condanna per scontare la parte restante della pena, senza possibilità da parte dell'Italia di rilascio dalla reclusione «in pendenza di una decisione o altra risoluzione in merito a tale richiesta».

Il quadro così delineato preclude dunque qualsiasi forma di rilascio dalla carcerazione, sia pure come reclusione in ambiente meno restrittivo (ad esempio attraverso la detenzione domiciliare), indipendentemente dalla causa che possa esserne alla base e pertanto anche in presenza di esigenze sanitarie non eludibili. Anzi, afferma il rimettente, avrebbe potuto perfino dubitarsi della legittimità, rispetto all'accordo, dello stesso ricorso alla misura temporanea di cui all'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, anche se il magistrato di sorveglianza e l'amministrazione competente hanno, sul punto, fornito una interpretazione adeguatrice, imposta dalla totale indisponibilità di centri clinici interni alle strutture carcerarie idonei a svolgere gli interventi sanitari resisi indispensabili.

Ma, conclude su tale punto il rimettente, ciò che sicuramente può escludersi a tenore dell'accordo è la possibilità di ricorrere al differimento temporaneo dell'esecuzione di pena.

1.5. – Il Tribunale di sorveglianza svolge quindi una disamina delle finalità della Convenzione di Strasburgo, rivolta essenzialmente a favorire il reinserimento sociale di chi sia condannato in un Paese estero, attraverso l'espiazione della pena nel Paese di origine; pena, si precisa, quale è stata inflitta dallo Stato di condanna, essendo lo Stato di esecuzione vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dal primo, pur

con gli adattamenti che risultassero indispensabili (art. 10 della Convenzione).

In tale assetto, è coerente che lo Stato di condanna – che non è obbligato a disporre il trasferimento – voglia garantirsi condizioni di detenzione nel Paese di esecuzione il più possibile prossime a quelle sue proprie, escludendo gli eventuali trattamenti penitenziari più vantaggiosi previsti nell'ordinamento dello Stato di destinazione. In simili casi, aggiunge il Tribunale, può dirsi che comunque, nonostante la rinuncia a uno o più benefici penitenziari, è preferibile, alla stregua della ratio della Convenzione, effettuare un trasferimento regolato da condizioni restrittive piuttosto che impedire, per rispetto di una uniformità astratta, il trasferimento medesimo; e ciò, osserva, non è contraddetto dalla disposizione dell'art. 9, paragrafo 3, della Convenzione, secondo cui «l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione [che] è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo», formulazione questa che, nel quadro così delineato, deve essere intesa, restrittivamente, in riferimento al solo regime materiale di esecuzione.

È appunto sulla base di questa ricostruzione che la Corte d'appello, valutando la compatibilità tra le condizioni negoziate dai due Governi e i principi dell'ordinamento giuridico italiano (specie quanto a natura e durata della pena), ha recepito le medesime condizioni, in quanto conformi alla finalità primaria della Convenzione.

La conseguenza di quanto sopra detto, conclude il Tribunale di sorveglianza, è che l'esecuzione della pena in Italia nei confronti della persona trasferita si svolge secondo le norme penitenziarie interne così come integrate e in larga misura derogate dall'accordo intergovernativo citato, e che la sentenza della Corte d'appello italiana è il titolo che legittima la carcerazione secondo il quadro delineato, titolo che non compete al Tribunale di sorveglianza sindacare.

1.6. – Tutto ciò posto, il Tribunale di sorveglianza ritiene che l'impossibilità di applicare, alla stregua dell'accordo, un istituto del diritto interno posto a presidio della integrità personale del detenuto, quale è il rinvio dell'esecuzione di pena ex art. 147 cod. pen., si ponga in contrasto con diversi parametri costituzionali.

1.7. – Per un primo aspetto, il rimettente ravvisa un contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, poiché tra i diritti inviolabili dell'uomo, che la Repubblica riconosce e garantisce, rientra il diritto alla salute, che riveste carattere di diritto fondamentale e,

appunto, inviolabile, connesso a un bene indisponibile da parte del singolo.

Né potrebbe dubitarsi dell'inclusione, nell'ambito soggettivo di tutela, della persona in stato di detenzione; la legislazione interna appresta a tal fine diversi strumenti di garanzia, sia per la prevenzione, sia per l'organizzazione del servizio sanitario, assicurando gli interventi terapeutici necessari sia intra – che extramurari; prevede poi forme diverse di esecuzione della pena, allorché sia necessario conciliare questa con le esigenze della salute, ad esempio con l'istituto della detenzione domiciliare per motivi sanitari (art. 47-ter ordinamento penitenziario); infine, per i casi limite di assoluta incompatibilità tra la detenzione e le condizioni di salute, pone istituti come quelli di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen., che, sospendendo temporaneamente l'esercizio della potestà punitiva dello Stato, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, a tutela del bene primario della salute individuale.

L'assoluta preclusione all'applicazione del rimedio del differimento, che è un istituto di civiltà giuridica a tutela dell'integrità fisica di chi sia detenuto, equivale a menomare un diritto fondamentale, in un caso che viceversa esigerebbe una più intensa garanzia. Né la violazione del diritto costituzionale alla salute potrebbe essere esclusa in base al consenso espresso dall'interessata rispetto alle condizioni contenute nell'accordo, vertendosi in materia di diritti indisponibili.

1.8. – Sarebbe violato, in secondo luogo, il principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della Costituzione).

Se infatti possono ammettersi deroghe all'applicazione di istituti "premiali" dell'ordinamento, in applicazione della Convenzione e nel quadro degli accordi intergovernativi, in vista del raggiungimento dell'obiettivo fondamentale rappresentato dal trasferimento del condannato, che è appunto mezzo al fine rieducativo, ciò che non può ammettersi è la previsione di condizioni tali da delineare un "trattamento" che, comprimendo l'applicazione di istituti basilari di protezione della integrità fisica, finisce per contraddire l'essenza stessa della prescrizione costituzionale, nessuna risocializzazione essendo possibile in danno del bene della salute dell'individuo.

1.9. – Sarebbero altresì violati gli artt. 27, terzo comma – sul divieto di trattamenti contrari al senso di umanità –, e 25, secondo comma – sul principio di legalità della pena –, della Costituzione.

Ratio della norma di cui all'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. è proprio quella di evitare sia una esecuzione penale contrastante con il senso di umanità e con la dignità della persona, sia una espiazione che, per il surplus di afflittività, finisca per trasformarsi in una sanzione qualitativamente diversa e più grave, perché incidente non solo sulla libertà personale ma addirittura sull'integrità fisica.

1.10. – Infine, sarebbe violato il principio di uguaglianza.

Per effetto delle condizioni definite dall'accordo, si verifica che la persona di cui si tratta è l'unica cittadina italiana che, in condizioni detentive, viene a essere privata della possibilità di usufruire di uno strumento essenziale posto dalla legislazione nazionale a tutela della salute, cioè del rinvio dell'esecuzione per grave infermità fisica.

Né la macroscopica disparità di trattamento potrebbe giustificarsi con la particolarità del caso, che non può costituire un elemento di differenziazione di tale portata.

1.11. – I plurimi dubbi di costituzionalità debbono indirizzarsi, conclude il Tribunale rimettente, verso la norma (art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334) che dà esecuzione alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, immettendone le disposizioni nell'ordinamento interno, in quanto queste rendono possibile [nel loro complesso e in particolare attraverso la previsione del necessario accordo tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sul trasferimento: art. 3, paragrafo 1, lettera f)] la stipula di accordi che, come si verifica nella specie, derogano all'applicazione dell'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen.

La rilevanza della proposta questione, afferma infine il Tribunale, è ravvisabile nel diverso esito che il giudizio cui il rimettente è chiamato potrebbe avere in caso di accoglimento di essa; solo così l'accordo più volte citato sarebbe privato della base legislativa che lo abilita a porsi come eccezione alla regola, ripristinandosi la piena operatività di quest'ultima anche in relazione al caso di specie.

2. – Nel giudizio costituzionale così promosso si è costituita la parte privata. Nell'atto di costituzione, riservando a una successiva memoria le argomentazioni a sostegno dell'accoglimento della questione, il difensore ne ha chiesto una sollecita trattazione, in relazione alle condizioni sanitarie dell'interessata, precisando che la stessa, terminato il ciclo di radioterapia, ha iniziato il trattamento di chemioterapia, che dovrebbe essere praticato in regime

di day hospital anziché in condizioni di ricovero ospedaliero e che in pari tempo è evidentemente incompatibile con il regime carcerario; si verifica, in concreto, una situazione "ibrida", in attesa della decisione sul rinvio dell'esecuzione della pena: da un lato l'interessata dovrebbe essere dimessa dalla struttura sanitaria, che non potrebbe mantenere il ricovero per quella specifica terapia, dall'altro non è però possibile neppure il ripristino della detenzione, che non consentirebbe di prestare la cura necessaria.

3. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

3.1. - L'Avvocatura eccepisce in primo luogo l'inammissibilità della questione, sotto il profilo della rilevanza, osservando che il giudice chiamato a fare applicazione della disciplina censurata non è il Tribunale di sorveglianza rimettente, ma (era) la Corte di appello, tenuta a valutare l'accordo intergovernativo e a determinare la pena da eseguire in Italia in sede di riconoscimento delle sentenze penali straniere. E la Corte di appello, con la sentenza, ha espressamente preso in considerazione la disciplina di cui si tratta, valutando rispetto a essa l'accordo e concludendo nel senso della sua legittimità, delibando il riconoscimento delle due sentenze di condanna emesse negli Stati Uniti. Sotto questo primo profilo, dunque, la questione sarebbe inammissibile perché "coperta dal giudicato".

3.2. - In secondo luogo, ad avviso dell'Avvocatura, la eventuale dichiarazione di incostituzionalità, così come prospettata, avrebbe per effetto l'invalidità dell'accordo e dunque il venir meno del titolo di legittimazione del trasferimento della persona e dell'esecuzione in Italia della pena inflitta negli Stati Uniti, cosicché il Tribunale di sorveglianza rimettente non potrebbe disporre neppure in tale ipotesi il differimento dell'esecuzione in applicazione della normativa quale risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità.

Dal testo dell'accordo risulta infatti che il differimento ex art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., in quanto contrastante con le condizioni stabilite, qualora venisse disposto in concreto, farebbe operare la clausola espressa (non sospettata di incostituzionalità) che sancisce la nullità dell'accordo in caso di inosservanza delle relative prescrizioni e che impone il rientro della detenuta negli Stati Uniti; con l'effetto, quindi, non di sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, ma di farla semplicemente proseguire nello Stato di condanna.

In nessun caso, quindi, il Tribunale di sorveglianza potrebbe dirsi chiamato a fare applicazione della disciplina sul trasferimento delle persone condannate, perché il differimento della pena che si richiede di disporre non potrebbe avere luogo neppure a seguito della richiesta dichiarazione di incostituzionalità della normativa denunciata.

3.3. – Ancora, l'Avvocatura osserva che il sistema – prescelto dall'Italia in sede di adesione e ratifica – delineato nella Convenzione comporta la continuazione dell'esecuzione della pena inflitta all'estero, e che ciò solo – indipendentemente da specifici accordi in tal senso – sembra escludere il ricorso a un differimento facoltativo dell'esecuzione di pena (diversamente da quanto probabilmente potrebbe dirsi per il differimento obbligatorio), specie se un corrispondente istituto non è previsto nell'ordinamento dello Stato di condanna. Infatti il differimento interviene sull'esecuzione non per regolarne lo svolgimento ma facendola venire meno, sia pure temporaneamente, impedendo così in radice la "continuazione" dell'esecuzione.

In questa prospettiva, può affermarsi che l'accordo intergovernativo tra Stati Uniti e Italia non ha aggiunto nulla alla disciplina generale, e anche per tale aspetto la norma interna di esecuzione del trattato internazionale non verrebbe in rilievo.

3.4. – Ulteriore ragione di inammissibilità, secondo l'Avvocatura dello Stato, risiederebbe nella circostanza che, se è vero che fonti esterne all'ordinamento nazionale sono soggette a controllo di costituzionalità attraverso la legge di esecuzione del trattato che le prevede, è anche vero che tale principio postula che le disposizioni attivate sul piano pattizio abbiano carattere normativo e siano, nella scala delle fonti, equiordinate agli atti con forza e valore di legge, come ad esempio avviene per i regolamenti comunitari (sentenze nn. 170 del 1984 e 183 del 1973 della Corte costituzionale).

Nulla di tutto ciò è riscontrabile nella specie: il trattato internazionale, e quindi la legge che a esso dà esecuzione, considera non già una fonte produttiva di norme, che cioè possa stabilire regole generali e astratte, ma una fonte convenzionale, che produce accordi specifici su singoli casi concreti; e la regola convenzionale che di volta in volta sia posta non potrebbe non conformarsi all'ordinamento nel quale si inserisce la norma che la prevede, cioè all'ordinamento italiano.

Pertanto, conclude in rito l'Avvocatura, la questione non può avere ingresso, perché spetta al giudice ordinario e non al giudice

costituzionale il sindacato di conformità dell'accordo intercorso tra Stati Uniti e Italia, rispetto all'ordinamento interno.

3.5. – Nel merito, l'Avvocatura deduce l'infondatezza della questione, in riferimento a tutti i parametri invocati.

La Corte costituzionale ha di recente affrontato il tema dei rapporti tra le convenzioni internazionali concernenti la cooperazione giudiziaria nella materia penale e i principi costituzionali, e ha affermato la sussistenza di alcuni principi di carattere assoluto, coesenziali al quadro costituzionale, come il divieto della pena di morte o il divieto di pene contrarie al senso di umanità (sentenza n. 223 del 1996).

Ma non è questo – osserva l'Avvocatura – il caso di specie: è anzi la finalità che ispira la Convenzione e quindi la normativa denunciata a muoversi per rendere la pena il più possibile conforme al senso di umanità.

Quanto al principio della finalità rieducativa della pena e al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, l'Avvocatura fa rilevare che le condizioni negoziate tra gli Stati in applicazione della Convenzione di Strasburgo sono rivolte proprio a mettere in opera la Convenzione in casi nei quali essa resterebbe altrimenti inoperante; come è evidente nel caso specifico, nel quale ben cinque richieste di trasferimento erano state in precedenza respinte dagli Stati Uniti. E proprio con riferimento alla vicenda in esame il Comitato per i problemi criminali – che, nell'ambito del Consiglio d'Europa, verifica il funzionamento delle convenzioni stipulate in materia penale – ha sottolineato, in un proprio rapporto del 25-27 settembre 1995, che, mentre l'obiettivo della esecuzione della condanna è raggiungibile a prescindere dalla Convenzione, non altrettanto è a dirsi per il fine del reinserimento del condannato, che dunque è la "ragion d'essere" dello strumento convenzionale internazionale.

Tale finalità di risocializzazione è stata del resto riconosciuta dallo stesso giudice rimettente, essendo da preferire, nell'alternativa tra l'applicazione "condizionata" e la non applicazione della Convenzione, in nome dell'uniformità di trattamento, la prima possibilità.

Quando dunque le restrizioni rispetto all'ordinario regime di detenzione dello Stato di esecuzione rappresentano condizioni imprescindibili per l'applicazione della Convenzione, non può dirsi violato il principio della finalità rieducativa perché, in difetto di un accordo, il trasferimento non avrebbe luogo e la risocializzazione del condannato ne risulterebbe compromessa in modo

maggiore, in quanto l'esecuzione della pena dovrebbe proseguire, alle medesime condizioni, ma nel Paese estero di condanna.

Circa il principio di legalità della pena, sia inteso come rispetto della riserva di legge sia come esigenza di tassatività, esso sarebbe rispettato, per il recepimento della Convenzione nell'ordinamento attraverso la legge di ratifica ed esecuzione e perché in essa è posta una disciplina analitica sull'esecuzione della condanna.

Quanto alla dedotta violazione del diritto fondamentale alla salute, l'Avvocatura rileva che nel caso concreto il diritto appare salvaguardato poiché la magistratura di sorveglianza ha disposto il trasferimento della detenuta in struttura ospedaliera civile, a norma dell'art. 11 ordinamento penitenziario; mentre è affidata alla discrezionalità del giudice di merito l'eventuale valutazione di insufficienza di detto strumento rispetto alle esigenze sanitarie dell'interessata. Proprio per la – praticata – possibilità di ricovero in una struttura ospedaliera esterna, pur se in regime di detenzione, l'Avvocatura richiama l'attenzione sulla necessità di una valutazione della disciplina che operi un bilanciamento degli interessi in gioco, tenendo conto del fatto che è questione di rinvio facoltativo e non di rinvio obbligatorio della esecuzione: le restrizioni concordate rappresentano una *conditio sine qua non* per il trasferimento e pertanto, se si ritenesse incostituzionale la normativa che tali restrizioni consente, si perverrebbe al risultato, paradossale, di negare la stessa possibilità del trasferimento, così contrastando proprio l'attuazione dei principi di risocializzazione e umanizzazione del trattamento di cui il Tribunale lamenta la violazione.

Ove l'accordo in questione non sussistesse, infatti, non vi sarebbe stato luogo al trasferimento in Italia, e la condannata non avrebbe certo fruito di condizioni di maggiore salvaguardia della salute, giacché avrebbe ricevuto cure analoghe ma all'interno della struttura carceraria dello Stato estero.

Quanto, infine, alla dedotta violazione del principio di uguaglianza, a impedirne il richiamo è, per l'Avvocatura, la singolarità del caso, che non consente di istituire utilmente un raffronto con la generalità, per difetto di omogeneità dei due termini.

L'Avvocatura conclude pertanto per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

4. – La difesa della parte privata ha successivamente depositato una memoria.

4.1. – Dopo aver ripercorso sia l'iter della procedura svoltasi dinanzi al Tribunale di sorveglianza sia le argomentazioni da quest'ultimo prospettate nel sollevare la questione di costituzionalità, la difesa della persona condannata si sofferma sulle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato e in particolare sull'eccezione di inammissibilità della questione, formulata in base all'argomento del carattere non normativo dell'accordo di cui si tratta, dunque per l'inidoneità dell'atto a formare oggetto del sindacato di costituzionalità.

Questa eccezione è condivisa dalla difesa della parte costituita, che a essa si richiama per riproporre quanto già sostenuto nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza e cioè che dell'accordo intergovernativo sul trasferimento sarebbe possibile fornire una interpretazione diversa e idonea a superare il dubbio di costituzionalità.

Non deriverebbe infatti dall'impugnato art. 2 della legge n. 334 del 1988, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo, la lamentata impossibilità di applicare l'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., ma piuttosto ciò sarebbe esclusiva conseguenza dell'accordo specifico con il quale è stata posta la disciplina del regime detentivo della condannata; non si tratterebbe dunque di valutare una disposizione generale ed astratta, che sia suscettibile di sindacato di costituzionalità, ma semmai di considerare la vicenda disciplinata da una "norma del caso singolo". Il rilievo sarebbe confermato sia dal testo della Convenzione, che si limita a stabilire nel suo art. 3, paragrafo 1, lettera f), la necessità di un accordo per poter disporre il trasferimento, sia dalla ratio della fonte internazionale pattizia, che è certamente orientata al rispetto del senso di umanità nell'esecuzione della pena; il che esclude che si possa fornire della legge nazionale che immette nell'ordinamento le disposizioni della Convenzione una interpretazione tale da autorizzare il Governo a stipulare accordi contrari alla Costituzione, come invece ritiene il rimettente.

Ma se il vizio attiene al – solo – accordo, allora la valutazione di conformità di esso ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano è compito del giudice ordinario, sia di quello chiamato a delibare il riconoscimento della sentenza penale straniera, sia di ogni altro giudice che debba definire questioni coinvolte dalla disciplina contenuta nell'accordo medesimo.

Ora, prosegue la difesa, la Corte d'appello ha deciso nel senso della conformità tra l'accordo e i principi fondamentali, oltre che con lo spirito della Convenzione di Strasburgo, nonostante la crea-

zione di una sorta di regime singolare "di rigore"; ma la restrizione dei benefici accordabili all'interessata non potrebbe spingersi fino all'eliminazione di ogni tutela dei diritti fondamentali, in primo luogo del diritto alla salute, poiché una simile conclusione contraddirebbe proprio lo spirito della Convenzione.

La premessa per una diversa interpretazione è individuata nel disposto del punto 6 dell'allegato A all'accordo, che, ad avviso della difesa, è suscettibile di una lettura contraria a quella da cui muove il Tribunale di sorveglianza; il citato punto 6 dispone che «nel caso di malattia», la persona «resti reclusa in uno stabilimento ospedaliero penale e non in altro stabilimento e che ogni problema medico venga trattato nella stessa maniera in cui lo sarebbe se la condannata continuasse a scontare la pena negli Stati Uniti».

Questa "omologazione" del trattamento italiano a quello americano sarebbe, secondo la memoria, sempre da riferire alle condizioni sanitarie tenute presenti al tempo della conclusione dell'accordo e comunque a eventuali infermità dell'interessata tali da non richiedere determinate cure specialistiche: il Governo italiano e l'interessata, secondo la difesa, avrebbero cioè aderito e acconsentito alle condizioni poste dal Governo statunitense confidando nelle buone condizioni di salute della detenuta.

A tale proposito, nella memoria si richiama quanto stabilisce la Convenzione di Strasburgo, relativamente agli obblighi reciproci di fornire informazioni e alla documentazione da produrre (artt. 4 e 6), nel quadro della formazione genuina del consenso e del leale svolgimento delle trattative in vista dell'accordo: l'art. 6, in particolare, prescrive che lo Stato di condanna fornisca a quello di esecuzione ogni rapporto medico concernente la persona, ogni informazione sul trattamento nonché ogni raccomandazione sulla prosecuzione di esso: si fa rilevare, sul punto, che dalla cartella che accompagna la detenuta risulta che già prima del trasferimento, e precisamente nel maggio del 1999, un esame clinico svolto negli Stati Uniti aveva evidenziato una formazione calcificata (poi asportata nell'intervento in Italia), tanto che era stato allora prescritto un successivo controllo entro tre mesi. Ma, puntualizza la difesa, la cartella clinica non è stata fornita all'Italia in sede di trattative, né è stata allegata all'accordo.

Su tali premesse, la difesa afferma che le condizioni fisiche e in particolare il rischio di malattie tumorali cui andava incontro la detenuta non hanno fatto parte del contenuto delle trattative tra Stati Uniti e Italia: ora pertanto si dovrebbe prescindere dall'accordo, poiché si sarebbe in presenza di una condizione total-

mente nuova rispetto all'accordo medesimo, condizione da valutare come tale in modo autonomo e in aderenza ai principi dell'ordinamento.

Del resto, l'impossibilità di disciplinare in toto il regime giuridico della detenzione sulla base dell'accordo sarebbe già emersa nei fatti. Lo stesso Tribunale di sorveglianza ha sottolineato l'improponibilità del ricovero in luogo esterno di cura, ex art. 11 ordinamento penitenziario, per gli accertamenti e per l'intervento: neanche tale misura temporanea, a rigore, sarebbe stata concedibile, sulla base dell'accordo, ma in definitiva ha prevalso l'esigenza di tutela dell'integrità fisica dell'individuo, indipendentemente dalla volontà che questi abbia manifestato nell'ambito della pregressa procedura di trasferimento. Questo punto di vista, si rileva ancora, non è stato contrastato dagli Stati Uniti, che, informati di tali sviluppi, non hanno eccepito nulla né hanno chiesto l'annullamento dell'accordo, avallando l'interpretazione garantista degli organi giudiziari italiani. Ciò in linea – si sostiene ancora nella memoria – con l'atteggiamento da ultimo manifestato dal Governo statunitense, che, attraverso la concessione della "commutazione" della pena a due persone già coimputate della cittadina italiana, avrebbe dimostrato l'intento di definire una volta per tutte quella parentesi politico-giudiziaria.

4.2. – Qualora le argomentazioni sopra svolte non dovessero sfociare in una dichiarazione di inammissibilità della questione, la difesa della parte privata chiede comunque, nel merito, una pronuncia che sia tale da riaffermare la centralità del diritto del singolo alla propria vita e da confermare che la tutela della salute è posizione giuridica essenziale e imprescindibile, in linea con l'orientamento sempre manifestato dalla giurisprudenza costituzionale, ad alcuni passaggi della quale la difesa fa testuale richiamo.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, solleva un dubbio di legittimità costituzionale sull'art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334, che dà "piena ed intera esecuzione" alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Dovendosi pronunciare, a norma dell'art. 147, primo comma, numero 2), del codice penale, sul differimento dell'esecuzione della

pena di persona detenuta della quale si allega la grave infermità fisica, il giudice rimettente osserva:

a) che la persona interessata al provvedimento è stata condannata a pena detentiva negli Stati Uniti d'America, con due sentenze riconosciute in Italia;

b) che, in applicazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, essa si trova attualmente in stato di detenzione in Italia;

c) che l'accordo tra i Governi degli Stati Uniti d'America e dell'Italia che ha consentito il trasferimento è accompagnato da un protocollo contenente una serie di clausole che prevedono e l'impossibilità di concedere alla persona detenuta benefici comportanti l'allontanamento, sia pure per brevi periodi, dallo stabilimento carcerario – secondo quanto esposto in dettaglio nella narrazione dei fatti; e l'applicabilità di tali limitazioni anche in caso di malattia, dovendo allora le cure avvenire in uno stabilimento ospedaliero penale e non in altro stabilimento e ogni altro problema medico dovendo essere trattato alla stessa maniera in cui lo sarebbe se la persona interessata continuasse a scontare la pena negli Stati Uniti d'America;

d) che tali condizioni sono da applicare anche se altre persone, in circostanze analoghe, siano ammesse a godere di trattamenti e benefici esclusi nel caso in questione;

e) che l'accordo tra i Governi degli Stati Uniti d'America e dell'Italia prevede che lo Stato italiano, e non solo il Governo, sia vincolato al suo rispetto e che, nel caso di violazione di una qualunque delle condizioni previste, l'accordo sul trasferimento sia nullo; che l'Italia e la persona detenuta acconsentano, senza appello, alla richiesta degli Stati Uniti d'America di ricondurre questa persona in uno stabilimento penitenziario statunitense per scontare la parte restante di pena; che non vi sia rilascio dalla reclusione per il tempo necessario a prendere decisioni o risoluzioni in proposito;

f) che le clausole anzidette sono state approvate sulla base dell'art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione il quale stabilisce che il trasferimento del condannato ha luogo, tra l'altro, a condizione che lo "Stato di condanna" e lo "Stato di esecuzione" si siano "mis d'accord sur ce transfèrement";

g) che, alla stregua di tali limitazioni, la possibilità di differimento della pena in caso di grave infermità previsto dall'art. 147 del codice penale non potrebbe trovare applicazione, ciò che determinerebbe tuttavia una violazione dei principi costituzionali sopra indicati.

Poiché, secondo il giudice rimettente, l'effetto ostativo all'applicazione dell'art. 147 del codice penale deriva dalle clausole dell'accordo tra i Governi degli Stati Uniti d'America e dell'Italia;

poiché tali clausole – sempre secondo il giudice rimettente – si basano sull'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione di Strasburgo e poiché alla Convenzione è stata data esecuzione nel nostro ordinamento tramite l'art. 2 della legge n. 334 del 1988, si solleva la questione di costituzionalità su questa disposizione nella parte in cui, dando esecuzione all'art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione, legittima la stipula – o non esclude la legittimità della stipula – dell'accordo che impedisce di dare applicazione all'art. 147 del codice penale.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri interveniente e la parte privata costituitasi in giudizio prospettano alcune eccezioni di inammissibilità della predetta questione.

2.1. – Il Presidente del Consiglio ritiene innanzitutto che l'accordo intergovernativo, con le garanzie alle quali il Governo degli Stati Uniti ha subordinato il suo consenso, sia già stato definitivamente valutato dalla competente Corte d'appello con sentenza 9 luglio 1999, pronunciata in sede di riconoscimento delle sentenze statunitensi di condanna, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1989, n. 257 (Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali). Poiché, a norma dell'art. 2 di questa legge, alle sentenze penali straniere è dato riconoscimento a condizione (tra l'altro) che esse non contengano disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e poiché nessun rilievo è stato mosso alla legittimità dell'accordo, in generale, o, in particolare, di specifiche sue clausole, se ne dovrebbe trarre, ad avviso del Presidente del Consiglio, che la pronuncia della Corte d'appello copre con la forza della res iudicata ogni questione che, successivamente, possa venire a porsi in proposito.

Conseguentemente, al Tribunale di sorveglianza sarebbe preclusa ogni valutazione al riguardo e la questione di legittimità costituzionale sollevata sarebbe priva di rilevanza.

L'eccezione non può essere accolta.

La sentenza della Corte d'appello da cui deriverebbe la preclusione afferma in generale non potersi «negare la legittimità di un trasferimento che comporti la prosecuzione dell'esecuzione per il tempo e secondo le condizioni stabilite dallo Stato di condanna» e potersi ritenere legittime tali condizioni «se non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dei due Stati» e «dichiara il riconoscimento» delle sentenze statunitensi «alle condizioni stabilite dagli USA ed accettate» dalla persona interessata. Tuttavia – salvo che per quanto concerne la ri-determinazione della durata della

pena, alla stregua degli artt. 10, paragrafo 2, della Convenzione e 3, commi 1 e 2, della legge n. 257 del 1989 – essa non ha svolto alcuna valutazione circa la legittimità delle specifiche clausole che accompagnano, condizionandolo, l'accordo tra Governi, in particolare circa quelle relative ai trattamenti sanitari. Del resto, lo stesso Ministro della giustizia, nella lettera del 28 luglio 1999 con la quale comunica al suo corrispondente dell'amministrazione statunitense l'avvenuto riconoscimento delle sentenze da eseguire in Italia, non riferisce di un riconoscimento giudiziario ma esclusivamente dell'accoglimento governativo delle condizioni, accoglimento di cui la sentenza della Corte d'appello si limita a dare atto.

Inoltre, mancando una specifica disciplina convenzionale o legislativa delle condizioni apposte all'accordo di trasferimento e della loro efficacia, allo stato della legislazione vigente, non risulta quale possa essere il significato giuridico del riconoscimento che ha operato l'autorità giudiziaria in tale caso.

Da ultimo – quali che siano la portata e il fondamento normativo di tale riconoscimento, accompagnato da condizioni, della sentenza straniera – l'eccezione in esame implica una concezione per la quale esso, piuttosto che a riconoscimento di una sentenza secondo le nostre leggi processuali, si atterrebbe a una sorta di ordine di esecuzione di una disciplina individuale dell'esecuzione della pena concordata tra Governi, idoneo a farla valere nell'ordinamento e a dotarla di forza tale da precludere ogni possibile, futura azione a difesa dei diritti del detenuto. Il che, tanto più in quanto si tratta di norme in materia di diritti indisponibili, il cui rispetto non è perciò reso facoltativo nemmeno dal consenso del soggetto interessato, dimostra, con l'assurdità della conseguenza, l'insostenibilità della premessa.

2.2. – In secondo luogo, per il Presidente del Consiglio, l'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità potrebbe determinare l'applicazione di una disposizione della legge italiana in contrasto con le condizioni nell'accordo stabilite. In tal caso varrebbe però la clausola di nullità dell'accordo stesso e opererebbe il consenso preventivamente prestato dal Governo italiano e dalla persona interessata alla richiesta del Governo degli Stati Uniti di ripristinare la detenzione nello Stato di condanna per l'esecuzione della parte restante di pena. La questione di costituzionalità sarebbe allora irrilevante, non potendosi comunque pervenire, in tale contesto di impegni italiani, all'applicazione dell'art. 147 del codice penale.

Senonché, la citata clausola dell'accordo, riguardante i Governi sul piano dei rapporti internazionali – a parte l'incertezza circa il vincolo che ne possa derivare nei confronti dell'autorità giudiziaria sotto la cui giurisdizione si svolge l'esecuzione della

pena in Italia e della quale occorrerebbe comunque un provvedimento di autorizzazione al ri-trasferimento negli Stati Uniti -, non esclude affatto di per sé l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria stessa, incompatibili con le condizioni stabilite nell'accordo. Essa prevede invece gli effetti conseguenti all'eventuale adozione di tali provvedimenti, effetti, oltretutto, rimessi a una possibilità - la richiesta del Governo degli Stati Uniti - e non dipendenti dalla necessità, ciò che conferisce all'eccezione di irrilevanza un carattere soltanto ipotetico.

2.3. - In terzo luogo, il Presidente del Consiglio osserva che l'inapplicabilità dell'art. 147 del codice penale, prima ancora che dal contenuto delle clausole che accompagnano l'accordo tra i Governi, deriva dalla stessa Convenzione o, meglio, dal meccanismo, regolato dalla Convenzione e prescelto dall'Italia in sede di adesione e ratifica: il meccanismo della continuazione dell'esecuzione della pena inflitta dallo Stato estero (previsto in alternativa a quello della conversione della condanna). La continuazione di per sé, indipendentemente da specifici accordi, comporterebbe, per l'evidente incompatibilità concettuale, l'impossibilità di concepire un differimento dell'esecuzione. E ciò, ancora, confermerebbe l'irrilevanza della questione.

L'eccezione non può essere accolta per il suo carattere nominalistico. La continuazione, infatti, sta solo a significare, alla stregua dell'art. 10, paragrafo 1, della Convenzione, che l'esecuzione prosegue, dopo il trasferimento, così come è stabilita nella sentenza di condanna (salva l'eventualità dell'adattamento, previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo 10), a differenza di quanto accade con il sistema della conversione della condanna, il quale comporta la sostituzione di una condanna all'altra, nel rispetto degli accertamenti contenuti nella prima sentenza e della natura della pena con essa disposta, secondo l'art. 11 della Convenzione. E lo stesso art. 10, paragrafo 1, postula il mantenimento della natura e della durata della pena, ma né l'una né l'altra, evidentemente, sono intaccate dal mero differimento della sua esecuzione.

2.4. - Infine, il Presidente del Consiglio - subordinatamente al mancato accoglimento delle precedenti eccezioni di inammissibilità - concorda con la parte privata nel ritenere che non spetti alla Corte costituzionale, ma spetti se mai al giudice ordinario, la valutazione circa la conformità all'ordinamento italiano dell'accordo tra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia, un accordo che sarebbe privo di natura normativa e, comunque, di forza di legge.

È sufficiente peraltro osservare in contrario che la questione di costituzionalità, per quanto dalla sua soluzione possano derivare

conseguenze circa la valutazione della legittimità dell'accordo, non riguarda direttamente l'accordo stesso ma la legge che ha dato esecuzione alla Convenzione, contenente una norma in base alla quale, secondo la prospettazione del rimettente, l'accordo sarebbe stato stipulato dalle autorità di governo dei due Paesi.

3. – La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 – ammissibile per le ragioni sopra indicate – è peraltro infondata, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3.1. – L'orientamento di apertura dell'ordinamento italiano nei confronti sia delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, sia delle norme internazionali convenzionali incontra i limiti necessari a garantirne l'identità e quindi, innanzitutto, i limiti derivanti dalla Costituzione.

Ciò vale perfino nei casi in cui la Costituzione stessa offre all'adattamento al diritto internazionale uno specifico fondamento, idoneo a conferire alle norme introdotte nell'ordinamento italiano un particolare valore giuridico. I "principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale" e i "diritti inalienabili della persona" costituiscono infatti limite all'ingresso tanto delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano "si conforma" secondo l'art. 10, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 48 del 1979); quanto delle norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall'art. 11 della Costituzione o derivanti da tali organizzazioni (sentenze nn. 183 del 1973; 176 del 1981; 170 del 1984; 232 del 1989 e 168 del 1991). E anche le norme bilaterali con le quali lo Stato e la Chiesa cattolica regolano i loro rapporti, secondo l'art. 7, secondo comma, della Costituzione, incontrano, quali ostacoli al loro ingresso nell'ordinamento italiano, i "principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato" (sentenze nn. 30 e 31 del 1971; 12 e 195 del 1972; 175 del 1973; 16 del 1978; 16 e 18 del 1982). Le norme di diritto internazionale pattizio prive di un particolare fondamento costituzionale assumono invece nell'ordinamento nazionale il valore conferito loro dalla forza dell'atto che ne dà esecuzione (sentenze nn. 32 del 1999; 288 del 1997; 323 del 1989). Quando tale esecuzione è disposta con legge, il limite costituzionale vale nella sua interezza, alla stessa stregua di quanto accade con riguardo a ogni altra legge. Sottoponendo a controllo di costituzionalità la legge di esecuzione del trattato, è possibile valutare la conformità alla Costituzione di quest'ultimo (ad esempio, sentenze nn. 183 del 1994; 446 del 1990; 20 del 1966) e addivenire eventualmente alla dichiarazione d'inco-

stituzionalità della legge di esecuzione, qualora essa immetta, e nella parte in cui immette, nell'ordinamento norme incompatibili con la Costituzione (sentenze nn. 128 del 1987; 210 del 1986).

Non è però questo l'esito del controllo cui si deve pervenire nel caso in esame.

3.2. – Il Tribunale rimettente, nel sollevare la questione di costituzionalità, ritiene che la norma legislativa impugnata, dando “piena ed intera esecuzione” alla Convenzione, ammetta o non escluda che il Governo italiano – in applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione – possa pattuire con il Governo di altro Stato, firmatario della Convenzione, condizioni personali speciali di esecuzione della pena detentiva, da applicarsi a opera dell'autorità giudiziaria nei confronti della persona detenuta trasferita, con preferenza non solo rispetto alle norme legislative ma anche rispetto a quelle costituzionali, in materia di diritti dei detenuti.

Queste proposizioni, tuttavia, prima ancora che alla stregua della Costituzione non si giustificano alla stregua delle norme della Convenzione e della legge che a essa ha dato esecuzione.

Le conseguenze del trasferimento sull'esecuzione della condanna trovano la loro disciplina negli artt. da 9 a 15 della Convenzione e nulla vi si dice circa la possibilità che i Governi abbiano di concordare, per singoli condannati, regole di esecuzione speciali che costituiscano eccezioni rispetto all'ordinamento dello Stato di esecuzione.

Al contrario, l'art. 9, in tema di conseguenze del trasferimento nello Stato di esecuzione, al paragrafo 3, stabilisce espressamente e in generale – con riferimento tanto al sistema della continuazione dell'esecuzione (sistema prescelto dall'Italia) quanto a quello della conversione della condanna – che «l'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées». D'altro canto, le Osservazioni intese a facilitare una risoluzione amichevole delle difficoltà insorte fra l'Italia e gli Stati Uniti concernenti l'applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, formulate dal Comitato per i problemi criminali del Consiglio d'Europa (Strasburgo, sessione 8-12 giugno 1998), in riferimento, precisamente, al caso che ha dato origine al presente giudizio, hanno riconosciuto che, in base alla Convenzione, «se lo Stato di condanna può sollecitare informazioni allo Stato di esecuzione sui differenti modi in cui la persona, se trasferita, potrebbe essere trattata secondo le leggi e le procedure dello Stato di esecuzione, lo Stato di condanna non è certamente legittimato a chiedere garanzie vincolanti in proposito» e quindi, tanto meno, garanzie circa eccezioni a tali leggi e procedure.

L'art. 10, inoltre, in riferimento al caso della continuazione dell'esecuzione, dopo aver stabilito, al paragrafo 1, che lo Stato di esecuzione «est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation», regola poi, al paragrafo 2, il caso dell'adattamento quando vi sia incompatibilità di natura giuridica o durata della sanzione rispetto alla legislazione dello Stato di esecuzione o quando tale legislazione l'esiga. In questa ipotesi, lo Stato di esecuzione è abilitato ad adattare, tramite una decisione giudiziaria o amministrativa, la sanzione (il cui concetto evidentemente abbraccia la condizione giuridica globale del condannato, costituita dalle situazioni soggettive che determinano il suo status di persona assoggettata all'esecuzione della pena) alla pena o misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. La pena e la misura adattate devono corrispondere "autant que possible" a quella inflitta con la condanna da eseguirsi.

La Convenzione è dunque univoca nel riferire l'esecuzione della pena al regime giuridico vigente nello Stato di esecuzione e ad assoggettarla alle misure concrete che questo prevede come appropriate. Essa inoltre vincola lo Stato di esecuzione (nel caso della continuazione) alla natura e alla durata della sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, ma – in caso di disomogeneità tra gli ordinamenti – promuove la corrispondenza, per quanto possibile, tra le sanzioni, quali pronunciate e quali da eseguire, dando la preminenza a quanto è richiesto dall'ordinamento dello Stato di esecuzione.

Nello spirito della Convenzione, lo Stato di condanna, dunque, può potestativamente prestare o negare il suo consenso al trasferimento del condannato, quando ritenga che il regime legale dell'esecuzione penale nel potenziale Paese di esecuzione, rispettivamente, sia o non sia sostanzialmente equivalente a quello previsto dal proprio ordinamento e, perché possa prendere le proprie determinazioni con cognizione di causa, sarà informato circa i caratteri di tale regime nello Stato di esecuzione (nella specie, tale conoscenza, oltre che attraverso informazioni offerte dal Ministero della giustizia, è stata garantita dal Comitato per i problemi criminali del Consiglio d'Europa, con analitiche prospettazioni nelle già menzionate Osservazioni). Lo Stato di esecuzione, a sua volta, è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione quale è prevista nell'ordinamento dello Stato di condanna, ma non al di là del limite superato il quale si determinerebbe una rottura del proprio ordinamento, essendo possibile, per evitare tale conseguenza, operare l'adattamento che la salvaguardia di quest'ultimo rende strettamente necessario. Ciò che chiaramente è escluso dalla Convenzione – e la ragione di tale esclusione, alla luce dei principi dello Stato di diritto, non necessita di spiegazioni – è l'even-

tualità che il soggetto trasferito sia sottoposto a un vero e proprio regime di esecuzione speciale e personale, concernente i diritti, oltre che i doveri, che lo riguardano come detenuto.

3.3. - In questo contesto si colloca l'art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione il quale prevede, affinché il detenuto possa essere trasferito nel suo Stato di cittadinanza, che «l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement»; una disposizione che, anche secondo l'interpretazione che ne dà il "Rapport explicatif relatif à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées" (Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1983, § 25), non fa che confermare il principio-base della Convenzione, vale a dire che il trasferimento non è obbligatorio ma necessita dell'accordo degli Stati interessati.

Il Tribunale rimettente, tuttavia - così come la Corte d'appello nel provvedimento di riconoscimento delle sentenze statunitensi di condanna -, ha ritenuto che tale disposizione autorizzi i Governi degli Stati a convenire fra loro particolari condizioni relativamente al trasferimento: come possono mettersi d'accordo o possono non mettersi d'accordo, infatti, potrebbero altresì mettersi d'accordo a certe condizioni. In ogni caso però, ammessa questa interpretazione, il potere governativo di concordare particolari modalità di esecuzione della pena deve essere accordato al sistema generale della Convenzione in cui viene a inserirsi, sistema risultante, in particolare, dai già esaminati artt. 9 e 10 i quali, per quanto detto, fanno salvo l'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione e, in primo luogo, evidentemente, i suoi principi e le sue regole costituzionali.

Pertanto, l'art. 3, paragrafo 1, lettera f), non può essere interpretato nel senso ipotizzato dal rimettente nel sollevare la questione di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Giurisprudenza di Merito

Tribunale di sorveglianza Trieste – Ord. 24 novembre 1998 – Pres. Mangoni – Cond. Caiulo.

Procedimento di sorveglianza – Deposito degli atti – Non necessità.

(Art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 127, 486, comma 5 e 678 c.p.p.)

*Nel procedimento di sorveglianza non sussiste l'obbligo del deposito degli atti e del relativo avviso. **

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al N. 975/98 R.G. relativo a Caiulo Teodoro (*omissis*), per affidamento in prova al Servizio Sociale.

Preliminarmente osserva il collegio l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto di citazione sollevata dal difensore di fiducia avv. Maniaco,

Rilevato che non sussiste nel procedimento di sorveglianza una previsione normativa sul “deposito, in funzione difensiva, della documentazione ricevuta”, può comunque osservarsi che dalla data di notifica del decreto di citazione avvenuta il 27 ottobre 1998, il difensore aveva ampia possibilità di visionare il fascicolo presso gli uffici della cancelleria.

Quanto all'odierno impedimento addotto dal difensore a presenziare all'udienza, il collegio richiama la posizione giurisprudenziale recentemente assunta dalla Corte di Cassazione SS.UU. (sentenza dd 8 aprile – 27 giugno 1998) secondo cui la previsione dell'art. 486, comma 5 c.p.p. non si applica ai procedimenti che si svolgono in

*** Pubblichiamo, di seguito, il commento di Laura Cesaris.**

Il cammino per la realizzazione piena del diritto alla prova nel procedimento di sorveglianza appare ancora lunga specie quando, a fronte di una disciplina lacunosa, l'interprete opti per una soluzione riduttiva e assai poco garantista. Così è accaduto nella ordinanza sopra riportata, la quale – adeguandosi all'orientamento prevalente fatto proprio anche dalle Sezioni Unite⁽¹⁾ – ha ritenuto di escludere l'applicabilità del 5° comma dell'art. 486 c.p.p. nei procedimenti camerale ed in particolare in quello di sorveglianza e ha altresì escluso la necessità del deposito degli atti e del relativo avviso. con la motivazione che questi erano ben noti al difensore⁽²⁾.

camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. ed in particolare al procedimento di sorveglianza (vedi ord. n. 7 dd 26-29 gennaio 1998 della Corte Costituzionale).

Caiulo Teodoro ha chiesto di essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'art 47 Ord. Pen. in relazione alla condanna ad anni 1, mesi 10 e giorni 4 di reclusione (pena residua anni 1, mesi 5 e giorni 15 di reclusione) inflitta con sentenza dd.27.03.98 emessa dal Tribunale di Gorizia, per i reati di cui agli artt. 416, 648 bis, 490, 473, 648, 476-482, 468, 477-482, 453 c.p. e 66 co. 9 C.d.S., unificati sotto il vincolo della continuazione.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, cui era stata presentata la domanda di cui sopra, in data 11.06.98 ordinava la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione e trasmetteva gli atti a questo Tribunale.

La domanda non può essere accolta.

A giudizio del collegio non sono stati acquisiti in relazione al richiedente elementi che consentano di formulare un favorevole giudizio prognostico di reinserimento del reo e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Se è pur vero che non vi è una espressa disposizione al riguardo nell'art.127 c.p.p. (che disciplina le udienze camerale), né tanto meno negli artt. 666 e 678 c.p.p. (che regolano il procedimento di sorveglianza), pur tuttavia può dedursi la necessità dell'avviso di deposito degli atti dalla facoltà riconosciuta alle parti di presentare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza. Le memorie costituiscono una modalità d'esercizio del diritto di difesa finalizzate a richiamare l'attenzione del giudice sulle questioni di diritto o di fatto ritenute rilevanti ai fini della decisione e a consentire di esercitare il diritto alla prova. Ciò presuppone la conoscenza ed ancor prima la conoscibilità degli atti³¹.

A questa interpretazione non sembra ostare la disposizione che attribuisce al giudice il potere di acquisire la documentazione prevista per legge e le necessarie informazioni, né quella secondo cui l'istruzione è riservata all'udienza, giacché nulla esclude che dette attività producano risultati prima dell'udienza. Ed in tal caso a maggior ragione pare necessario l'avviso di deposito degli atti per consentire alle parti di conoscerne il contenuto al fine di predisporre successivamente le opportune linee d'azione proprio in vista dell'udienza³². Né sembrerebbe sufficiente per l'esercizio del diritto alla prova e del diritto di difesa la lettura da parte del relatore, nel corso dell'udienza, di tutto quanto sia pervenuto sino a quel momento, così che p.m. e difensore vengano contestualmente resi edotti di tutto il materiale prodotto, utile alla decisione³³, proprio perché la mera lettura non sembra lo strumento più idoneo per consentire alle parti di effettuare controdeduzioni, di chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova, tanto più che tale documentazione può essere assai rilevante, potendo riguardare la cartella personale, i risultati delle inchieste sociali, i pareri dei comitati per l'ordine e la sicurezza, le ulteriori acquisizioni in tema di collaborazione processuale per i condannati per i delitti di cui all'art.4-bis ord.penit.

La condotta criminosa, che ha determinato la condanna in esame, e rispetto alla quale il Caiulo, che non ha fornito spiegazioni circa la scelta deviante, non dimostra di aver adeguata consapevolezza, appare tanto più grave dal momento che il soggetto all'epoca dei fatti espletava attività lavorativa nel settore commerciale. Inoltre il Caiulo non ha voluto riferire agli operatori del Cssa di Lecce complete informazioni sulla sua situazione personale, sì da impedire una completa conoscenza della del suo più recente stile di vita.

Tali elementi unitamente all'assenza di attività lavorativa che offra idonee garanzie (vedasi le informazioni in atti della Questura di Brindisi), apparendo tra l'altro quella prospettata del tutto inadeguata, vista la natura dei reati commessi, inducono a non ritenere sussistenti i presupposti per l'ampia misura richiesta dell'affidamento.

P.Q.M.

*Sentiti il P.G. e la difesa che hanno concluso come da verbale.
Visto l' art.47 della Legge 26.7.1975 N. 354;*

In una prospettiva garantista si pone una decisione della Suprema Corte, che - con riferimento al procedimento di esecuzione - ha affermato la necessità, qualora nel corso dell'udienza siano acquisiti documenti non compresi tra gli atti del procedimento, della fissazione di una nuova udienza camerale "affinché le parti prendano in esame la nuova documentazione e possano rassegnare eventualmente diverse ed ulteriori conclusioni" ⁽⁶⁾.

Ciò sembra valere a maggior ragione proprio anche nella fase degli atti preparatori alla udienza del procedimento di sorveglianza per consentire alle parti di conoscere le memorie presentate da controparte, l'eventuale documentazione già prodotta o richiesta, e per permettere quindi di optare per la linea d'azione che pare più utile o più opportuna e, se del caso, di prospettare al giudice l'opportunità di richiedere ulteriori documenti ed informazioni.

A conforto di questa tesi si può addurre un ulteriore argomento, cioè che la nomina del difensore deve avvenire prima dell'udienza: il che inequivocabilmente sta a sottolineare l'importanza attribuita al ruolo della difesa anche nella fase preparatoria, così che il difensore possa agire *ex informata conscientia*, ovvero dopo aver preso cognizione di tutta la documentazione agli atti ⁽⁷⁾. Solo in tal modo il contraddittorio potrebbe trovare una più compiuta realizzazione, ma pare necessario allora anche l'avviso di deposito, che si pone come strumentale al raggiungimento di tale obiettivo.

La soluzione prospettata acquista maggior rilievo alla luce della recente l. 7 dicembre 2000, n. 397, che ha attribuito al difensore la «facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito» anche nella fase dell'esecuzione penale (art. 327-bis c.p.p.). Si riconosce così l'importanza delle questioni dibattute in questa fase e quindi la rilevanza del ruolo difensivo. In un tale contesto la conoscibilità degli atti acquista un maggiore importanza e conseguentemente altresì l'avviso di deposito.

Rigetta l'istanza di affidamento in prova proposta da Caiulo Teodoro

* * *

Tribunale di sorveglianza Trieste – Ord. 12 gennaio 1999 – Pres. Mangoni – Cond. Caiulo

Procedimento di sorveglianza – Deposito degli atti – Non necessità.

(Art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 127, 666 e 678 c.p.p.)

Nel procedimento di sorveglianza non sussiste l'obbligo del deposito degli atti e del relativo avviso.

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto ai N. 37/98 R.G. P.C.C. relativo a Caiulo Teodoro, (*omissis*) per sospensione esecutorità ordinanza N. 1543/98 di data 24/11/98 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Con ordinanza di data 24/11/98 questo Tribunale ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale proposta da Caiulo Teodoro in relazione alla pena inflittagli dal Tribunale di Gorizia con sentenza di data 27/3/98.

Avverso tale provvedimento il difensore avv. Maniacco ha proposto rituale ricorso per Cassazione e nel contempo chiesto la

E a questa conclusione sembra giungere anche il tribunale di sorveglianza che, pur avendo emesso l'ordinanza in esame, ha poi riconosciuto in via di fatto l'opportunità (se non la necessità) di inserire nel decreto di fissazione dell'udienza l'avviso che le parti possono non solo depositare memorie, ma altresì consultare i fascicoli relativi ai procedimenti e «per le eventuali ultime acquisizioni fino ad un'ora prima dell'udienza medesima».

Una soluzione, questa, di compromesso, che facendo ricorso ad un avviso generico della facoltà di accesso ai fascicoli da un lato evita di aumentare il carico di lavoro delle cancellerie, dall'altro fa ricadere sulle parti l'onere di attivarsi e di consultare il fascicolo che interessa, sul presupposto – forse ottimista – che le “ultime acquisizioni” non siano poi importanti o rilevanti, non riguardino, cioè, questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza, tali da richiedere un più ampio e ponderato studio.

L'avviso, pur se generico, parrebbe dunque un primo passo sulla strada di una realizzazione del diritto di difesa ed in specie del diritto alla prova, così che è auspicabile che altri tribunali di sorveglianza accolgano almeno questa prassi, come un segnale minimo di attenzione per il diritto di difesa tanto più rilevante a fronte delle

sospensione dell'esecuzione del provvedimento medesimo in attesa della decisione della Suprema Corte.

Nel ricorso di cui sopra l'avv. Maniaco lamenta, in sostanza, che non avendo egli potuto consultare il fascicolo il giorno prima dell'udienza, non aveva potuto neppure predisporre una memoria diretta a dimostrare la dichiarata "eccepita nullità" da sottoporre all'esame del Collegio, posto che egli era impossibilitato per altri suoi importanti impegni a presenziare all'udienza stessa.

La domanda non può essere accolta.

Non sembra, invero, al Collegio che possa nella fattispecie ravvisarsi la nullità di cui sopra, posto che gli atti contenuti nel fascicolo erano ben noti al difensore che aveva partecipato alla precedente udienza dei 22/9/1998, giorno in cui venne disposto il rinvio al 24/11/98 per acquisire ulteriori notizie sui precedenti penali del suo assistito e sulla prospettata attività lavorativa, circostanze queste che ben avrebbero potuto essere esaminate e valutate in udienza da un eventuale suo sostituto processuale.

Osserva, d'altra parte, il Collegio, che il limite temporale all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per la decisione di cui al 5° comma dell'art. 666 C.P.P. e 2° comma dell'art. 678 C.P.P. è costituito dall'udienza di trattazione, nel corso della quale il materiale sino a quel momento pervenuto deve essere messo a disposizione del P.G. e del difensore quale strumento della trattazione orale e quindi dell'esercizio del diritto di difesa.

È significativo, infine, che l'art. 127 C.P.P., nel delineare la struttura generale del procedimento in Camera di Consiglio, quale è appunto quello in oggetto, non ha fissato alcun termine per il deposito degli atti, che, peraltro, il difensore ben avrebbe anche avuto la possibilità di esaminare presso l'ufficio di Udine e che certamente il Collegio avrebbe comunque potuto utilizzare per la

questioni sempre più complesse che vengono discusse avanti ai tribunali di sorveglianza.

Laura Cesaris

(1) Cfr. Cass. Sez. Un. 8 aprile 1998, Cerroni, Ced 210795.

(2) L'ordinanza è stata confermata da Cass. 26 aprile 1999, Caiulo, inedita, che ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente.

(3) Sulla necessità del deposito la dottrina si era già espressa affermativamente con riferimento alla precedente disciplina del procedimento di sorveglianza: cfr. per tutti, GIOSTRA, *Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale*, Milano, 1983, p. 342. In relazione all'attuale disciplina cfr. CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, Torino, 1992, p. 213; PRESUTTI, *La disciplina del procedimento di sorveglianza dalla normativa penitenziaria al nuovo codice di procedura penale*, in Riv. it. dir. proc. pen. 1993, p. 164 ss.; KOSTORIS, *Linee di continuità e prospettive di razionalizzazione nella*

decisione se anche fossero pervenuti, come non di rado capita, il giorno stesso dell'udienza.

P. Q. M.

Visto l'art 666, 7° comma C.P.P.,

Rigetta la domanda intesa ad ottenere la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di questo Tribunale di data 24/11/98.

* * *

Tribunale di sorveglianza di Trieste – Ord. 14 novembre 2000 – Pres. Mangoni – Est. Manazzone – Cond. Musto.

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Revoca per violazione delle prescrizioni imposte – Concessione di altro beneficio.

(Artt. 47, 58-*quater* legge 26 luglio 1975, n. 354; 666 e 678 c.p.p.)

Il divieto di concedere ulteriori benefici al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa previsto dall'art. 58 quater, c. 2, O.P. non preclude quella che può essere definita una revoca parziale, riferibile al più ampio beneficio (affidamento in prova) con mantenimento della molto più restrittiva misura della semilibertà, cosicché può ritenersi ammis-

nuova disciplina del procedimento di sorveglianza, in L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza, a cura di Grevi, Padova, 1994, p. 546; DELLA CASA, La magistratura di sorveglianza, 2° ed., Torino, 1998, p. 127 ss.

(4) In tal senso CORSO, *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Bologna, 2000, p.262.

(5) Cfr. CANEPA – MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, 5° ed., Milano, 1999, p. 471, secondo i quali tuttavia, in grado di appello o in sede di reclamo, appare "doveroso" per la garanzia del contraddittorio e per l'apprestamento di adeguati strumenti difensivi che le parti abbiano pieno accesso agli atti giacenti in cancelleria.

(6) Cfr. Cass. 9 novembre 1994, Bozzi, in Riv.pen. 1995, p. 1497, che ha dedotto la nullità dell'ordinanza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

(7) Cfr. GIOSTRA, op.cit. p. 342 ss; KOSTORIS, op.cit., p.560; DELLA CASA, op.cit., p. 127.

*sibile una concessione della semilibertà contestuale alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale. **

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al N. 1689/2000 R.G. promosso d'ufficio nei confronti di Musto Lucio (*omissis*), ristretto presso la Casa Circondariale di Udine, per riesame affidamento in prova al servizio sociale.

Con provvedimento dd.13.10.2000 il Magistrato di Sorveglianza di Udine ha disposto la sospensione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Musto Lucio giusta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste N. 297/2000 dd. 07.03.2000 in relazione alla pena di anni 1, mesi 8 e giorni 18 di reclusione determinata con provvedimento di cumulo dd.26.04.1999 della Procura della Repubblica di Trieste.

Il beneficio deve essere revocato.

Si tratta di misura alternativa molto ampia che era stata accordata al condannato in considerazione della necessità di coordinare le sue esigenze lavorative con le persistenti problematiche di alcoldipendenza, trattate con un programma di recupero terapeutico. Il collegio aveva, comunque, avvertito l'interessato, tenuto conto di pregressi abusi alcolici realizzati anche nel corso della detenzione domiciliare di cui aveva già usufruito, della necessità

*** Pubblichiamo, di seguito, il commento di Laura Cesaris.**

L'art. 58-*quater* ord.penit. sancisce un divieto di durata triennale per la concessione di taluni benefici a carico di chi abbia subito la revoca di una misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà). La *ratio* della norma è molto chiara volendo rappresentare una sanzione per coloro che si siano resi immeritevoli del beneficio loro concesso, dato che essi hanno dimostrato con le infrazioni poste in essere una incapacità a rispettare il programma trattamentale ed hanno con ciò "illuso" sulla loro idoneità a proseguire un cammino rieducativo.

La previsione, da un lato, vuole evitare concessioni, magari reiterate, di benefici diversi in una prospettiva di aggiustamenti della misura rispetto alla capacità (meglio sarebbe dire incapacità) del soggetto a rispettare le prescrizioni; dall'altro vuole disincentivare comportamenti superficiali o irresponsabili con la minaccia concreta del divieto di concessione di altri benefici. Si noti come presupposto dell'operatività dell'art. 58-*quater* sia la revoca di una misura alternativa liberatoria in tutto (affidamento in prova) o solo in parte (semilibertà e detenzione domiciliare), mentre il divieto ha portata più ampia estendendosi anche ai permessi premio e al lavoro all'esterno, oltre che alle succitate misure alternative.

Se la *ratio* della previsione è facilmente comprensibile proprio perché tale previsione tende, attraverso la minaccia della sanzione, a responsabilizzare

di osservare scrupolosamente gli obblighi impostigli, con particolare riferimento al programma predisposto per garantire l'astinenza da alcolici.

Ebbene, il Musto, a distanza di pochi mesi, era ricaduto così gravemente nell'abuso di alcolici da dover essere ricoverato d'urgenza presso l'ospedale civile di Udine in data 14 settembre 2000 per poi riprendere l'uso smodato di sostanze alcoliche anche dopo la dimissione dal nosocomio, fino a rinchiudersi in casa per giorni interi, abbandonando l'attività lavorativa e creando intorno a sé una situazione di tale, assoluto, isolamento da impedire ogni tipo di aiuto ed intervento.

Da ciò era conseguita la sospensione del beneficio ed oggi deve necessariamente derivarne la revoca.

Tuttavia, anche in considerazione del divieto di concedere ulteriori benefici in seguito ad una revoca degli stessi imposto dall'art. 58-*quater*, comma 2, dell'O.P., si ritiene di poter accedere alla proposta degli esperti penitenziari in merito alla concessione di una semilibertà. Ciò a condizione che la misura sia strutturata in modo tale da consentire il mero svolgimento dell'attività lavo-

maggiormente il soggetto, tuttavia il meccanismo descritto, che comporta un divieto generalizzato ed automatico, suscita non poche perplessità perché sembra contrastare con il criterio affermato nell'art. 1 ord. penit. di individualizzazione del programma trattamentale tesa ad evidenziare le carenze del soggetto e a colmarle. Senza contare che la revoca interviene sulla base di un giudizio di inidoneità del soggetto in relazione alla specifica misura concessa: il che non sta a significare necessariamente una presunzione di inidoneità assoluta, che si estende a tutti i benefici penitenziari, come invece è previsto nell'art. 58-*quater* ord. penit. Anzi non si può escludere aprioristicamente che una misura diversa, con prescrizioni più semplici o più contenitive, potrebbe dare risultati positivi. Non solo, ma tale disposizione fa ricadere unicamente sul condannato eventuali errori commessi dall'*équipe* nella valutazione e nell'elaborazione del programma trattamentale.

A ciò si aggiunga che se è pur vero che l'art. 58-*quater* ord. penit. prende in considerazione la revoca per comportamenti addebitabili al soggetto, come si ricava - con riguardo all'affidamento in prova ed alla detenzione domiciliare - dal richiamo all'art. 47, comma 11°, e all'art. 47-*ter*, comma 6°, ord. penit., escludendo quindi le ipotesi di revoca indipendenti dal soggetto, tuttavia ciò non accade con riferimento alla semilibertà, per la quale viene richiamato *tout court* l'art. 51 comma 1° senza operare appunto la distinzione tra le cause di revoca cui si faceva cenno. Questa circostanza appare grave a fronte dell'orientamento giurisprudenziale che fa ricadere nel concetto di inidoneità di cui al 1° comma dell'art. 51 anche il venir meno delle condizioni oggettive che avevano portato alla concessione della modalità esecutiva. Si viene così a determinare una disparità di trattamento tra condannati legata alla mera circostanza di fruire di un beneficio piuttosto che di un altro.

rativa da parte del soggetto e l'assunzione del farmaco avverso nonché la sottoposizione ai controlli sull'astinenza costantemente e direttamente in istituto.

Quanto alla portata del citato divieto, si deve preliminarmente osservare che esso è riferibile alla generalità dei detenuti e non solo a quelli condannati per i reati di cui all'art. 4-*bis* dell'O.P., come risulta dal tenore letterale della norma e dal processo di formazione della stessa, in quanto la legge di conversione dei D.L. n. 152/91 ha espressamente introdotto il riferimento all'art. 4 *bis* dell'O.P. solo con riguardo alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 58-*quater*, con ciò rendendo palese la volontà di mantenere il riferimento alla generalità dei detenuti in relazione a quanto previsto dal secondo comma, ora in esame.

La Corte di Cassazione, con le sentenze del 30 settembre 1996, n. 4823, e 30 giugno 2000 n. 4730, ha adottato un costante ed univoco indirizzo nella direzione condivisa da questo Tribunale, indirizzo fatto proprio dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 436 dell'1 dicembre 1999 ed in linea con le ultime, recenti, norme emanate nell'ambito dell'Ordinamento Penitenziario, quali l'ulti-

Queste incongruenze sono state colte, seppur parzialmente, dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto illegittimo l'art. 58-*quater* ord. penit. nella parte in cui si applica anche ai minori, sottolineando appunto la rigidità del meccanismo, che non lascia spazio ad una valutazione individualizzata del soggetto, così da pregiudicare la realizzazione della finalità rieducativa, che nei confronti dei minori assume un valore "preminente".

Influenzata forse da questa pronuncia, che sembra aprire un varco per la declaratoria di illegittimità anche per i condannati adulti, l'ordinanza sopra riportata, proprio per rimediare agli inconvenienti derivanti dal rigido meccanismo previsto nell'art. 58-*quater* ord. penit, aggira il divieto in esso contenuto affermando che tale norma "non preclude quella che può essere definita una revoca parziale riferibile al più ampio beneficio [affidamento in prova], con mantenimento della molto più restrittiva misura della semilibertà".

Una tale affermazione suscita non poche perplessità dato che le due misure non sono omogenee, essendo l'affidamento una vera misura alternativa, e la semilibertà una mera modalità di esecuzione, e per questo non sono comparabili. Diversi sono i presupposti di concessione: quanto all'affidamento in prova, il presupposto concessivo è individuabile, con formula sintetica, nell'utilità ai fini della rieducazione del soggetto della concessione della misura e nella prevenzione del pericolo della recidiva. L'ammissione alla semilibertà è subordinata, invece, ad una valutazione circa i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento, in presenza delle condizioni per il suo graduale reinserimento nel contesto sociale. L'affidamento comporta un trattamento totalmente alternativo a quello carcerario e proprio per questo, cioè per il riacquisto pressoché completo di libertà (salve le prescrizioni ed i controlli), si richiede un giudizio più attento e più severo sulla "affidabilità" del soggetto

mo comma dell'art. 47-ter ed il 5° comma dell'art. 47-quater dell'O.P..

Con riferimento all'ammissibilità di una concessione della semilibertà contestuale alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale si osserva che il disposto del citato art. 58-quater O.P non preclude quella che può essere definita una revoca parziale, riferibile al più ampio beneficio, con mantenimento della molto più restrittiva misura della semilibertà.

Va detto, inoltre, che la presente decisione consente – nel rispetto della discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento a questo giudice in merito alla valutazione delle misure alternative più adeguate a garantire il reinserimento sociale dei condannati (si vedano anche le sentenze della Corte Costituzionale nn. 186/1995 e 173/1997 in materia di liberazione anticipata e detenzione domiciliare) – di mitigare le gravissime conseguenze dell'automatismo posto dalla norma in esame. automatismo particolarmente

in esame. Il che non avviene per la semilibertà, la quale, prevedendo il rientro in carcere, consente di esercitare un controllo continuativo sul soggetto e sull'andamento della misura per poterla meglio calibrare in funzione delle risposte del soggetto. In un certo qual senso si potrebbe affermare che per la concessione della semilibertà è sufficiente una valutazione più incerta circa la capacità del condannato di seguire il programma e quindi circa la sua "affidabilità".

Anche in relazione alla ipotesi di semilibertà per pene non superiori a tre anni, considerata surrogatoria rispetto all'affidamento in prova, se è pur vero che vengono richiamati ai fini della concessione i criteri posti per l'affidamento in prova, non vi è dubbio che tale richiamo opera in negativo ("se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale") nel senso di escludere la trasposizione nel giudizio per la semilibertà.

Diversi sono anche, seppure in modo più sfumato, i presupposti della revoca: l'ineidoneità del soggetto è motivo di revoca della semilibertà (oltre al mancato o al tardivo rientro). Il concetto espresso nell'art. 51 ord. penit. è ampio e generico a fronte della più precisa indicazione di violazione della legge o delle prescrizioni contenuta nell'art. 47, comma 11°, ord. penit.

Per queste ragioni riesce di difficile comprensione l'argomento incentrato sulla "revoca parziale del beneficio più ampio concesso" e sul "mantenimento della semilibertà": le espressioni usate sembrano alludere ad una assai originale ricostruzione dell'affidamento in prova che conterrebbe in sé la semilibertà. È indubbio che l'affidamento rappresenti un beneficio maggiore della semilibertà, ma seguire questa impostazione in modo semplicistico porterebbe ad un *monstrum*, rappresentato da una misura (l'affidamento), che dà luogo ad uno stato di libertà pressoché incondizionato, senza contatti con il carcere: nel contempo, tale misura costituirebbe – nella impostazione data dal tribunale di sorveglianza – una modalità esecutiva di espiazione, la quale comporta invece un allontanamento parziale dall'istituto penitenziario per un arco di ore predeterminato, ed il rientro in carcere necessariamente per le restanti ore del giorno.

rigido e punitivo se riferito, come nel caso in esame, a pene residue di non breve durata.

Sembra, dunque, doverosa, un'interpretazione della norma che permetta di modulare il trattamento risocializzante in relazione alla capacità di reinserimento di volta in volta concretamente manifestate da ciascun condannato.

Nel merito si rileva che si tratta di persona di non elevata pericolosità sociale, le cui condotte devianti sono essenzialmente riconducibili alle problematiche di alcoldipendenza.

Si ritiene, pertanto, opportuno, sperimentare un estremo tentativo di riabilitazione mediante la fruizione di un beneficio che dovrà attagliarsi, per quanto si è detto, alle peculiari esigenze di controllo del soggetto.

L'interessato, che potrà svolgere l'attività lavorativa da poco interrotta, presso la sede aziendale dell'Azienda IdeaEffe di Faria di Majano (Udine), è ancora una volta avvertito che in caso di tra-

In realtà, come è più che evidente, il tribunale di sorveglianza ha revocato con l'ordinanza in esame la misura precedentemente adottata, concedendo poi quella che meglio rispondesse alle necessità terapeutiche del soggetto e soddisfacesse le esigenze di un maggior controllo sul soggetto medesimo.

È facilmente comprensibile la motivazione che ha spinto il giudice ad adottare una tale soluzione: quella di rimediare alle rigidità del disposto dell'art. 58-*quater* ord. penit., le cui conseguenze sono particolarmente gravose, e di garantire al condannato il trattamento più rispondente ai suoi particolari bisogni. Anche se ciò finisce con il tradursi in una decisione che si scontra con il chiaro ed inequivoco dettato dell'art. 58-*quater*.

Forse si sarebbe potuta sollevare un'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater* ord. penit. lamentando appunto come la rigidità del meccanismo ivi contemplato non solo comporti conseguenze assai afflittive, ma soprattutto urti contro il principio costituzionale espresso nell'art. 27 comma 3° Cost. teso alla risocializzazione dei condannati. E ciò perché, attraverso il divieto di concessione di altri benefici, quando sia intervenuta revoca di una misura alternativa, si impedisce l'attuazione di un programma rieducativo negando ogni opportunità di recupero.

Proprio la sentenza costituzionale n. 436 del 2000 sopra richiamata potrebbe rappresentare un precedente di non poco conto, anche se tale decisione non pare potersi applicare direttamente nei confronti dei condannati adulti, avendo essa ancorato il giudizio di costituzionalità non solo all'art. 27 comma 3° Cost. ma altresì all'art. 31 Cost., che attribuisce allo Stato il compito di proteggere l'infanzia e la gioventù. In questa prospettiva viene esaltata la finalità rieducativa, che deve caratterizzare l'esecuzione penale nei confronti dei minori quale momento centrale del loro recupero, mentre nei confronti degli adulti la pena svolge una pluralità di funzioni (retributiva, generalpreventiva, specialpreventiva), di cui una può essere accentuata rispetto alle altre a seconda delle esigenze contingenti.

Pur tuttavia non si può non evidenziare come il meccanismo automatico che connota l'art. 58-*quater* ord. penit., precludendo ogni valutazione in ordine

sgressione degli obblighi impostigli si procederà senza ulteriori indugi alla revoca della semilibertà.

L'affidamento, che ha avuto inizio in data 24 marzo 2000, può considerarsi utilmente espiato fino alla data del ricovero in ospedale del soggetto, in seguito alla ricaduta nell'alcoldipendenza, e cioè fino al 14 settembre 2000.

P.Q.M.

Sentiti il parere parzialmente difforme del P.G. e le conclusioni della difesa come da verbale;

Visti gli artt. 47, 48, 50, 51 ter e 58 quater della legge 26/7/75 N. 354 e successive modifiche;

Revoca l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Musto Lucio giusta l'ordinanza indicata in motivazione.

Dichiara utilmente espiata in regime di affidamento in prova la pena dal 24 marzo 2000 al 14 settembre 2000.

Concede al Musto il beneficio della semilibertà.

Dispone che per l'ulteriore corso della detenzione il medesimo trascorra parte di tempo all'esterno dell'Istituto di restrizione, secondo i termini e le modalità che saranno indicati nel programma di trattamento.

al percorso trattamentale e ai risultati raggiunti, si pone in netto contrasto con l'art. 27, comma 3°, Cost. proprio perché impedisce l'individualizzazione del trattamento e quindi la possibilità di ritagliare il programma calibrandolo sulle reali e contingenti esigenze manifestate dal soggetto. Non solo, ma il divieto di concessione dei benefici per un arco di tre anni presenta una forte valenza afflittiva e sanzionatoria non correlata alla reale pericolosità sociale dei condannati (siano essi adulti o minori), sui quali ricadono eventuali errori di valutazione degli operatori penitenziari e della magistratura di sorveglianza.

A ciò si aggiunga che la previsione contenuta nell'art. 58-*quater* ord. penit. – come si è già accennato – potrebbe dare luogo a disparità di trattamento tra i condannati ammessi alla semilibertà e quelli ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, dato che nei confronti dei primi il divieto opera automaticamente in forza della mera revoca, qualunque sia la causa che l'ha determinata e la sua riconducibilità al soggetto.

Se dunque per le considerazioni svolte, la proposizione di una eccezione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. poteva (e potrebbe) essere una soluzione razionale e giuridicamente corretta, tuttavia bisogna anche riconoscere che essa non avrebbe certo risolto nell'immediato i problemi contingenti del soggetto la cui situazione è stata oggetto della decisione in esame.

Laura Cesaris

* * *

Tribunale di sorveglianza di Trieste – Ord. 6 giugno 2000 – Pres. Cunial – Cond. Radioni

Libertà vigilata – Violazione delle prescrizioni e guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) – Conversione della libertà vigilata nella misura di sicurezza della casa di cura e custodia – Ammissibilità – Esclusione.

(Art. 231, c.p.: art. 680, comma 1, c.p.p.)

In caso di violazione degli obblighi della libertà vigilata non può essere disposto il ricovero in una casa di cura e custodia.

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al N. 724/2000 R.G. promosso dal difensore di Radioni Giorgio, (*omissis*), attualmente internato c/o Ospedale Psichiatrico Montelupo Fiorentino,

per impugnazione avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Trieste N.52/2000 dd. 14.03.2000.

Con sentenza emessa in data 15.10.1998 il Pretore di Trieste ha ritenuto Radioni Giorgio responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e lo ha condannato alla pena di giorni quindici di arresto e lire 700.000 di multa, oltre a dichiararlo contravventore abituale e sottoporlo alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno.

In data 26.10.1999 il Magistrato di Sorveglianza di Trieste ha riesaminato la pericolosità sociale dei Radioni ai sensi dell'art. 679 c.p.p. ed ha disposto l'esecuzione della predetta misura di sicurezza, che ha avuto inizio il 18.11.1999.

Con ordinanza dei 14.3.2000 il medesimo Magistrato di Sorveglianza di Trieste ha ordinato il ricovero del Radioni presso una casa di cura e custodia per la durata di mesi sei.

Avverso tale ordinanza ha presentato rituale impugnazione il difensore dell'interessato rappresentando:

- l'insussistenza della pericolosità sociale del suo assistito;
- l'inadeguatezza della misura di sicurezza detentiva ai fini del recupero e della risocializzazione dello stesso;
- la possibilità di integrare e completare il programma terapeutico predisposto nei confronti dell'interessato al fine di meglio curare l'alcoldipendenza che lo affligge;
- l'opportunità di rinnovare l'istruzione probatoria attraverso l'esame dello psichiatra dottor Benedetto Capodieci che seguiva

dal punto di vista medico il libero vigilato e potrebbe riferire sugli strumenti di cura e di recupero più idonei per il medesimo.

Il Tribunale ritiene di accogliere l'impugnazione.

Preliminarmente si deve osservare che l'appello riguarda il punto del provvedimento impugnato relativo alla pericolosità sociale dei Radioni ed alla applicazione della misura di sicurezza attualmente in esecuzione, motivo per cui il Tribunale è tenuto a rivalutare in diritto e nel merito ogni questione riconducibile al gravame.

Occorre, dunque, prendere atto che il Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto di disporre la casa di cura e custodia nei confronti dei Radioni sulla base del rilievo che l'interessato, in data 7.2.2000, era stato fermato alle ore 2.00 della notte mentre si trovava alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza, con conseguente violazione della prescrizione di permanere presso la propria abitazione nelle ore notturne nonché della fattispecie penale di cui all'art. 186 del CDS.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che vi è stata una valutazione circa l'aggravamento della pericolosità sociale del libero vigilato, in considerazione della gravità della violazione suddetta – desumibile anche dalla circostanza che il Radioni conduceva un'autovettura priva di copertura assicurativa e non possedeva la patente di guida, revocata a tempo determinato – delle irrisolte problematiche di alcoldipendenza del soggetto e dell'inadeguatezza del programma terapeutico predisposto dal competente servizio in data 2.3.2000 per realizzare un concreto recupero terapeutico del libero vigilato.

Ebbene, occorre innanzi tutto rilevare che l'ordinanza impugnata ha disposto l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva non prevista dall'art. 231 del c.p., unica norma applicabile in caso di violazione degli obblighi della libertà vigilata, che prevede esclusivamente l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (ovvero il ricovero in un riformatorio giudiziario se si tratta di minore) in caso di trasgressioni delle prescrizioni particolarmente gravi.

Nel caso di specie non ricorrono neppure i presupposti di cui all'art. 232, ultimo comma, del c.p. – che consente l'applicazione del ricovero in una casa di cura e custodia qualora durante la libertà vigilata una persona in stato d'infermità psichica si riveli di nuovo pericolosa – o di cui all'art. 221 c.p., applicabile esclusivamente nel giudizio di cognizione previo accertamento dibattimentale della abitualità dello stato di ubriachezza del condannato (circostanza aggravante prevista dall'art. 94 c.p., che deve essere necessariamente contestata all'imputato e ritenuta sussistente nella sentenza di condanna).

Per quanto esposto risulta evidente che rientrava nel potere discrezionale del Magistrato di Sorveglianza (e rientra, quindi, nel potere discrezionale di questo Collegio), tenuto al rispetto del principio di stretta legalità di cui all'art. 199 c.p., solo ed esclusivamente l'eventuale conversione della libertà vigilata nella misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro o colonia agricola.

Nel merito, si osserva che il Radioni ha ben ventiquattro precedenti penali per furto, ubriachezza in luogo pubblico, guida in stato di ebbrezza ed altro.

Nei suoi confronti risultano pendenti, presso gli uffici giudiziari di Trieste, dodici procedimenti penali, principalmente relativi a plurimi reati di guida in stato di ebbrezza.

Durante la sottoposizione alla libertà vigilata ha posto in essere trasgressioni analoghe a quella evidenziata nel provvedimento appellato, sia in data 29 dicembre 1999, quando è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in seguito ad un controllo effettuato alle ore 4.20 del mattino, che in data 18 febbraio 2000, circostanza in cui è stato controllato mentre si trovava fuori dalla propria abitazione alle ore 2.30 del mattino.

Il 7 febbraio scorso, inoltre, all'atto del controllo delle forze di polizia, era privo della carta precettiva inerente alla libertà vigilata, e ciò in violazione della prescrizione di cui al n. 6) dell'ordinanza in esame.

Tuttavia, si deve osservare che in data 2 marzo 2000 il Radioni aveva intrapreso un trattamento medico-psicosociale che prevedeva la frequenza del Dipartimento delle dipendenze dell'ASS n. 1 Triestina in regime di day-hospital, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Tale programma potrà essere opportunamente integrato, ad esempio prevedendo l'assunzione di farmaci antagonisti dell'alcol o ricorrendo ad altri interventi ritenuti adeguati dal responsabile del servizio, al fine di garantire una cura efficace delle persistenti problematiche di alcolodipendenza del Radioni, finora rivelatosi incapace di astenersi dagli abusi alcolici e di gestire correttamente la misura di sicurezza cui era sottoposto.

La circostanza che il libero vigilato avesse volontariamente intrapreso un piano di recupero nel mese di marzo scorso induce il Collegio a ritenere che la sua permanente pericolosità sociale – come desumibile dai precedenti penali, dai procedimenti penali in corso di definizione e dalle irrisolte problematiche di dipendenza dall'alcol – possa essere contenuta anche attraverso una misura di sicurezza non detentiva, per mezzo dell'adeguamento del programma di cura suddetto alle concrete esigenze terapeutiche del soggetto.

Potrà, quindi, essere ripristinata la libertà vigilata rimanendo im pregiudicato ogni eventuale, futuro, intervento volto ad aggravare la misura di sicurezza in caso di ulteriori violazioni degli obblighi da parte dell'interessato.

L'accoglimento dell'appello nei termini esposti rende superflua l'istanza di rinnovazione istruttoria proposta dalla difesa.

P. Q. M.

Sentiti il parere parzialmente difforme del P.G. e le conclusioni della difesa riportate nel verbale di udienza;
visti gli artt. 231 c.p. e 680, comma 1, c.p.p.:

Accoglie l'appello presentato dal difensore di Radioni Giorgio e, per l'effetto,

Revoca la misura di sicurezza della casa di cura e custodia imposta nei confronti del Radioni con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Trieste datata 14 marzo 2000 e

Ordina la dimissione del Radioni dalla casa di cura e custodia, se non internato per altra causa.

Impone al medesimo di rispettare scrupolosamente le prescrizioni già determinate dal Magistrato di Sorveglianza di Trieste con ordinanza del 26 ottobre 1999 in relazione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, che sarà ripristinata in seguito alla cessazione dell'internamento, e di seguire il programma di trattamento terapeutico che sarà appositamente predisposto dal Dipartimento per le dipendenze dell'ASS n. 1 Triestina.

* * *

Tribunale di sorveglianza di Trieste – Ord. 19 giugno 2001 – Pres. Mangoni – Est. Del Tedesco – Cond. Marchesini

Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al servizio sociale – Riduzione del danno – Mancata effettuazione – Impossibilità oggettiva a risarcire il danno – Insussistenza – Assenza di volontà a ridurre per quanto possibile il danno – Sussistenza – Processo di revisione critica delle condotte delittuose – Non ravvisabilità – Abbandono stessa attività professionale che ha occasionato la commissione dei reati – Insussistenza –

Non idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo né a prevenire il pericolo di recidiva – Concedibilità della misura – Esclusione.

(Art. 47. legge 26 luglio 1975. n. 354)

La mancata effettuazione, da parte del condannato, del risarcimento del danno dovuta non già ad una impossibilità oggettiva ma, al contrario, alla assenza di una volontà in tal senso, la non ravvisabilità, nel condannato di un processo di revisione critica delle condotte delittuose ed il perdurante svolgimento da parte del medesimo di quella stessa attività professionale che ha occasionato in passato la commissione dei reati fanno ritenere la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale non idonea a contribuire alla rieducazione del reo ed a prevenire il pericolo di recidiva. Tale misura non può pertanto essere concessa al richiedente.

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al N. 1703/2000 R.G. relativo a Marchesini Giulio (*omissis*) per affidamento in prova al Servizio Sociale Marchesini Giulio ha proposto istanza intesa ad ottenere il beneficio di cui all'art. 47 della Legge 26.7.1975 N. 354 in relazione alla pena di mesi 6 di reclusione applicatagli dal GIP presso il Tribunale di Trieste con sentenza 9.412 dd. 15.12.1998 per i reati di cui agli artt. 81,-61 n. 2, 110 c.p., 2621 n. 1, 2640 cod.civ. e artt. 646, 61 n. 11 e n.7 c.p., commessi tra il 1989 e il 1993 in qualità di consigliere del Consiglio di Amministrazione della SE.FIN. SpA (n. 163/2000 R.Es. dd. 18.07.2000 Proc. Rep. c/o Trib. Trieste) (per aver posto in essere operazioni contabili fittizie consistenti nella cessione di titoli o denaro prelevati dalla SE.FIN. a società prive di valore acquistate grazie anche alla collaborazione del Marchesini che si era avvalso di un finto nome di copertura, al fine di far acquistare tale denaro ai conti personali dei coimputati, l'entità delle transazioni si aggira mediamente dai 2 ai 4 miliardi) e alla pena di anni 1 mesi 9 di reclusione applicatagli dal medesimo GIP con sentenza n. 410 dd. 15.12.1998 per reati di concorso in bancarotta fraudolenta (223 L.F.), violazione degli obblighi degli amministratori e sindaci (artt. 2630 e 2632 c.c), valutazione esagerata degli acquisti e conferimenti della società (art. 2629 c.c.) per un numero complessivo di oltre 70 capi di imputazione commessi in qualità di procuratore speciale, consulente e soggetto fiduciario dell'amministratore delegato della

fallita SpA Tripcovich (fatti contestati indicati nei capi di imputazione: distrazione ed occultamento di somme dell'ordine di 100 milioni ad operazioni fatte pervenire dall'estero in franchi formalmente per l'acquisto della società Lichtestein Transport Management e che in realtà andavano versate nei conti personali) e di sindaco delle società collegate Interscambi srl (fatti contestati: distrazioni di denaro per entità di oltre 3 miliardi nel 1988, 9 miliardi nel 1989, 9 miliardi nel 1990, 2 miliardi nel 1991, 143 milioni nel 1992 destinati a finanziare soggetti che sapeva essere insolvibili, oppure emissione di fatture per operazioni inesistenti per ammontari variabili dai 60 ai 90 milioni, occultamento di crediti in sofferenza fino ad un ammontare di 23 miliardi, omissione di convocazione dell'assemblea dei soci in presenza di una perdita di circa 2 miliardi che aveva eroso completamente il capitale sociale della Interscambi srl, conferimento in aumento di capitale di 20 milioni a una società controllata Esseti Abbigliamento corrispondenti a crediti che la Interscambi Srl risultava fittiziamente avere nei confronti di altra società controllata Marbell's in realtà non esigibili) e Esseti Abbigliamento Srl (indicazione del valore di 5 miliardi derivante dalla cessione di beni di Marbell's a Esseti srl non corrispondente al vero). di consigliere di amministrazione della Rhone Mediterranee Assurance (sopravalutazione fraudolenta del valore delle partecipazioni). istigatore e ideatore di fittizie transazioni economiche in relazione al bilancio per l'anno 1992 della SpA Tripcovich. infine in qualità di professionista, amministratore o consulente della SpA Tripcovich per i reati di cui all'art. 4 comma 1 lett. f) legge n. 516/82 per avere indicato nella dichiarazione dei redditi 1992 un reddito diverso da quello effettivo per un ammontare pari a L. 82 milioni al fine di evadere le imposte ponendo in essere comportamenti fraudolenti consistiti precisamente nel far emettere una fattura per operazioni inesistenti da Livia Kus, sua moglie, nei confronti della Tripcovich International Holding per consentire il versamento della somma su un conto estero a sua disposizione, fatto contestato anche in relazione all'anno 1993 allorché analogamente indicava redditi in misura diversa da quella effettiva per un valore di 147 milioni facendo emettere una nota di debito a nome di un inesistente "Silvio Bremitz" nei confronti della predetta società per consentire il versamento in un conto estero a sua disposizione.

Precisamente trattasi di sentenza emessa a seguito dello stralcio di un unico originario procedimento comprensivo di un rilevante numero di capi di imputazione concernenti fatti di appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta e reati societari com-

messi dal soggetto in concorso con altri esponenti di società, tutte collegate alla società D. Tripovich e, analogamente a quest'ultima, dichiarate fallite con conseguente rilevante danno economico per i creditori.

Nella complessa vicenda su indicata la posizione giuridica del Marchesini veniva definita con una ulteriore sentenza contestuale a quella in esame di patteggiamento n.411 ad anni 1 mesi 11 di reclusione in relazione alla quale gli è stata concessa la sospensione condizionale.

Dalla lettura del titolo in esame emerge che il giudizio di congruità della pena complessiva di anni 4 mesi 1 di reclusione, ottenuta per effetto dalle riduzioni di pena operate a seguito dei tre patteggiamenti, scaturisce, oltre che dall'opportunità di evitare un dibattimento complesso e difficilmente gestibile sia sotto il profilo della ricostruzione della vicenda che dell'accertamento delle varie responsabilità, anche dalla positiva valutazione della condotta processuale dell'imputato, "improntata a concreta collaborazione e sfociata in chiare confessioni della propria responsabilità e in ammissioni di fatti di reato non altrimenti accertabili, nella restituzione di ingenti somme di denaro, nonché nel pagamento parziale dei risarcimento dei danni" (pg.69 sent.n.411).

In relazione a quest'ultima circostanza, invero citata dal Giudice di cognizione con riferimento a tutti i coimputati coinvolti nella medesima vicenda giudiziaria, deve rilevarsi che dagli atti acquisiti non risulta che il soggetto abbia personalmente provveduto al benchè minimo risarcimento del danno.

Precisamente, come emerge dalla relazione dd.30.05.2001 inviata dal curatore fallimentare della Società Tripovich dr. M. Zanzi le somme di denaro con le quali la società creditrici sono state in parte risarcite risultano essere state attinte dalla massa fallimentare del fallimento personale dei coimputati De Banfield e Dalla Zonca titolari della società Tripovich e società Amministrazione Dalla Zonca in virtù di accordi stragiudiziari. Soluzione resa necessaria dall'impossibilità per le stesse di costituirsi parti civili nel predetto processo interamente risoltosi con plurimi patteggiamenti, con ulteriore pregiudizio economico derivante dalle spese inutilmente sostenute per avviare l'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili. Peraltro, a tal proposito deve rilevarsi che agli atti è stata acquisita lettera di sollecito di rifusione delle spese inviata dal sunnominato curatore al Marchesini in data 18.05.2000 per un importo di £.14.498.280 che il medesimo non ha mai provveduto a pagare.

Quindi, l'aspetto risarcitorio così come indicato nella suesposta motivazione della sentenza e che, in quanto riferito alla globale situazione economica scaturita dall'intera vicenda, ha contribuito a giustificare l'applicazione del rito premiale, non può, del pari, essere oggetto di valutazione in questa sede, poiché, in concreto, non concerne azioni di carattere risarcitorio poste in essere dal Marchesini.

Invero, dalla relazione del CSSA di Trieste risulta che il soggetto ha riferito di aver corrisposto £.187.000.000 a titolo di risarcimento alla SEFIN Spa, la società nei confronti della quale le responsabilità del Marchesini sono state definite con il primo e più esiguo titolo in esame.

Ebbene, agli atti è stato: acquisito un atto di transazione dd.24.11.1997 da cui risulta che a fronte di una già notificata azione di responsabilità proposta dalla SEFIN Spa nei confronti del Marchesini, quest'ultimo ha ceduto i crediti maturati nei confronti della stessa e di altre società collegate per le sue prestazioni professionali ammontanti a £.73.704.738, cedendo altresì un credito della stessa natura affermato nei confronti della Tripcovich SpA di £.109.656.700 per cui al momento dell'atto era pendente contestazione in sede giudiziale mediante opposizione allo stato passivo, ma a cui successivamente il cessionario ha rinunciato, così come risulta dalla lettera dd.4.05.1998 prodotta in atti. Trattasi, dunque, non già di un reale risarcimento bensì di una rinuncia a crediti, peraltro pretesi per quelle stesse prestazioni professionali che hanno contribuito a determinare i fatti delittuosi e che il Marchesini non avrebbe potuto realizzare ed a cui la cessionaria nei fatti ha rinunciato.

Il CSSA di Trieste riferisce che il soggetto, separato con una figlia adulta con cui abita, è laureato in Economia e commercio ed è iscritto all'ordine dei Commercialisti dal febbraio 1977. In qualità di libero professionista fornisce consulenza contrattuale e commerciale alla ditta "ALS Advanced Logistic Service" SpA da cui riceve un onorario fisso di £.3.000.000 mensili oltre alle provvigioni in misura percentuale variabile in base al valore della pratica.

Dagli atti risulta inoltre Consigliere di Amministrazione dal 7.04.1994 della società San Silvestro srl che opera nel settore delle costruzioni edili. In relazione a tale società dallo storico della visura camerale risulta che nella stessa, che in passato aveva denominazione e ragione sociale diversa, fino al 1992 rivestivano cariche di amministratori e presidente soggetti coimputati nei reati in esame.

Inoltre dalle schede dell'anagrafe Tributaria fornite dalla Guardia di finanza risulta essere consulente fiscale della ditta Tradinvest Management LTD con sede in Gran Bretagna e Irlanda ma con sede fiscale in Trieste P.zza San Silvestro 2 ossia all'indirizzo dell'abitazione dei Marchesini, nonché rappresentate della società Figurasnella Srl con sede a Padova e consulente fiscale della ditta P&D LTD operante nel settore del commercio all'ingrosso con sede in Gran Bretagna.

Per ciò che concerne lo stato patrimoniale la Guardia di finanza ha comunicato che il soggetto non è intestatario di proprietà immobiliari e nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria è registrato un imponibile IRPEF relativo al 1998 di £. 13.260.000.

All'odierna udienza il condannato ha dichiarato di non possedere autoveicoli.

Il difensore ha prodotto altresì copia di un atto di transazione dd.8.06.2001 da cui risulta che a fronte delle responsabilità azionate in sede civile dal fallimento TRISEA e Trading Investimenti Servizi Avanzati SpA, società collegate alla Tripovich di cui il Marchesini rivestiva la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente, la moglie del condannato sig. Livia Kus ha versato £.70.000.000 alla società Evoluzione '94, assuntrice del concordato fallimentare, a definizione della controversia. Trattasi di un atto transattivo che concerne le responsabilità del Marchesini definite con la terza contestuale sentenza di patteggiamento n.411, ulteriore rispetto a quelle in esame, alla pena di anni 1 mesi 11 di reclusione in relazione alla quale il condannato ha beneficiato della sospensione condizionale della pena.

Concludendo in punto di risarcimento, dunque, dall'esame degli atti risulta che il soggetto personalmente non ha effettuato alcun esborso di denaro.

Precisamente, in relazione al secondo titolo in esame, nulla è stato risarcito alla società Tipovich SpA, né il Marchesini ha provveduto a rifondere le spese di giudizio al curatore fallimentare; in relazione al primo, il condannato ha ceduto crediti professionali a cui la società cessionaria ha successivamente rinunciato; infine, la dazione di denaro alla società Evoluzione '94 riguarda un titolo diverso da quello in esame e risulta essere stato versato dalla moglie in nome e per conto del condannato.

Ciò precisato, si osserva che l'elemento di maggiore evidenza emergente dalla lettura dei capi di imputazione attiene al ruolo e alle specifiche qualità professionali in virtù delle quali il Marchesini, introdotto nell'ambiente economico-sociale più significativo del territorio provinciale, ha concorso a determinare la

vicenda fallimentare e che tutt'oggi riveste ed utilizza in qualità di consulente fiscale, rappresentante legale e consigliere di amministrazione di Società correnti sia in Italia che all'estero.

Da tale osservazione scaturisce innanzitutto un ragionevole dubbio circa l'impossibilità oggettiva a risarcire il danno e, conseguentemente, l'assenza di una benché minima volontà da parte del condannato di ridurre, per quanto possibile, il danno cagionato a causa di condotte in relazione a cui, come sopra specificato, il giudice di cognizione ha accettato la proposta del triplice patteggiamento in virtù di chiare confessioni e ammissioni di fatti di reato.

Tuttavia, alla luce del comportamento successivamente tenuto dal soggetto sino ad oggi, tale condotta collaborativa che ha giovato al condannato la segmentazione del processo ed una triplice riduzione di pena con conseguente arresto delle azioni risarcitorie, soprattutto laddove riferite a responsabilità ascrivibili a titolo di concorso nel reato, non sembra essersi tradotta anche in una rivisitazione critica del suo operato.

In questi ultimi anni il Marchesini, oltre a non aver offerto né subito prelievi di denaro o di beni da parte dei creditori, ha proseguito la sua attività professionale avvalendosi di quella posizione di prestigio da cui non ha mai preso le distanze.

I dati sin qui esposti, unitamente alla tipologia dei reati commessi dal condannato, evidenziano che in questa sede non ci si trova innanzi ad un soggetto portatore di disadattamento sociale bisognoso di effettuare un percorso di risocializzazione attraverso la fruizione della misura alternativa, bensì ad una persona "ipe-integrata" in un contesto socio-economico ove il perseguimento di interessi particolari si è tradotto nel dispregio delle regole dettate dal consesso sociale.

In tali ipotesi, la misura alternativa, priva della sua comune funzione risocializzante, rappresenta uno strumento di neutralizzazione del pericolo di ricaduta nel reato che presuppone la dimostrata capacità del soggetto di superare nei fatti la sua peculiare pericolosità, talché l'eventuale espiazione della pena detentiva risulterebbe inopportuna in quanto superflua non potendo avere la stessa, né una funzione rieducativa né di prevenzione del pericolo di recidiva.

Nel caso in esame, pare non potersi ravvisare il benché minimo accenno a quel processo di revisione critica di cui questo Giudice necessita per formulare una prognosi favorevole circa l'assenza del pericolo di recidiva e la funzione rieducativa della misura alternativa richiesta.

Invero, gli elementi di giudizio illustrati depongono per una valutazione di tenore contrario. Il soggetto non ha mai operato scelte significative, quali lo spontaneo risarcimento del danno, l'abbandono dell'attività e del ruolo rivestito al momento della commissione dei reati, la disponibilità a svolgere una attività di utilità collettiva, od altro da cui possa desumersi il pentimento per quanto cagionato, l'estraniamento dal tipo di interessi propri della categoria privilegiata di appartenenza allorquando aveva commesso i reati, la rinnegazione della scala di valori che condizionavano le sue scelte di vita fino a degenerare in condotte criminose e conseguente accettazione dei valori sociali tutelati dall'ordinamento.

L'assenza di consapevolezza della gravità delle condotte delittuose protrattesi per anni e che hanno concorso significativamente a determinare il tracollo economico di plurime società con un danno per i creditori, tra cui banche, piccoli risparmiatori azionisti e obbligazionisti, fornitori e professionisti, stimato nell'ordine di centinaia di miliardi, è desumibile anche dalla condotta poco trasparente da medesimo dimostrata in occasione dei presente procedimento.

Infatti, a fronte dell'informazione da lui resa al CSSA relativa al risarcimento di £.187.000.000 alla società Se.FIN SpA il soggetto non si è preoccupato di rivelare con l'onestà e la trasparenza che gli era dovuta in questa sede, ove la volontà collaborativa è elemento apprezzabile per la concessione della misura alternativa, quale fosse in realtà la natura dell'atto risarcitorio e la non effettività dello stesso. Tale elemento è emerso a seguito di una attività istruttoria avviata d'ufficio che via via ha messo in luce l'intera vicenda. Atteggiamento che all'odierna udienza si è ripetuto nella produzione di un atto di transazione che concerne un titolo diverso da quello in esame ed utilizzato, come il primo, per dimostrare uno sforzo che, peraltro, nemmeno proviene dal condannato personalmente.

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che per la gravità dei reati commessi, l'entità considerevole della complessiva pena da espriare, la mancanza del benché minimo risarcimento, la riscontrata assenza di rivisitazione critica delle condotte delittuose, la prosecuzione della stessa attività professionale che ha occasionato la commissione dei numerosi fatti di reato, non possa allo stato considerarsi l'affidamento in prova, né altra misura alternativa, idonea a contribuire alla rieducazione del reo né a prevenire il pericolo di recidiva.

P.Q.M.

Su parere conforme del P.G.,
Visto l'art.47 della Legge 26.7.1975 N. 354;

Rigetta a Marchesini Giulio l'istanza di affidamento in prova.

* * *

Ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia – Ord. del 21 maggio 2001 – Magistrato Gattuso – Cond. Gagliano

Misura di sicurezza – Soggetto ricoverato in O.P.G. – Riesame della pericolosità sociale.

Cessazione della infermità psichica precedentemente diagnosticata – Persistenza della pericolosità sociale dell'internato.

Trasformazione della misura di sicurezza dell'O.P.G. in quella dell'assegnazione ad un a colonia agricola o casa di lavoro – Obbligo – sussistenza.

(Art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 208, 212, comma 3, 216 e 222 Cod. pen., art. 679 Cod. proc. pen.)

Allorquando venga accertato che l'internato non è attualmente affetto da patologia psichiatrica e che la sua indubbia pericolosità non è addebitabile a cause di natura patologica per cui eventuali futuri atti in senso antiggiuridico non sono prospettabili in funzione di una patologia psichiatrica, bensì in funzione di precisa e consapevole scelta in tal senso.

La misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. deve essere trasformata in quella della assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro.

ORDINANZA

Visti gli atti e le risultanze dell'udienza tenuta in Reggio Emilia in data odierna relativa a Gagliano Bartolomeo, (*omissis*) ed attualmente internato presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, in relazione all'esame della pericolosità sociale del medesimo ed all'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario per anni tre disposta con sentenza del Tribunale di Genova del 22.5.2000;

Osservato

Nei confronti dell'internato deve procedersi al riesame della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 208 c.p. ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza disposta dalla citata sentenza.

L'interessato con la sentenza citata in epigrafe è stato prosciolto dai delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violazione normativa armi, ricettazione, minaccia e danneggiamento, commessi nell'ottobre e novembre del 1998, perché riconosciuto totalmente infermo di mente a causa di un "Grave disturbo di borderline della personalità" (vedi perizia disposta nella fase di cognizione).

Dalle relazioni sanitarie dell'O.P.G. del 20.10.2000 e seguenti risulta che il Gagliano non è in realtà affetto da alcuna patologia psichiatrica.

Il Gagliano è stato già ristretto in passato nell'O.P.G. di Reggio Emilia e nel 1997 il giudice di sorveglianza dispose un accertamento peritale sulle sue condizioni psichiche che escluse la presenza di patologie psichiatriche. Il perito specificò in quella sede che non sussisteva pericolosità sociale in senso psichiatrico, mentre non era per contro cessata la pericolosità sociale in senso meramente antiggiuridico.

Il giudice di sorveglianza con ordinanza del 18.9.1997 trasformò pertanto la misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. nella misura della Casa di lavoro. Nell'ordinanza si sottolineava in particolare che l'errato riconoscimento dell'infermità mentale aveva l'effetto negativo di ingenerare nel Gagliano il convincimento soggettivo di una sorta di impunità (ogni atto non era soggetto a sanzione ma a misura di sicurezza unificabile a quella in corso) e non consentiva un adeguato trattamento del reo, che non necessitava delle cure esperibili in O.P.G. causando anche problemi per gli altri internati psichicamente deboli e pertanto soggetti ad atteggiamenti vessatori e prevaricatori da parte dei Gagliano.

Trasferito pertanto presso la Casa di lavoro di Saliceta, il Gagliano nel 1998 tornava a commettere ulteriori delitti durante una licenza concessa dal giudice di sorveglianza di Modena.

In sede di cognizione, come detto, il Tribunale di Genova disponeva nuova perizia e concludeva nuovamente per l'infermità totale assolvendo il Gagliano. Va detto peraltro che nella sentenza si riscontrano alcune inesattezze lì dove si afferma che "tutte le consulenze psichiatriche disposte sul prevenuto (...) hanno confermato che il Gagliano è affetto da turbe (...) che lo rendono totalmente incapace di autodeterminarsi", dato che sarebbe ulteriormente confermato dall'aver il medesimo commesso i reati in occasione di una licenza concessa, mentre era "ricoverato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia" e non presso la Casa di lavoro.

In occasione del presente procedimento è stata disposta nuova perizia al fine di verificare se sono mutate le condizioni di salute del reo. Il perito ha affermato la presenza di un "*disturbo antisociale di personalità*", che a suo avviso non è riconducibile ad alcuna patologia mentale.

Il perito in particolare sottolinea la permanenza di una residua, rilevante, pericolosità sociale del Gagliano, asserendo che "*eventuali futuri atti in senso antiggiuridico non sono prospettabili in funzione di una patologia psichiatrica, bensì in funzione di precise e consapevoli scelte in tal senso*".

È evidente la diversa valutazione rispetto al perito che ha visitato il Gagliano nel corso del processo e che affermò che il "*grave disturbo borderline della personalità*" è tale che "*il fatto (...) è avvenuto nel contesto di uno scompenso psicotico acuto per il quale egli è persona incapace di autodeterminarsi e da ciò una incapacità di volere totalmente vanificata e perciò un vizio totale di mente*".

Sul punto il perito nominato da questo Ufficio ritiene che la diversa valutazione può essere spiegata tenendo conto dell'interazione tra l'abuso di cocaina e la personalità del Gagliano. "*che può riportare effettivamente conseguenze scompensanti di natura che fanno al di là del semplice effetto disinibitore doruto alla diretta azione della sostanza*". Il perito ritiene inoltre che il pregresso riconoscimento dell'infermità abbia avuto un effetto di "etichettamento" della persona, così da influenzare le successive diagnosi.

Le inesattezze riscontrate nel provvedimento assolutorio, la ormai lunghissima osservazione della personalità del Gagliano da parte dei sanitari dell'O.P.G. e dello stesso perito, la nettezza della diagnosi nel senso dell'esclusione di patologie mentali, inducono senz'altro a ritenere che l'internato non sia attualmente affetto da una patologia psichiatrica e che la sua indubbia pericolosità non sia addebitabile a cause di natura patologica.

Come già detto il giudice di sorveglianza nel 1997 ha ritenuto in analoga situazione di trasformare la misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. nella misura della Casa di lavoro.

Deve ritenersi che tale potere del giudice di sorveglianza derivi dal combinato disposto degli articoli 216 n. 3) c.p. e 212 III comma c.p.. Infatti l'art. 216 n. 3) c.p. consente l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di Lavoro delle persone prosciolte nei casi espressamente previsti dalla Legge, tra cui rientra la fattispecie di cui all'art. 212 III comma c.p. che prevede espressamente, sotto la dizione "casi di trasformazione di misure di sicurezza", l'assegnazione alla Casa di lavoro di persona per la quale sia accertata la cessazione dell'infermità e la persistente di pericolosità sociale.

Dalle risultanze dell'accertamento peritale deriva pertanto un giudizio di persistente pericolosità sociale dell'internato e contemporaneamente un giudizio di cessazione dell'infermità psichica precedentemente diagnosticata che impongono la trasformazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. nell'assegnazione ad una Colonia agricola o Casa di lavoro per una durata di anni uno.

Sentito il parere del Pubblico Ministero e la difesa,

P.Q.M.

Visti gli artt. 208, 212 III comma, 216, 222 c.p., 679 c.p.p., 69 legge 26 luglio 1975 n. 354,

Dichiara non cessata la pericolosità sociale di Gagliano Bartolomeo,

Trasforma la misura dell'internamento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario per anni tre già disposta dalla sentenza citata in epigrafe, in quella dell'assegnazione alla Casa di lavoro.

Stabilisce il termine della stessa al 8.3.2002, data entro la quale si dovrà procedere al riesame obbligatorio della pericolosità.

* * *

Ufficio di sorveglianza di Cuneo – Ord. 13 ottobre 1999 –
Magistrato Braggion – Cond. Monello

Ordinamento penitenziario – Permessi premio – Reati ostativi – Diniego.

(Artt. 4-*bis*. 30-*ter* e 58-*ter* legge 26 luglio 1975. n. 354)

Ai fini del diniego del permesso premio a condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 4-*bis* ord.penit., l'assenza della collaborazione processuale può essere desunta anche della lunga latitanza instaurata dal condannato e dal rifiuto di offrire chiarimenti in ordine a taluni aspetti della vicenda rimasti irrisolti.

«Il Monello Alfredo è detenuto in espiazione della condanna ad anni 25, mesi 6 reclusione (di cui 5 condonati – v. provvedimento di cumulo della Procura Generale della Corta di Appello di Reggio Calabria in data 14.12.1993) per i reati risalenti all'ottobre 1977 di

lesioni personali e di sequestro di persona a scopo di estorsione, quest'ultimo incluso tra i reati previsti dall'art. 4 bis Legge n. 354/75.

Alla luce della normativa citata, l'istanza di permesso premio avanzata dal Monello non può ritenersi ammissibile in assenza di una condotta collaborativa del medesimo, ai sensi dell'art. 58-ter richiamato dall'art. 4-bis, prestata in fase processuale o successivamente.

A conferma dell'assoluta in mancanza di collaborazione con la giustizia si pone la circostanza della lunga latitanza del Monello cessata soltanto nel 1989.

Né sono richiamabili, nel caso in esame, le sentenze n. 357/94 e 68/95 della Corte Costituzionale che, intervenendo sul secondo periodo dell'art. 4-bis, hanno voluto salvaguardare la posizione di coloro che, condannati anteriormente all'entrata in vigore della normativa ostativa, a causa del ruolo marginale assunto (indipendentemente dall'applicazione delle circostanze di cui agli artt. 62 n. 6, 114 e 116 C.P.) o di un giudicato esaustivo, sono obiettivamente impossibilitati a prestare la collaborazione prevista dall'art. 58-ter O.P.

Dalla lettura delle sentenze di I° e II° grado emerge, sotto il primo profilo, il ruolo non marginale del Monello che risulta essere stato uno dei principali esecutori materiali del sequestro di Luppino Giuseppe (v. p. 11 e 39 della sentenza di I° grado).

La circostanza, peraltro, trova conferma nella sentenza 20.1.1991 del Tribunale di Palmi che ha condannato il Monello per il reato di lesioni personali nei confronti dello stesso Luppino durante il sequestro, sentenza che sottolinea la presenza del Monello nel luogo di prigionia e durante l'esecuzione del taglio dell'orecchio della vittima.

Né, d'altra parte, può ravvisarsi un'ipotesi di inesigibilità della collaborazione con la giustizia a causa di un giudicato esaustivo, non potendosi escludere che residui a tutt'oggi un concreto margine per un contributo alla giustizia da parte dell'interessato, particolarmente in merito all'effettiva destinazione, non chiarita nella sentenza di condanna, dell'ingente riscatto pagato per la liberazione della vittima.

In ogni caso, indipendentemente dall'avvenuto accertamento in sentenza di tutti i fatti e responsabilità del sequestro e della conoscenza del Monello di ulteriori elementi ai fini di un integrale accertamento della vicenda, la concessione del permesso premio resta preclusa dalla mancata acquisizione da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di elementi che escludono la sussistenza di collegamenti del Monello con la criminalità organizzata (v. nota 12.10.1995), condizione cui restano subordinate le richiamate sentenze della Corte Costituzionale n. 357/94 e 68/95;

Non può applicarsi al caso di specie la sentenza della Corte Costituzionale N. 445/97, invocata dal Monello perché relativa ad ipotesi diverse da quella in esecuzione. La Corte invero ha ampliato la possibilità di accesso a misure alternative soltanto in favore di coloro che, non avendo collegamenti attuali con la criminalità organizzata, hanno già fruito positivamente di permessi premio prima della legislazione ostativa del 1992.

Non può trovare applicazione neppure l'ultima pronuncia della Corte Costituzionale N. 137/99 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4-*bis* I° comma O.P. nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti di condannati che prima dell'8.6.1992 abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

In vero il Monello, è stato arrestato soltanto nel novembre 1989 dopo un periodo di latitanza dal 1977. Inoltre, tra il 1989 ed il 1992 non può dirsi che Monello avesse raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio del permesso premio alla luce delle risultanze dell'osservazione della personalità svolta nel 1992.

L'équipe penitenziaria del carcere di Alessandria, nella relazione del 10-1-92, dava atto di scarsa capacità critica del Monello in relazione alla comprensione della proprie responsabilità nel reato anche a causa dei rigidi schemi culturali propri del gruppo di appartenenza cui il soggetto era fortemente ancorato. Conseguentemente il G.O.T formulava una ipotesi trattamentale intramuraria, anche in considerazione della lunga latitanza e dell'inadeguatezza del nucleo familiare.

Deve pertanto ritenersi inammissibile l'istanza di permesso premio proposta da Monello Alfredo».

* * *

Tribunale di sorveglianza di Torino – Ord. 2 novembre 2000 – Pres. est. Vaudano – Cond. Furnò.

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare generica – Diniego

(Art. 47-*ter* comma 1-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 284., 666 e 678 c.p.p.)

Non può essere concessa, nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari, la detenzio-

ne domiciliare prevista dall'art. 47-ter comma 1°-bis ord. penit., trattandosi di misura che si rivela inadeguata nel caso concreto a prevenire il rischio di recidiva.

* * *

Tribunale di sorveglianza di Torino – Ord. 4 marzo 1998 – Pres. Vaudano – Cond. Pillitu.

Riabilitazione – Inammissibilità della istanza

(Artt. 179 c.p.: 666 e 678 c.p.p.)

Deve considerarsi inammissibile l'istanza di riabilitazione relativa ad una sentenza concernente un fatto dichiarato estinto con l'applicazione dell'art. 77 l. 24 novembre 1981 n. 689.

* * *

Tribunale di Sorveglianza di Torino – Ord. 25 ottobre 2000 – Pres. Vaudano – Cond. Bordino.

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare per ragioni di salute – Diniego – Detenzione domiciliare generica – Diniego

(Art. 47-ter comma 1 e 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 35+ e succ. mod.: 666 e 678 c.p.p.)

Non può essere concessa la detenzione domiciliare nei confronti di un soggetto affetto da una patologia che non richiede i "costanti contatti con i presidi sanitari" previsti dalla lett. c dell'art. 47-ter ord. penit. e che può essere utilmente curata in carcere.

Non può essere concessa la detenzione domiciliare generica nei confronti di un soggetto, sul quale l'ambiente familiare (con cui si chiede il ricongiungimento) ha sempre esercitato un'influenza negativa determinandolo alla commissione di reati, tanto da costituire un elemento determinante per una prognosi di reiterazione di condotte devianti. Incide altresì su tale prognosi l'assenza di un atteggiamento riparatorio nei confronti delle vittime del reato.

«Bordino Rosa Maria ha avanzato istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1 lettera c) e comma 1 bis o.p. in

relazione ai titoli in epigrafe indicati per i quali è attualmente ristretta nell'Istituto di Torino "Le Vallette".

All'odierna udienza ha espressamente rinunciato all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e pertanto il Collegio dovrà valutare la sola istanza di detenzione domiciliare.

Dall'espletata istruttoria emerge che l'interessata, in espiazione di condanne per reati contro il patrimonio mediante frode, è gravata da precedenti penali per bancarotta fraudolenta commessa nel 1989, insolvenza fraudolenta commessa nel 1991 e truffa in concorso risalente al 1992, indici di una sua pericolosità specifica. Inoltre, la Bordino è attualmente appellante avverso una sentenza di condanna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione emessa dal Tribunale di Torino per concorso in convenzione di incapaci continuata commessa in Cavour dal l. 1.95 al 21.1.97.

Inoltre, deve rilevarsi che questo Tribunale aveva respinto la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare dallo stato di libertà in data 16.6.99, rilevando che successivamente alla proposizione dell'istanza di affidamento in prova ai Servizi Sociali, la Bordino si era resa irreperibile, impedendo gli accertamenti istruttori in ordine alla condotta precedente e successiva al reato attualmente in espiazione.

Inoltre, il Collegio rileva l'inidoneità dell'ambiente familiare in cui la stessa vorrebbe rientrare, atteso che il convivente ha sempre esercitato nei suoi confronti un'influenza negativa, determinandola alla commissione dei reati, nonché l'assenza di un atteggiamento riparatorio, sia pur minimo, tenuto dalla condannata, o dal convivente in caso di impossibilità di questa, nei confronti delle persone offese sia dai reati in espiazione che dal procedimento penale pendente, fortemente auspicabile laddove la Bordino intendesse ripresentare istanze di misure alternative.

Inoltre, dalla relazione sanitaria redatta in data 21.10.00 non emergono patologie tali da richiedere i costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, visto il discreto compenso della cardiopatia ischemica a carattere ipertensivo di cui la Bordino soffre.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il Collegio non ritiene che possa effettuarsi una prognosi di non reiterazione di condotte devianti in caso di concessione della misura alternativa richiesta».

Tribunale di sorveglianza di Torino – Ord. 25 ottobre 2000 – Pres. Vaudano – Cond. Rotterdam

Ordinamento penitenziario – Riduzioni di pena – Revoca

(Art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; 666 e 678 c.p.p.)

Devono essere revocate ai sensi dell'art. 54 comma 3° ord. penit. tutte le riduzioni di pena disposte anche con più provvedimenti per reati commessi successivamente alla loro concessione, quando tali reati per la loro gravità rivelino l'assenza del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione previsto dallo stesso art. 54 ed erroneamente ritenuto sussistente nel momento della concessione.

* * *

Tribunale di sorveglianza di Torino – 20 novembre 2000 – Pres. Vaudano – Cond. Pesenti

Gratuito patrocinio – Fase esecutiva – Ammissibilità

(Artt. 15 legge 30 luglio 1990, n. 217; 660, 666 e 678 c.p.p.)

È ammissibile il gratuito patrocinio anche nei procedimenti innanzi al magistrato di sorveglianza, che abbiano ad oggetto la conversione di pene pecuniarie trattandosi di procedimenti giurisdizionali nei quali è richiesta la presenza del difensore.

«Con ordinanza in data 31.8.1999 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di gratuito patrocinio avanzata da Pesenti in relazione al procedimento di conversione di pena pecuniaria Sent. Tribunale di Firenze del 11.11.1983, procedimento di sorveglianza n. 56/99 S.10, trattato all'udienza del 24.9.99.

Il Magistrato, a sostegno della propria decisione adduceva l'inapplicabilità dell'istituto alla fase dell'esecuzione poiché l'art. 1 della L. 217/90, che stabilisce le ipotesi di applicabilità dell'Istituto alla fase dell'esecuzione, fa riferimento ai soli imputati e non anche ai condannati.

Avverso la predetta ordinanza proponeva tempestivo ricorso per Cassazione il Pesenti sostenendo che l'orientamento giurisprudenziale cui il Magistrato aveva aderito nella propria ordinanza era ormai superato da tempo alla luce dell'interpretazione data nel proprio provvedi-

mento N. 123 del 1998 della Corte Costituzionale che ritenendo infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal MS di Modena, in relazione all'art. 15 della Legge succitata, laddove esclude dal suo ambito di applicabilità tutti i procedimenti innanzi il magistrato di sorveglianza, eccetto quelli espressamente citati, ha ritenuto che insuperabili argomentazioni di ordine logico giuridico imponessero di interpretare l'art. 15 nel senso di consentirne l'applicazione anche in procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza.

La Corte di Cassazione con provvedimento del 7.4.00, qualificato preliminarmente il predetto ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 6 comma 4 legge citata, trasmetteva gli atti al Tribunale di Sorveglianza in quanto organo competente a decidere su tale istanza.

Ad avviso dei Collegio, il reclamo di Pesenti è fondato e pertanto merita accoglimento in punto di legittimità.

La motivazione su cui il magistrato di sorveglianza ha fondato la propria pronuncia, ovverosia la possibilità di estendere, alla luce di una certa interpretazione della L. 217/90, il gratuito patrocinio in fase di esecuzione nei soli confronti di soggetto imputato e non condannato, non ha un diretto riscontro né nella testuale lettura dei succitati art. 1 né nel resto della Legge.

È invece d'altronde vero che la Corte Costituzionale il 23.04.1998 con una sentenza di tipo additivo ha consentito la possibilità di avanzare istanza di gratuito patrocinio praticamente in qualsiasi procedimento con natura giurisdizionale, testualmente affermando che: "In primo luogo, sotto il profilo testuale, non è privo di significato il fatto che l'art. 15 non parli di giudice dell'esecuzione ma di fase dell'esecuzione, espressione tecnica anch'essa, nella quale l'esecuzione - tiene in rilievo, appunto, come fase del procedimento per la sua connotazione sostanziale in rapporto alle altre fasi; l'espressione, quindi, non identifica un organo piuttosto che l'altro, ma comprende tutti gli organi della giurisdizione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività di esecuzione.

Un'interpretazione logica non contraddice quella testuale: la conversione della pena pecuniaria riguarda, infatti, logicamente, la esecuzione di tale pena per l'ipotesi in cui se ne sia accertata la impossibilità di esazione. Non a caso, l'art. 660, che regola l'istituto sotto la pertinente rubrica "Esecuzione delle pene pecuniarie", trova la sua collocazione nel libro X del codice di procedura penale dedicato all'"Esecuzione". E in questo medesimo libro è regolata la magistratura di sorveglianza secondo una tradizione sistematica già accolta dal codice Rocco.

Si deve aggiungere che, ove pure gli anzidetti argomenti lasciasse adito a un qualche residuo dubbio, l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di cui si tratta andrebbe ricono-

sciuta in forza del principio di superiorità della Costituzione, che vieta ai giudici, in presenza di più interpretazioni possibili, di adottare quella che farebbe risultare la disposizione della legge in contrasto con la Costituzione e impone loro di scegliere la soluzione interpretativa costituzionalmente conforme. Sotto questo profilo non può essere trascurato il fatto che la legge n. 217 del 1990 costituisce attuazione della garanzia posta dal terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, secondo il quale sono assicurati ai non abbienti, mediante appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, e che tale garanzia, come questa Corte ha già riconosciuto, assume una ancor più marcata cogenza quando riguardi la difesa dell'imputato (sentenza n. 144 del 1992). I principi desumibili dalla Costituzione vengono quindi in rilievo quale chiave interpretativa della normativa vigente, nel senso che, a meno che il tenore delle disposizioni considerate non imponga di escluderne l'ammissibilità, il patrocinio a spese dello Stato deve essere ritenuto operante tutte le volte in cui si sia in presenza di un procedimento giurisdizionale nel quale l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal proprio difensore.

Orbene, il meno che si possa dire del censurato art. 15 della legge n. 217 del 1990 è che esso non impone espressamente di escludere l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di conversione di pene pecuniarie davanti al magistrato di sorveglianza: l'art. 24 della Costituzione induce allora a ritenerlo senz'altro ammissibile sulla semplice constatazione che in tale procedimento è richiesta, dall'art. 678 del codice di procedura penale attraverso il rinvio alle disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione (art. 666), la presenza del difensore."

Il Collegio intende aderire al predetto orientamento con la conseguenza per cui l'istanza avanzata dall'interessato risulta essere ammissibile».

* * *

Tribunale di sorveglianza di Torino – 14 novembre 2000 – Pres. Vaudano – Cond. Bulcari

Ordinamento penitenziario – Regime di sorveglianza particolare – Annullamento.

(artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater legge 26 luglio 1975, n. 354)

Deve essere annullato il provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis ord.penit.

quando la pericolosità del detenuto non sia sufficientemente e adeguatamente comprovata.

«Con provvedimento del 3.8.2000 il D.A.P applicava per la durata di mesi sei a Bulcari Doniart il regime di “sorveglianza particolare” ai sensi dell’art. 14-*bis* lett. a) e b), tenuto conto della pericolosità sociale del detenuto così come evidenziata dalla partecipazione attiva di quest’ultimo ad una rissa scoppiata all’interno dell’istituto di Ivrea (in particolare presso il cortile passeggio del primo piano) il giorno 16.3.2000 tra detenuti di diverse etnie (nella specie, Albanesi e Marocchini).

In tale circostanza venivano scoppiati in aria diversi colpi di arma da fuoco da parte degli Agenti di Polizia penitenziaria al fine di far cessare la rissa, tentativo tuttavia risultato del tutto inutile, poiché la colluttazione tra i detenuti proseguiva con violenza, anche con l’uso di armi rudimentali ricavate dalle suppellettili delle celle, con conseguente fermento di numerose persone tra gli stessi partecipanti e il personale Polizia penitenziaria addetto al controllo.

Secondo il provvedimento impugnato: “gli episodi di aggressione ad altri co-detenuti si inquadrano nella strategia di turbativa l’ordine interno e di pregiudizio della sicurezza: ciò appare dalla divisione fra i rissanti che si è verificata fra due gruppi nazionali, spesso ostili gli uni agli altri per motivi culturali, a dispetto della comune matrice musulmana, e che pare aver trovato un *casus belli* nella lite del giorno 15 marzo, relativa all’uso di un pallone da calcio. Non può escludersi che si tratti di un tentativo di mantenere o creare un’egemonia nazionale nell’istituto”, cosicché “deve pertanto essere meglio controllata e prevenuta la pericolosità del Bulcari attraverso l’imposizione del regime particolare di cui all’articolo 14-*bis*” e “deve seriamente trovare limite la possibilità per quest’ultimo di interagire con gli altri ristretti”.

Secondo il Consiglio di Disciplina della C.C.le di Vercelli (doc. datato 9.5.2000): “Il detenuto Bulcari Doniart, nel corso della detenzione, ha messo in atto una serie di comportamenti tali da destabilizzare l’equilibrio e alzare il livello di emotività e tensione all’interno della sezione di appartenenza. Considerato che anche in questa sede, è stato ravvisato, nella restante popolazione detenuta, un notevole stato di disagio per gli atteggiamenti di preminenza che il detenuto ha iniziato a porre in essere, si esprime parere favorevole affinché il detenuto sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare di cui all’art.14-*bis* Ord. Pen.”.

Preso atto di quanto appena riportato, va, tuttavia, rilevato che nel corso del procedimento di sorveglianza il detenuto, comparso personalmente all'odierna udienza e a quella tenutasi in data 12.9.2000, ha ribadito con forza – a sostegno della propria impugnazione e ad integrazione di quanto in esso contenuto – la propria estraneità ai fatti contestati, affermando, in particolare: di non aver partecipato alla rissa dei 16.3.2000, poiché in quel momento si trovava ristretto nella cella N.2 del terzo piano (lato sinistro) posta in luogo lontano rispetto a quello nel quale la rissa è avvenuta;

di aver potuto vedere dalla finestra della cella che cosa stava accadendo nel cortile passeggio del primo piano;

che gli Agenti di Pol. Pen. erano perfettamente al corrente di questa circostanza e per questo hanno dichiarato cose non corrispondenti al vero nelle relazioni di servizio;

di essere stato picchiato dal personale Pol.Pen. il giorno seguente;

che, a conferma di quanto appena detto, non poteva in ogni caso trovarsi nel cortile passeggi del primo piano poiché, a causa di un litigio con un connazionale di nome Uku Blerim avvenuto qualche giorno prima, aveva il divieto di incontro con quest'ultimo, il quale si trovava il giorno 16.3.2000 ove è avvenuta la rissa in esame.

Va – preliminarmente – dato atto che l'istruttoria espletata dal Tribunale ai fini della decisione sull'impugnazione avanzata dal detenuto, non ha consentito di chiarire a sufficienza quanto realmente accaduto nella cosa circondariale di Ivrea in data 16.3.2000, poiché i pochi dati acquisiti rimangono tra loro fortemente contraddittori e non suscettibili di approfondimento in questa sede (sono in corso indagini da parte della Proc. Repubblica di Ivrea, alla quale sono stati immediatamente trasmessi gli atti successivamente all'udienza del 12.9.2000).

Infatti, da un lato vi sono le dettagliate e, ad avviso del Collegio, attendibili) dichiarazioni del detenuto, dall'altro vi sono le relazioni di servizio che affermano cose contrastanti con quanto dichiarato dal detenuto, in particolare, in merito alla attiva partecipazione del Bulcari alla suddetta rissa.

Poiché proprio tale ultimo dato di fatto (partecipazione attiva del Bulcari Doniart alla rissa) non appare sufficientemente chiarito sulla scorta degli atti – allo stato – in possesso di questo Tribunale, ed essendo il provvedimento impugnato principalmente motivato e fondato su tale ultimo presupposto (dato, peraltro, come pacificamente accertato e tale da evidenziare, di per sé, la particolare pericolosità del Bulcari), il Collegio ritiene di accogliere il reclamo, atteso che il – pur auspicabile ma non attuabile in questa sede – approfondimento istruttorio sul punto in precedenza indicato comporta per il detenuto, di fatto, la permanenza del regime restrittivo stabilito e dispo-

sto dal D.A.P. in data 3.8.2000, ciò contrastando manifestamente i principi costituzionali vigenti in materia (dato che l'efficacia del provvedimento ministeriale non può essere *medio tempore* sospesa).

Il Tribunale – in considerazione del tempo trascorso dalla data di efficacia del provvedimento D.A.P. ex art. 14-*bis* O.P., e tenuto conto di quanto appena affermato con riferimento all'oggettiva impossibilità di completare nel presente procedimento l'indagine istruttoria in tempo utile senza con ciò pregiudicare la condizione di restrizione della libertà personale del detenuto (dovendo i fatti essere compiutamente e attentamente accertati e vagliati dalla competente Procura della Repubblica) – accoglie l'impugnazione di Bulcari Doniart, disponendo l'annullamento del provvedimento D.A.P. 3.8.2000 nei confronti del predetto».

* * *

Tribunale di sorveglianza di Torino – 14 novembre 2000 – Pres. est. Vaudano – Cond. Graneris

Ordinamento penitenziario – Liberazione condizionale della pena – Concessione

(Artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; 176 c.p.: 666 e 678 c. p.p.)

Deve essere concessa la liberazione condizionale della pena quando sia dimostrata la acquisita consapevolezza da parte del condannato della gravità dei crimini commessi, e il comportamento sia stato teso al superamento delle spinte devianti e all'acquisizione di valori sociali positivi, senza strumentalizzazioni finalizzate alla concessione di benefici, come confermato dall'assolvimento degli obblighi lavorativi, dalla attività di volontariato prestata nei confronti di persone malate ed in difficoltà, dalla offerta di assolvere alle obbligazioni civili nei confronti dei parenti sopravvissuti.

* * *

Tribunale di Sorveglianza di Torino – 28 giugno 2000 – Pres. est. Vaudano – cond. D'Argento

Ordinamento penitenziario – Permessi premio – Reati ostativi – Diniego

(Artt. 4-*bis*. 30-*ter* legge 26 luglio 1975, n. 354; 666 e 678 c.p.p.)

*Non può essere concesso il permesso premio in relazione a reati ostativi indicati nell'art. 4-*bis* ord.penit. quando il soggetto*

già detenuto non abbia raggiunto un sufficiente grado di rieducazione (dimostrando anzi il contrario l'avvenuta evasione) in epoca antecedente all'introduzione del divieto posto dall'art.4-bis, né abbia prestato successivamente collaborazione processuale ai sensi dell'art.58-ter ord.penit., pur essendo questa ancora fattibile ed utile a chiarire la complessa vicenda criminale.

* * *

Tribunale di sorveglianza di Torino – 28 giugno 2000 – Pres. est. Vaudano – Cond. Ghanam

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare generica – Concessione

(Artt. 47-ter comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354: 666 e 678 c.p.p.)

Deve essere concessa la detenzione domiciliare generica ai sensi dell'art.47-ter comma 1°-bis ord.penit. – e non l'affidamento in prova al servizio sociale – quando il soggetto pur a fronte di soddisfacente adesione al programma trattamentale, per la gravità dei reati commessi e per l'assenza di adeguati supporti logistici esterni al carcere, necessiti ancora di assistenza e di ulteriori interventi assistenziali.

* * *

Tribunale di sorveglianza di Torino – 30 maggio 2000 – Pres. est. Vaudano – Cond. Biasi

Ordinamento penitenziario – Status di collaboratore di giustizia – Riconoscimento

(Artt. 58-ter e 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354: 666 e 678 c.p.p.)

Viene riconosciuto lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. 58-ter ord. penit, a chi abbia tenuto spontaneamente e disinteressatamente una condotta processuale di reale e proficua collaborazione con gli organi investigativi, caratterizzata da veridicità e rilevanza, tale da aver portato ad una ricostruzione completa dei fatti di reato (nella specie sequestro di minori) risalenti nel tempo e per ciò stesso assai complessi.

Assume particolare rilievo, ai fini del riconoscimento di tale status, la circostanza che la scelta processuale operata e mantenuta nel tempo sia avvenuta in un momento in cui non vigeva ancora il divieto di fruizione dei benefici previsto dall'art. 4-bis ord.penit.

«Dopo un lungo periodo di detenzione a partire dal 17.04.1990 svoltosi in modo corretto e partecipativo (tanto che il condannato ha conseguito il diploma di laurea in scienze politiche su tema di rilevanza sociale: egli stesso ha prodotto copia della tesi di laurea sul tema "Politiche contro l'esclusione della popolazione anziana" nel corso della presente udienza) e che ha determinato la concessione delle periodiche riduzioni di pena per liberazione anticipata da parte di questo stesso Tribunale di sorveglianza sino alla data del 7.03.2000, il sig. BIASI Valentino ha avanzato istanza di riconoscimento dello stato di collaboratore di giustizia ai sensi dell'art. 58-ter O.P.

Dall'esame degli atti e delle sentenze di condanna (che sono state acquisite integralmente dalle autorità giudiziarie Cuneo, Verona e Torino: esse erano tra l'altro contenute già integralmente nel fascicolo 7674/99 relativo ad istanza del tutto analoga avanzata dal sig. Cappelli Bruno correo negli stessi gravi crimini, e per il quale questo stesso Tribunale si è pronunciato in data 26 gennaio 2000. Il fascicolo in questione è stato allegato ai fini della presente procedura al fascicolo dell'attuale domanda del sig. Biasi, per evidenti ragioni di evitare la duplicazione dei medesimi atti ed è stato portato alla presente udienza per altrettanto evidenti ragioni di problematiche già esaminate nella procedura Cappelli) emerge infatti una sostanziale identità di situazione tra le due domande ed i loro presupposti in fatto e diritto.

I due condannati hanno avuto un iter procedimentale e sono stati protagonisti di una complessa vicenda criminale negli anni anteriori al 1991 per una serie di sequestri di persona di minori (tutti operati nel settentrione d'Italia) tra cui alcuni nella prima parte degli anni ottanta.

Data l'identità di presupposti appare necessario richiamare quanto indicato nella decisione del 26 Gennaio 2000, poco sopra citata.

Deve infatti in primo luogo essere precisato che la pena da ultimo determinata ed indicata in epigrafe non tiene conto delle concessioni di liberazione anticipata ottenute nel corso del tempo (il condannato è detenuto per questa causa sin dal 17 aprile 1990) così come il correo Cappelli.

Il fine pena attuale é quindi fissato alla data dell'8.03.2019, secondo la posizione giuridica acquisita ed in atti (inviata dalla Direzione Casa circondariale di Ivrea, in data 5.11.1999), salve ulteriori deduzioni di pena.

Ciò viene precisato in quanto il condannato, essendo in espiazione di pena per delitto della prima ipotesi di cui all'art. 4-*bis* O.p., ha potuto fruire del beneficio della liberazione anticipata anche grazie alle risultanze inequivoche di una sicura mancanza di permanere di legami con il crimine organizzato e ciò ormai praticamente dal momento delle prime confessioni, avvenute poco dopo l'arresto per il primo episodio di sequestro (nei confronti della minore P. Tacchella), e non solo per il buon comportamento in detenzione e l'adesione al trattamento nei limiti consentiti dalla situazione concreta di detenzione.

Se anche si aderisse all'ipotesi più rigoristica (cfr. in dottrina: *Grevi-Giostra-Della Casa*, Commento all'Ordinamento Penitenziario articolo per articolo, pagg. 458, 459 e seguenti) secondo la quale per i condannati in ordine a reati di cui all'art. 4-*bis* O.p., comma 1 la riduzione di pena non opera quando siano accertate situazioni di permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, è pacifico che sin dall'inizio della detenzione o comunque poco dopo di tale inizio, tale situazione è stata esclusa dagli stessi organi inquirenti ed in particolare dagli organi inquirenti che hanno potuto apprezzare la prestata collaborazione oggi in valutazione (e cioè, in particolare la D.D.A. della Procura della Repubblica di Torino, in persona del Procuratore Aggiunto: da ultimo ed in particolare, nota 4.09.1999 e nota 18.02.2000 nella quale in modo ampio si esprime parere favorevole al riconoscimento anche per il Biasi dello stato di collaboratore di giustizia precisando ancora che "le dichiarazioni confessorie rese da questi costituirono base fondamentale per la ricostruzione dei fatti operate dal Giudice (Sentenza del GUP di Torino, 29.01.1993)".

Lo stesso Procuratore della Repubblica di Torino evidenzia come sotto il profilo della collaborazione processuale non vi siano elementi di differenziazione tra le posizioni dei due condannati Valentino Biasi e Bruno Cappelli.

In termini d'ammissibilità, non emergono particolari problematiche.

Il condannato ha prospettato la formulazione di istanze di misure alternative cui è finalizzata l'attuale procedura "incidentale" di riconoscimento di collaborazione con la giustizia, ed ha concretamente avanzato istanza di concessione di permesso premio.

Benefici tutti che risultano inammissibili per legge se non venga previamente riconosciuta la condizione specifica di collaboratore ed il relativo "status".

Ritiene inoltre il Tribunale che tale riconoscimento in tutte queste ipotesi (una volta accertata l'ammissibilità della domanda) debba spettare alla competenza funzionale dell'organo collegiale, che d'altra parte è stata sollecitata dallo stesso Magistrato di sorveglianza Vercelli nelle missive in atti.

Ciò appare logico ed opportuno non solo per evidenti ragioni d'opportunità (data la particolarità e la delicatezza dell'accertamento, e talora la sua complessità) ma anche per una maggiore garanzia di contraddittorio e d'ampiezza di valutazione, con la piena applicazione della procedura giurisdizionale del procedimento avanti al Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art. 678 e segg. c.p.p. (sul punto, vedi ancora *Grevi Giostra-Della Casa*, op. cit., pagine 502 e seguenti. Oltre che per un preciso richiamo testuale (che peraltro non sarebbe, secondo alcuni, di per sé risolutivo: op. citata, pagine 502; F. P. C. Iovino, 214 nt. 425; e del medesimo autore C. pen., 92, nt. 442).

Ciò posto, l'esame degli atti e delle sentenze acquisite da parte di questo Tribunale ai fini delle sue necessarie valutazioni ed in particolare le sentenze 16.7.1990 del G.I.P. del Tribunale di Cuneo (sequestro della piccola Federica Isoardi, del 12.1.1984); sentenza 29.01.1993 del Gip del Tribunale di Torino (sequestro del piccolo Giorgio Garbero del 3.10.1977; sequestro del piccolo Pietro Garis del 30.1.1975) emerge con ragionevole sicurezza che la condotta processuale tenuta da parte del sig. Biasi così come già dal correo Cappelli non fu di mera ammissione di responsabilità, almeno dopo i primissimi giorni successivi all'arresto (avvenuto in flagranza di reato il 17.04.1990, per l'ulteriore - ed ultimo - sequestro della piccola Patrizia Tacchella, operato in Stallavena di Grezzana - Verona - il 29 gennaio 1990) *ma di reale collaborazione operata in modo spontaneo* e "senza previa contestazione" ad opera anche del Biasi per il sequestro Isoardi (sentenza Gip Cuneo, citata) e successivamente avanti al P.M. ed al Gip del Tribunale di Torino per i sequestri Garbero e Garis.

Di ciò viene dato atto in modo puntuale e preciso nella sentenza del Gip del Tribunale di Cuneo 16.7.1990, in particolare alle pagine 4 e 11; ed in modo più evidente nella sentenza del Gip del Tribunale di Torino 29.01.1993 (pagine 27 e 34, e seguenti, in particolare) in cui con specifico rilievo della natura e qualità delle dichiarazioni confessorie s'insiste in modo particolare sul fatto che senza di esse con ogni probabilità non si sarebbe potuti assoluta-

mente giungere all'accertamento pieno dei fatti e tanto meno alla condanna dello stesso Biasi e dei correi.

Da ultimo ed infine, ma non certo come meno rilevante elemento, deve essere considerata la relazione del Procuratore aggiunto responsabile della D.D.A. di Torino, in data 18 febbraio 2000 e che già sopra si è citata.

In essa si precisa ancora una volta che la scelta processuale operata (e mantenuta) in situazione normativa in cui non vi erano ancora i divieti ex art.4-*bis* O.P. e con conseguenze di pena – condanna a trenta anni di reclusione – non certo benevole, ma certamente adeguate alla particolare natura del sequestro operato in danno di minori deve ritenersi realmente collaborativa.

Anche le modalità di condotta e trattamento delle vittime particolarmente umano e corretto, (come emerge chiaramente dalla lettura degli atti e dalle dichiarazioni degli stessi sequestrati e dei parenti) costituiscono elemento non secondario ai fini della valutazione circa la rilevanza e veridicità della collaborazione, perché furono proprio alcune modalità umanamente apprezzabili tenute nel corso dei sequestri che hanno permesso, unitamente alle confessioni, di poter operare riscontri oggettivi ai fini della responsabilità degli stessi dichiaranti ed in particolare del Biasi stesso così come del correo Cappelli. Tutto ciò pare quindi superare alcune riserve ed argomentazioni in senso diverso che potrebbero evincersi dalle sentenze dei giudici di Verona e della Corte di Appello di Torino, ugualmente acquisite in atti.

Le dichiarazioni anche del Biasi risultano essere state infatti “estremamente precise, circostanziate e coincidenti” e rese in modo tale da consentire il disvelamento dell'intera vicenda di sequestri ormai lontani nel tempo e per i quali si era persa la speranza di ritrovare i colpevoli.

Deve infine darsi atto che la condotta del Sig. Biasi (così come già si è rilevato per il sig. Cappelli), anche in fase di esecuzione, si è sempre mantenuta nello stesso solco tracciato dalla collaborazione sincera e totale scelta sin dall'inizio, almeno per quanto oggettivamente è dato ricostruire nella presente sede.

Egli ha infatti in detenzione tenuto un comportamento di prosecuzione della “rottura” con la propria passata gravissima esperienza delinquenziale (anche se si può affermare che i sequestri in questione siano stati “anomali” nell'ambiente mafioso solito, con molta più crudeltà e violenza, a tali crimini), dando un contributo al miglioramento non solo di se stesso ma anche dei compagni di pena nell'ambito della Sezione collaboratori degli Istituti

in cui è stato via via ristretto e giungendo anche a conseguire come già detto la laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Torino.

Tutto ciò ovviamente non può minimamente anticipare il giudizio di merito circa la concedibilità *in concreto* della misura extramuraria del permesso premio richiesto, ma viene esposto unicamente ai fini di giustizia e sulla sua sincerità e profondità, apprezzabile anche con elementi "a posteriori" di confronto e di sostegno.

Sarà infatti di esclusiva e successiva spettanza del Magistrato di sorveglianza di Vercelli acquisire tutti gli elementi derivanti dalla osservazione scientifica della personalità che attualmente non risulta – almeno dagli atti – ancora e nuovamente completata presso la Casa circondariale di Ivrea e che dovrà necessariamente basarsi anche sull'acquisizione delle relazioni di sintesi effettuate presso i luoghi di detenzione più significativi per durata (Aosta e Belluno) oltre che ovviamente Ivrea ove il condannato risulta ristretto dal 1995.

Sulla base di queste premesse, ritiene il Tribunale che possa essere concesso e riconosciuto anche al Sig. Biasi Valentino lo "status" di collaboratore di giustizia, ai fini della legge penitenziaria.

* * *

Tribunale di sorveglianza di Torino – 30 maggio 2000 – Pres. est. Vaudano – Cond. Speranza

Ordinamento penitenziario – Status di collaboratore di giustizia – Sussistenza

(Artt.4-*bis* e 58-*ter* legge 26 luglio 1975, n. 354; 13-*ter* legge 15 marzo 1991, n. 82: 666 e 678 c.p.p.)

L'attribuzione del programma speciale di protezione a chi sia stato riconosciuto collaboratore di giustizia ai sensi dell'art.58-ter ord.penit. comporta uno status che rileva in tutte le fasi processuali ivi compresa anche quella dell'esecuzione e che permane anche qualora intervenga revoca del programma per un fatto non addebitabile al soggetto.

* * *

Tribunale di sorveglianza di Torino – 28 marzo 2000 – Pres. Vaudano – Cond. Gaddò

Misure di sicurezza – Valutazione della pericolosità sociale – Poteri del giudice

(Artt. 230 c.p.: 579 c.p.p.)

L'art. 230 c.p. consente al giudice di non applicare la misura di sicurezza ed altresì di degradare il contenuto restrittivo della stessa adeguandola alle esigenze manifestate nel caso concreto. Tale operazione deve ritenersi consentita sia in sede di prima applicazione della misura di sicurezza sia in sede di riesame della pericolosità sociale in forza del principio di economia processuale.

«Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Ivrea, nell'assolvere l'interessato dal reato di tentato omicidio, ne dichiarava il vizio totale di mente ed applicava conseguentemente la misura di sicurezza dell'o.p.g.

Il fatto per cui si procedeva era in estrema sintesi il seguente: il Gaddò si era introdotto nottetempo nella abitazione di una famiglia che in passato gli aveva offerto sostegno ed aveva pugnalato con otto colpi decisi il giovane Peaquin Mirko – in passato suo amico – il tutto obbedendo ad insopprimibili voci che ne comandavano l'agire.

Tale condotta era ritenuta dal Tribunale un indice tale di pericolosità da non poter aderire alle conclusioni dei periti del giudizio di primo grado che, sia pure con diverse sfumature, avevano ritenuto che la “schizofrenia paranoide con manifestazione psicotiche a prevalente componente allucinatorio” riscontrata nell'interessato fosse controllabile con opportuno trattamento psichiatrico ambulatoriale e farmacologico.

Nell'appello la difesa lamenta particolarmente il disattendimento delle evidenze scaturite dalla osservazione *post-factum*. Infatti il reo, dapprima ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di San Maurizio, e poi in arresti domiciliari presso la madre, nonostante il sopravvenire di episodi recidivanti della malattia, aveva sempre saputo resistere agli stessi rivolgendosi tempestivamente ai servizi psichiatrici e ricevendone il trattamento opportuno.

Il caso è stato oggetto di ulteriore perizia psichiatrica disposta da questo giudice depositata tempestivamente dal Professor Bosco.

La nuova perizia, sommamente sintetizzando la risposta ai quesiti:

- rileva il permanere attuale della suddetta malattia mentale pur sottinandone la remissione sintomatica notevolissima, l'assen-

za di distorsioni attuali del pensiero e lo sviluppo di chiara coscienza della malattia e di una sensibile capacità critica;

- ne la trattabilità della malattia stessa con intervento misto (somministrazione di psicofarmaci ed effettuazione di colloqui) di tipo ambulatoriale;

- non esclude episodi di recidiva,

- sottolinea tuttavia come gli stessi non possano manifestarsi con una brusca perdita di controllo delle proprie azioni, ma “*non manifestandosi certo in poche ore*” lascino il tempo ai servizi di intervenire opportunamente con terapie efficaci.

Pur non avendo l'appello in materia di misure di sicurezza alcun effetto sospensivo automatico la Procura della Repubblica non ha emesso ordine di esecuzione della Misura di Sicurezza per cui l'interessato è rimasto in stato di libertà dalla condanna ad oggi.

In tale periodo, di circa un anno, si è dedicato ad attività lavorativa ed ha proseguito la convivenza con la madre senza nuocere ad alcuno. In data recente (Rel. 27.3.2000) il Dipartimento di Salute Mentale che segue il caso ha comunicato la presa in carico dello stesso, il proseguire della terapia con componente farmacologica e la recente intrapresa di una attività lavorativa di soddisfazione per l'interessato presso una tipografia.

Occorre una premessa procedimentale alla decisione.

Punto motivazionale essenziale della sentenza impugnata è costituito dal rilievo della insussistenza di una “terza via” per il giudice tra l'applicazione della misura psichiatrica e la completa remissione in libertà.

Si tratta di un assunto solo in parte fondato, ossia, a giudizio di questo Tribunale di Sorveglianza, esatto solo per il giudizio di merito di primo grado in cui venne pronunciato.

L'art. 222 c.p. (dopo l'intervento della Corte Costituzionale – Sentenza 27.7.82 –) in effetti non prevede altra soluzione che ritenere “una qualche pericolosità” sussistente ed applicare la misura dell' O.P.G., ovvero ritenere superata la pericolosità ed astenersi dall'apposizione di qualunque vincolo alla libertà.

Se tale principio può ritenersi sussistente in sede di “applicazione della misura” sia da parte del giudice della cognizione che del magistrato di sorveglianza (che operi come da art. 31 della legge 10 ottobre 1986), non lo si ritiene, in una diffusa prassi, operante in sede di giudizio di revisione della pericolosità alla scadenza del periodo minimo.

Infatti, secondo tale impostazione, l'art. 230 comma secondo del c.p., al di là della sua diretta applicabilità al caso dei “delin-

quenti abituali", si può ritenere espressivo di un principio generale di degradabilità, dopo la prima applicazione, di tutte le misure detentive – comprese quelle psichiatriche – in libertà vigilata (così Cass n. 143.928 del 10.1.80).

Il sistema deve tuttavia essere logicamente completato dalla considerazione dell'art. 69 comma 4 dell'ordinamento penitenziario che consente al giudice di sorveglianza un potere di revoca delle misure di sicurezza sganciato dal rispetto dei termini minimi di durata delle stesse.

La suddetta degradazione della misura che in base al solo disposto dell'art. 230 c.p., sarebbe possibile non in sede di applicazione, ma in sede di nuovo esame della pericolosità, sarebbe poi attuabile anche il giorno successivo alla prima applicazione della misura con un immediato riesame.

Un principio di elementare economia processuale induce allora a ritenere, stante la assoluta identità di oggetto tra il procedimento di prima applicazione e di riesame, che la degradazione di ogni misura detentiva possa avvenire già in sede di prima applicazione della misura, che insomma il potere di "non applicare" ricomprenda in sé quello di degradare l'entità restrittiva della misura. Deve tuttavia trattarsi di prima applicazione da parte di "giudice di sorveglianza" ossia di giudice dotato dei poteri di cui all'art. 69 comma 4 o.p., poiché l'intera costruzione si basa su una interpretazione estensiva del potere di riesame della misura che compete solo al giudice di sorveglianza.

Resta da stabilire se la decisione dell'appello su misura di sicurezza rappresenti o meno un giudizio di prima applicazione della misura da parte del giudice di sorveglianza, o se al contrario costituisca una mera fase del processo antecedente rispetto al momento del riesame della pericolosità.

Il collegio ritiene di poter rispondere positivamente anche a tale quesito. L'art 579 c.p.p. infatti non può avere altro significato che quello di semplificare e rendere più immediata l'applicazione della misura di sicurezza nell'ipotesi in cui, non venendo comminata una pena, non vi sarà necessaria dilazione nell'esecuzione.

Se infatti si volesse ritenere che il Tribunale di Sorveglianza debba, in sede di appello, limitarsi a vagliare le condizioni per la "applicazione astratta della misura" per poi consentire l'instaurazione di un procedimento nanti il Magistrato per "il riesame della pericolosità" ulteriormente destinato a concludersi in un provvedimento impugnabile al Tribunale di Sorveglianza, oltre ad aver costruito un mostro processuale, si sarebbe frustrato ogni

intento di semplificazione della norma che risulterebbe aver semplicemente "sostituito" l'intervento del Tribunale di Sorveglianza a quello della Corte di Appello, astrattamente non meno idonea del Tribunale Ordinario a statuire in tema di misure di sicurezza.

Conclusivamente in sede di Appello ex art. 579 c.p.p. deve ritenersi che il Tribunale di Sorveglianza debba effettuare comunque non solo la revisione del giudizio di primo grado, ma un vero e proprio esame della pericolosità per la prima applicazione della misura esame al quale può conseguire:

- la applicazione della misura detentiva,
- la revoca della stessa,
- ovvero la sua sostituzione con la libertà vigilata.

Detto quanto sopra deve ritenersi che in sede di appello non sia riproducibile il dilemma del Tribunale di Ivrea.

Senza dubbio, la accertata possibilità (sia pure teorica) di recidiva costituisce elemento di inquietante di partena nella valutazione della pericolosità residua di Caddò, tuttavia occorre prendere atto di quanto reiteratamente affermato dai periti circa la possibilità di controllo terapeutico del male mentale e circa l'efficacia almeno temporanea della "resistenza" dell'interessato che già una volta ha tempestivamente richiesto aiuto.

Tanto non significa tuttavia escludere totalmente la pericolosità poiché l'incertezza, al di fuori di un quadro coercitivo, di un intervento obbligatorio extrapenale tempestivo ed efficace, costituisce dato obiettivo da confrontare con la aggressività dimostrata in occasione dell'episodio acuto dall'interessato.

La possibilità di sottrazione alle cure, sia pur rappresentando un rischio remoto (il Caddò effettua un colloquio ogni due o tre giorni) non può tuttavia ritenersi del tutto insussistente poiché lo stesso è persona del tutto autosufficiente che è già stato capace di vagabondaggio e che nell'ipotesi sfortunata di uno sbandamento potrebbe sottrarsi con efficacia ad una ricerca non assistita dai normali presidi dell'esecuzione penale. Inoltre proprio l'autosufficienza del Caddò gli consente di svolgere una vita normale di un giovane accompagnata tuttavia dai normali "rischi comportamentali" (reazioni delusioni sentimentali, uso di stupefacenti) che però per il soggetto malato potrebbero avere implicazioni imprevedibili.

Conclusivamente si può ritenere che la regressione della frequenza e della gravità degli episodi allucinatori e la dimostrata efficacia dei farmaci neurolettici sulla schizofrenia tuttora sussistente autorizzino a ritenere "grandemente scemata" rispetto al momento del fatto e tuttavia sussistente la pericolosità di Caddò e

ad applicare allo stesso, in riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, la libertà vigilata per la stessa durata minima della misura sostituita (ossia anni cinque salvo revoca anticipata)».

* * *

Ufficio di sorveglianza di Catania – provvedimento del 22 marzo 2001

Autorizzazione alle conversazioni telefoniche dei detenuti e internati – Diritto – Esclusione – Limitazioni al numero di colloqui telefonici fruibili da chi sia detenuto per uno dei delitti previsti dal primo periodo del c. 1 dell'art. 4-bis O.P. – Asserita illegittimità – Esclusione.

Reclamo dei detenuti e degli internati – Decisione del magistrato di sorveglianza – Atto sostanzialmente amministrativo e non giurisdizionale, privo di forza giuridica cogente per l'Amministrazione penitenziaria.

(Artt. 4-bis comma 1, 18 e 35 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 39, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)

Le limitazioni in tema di corrispondenza telefonica stabilite dall'art. 39, c. 2 del DPR 30.06.00, n. 230 per coloro i quali sono detenuti o internati per uno delitti previsti dal primo periodo del c. 1 dell'art. 4-bis O.P. e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsti devono ritenersi del tutto legittime tenuto conto, da un lato, che l'autorizzazione alla corrispondenza telefonica con congiunti e conviventi non rappresenta per i detenuti e gli internati un diritto, e, dall'altro, che la particolare pericolosità dei soggetti in questione impone l'adozione di particolari cautele.

La decisione del magistrato di sorveglianza sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 O.P., in quanto adottato con procedura "de plano", ha natura di atto sostanzialmente amministrativo e non giurisdizionale e si risolve soltanto in una mera segnalazione o sollecitazione all'Amministrazione penitenziaria, senza forza giuridica cogente.

Letto il reclamo proposto da Lanzarotti Mario Michele (*omissis*), detenuto nella casa circondariale di Catania P.L. avverso il provvedimento emesso il 27.2.2001 dal Magistrato di

Sorveglianza di Catania in materia di autorizzazione alle conversazioni telefoniche:

Osserva

L'art.18 legge 26.7.1975 n.354 così recita al quinto comma: "Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento".

L'art. 39 comma 2° D.P.R. 30.6.2000 n. 230, dopo avere ribadito il principio posto dalla legge riaffermando che i condannati e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i congiunti ed i conviventi, prevede per essi, nel caso che siano detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4-*bis* della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, che il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese, mentre per tutti gli altri reati gli stessi soggetti possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica una volta alla settimana. Il successivo comma 4° estende la medesima disciplina anche agli imputati.

Il citato articolo 18, a differenza di quanto è previsto in materia di colloqui, non attribuisce in capo al soggetto "In vinculis" un diritto. Infatti l'espressione letterale "può essere autorizzata", adottata nella formulazione del testo legislativo, evidenzia in modo chiaro che l'autorizzazione non è una conseguenza diretta ed immediata dello stato di detenzione, non essendo essa espressione di un'attività vincolata, ma è il risultato di una valutazione discrezionale da parte del competente organo, il quale, proprio in considerazione del contenuto della norma, potrebbe ridurre il numero delle conversazioni telefoniche o anche negare la stessa autorizzazione. Tutto ciò, unito al rinvio operato dalla legge al regolamento in ordine alle modalità ed alle cautele da prescrivere, rende del tutto legittima la restrizione contenuta nel D.P.R. nei confronti di una categoria di soggetti, condannati o imputati di delitti di particolare allarme sociale, quali sono quelli previsti dall'articolo 4-*bis*, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsti, e trova piena giustificazione nell'esigenza di prevenzione dei reati, oltre che di sicurezza e di tutela della comunità sociale. Del resto i rapporti con la famiglia, costituenti elemento del trattamento, non sono recisi, essendo essi comunque assicurati dai colloqui, dalla corrispondenza e dalle stesse conversazioni telefoniche, il cui numero nel caso in esame è stato ridotto soltanto a due.

Ciò comporta l'infondatezza del reclamo, non ravvisandosi né nel regolamento né nel provvedimento del magistrato di sorveglianza alcuna violazione dei diritti né alcun contrasto con principi e norme di rango costituzionale o contenuti in provvedimenti aventi efficacia di legge formale.

In ogni caso ed anche a prescindere dalle considerazioni che precedono, e pertanto sotto un diverso profilo si ritiene che il generico diritto di reclamo, delineato nell'art.35 della legge e nell'articolo 75 del regolamento, sia un semplice veicolo di doglianza per il quale è previsto non una tutela giurisdizionale ma solo un obbligo di informazione, verso il detenuto che lo ha presentato; in ordine ai provvedimenti adottati ed ai motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento. A sostegno di ciò deve sottolinearsi che è giurisprudenza consolidata quella secondo cui la decisione del magistrato di sorveglianza è presa "de plano", al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio; che la decisione, in caso di accoglimento del reclamo, si risolve soltanto in una mera segnalazione o sollecitazione all'amministrazione penitenziaria, senza forza giuridica cogente e senza alcuna specifica stabilità: che contro la decisione non sono ammessi né ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza né soprattutto ricorso per cassazione. Pertanto il reclamo non si distingue da una semplice doglianza, in assenza appunto di un potere dell'interessato di agire in un procedimento che ne consegua ed il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha natura di atto sostanzialmente amministrativo e non giurisdizionale.

La carenza di mezzi di tutela giurisdizionale può essere colmata soltanto attraverso l'esercizio della funzione normativa da parte del legislatore, così come autorevolmente statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 1999.

P. Q. M.

Visto l'art. 35 legge 26.7.1975 n.354

Rigetta il reclamo.

* * *

Ufficio di sorveglianza di Palermo – Ord. 15 maggio 2001 –
Magistrato Mazzamuto – Cond. N. N.

Regolamento penitenziario – Colloqui e corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati – Limitazioni ai suddetti

benefici per i detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art.4-bis O.P. e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto – Reclamo avverso tali previsioni normative – Mancata indicazione da parte del reclamante di un concreto provvedimento applicativo di tali previsioni normative – Inammissibilità.

Regolamento Penitenziario – Colloqui e corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati – Limitazioni ai suddetti benefici per i detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal 1° periodo del 1° comma dell'art. 4 bis O.P. e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto – Configurabilità della posizione soggettiva del detenuto in ordine al numero dei colloqui visivi e telefonici quale interesse legittimo – Competenza esclusiva del giudice amministrativo – Difetto di giurisdizione del Magistrato di sorveglianza.

(Artt. 4-bis comma 1, 14-ter, 18 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 37, comma 8 e 39, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)

Il reclamo avverso il nuovo regolamento penitenziario nella parte in cui stabilisce un diverso numero di colloqui visivi e telefonici in base al diverso titolo di reato è inammissibile sia sotto il profilo della carenza dell'interesse ad agire, sia sotto il profilo del difetto di giurisdizione del Magistrato di sorveglianza.

Da un lato, infatti, il potere di disapplicare un regolamento ritenuto illegittimo può essere esercitato soltanto in via incidentale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'asserita concreta lesione di un diritto soggettivo derivante da uno specifico provvedimento decisorio in applicazione del regolamento ed il reclamante non ha indicato alcun concreto provvedimento lesivo di un suo diritto.

In secondo luogo, la posizione soggettiva vantata dal reclamante in ordine al numero dei colloqui visivi e telefonici deve qualificarsi non già come diritto soggettivo ma, al contrario, come interesse legittimo in relazione al quale esiste una riserva assoluta di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 15/5/2001 nel procedimento di sorveglianza promosso da N.N., detenuto nella Casa Circondariale di Palermo "Pagliarelli", con reclamo avverso il nuovo regolamento penitenziario d'esecuzione introdotto con D.P.R. 30/6/2000 n.230 nella parte in cui agli artt.37 e 39 stabilisce un diverso numero di colloqui visivi e telefonici in base al diverso titolo di reato, lamentando la violazione dell'art.1

della Legge penitenziaria che sancisce il principio di assoluta imparzialità del trattamento penitenziario;

Ritenuta, a fronte del vuoto normativo conseguente alla Sentenza della Corte Costituzionale dell'11/2/1999 n.26, l'idoneità del modulo procedimentale previsto dall'art.14 ter O.P., utilizzabile anche per il reclamo atipico in materia di asserita lesione di diritti soggettivi, stante l'improponibilità di un diniego di giustizia per paralisi procedimentale, la necessità, nelle more dell'intervento del legislatore, di procedere comunque secondo uno schema procedimentale discrezionalmente individuato dal giudice, onde nel caso di specie il modulo "intermedio" previsto dall'art 14 ter si rivela congruo per ragioni di economia e bilanciamento di interessi, mezzi e forme processuali

Ritenuto di dover dichiarare l'inammissibilità del proposto reclamo, sia sotto il profilo della carenza dell'interesse ad agire del reclamante, sia sotto il profilo del difetto di giurisdizione del Magistrato di Sorveglianza;

Sotto il primo degli indicati profili, si deve rilevare che il reclamante ha rivolto la sua doglianza avverso il regolamento generale d'esecuzione dell'ordinamento penitenziario e che il potere di conoscere e di disapplicare un regolamento, ove ritenuto illegittimo, è attribuito dalla legge (artt.4 e 5 L.A.C.) all'autorità giudiziaria ordinaria soltanto "in via incidentale" nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'asserita concreta lesione di un diritto soggettivo derivante da uno specifico provvedimento decisorio (o comportamento attuativo) in applicazione del regolamento ovvero dal regolamento stesso nei casi in cui sia idoneo ad incidere direttamente nella sfera giuridica dell'interessato;

Invero, nel caso di specie, né il reclamante ha indicato un concreto provvedimento lesivo di un suo diritto, né l'impugnato regolamento presenta tali caratteristiche di diretta incisività;

Sotto il secondo degli indicati profili, la posizione soggettiva vantata dal reclamante in ordine al numero dei colloqui visivi e telefonici deve qualificarsi come interesse legittimo e non come diritto soggettivo;

Invero, la legge penitenziaria riconosce il diritto dei detenuti al mantenimento dei rapporti familiari e sociali e prevede tra gli strumenti attuativi di tale diritto i colloqui visivi e telefonici;

Tuttavia, il legislatore non ha dettato una apposita disciplina in ordine al numero di tali colloqui, sicchè vi ha provveduto in via integrativa il regolamento generale d'esecuzione agli artt.37 e 39;

Dall'interpretazione dell'insieme della normativa legislativa e regolamentare può ricavarsi che il detenuto abbia diritto ad almeno un colloquio visivo ed un colloquio telefonico al mese, che costituisce lo zoccolo duro della sua posizione soggettiva cui corrisponde una attività

vincolata e doverosa che tale diritto deve concretamente riconoscere e attuare; invece, con riferimento all'eventuale secondo colloquio e agli eventuali ulteriori colloqui, la relativa disciplina generale è rimessa alla potestà regolamentare dell'Esecutivo e la concreta attività decisoria di tipo autorizzativo e concessivo è rimessa alla discrezionalità delle autorità amministrative e giudiziarie competenti;

A fronte di tale potestà regolamentare e di tali poteri autorizzatori e concessori, la posizione soggettiva del detenuto deve ascrivere al novero dei cd. interessi legittimi "pretensivi", correlati, cioè, all'aspirazione del soggetto ad un ampliamento della sua sfera giuridica, al conseguimento di determinati benefici dipendenti dall'esercizio di poteri autoritativi.

Si aggiunga che – una volta così qualificata la posizione soggettiva del reclamante – nell'interpretazione degli artt. 103, 1° comma e 113, 1° comma della Costituzione secondo la costante giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze Corte Cost. del 1979 n.100 e del 1981 n.185), in presenza di interessi legittimi, esiste una riserva assoluta di giurisdizione del giudice amministrativo non derogabile in favore del giudice ordinario, neppure nei casi in cui, come nel caso di specie, la lesione della posizione soggettiva azionata sia argomentata in base al principio di uguaglianza e di parità di trattamento (cfr. sul punto la citata sentenza n.100 del 1979);

Ritenuto che, alla luce di tali principi, deve escludersi una giurisdizione esclusiva del Magistrato di Sorveglianza nella tutela di tutte le posizioni soggettive dei detenuti, dovendosi anche nella materia penitenziaria osservare i criteri costituzionalmente stabiliti nel riparto delle giurisdizioni;

P.Q.M.

Visti gli artt.14 ter,18 e 69 L.P.,37 e 39 Reg.Esec.O.P.,4 e 5 L.A.C., 103 e 113 Cost.

Lette le conclusioni delle parti processuali;

Dichiara l'inammissibilità del reclamo come sopra avanzato da N.N. avverso il nuovo regolamento penitenziario d'esecuzione introdotto con D.P.R. 30/6/2000 n. 230, per carenza dell'interesse ad agire e per difetto di giurisdizione del Magistrato di Sorveglianza.

* * *

Si ritiene utile pubblicare, di seguito, la nota del 30 gennaio 2001 dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia concernente il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Firenze di disapplicazione degli artt. 36, c. 8 secondo periodo, e 39, c. 2, terzo periodo, del D.P.R. n. 230 del 2000, provvedimento pubblicato in questa Rivista fasc. 1-3/2000 alle pagg. 233 e segg.

Con riferimento alla problematica emersa a seguito del provvedimento di cui all'oggetto questo ufficio ritiene di poter condividere le osservazioni formulate dall'Amministrazione penitenziaria.

Può qui rimarcarsi in effetti come una differenziazione del trattamento tra detenuti, con riguardo a colloqui e corrispondenza telefonica, fosse già prevista dal regolamento penitenziario abrogato: la concessione di colloqui o telefonate, premiali rispetto al regime ordinario, era infatti rimessa alle valutazioni del direttore dell'istituto (cfr. articolo 35, nono comma, del D.P.R. 431 del 1976 circa la sussistenza della "regolare condotta" e la collaborazione "attiva" al trattamento). Il regolamento n. 230 del 2000 per essere intervenuto sul punto non può quindi ritenersi di per sé illegittimo; né appare irrazionale che la nuova normativa, eliminando il potere del direttore al riguardo (evidentemente fonte di possibili disparità di trattamento tra detenuti all'interno dello stesso istituto penitenziario ovvero tra detenuti in istituti diversi), abbia disciplinato una volta per tutte (*id est* senza valutazioni eccessivamente discrezionali) tale specifico aspetto con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 4-*bis*, primo comma, primo periodo, della legge n. 354 del 1975.

Pertanto non appare condivisibile il presupposto da cui muove il magistrato di sorveglianza, secondo il quale su tali istituti (colloqui e corrispondenza telefonica) non potrebbe "intervenire differenziazione" ad opera della norma regolamentare.

Inoltre deve evidenziarsi come la Corte costituzionale, in più occasioni (C.Cost. n. 306 del 1993, n. 68 del 1995, n. 504 del 1995), abbia ancorato la condizione per un trattamento differenziato, in tema di determinati benefici all'accertamento in concreto della pericolosità del detenuto (in particolare, per quanto riguarda i delitti di cui all'articolo 4-*bis*, primo comma, primo periodo, della legge n. 354 del 1975, con riferimento all'esistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata), ritenendo incostituzionali le norme di legge che invece avevano fatto riferimento alla pericolosità "presunta" (quale quella

derivante dal titolo del reato e dalla mera condizione negativa di non essere il detenuto collaboratore di giustizia).

Invero le norme regolamentari in questione richiamano l'intera disciplina legislativa sul punto (e quindi anche le pronunzie della Corte costituzionale), dal momento che fanno riferimento, oltre al titolo del reato (attraverso il rinvio all'articolo 4 *bis*), anche ai soggetti "per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto".

Le osservazioni che precedono rendono quindi contezza anche dell'esigenza di individualizzazione del trattamento in ragione della verifica delle condizioni concrete previste dalla norma (ancorate come si è detto alla disciplina dell'articolo 4-*bis*, primo comma, primo periodo, della legge n. 354 del 1975).

Il problema sollevato dal magistrato di sorveglianza è comunque delicato anche per gli effetti concreti che esso è destinato a produrre (anche se, per ora, solo nei confronti del detenuto reclamante) e impone un approfondimento.

Ciò, a prescindere dall'occasione, invero del tutto particolare, in cui tale provvedimento è stato adottato. Infatti, come già rilevato da codesta Amministrazione penitenziaria, il magistrato di sorveglianza ha esercitato poteri propri della giurisdizione (disapplicazione del regolamento) quando in realtà il procedimento a *quo* non è ancora regolato dalla legge (come sarebbe necessario a seguito della sentenza della C. Cost. n. 26 del 1999). Per di più egli non si trovava di fronte ad uno specifico atto amministrativo lesivo del diritto del detenuto, giacché oggetto del reclamo sembra sia stato direttamente il regolamento, pur in presenza di una circolare del DAP - 3533/5983 del 3.11.2000 contenente disposizioni interpretative (sia pure in via transitoria) più favorevoli al detenuto reclamante.

Si ritiene comunque che la questione debba essere portata al vaglio della Suprema Corte per acquisire un dato in qualche modo più stabile, onde poi pensare, eventualmente, ad interventi normativi correttivi. L'esercizio di poteri giurisdizionali da parte del magistrato di sorveglianza dovrebbe infatti consentire, pur in assenza di un procedimento regolato dalla legge, il ricorso in Cassazione ex articolo 111, settimo comma, Cost. avverso tale provvedimento (o, se i termini sono scaduti, avverso un successivo provvedimento di tal genere).

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Circolare n. 3542/5992 del 16 febbraio 2001

Oggetto: **CORTE COSTITUZIONALE – Perquisizioni personali e ispezioni corporali a carico del detenuto.**

La sentenza in oggetto, in data 15 novembre 2000, depositata il 22 novembre 2000, Pres. MIRABELLI, Rel. ONIDA, in tema di perquisizioni personali e ispezioni corporali a carico di detenuti⁽¹⁾, contiene importanti affermazioni che sviluppano la ricostruzione dei principi regolatori dei rapporti tra detenuto e Amministrazione penitenziaria su cui la Corte ha avuto modo di soffermarsi anche di recente (in particolare sentenza n. 26/1999).

La presente circolare detta le disposizioni operative (paragrafo 4) conseguenti alla lettura della sentenza (paragrafi da 1 a 4).

§ 1 – La salvezza dell'art. 34 O.P.

La Corte costituzionale conclusivamente afferma che la disciplina dell'art. 34 O.P. – sospettata di illegittimità dal remittente Magistrato di Sorveglianza di Bologna per contrasto con gli artt. 3, 13, secondo e terzo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione – **non** confligge con le richiamate disposizioni costituzionali, atteso che “*lo stato di detenzione comporta per definizione una limitazione della libertà personale*”, la quale consente o impone all'A.P. l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti alle modalità di esecuzione della detenzione, comprendenti le “*modalità concrete, rispettose dei diritti del detenuto (ivi compreso il diritto “residuo” di libertà personale), di attuazione del regime carcerario*” e, dunque, in quanto tali “*non eccedenti il sacrificio della libertà personale già discendente dallo stato di detenzione*”.

Vanno sottolineati i passaggi secondo cui “la restrizione della libertà personale in cui si sostanzia lo stato di detenzione dà luogo

(1) Pubblicata in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, fasc. 1-3 / 2000, pagg. 212 e segg..

all'applicazione di un regime – risultante dalla complessiva disciplina dell'ordinamento penitenziario, nel rispetto dell'art. 13, quarto comma, della Costituzione – al quale sono intrinseche le ragioni di ordine e sicurezza che consentono o impongono un controllo della persona da parte degli operatori amministrativi". La previsione delle perquisizioni, dunque, fa parte del legittimo regime carcerario (*id est*, il regime come risulta definito dalle norme coerenti con il dettato costituzionale).

Con la conclusione che «*le perquisizioni personali disposte nei confronti dei detenuti, nei casi previsti dai regolamenti, sono comprese fra le "misure di trattamento, rientranti nella competenza dell'amministrazione penitenziaria, attinenti alle modalità concrete [...] di attuazione del regime carcerario in quanto tale" (sentenza n. 351 del 1996). Esse non incidono, di per sé, sul "residuo" di libertà personale di cui sono titolari i detenuti, bensì rientrano nell'ambito delle restrizioni alla libertà personale implicate dallo stato di detenzione. Non v'è pertanto luogo, in questi limiti, ad applicare le regole dell'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione*».

La Corte, nel liquidare l'eccezione di illegittimità proposta sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza o ragionevolezza, osserva che altro sono le ipotesi di perquisizioni previste da speciali norme di legge nei confronti di soggetti in libertà (come nei casi di ricerca di armi o di sostanze stupefacenti), ed altro le perquisizioni nei confronti di detenuti, talché la diversità di situazioni non consente alcun utile confronto tra le due diverse situazioni.

§ 2 – Limiti, requisiti e condizioni di legittimità

La Corte sottolinea che la conclusione di rigetto dell'eccezione regge in forza di una lettura della richiamata disposizione dell'O.P. conforme al contenuto della motivazione della sentenza in oggetto. Occorre quindi percorrere i principali passaggi di detta motivazione per cogliere il significato del rigetto della questione di costituzionalità.

Secondo la motivazione il rispetto di talune condizioni è richiesto affinché l'attività di perquisizione personale del detenuto sia legittima.

A)

Anzitutto è sempre richiesta una forma di documentazione dell'avvenuta perquisizione, documentazione che consenta di conoscere:

- 1) l'identità di chi vi è stato sottoposto;

- 2) l'identità di chi ha proceduto alla perquisizione e di chi vi ha assistito;
- 3) le circostanze di luogo e di tempo in cui l'atto è stato compiuto;
- 4) il fondamento giustificativo dell'atto;
- 5) le modalità con le quali la perquisizione è avvenuta.

B)

Circa il punto 4) che precede – ossia quanto al fondamento giustificativo della perquisizione – la Corte precisa che il presupposto generale che legittima l'effettuazione delle perquisizioni è esclusivamente la sussistenza di “*motivi di sicurezza*” ai sensi dell'art. 34 O.P.

Tale presupposto si articola, di volta in volta, come segue:

- nella esigenza di sicurezza generica, che legittima le perquisizioni ordinarie;
- in una esigenza puntuale e specifica, apprezzata singolarmente, che richiede l'ordine del direttore, il quale, a sua volta, dev'essere provvedimento motivato (art. 74, comma 5, D.P.R. n. 230/2000);
- o, ancora, e infine, in una esigenza di sicurezza specialissima, la quale, per ragioni di particolare urgenza, consente al personale di procedere di propria iniziativa. In tali casi il personale che ha proceduto alla perquisizione deve non soltanto motivare specificamente le ragioni dell'urgenza (art. 74, comma 7, nuovo Reg. Pen.), ma altresì dare IMMEDIATA comunicazione al direttore dell'atto compiuto.

La Corte ha cura di sottolineare che “*Il potere di perquisizione non può dunque essere esercitato ad libitum dell'amministrazione o della polizia penitenziaria, ma solo nei casi in cui è previsto dalle norme che definiscono il regime carcerario. Al di fuori di questi presupposti, esso sarebbe esercitato arbitrariamente, esulando dalla applicazione del regime carcerario per sconfinare nell'indebita incisione della libertà personale del detenuto, onde le relative misure e attività sarebbero contrarie al diritto*”.

C)

Circa il contenuto del punto 5) – ossia le modalità della perquisizione – la Corte richiama alcune limitazioni assolute, di

carattere contenutistico, tratte dall'art. 13, quarto comma, della Costituzione, che vieta ogni violenza fisica o morale sul detenuto, nonché dall'art. 27, terzo comma, della stessa, relativo al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

Da tali limitazioni, peraltro recepite nell'O.P. (che nell'art. 34, secondo comma, stabilisce che la perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità del detenuto), la Corte ricava come corollario il dovere (definito "*stretto*" nella motivazione) dell'amministrazione di "*curare e sorvegliare che le circostanze ambientali in cui le perquisizioni si svolgono e i comportamenti del personale che vi procede siano in concreto rispettosi della persona e della sua inviolabile dignità*"⁽²⁾.

D)

Un ulteriore presupposto di legittimità delle perquisizioni, anch'esso di carattere assoluto, viene identificato dalla Corte nella "*sussistenza in concreto, nell'ordinamento penitenziario, di garanzie effettive di tutela giurisdizionale dei diritti suscettibili di essere incisi dalle perquisizioni*"⁽³⁾.

Sul punto la Corte, affermata l'insufficienza di controlli indiretti (tra cui quello del giudice penale in sede di accertamento della violazione dell'art. 609 c.p. ovvero in sede di applicazione della esimente di aver reagito ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 14 settembre 1944, n. 288, e quello derivante dal sindacato sulla legittimità dell'ordine di sottoporsi a perquisizione che il magistrato di sorveglianza compie in sede di giudizio disciplinare su reclamo del detenuto avverso la sanzione irrogatagli per il rifiuto di ottemperarvi), sostiene che «*Occorre che vi sia una sede giurisdizionale nella quale l'eventuale illegittimità della misura possa essere direttamente e pienamente fatta valere ex se, come motivo di impugnazione della misura medesima, per garantire l'osservanza sia dei limiti "esterni" del potere esercitato, sia dei limiti "interni" inerenti alla congruità dell'atto rispetto al fine cui è diretto*».

(2) Al riguardo la Corte aggiunge che "*Quanto più, infatti, la persona, trovandosi in stato di soggezione, è esposta al possibile pericolo di abusi, tanto più rigorosa deve essere l'attenzione per evitare che questi si verifichino*".

(3) Al riguardo la Corte aggiunge che "*Sarebbe infatti vano rinvenire nel sistema legislativo il riconoscimento dei diritti del detenuto, se non sussistessero forme di tutela giurisdizionale degli stessi, o queste non risultassero efficaci per mancanza dei presupposti necessari all'esercizio del controllo giurisdizionale*".

Tale “*sede giurisdizionale*” viene esplicitamente identificata dalla Corte nel rimedio previsto dagli artt. 35 e 69 dell’O.P., rimedio che, in attesa dell’intervento del legislatore, già sollecitato con la sentenza n. 26 del 1999, il giudice è tenuto, *medio tempore*, ad attuare individuando “*nell’ordinamento in vigore lo strumento per concretizzare il principio affermato*”⁽⁴⁾.

In altri termini, “*in assenza di intervento legislativo sarà il giudice a individuare nel complessivo sistema normativo la regola idonea a disciplinare la fattispecie in conformità dei principi indicati*” (così testualmente nella richiamata sent. n. 270/99).

§ 3 – Conclusioni

La Corte conclude nel senso che le modalità procedurali applicabili alle perquisizioni dei detenuti debbono essere “*sufficienti ed idonee a consentire un effettivo controllo giurisdizionale degli atti dell’amministrazione*”, ciò che implica la necessità che l’attività dell’amministrazione sia “*sempre documentata e verificabile*”⁽⁵⁾ “*al fine di consentire il controllo del giudice sul rispetto dei limiti ad essa posti*”.

Ne consegue:

I° – che i presupposti dell’atto debbono essere documentati;

II° – che le modalità della perquisizione debbono essere conformi alla previsione regolamentare⁽⁶⁾;

III° – e, in particolare, che la perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l’accertamento con strumenti di controllo (art. 74 cit., comma 2).

Va qui ribadito che la documentazione dell’atto deve ricomprendere anche la descrizione delle modalità con le quali la perquisizione è avvenuta. e ciò, “*in particolare nel caso in cui si ritenga di dover ricorrere a modalità diverse da quelle ordinarie o che comportino una ispezione corporale*”.

(4) La Corte richiama, sul punto, quanto analogamente affermato nella sentenza 24-30/06/1999, n. 270.

(5) E cioè, aggiunge la Corte, “*in conformità del resto anche ai principi di trasparenza e buon andamento che la governano*”.

(6) Secondo cui la perquisizione deve avvenire alla presenza di un appartenente al corpo di polizia penitenziaria, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente (art. 74 cit., comma 1, primo periodo). Si ricordi, altresì, che nella stessa linea, il regolamento penitenziario specifica che “*il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire*” (art. 74, primo comma, del d.P.R. n. 230 del 2000).

Nel caso di ispezione corporale “l’obbligo di motivazione, e la conseguente possibilità di sindacato giurisdizionale, si debbono ritenere estesi anche alla scelta delle modalità, che debbono essere, oltre che sempre rispettose della personalità del detenuto, adeguatamente giustificate, e ciò sia che si tratti di una iniziativa assunta nell’ambito dell’istituto, sia che sussistano istruzioni o segnalazioni dell’amministrazione penitenziaria centrale, a loro volta pienamente sindacabili da parte del giudice”.

§ 4 – Disposizioni Operative

A)

La sentenza in oggetto induce a disporre che il ricorso alle ispezioni personali “con flessioni” (ossia quella modalità attuativa dell’ispezione corporale che ha dato origine alla questione di costituzionalità e che, nonché ritenersi normale, pone interrogativi sulla compatibilità con il rispetto della dignità della persona che vi viene sottoposta) venga per il futuro limitato allo stretto indispensabile.

E ciò sotto due profili:

- 1) anzitutto sotto il profilo della frequenza, nel senso che non dovrà più, per il futuro, farsi ricorso a detta forma di ispezione quando ragionevolmente la si debba ritenere superflua o, peggio, soltanto vessatoria, per essere il detenuto uscito da un colloquio con personale penitenziario o giudiziario o, comunque, da un ambiente che risulti con certezza essere stato bonificato;
- 2) in secondo luogo sotto il profilo della sussistenza di strumenti di controllo alternativi, nel senso che quando il ricorso a tali strumenti è possibile e conduce ragionevolmente a un livello di sicurezza sufficiente, in relazione al possesso di oggetti metallici o comunque lesivi per la sicurezza, dovrà per il futuro omettersi il ricorso alla modalità di ispezione suindicata.

B)

Più in generale, la direzione nella quale l’Amministrazione intende muoversi è quella di ricorrere a sempre più adeguati strumenti di controllo (*metal detector* e simili) che consentano la progressiva riduzione del ricorso alle perquisizioni ordinarie, sino alla loro completa sostituzione.

Solo in tal modo sarà possibile l’osservanza delle modalità operative indicate dalla Corte costituzionale, in quanto pretese da una

interpretazione adeguatrice delle vigenti norme, senza compromettere le essenziali esigenze di sicurezza degli istituti.

1) Non si può tacere, infatti, che l'osservanza dei contenuti motivazionali di detta sentenza determinerebbe per gli istituti non piccole difficoltà di ordine pratico, ove non si faccia ricorso a strumenti di snellimento delle operazioni e di sostituzione delle perquisizioni ordinarie con una forma di controllo analoga a quella in uso negli aeroporti, negli stadi e nelle strutture sportive, e simili: basti pensare che nelle molteplici occasioni nelle quali, durante le giornate, i detenuti vengono sottoposti a perquisizione ordinaria, queste ultime dovrebbero essere documentate con modalità piuttosto laboriose. E' allora evidente il vantaggio rappresentato dal ricorso, in linea ordinaria, a sistemi di controllo alternativi, che dovranno progressivamente sostituire il ricorso alle perquisizioni ordinarie.

2) Nell'immediato, al fine di ovviare alle difficoltà operative inerenti alle perquisizioni ordinarie, si indicano le seguenti soluzioni:

I° - drastica riduzione del ricorso a dette perquisizioni utilizzando in alternativa gli strumenti di controllo già oggi disponibili (art. 74, c. 2, cit. D.P.R.):

II° - in relazione alle perquisizioni ordinarie alle quali nondimeno non si possa rinunciare per ragioni di sicurezza:

a) occorre istituire per ogni posto di servizio ove i detenuti vengano sottoposti alle perquisizioni un registro ove segnare per iscritto, in relazione ad ogni perquisizione, gli elementi essenziali indicati dalla Corte;

b) non sembra necessario indicare in detto registro, in ogni singolo caso, la motivazione del ricorso alla perquisizione ordinaria, tenuto conto che la stessa è sempre da identificare in quelle "ragioni di sicurezza", la cui sussistenza è stata valutata, in via preventiva e generale, nel momento in cui, in sede regolamentare (per le ipotesi di cui agli artt. 23, c. 1, e 83, c. 2, cit. D.P.R.) ovvero di redazione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti (in tutti gli altri casi), si sono individuate le situazioni in cui tali perquisizioni ordinarie debbono essere effettuate. Va osservato, al riguardo, che la Corte costituzionale nella sentenza in oggetto ha riconosciuto che l'esigenza di garantire la sicurezza negli istituti di detenzione inerisce alle caratteristiche dell'esecuzione della detenzione stessa, nell'interesse degli stessi reclusi, della cui incolumità l'Amministrazione penitenziaria può essere chiamata a rispondere;

c) non sembra neppure necessario indicare le modalità di effettuazione delle perquisizioni ordinarie ove tali modalità siano quelle preventivamente stabilite o nel regolamento interno dell'istituto o in un ordine di servizio di carattere generale del direttore dell'istituto.

3) Così operando, nei casi di sottoposizione di detenuti a perquisizione ordinaria, andrebbero, in realtà, registrati solamente i nominativi di chi vi è stato sottoposto e di chi vi ha proceduto o assistito, con un evidente alleggerimento delle incombenze gravanti sugli operatori penitenziari.

4) Nessun problema dovrebbe sorgere, invece, in relazione alle perquisizioni personali disposte dal direttore "*fuori dei casi ordinari*" (art. 74, c.5, D.P.R. n. 230/00), ovvero a quelle eseguite dal personale di custodia di propria iniziativa in caso di comprovata "*particolare urgenza*", personale che, come si è sottolineato sopra, dovrà informare immediatamente il direttore "*specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza*" (art.74, c. 7, citato D.P.R.). In questi casi già ora, come riconosciuto dalla stessa Corte, "*non manca la garanzia di motivazione dell'atto*". Si tratterà, allora, di far sì che nell'ordine del direttore o nell'informativa al direttore siano contenuti tutti gli elementi indicati dalla Corte.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

I RAPPORTI DI COOPERAZIONE CON I PAESI CAUCASICI E LA RUSSIA

LORETA TARABORELLI*

Nell'ambito delle attività svolte dall'Ufficio Centrale Studi, Ricerche, Legislazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, particolare importanza assume il settore dei rapporti internazionali i cui ambiti di azione sono finalizzati al confronto, alla condivisione e alla promozione dei sistemi giuridici, della tutela dei diritti umani, delle esperienze professionali e operative dell'Amministrazione penitenziaria italiana con gli altri paesi del mondo.

In particolare, uno specifico rilievo assume la cooperazione con il Consiglio d'Europa che ha dato luogo, tra i vari progetti, al Progetto di gemellaggio di Istituti penitenziari del Consiglio d'Europa – programma speciale di cooperazione e di assistenza tra le Amministrazioni penitenziarie del C.I.S. (*Commonwealth of Independent States*) e quelle dell'Europa occidentale – che si inserisce nel quadro dei programmi di cooperazione giuridica DÉMO-DROIT e THÉMIS, discussi ed adottati a Strasburgo, in seno alla 42a Sessione plenaria del Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) tenuta a Strasburgo il 7-11 giugno 1993, destinata a preparare il programma delle attività per il 1994, alla quale partecipò il compianto Luigi Daga, già direttore dell'Ufficio Centrale Studi, Ricerche, Legislazione e Automazione di questo Dipartimento.

L'idea di incentivare forme di cooperazione attraverso forme di gemellaggio e di patrocinio tra istituti e servizi penitenziari rientra fra i temi penologici riconosciuti prioritari nell'ambito delle attività dei programmi THÉMIS e DÉMO-DROIT, di cui si riporta una breve illustrazione.

Nel quadro della cooperazione con i Paesi dell'Est sono stati congiuntamente organizzati soggiorni di studio in Italia per responsabili penitenziari di Polonia, Romania, Ungheria ed Albania; altre iniziative comuni hanno visto la partecipazione di esperti italiani in seminari organizzati nei Paesi dell'Est. L'Italia ha acquisito un ruolo di primo

* Collaboratore Amministrativo Contabile – Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione, Rapporti Internazionali – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

piano nel campo della cooperazione con i Paesi dell'Est, a seguito di numerose iniziative adottate di concerto con il Consiglio d'Europa nel campo della formazione del personale penitenziario e del sostegno all'opera di rinnovamento legislativo in corso nei Paesi ex comunisti.

Programmi di cooperazione e di assistenza ai Paesi dell'Europa centrale e orientale

Nel 1990 il Consiglio d'Europa ha creato un programma specifico di cooperazione e di assistenza, denominato Programma DÉMOSTHÈNE, affinché i paesi dell'Europa centrale e orientale possano beneficiare del suo patrimonio di esperienza nonché di quello dei suoi Stati membri per la costruzione di una società democratica.

L'obiettivo è di rafforzare il movimento di riforma per la democrazia e di facilitare l'integrazione progressiva di questi Paesi nella famiglia del Consiglio d'Europa e nelle istituzioni di cooperazione europea.

Nel corso del primo anno il Programma DÉMOSTHÈNE ha centrato la sua azione sull'assistenza, al fine di definire le strutture politiche e giuridiche fondamentali di una società democratica sotto l'aspetto costituzionale, amministrativo e legislativo, dei diritti dell'uomo.

Nel 1991-1993, relativamente all'assistenza nell'ambito dei diritti dell'uomo e di quello giuridico, è stato posto l'accento sulla *formazione* dei rappresentanti di categorie preposte alla salvaguardia delle istituzioni democratiche quali: avvocati, giudici, funzionari, universitari e professionisti dei media.

I programmi di cooperazione e di assistenza ruotano intorno a tre assi principali:

- promozione dell'*informazione*, del dialogo politico e della migliore conoscenza reciproca, come condizione di una cooperazione compiuta;
- *cooperazione* e assistenza per promuovere la democrazia pluralista, i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto in tutti gli aspetti del funzionamento della società. Alle azioni di assistenza legislativa condotte nel quadro del Programma DÉMOSTHÈNE, nel 1994 si sono aggiunte le azioni più importanti nel campo della formazione dei funzionari incaricati dell'applicazione delle riforme istituzionali. I programmi specifici di formazione dei dirigenti e funzionari dell'Amministrazione territoriale (programma LODE), delle diverse categorie di professionisti del diritto (programma THEMIS);
- *integrazione* progressiva nei programmi, istituzioni e strutture del Consiglio d'Europa.

I paesi beneficiari dei diversi programmi sono i seguenti Stati membri: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca e Slovenia, Albania, Croazia, Lettonia, l'Ex-Repubblica di Jugoslavia di Macedonia. Per le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica, Bielorussia, Moldavia, Federazione Russia e Ucraina, è stato creato un programma speciale intitolato DÉMOSTHÈNE-BIS che consente ad esse di beneficiare di una cooperazione in tutti i settori; Armenia, Azerbaijan e Georgia, con le quali il Comitato dei Ministri aveva autorizzato l'avviamento di un dialogo e uno scambio di informazioni sui diritti dell'uomo e lo Stato di diritto; infine il Kazakistan ed il Kirghistan che beneficiano di puntuale assistenza tecnica.

Per la realizzazione di detti programmi è stato creato un titolo specifico nel budget generale del Consiglio d'Europa (Titolo IX), incrementato altresì da contribuzioni volontarie di Stati membri. Inoltre, dal 1993, il Consiglio d'Europa ha concluso degli accordi con la Commissione Europea per la messa in opera di programmi congiunti di cooperazione (in particolare in Albania e nei Paesi Baltici), che beneficiano di un finanziamento nell'ambito del Programma PHARE (programma di assistenza tecnica dell'Unione Europea ai paesi dell'Europa centrale e orientale).

Programma DÉMO-DROIT

Le attività proprie del programma DÉMO-DROIT sono indirizzate soprattutto ai legislatori e sono consacrate alla riforma generale del diritto penale, con particolare riguardo alle norme concernenti la delinquenza giovanile ed il riciclaggio del denaro. Esse sono altresì considerate "a sostegno" delle attività THÉMIS, le quali sono concentrate sulla formazione professionale delle persone responsabili per l'applicazione della legge: giudici, procuratori, politici e personale penitenziario.

Tali attività sono notevolmente aumentate dal momento in cui il Consiglio d'Europa ha accordato una maggiore importanza alle questioni che rivestono un interesse particolare per i Paesi dell'Europa centrale e orientale. (Rapporto della 42a Sessione plenaria del Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) – Strasburgo, 7-11 giugno 1993).

Programma THEMIS

È un programma triennale messo in atto nel 1993, destinato alla formazione dei professionisti del diritto ed aperto a tutti i paesi beneficiari dei programmi DÉMOSTHÈNE e DÉMOSTHÈNE-BIS.

Le attività sviluppate nell'ambito di questo programma sono destinate alle differenti categorie professionali di tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale, con i quali il Consiglio d'Europa coopera.

Il contenuto attuale dei programmi tiene conto dei progressi già realizzati nel quadro delle riforme istituzionali e legislative, delle caratteristiche nazionali specifiche, nonché dei programmi realizzati sia dal Consiglio d'Europa che dalle altre organizzazioni operanti nello stesso ambito.

Il programma THEMIS si avvale anche di altre Istituzioni, come l'Unione Europea e le organizzazioni professionali, che apportano la propria esperienza in ambito di borse di studio, di corsi e visite di studio della durata di almeno un mese nelle diverse istituzioni.

Come precedentemente accennato, il Progetto di gemellaggio tra le Amministrazioni penitenziarie dei Paesi dell'Europa Occidentale e quelle dei Paesi del C.I.S. (*Commonwealth of Independent States*), promosso dal Consiglio d'Europa, Dipartimento degli Affari Giuridici - Divisione per i Problemi Criminali, con nota del 25 aprile 1997, si colloca nell'ambito dei programmi THEMIS e DÉMO-DROIT.

Il Progetto, successivamente denominato, PARTNERSHIP IN THE PENITENTIARY FIELD, prevede iniziative e programmi specifici nel campo della formazione di dirigenti e funzionari penitenziari e del sostegno nel rinnovamento legislativo in corso nei due Paesi ex comunisti, da realizzarsi, mediante soggiorni di studio in Italia, a Roma, presso strutture penitenziarie e la partecipazione a visite di studio di esperti penitenziari italiani nei due Paesi caucasici.

Tali iniziative vengono di volta in volta adottate di concerto con il Consiglio d'Europa.

Nel corso del primo anno della realizzazione del progetto, e precisamente durante la prima metà del mese di settembre 1997, si sono tenuti rispettivamente in Yerevan e a Baku due incontri preliminari, finalizzati alla definizione delle modalità organizzative ed operative della cooperazione con le Amministrazioni penitenziarie dell'Armenia e dell'Azerbaijan.

All'incontro in Armenia erano presenti il direttore dell'Ufficio Centrale per la Formazione ed Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione penitenziaria italiana, la rappresentante del Consiglio d'Europa e responsabile del progetto, Ilina Taneva, ed un rappresentante della Repubblica Federale Tedesca.

All'incontro in Baku era presente, per l'Italia, un funzionario dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed il rappresentante del Consiglio d'Europa.

Per la realizzazione del Progetto, ed a seguito degli accordi raggiunti durante i suddetti incontri preliminari con le Autorità Azere e Armene rispettivamente in Baku e in Yerevan, si sono svolte in Italia, presso le strutture di questa Amministrazione, due visite di studio di delegazioni governative Armene, e tre visite di studio di delegazioni governative Azere.

Dette visite, ognuna della durata di una settimana, hanno avuto carattere seminariale e di piena residenzialità. I delegati sono stati ospitati a Roma presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari.

Il programma dei lavori ha previsto incontri con funzionari ed esperti di questa Amministrazione e visite ad istituti penitenziari di diversa tipologia.

Il programma dei lavori, per ciascuna visita, è stato opportunamente elaborato, in considerazione delle specifiche priorità ed interessi dei due paesi partner.

Dal 1998 il Consiglio d'Europa ha indetto a Strasburgo, alla fine di ogni anno, tre incontri multilaterali tra i rappresentanti dei Paesi C.I.S. e quelli dei Paesi partner occidentali, ai fini della valutazione dei progressi realizzati, della programmazione delle attività e della esatta individuazione dei settori prioritari nel settore penitenziario.

In occasione del secondo incontro multilaterale, tenutosi nei giorni 9 - 10 dicembre 1999, per l'Armenia i settori prioritari stabiliti riguardano la formazione del personale, iniziale e permanente, e il reinserimento ed il recupero dei detenuti in tutti i suoi aspetti.

Per l'Azerbaijan i settori prioritari stabiliti sono la formazione del personale, la sicurezza esterna ed il trattamento dei detenuti in attesa di giudizio, dei condannati a lunghe pene e degli ergastolani.

Le Amministrazioni "gemellate" con i paesi caucasici sono state invitate ad aderire ad alcune iniziative specifiche: visite di studio nel paese occidentale e seminari nel paese CIS.

In tale occasione l'Amministrazione penitenziaria italiana ha ribadito la sua piena disponibilità a continuare l'impegno di cooperazione e di assistenza con i paesi partner. Conformemente agli impegni assunti, è stata inviata una prima delegazione di tre esperti penitenziari italiani presso le strutture penitenziarie dell'Azerbaijan, nei giorni dal 20 al 25 settembre 1999, e di una seconda delegazione di tre esperti penitenziari italiani in Armenia nei giorni 22 - 28 maggio 2000.

La delegazione italiana che si è recata in visita presso le strutture penitenziarie azere era composta da un direttore di istituto penitenziario, da un ingegnere e da un medico, specialista in malattie infettive.

Obiettivo primario del viaggio di lavoro era lo sviluppo di rapporti nel campo della programmazione e dell'innovazione negli specifici

settori di competenza dei componenti la missione. Sono stati effettuati colloqui con funzionari del Ministero della Giustizia e diverse visite in Istituti penitenziari, la cui situazione strutturale è apparsa alla delegazione assolutamente inadeguata sia per le gravi carenze di manutenzione, sia sotto il profilo della sicurezza degli impianti e della situazione igienica.

I tre esperti hanno potuto rilevare quanto palese fosse lo stato di crisi economica in cui versa la Nazione. I rappresentanti governativi nel corso degli incontri programmati, hanno dichiarato che è stato avviato un processo di democratizzazione che dovrà avvicinare il Sistema penitenziario azero allo Standard Europeo, da tutti auspicato entro il 2005, nonostante le pesantissime difficoltà derivanti dalla grave crisi economico-finanziaria di cui subiva il riflesso anche l'Istituzione penitenziaria.

Le autorità azere hanno puntualizzato la necessità di trasferire le competenze e le strutture detentive ancora gestite dal Ministero degli Interni al Ministero della Giustizia, per separare il momento giudicante da quello dell'applicazione delle misure cautelari inflitte.

La delegazione di esperti penitenziari italiani in Armenia ha rilevato ottima accoglienza ed una costante disponibilità all'interlocuzione da parte dell'Amministrazione penitenziaria Armena.

Nel corso del primo incontro con le Autorità armene, alla delegazione è stata fornita una panoramica generale dell'attuale situazione politica dell'Armenia derivante dalla caduta del regime sovietico, evidenziando dello stato di crisi economica in cui versa la Nazione che determina restrizioni finanziarie gravi, anche nel sistema penitenziario.

Il regime penitenziario, così come dichiarato dalle autorità armene, è derivazione di quello sovietico. Allo stato è in corso un processo di democratizzazione delle istituzioni tra cui quella penitenziaria, attraverso l'emanazione di nuove normative, attualmente in discussione presso le Commissioni parlamentari.

Allo stato, l'Amministrazione penitenziaria armena dipende dal Ministero degli Interni e gestisce quindici istituti penitenziari (uno dei quali per minori, uno per donne ed un altro esclusivo per le forze di polizia), per una popolazione detenuta pari a seimila unità ed un organico di millecinquecento unità tra personale militare e amministrativo.

I tossicodipendenti e alcoolodipendenti rappresentano circa il 5% del totale dei detenuti. Non esiste attualmente un problema di criminalità organizzata.

La tipologia dei detenuti presenti negli istituti riflette la suddivisione dichiarata propria della normativa sovietica: detenuti in attesa

di giudizio, detenuti condannati primari e detenuti recidivi e pluri-recidivi dichiarati "a regime speciale".

La sorveglianza esterna armata è affidata all'esercito.

Negli istituti che ospitano detenuti in attesa di giudizio il regime è esclusivamente custodialistico. I detenuti sono in stretto isolamento ad eccezione della permanenza all'aria aperta per due ore quotidiane. Le condizioni dei detenuti appartenenti a questa tipologia sono apparse durissime e meritevoli di attenta considerazione nell'ambito del processo di democratizzazione degli istituti, che si è affermato essere in atto.

Per i detenuti condannati il regime trattamentale previsto dalla legge prevede colloqui con i familiari una volta al mese, fino a quattro ore, e telefonate che possono essere ricevute dai detenuti. La conversazione non ha limiti di durata.

Le attività lavorative sono quasi inesistenti (anche se è stato affermato essere il lavoro un elemento fondamentale del trattamento dei condannati), per ragioni finanziarie e per la scarsità delle possibilità produttive. Il lavoro è comunque remunerato ed ha carattere esclusivamente premiale.

Le attività ricreative sono limitatissime e le attrezzature per il loro svolgimento poche, povere e assolutamente inadeguate.

Le attività culturali si riferiscono alla lettura, alla scuola e alla formazione professionale (questa ultima rilevata esistente solo nell'istituto per minori). Dopo la caduta del regime Sovietico l'esercizio delle pratiche religiose è assicurato.

Tranne la liberazione anticipata non sono previste misure alternative alla detenzione.

La situazione strutturale di tutti gli istituti visitati è apparsa alla delegazione assolutamente inadeguata sia per le gravi carenze di manutenzione degli edifici, sia sotto il profilo della sicurezza degli impianti e della complessiva situazione igienica.

La normativa penale e penitenziaria armena non è tradotta in alcuna delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa. Basandosi quindi su un'osservazione attenta e per quanto possibile puntuale della realtà esistente, la delegazione italiana ha riferito che l'Amministrazione penitenziaria armena, nelle persone dei vertici incontrati, è apparsa sinceramente desiderosa di portare avanti il processo di democratizzazione che è stato dichiarato avviato, pur con le pesanti difficoltà derivanti dalla grave crisi economico-finanziaria in cui versa il Paese, che si riflettono inevitabilmente anche sulla Istituzione penitenziaria.

Le regole del sistema penitenziario sono tuttora quelle proprie della normativa vigente nella ex Unione Sovietica e tuttavia la

loro applicazione è apparsa improntata sull'ampia discrezionalità degli operatori, ad una certa apertura, sia pure di stampo paternalistico.

Relativamente ai rapporti di cooperazione con la Federazione Russa, appare opportuno segnalare che nei giorni dal 24 al 30 ottobre 1994 si è svolta l'unica visita di una delegazione di questo Dipartimento presso le strutture della Federazione medesima.

Il giorno 25 ottobre la delegazione ha avuto un primo incontro presso il Ministero degli Interni della Federazione Russa con il Generale Bukin, vice Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria della Federazione.

In tale sede le autorità russe hanno concordato pienamente su uno scambio permanente di informazioni tra le due amministrazioni ed in generale su un futuro incremento delle relazioni bilaterali.

Tali aspetti sono stati altresì ribaditi nel successivo incontro svoltosi presso la sede della Presidenza della Federazione Russa con il dr. Sergej Tropin, vice presidente del Comitato per la riforma giuridica della Federazione russa, il quale ha ribadito il grande interesse per l'instaurazione di strette relazioni di collaborazione tra le rispettive amministrazioni, con specifico riferimento alla collaborazione italiana nel campo della consulenza e dell'assistenza giuridica in relazione alle riforme istituzionali ed ordinamentali che erano allora in corso nella federazione russa.

Nei giorni 26-27-28 ottobre 1994 la delegazione ha visitato alcuni istituti penitenziari della Repubblica di Karelia.

Ciò che ha maggiormente colpito la delegazione è stato il modesto numero di personale impiegato nella custodia, costituito in prevalenza da ufficiali, cui erano affidati molti compiti. Limitatamente all'attività svolta all'interno dell'istituto le mansioni erano affidate a graduati scelti tra gli stessi detenuti.

Tale situazione non sembrava incidere sulla disciplina e l'organizzazione della vita interna al carcere, che appariva sorprendentemente efficiente proprio in considerazione dell'auto-gestione.

La visita presso le suddette strutture, una delle prime visite che è stata consentita ai paesi occidentali presso istituti che, per decenni, sono stati esclusi da qualunque contatto con l'esterno, si è svolta in un clima di grande cordialità, ha permesso di consolidare i già ottimi rapporti esistenti tra le due amministrazioni, instaurati, almeno a quell'epoca, con la visita in Italia dei rappresentanti della Repubblica di Karelia del 16 ottobre 1993.

SINTESI

Nell'ambito delle attività internazionali svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si segnala la cooperazione con il Consiglio d'Europa, in particolare nel quadro della cooperazione con i Paesi dell'Est.

Nel 1990, il Consiglio d'Europa ha predisposto speciali "Programmi di cooperazione e di assistenza" il cui obiettivo è di aiutare i Paesi dell'Europa centrale e orientale ad avviare le riforme costituzionali legislative e amministrative.

I programmi comprendono incontri di lavoro con esperti di vari paesi europei, stages di formazione, visite di studio, assegnazione di borse, produzione e diffusione di mezzi di informazione e di sensibilizzazione, ecc.

Il Progetto di gemellaggio di Istituti Penitenziari del Consiglio d'Europa - programma speciale di cooperazione e di assistenza tra le Amministrazioni penitenziarie del C.I.S. - (Commonwealth of Independent States) e quelle dell'Europa occidentale, si inserisce nell'ambito dei suddetti programmi. L'Italia ha aderito al Progetto gemellandosi con l'Armenia e l'Azerbaijan.

Quanto ai rapporti di cooperazione con la Federazione Russa, nel 1994 una delegazione di questo Dipartimento si è recata in visita presso le strutture della Federazione medesima.

Si è trattato di una delle prime visite che è stata consentita ai paesi occidentali presso istituti che, per decenni sono stati esclusi da qualunque contatto con l'esterno.

Nel mese di settembre 2000, nell'intento di voler dare continuità al processo di cooperazione con la Federazione Russa, il Ministro della Giustizia si è recato in visita presso la Federazione suddetta.

SUMMARY

Within the framework of the international activities carried out by the Italian Prison Administration Department mention is to be made to the cooperation with the Council of Europe and in particular with the Eastern European Countries.

In 1990, the Council of Europe planned special co-operation and assistance programmes, aimed at providing expertise, technical assistance and scientific input to those countries of Central and Eastern Europe engaged on the path of democracy for the reform of their Constitution, legislation and administration.

The implementation of the programmes includes seminars, workshops and training courses in the beneficiary countries as well as study visits, scholarships, gatherings with experts from various European countries.

The project of twinning of prisons of the Council of Europe, special programme for co-operation and assistance between the Prison Administrations of the C.I.S. (Commonwealth of Independent States) and

those of Western Europe, is part of the aforesaid programmes. The Italian Prison Administration entered the Project twinning with those of Armenia and Azerbaijan.

Concerning co-operation with the Russian Federation, in 1994 a delegation from the Italian Prison Department carried out a visit to the structures of the Federation.

Indeed, the visit represented one of the first opportunities for a Western country to visit institutions which for decades remained secluded from outside contacts.

In September 2000, willing to forward co-operation with the Russian Federation, the Minister of Justice paid visit to Russia.

SYNTHÈSE

Dans le cadre des activités internationales déroulées par le Département de l'Administration Pénitentiaire italienne, en premier lieu, on signale la coopération avec le Conseil de l'Europe, en particulier dans le cadre de la coopération avec les pays de l'Europe centrale et orientale.

En 1990 le Conseil de l'Europe a prévu des programmes de coopération et d'assistance visant à fournir aux pays de l'Europe Centrale et Orientale conseil et assistance technique en vue de réformer leur Constitution, leur législation et leur administration dans le domaine où le Conseil de l'Europe est compétent.

L'application des programmes comporte des séminaires, des ateliers et des cours se déroulant dans les pays bénéficiaires, ainsi que des séjours d'étude, des bourses, etc..

Le Projet de "jumelage des prisons" du Conseil de l'Europe, programme spécial de coopération et d'assistance entre les administrations pénitentiaires des pays de la C.E.I. (Confédération des pays indépendents) et leurs homologues occidentaux rentre dans le cadre des programmes en question.

L'Italie a adhéré à ce projet en se jumelant avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Quant aux rapports de coopération avec la Fédération Russe, en 1994 une délégation de ce Département a visité les structures de la Fédération.

La visite rentre dans les premières visites consenties aux pays occidentaux aux institutions qui, pour des décennies, ont été exclues de quelconque contact avec l'extérieur.

Dans le mois de Septembre 2000, dans l'intention de bien vouloir donner continuité au processus de coopération avec la Fédération Russe, le Ministre de la Justice a rendu visite à la Fédération même.

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ROMENA IN NUMERI E DIAGRAMMI *

Traduzione dall'inglese di ALESSANDRA BERNARDON, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Esposizione della Missione

Il modello attualmente in vigore nel sistema giustizia risale al XIX secolo. Se proviamo, ed eventualmente riusciamo, a sviluppare un nuovo modello, esso deve riguardare le istituzioni, quali i tribunali e gli istituti penitenziari? Oppure deve riguardare le relazioni interpersonali?

Nell'ultima metà del secolo, l'interferenza dei due aspetti si è manifestata come condizione *sine qua non* di un processo di giustizia abbastanza compiuto, ma nei limiti umani. Altrimenti, prima o poi nel lontano futuro, la gente ricorderà ciò che potrebbe accadere oggi e si domanderà come abbiamo potuto recare danno ad altri esseri umani nel nome della giustizia.

C'era e c'è tuttora bisogno di un cambiamento: di una *Riforma*.

La riforma del sistema penitenziario romeno iniziò nel 1991 quando passò sotto la competenza del Ministero di Giustizia. Tale riforma non si riferisce ai cambiamenti operati in alcuni settori di attività, ma alla riorganizzazione dell'intero sistema sulla base delle regole penitenziarie europee (cambiamenti di mentalità, modernizzazione della legislazione penale nella direzione di un adeguamento della pena al reato perpetrato, revisione dello statuto del personale e delle attività sociali e d'istruzione, riduzione del sovraffollamento, sviluppo della cooperazione con la società civile, ecc.)

Alcune attività di riforma sono già state completate, altre sono state avviate ma, per motivi esterni al sistema (specialmente insufficienza di fondi per realizzare la riforma) il loro sviluppo non è veloce quanto sarebbe necessario.

* Il documento redatto da ANA BALAN e ALEXANDRA POIEREANU è stato realizzato da *Segreteria, Servizio Studi e Comunicazioni* - Bucarest, 47 Maria Ghiculeasa Street - E-mail: office@anp.ro. Casa Editrice "Life and Health". Progetto realizzato con la gentile assistenza del Centro per le Risorse Legali e della Fondazione per una Società Aperta - Romania (30 giugno 2000). Versione inglese: Ducu HARABACIU-DIMITRESCU.

Ovviamente dobbiamo considerare lo spazio penitenziario come un'area essenziale della società, abitata spesso da persone come noi che, per vari motivi, hanno temporaneamente perso la loro naturale condizione di esseri umani liberi. È un fatto che il grado di civilizzazione di una società può essere valutato dal modo in cui sono trattati i deboli.

L'atteggiamento benevolo e positivo che l'Amministrazione Penitenziaria Romana aveva verso l'opinione della società civile, e specialmente l'apertura mostrata nell'adottare le raccomandazioni degli esperti, spiegano il rapido progresso sperimentato nel settore penitenziario al fine di conoscere il mondo penitenziario com'è in realtà, con i suoi aspetti positivi e negativi. Quindi, non solo in questo senso, la riforma del sistema penitenziario può e deve agire come elemento stimolante per la *Riforma* della giustizia.

Istituti Penitenziari

Al 30 giugno 2000:

- 34 istituti penitenziari, di cui:
 - 7 istituti di massima sicurezza con reparti chiusi e semiaperti: Aiud, Bucuresti-Jilava, Bucuresti-Rahova, Craiova, Cherla, Margineni, Poarta Alba;
 - 24 istituti a regime chiuso anche con reparti semiaperti;
 - un istituto penitenziario con regime semiaperto: Pelendava;
 - un istituto penitenziario femminile: Tîrgsor;
 - un istituto per minori e giovani: Craiova;
 - 2 centri rieducativi per minori: Gaesti e Tichilesti;
 - 5 case di cura e custodia: Bucuresti-Jilava, Colibasi, Dej, Poarta Alba, Tirgu Ocna.
- Altre Unità del Sistema:
 - Un centro per la formazione del personale penitenziario: Tîrgu Ocna.
 - L'Unità Logistica Centrale, Bucuresti.

L'elemento che attualmente caratterizza la situazione del sistema penitenziario è il sovraffollamento, la cui media era di 151,82% verso la metà dell'anno 2000.

Al fine di aumentare la capacità penitenziaria è proseguito il lavoro di ampliamento e modernizzazione degli istituti penitenziari di Bacau, Craiova, Galati, Oradea, Tîrgu Mures si Satu Mare; sono stati avviati i lavori negli istituti penitenziari di Botosani, Miercurea Ciuc, Margineni e Tîrgsor. Deve essere messa in uso una nuova sezione nel nuovo istituto di Giurgiu.

Budget

Prendendo in considerazione le principali caratteristiche del sistema penitenziario, si presume che, dal punto di vista economico, il 2000 sarà un anno difficile quanto il 1999.

Budget per il 2000

Personale:	344.000
Materiali:	462.000
Capitale:	100.000

Al fine di raggiungere gli obiettivi programmati, per l'Amministrazione Penitenziaria Romena furono stanziati 1319,2 miliardi di *leu* romeni (1 lira = 12 *leu* al 20.03.01) dal budget statale, da integrare con 100 miliardi di *leu* per l'autofinanziamento. Le principali destinazioni sono 735 miliardi di *leu* per il personale, 449,2 miliardi di *leu* per i materiali e 135 miliardi di *leu* per le immobilizzazioni.

In una prima fase, tramite la Legge di bilancio dello stato n° 76/2000, i fondi necessari furono coperti del 71,7%; situazioni particolarmente difficili si riscontrarono per le spese di materiali – coperte nella percentuale del 57% del necessario, e per le immobilizzazioni, fornite solo nella percentuale del 52,3%.

Il personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Al 30 gennaio 2000, 12.060 persone risultavano impiegate nel settore penitenziario.

Evoluzione del personale penitenziario

1994:	8.193
1995:	8.513
1996:	8.767
1997:	8.745
1998:	9.423
1999:	10.044
2000:	12.060

Molte categorie del personale contribuiscono al regolare funzionamento degli istituti penitenziari, e precisamente: giuristi, sociologi, psicologi, assistenti sociali, insegnanti (con studi universitari o diplomati all'istituto pedagogico), professori, preti, sanitari (medici specializzati, dentisti, veterinari ecc.), ingegneri (edili, meccanici,

zootecnici, agronomi), economisti, contabili, educatori, tecnici (varie specializzazioni), assistenti medici, operatori informatici, personale militare professionista, operai (qualificati o non qualificati)

Sebbene una gran parte di personale laureato è rappresentato dai giuristi, c'è ancora una grande necessità di sociologi e di medici specializzati, compresi gli psichiatri.

• *Avviamento professionale e Formazione professionale*

Nel primo semestre del 2000, la formazione iniziale dei soggetti che lavorano nell'amministrazione penitenziaria è stata attuata mediante corsi organizzati sia dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione Penitenziaria sia in altri istituti che soddisfano le condizioni per lo svolgimento di queste attività.

A. 668 persone hanno frequentato i corsi di formazione iniziale, della durata di 45 giorni, presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione Penitenziaria a Tîrgu Ocna e negli istituti di Arad, Bucuresti-Jilava, Bucuresti-Rahova, Gherla si Poarta Alba.

B. Al Centro di formazione di Arad, 12 militari e 11 civili, in servizio nell'istituto penitenziario di Arad, hanno frequentato il corso post-universitario intitolato "scienze giuridiche e basi della Probation".

Poiché l'amministrazione penitenziaria non ha un istituto specializzato per formare il personale con alto livello d'istruzione, è stata ripresa la cooperazione con il Ministero degli Interni allo scopo di formare i futuri operatori penitenziari, usando un corso di studi differenziato, per 51 studenti, presso l'Accademia di Polizia "Alexandru Ioan Cuza". Inoltre, è stato redatto un protocollo di collaborazione con il Ministero della Difesa per la formazione post-universitaria del personale penitenziario.

C. Un corso intensivo per il personale direttivo di tutti gli istituti (direttori, vicedirettori) è stato avviato nel 1999 ed è proseguito fino ad aprile 2000, nell'ambito del programma denominato "Riforma Istituzionale del Sistema Penitenziario", sviluppato in collaborazione con il Centro di Risorse Legali e finanziato dalla Fondazione per una Società Aperta secondo le moderne necessità di management.

I corsi sono adattati ai problemi del sistema penitenziario e sono stati tenuti da esperti dell'Istituto di Management Romeno, esperti di diritti umani, persone che collaborano con il Centro di Risorse Legali ed esperti dell'Amministrazione Penitenziaria Romena.

Persone ristrette negli Istituti Penitenziari

Al 1 gennaio 2000, negli istituti dipendenti dall'Amministrazione Penitenziaria Romena erano presenti 50.434 persone, contro una capacità legale di 33.244 posti, e con un indice di sovraffollamento del 152,01%. 49.384 persone erano ristrette in istituti penitenziari e 1.050 in centri di rieducazione.

Numero di detenuti, capacità e numero abitanti

	Capacità	Numero di detenuti	Numero di abitanti ⁽¹⁾
1990	28.820	24.256	23.206.720
1991	26.010	29.216	23.185.084
1992	30.386	39.609	22.788.969
1993	31.534	44.011	22.755.260
1994	30.858	44.521	22.730.622
1995	30.748	43.990	22.680.951
1996	31.194	45.309	non pervenuto
1997	30.840	42.445	non pervenuto
1998	33.353	52.142	22.520.000
1999	32.945	49.790	22.489.000
2000	33.244	50.434	non pervenuto

Dal punto di vista della posizione giuridica, la situazione è la seguente:

- 5.189 (10,20%) persone rinviate a giudizio;
- 5.533 (10,97%) persone condannate con giudizio di primo grado;
- 39.417 (78,16%) persone condannate;
- 295 (0,58%) trasgressori.

Sul totale, 3,9% sono donne e 3,28% sono minori.

(1) Nota del traduttore: i dati relativi al numero di abitanti sono pervenuti dall'Ambasciata di Romania in Roma.

Al 30 giugno 2000, la situazione relativa ai reati commessi dai soggetti ristretti negli istituti penitenziari e nei centri di rieducazione è la seguente:

Natura del reato	Totale	%
A. REATI CONTRO LO STATO	1	-
B. REATI CONTRO LA PERSONA, DI CUI:	11.838	23,46
- omicidio	7.566	15,00
- stupro	2.128	4,21
- lesioni che provocano la morte	344	0,68
- lesioni, lesioni personali e lesioni personali aggravate	703	1,4
C. REATI CONTRO IL PATRIMONIO, DI CUI:	34.481	69,09
- furto	26.405	52,35
- rapina	6.862	13,6
- frode	1.214	2,4
D. REATI CONTRO LA PROPRIETÀ PUBBLICA, DI CUI:	608	1,21
- furto	371	0,73
- appropriazione indebita	146	0,28
E. REATI CONTRO L'AUTORITÀ, DI CUI:	237	0,47
- oltraggio	230	0,45
F. REATI CHE DISTURBANO ALCUNE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO, DI CUI:	366	0,73
- "traffic of influence" (abuso di potere?)	107	0,21
- corruzione	75	0,14
- evasione	30	0,06
- violazione Legge sulle armi	37	0,07
- distruzione e false indicazioni	38	0,07
G. REATI DI FALSIFICAZIONE, DI CUI:	262	0,52
- falsificazione di denaro	110	0,21
- falsificazione di identità	44	0,08
H. REATI CHE VIOLANO ALCUNE RELAZIONI RIGUARDANTI LA VITA SOCIALE, DI CUI:	792	1,57
- abbandono della famiglia	273	0,54
- traffico di droga	215	0,42
- lenocinio	132	0,26
- oltraggio alla morale	90	0,17

Natura del reato	Totale	%
I. REATI CONTRO LA CAPACITÀ DI DIFESA, DI CUI:	44	0,09
- diserzione	37	0,07
J. DECRETI E LEGGI SPECIALI	1.145	2,27
K. VIOLAZIONI	295	0,58
TOTALE	50.434	100

Situazione al 30 giugno 2000

Prendendo in considerazione la durata delle pene applicate dai tribunali, 3.647 persone (9,25%) sono condannate a pene detentive di durata inferiore ad un anno; 4.785 persone (12,14%) a pene da un anno a due anni; 18.367 a pene da due a cinque anni; 7.326 (18,36%) a pene da cinque a dieci anni; 2.132 (5,41%) a pene da dieci a quindici anni; 2.662 (6,75%) a pene da quindici a venti anni; 512 (0,19%) a pene superiori a venti anni e 76 persone all'ergastolo.

Prendendo in considerazione la recidiva, 19.979 persone (39,61%) erano recidive, 9.105 (18,05%) avevano precedenti penali e 21.350 (42,33%) non avevano precedenti penali.

• *Attività proficue realizzate con persone ristrette.*

Nel primo semestre dell'anno, su un totale di 50.609 persone ristrette, 12.986 di cui:

- a) 7.217 hanno prestato lavoro remunerato;
- b) 5.769 hanno eseguito attività nell'interesse del luogo di detenzione.

In conseguenza delle attività produttive retribuite sono stati ottenuti ricavi di 50,41 miliardi di *leu*.

<i>Ricavi</i>	<i>(in milioni di leu)</i>
Gennaio	2.608
Febbraio	4.188
Marzo	7.338
Aprile	8.852
Maggio	13.391
Giugno	14.042

• *Individualizzazione della pena*

a) "Parole". nel primo semestre 2000

1. Totale detenuti trattati = 17.577

- autori di reato per la prima volta = 10.693
- recidivi = 6.884

2. Detenuti proposti per il "parole" = 15.146 (86.17%)

- autori di reato per la prima volta = 9.679
- recidivi = 5.467

3. Casi rinviati a nuova discussione = 2.431 (13.83%)

- autori di reato per la prima volta = 1.014
- recidivi = 1.417

Su un totale di 15.146 persone proposte per il "parole". 14.365 condannati (9.346 autori di reato per la prima volta e 5.019 recidivi) sono stati liberati in seguito all'approvazione dei tribunali relativamente alle proposte fatte dalle commissioni. Risulta una percentuale di concordanza del 94.84 % (tra le proposte del comitato e le decisioni dei tribunali).

Nel caso dei 2.431 detenuti di cui al punto 3. i comitati hanno stabilito nuovi termini per una nuova discussione dei casi. vale a dire

- fino a 3 mesi = 1.217 (50.07%)
- 3-6 mesi = 761 (31.30%)
- 6-12 mesi = 257 (10.57%)
- al termine della pena = 196 (8.06%)

b) *Permessi*

A 318 detenuti sono stati concessi permessi per trascorrere Pasqua con le proprie famiglie e ad altri 49 detenuti in altre occasioni.

c) *Permessi-premio concessi*

Sono stati concessi 50.031 permessi premio a 31.258 detenuti.

Sono stati registrati i seguenti eventi:

- 1 evasione
- 6 abbandoni dei luoghi di lavoro
- 3 casi di suicidio
- 2 liti tra detenuti cui ha fatto seguito il decesso

• *Attività culturali e scolastiche*

In un periodo di cambiamento, i servizi culturali e d'istruzione hanno contribuito al funzionamento appropriato degli istituti peni-

tenziari: senza la loro esistenza non si può parlare di “sicurezza dinamica”, di tenere sotto controllo l’umore dei detenuti, di prevenire le “situazioni di crisi” e, in particolare, di mantenere un ambiente umano in carcere.

L’attività culturale e scolastica svolta deve essere diretta al raggiungimento di almeno due grandi obiettivi: libertà per la personalità e il comportamento sociale dei detenuti e costruzione di atteggiamenti e competenze che permettano loro di condurre una vita normale dopo la liberazione.

Quando fu stabilita una strategia che raggruppava entrambe le attività sociali e culturali, furono prese in considerazione le realtà esistenti in relazione alle risorse economiche e del personale e le varie attività furono adattate alle necessità socio-pedagogiche dei soggetti ristretti.

È stata posta particolare attenzione al sistema d’intervento educativo e psicopedagogiche per i detenuti adulti e per i minori.

Sapendo che il contatto del carcere con la società civile allevia le difficoltà incontrate da ogni detenuto al momento del rilascio, è stata incoraggiata la cooperazione con le Organizzazioni Governative e Non Governative in vista del reinserimento sociale e della riduzione del numero delle persone ristrette.

L’interesse mostrato verso il miglioramento delle attività sociali e d’istruzione negli istituti penitenziari si è tradotto nella redazione di alcuni protocolli di cooperazione.

È stata avviata la collaborazione con i ministeri interessati nel settore dei corsi di formazione scolastica e professionale per i minori.

È stato prodotto un video ed è stata pubblicata una guida informativa per i detenuti in cooperazione con il Centro di Risorse Legali.

Sono stati organizzati seminari scientifici, simposi su detenuti pericolosi e attività di *probation*; è stato organizzato un meeting, a Ploiesti, con educatori, esperti di problemi umani del settore carcerario, le case di cura e custodia e i centri rieducativi. Sono stati analizzati i problemi cruciali relativi alla rideterminazione e ridefinizione di alcune attività specifiche e alla riqualificazione dei detenuti.

I servizi sociali e d’istruzione all’interno degli istituti penitenziari cooperano con esiti positivi con le 73 Organizzazioni Non Governative, con la presenza di oltre 500 volontari in tutti gli istituti penitenziari. È proseguita la cooperazione con varie fondazioni umanitarie per gli istituti penitenziari (Associazione per la Difesa dei Diritti Umani – Comitato Helsinki, Gruppo Romeno per la Tutela dei Diritti Umani, Organizzazione “Europa per Europa”, ecc.). Le materie di tali collaborazioni sono basate principalmente sulle seguenti

attività: culturale-scolastica, morale-religiosa, reinserimento sociale, creatività, istruzione, consulenza legale, assistenza psicologica.

• *Assistenza medica e situazione sanitaria dei soggetti ristretti*

L'assistenza medica è prevista in 5 case di cura e custodia: Bucuresti-Jilava, Tîrgu Ocna e Poarta – Alba; queste ultime due sono state aperte nel 1999.

- Nuovi casi di malattia = 105.264
- Pazienti con malattia cronica = 9.243
- Prevalenza di pazienti con malattia cronica nel sistema = 18,26%
- Rapporto assistenza/consulto medico = 9,56 consulti/detenuto (in media)
- Consulto/giorni feriali/istituto = 105.096
- Consulto/giorni solari = 73,91
- Gli alti valori di queste cifre possono essere correlati al tasso di sovraffollamento, calcolato alla capacità legale.
- Decessi totali = 62
- Tasso generale di decessi = 1,22%

• *Introduzione della tecnologia informatica nel Sistema Penitenziario*

Al fine di fornire esperti informatici agli istituti penitenziari, sono stati organizzati colloqui per analisti di sistema e programmatori. Sono stati assunti 12 di tali esperti in altrettanti istituti penitenziari.

L'applicazione "cartelle personali dei detenuti" è stata sviluppata con la modernizzazione di programmi di immissione dati e con la creazione di un moderno interfaccia di presentazione.

Al fine di compilare le "schede" fiscali, è stato creato un programma per l'introduzione e l'aggiornamento delle stesse, secondo le norme imposte dalla tassazione globale.

Sono stati creati vari moduli per l'applicazione "cartelle personali dei detenuti" relativamente all'amministrazione delle tessere di riconoscimento dell'ufficio e di elenchi organizzativi.

È in fase di attuazione un programma riguardante l'organizzazione del lavoro. Sarà terminato alla fine del corrente anno.

In occasione della presentazione dell'attività del sistema penitenziario del 1999, è stato presentato per la prima volta un CD promo-

zionale contenente, oltre ai documenti presentati al meeting annuale, un'immagine del sito web del sistema penitenziario.

• *Cooperazione con altre Amministrazioni Penitenziarie Europee*

Considerando le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa riguardanti lo sviluppo di rapporti bilaterali, finalizzati all'integrazione europea, sono stati presi contatti con la maggioranza dei sistemi penitenziari. Sono stati firmati accordi bilaterali di cooperazione con l'amministrazione penitenziaria ungherese (1998), e con l'amministrazione penitenziaria della Repubblica di Moldavia (2000). Essi hanno come obiettivo lo scambio di informazioni, le visite studio, seminari e simposi, gemellaggio penitenziario. Inoltre, abbiamo un progetto congiunto di consulenza con il governo svizzero al fine di adattare agli standard europei le esigenze di formazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

Attualmente, 12 istituti penitenziari romeni sono in gemellaggio con istituti simili all'estero, come di seguito riportato:

Aiud	- Szekszard (Ungheria)
Bacau	- Amsterdam (Paesi Bassi)
Bucuresti	- Harlem (Paesi Bassi)
Craiova	- Toorenborg (Paesi Bassi)
Rahova	- Almere (Paesi Bassi)
Timisoara	- Coldlingley (Inghilterra)
Satu Mare	- Zupthen (Paesi Bassi)
Focsani	- Den Bosh (Paesi Bassi)
Colibasi	- Amsterdam (Paesi Bassi)
Oradea	- Almelo (Paesi Bassi)
Târgu Mures	- Kecksmet (Ungheria)
Tîrgsor	- Hectrhngowaard (Paesi Bassi)

Nello sforzo di riformare il sistema penitenziario, il Ministero di Giustizia- Amministrazione Penitenziaria Romena ha inviato alla Delegazione della Commissione Europea alcuni progetti che sono stati recentemente approvati e che beneficeranno del finanziamento PHARE nel 2001. Essi si riferiscono ad un esperto a lungo termine dell'Unione Europea che costruirà una strategia di riforma del sistema penitenziario in Romania, l'allestimento di un centro di formazione del personale ad Arad, e la creazione di una rete informatica per il sistema penitenziario che deve essere inclusa nella rete del sistema giudiziario.

• *Miglioramento dell'immagine pubblica e della cooperazione con la società civile*

La cooperazione con i rappresentanti dei mass media si è concretizzata in una serie di servizi speciali sul sistema penitenziario, editi in varie pubblicazioni.

Attualmente, su *internet*, all'indirizzo www.anp.ro, c'è una pagina speciale dell'Amministrazione Penitenziaria, che include una presentazione generale degli accessi del sistema, quali "Notizie" e "Annunci Pubblicitari", aggiornati settimanalmente. "Annunci Pubblicitari" includono informazioni riguardanti i servizi e i prodotti fabbricati dai detenuti.

È stato creato un sistema di pubblicazioni regolari, vale a dire la "Rassegna di Scienza Penitenziaria", il Bollettino Informativo – o pubblicazioni occasionali, per la formazione professionale e la documentazione del personale e anche per informazione della società civile, allo scopo di promuovere una corretta immagine dell'amministrazione penitenziaria.

È stato pubblicato "l'Annuario Statistico 1998" dell'Amministrazione Penitenziaria Romana; è la prima realizzazione di questo tipo, elaborata nell'ambito del sistema penitenziario, che comprende le informazioni relative a tutti i settori di attività, e che rappresenta una fonte ben documentata di informazioni per tutti gli interessati. Il libro contiene 5 capitoli: informazioni centralizzate sull'intero sistema penitenziario, sugli istituti penitenziari, sugli istituti speciali per minori, sulle case di cura e custodia; la Scuola Nazionale dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Unità Logistica Centrale.

Inoltre, fino alla fine del 2000, "l'Annuario Statistico 1999" e "l'Amministrazione Penitenziaria in Romania in numeri e diagrammi – 30 giugno 2000" saranno pubblicati e riprodotti con l'assistenza finanziaria del Centro di Risorse Legali, un'organizzazione appartenente a **SOROS OPEN NETWORK ROMANIA**, e distribuiti sia nell'ambito del sistema penitenziario nazionale, sia all'estero.

IL SISTEMA PENITENZIARIO IN POLONIA*

Traduzione dall'inglese di ANDREA BECCARINI, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Basi e Principi giuridici dell'Esecuzione della Pena

- L'operatività del sistema penitenziario è determinata da:
- norme di legge che sono state formate come risultato dello stato della conoscenza criminologica e in particolare di materie relative alle tendenze predominanti ed alla struttura del crimine, delle tradizioni culturali della società, del livello di tolleranza sociale e delle tendenze degli scienziati;
 - la condizione finanziaria e la situazione di base materiale che riflette il livello della ricchezza della società;
 - le prestazioni e le qualifiche del personale penitenziario;
 - i rappresentanti della società che prendono parte all'esecuzione della pena privativa della libertà.

Questi gruppi di elementi si intrecciano e si influenzano l'uno con l'altro creando le condizioni in cui ha luogo il processo di esecuzione della condanna detentiva e, più tardi, di reinserimento sociale.

La Legge sul Codice di Procedura Penale approvata nel 1997, entrata in vigore il 1 settembre 1998 dopo un periodo di *vacatio legis*, è l'atto giuridico fondamentale che regola il funzionamento del sistema penitenziario in Polonia. I presupposti assiologici della nuova legge tengono conto non solo di una nuova situazione politica, sociale ed economica che è derivata dalle trasformazioni politiche, ma soprattutto essi costituiscono il principio del rispetto della dignità umana delle persone private della libertà, che meritano un trattamento giusto ed individualizzato. Anche i valori universalmente rispettati sono stati la fonte di ispirazione dei legislatori. Essi comprendono i valori rispecchiati negli atti internazionali quali: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Trattato Internazionale sui Diritti Civili e Politici, le Regole Penitenziarie Europee.

Le condanne alla reclusione e la detenzione in attesa di giudizio definitivo vengono eseguite sulla base delle regole esecutive nella

* Da un documento presentato al Consiglio d'Europa dalla rappresentanza dell'Amministrazione penitenziaria di Polonia.

forma di ordinanze emesse dal Ministero della Giustizia. Le norme di esecuzione delle condanne alla reclusione e della detenzione in attesa di giudizio definitivo sono le più importanti fra queste ordinanze. Esse costituiscono le norme essenziali relative ai detenuti.

Le condanne alla reclusione, la detenzione in attesa di giudizio e la reclusione militare vengono eseguite dal Servizio Penitenziario, un'unità militare ed armata dipendente dal Ministero della Giustizia. L'attività del Servizio Penitenziario è determinata dalla Legge del 26 aprile 1996 sul Servizio Penitenziario. Essa definisce i compiti e la struttura del Servizio Penitenziario, specifica i diritti e i doveri degli operatori penitenziari.

I presupposti assiologici del sistema penitenziario polacco formano le basi per i seguenti principi:

– *Il principio dell'approccio umanitario.*

Basato sul presupposto che ogni essere umano ha una dignità che è la fonte della sua libertà e soggettività. Questa verità è rispecchiata particolarmente in relazione alle persone private della libertà.

– *Il principio dell'individualizzazione*

Esige che vengano adottati nel corso del trattamento del condannato dei metodi appropriati alle sue singole caratteristiche. Il principio si basa sull'esame della personalità del condannato. Ciò si rispecchia nei programmi individuali di trattamento progettati per i detenuti che scontano la loro pena nel sistema del programma di trattamento.

– *Il principio di responsabilità*

Esso deriva dal rispetto della dignità e della soggettività dei condannati. Si basa sul presupposto che un essere umano è in grado di assumersi la responsabilità delle scelte operate consapevolmente, come risultato della libera volontà dell'uomo. Il sistema penitenziario rispettando il principio di responsabilità crea opportunità autentica per le persone che sono disposte a cambiare le proprie vite.

– *Il principio del lento progresso*

L'idea alla base di questo principio è che le condizioni della detenzione dipendono dal comportamento del condannato. L'esecuzione della reclusione in condizione di disciplina attenuata è possibile solo se il condannato può controllare il suo comporta-

mento in maniera adeguata al godimento di più diritti. Il presupposto alla base di questo principio è che esso incoraggerà il detenuto ad affrontare più decisamente il proprio comportamento delinquente.

– Il principio della partecipazione della società all'esecuzione delle condanne, all'assistenza sociale ed al reinserimento sociale dei condannati

In pratica questo principio rende aperto l'istituto di pena al mondo esterno. Esso è determinato dalle attuali leggi del codice penale. In confronto alle leggi precedenti la partecipazione dei rappresentanti della società nell'esecuzione della detenzione è stata resa possibile in misura molto più ampia. L'assistenza offerta ai condannati nel loro reinserimento sociale, iniziata durante l'esecuzione delle loro condanne, completa il trattamento di reinserimento sociale e previene in misura notevole la loro recidiva.

– Il principio della protezione della società e della sicurezza dei detenuti negli istituti penitenziari

Esso mira a ridurre al minimo la possibilità che i condannati commettano dei reati, sia durante il periodo trascorso in istituto che durante i permessi al di fuori dell'istituto durante l'esecuzione della condanna. In termini pratici, esso consente di porre gli autori di reato più pericolosi in istituti di tipo chiuso, in condizioni che tutelino la sicurezza della società. La legge prevede che l'amministrazione penitenziaria abbia il dovere di compiere i passi opportuni al fine di tutelare il diritto del condannato alla sicurezza personale durante il periodo trascorso in carcere. Inoltre, un pubblico ufficiale che abusi del suo potere o che adempia al proprio compito in modo inadeguato è perseguibile dalla legge. Si configura una responsabilità penale anche nel caso in cui un pubblico ufficiale maltratti fisicamente o psicologicamente un detenuto.

I suddetti presupposti giuridici ed i principi vitali dell'esecuzione della reclusione sono basati sull'assunto che lo sviluppo pieno ed integrale dell'essere umano è possibile solo in condizioni di libertà. Quando tale libertà è limitata, l'angoscia che ne deriva non deve superare il minimo indispensabile inserito nella stessa idea di pena. Tale ragionamento è una garanzia per la creazione di un sistema penale umanitario, totalmente legale, in cui un condannato è sempre un beneficiario (soggetto) del trattamento, e non una misura di esso (oggetto).

Basi materiali del Sistema Penitenziario e Popolazione Penitenziaria

Sulla base dell'art. 69 del Codice Penale, gli istituti penali si dividono nelle seguenti categorie:

- 1) istituti penitenziari per giovani adulti
- 2) istituti penitenziari per primari
- 3) istituti penitenziari per recidivi
- 4) istituti penitenziari per detenzione militare

I suddetti tipi di istituti penitenziari sono organizzati in tre diversi tipi, che si differenziano per diversi livelli di sicurezza, di isolamento del condannato e dei conseguenti diritti di movimento nel carcere e al di fuori di esso. La divisione degli istituti in categorie e tipi viene eseguita con lo scopo di assicurare la protezione della società dagli autori di reato, di tutelare la sicurezza dell'istituto e delle persone che esso contiene e anche di mettere in pratica i principi di evoluzione interna dei condannati che affrontano il proprio comportamento e desiderano mutare le loro vite.

Secondo i dati raccolti, al 30 giugno 1999 vi erano 156 istituti, compresi 70 istituti per detenuti in attesa di giudizio definitivo. Quanto alla popolazione detenuta⁽¹⁾ vi erano:

1.276	donne
9.420	giovani adulti
19.968	recidivi
12.625	condannati per la prima volta

La capienza normale era di 64.375 posti, comprendenti 62.587 posti nelle unità abitative, 1.374 nelle cliniche degli istituti, 47 nelle case per madri con bambini e 357 in unità abitative esterne temporanee al di fuori degli istituti penitenziari. La popolazione carceraria totale al 30 giugno 1999 era di 54.367 detenuti, di cui 12.354 in attesa di giudizio definitivo e 547 detenuti in punizione.

La maggior parte degli edifici acquisiti dal sistema penitenziario dopo la Seconda Guerra Mondiale era in pessime condizioni. Ciò era vero sia per le unità abitative che per gli altri edifici. Circa il 65% di questi edifici risale al periodo precedente la Prima Guerra Mondiale, con

(1) La popolazione dello Stato polacco ammonta a circa 38.504.000 abitanti. Il tasso di detenzione (numero di detenuti ogni 100.000 abitanti) era pertanto di 141 (in Italia è di 92) (N.d.T.).

edifici risalenti anche al XIII e XIV secolo, sottoposti a parecchi adattamenti per servire a diversi scopi nel corso dei secoli. Molti di quelli che erano stati costruiti come carceri risalgono al XVIII e XIX secolo – cioè agli albori della prassi e del pensiero moderno penitenziari.

Attualmente circa 100 istituti necessitano di riparazioni e dieci di essi hanno bisogno di ristrutturazioni. I mezzi finanziari permettono solo il 10% delle riparazioni in confronto alle necessità esistenti.

Gli istituti penitenziari sono strutturati come blocchi di immobili – strutture abitative, amministrative e di altro tipo, insieme a strutture di cucina, lavanderia, manutenzione e magazzini. Per parecchi anni vi è stata una mancanza di investimenti e di mezzi finanziari per le opere di costruzione in corso e di conseguenza, nonostante alcune spese attualmente in atto, le strutture esistenti presentano sempre delle condizioni inadeguate – sociali, abitative e sanitarie – per tenere sotto custodia i soggetti. Nonostante la mancanza di mezzi, sono stati aperti di recente due istituti nuovi.

Le condizioni di vita e sociali dei detenuti sono notevolmente migliorate. Secondo le attuali norme lo spazio abitativo della cella per ogni detenuto ammonta ad almeno 3 metri quadri. La quantità nutritiva giornaliera per i detenuti deve ammontare ad almeno 2600 kcal.⁽²⁾, e per i giovani adulti a non meno di 3200 kcal. I condannati che ne hanno bisogno ricevono dei pasti particolari secondo quanto prescritto dal sanitario.

Dopo che le nuove regole esecutive sono entrate in vigore, la struttura della popolazione dei condannati ha subito un drastico cambiamento. La quota numerica e proporzionale dei giovani adulti nel numero totale dei condannati è aumentata. Alla fine del 1995 essi rappresentavano il 6,1% della popolazione, ed oggi il loro numero raggiunge il 22,4%. La ragione di questa tendenza è in parte spiegata dal fatto che l'età limite per i giovani adulti è passata da 21 a 24 anni. La maggior parte dei condannati – il 47,5% - è formata da recidivi; il 30,5% della popolazione è condannata per la prima volta; le donne rappresentano il 2%. Nella prima metà del 1999 negli istituti penitenziari sono entrate 36.156 persone e sono state rilasciate 34.438 persone. Nello stesso periodo il numero di detenuti trasferiti nell'ambito del sistema penitenziario è stato di 26.703 persone.

(2) Una caloria corrisponde alla quantità di calore necessaria per innalzare da 14.5 °C a 15.5 °C la temperatura un grammo d'acqua. Negli istituti penitenziari italiani, secondo le Tabelle Vittuarie allegate ai contratti di appalto delle forniture alimentari, elaborate dall'Istituto Nazionale della Nutrizione, la quota calorica è per le donne di circa 2000 kcal., mentre per gli uomini è di circa 2800 kcal. (N.d.T.).

I Principi di Classificazione e Collocazione dei Detenuti

La decisione di classificazione è presa al fine di creare condizioni favorevoli al trattamento individuale dei condannati e di prevenire l'influenza negativa dei soggetti peggiori, ed anche di provvedere alla sicurezza personale dei condannati. I detenuti sono suddivisi in gruppi e sottogruppi di classificazione. Essi vengono assegnati ad un sistema di esecuzione della detenzione e poi trasferiti all'istituto penitenziario più adatto. La classificazione dei condannati viene condotta tenendo conto in particolare di: sesso, età, precedenti detenzioni, carattere intenzionale o meno del reato, durata della pena detentiva da scontare, stato di salute fisica e psicologica e grado di corruzione sociale e di minaccia sociale. L'esame dei tratti della personalità in particolare fornisce le basi per la classificazione.

I condannati che presentano un atteggiamento ed un comportamento positivo, in particolare coloro che mostrano capacità di auto-disciplina e che sono disponibili a consentire al trattamento rieducativo scontano la loro condanna in istituti penitenziari di tipo semiaperto, in condizioni di disciplina attenuata. Questi sono per la maggior parte condannati che scontano le loro condanne nel sistema del trattamento di programma che vengono destinati in istituti di tipo speciale a meno che delle circostanze particolari non giustifichino la loro destinazione ad istituti di tipo chiuso.

Le celle abitative dei condannati negli istituti semiaperti restano aperte durante la giornata e possono essere chiuse durante la notte. I condannati hanno il diritto di ricevere tre visite al mese, possono essere impiegati lavorativamente al di fuori dell'istituto e può essere loro permesso di partecipare ad attività di istruzione, di formazione e terapeutiche organizzate al di fuori di esso. Inoltre possono indossare i propri abiti, la propria biancheria e le proprie scarpe, e possono ricevere dei permessi per uscire dall'istituto, non più di una volta ogni due mesi, per un periodo totale che non supera i quattordici giorni all'anno. La corrispondenza dei condannati può essere sottoposta al controllo dell'amministrazione dell'istituto. Anche le loro telefonate e le conversazioni durante le visite possono essere sottoposte a controllo.

Quei detenuti che scontano la pena in istituti di tipo semiaperto e chiuso, che si distinguono per un atteggiamento o un comportamento positivo o esemplare, e dopo che essi hanno soddisfatto certi requisiti formali, possono essere posti in istituti di tipo aperto, in condizioni di isolamento e di misure di sicurezza attenuate.

Gli istituti di questo tipo offrono ai condannati le condizioni di detenzione più lievi. Essi hanno possibilità illimitate di contatto con

gli altri detenuti ed una vasta gamma di contatti col mondo esterno. Le limitazioni relative alla condanna detentiva sono ristrette al minimo. Oltre ai diritti di cui godono i detenuti posti in istituti semiaperti, negli istituti aperti i detenuti possono ricevere del denaro che rimane a loro disposizione dalla cassa dell'istituto e possono ricevere dei permessi per uscire dall'istituto, non più frequentemente di una volta al mese, per un periodo totale non superiore a 28 giorni all'anno. Le celle abitative dei condannati restano aperte 24 ore al giorno e non vi è limite al numero di visite.

I condannati che manifestano atteggiamento e comportamento negativi, ed anche coloro che costituiscono una minaccia alla sicurezza dell'istituto possono essere trasferiti in istituti di tipo semiaperto e chiuso. I condannati vengono collocati negli istituti più vicini al loro luogo di residenza, per quanto possibile.

Oltre ai suddetti tipi di istituti, il Ministro della Giustizia può creare altri istituti o introdurre un sistema diverso di esecuzione della condanna detentiva, in particolare quando questo viene considerato un test per nuove misure e metodi di trattamento dei condannati. Gli istituti di nuova creazione devono adeguarsi agli scopi della esecuzione della reclusione definiti dalla normativa attuale ed ai principi di classificazione dei detenuti.

Misure del Trattamento ai sensi dell'articolo 67 del Codice Penale

A. Lavoro

Fra le misure del trattamento il lavoro è considerato il più importante. Esso senza dubbio funge da metodo principale per raggiungere gli scopi dell'esecuzione delle condanne detentive. Il lavoro contribuisce al reinserimento sociale del condannato e contemporaneamente previene la recidiva. Gli scopi del collocamento lavorativo dei detenuti sono esplicitamente enunciati nella legge 27 agosto 1997 sul collocamento lavorativo delle persone private della libertà. Nell'articolo 1, comma 2, la legge stabilisce che esso influenza positivamente il comportamento dei detenuti. Nello stesso tempo essa afferma che il ricavo di un profitto deve essere subordinato al reinserimento sociale. Inoltre, la legge dà al datore di lavoro, diverso dalle manifatture degli istituti, delle agevolazioni sulle tasse sui redditi, e crea anche un Fondo di Sviluppo presso il Consiglio Centrale del Servizio Penitenziario, con lo scopo di sviluppare il lavoro dei detenuti e la loro formazione professionale. Le regole del collocamento dei detenuti tengono conto delle condizioni del libero merca-

to. Perciò vi è un'ampia gamma di possibilità di impiegare i detenuti su diverse basi.

Il codice enuncia le seguenti possibilità:

- ordinanza di lavoro,
- contratto di lavoro,
- lavoro autonomo,
- altre basi legali.

Relativamente ai condannati si applicano le norme del Codice del Lavoro; esse comprendono le norme sui limiti degli orari di lavoro, le norme igieniche e di sicurezza sul lavoro. Nell'orientamento al lavoro si prendono in considerazione le qualifiche, l'istruzione, gli interessi e le necessità personali del condannato.

Il lavoro viene fornito innanzitutto ai condannati che sono obbligati a pagare delle multe, ed anche a coloro che hanno particolari difficoltà finanziarie, personali o di famiglia.

Il condannato non ha diritto alla remunerazione per incarichi di pulizia e sussidiari assegnati a vantaggio dell'istituto penitenziario o per incarichi di pulizia realizzati a vantaggio della comunità locale, se questi compiti non superano le 60 ore al mese. Ad esso può anche essere permesso, previo suo consenso scritto, di intraprendere un lavoro non pagato a vantaggio di organi di governo locale o in attività per associazioni di beneficenza, ed anche per lavori di pulizia e sussidiari per l'istituto penitenziario.

Nonostante le circostanze giuridiche favorevoli relative al collocamento lavorativo delle persone private della libertà, il tasso di disoccupazione tra i detenuti rimane ad un livello molto elevato: nel gennaio 1999 esso ha raggiunto il 76%. Il miglioramento a tale proposito può attendersi insieme alla crescita economica del paese, ed alcuni effetti possono derivare anche dalla Legge sul collocamento lavorativo delle persone private della libertà.

B. Istruzione e Formazione Professionale

L'istruzione, oltre al lavoro, è ritenuta una delle misure fondamentali del trattamento dei condannati.

Il Codice Penale pone l'obbligo all'amministrazione penitenziaria di realizzare corsi scolastici che coprano il piano di studi della scuola elementare. Vengono realizzati anche dei corsi di istruzione di livello superiore e corsi di formazione professionale. I giovani hanno la precedenza nell'accesso all'istruzione scolastica, in particolare se non hanno terminato la scuola elementare o non hanno abilità pro-

fessionali, o possiedono abilità che non saranno in grado di usare dopo il rilascio.

Nell'anno scolastico 1998/99 ci sono stati 23 complessi scolastici in 30 unità penitenziarie.

La struttura della rete delle scuole penitenziarie è stata la seguente:

- 11 scuole elementari
- 7 corsi di formazione professionale, che offrono ai detenuti una possibilità di acquisire abilità professionali e istruzione di base
- 30 scuole professionali, con insegnamenti di 19 abilità diverse
- 15 scuole secondarie di formazione professionale ed una scuola secondaria superiore generica.

Nell'anno scolastico, 5.165 detenuti hanno preso parte ai corsi in aula, compresi 2.256 giovani adulti, 1158 primari e 1749 recidivi. Essi hanno frequentato la scuola in 222 gruppi. Nel 1998 nell'istruzione professionale 1265 condannati hanno acquisito delle abilità professionali.

In seguito alla riforma del sistema scolastico in Polonia, che è entrata in vigore il 1 settembre 1999, sono state create 10 scuole secondarie. L'adattamento dell'istruzione scolastica penitenziaria ai requisiti della riforma scolastica avverrà gradualmente nel corso dell'introduzione delle fasi successive.

La formazione scolastica e professionale è gratuita nel sistema penitenziario polacco ed i condannati senza mezzi finanziari ricevono i libri ed il materiale didattico necessario gratuitamente. Dai certificati e dai diplomi non risulta il fatto che essi sono stati ottenuti durante la reclusione, ed i diplomi di scuola media superiore danno diritto ad accedere all'università. Nell'ultimo anno accademico 10 condannati hanno intrapreso degli studi universitari.

Il livello dell'insegnamento nelle scuole penitenziarie non è diverso dal livello dell'insegnamento nelle scuole al di fuori degli istituti.

C. Attività di istruzione e sociali

La attività di istruzione e sociali in carcere devono essere percepite come:

- lavoro di istruzione in senso lato, corrispondente all'insegnamento ai detenuti che riguarda un piano di studi più materiale che scolastico

- occupazione del tempo libero organizzando forme di attività sia attive che passive al fine di diminuire gli effetti dannosi della mancanza di lavoro per i detenuti
- formare atteggiamenti prosociali e migliorare il livello culturale dei detenuti
- prevenire manifestazioni di sottocultura penitenziaria, in particolare i valori negativi ed i modi di comportamento di essa
- partecipazione della società nel processo di esecuzione della condanna detentiva.

Le attività sociali e di istruzione consistono principalmente nella lettura di libri e giornali, riviste, nel guardare programmi televisivi, ascoltare la radio ed anche partecipare a discussioni e gruppi di interesse. Lo sport e l'attività fisica consistono nella partecipazione ad attività di palestra, circoli e competizioni sportive.

La realizzazione dei principi di apertura e partecipazione della società nell'esecuzione delle sentenze è visibile in gran parte nella collaborazione con determinate associazioni, organismi ed istituzioni nel settore della diffusione della cultura tra coloro che sono privati della libertà. La collaborazione ha lo scopo di creare contatti con il mondo esterno, limitando gli effetti distruttivi dell'isolamento, ed anche ad una migliore partecipazione al reinserimento sociale. Essa ha portato a mostre nazionali di arte penitenziaria ed alla partecipazione di artisti detenuti a gare artistiche e ad aste di beneficenza.

Negli istituti penitenziari di tipo aperto e semiaperto i detenuti possono prendere parte ad attività culturali o istruttive o sportive fuori dal carcere.

Molti istituti penitenziari hanno strutture adatte per organizzare e condurre attività culturali di grande ampiezza.

Queste strutture comprendono biblioteche, zone per lo sport, palestre, sale comuni e attrezzature audiovisive.

La partecipazione dei condannati alle diverse forme di attività culturali e di istruzione è piuttosto consistente. Esse rappresentano un'alternativa alla monotonia del carcere e danno la possibilità di un'organizzazione attiva ed efficace del tempo libero. Molti detenuti pubblicano quotidiani, oppure sono registi o attori nei teatri degli istituti, o scrivono, o sono poeti o compositori.

D. Ricompense e misure disciplinari

Le ricompense e le misure disciplinari costituiscono una parte importantissima nel processo di reinserimento sociale. Ai condanna-

ti che si distinguono per un comportamento esemplare durante la detenzione, il direttore dell'istituto può concedere ricompense secondo quanto stabilito dalle regole esecutive. Un comportamento esemplare non è una circostanza necessaria per una ricompensa. È possibile concedere un premio ad un condannato al fine di spronarlo ad un miglioramento. Alcune delle ricompense possono essere concesse da una persona nominata dal direttore. Tenendo conto della eccezionale situazione familiare o personale del condannato, la maggior parte delle ricompense può essere usata come aiuto.

Le ricompense quali il permesso di una visita non controllata, al di fuori dell'istituto penitenziario, con la persona più vicina o con una persona fidata, per un periodo non superiore a trenta ore in una sola volta, ed il permesso di lasciare l'istituto senza controllo, per un periodo non superiore ai 14 giorni in una sola volta, possono essere concesse al condannato il cui comportamento durante la detenzione dà ragione di credere che durante il permesso al di fuori dell'istituto egli rispetterà la legge. Occorre rammentare che il sistema di permessi e licenze nella legge esecutiva polacca inquadra anche altri tipi di permessi di licenze temporanee da un istituto penitenziario, ivi compresi:

- il permesso di lasciare l'istituto per un periodo non superiore a 5 giorni, se necessario alla presenza di un operatore del Servizio Penitenziario o di una persona di fiducia. Il permesso può essere concesso in casi di particolare importanza per il condannato. In caso di detenuti ristretti in istituti di tipo semiaperto ed aperto, questo permesso viene concesso dal direttore, e negli istituti chiusi dal magistrato penitenziario, e nei casi di emergenza dal direttore dell'istituto;
- permessi cosiddetti di sistema, concessi a condannati che scontano la condanna in istituti di tipo semiaperto e aperto;
- in istituti di tipo semiaperto ed aperto ai condannati possono essere concessi permessi di lasciare l'istituto per un certo periodo per seguire attività di istruzione, di formazione o terapeutiche ed attività culturali o di istruzione in gruppo;
- ai condannati può essere concesso il permesso di frequentare scuole al di fuori dell'istituto purché essi soddisfino i requisiti generali, si comportino adeguatamente e non costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico. Questi permessi possono essere concessi anche a condannati per partecipare a consulenze ed esami;
- ai condannati cui è stato assegnato il tempo necessario per la preparazione alla vita dopo la liberazione possono essere concessi permessi di lasciare l'istituto penitenziario per un periodo totale di 14 giorni. Lo scopo del permesso è di consentire al

condannato di trovare un'abitazione ed un lavoro dopo che avrà lasciato il carcere.

Nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1999 sono stati concessi 48.621 diversi permessi per lasciare l'istituto. Il numero di mancati rientri non ha superato l'1,3%. È il tasso più basso di mancati rientri registrato nel sistema penitenziario negli ultimi 9 anni.

I principi del sistema dei permessi dimostrano che esso è molto aperto, e che ciò contribuisce a rafforzare i legami tra detenuti, famiglie e le persone più vicine a loro. Esso offre anche uno strumento utile per costruire un senso di responsabilità per il loro comportamento, dando anche una maggiore opportunità di reinserimento positivo.

Il condannato è soggetto a responsabilità disciplinare per le infrazioni intenzionali ai suoi obblighi che sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti. Nell'infliggere una sanzione disciplinare, si tengono in considerazione tutte le circostanze relative al detenuto, in particolare il grado di dolo, il comportamento dell'autore di reato fino a quel momento, le sue caratteristiche personali, lo stato di salute e gli obiettivi di reinserimento. Si deve dare la giusta considerazione anche al principio di individualizzazione, sia al momento di infliggere la sanzione che durante l'esecuzione di essa. La legge stabilisce i procedimenti esplicativi nel caso di infrazione commessa da un condannato. Gli elementi chiave del procedimento comprendono: ascolto della persona colpevole, opinione della persona incaricata di seguire il soggetto, e se necessario le opinioni di altre persone, compresi i testimoni.

La cella di isolamento per un periodo di 28 giorni è la sanzione più severa. Un condannato viene posto in una cella di isolamento in condizioni che ne impediscono il contatto con altri detenuti.

Liberazione anticipata condizionale

La legislazione polacca prevede l'istituto del probation, collegato all'assegnazione al reo di un periodo di prova. Uno di essi è la liberazione condizionale anticipata, che può essere concessa alle seguenti condizioni:

- prerequisite materiale; presupposto giustificato che l'atteggiamento, le caratteristiche e le condizioni personali, lo stile di vita prima di aver commesso il reato, le circostanze in cui esso è stato commesso ed il comportamento dopo il reato e durante la reclusione indichino che il condannato rispetterà l'ordinanza, e in particolare che non commetterà di nuovo un reato;

- prerequisite formale: quando un condannato ha scontato una parte stabilita dalla legge della reclusione. cioè:
- dopo che ha scontato la metà della pena, ma non prima che siano passati 6 mesi – regola generale;
- condannati in circostanze di recidiva specifica, ordinaria – dopo che hanno scontato 2/3 della pena;
- condannati in circostanze di recidiva specifica, multipla, dopo che hanno scontato 3/4 della pena (in entrambi i casi suddetti la liberazione anticipata condizionale non può essere concessa prima che abbiano scontato almeno 1 anno di reclusione);
- detenuti condannati a 25 anni di reclusione possono beneficiare della liberazione anticipata condizionale dopo aver scontato 15 anni, mentre i condannati a vita devono avere scontato 25 anni;
- i condannati possono, indipendentemente dalle regole suddette, beneficiare della liberazione condizionale anticipata dopo aver scontato 15 anni;
- in caso di revoca della liberazione anticipata condizionale la liberazione condizionale successiva non può essere concessa prima di un anno di detenzione, e in caso di ergastolo prima di cinque anni;
- in casi giustificati, in sentenza, il tribunale può imporre delle regole più restrittive per la liberazione condizionale;
- sulla base dei requisiti materiali della liberazione condizionale, il tribunale può liberare condizionalmente un condannato per il residuo della pena se egli ha interrotto la sua detenzione per almeno un anno ed ha scontato almeno sei mesi di condanna. In questo caso le norme relative ai requisiti di aver scontato una parte precisa della condanna non si applicano (requisiti formali). La liberazione può aver luogo in ogni momento. La suddetta possibilità non si può applicare se la condanna inflitta supera i tre anni.

La decisione sulla liberazione anticipata condizionale viene presa dal tribunale penitenziario. Se la decisione è negativa il detenuto può presentare ricorso a livello superiore. Le persone che hanno diritto ad intraprendere tale azione sono il condannato, il suo plenipotenziario o rappresentante legale, il direttore dell'istituto, il *probation officer* del tribunale, il procuratore o il tribunale. Un condannato che è liberato condizionalmente è sottoposto ad un periodo di prova, dopo il quale egli viene dispensato dalla condanna alla detenzione. Il periodo di prova in caso di liberazione condizionale è equivalente al periodo della condanna da scontare. Non può essere più breve di due anni e più lungo di cinque. Nel caso di un condannato in condizioni

di recidiva specifica multipla, esso non può essere più breve di tre anni, e in caso di ergastolo non può essere più breve di dieci anni.

Negli ultimi anni, il numero di rilasci in questo senso sono stati:

- 1998: 19.833

- fino al 30 giugno 1999: 8.721

Individualizzazione dell'Esecuzione delle Condanne Detentive

A. Esecuzione delle condanne detentive applicate ai giovani adulti

La legge penale polacca stabilisce che un giovane adulto è un detenuto che non ha ancora compiuto 24 anni. La condanna nel caso di delinquenti giovani adulti è eseguita in istituti speciali. Essi vengono obbligatoriamente assegnati al sistema del programma di trattamento poiché rientrano in un gruppo penitenziario più incline al trattamento di reinserimento. Questo presupposto si può vedere già alla base della legge penale, nel momento della sentenza, quando il tribunale applica innanzitutto la regola che la condanna deve riabilitare un giovane adulto. Nella fase della riabilitazione, i giovani adulti sono sottoposti ad un trattamento di riabilitazione più intenso che generico. Esso si realizza in una gamma più ampia di attività culturali e istruttive, sportive e di educazione fisica negli istituti per giovani adulti. Essi possono anche beneficiare di incontri con i genitori o con le persone a loro più vicine. Al di sopra di tutto vi è una collaborazione con gli organismi che, in base alla legge, sono preposti a partecipare all'esecuzione delle condanne detentive.

Un elemento importante che favorisce l'opera di reinserimento individuale con giovani adulti è l'obbligo per essi di sottoporsi ad esami psicologici se devono scontare almeno un anno di reclusione o se il loro processo di reinserimento non ha esito positivo.

Come è stato già detto, ai giovani adulti vengono offerte più possibilità di istruzione, che, secondo la normativa, devono corrispondere alle loro possibilità ed alle loro qualità naturali.

B. Esecuzione delle condanne detentive applicate alle donne

L'attuale normativa esecutiva rispetta il principio della parità tra i sessi. Le differenze nell'esecuzione delle condanne detentive si applicano soprattutto nei casi di donne incinte o che allattano, cui vengono offerte cure specialistiche.

In particolare, si pone attenzione alla maternità delle condannate ed al loro ruolo fondamentale nella stabilità delle famiglie. Al fine di dare ad una condannata la possibilità di occuparsi della prole durante la detenzione, sono istituite delle case per madri e bambini all'interno degli istituti. Su richiesta della madre, il bambino può stare con lei fino al compimento dei tre anni di età. È così a meno che ragioni di reinserimento o di salute non giustifichino la divisione del figlio dalla madre o giustifichino la proroga o la riduzione di questo periodo.

Il Codice stabilisce che le donne scontano la loro condanna separate dagli uomini e in linea di principio vengono poste in istituti penitenziari di tipo semiaperto. A causa del grado di pericolo sociale o per ragioni di sicurezza, comunque, possono essere collocate in istituti di altro tipo.

Un trattamento più liberale delle donne può trovare manifestazione nei seguenti punti:

- le donne incinte o che allattano hanno il diritto di acquistare del cibo extra e di rimanere più a lungo all'aria aperta;
- il direttore può introdurre, su istanza del medico o dopo aver ascoltato la sua opinione, delle eccezioni necessarie nel metodo di esecuzione della pena così come stabilito dalle Norme, in favore di donne incinte o che allattano, ed al fine di soddisfare i bisogni della loro situazione fisica o psichica;
- inoltre, esse non possono essere punite con la cella di isolamento e ad esse non può essere proibito di acquistare cibo o di ricevere pacchi con cibo.

C. Esecuzione delle condanne alla detenzione applicate a condannati che hanno bisogno di trattamenti specialistici - sistema terapeutico

I condannati che necessitano di trattamento specialistico, in particolare psicologico, medico o medico-riabilitativo scontano la loro pena nel sistema terapeutico, che comprende le seguenti categorie:

- condannati con disturbi mentali o mentalmente disturbati
- condannati alcolodipendenti
- condannati tossicodipendenti
- condannati fisicamente handicappati.

Nell'eseguire le condanne alla reclusione nei casi di tali categorie di condannati si tengono in considerazione alcuni elementi: la necessità di prevenire lo sviluppo degli aspetti patologici del loro carattere, mantenere il loro equilibrio psicologico e modellare le loro abilità per la vita sociale e per la preparazione alla vita indipendente. Nel processo dell'esecuzione la legge autorizza gli organi esecutivi ad introdurre cambiamenti specifici allo scopo di realizzare i compiti del trattamento terapeutico.

Gli organi autorizzati a inserire un condannato nel sistema terapeutico comprendono:

- il tribunale in sentenza
- il tribunale penitenziario nel caso del primo cambio del sistema di esecuzione della pena come stabilita dalla sentenza
- la commissione penitenziaria.

Negli ultimi tre anni vi sono state le seguenti unità terapeutiche:

- per condannati alcolodipendenti: 10. La terapia è stata applicata a 933 detenuti, di cui 137 inviati dal tribunale;
- per condannati tossicodipendenti: 9. La terapia è stata applicata a 585 detenuti, 18 dei quali inviati dal tribunale;
- per condannati con disturbi mentali o ritardati mentali: 23. La terapia è stata applicata a 1137 detenuti.

Nelle unità terapeutiche per condannati alcolodipendenti si offre un trattamento specialistico: psicoterapia individuale e di gruppo, educazione sui processi di dipendenza, terapia del compito, formazione a comportamenti di non-assunzione di bevande alcoliche ed altre forme per supportare la terapia della dipendenza. Non vengono usate misure farmacologiche. La caratteristica del metodo "Minnesota", ampiamente usata in questo campo, è che si costruiscono programmi individuali. Essi fanno comprendere al detenuto che egli è indifeso di fronte ad una sostanza psicoattiva e che, se egli ne abusa, perde il controllo. Il concetto viene usato nel trattamento ed il suo processo viene visto come un processo dinamico.

I condannati che non hanno bisogno di trattamento specialistico vengono trasferiti ad un sistema di detenzione adeguato.

Inoltre, si deve notare che i condannati sono sottoposti, con il loro consenso, ad esami psicologici ed anche psichiatrici, se è necessario. In caso di mancanza del consenso del detenuto, gli esami possono essere ordinati dal giudice penitenziario. Gli esami vengono realizzati in centri diagnostici specialistici.

D. Detenuti stranieri in centri di detenzione ed istituti penitenziari.

Negli ultimi anni vi è stato un aumento nel numero di detenuti stranieri reclusi negli istituti penitenziari.

Al 31 dicembre 1998 la popolazione straniera carceraria comprendeva 59 nazionalità ed ammontava a 1.058 persone. Tra questi, la maggioranza erano cittadini dell'ex Unione Sovietica.

I problemi che causano gli stranieri sono relativi alle diverse tradizioni, alla religione ed alle diete alimentari, e vengono immediatamente risolti dall'amministrazione penitenziaria.

Servizi religiosi

Negli istituti penitenziari vi sono sacerdoti, supportati da laici, coinvolti nel trattamento dei detenuti. Le loro attività non si limitano alla cura delle anime. Essi collaborano con il personale penitenziario nel formare gli atteggiamenti desiderati e gli sviluppi dei tratti positivi del carattere dei detenuti.

In linea con i principi costituzionali, le persone private della libertà possono dedicarsi a pratiche religiose, indipendentemente dalla loro denominazione. Il principio della tolleranza religiosa è stato radicato nelle regole di esecuzione. Esso stabilisce che sono permesse le seguenti attività religiose:

- dedicarsi a pratiche religiose
- partecipazione a riti religiosi
- diretta partecipazioni alle funzioni
- possibilità di ricevere trasmissioni di funzioni religiose tramite i mezzi di comunicazione
- possesso di articoli e oggetti necessari per l'esecuzione delle pratiche religiose.

Oltre a questo i condannati hanno il diritto di intraprendere delle attività che derivano da basi religiose. In particolare, la partecipazione all'insegnamento religioso, attività di beneficenza o sociali, contatti con sacerdoti della confessione cui il condannato appartiene.

Attualmente, i rappresentanti di molte confessioni conducono o supportano diverse forme di trattamento, quali gare culturali, concerti musicali, spettacoli teatrali, giornate di cultura cristiana, e così via.

La collaborazione tra istituti penitenziari e rappresentanti delle chiese e confessioni permette di dire che l'interesse religioso e la partecipazione dei ministri di culto nel lavoro penitenziario li ha resi un elemento permanente nel funzionamento quotidiano degli istituti penitenziari.

La commissione penitenziaria

Uno degli organi esecutivi è la commissione penitenziaria. È un organo collegiale che deriva il proprio mandato dalla legge penale. I suoi membri sono nominati dal direttore dell'istituto penitenziario, che li sceglie tra gli operatori penitenziari (sorveglianti e impiegati) dell'istituto. L'appartenenza alla commissione può anche essere offerta a persone degne di fiducia al di fuori del carcere, in particolare a rappresentanti delle organizzazioni che hanno il diritto legale di collaborare con l'amministrazione penitenziaria nel processo di esecuzione della reclusione.

La gamma dei compiti della commissione penitenziaria, così come è stabilita dal Codice Penale, comprende:

- 1) prendere decisioni sul trasferimento dei condannati ad un istituto penitenziario adeguato,
- 2) indirizzare il condannato ad un sistema definito di detenzione, a meno che non lo decida il tribunale nella sentenza;
- 3) preparare i programmi individuali di trattamento del condannato e valutare la realizzazione di essi;
- 4) fare valutazioni periodiche del progresso di reinserimento del condannato;
- 5) adempiere altri compiti previsti dalla Legge e dalle norme emanate sulla base di essa.

La commissione penitenziaria pronuncia le proprie decisioni, presenta valutazioni ed esprime opinioni dopo aver udito il condannato ed in sua presenza. È una delle espressioni dell'approccio orientato al soggetto nell'esecuzione delle condanne alla reclusione. Il condannato può appellarsi al tribunale penitenziario contro la decisione di classificazione, se essa è contro la legge. Il tribunale la può approvare, modificare o annullare. Ogni altra decisione della commissione deve essere impugnata di fronte al giudice penitenziario.

Tenendo conto della gamma delle competenze della commissione, occorre affermare che essa è un organo importante che modella la politica dell'istituto.

Sorveglianza Penitenziaria

Nel sistema penitenziario polacco è il giudice penitenziario che sorveglia le carceri. Egli esercita la sorveglianza sulla legalità e correttezza dell'esecuzione delle condanne alla reclusione, pene custodiali e detenzione in attesa di giudizio definitivo, misure di sicurezza e custodia relative al collocamento in unità chiusa, ed anche di sanzioni disciplinari e misure di restrizione che risultano nella detenzione.

La sorveglianza penitenziaria esercitata dal giudice penitenziario è una manifestazione della superiorità del tribunale sulla procedura esecutiva.

Al giudice penitenziario è permesso di entrare nell'istituto e negli ambienti in cui dimorano le persone private della libertà, di muoversi all'interno delle strutture dell'istituto in ogni momento senza restrizione, ed anche di ispezionare i documenti giuridici e chiedere spiegazioni all'amministrazione del carcere, di parlare con i detenuti e di verificare le loro lamentele e richieste.

Il giudice penitenziario può anche annullare o sospendere le decisioni dell'organo esecutivo che appaiono contrarie alla legge.

La gamma dettagliata e la procedura dell'applicazione della sorveglianza penitenziaria è definita nell'atto esecutivo emesso dal Ministero della Giustizia sulla base dei suoi poteri delegati.

Collaborazione con la società

Un'ampia gamma di organizzazioni possono prendere parte all'esecuzione delle condanne detentive e ad altre misure relative alla reclusione. Le attività di tali organizzazioni devono rispettare quanto stabilito dal Codice Penale. Le attività comprendono diversi settori: reinserimento sociale, sociale, culturale, istruttivo, sportivo e religioso. La partecipazione dell'elemento sociale all'esecuzione della reclusione contribuisce a limitare gli effetti distruttivi dell'isolamento del carcere ed è di supporto al reinserimento sociale dei detenuti. Le porte dell'istituto sono aperte per le organizzazioni e le associazioni che operano con lo scopo statutario di assistere le persone che si trovano dietro le sbarre. Queste organizzazioni comprendono: Associazione Penitenziaria "Patronat", Società Wroclaw di assistenza ai detenuti, Società Opole per Detenuti e Vittime del Crimine "Arka" e Associazione "Monar". I membri di queste associazioni fanno visita ai condannati, danno consulenza legale e sostegno materiale e offrono sostegno emotivo per mezzo della conversazione.

Vengono organizzati incontri da gruppi di Alcolisti Anonimi in carcere, che radunano condannati ed altre persone con problemi di alcol dipendenza al di fuori del carcere.

I mezzi di comunicazione di massa trattano argomenti penitenziari, con il risultato di una maggiore consapevolezza di tali argomenti nella società. Gli istituti penitenziari sono luogo di numerosi studi scientifici.

La collaborazione con la società nel processo dell'esecuzione della reclusione è l'incarnazione del principio di apertura del sistema penitenziario e nell'esercizio del controllo sociale sull'esecuzione delle sentenze che portano alla reclusione.

Controllo Interno e Monitoraggio Condotta da Istituti Esterni

Le attività di ogni istituto penitenziario sono sottoposte al controllo dell'organo preposto ad esercitarlo. I principi e la procedura di controllo vengono definiti nell'ordinanza del caso dal Ministro della Giustizia. Lo scopo del controllo esercitato dagli organi preposti è controllare che le operazioni siano quelle opportune, che la scelta

delle misure e dei compiti eseguiti dagli istituti rientri negli scopi giuridicamente definiti delle operazioni del Servizio Penitenziario.

Il sistema penitenziario in Polonia è anche oggetto di monitoraggio permanente per conto di organizzazioni non governative, sia polacche che straniere.

Il Portavoce per i Diritti Civili è un organo che sorveglia il rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini. L'area di interesse di esso comprende fra l'altro l'indagine sul rispetto dei diritti di cui sono titolari le persone private della libertà. In relazione a quanto appena esposto, dei rappresentanti del Portavoce dei Diritti Civili visitano numerosi istituti penitenziari in Polonia e controllano la situazione del rispetto dei diritti delle persone private della libertà.

Gli istituti penitenziari ed i centri per la detenzione in attesa di giudizio in Polonia sono subordinati al Comitato di Helsinki. Il loro settore di interesse comprende l'esecuzione delle condanne detentive e della detenzione in attesa di giudizio alla luce del rispetto dei diritti delle persone private della libertà. Rappresentanti della Fondazione del Comitato di Helsinki sono autorizzati a visitare gli istituti penitenziari ed i centri per l'esecuzione della detenzione in attesa di giudizio definitivo, ed al termine delle visite redigono una relazione che dà un quadro del livello di rispetto dei diritti delle persone private della libertà e che dà suggerimenti relativi al loro trattamento.

Il sistema penitenziario polacco è supervisionato anche da istituzioni internazionali. Ciò appare nel caso delle visite regolari del Comitato Europeo per la Prevenzione di Trattamento o pene inumane o degradanti, delle agenzie delle Nazioni Unite e della Croce Rossa.

Preparazione alla libertà

La preparazione dei detenuti alla libertà è di competenza dell'assistenza post-penitenziaria. Fa parte del trattamento di reinserimento sociale, in particolare è intesa a prevenire la recidiva del reato, e viene portata avanti in diversi settori: assistenza ai detenuti ed alle loro famiglie, in particolare assistenza finanziaria, cure mediche, assistenza nel trovare un luogo dove vivere e lavorare e consulenza legale.

I compiti che rientrano nell'assistenza post-penitenziaria vengono svolti dai presidenti dei tribunali distrettuali, dai giudici nominati da essi o da probation officers professionisti del tribunale. Ai condannati ed a coloro in attesa di giudizio definitivo viene fornita assistenza dai direttori degli istituti penitenziari e dei centri per la detenzione in attesa di giudizio definitivo.

Il Codice Penale configura la possibilità di assegnare ad un detenuto un periodo di adattamento prima della liberazione, teso a permet-

tergli di prepararsi adeguatamente per la vita dopo il rilascio. Questo periodo, su consenso del detenuto, è stabilito dalla commissione penitenziaria o dal tribunale penitenziario, che decide sulla concessione o sul rifiuto della liberazione condizionale. In questo periodo il condannato deve scontare la pena che gli resta nell'istituto penitenziario più vicino possibile al luogo di residenza. Inoltre, gli può venire concesso di lasciare l'istituto, in particolare per compiere degli sforzi per acquisire delle condizioni di vita e di lavoro adeguate dopo il rilascio.

La dimensione dell'assistenza ai condannati può essere illustrata dai numeri seguenti: nel 1998, 82.876 persone sono state rilasciate dagli istituti penitenziari. Tra questi, sono stati concessi 74.071 benefici. I costi hanno raggiunto 3.127.564 PLN, con una media di 42,20 PLN a persona.

Il finanziamento per l'assistenza post-penitenziaria è costituito dal denaro raccolto dalla percentuale trattenuta dalla remunerazione dei detenuti che lavorano, entro i limiti stabiliti dalla legge. Esso viene anche sostenuto da donazioni, raccolte di fondi e da altre fonti.

Organizzazione e Struttura del Servizio Penitenziario

Il Servizio Penitenziario è professionalmente preparato per affrontare l'esecuzione della reclusione e della detenzione in attesa di giudizio definitivo. Il Servizio Penitenziario è un'unità in divisa ed armata alle dipendenze del Ministro della Giustizia.

Le unità organizzative del Servizio Penitenziario comprendono:

- Consiglio Centrale del Servizio Penitenziario
- Ispettorati regionali del Servizio Penitenziario
- Istituti penitenziari e centri di detenzione
- Centri di formazione e centri di formazione del personale del Servizio Penitenziario

Le unità di organizzazione del Servizio Penitenziario sono gestite dal Direttore Generale del Servizio Penitenziario. Il Direttore Generale è chiamato all'incarico dal Primo Ministro su proposta del Ministro della Giustizia.

L'ispettorato regionale del servizio penitenziario è gestito dal direttore regionale del servizio penitenziario, che viene nominato e rimosso dal Ministero della Giustizia su proposta del Direttore Generale.

Le operazioni delle unità di base (istituti penitenziari e centri per la detenzione in attesa di giudizio) sono gestite dal direttore che viene nominato e rimosso dal Direttore Generale su proposta del direttore regionale del Servizio Penitenziario.

La gamma delle competenze dei direttori è stabilita nella Legge sul Servizio Penitenziario.

Nei settori delle unità organizzative, si creano dei team e degli uffici, allo scopo di realizzare il trattamento istruttivo, le attività scolastiche e di collocamento lavorativo, le cure mediche, la prevenzione di atti che minacciano l'ordine e la sicurezza, la fornitura di condizioni adeguate di vita e assistenza sociale e sanitaria.

Personale Penitenziario e Formazione

Il Servizio Penitenziario assume persone con livello di istruzione medio o superiore. Al 30 giugno 1999 il Servizio Penitenziario dava impiego a 23.738 persone, di cui il 91,7% composto da personale in uniforme.

Il rapporto numerico tra personale e detenuti è di 1 a 3 ed è sfavorevole, se confrontato con gli standard dei paesi dell'Europa Occidentale. I *prison officer* con laurea ammontano al 19,5% del personale. L'84% degli ufficiali in servizio sono persone con istruzione universitaria.

I *prison officer* sono obbligati a migliorare continuamente la loro preparazione professionale. La formazione è erogata dal *Military College*, dalla Scuola sottufficiali che appartiene al Centro di Formazione del Personale Penitenziario.


L'assunzione del nuovo personale è preceduto da visite specialistiche mediche e psicologiche. Se i risultati di esse sono positivi, i neoassunti frequentano una formazione iniziale intensiva che dura alcune settimane. Essi acquisiscono delle conoscenze di base riguardo argomenti relativi all'organizzazione, alla professione, alla medicina ed alla prassi carceraria.

Il periodo di preparazione al servizio, durante il quale vengono esaminate le attitudini psicofisiche degli operatori, dura due anni. Un candidato per entrare nel ruolo dei *prison officer* deve completare il percorso scolastico adattato alle sue esigenze singole di formazione generale e particolare. Ogni promozione ad un livello superiore deve essere preceduta dalla formazione specialistica. Lo scopo di questa formazione è dare ai *prison officer* la possibilità di rimanere in contatto con gli ultimi sviluppi della scienza penitenziaria e con numerose scienze umanistiche che si interessano dell'uomo, in particolare dei problemi collegati al suo reinserimento sociale.

La Struttura del Sistema Penitenziario Polacco nel 2000

I 15 Ispettorati regionali controllano 156 carceri. La capienza totale di questi istituti ammonta a 63.059 posti (al 31 dicembre 1999). La

popolazione al momento (al 31 dicembre 1999) è di 55.960 detenuti, registrati 56.765, compresi 14.565 in attesa di giudizio definitivo e 42.200 definitivi. In precedenza, nel 1999 (al 31 luglio), la capienza totale di tutti questi istituti ammontava a 63.351 posti e la popolazione carceraria in quel periodo ammontava a 53.438 detenuti, compresi 12.542 in attesa di giudizio definitivo e 41.789 definitivi. Nel 1996 la popolazione dei detenuti era di 58.804, di cui 13.713 in attesa di giudizio definitivo e 45.091 definitivi (al 31 gennaio).



Struttura del Servizio Penitenziario Polacco nel 2000

I 15 Ispettorati regionali controllano 156 carceri per detenuti in attesa di giudizio definitivo e per condannati. La capienza totale di tutti questi istituti ammonta a 65.282 posti (al 2 ottobre 2000). La popolazione penitenziaria al momento (al 2 ottobre 2000) è pari di fatto a 65.971 detenuti, numero registrato 66.680, compresi 20.108 detenuti in attesa di giudizio definitivo e 46.572 condannati⁽³⁾. Ad esempio, la capienza totale di tutti questi istituti ammontava a 65.351 posti (al 31 luglio 1999) e la popolazione penitenziaria al momento era pari a 53.438 detenuti, di cui 12.542 in attesa di giudizio definitivo e 41.789 condannati. Nel 1996 la popolazione carceraria era di 58.804 detenuti, di cui 13.713 in attesa di giudizio definitivo e 45.091 condannati (al 31 gennaio).

(3) Il tasso di detenzione è, pertanto, aumentato a 173. (N.d.T.)

ISABELLA MERZAGORA BETSOS, *Lezioni di criminologia. Soma, Psiche, Polis*, CEDAM, Padova 2001. € 36,15 (*Lucia Marzo*)

Giustamente Ernesto U. Savona, nella prefazione al volume di Isabella Merzagora Betsos, parla di un manuale “sui generis”: non vi si trova infatti una storia o una teoria della scienza criminologica, o una panoramica delle scuole di pensiero che – nel tempo – hanno dettato la “spiegazione del crimine” ed eventualmente suggerito, con risultati necessariamente limitati dalla prospettiva parziale (la scelta di soma, o psiche, o polis, come parametro unico o prevalente) le politiche e le prassi di prevenzione e contrasto dei delitti.

I delitti peraltro, come forse tutti i fenomeni umani, sopportano nulla più che delle “ipotesi” di spiegazione, e per esse si rende opportuna l’integrazione dei parametri suddetti, almeno se si vuole tentare di nominare la complessità del reale: del resto ha un solido status scientifico la neurobiologia (soma + psiche), ed è un campo del sapere forse un po’ meno definito - ma certamente valido - la psicosociologia, o sociopsicologia (psiche + polis). Corpo, mente e mondo non si escludono più a vicenda.

È questo l’approccio integrato che Merzagora Betsos “fa girare” all’interno del suo libro, applicando il sapere criminologico – concepito come un metodo d’indagine – all’esame di alcuni, ben precisi, fra i comportamenti criminali.

Omicidio, delitti sessuali, delitti legati alla droga. Tre ampi capitoli, che ovviamente non esauriscono il campo di applicazione del metodo (la cui estensione – l’universo dei crimini - è indeterminata e mutevole nel tempo e nello spazio), ma lo “dimostrano”, con rigore e pazienza. Lezioni, appunto.

La pazienza è quella di partire – sempre - dal dato, cioè da un esame scrupoloso delle ricerche già svolte (in Italia come all’estero), cogliendone sempre criticamente valori e limiti, confrontandole, relazionandole col contesto, “discernendo” l’informazione dal rumore.

Leggere (saper leggere) i dati è dunque attività fondamentale, che dà sostanza alla riflessione e la protegge dagli equivoci ideologici o dai luoghi comuni. Attività che riserva, anche, alcune sorprese. Si scopre, per esempio, che la percezione diffusa nel mondo femminile, della “strada” e dei luoghi pubblici come pericolosi rispetto alla sicurezza del focolare di casa, è del tutto ingiustificata, posto che scenario privilegiato delle azioni violente sulle donne, omicidio compreso, sono proprio le mura domestiche.

I dati, quelli sulle percezioni e sugli atteggiamenti così come quelli sull’incidenza dei fenomeni, disegnano lo sfondo, l’ambientazione entro la quale si articolano i comportamenti singolari, intreccio di pulsioni, storia personale, circostanze, pressioni dell’ambiente.

È un viaggio, quello della Prof.ssa Merzagora Betsos, che invita continuamente, e utilmente, a cambiare la lunghezza focale dello sguardo, passando dalla descrizione generale dei fenomeni – analizzati sotto diverse prospettive – alle “zoomate” sui casi particolari, tratti dall’esperienza peritale dell’Autrice, dove l’interesse del tecnico si riscalda nell’attenzione, sempre rispettosa, ad un’umanità talvolta impenetrabile nelle sue motivazioni e scelte estreme.

Ricco d’informazioni sulle normative di riferimento e sui problemi giuridici sollevati da recenti riforme e innovazioni, per esempio sulla delittuosità sessuale e sulla categoria sempre controversa dell’imputabilità, il volume si inserisce vivacemente nel panorama della ricerca criminologica, contribuendo anche a collocarla – lontano dai cieli troppo rarefatti della speculazione sul male filosofico (e sui mali sociali) dell’umanità – tra gli strumenti dell’operare quotidiano di tanti che, a diverso titolo (giuristi, politici, operatori sociali, etc.) di questa umanità si occupano.